SUPPLEMENTO alla

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

n. 117, del 17 maggio 1924.

RACCOLTA DELLE LEGGI SULLE TASSE

BOLLO - REGISTRO - SUCCESSIONI - MANOMORTA - IPOTECHE - SCAMBI - ALBERGHI - TRASPORTI - SPETTACOLI - CARTE DA GIUOCO - CONTRATTI DI BORSA - CONCESSIONI - SURROGAZIONE - ASSICURAZIONI - GRATUITO PATROCINIO - AUTOMOBILI

(*Approvate con Regi decreti nn.* 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281. 3282, 3283, *del* 30 *dicembre* 1923, *pubblicati nella* Gazzetta Ufficiale *n.* 117 *del* 17 *maggio* 1924).

INDICE GENERALE PER MATERIA

Atti amministrativi:

Atti giudiziari:

PARTE II. — *Atti e scritti pei quali la normale tassa di bollo è ridotta od ha una speciale struttura.*

PARTE III. — *Atti e scritti che possono formarsi su carta libera, ma debbono assoggettarsi a bollo, prima di farne uso, ai sensi dei primi tre numeri dell'art. 2 della legge.*

PARTE IV. — *Atti e scritti provenienti dall'estero che debbono assoggettarsi a bollo, prima di farne uso, ai sensi dell'art. 2 della legge.*

LEGGE DEL REGISTRO.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269).

ALLEGATI.

LEGGE TRIBUTARIA SULLE SUCCESSIONI.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3270).

LEGGE TRIBUTARIA SULLA MANOMORTA.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3271).

LEGGE SULLE TASSE IPOTECARIE.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3272).

LEGGE DELLA TASSA SUGLI SCAMBI.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3273).

LEGGE DELLE TASSE DI BOLLO SUI TRASPORTI.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275).

LEGGE DEI DIRITTI ERARIALI SUGLI SPETTACOLI.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276).

TITOLO I.

Spettacoli e trattenimenti di ogni genere, esclusi i cinematografi.

TITOLO II.

Entrature.

TITOLO III.

Cinematografi ed altri pubblici spettacoli aventi almeno un numero di cinematografo.

TITOLO IV.

Diritto addizionale per il teatro « alla Scala » di Milano.

TITOLO V.

Quota spettante ai comuni sui diritti erariali.

TITOLO VI.

Diritti erariali sui bagni e sulle cure fisiche, esclusi i bagni popolari.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

TITOLO VIII.

Sanzioni.

TITOLO IX.

Imposta di soggiorno.

TITOLO X.

Disposizione generale.

ALLEGATO *A*.

LEGGE DELLE TASSE SULLE CARTE DA GIUOCO.

(R. decreto 30 dicembre 1923, 3277).

LEGGE DELLE TASSE SUI CONTRATTI DI BORSA.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278).

LEGGE TRIBUTARIA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279).

LEGGE SULLE TASSE IN SURROGAZIONE DEL BOLLO E DEL REGISTRO.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3280).

LEGGE TRIBUTARIA SULLE ASSICURAZIONI.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3281).

LEGGE SUL GRATUITO PATROCINIO.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3282).

LEGGE SULLE TASSE CICLISTICHE ED AUTOMOBILISTICHE.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283).

TESTO DI LEGGE DEL BOLLO

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268).

PARTE GENERALE.

TITOLO I.

Base imponibile; specie delle tasse di bollo e modi vari di corrisponderle.

Art. 1.

La tassa di bollo è dovuta su tutte le carte destinate per gli atti civili e commerciali, giudiziali e stragiudiziali, e sugli scritti, stampe, disegni e registri indicati nella presente legge e nell'annessa tariffa (allegato *A*) come soggetti al bollo fin dalla loro origine, oppure in ragione dell'uso, o per i quali si ammette la carta libera, ma con obbligo di pagare la tassa in certi casi.

La tassa è parimenti dovuta in caso di uso sugli atti già esenti perchè non assoggettati alla detta formalità in virtù delle leggi anteriori, e sugli atti formati in luoghi nei quali non vigeva alcuna tassa di bollo al momento della loro formazione.

Per l'applicazione della tassa di bollo, sotto la denominazione di *carta* s'intende compresa qualunque materia atta alla riproduzione di scritti o disegni che possano valere come atti o documenti.

La tassa di bollo è dovuta altresì nella misura indicata dalla detta tariffa sugli avvisi, tabelle e targhe fatte mediante la pittura o con qualsiasi altro mezzo su materia diversa dalla carta.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge si fa uso di atti e scritti, stampe e registri:

1° quando si presentano o si producono davanti l'autorità giudiziaria e nei procedimenti in sede giurisdizionale avanti il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, le Giunte provinciali amministrative ed i Consigli di prefettura;

2° quando si presentano all'Ufficio del registro per essere registrati;

3° quando si inseriscono in un atto pubblico.

Degli atti e scritti provenienti dall'estero o da Colonie italiane nelle quali non sia in vigore la tassa di bollo, in quanto siano tali che nello Stato sarebbero soggetti al bollo fino dall'origine, si fa uso, oltrechè nei casi suindicati, quando si presentano ad un funzionario o ad un Ufficio pubblico per farli valere, od in qualunque modo se ne fa nello Stato la consegna o trasmissione giuridica anche tra privati.

Rispetto alle cambiali ed altri effetti di commercio emessi all'estero o nelle dette Colonie, ne è fatto uso, oltrechè nei casi di cui ai numeri 1, 2 e 3, quando sono semplicemente presentati, consegnati, trasmessi, quietanzati, accettati, girati, sottoscritti per avallo od altrimenti negoziati nello Stato.

Per i titoli di rendita, le azioni, le obbligazioni ed altri effetti pubblici emessi da Stati, Provincie e Comuni esteri o da società commerciali, corporazioni ed altri istituti pure aventi sede all'estero o nelle Colonie anzidette, si fa uso, oltrechè nei casi di cui ai numeri 1, 2 e 3 ed al secondo comma, quando vengano esposti in vendita, ceduti, dati in deposito o in pegno, o formino oggetto di qualsiasi operazione nelle Borse di commercio, stanze di compensazione, banche, istituti o presso privati, o ne sia fatta l'enunciazione in atti e scritti pubblici e privati, eccettuati gli inventari.

Art. 3.

Le tasse di bollo sono fisse, graduali e proporzionali.

La tassa fissa colpisce in una unica misura gli atti e scritti di una determinata specie, con riguardo soltanto alla natura di essi.

La tassa graduale è stabilita in una misura che, per la stessa specie di atti o scritti, varia secondo i gradi di una scala riferita o al valore, od alla dimensione della carta, o ad altri elementi connaturali all'atto o scritto.

La tassa proporzionale si ragguaglia, mediante una percentuale costante, al preciso valore rappresentato dall'oggetto imponibile.

Art. 4.

La tassa di bollo sugli atti, scritti, stampe e registri si corrisponde in tre modi: ordinario, straordinario e virtuale.

Si corrisponde in modo ordinario impiegando la carta filigranata e bollata che si vende per conto dello Stato. Il bollo impresso su questa carta ha il nome di bollo ordinario.

Si corrisponde in modo straordinario:

a) applicando le marche da bollo sopra ogni altra specie di carta e, nei casi previsti dalla presente legge, anche sulla carta filigranata e bollata;

b) con l'apposizione di un bollo speciale impresso mediante punzone dagli uffici del registro designati con decreto Reale. Questo bollo ha anche il nome di bollo straordinario;

c) con l'apposizione del *visto* per bollo da parte di tutti gli uffici del registro;

d) con l'applicazione di uno speciale contrassegno per gli avvisi su materia diversa dalla carta.

Si corrisponde in modo virtuale, mediante pagamento della tassa all'ufficio del registro o ad altro ufficio governativo, senza materiale apposizione di bollo.

Art. 5.

La Tariffa (allegato *A*) indica:

nella parte 1ª gli atti, gli scritti, le stampe ed i registri soggetti al bollo fino dalla loro origine, la specie e la misura della tassa dovuta per ciascuno di essi;

nella parte 2ª quelli fra gli atti e scritti contemplati nella parte 1ª, per i quali la normale tassa di bollo è ridotta od ha una speciale struttura;

nella parte 3ª gli atti e scritti formati nello Stato che possono redigersi su carta libera, ma devono assoggettarsi a tassa di bollo quando occorra di farne uso ai sensi dei nn. 1, 2 e 3 dell'art. 2;

nella parte 4ª gli atti o scritti, stampe e registri provenienti dall'estero, che debbono essere bollati prima che se ne faccia uso ai sensi dell'art. 2.

La detta tariffa indica altresì i modi di corrisponsione della tassa. L'unica indicazione ivi espressa con le parole « carta bollata » vale a designare la carta filigranata bollata che si vende dallo Stato ed implica l'uso obbligatorio della carta medesima.

La tabella (allegato *B*) indica gli atti esenti in modo assoluto (quindi anche quando se ne faccia uso) dalle tasse di bollo indicate nella tariffa (allegato *A*).

Art. 6.

Gli atti e scritti rilasciati in carta libera a' termini della presente legge in contemplazione di un determinato uso, quando se ne voglia fare altro uso, possono essere sottoposti al bollo in modo straordinario, col pagamento della tassa cui sarebbero andati soggetti fino dalla origine.

Art. 7.

Per agevolare il pagamento delle tasse di bollo, il Governo del Re ha facoltà:

1° di modificare o mutare le norme relative all'apposizione ed all'annullamento delle marche da bollo;

2° di autorizzare l'applicazione di marche da bollo o del bollo a punzone su categorie di atti pei quali la tassa deve essere corrisposta mediante uso di carta filigranata od in modo virtuale, o di rendere obbligatorio l'uso della stessa carta per atti per i quali la tassa può corrispondersi in modo straordinario;

3° di istituire e modificare tipi, anche speciali, di carta filigranata, di marche da bollo e di bollo straordinario, in correlazione alla misura della tassa;

4° di sostituire al modo ordinario o straordinario quello virtuale per la riscossione della tassa di bollo sopra determinate specie di atti o scritti.

In casi singoli l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di autorizzare, sopra richiesta degli interessati, l'apposizione del bollo a punzone o del *visto* per bollo, invece delle marche da bollo e di sostituire al modo ordinario e straordinario quello virtuale.

Per gli atti pei quali la tassa viene corrisposta mediante bollo a punzone è in facoltà del Governo di concedere riduzioni di tassa in misura non superiore al 10 per cento.

Art. 8.

Agli effetti dell'applicazione della presente legge e dell'annessa Tariffa (allegato *A*), s'intende per ricevuta ordinaria:

ogni nota, atto o scritto a qualunque titolo rilasciato per liberazione, e portante quietanza totale o parziale, per pagamento, compensazione o accreditamento;

ogni nota, atto o scritto che annulli semplicemente un debito o l'atto relativo;

ogni dichiarazione di saldo, o altra equivalente, fatta sulle cambiali, conti, note o fatture, da chiunque rilasciate;

ogni dichiarazione scritta o impressa con stampiglia di *pagato, saldato, annullato, bilanciato, discaricato, pareggiato* o altra equivalente, solita a significare pagamento di denaro;

ogni ricevuta, quietanza o riconoscimento dato per pagamenti fatti per o mediante cambiali, tratte, buoni o altri atti, ed ogni ricevuta semplice di cambiali, buoni, tratte o altri atti;

ogni lettera e cartolina con la quale si accerta ricevimento di denaro a saldo totale o parziale di un debito.

Non sono considerate ordinarie le ricevute che importano liberazione da obbligazioni risultanti da precedenti convenzioni scritte o da sentenze, eccettuate le ricevute di frutti, canoni, affitti e simili, e le quietanze relative a contratti di borsa soggetti alla speciale tassa sui contratti di borsa.

Art. 9.

Negli atti che si stipulano fra lo Stato e i privati le disposizioni per il pagamento della tassa di registro contenute nell'art. 86 del testo unico sulle tasse di registro, approvato col R. decreto 20 maggio 1897, n. 217, sono applicabili anche alle tasse di bollo, e si ha per non apposto qualunque patto diretto a derogare alle disposizioni medesime.

Art. 10.

Sono nulli i patti anche indirettamente contrari al disposto di questa legge, compreso il patto che la tassa o la pena pecuniaria per la contravvenzione debbano ricadere sull'inadempiente, o su colui che desse causa all'uso dell'atto irregolare.

TITOLO II.

Specie e tipi della carta bollata, delle marche da bollo e del bollo straordinario.

Art. 11.

La carta filigranata e bollata che si vende per conto dello Stato è di due specie: ordinaria, a tassa fissa, per gli scritti ed atti civili o commerciali, giudiziali, stragiudiziali ed amministrativi, per le citazioni per biglietto e per le quietanze o ricevute ordinarie; a tassa graduale per cambiali ed altri effetti di commercio.

Art. 12.

La carta ordinaria ha le seguenti dimensioni:

a) la carta per gli scritti ed atti civili, giudiziali, stragiudiziali ed amministrativi ha per ogni foglio l'altezza di millimetri 307 e la larghezza di millimetri 425; è lineata orizzontalmente e verticalmente in ogni facciata in modo che presenti 25 linee e vi resti un margine del quarto a destra e d'un ottavo a sinistra;

b) la carta per le citazioni per biglietto ha dimensioni di un quarto meno, e quella per le quietanze e ricevute ordinarie consiste in un mezzo foglio della carta di minore dimensione.

La carta per le cambiali ed altri effetti di commercio ha per ogni foglio l'altezza di millimetri 105 e la larghezza di millimetri 250.

Art. 13.

Il prezzo della carta filigranata e bollata, che si vende per conto dello Stato, è stabilito per ciascun foglio come segue:

Carta ordinaria:

di dimensione ordinaria a tassa fissa . da L. 0.50
da » 2.00
da » 3.00
da » 4.00
da » 6.00
da » 10.00

di minor dimensione:

da « citazioni per biglietto » . . . da L. 0.10
per quietanze o ricevute ordinarie . da » 0.10

I tipi ed i prezzi della carta a tassa graduale per le cambiali ed altri effetti di commercio sono stabiliti con decreto Reale.

Art. 14.

Per il pagamento della tassa in modo straordinario le marche da bollo ed i punzoni sono delle seguenti specie:

1° Marche a tassa graduale in ragione delle somme e dei valori per cambiali ed altri effetti di commercio:

0.10 — 0.20 — 0.30 — 0.50 — 1.00 — 2.00 — 3.00 — 4.00 — 5.00 — 8.00 — 30.00 — 100.

2° Marche per altre tasse graduali ed a tassa fissa:

0.05 — 0.10 — 0.20 — 0.50 — 1.00 — 2.00 — 3.00 — 4.00 — 5.00 — 10.00 — 30.00 — 60.00.

3° Punzoni a tassa fissa e graduale (bollo straordinario):
0.05 — 0.10 — 0.15 — 0.20 — 0.40 — 0.50 — 0.70 — 1.00 — 2.00 — 3.00 — 4.00 — 5.00 — 6.00 — 10.00.

Per i titoli e valori esteri si applica un apposito punzone senza indicazione d'importo.

Art. 15.

Con decreto Reale sono determinati la forma e gli altri caratteri distintivi dei bolli tanto ordinari che speciali a punzone, delle marche da bollo, della carta bollata filigranata.

Art. 16.

La vendita dei valori di bollo non può farsi che dalle persone designate dall'Amministrazione delle finanze. La retribuzione per detta vendita è determinata dal regolamento.

TASSE STABILITE DALLA TARIFFA (ALLEGATO *A*).

Titolo III.

Norme per l'applicazione delle tasse di bollo da corrispondersi in modo ordinario.

Art. 17.

Sulla carta filigranata e bollata non si può eccedere il numero delle linee tracciate ai termini dell'articolo 12, o scrivere fuori delle linee stesse o nei margini del foglio.

Questa disposizione non è applicabile agli atti e scritti riprodotti colla stampa o colla litografia; però ogni foglio intiero stampato o litografato non può contenere più di 120 linee.

Art. 18.

Gli originali e le copie degli atti civili ed amministrativi e degli atti giudiziari, compresi quelli nei procedimenti di competenza dei giudici conciliatori, redatti su carta bollata di ordinaria dimensione di che all'art. 13, debbono essere scritti in modo leggibile; ogni linea non può contenere meno di 14 nè più di 28 sillabe, salvo la compensazione tra le eccedenze e le deficienze di sillabe delle varie linee dello stesso foglio.

Queste disposizioni si applicano anche agli atti stampati o litografati su carta filigranata e bollata, comprese le comparse di risposta e di replica, le conclusioni e le relative postille ed aggiunte.

Art. 19.

È vietato:

1° di scrivere sul bollo della carta filigranata e bollata;

2° di fare uso di qualunque specie di carta bollata che presenti alterazione nel bollo, nella filigrana e nella dimensione;

3° di far uso di carta munita di bollo a punzone o di marca da bollo per gli atti e scritti per i quali è indicato come unico modo di pagamento l'uso di carta bollata filigranata. È fatta eccezione rispetto agli atti che emanano dalle autorità e dai pubblici uffizi, quando l'ufficio del registro abbia riconosciuta l'opportunità che siano scritti in carta non filigranata;

4° di supplire con marche da bollo all'insufficienza della carta bollata, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

Titolo IV.

Norme per l'applicazione delle tasse di bollo da corrispondersi in modo straordinario.

Art. 20.

Per gli atti e scritti pei quali è facoltativo l'uso della carta filigranata bollata e che siano redatti in carta libera, o in carta bollata di prezzo inferiore alla tassa dovuta, è ammessa l'applicazione delle marche da bollo, del bollo a punzone o del *visto* per bollo, purchè non portino alcuna firma delle parti, nè la firma sia cancellata od in altro modo alterata.

I registri, repertori, libri e libretti compresi fra i detti atti e scritti debbono assoggettarsi al bollo in ciascun foglio, ed il pagamento della tassa deve precedere qualsiasi scritturazione.

Art. 21.

L'apposizione del bollo mediante punzone e quella del *visto* per bollo sono affidate esclusivamente agli uffici del registro.

Agli stessi uffici sono affidate l'apposizione e l'annullamento delle marche da bollo per cambiali ed altri effetti di commercio, salve le eccezioni previste dalla tariffa (allegato *A*).

L'apposizione delle altre marche da bollo è eseguita o dagli uffici del registro, o direttamente dalle persone che sono tenute al pagamento della tassa, o da altri interessati, giusta le prescrizioni della tariffa (allegato *A*).

Gli atti e scritti in contravvenzione alla presente legge, che debbono porsi in regola in rapporto al bollo, sono regolarizzati esclusivamente dai ricevitori del registro i quali devono attestare anche il pagamento della pena pecuniaria.

Art. 22.

Per quelli fra gli atti e scritti, pei quali la tassa può essere corrisposta mediante marche da bollo, l'applicazione e l'annullamento delle stesse marche devono farsi sotto l'osservanza delle seguenti norme:

A. Se la marca è apposta dall'ufficio del registro, può essere applicata in qualunque parte del foglio e deve essere annullata mediante il bollo a calendario dell'ufficio. Nei registri a madre e figlia la marca viene applicata ad ogni bolletta figlia in prossimità della linea di separazione della bolletta madre, per modo che il bollo d'annullamento rimanga impresso in parte sulla bolletta madre.

B. Se la marca viene apposta dalle parti, deve sempre applicarsi in fine dell'atto o dello scritto, ed è annullata scrivendo parte sul foglio e parte sulla marca la data dell'atto o scritto, e ciò anche quando la data non costituisca un elemento necessario dell'atto, o sia già stata scritta in altra parte. In ogni caso le firme si devono apporre immediatamente dopo la data.

Per le quietanze ordinarie, il sottoscrittore della ricevuta deve sempre apporvi la data e deve annullare la marca scrivendo una parte della sua firma sulla medesima.

C. Per i conti, note e fatture non portanti sottoscrizione la marca, se è apposta dalle parti, può essere applicata in principio del foglio ed annullata con la scritturazione della data nel modo indicato alla lettera precedente. Per quelli portanti sottoscrizione le parti possono annullare la marca scrivendo una parte della firma sulla medesima.

D. Per gli stampati o manoscritti che si affiggono al pubblico, la marca, se è apposta dalle parti, è applicata sopra la pagina visibile del foglio ed annullata scrivendo parte sul foglio e parte sulla marca la data in cui viene apposta.

Quanto agli stampati, la marca può altresì annullarsi imprimendo sulla medesima parte di una o più linee di stampa.

In tutti i casi in cui non è obbligatorio l'annullamento delle marche con l'apposizione della firma, la data dell'atto, anzichè scriversi, può essere impressa sulla marca con la perforazione o con bollo o con stampiglia ad inchiostro grasso in modo che il bollo o la stampiglia cadano parte sul foglio e parte sulla marca.

Nei casi indicati alle lettere *B, C, D,* quando l'atto emana da pubbliche amministrazioni o viene formato davanti alle medesime, la marca può essere apposta su qualunque parte del foglio e venire annullata anche con l'applicazione del bollo d'ufficio senza data.

Art. 23.

Per gli atti o scritti composti di più fogli, quando siano in ogni foglio soggetti a tassa secondo la tariffa (allegato *A*), la marca deve essere applicata in principio della prima pagina di ciascun foglio ed annullata con la scritturazione od impressione della data dell'atto, tranne il foglio in cui l'atto viene a terminare e che deve essere munito della marca annullata a norma della lettera *B* dell'art. 22.

Nel caso di stampati o manoscritti in più fogli separati, che si affiggono al pubblico, si osservano dalle parti per lo annullamento delle marche da apporsi su ciascun foglio le prescrizioni della lettera *D* dello stesso art. 22.

Per l'annullamento delle marche da parte delle pubbliche amministrazioni sugli atti composti di più fogli valgono le norme di che all'ultimo comma del detto articolo.

Per l'annullamento delle marche da parte degli uffici del registro sugli atti, scritti, stampati o manoscritti che si affiggono al pubblico in più fogli si osservano le prescrizioni della lettera *A* del detto art. 22.

Art. 24.

Agli atti e scritti provenienti dall'estero, che debbono essere bollati prima di farne uso, le marche sono applicate sopra la prima pagina di ciascun foglio ed annullate con l'apposizione del bollo a calendario o con la scrittura od impressione della data in conformità dell'art. 22.

Quanto però alle cambiali ed altri effetti di commercio provenienti dall'estero, compresi gli assegni bancari, quando le marche possono essere apposte dalle parti, l'annullamento deve eseguirsi da chi per la prima volta ne fa uso nel Regno mediante la firma in modo che ne rimanga scritta almeno una parte sopra ciascuna marca.

La firma che annulla le marche sulle cambiali ed altri effetti di commercio e sugli assegni bancari deve essere apposta indipendentemente da quella inerente all'uso dei detti effetti.

Art. 25.

E' vietato:

1° di scrivere sull'impronta del bollo ordinario e del bollo speciale a punzone;

2° di scrivere sulla marca da bollo, tranne che per eseguirne l'annullamento nei casi e modi previsti;

3° di applicare la marca non intiera o composta di parti di una o diverse marche, e di applicare marche che portino traccie di precedente uso;

4° di apporre ed annullare la marca in luogo ed in modo diverso da quello prescritto.

TITOLO V.

Norme comuni per l'applicazione delle tasse di bollo da corrispondersi in modo ordinario ed in modo straordinario.

Art. 26.

E' vietato di fare sul medesimo foglio bollato, sì per originale come per copia, due o più atti distinti soggetti a bollo.

Il foglio che ha già servito per un atto o scritto, ancorchè non ne contenga che la semplice intitolazione o principio, non può più servire per altro atto. La stessa disposizione è applicabile alle copie.

Art. 27.

Non sono compresi nel divieto enunciato nel primo comma dell'articolo precedente e possono quindi scriversi sul medesimo foglio, salvo la applicazione delle marche nei casi in cui è prescritta, gli atti indicati in ciascuno dei numeri seguenti:

1. Gli inventari, processi verbali ed altri atti che non possono essere portati a termine in una sola vacazione o seduta;

2. Le ratifiche apposte dalle parti sugli atti stipulati nel loro interesse;

3. Le accettazioni apposte dal mandatario sullo scritto privato di mandato;

4. Le dichiarazioni di conferma sulla verità dell'esposto di un atto, e le dichiarazioni di concordanza coll'originale apposte ad un documento o ad una copia;

5. La dichiarazione di accettazione della cessione del credito fatta sull'atto relativo dal debitore ceduto;

6. Le annotazioni relative ai mutamenti ed alle controdichiarazioni nei contratti matrimoniali scritte sui contratti medesimi;

7. Le dichiarazioni di vedovanza scritte sul certificato di esistenza in vita;

8. Le quietanze non ordinarie per somme a conto o a saldo di un solo e medesimo credito portato da scritture private di obbligazioni, e per annualità di ogni specie, scritte a piedi del titolo di credito;

9. Le quietanze non ordinarie, sia per somme a conto o a saldo di un solo e medesimo credito portato da atto pubblico, da sentenza o da altro provvedimento giudiziale, sia per le relative annualità di ogni specie;

10. Le quietanze di interessi e di affitti scritte a pie' del titolo di credito;

11. Le quietanze di interessi dipendenti da un solo e medesimo credito portato da atto pubblico, da sentenza o da altro provvedimento giudiziale;

12. Le quietanze apposte ai mandati anche collettivi spediti sui fondi dei Comuni, delle Provincie e di altri corpi morali;

13. Le quietanze o ricevute ordinarie indicate nell'articolo 8, rilasciate fra le stesse parti e per l'identico titolo, quando siano scritte su un foglio bollato di valore non inferiore al cumulo delle tasse dovute per ciascuna ricevuta;

14. Le girate ed avalli ed altre simili dichiarazioni che si appongono sulle cambiali, sugli assegni bancari, sulle fedi di credito degli istituti di emissione, sulle lettere di vettura, sulle polizze di carico e sugli altri effetti di commercio;

15. I ruoli d'equipaggio dei bastimenti e dei passeggieri;

16. I certificati di iscrizione e trascrizione apposti sulle note relative; il duplicato delle note per le iscrizioni ipotecarie e loro rinnovazioni scritte sulla copia del titolo del credito;

17. Le copie delle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte o variazioni, anche se lo stato o certificato concerne più di una persona, salve in questo caso le disposizioni dell'articolo 101 della tariffa (allegato *A*);

18. I certificati degli agenti delle imposte scritti sugli estratti catastali ed attestanti l'imposta dovuta pei beni ivi descritti, e le dichiarazioni di eseguito trasporto di estimo apposte ai documenti in base ai quali il trasporto fu eseguito;

19. Gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri del rispettivo ufficio, purchè riguardino una sola persona o più persone coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano;

20. Le deliberazioni dei Comuni e degli altri Enti pubblici;

21. I pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in materia amministrativa ed i *visti* e decreti delle autorità superiori sopra le deliberazioni e gli atti dei Comuni e degli altri Enti pubblici;

22. Gli atti di istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte ai medesimi, ed i referti di notificazioni scritti a pie' dell'atto da notificarsi;

23. I pareri, le conclusioni ed i decreti sopra i ricorsi in materia giudiziaria;

24. Le procure speciali all'avvocato o al procuratore per comparire innanzi ai pretori, tribunali, le corti di appello e la corte di cassazione per tutte le cause e per tutte le sedi ordinarie e straordinarie scritte sull'originale o sulla copia dell'atto di citazione.

Art. 28.

Fuori delle ipotesi previste nell'art. 27, possono sullo stesso foglio, di seguito ad atti già bollati, scriversi quietanze o ricevute ordinarie ed altri atti in generale, pei quali non siavi obbligo di corrispondere la tassa di bollo mediante uso di carta filigranata, sempre quando ciascuno di essi venga debitamente sottoposto al competente bollo.

Art. 29.

La semplice legalizzazione delle firme di qualsiasi scritto o atto che sia già redatto in carta bollata o altrimenti sottoposto alla formalità del bollo, non si considera come atto distinto, quando venga apposta sullo stesso foglio che contiene la firma da legalizzare.

Art. 30.

Le cambiali ed altri effetti di commercio pagabili a vista e quelli a certo tempo vista, quando non risulti fissato per la scadenza un termine eccedente i quattro mesi dalla data della presentazione al visto, sono soggette al trattamento delle cambiali aventi scadenza non superiore a quattro mesi.

Le cambiali ed altri effetti di commercio pagabili a vista od a certo tempo vista che abbiano soddisfatta la tassa graduale stabilita per le cambiali con scadenza non superiore a quattro mesi, qualora non siano state presentate pel pagamento entro i quattro mesi dalla data di emissione, devono a cura del detentore essere presentate all'ufficio del registro, perchè il bollo sia completato col pagamento della differenza di tassa stabilita per le cambiali con scadenza superiore ai quattro mesi e non ai sei mesi. La presentazione all'ufficio del registro deve farsi non oltre i quindici giorni successivi al compimento dei quattro mesi dalla data di emissione. Il detto termine di 15 giorni dovrà farsi decorrere dal secondo giorno non festivo dopo il compimento del detto termine di quattro mesi.

Lo stesso obbligo ricorrerà per le cambiali ed altri effetti pagabili a vista od a certo tempo vista che abbiano soddisfatta la tassa graduale stabilita per le cambiali aventi scadenza da oltre quattro a sei mesi, qualora non siano state presentate pel pagamento entro i sei mesi dalla data di emissione o dalla data di presentazione al visto ed in tale caso dovrà effettuarsi il pagamento della differenza di tassa stabilita per le cambiali con scadenza superiore ai sei mesi.

Art. 31.

Sono abrogate tutte le esenzioni e privilegi vigenti in materia di tassa di bollo sulle cambiali, eccettuate soltanto le cambiali rientranti nello speciale regime tributario della produzione zolfifera emesse motivatamente per la produzione ed il commercio dello zolfo del Consorzio zolfifero siciliano o dai singoli consorziati nell'interesse del Consorzio ai sensi del R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 119.

TITOLO VI.

Norme per l'applicazione delle tasse di bollo da corrispondersi in modo virtuale.

Art. 32.

Per l'accertamento e la riscossione della tassa sugli assegni bancari emessi in conformità del codice di commercio, sui libretti di conto corrente e di risparmio, sui buoni fruttiferi a scadenza fissa, sulle lettere di accreditamento o di addebitamento, sugli estratti di conto e sugli atti che fanno constare di locazione di cassette di sicurezza, pei quali è consentito il pagamento della tassa per abbonamento (articoli 35, 72, 71, 42, 62, 70 della tariffa allegato *A*) si applicano le norme stabilite dal regolamento.

Art. 33.

Agli effetti del pagamento della tassa di cui all'art. 87 della tariffa Alleg. *A*, per i giornali quotidiani che si pubblicano nei comuni con popolazione non inferiore ai 150,000 abitanti od aventi una tiratura non inferiore a 10,000 copie, il prezzo delle singole inserzioni deve obbligatoriamente risultare da bollettari a madre e figlia.

Le bollette devono essere numerate progressivamente per anno solare e ciascuna deve contenere le seguenti indicazioni:

a) l'oggetto della inserzione ed il nome e cognome della persona cui viene rilasciata la bolletta;

b) il prezzo riscosso per detta inserzione;

c) la tassa relativa.

Le somme risultanti da ciascuna bolletta per tassa d'inserzione devono essere man mano sommate sino al compimento del trimestre di ciascun anno solare.

Sulle risultanze dei bollettari dev'essere, per ciascun tri-

mestre, presentata entro i 20 giorni successivi, la relativa denunzia all'ufficio del registro del comune ove si fanno le pubblicazioni con l'indicazione delle somme riscosse per tassa d'inserzione.

In base alle risultanze delle denunzie sarà immediatamente eseguito il pagamento della tassa.

Le matrici dei bollettari devono essere conservate per anni tre e devono essere esibite ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti dell'amministrazione.

Nel concorso di speciali circostanze il ministro delle finanze può consentire che per i detti giornali quotidiani la tassa venga pagata a trimestri anticipati mediante convenzioni di abbonamento.

Per tutti gli altri giornali quotidiani, per i periodici non quotidiani e per le riviste pubblicate a periodi settimanali, quindicinali o mensili la tassa viene determinata mediante convenzione di abbonamento annuale, e sarà pagata a trimestri anticipati entro i primi 20 giorni del trimestre.

Per i periodici e riviste pubblicate a periodi più lunghi di un mese e per libri, opuscoli ed altre stampe, la denunzia deve farsi entro 10 giorni dalla data della presentazione all'ufficio della procura del Re delle copie prescritte dalla legge 7 luglio 1910, n. 432, e la tassa sarà pagata contemporaneamente alla presentazione della denunzia.

Art. 34.

Nei giornali e nei periodici che si pubblicano almeno una volta alla settimana devono essere riprodotte in ogni numero le tariffe del costo delle inserzioni, ed è vietato alle Amministrazioni di esigere prezzi superiori a quelli nelle tariffe medesime stabiliti.

Dei ribassi di tariffa accordati mediante convenzioni speciali non è tenuto conto agli effetti della liquidazione della tassa.

Per le pubblicazioni diverse da quelle indicate nel primo comma del presente articolo non è fatto obbligo di pubblicare le tariffe, ma queste dovranno essere dai rispettivi editori notificate all'ufficio del registro competente.

Art. 35.

La tassa per i biglietti, buoni ed altri simili titoli in circolazione, da chiunque ne sia fatta l'emissione, autorizzata o abusiva, deve essere pagata in due rate uguali alla scadenza del 1° gennaio e del 1° luglio di ciascun anno.

La tassa è dovuta per un intiero semestre, anche quando la circolazione sia cominciata o sia cessata nel corso del semestre.

Per quanto riguarda i biglietti di banca emessi dagli istituti di emissione si applicano le disposizioni che regolano la circolazione cartacea dei detti istituti.

Art. 36.

Le Intendenze di finanza possono autorizzare le esattorie delle imposte e le ricevitorie del dazio consumo a corrispondere la tassa di bollo per le sole quietanze e bollette di imposte, tributi e dazi per abbonamento annuale, in rate bimestrali scadute da versarsi all'ufficio del registro.

Art. 37.

Per la riscossione coattiva delle tasse di bollo pagabili in modo virtuale, e delle relative pene pecuniarie, si applicano le stesse disposizioni che regolano la riscossione delle tasse di registro, salvo quanto è disposto dagli articoli 136 a 140 della tariffa (allegato *A*) per le tasse sulle sentenze e decreti in materia penale.

TITOLO VII.

Degli atti e scritti per i quali la tassa di bollo è prenotata a debito.

Art. 38.

Possono scriversi su carta libera, con le limitazioni di cui agli articoli 17, 18 e 26 e salva la prenotazione a debito delle tasse di bollo, gli atti, sentenze e provvedimenti, sia in originale, che in copia, nelle cause e procedimenti nell'interesse dello Stato e delle altre Amministrazioni parificate, nei riguardi tributari, a quella dello Stato; nei procedimenti del Fondo per il culto; in quelli promossi dal pubblico ministero nell'esclusivo interesse della legge o del servizio pubblico, e nelle cause e procedimenti giudiziari interessanti persone od Enti morali ammessi al gratuito patrocinio.

Questa facoltà comprende i veri e propri atti di causa, quelli preparatori e gli esecutivi, tanto in materia contenziosa che di volontaria giurisdizione, e si estende parimenti agli atti, scritti e documenti che debbono prodursi in giudizio nelle cause e nei procedimenti sopra indicati.

Per gli atti della procedura del fallimento rimangono ferme le disposizioni dell'art. 914 del Codice di commercio.

Art. 39.

Possono scriversi su carta libera, salvo la prenotazione a debito, l'inventario dei beni dei minori (art. 282 del Codice civile) e quello dei beni degli interdetti e dei relativi atti di deposito e di asseverazione quando il patrimonio abbia il valore eccedente L. 3000.

Art. 40.

Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od Enti morali ammessi al gratuito patrocinio non può farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non sia citato il decreto di ammissione al gratuito patrocinio, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione.

Nonostante l'ammissione al gratuito patrocinio, sono esclusi dal beneficio della prenotazione a debito delle tasse di bollo quei documenti che, all'inizio delle cause e dei procedimenti, già si trovino in qualunque modo in contravvenzione alle disposizioni della legge di bollo.

Art. 41.

Nelle cause per le quali la tassa e i diritti sono prenotati a debito, le tasse sulle chiamate di causa, sui rinvii e sugli atti istruttori nelle cause civili e commerciali, devono, ove l'obbligo del pagamento ricada sulla parte ammessa al gratuito patrocinio, essere prenotate a debito assieme alle altre tasse.

Art. 42.

Le tasse di bollo prenotate a debito ai sensi degli articoli 38, 40 e 41 sono ripetibili nei casi e nei modi previsti dalla legge sul gratuito patrocinio; e quelle di cui all'art. 39 dopo la chiusura dell'inventario.

TITOLO VIII.

Obblighi dei giudici e dei funzionari ed ufficiali pubblici e delle parti.

Art. 43.

Agli effetti del pagamento della tassa speciale di bollo sulle sentenze definitive e sui provvedimenti di volontaria

giurisdizione di che agli articoli 118, nn. 12 e 13, 119, numeri 10 e 11, e 120, n. 7 della tariffa (allegato *A*) ancorchè non soggetti a registrazione in termine fisso, i cancellieri, entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza o dall'emanazione del provvedimento, devono rimetterlo in originale al ricevitore del registro accompagnandolo con apposito elenco in doppio esemplare uno dei quali viene restituito al cancelliere con la firma del ricevitore.

I cancellieri delle Corti e dei Tribunali, nel giorno stesso della pubblicazione della sentenza o della emanazione del provvedimento di volontaria giurisdizione, ne daranno avviso ai procuratori, invitandoli ad effettuare il pagamento della tassa di bollo direttamente al ricevitore nel termine di giorni venti dalla data di pubblicazione della sentenza o da quella del provvedimento. Tale avviso e la relativa notificazione per mezzo di ufficiale giudiziario sono scritti in carta libera.

Nelle cause avanti alle preture, la pronunciazione della sentenza o del provvedimento costituisce in obbligo il procuratore e la parte di effettuare il pagamento della tassa direttamente al ricevitore senza bisogno di speciale avviso. Però l'avviso deve essere dato a cura del cancelliere e per mezzo di ufficiale giudiziario nel giorno stesso della pronunciazione della sentenza o del provvedimento al procuratore od alla parte se questa abbia eletto domicilio o dichiarata la residenza nel comune in cui ha sede la pretura.

Art. 44.

E' proibito ai giudici, funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario e delle pubbliche Amministrazioni di emettere provvedimenti, procedere a legalizzazioni, a *visti* o ad altri atti, sulla presentazione o in relazione a carte, registri o libri che siano in contravvenzione alla presente legge.

E' pure proibito ai cancellieri, segretari, avvocati, procuratori, notai, archivisti, agenti dell'Amministrazione finanziaria, arbitri, periti, ufficiali giudiziari, uscieri e messi di compiere qualsiasi atto del loro rispettivo ufficio in appoggio di carte non munite del bollo prescritto, di dar corso alle medesime, di riceverle in deposito, di spedirne copie, di citarle nei loro atti o scritture, o di farne altro uso inerente al loro ufficio.

In caso di giustificata necessità ed urgenza il giudice può unicamente assicurare le cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori, trattenendo in cancelleria l'atto, scritto o registro in contravvenzione, per darne pronta comunicazione all'ufficio del registro.

Le disposizioni proibitive di questo articolo non si applicano ai procedimenti penali ed alla materiale descrizione di documenti negli inventari o in altri atti conservativi.

Art. 45.

La trascrizione delle cambiali nell'atto di protesto, prescritta dall'art. 305 del Codice di commercio, non può essere eseguita dai notai e dagli ufficiali giudiziari se non sulla presentazione dell'originale titolo, regolarmente bollato. Gli stessi notai ed ufficiali giudiziari devono inoltre nell'atto di protesto fare menzione dell'ammontare della tassa di bollo pagata per il titolo stesso, e quando questo sia munito di marche da bollo o di *visto* per bollo, devono anche indicare l'ufficio che ha apposta la marca od il *visto* e la data dell'apposizione.

Art. 46.

E' proibito agli stampatori e litografi di fare, nei giornali destinati alle notificazioni giudiziarie, alcuna delle inserzioni prescritte dalle leggi civili e commerciali, se l'originale di ciascuna inserzione non è scritto sopra la carta bollata prescritta dagli articoli 115 e 116 della tariffa (allegato *A*).

Art. 47.

I commercianti, i tipografi, i litografi, gli albergatori, i locandieri, i pesatori e generalmente tutti coloro che debbono tenere libri e registri bollati, come pure i notai, segretari, cancellieri e qualunque funzionario od amministratore pubblico devono permettere l'esame dei loro libri, registri, minutari, atti, scritti e carte ai funzionari ed agenti indicati nell'art. 50, che, muniti di speciale autorizzazione amministrativa, ne facciano richiesta. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria devono anche essere muniti di tessera di riconoscimento. I procuratori devono permettere l'esame degli atti e documenti appartenenti alla lite da loro patrocinata, quando questi non siano rimasti visibili in cancelleria o presso gli ufficiali giudiziari.

In caso di rifiuto, i funzionari ed agenti richiedono l'assistenza del pretore, o del sindaco locale o di chi ne fa le veci, o dell'arma dei Reali carabinieri, per formare in loro presenza un processo verbale sul rifiuto.

La medesima assistenza si deve richiedere in caso di visita a domicilio per sospetto di possesso di carta bollata filigranata, di bolli e di marche, falsificati o di istrumenti atti alla falsificazione.

Art. 48.

Tutti gli atti, contratti, recapiti, scritti, documenti, libri e registri di qualunque specie e denominazione soggetti alla tassa di bollo, i quali, o non siano muniti di questa formalità, o portino un bollo, o una marca da bollo d'importo inferiore alla tassa prescritta, o infine si trovino in contravvenzione ad alcuna delle disposizioni della presente legge, non possono essere registrati nè presentati in qualunque modo e ammessi a far prova in giudizio, nè citati in atti pubblici, sentenze, ordinanze o decreti giudiziali, fino a tanto che non siano muniti del bollo corrispondente alla tassa dovuta.

Le cambiali e gli altri effetti di commercio, compresi quelli pagabili a vista od a certo tempo vista, che non siano regolarmente bollati originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non possono inoltre produrre alcuno degli effetti cambiari previsti dalle leggi civili e commerciali.

Tale inefficacia deve essere anche d'ufficio rilevata e pronunciata dai giudici.

Art. 49.

E' vietata l'enunciazione dei titoli esteri, che non siano regolarmente bollati, in atti e scritti pubblici e privati, eccettuati gli inventari.

L'enunciazione dei titoli deve sempre contenere l'indicazione della tassa pagata e dell'ufficio che ha ricevuto il pagamento, altrimenti i titoli sono considerati come non bollati, salva la prova contraria.

Art. 50.

I funzionari dell'Amministrazione delle finanze e gli ufficiali ed agenti della forza pubblica sono specialmente incaricati di curare l'esatta esecuzione di questa legge e di accertare le contravvenzioni. All'uopo hanno diritto di accedere anche nei luoghi dove sieno esposti avvisi al pubblico.

I cancellieri giudiziari sono autorizzati ad accertare ed elevare le contravvenzioni alle leggi di bollo relativamente ad atti del loro ministero.

Tutti gli altri funzionari, tanto dell'ordine giudiziario

quanto amministrativo, devono denunziare agli uffici del registro le contravvenzioni commesse per gli atti che loro vengano presentati, e trasmettere agli uffici medesimi gli atti e scritti in contravvenzione.

Per altro, gli scritti non in regola col bollo, e presentati alle autorità ed uffici pubblici col solo scopo di domandare o di promuovere dichiarazioni, si considerano soltanto come non avvenuti e restano senza corso.

Art. 51.

Ai funzionari ed agli agenti accertatori delle contravvenzioni contemplate dalla presente legge compete sul prodotto netto della pena pecuniaria riscossa la compartecipazione nella misura stabilita dal R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1675, sotto l'osservanza delle modalità previste dal decreto stesso e dal R. decreto 11 marzo 1923, n. 758.

Il prodotto netto si ottiene detraendo le spese inerenti alla riscossione nella misura fissa del 10 per cento.

Titolo IX.

Competenza giudiziaria, procedimento e pene pecuniarie.

Capo I.

Disposizioni relative alle tasse di bollo da corrispondersi in modo ordinario e straordinario.

Art. 52.

Le controversie e le contravvenzioni in materia di tassa di bollo sono di competenza: le prime del tribunale civile del luogo nel quale la tassa è richiesta; le seconde, del tribunale penale del luogo nel quale le contravvenzioni sono state accertate.

Ove la controversia riguardi esclusivamente la tassa, si procede col rito sommario.

Per le contravvenzioni, anche quando vi siano connesse controversie concernenti la tassa, sono osservate le regole stabilite dalla procedura penale.

Art. 53.

Le Intendenze di finanza sono competenti a decidere su tutte le controversie amministrative, senza limite di valore, relative alle tasse e sopratasse contemplate dalla presente legge. Contro le loro decisioni è ammesso il ricorso al Ministero delle finanze nei modi e termini stabiliti dalle disposizioni regolamentari, se l'ammontare controverso delle tasse o sopratasse superi L. 10,000; se il detto ammontare non superi questo limite, le decisioni delle Intendenze, contro le quali non sia stato presentato ricorso in revocazione alle stesse Intendenze per errore di fatto o di calcolo o per ricupero di un documento decisivo, a' sensi dell'art. 7 del R. decreto 22 maggio 1910, n. 316, possono impugnarsi soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria, entro il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa, eseguita nelle forme prescritte col regolamento.

Art. 54.

La procedura per la definizione delle contravvenzioni contemplate dalla presente legge è regolata dal R. decreto legislativo 25 marzo 1923, n. 796.

Art. 55.

Per le carte e per gli scritti in contravvenzione, oltre alla pena pecuniaria, è sempre dovuta la tassa di bollo o il supplemento di essa.

Art. 56.

Non vi è contravvenzione quante volte risulti provato che la mancanza o la insufficienza del bollo tragga origine, nei casi d'urgenza, dalla impossibilità di procurarsi subito la carta bollata o le marche da bollo necessarie, e purchè tale circostanza sia fatta risultare dal contesto dell'atto e questo sia presentato entro tre giorni all'ufficio del registro per sottoporlo al bollo.

Art. 57.

Per le ricevute e quietanze di ogni specie irregolari nel bollo rilasciate dai ricevitori del registro e dai conservatori delle ipoteche la contravvenzione è a carico esclusivo del funzionario che ha rilasciato il documento.

Si applicano invece, nonostante qualunque patto in contrario, due penali distinte, una a carico esclusivo di chi rilascia, ed una a carico esclusivo di chi riceve il documento irregolare nei seguenti casi: quietanze o ricevute ordinarie; quietanze di pagamento dei dazi di consumo, delle contribuzioni dirette devolute allo Stato, alle Provincie, ai Comuni ed alle Camere di commercio; quietanze non ordinarie staccate da bollettari a madre e figlia o rilasciate sopra moduli a stampa per conto dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli altri corpi amministrati od Enti morali: note, conti, fatture e distinte; scontrini distribuiti da registratori automatici; estratti o copie di conti; lettere di accreditamento e addebitamento di somme e relativi benestare; note, stabiliti e copie di commissioni (doppi di commissione); lettere di accreditamento o addebitamento in conto corrente in luogo della regolare ricevuta o quietanza ordinaria o in luogo della regolare fattura commerciale.

Così pure sono dovute due penali distinte per la rinnovazione o convalidazione per mezzo di carta bollata, di marche o di bollo a punzone di ricevute precedentemente rilasciate in contravvenzione al bollo.

Però la parte a cui viene rimesso il documento irregolare può liberarsi da tutti gli effetti della contravvenzione quando, entro un mese dalla data del rilascio, lo faccia regolarizzare presso l'ufficio del registro col semplice pagamento della tassa.

In tal caso il ricevitore del registro accerta la contravvenzione soltanto in confronto di chi ha rilasciato il documento.

Art. 58.

Sono obbligati solidalmente per le contravvenzioni:

1° Tutte le parti che sottoscrivono, ricevono o accettano un documento non bollato o con bollo insufficiente, quando pel documento fosse dovuto il bollo all'atto della formazione. Trattandosi di cambiali o altri effetti negoziabili non muniti del bollo prescritto, sono obbligati solidalmente, oltre l'emittente, il traente, l'accettante e il girante, anche il possessore delle cambiali e degli effetti negoziabili, e tutti coloro che li hanno ricevuti in deposito, negoziati, garantiti, in qualunque modo, con avallo, li hanno quietanzati o ne hanno incassato l'ammontare;

2° I notai, i segretari, i cancellieri e gli altri funzionari dell'ordine giudiziario ed amministrativo per le contravvenzioni commesse negli atti del rispettivo loro ministero.

Quando l'atto o scritto, oltre la firma dell'autorità giudiziaria o amministrativa, contiene la sottoscrizione del cancelliere o segretario, anche questi ultimi sono solidalmente responsabili della contravvenzione;

3° Tutti coloro che fanno uso, nel senso di questa legge, di un documento o di uno scritto non soggetto a bollo fin dall'origine senza prima farlo munire di bollo prescritto:

4° I singoli soci per le contravvenzioni incorse dalle società, in quanto però i medesimi siano, secondo la legge comune, personalmente tenuti per le obbligazioni sociali.

Art. 59.

In materia di avvisi al pubblico sono obbligati solidalmente per le contravvenzioni:

1° Coloro che affiggono al pubblico gli avvisi stampati o manoscritti, e i loro committenti.

Fino a prova contraria si presumono committenti anche coloro nell'interesse dei quali l'affissione ebbe luogo;

2° I negozianti e bottegai per gli stampati o manoscritti di ogni specie, affissi alle imposte, vetrine o altri luoghi esterni od appariscenti delle loro botteghe;

3° Gli autori di avvisi al pubblico fatti mediante la pittura o con qualsiasi altro mezzo impressi su materia diversa dalla carta, coloro che li appongono o che ne curano l'affissione, le persone o ditte o imprese cui gli avvisi interessano, nonchè i proprietari o concessionari dei beni immobili o mobili o degli apparecchi sui quali gli avvisi vengono esposti.

In caso che il pagamento della tassa non venga rinnovato alla fine dell'anno, l'Amministrazione può far togliere, cancellare od anche distruggere gli avvisi, ponendo a carico delle persone indicate nel comma precedente non solo la penale ma anche le spese occorse per la cancellazione.

Art. 60.

Per quanto riguarda i titoli e valori esteri sono obbligati solidalmente per le contravvenzioni:

1° I possessori e ciascuna delle persone che hanno preso parte, anche come semplici intermediari, ad una operazione qualsiasi sopra titoli esteri non bollati, ancorchè si tratti di semplice servizio di cassa per i rimborsi o pagamento di interessi;

2° Coloro che espongono in vendita, o enunciano in atti o scritti, titoli esteri non bollati, i notai ed agenti di cambio, ufficiali e funzionari pubblici, giudici, cancellieri ed ufficiali giudiziari per ciascuna contravvenzione sui detti titoli cui abbiano preso parte, o che essi non abbiano rilevato;

3° Coloro che contravvengono alle disposizioni regolamentari.

Art. 61.

Le autorità, i funzionari ed ufficiali pubblici, oltre alla responsabilità propria per la contravvenzione al divieto di prestarsi all'uso di documenti non regolarmente bollati, sono responsabili solidalmente con le parti per le contravvenzioni alle medesime imputabili.

Art. 62.

Le contravvenzioni sono accertate con processo verbale, cui devono unirsi gli atti, scritti o registrati in contravvenzione. Il processo verbale però non viene compilato se il contravventore paga immediatamente e senza riserva le incorse pene pecuniarie e le tasse di bollo.

Allorquando gli atti, gli scritti o registri non si possono per qualsiasi causa unire al processo verbale, si fa in esso risultare questa circostanza, ed i giudici, occorrendo, devono valersi dei mezzi che offre la procedura per accertare i fatti costituenti la contravvenzione.

Art. 63.

Il contravventore può ritirare gli atti, gli scritti e i registri in contravvenzione, previo deposito delle tasse di bollo e delle pene pecuniarie, salva la facoltà di promuovere dal tribunale penale la pronunzia relativa.

In questo caso si fa constare nel processo verbale del pagamento avvenuto e della riserva fatta; si cifrano le carte e si promuove il giudizio.

Il contravventore è obbligato di presentare al tribunale, prima della pronunzia della sentenza, le carte ritirate. Ove non le presenti o le presenti alterate, si hanno per veri i fatti risultanti dal verbale.

Art. 64.

Il contravventore, anche dopo iniziato il procedimento, è ammesso al pagamento delle tasse e pene pecuniarie di bollo.

In questo caso, esibendosi al Pubblico ministero la prova del pagamento delle tasse, delle pene pecuniarie e delle spese, non ha più corso il procedimento.

Art. 65.

Fermo il disposto dell'articolo 57, secondo comma, s'incorre in tante pene pecuniarie quanti sono gli atti, titoli, scritture, libri e registri in contravvenzione, benchè una stessa persona li abbia sottoscritti o ne abbia fatto uso, e, nei casi previsti dall'articolo 18, in tante pene pecuniarie quanti sono i fogli in contravvenzione.

Si incorre similmente in tante pene pecuniarie quante sono le distinte contravvenzioni riferentisi ad un medesimo atto o scritto.

Art. 66.

Le contravvenzioni al bollo sono punite con le seguenti pene:

1° Di dieci volte la tassa dovuta per le contravvenzioni al bollo sul libro copia-lettere;

2° Di dieci volte la tassa dovuta, col minimo di L. 30, per le contravvenzioni relative ad ogni avviso al pubblico fatto mediante la pittura, o con qualsiasi altro mezzo impresso su materia diversa dalla carta, ad ogni avviso esposto a mezzo di palloni frenati e ad ogni avviso luminoso per i quali non sia stata pagata la tassa nella misura dovuta o che siano sforniti di contrassegni o mancanti della indicazione della quietanza della tassa o dell'ufficio che l'ha rilasciata;

3° Di venti volte la tassa non pagata, col minimo di L. 30, per le contravvenzioni relative al bollo sui titoli esteri;

4° Di L. 15 per ogni contravvenzione alle disposizioni che venissero stabilite con regolamento per l'applicazione della tassa di bollo sui titoli esteri;

5° Di centoventi volte la tassa o la parte di essa non pagata, col minimo di L. 30, per le contravvenzioni relative al bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio;

6° Di L. 120 per le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 47;

7° Di L. 60 per qualunque contravvenzione commessa dai giudici, cancellieri od altri funzionari dell'ordine giudiziario, dai funzionari ed ufficiali del Governo e delle pubbliche Amministrazioni, dagli archivisti, notai, avvocati, procuratori, stampatori e litografi nell'esercizio delle rispettive loro funzioni, arti e professioni. La pena però è elevata a L. 120 per i giudici, pretori e notai che procedono alla vidimazione di libri di commercio o di quelli indicati dall'art. 140 del Codice di commercio, prima che siano stati assoggettati alla tassa di bollo dovuta.

Qualora si tratti di cambiali od altri effetti di commercio, i giudici che non ne pronunciano d'ufficio l'inefficacia cambiaria ai termini dell'articolo 48, secondo comma, in-

corrono in proprio, anzichè nella detta pena di L. 60, nella penale prevista dal n. 5;

8° Di L. 30 per qualunque contravvenzione commessa dagli ufficiali giudiziari, uscieri e messi nell'esercizio dei loro incarichi;

9° Di L. 60 per la vendita di valori di bollo senza autorizzazione e di L. 120 se vi ha recidiva. In ogni caso si incorre inoltre nella perdita dei valori di bollo;

10° Di L. 200 per i casi di rifiuto o di ingiustificato ritardo da parte dei distributori secondari a corrispondere alle richieste di acquisto dei valori bollati loro rivolte dal pubblico, o di insufficienza delle scorte stabilite dal decreto di nomina;

11° Di L. 60 per le contravvenzioni alle disposizioni di cui all'art. 6 della tariffa (allegato *A*);

12° Di cento volte la tassa o la parte di tassa non pagata, col minimo di L. 24, per ogni contravvenzione al bollo su atti e documenti soggetti alla tassa stabilita per le ricevute ordinarie, note, conti, fatture, distinte, estratti e copie di conti, lettere di accreditamento o addebitamento di somma e relativi benestare.

La stessa pena si applica anche per il rifiuto al rilascio di ricevute ordinarie e per la rinnovazione o convalidazione per mezzo di carta bollata, di marche o di bollo a punzone, di ricevute precedentemente rilasciate in contravvenzione al bollo.

La stessa pena, col minimo però di L. 100, si applica per il rilascio di lettere di accreditamento in conto corrente in luogo della regolare ricevuta o quietanza ordinaria o in luogo della regolare fattura commerciale;

13° La detta penale col minimo di L. 60 si applica per la indicazione nelle ricevute ordinarie di somma minore di quella effettivamente riscossa, nell'intento di evitare in tutto o in parte il pagamento della tassa, e per ogni altra frode diretta allo stesso fine, salvo, in ogni caso, le maggiori pene stabilite dalle leggi penali;

14° Di L. 60 per ciascuna distinta non rilasciata all'atto del pagamento dei dividendi e degli interessi di cui all'articolo 58 della tariffa (allegato *A*) o non esibita ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria nel termine di anni tre dalla data di esse. Tale penale è dovuta indipendentemente dall'altra stabilita dal n. 12 del presente articolo, per le distinte rilasciate senza bollo o con bollo insufficiente;

15° Di L. 48 per ogni nota, stabilito o copia di commissione di cui all'art. 69 della tariffa (allegato *A*) rilasciata senza marca o punzone;

16° Di L. 60 a carico esclusivo e solidale dell'esercente, suoi rappresentanti e incaricati, per ciascuna scrittura o polizza o per ciascuna domanda relativa ai contratti di abbonamento o somministrazione di acqua, di gas e di energia elettrica non compilata all'atto della stipulazione della convenzione, o non esibita ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria nei termini di tre anni dalla loro data. La tassa è dovuta indipendentemente da quella stabilita dal n. 22 del presente articolo per le scritture, polizze o domande rilasciate senza bollo e con bollo insufficiente;

17° Di L. 1000 a carico esclusivo dell'esercente per la mancata esibizione ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria nel termine di tre anni del registro degli utenti di cui al numero precedente;

18° Di L. 100 per ciascuna bolletta relativa alla tassa di bollo sulle inserzioni di cui all'art. 33 della presente legge ed all'art. 87 della tariffa (allegato *A*) della quale si sia omesso il rilascio:

19° Di L. 500 per ciascuna bolletta di cui al numero precedente nella quale sia stata indicata una somma minore di quella percetta;

20° Di L. 1000 per la mancata conservazione delle matrici dei bollettari prescritti dall'art. 33 della presente legge;

21°. Di L. 100 per qualsiasi altra contravvenzione in materia di tassa di bollo sugli avvisi di pubblicità inseriti sui giornali, riviste ed altre stampe, non contemplata nei numeri precedenti;

22° Di L. 30 per le contravvenzioni al disposto dell'articolo 18 e per ogni altra contravvenzione per cui il presente articolo non determini una pena particolare.

Art. 67.

L'azione per le pene pecunarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione.

Per altro la compiuta prescrizione non autorizza l'uso o la produzione degli atti e scritti in contravvenzione, senza l'effettivo pagamento delle tasse e delle pene dovute.

Art. 68.

Le contravvenzioni alle anteriori leggi sul bollo sono regolate da quelle leggi quanto alle pene ed alla prescrizione, ma gli atti e scritti in contravvenzione sono sottoposti alle tasse di bollo stabilite da questa legge.

CAPO II.

Disposizioni concernenti le tasse di bollo pagabili in modo virtuale, ossia senza la materiale apposizione del bollo.

Art. 69.

Quando il pagamento della tassa di bollo pei registri dello Stato civile di che all'art. 93 della tariffa (allegato *A*) venga ritardato oltre trenta giorni dalla notificazione del relativo invito, i Comuni incorrono in una sopratassa uguale al 12 per cento della tassa dovuta.

Art. 70.

Per il ritardo, oltre venti giorni dalla scadenza di ciascuna rata, al pagamento della tassa di circolazione stabilita dall'art. 41 della tariffa (allegato *A*), è dovuta una sopratassa uguale al 12 per cento della tassa di cui è stato ritardato il pagamento.

Art. 71.

Per la omessa o ritardata denuncia da parte degli istituti legalmente costituiti, agli effetti delle tasse da liquidarsi per abbonamento sugli assegni bancari, sui libretti di conto corrente e di risparmi e sui buoni fruttiferi a scadenza fissa (articoli 35, 72, 71, 42 della tariffa - allegato *A*) sulle lettere di accreditamento o di addebitamento, sugli estratti di conti (art. 62 della tariffa - allegato *A*) è dovuta una sopratassa uguale a sei decimi della tassa; e per la denuncia non corrispondente al vero si applica una sopratassa uguale a sei quinti della tassa sui titoli occultati.

Per l'omesso o ritardato pagamento delle dette tasse s'incorre in una sopratassa uguale al 12 per cento delle tasse dovute.

Le sanzioni anzidette si applicano anche per le tasse annuali di bollo dovute dagli istituti o società di credito, casse di risparmio, monti di pietà, opere pie, banche e privati banchieri sulle dichiarazioni, polizze, ricevute, libretti ed in genere su qualsiasi atto o convenzione con cui si faccia constare della concessione dell'uso di armadi o scomparti di casseforti, di cassette di sicurezza e di custodia, contemplata dall'art. 70 della tariffa (allegato *A*).

Per l'omesso o tardivo pagamento delle tasse di bollo sugli assegni circolari, di cui all'art. 37 della tariffa allegato *A*,

e sui vaglia cambiari ed altri titoli, di cui all'art. 36 della stessa tariffa è dovuta la sopratassa del 12 per cento delle somme non versate.

Art. 72.

Per l'omesso o tardivo pagamento della tassa sulle inserzioni di che all'art. 87 della tariffa (allegato *A*), è dovuta una sopratassa uguale al 10 per cento delle somme non versate.

Per l'omesso o tardivo pagamento della tassa sugli avvisi al pubblico di che ai numeri 2 e 3 dell'art. 86 della tariffa (allegato *A*) è dovuta la sopratassa del 12 per cento delle somme non versate.

Per l'omessa o tardiva denunzia della tassa di bollo sugli abbonamenti ai giornali, riviste ed altre stampe, di che all'art. 59 della tariffa (allegato *A*), è dovuta una sopratassa uguale a sei decimi della tassa. Per l'omesso o tardivo pagamento delle dette tasse si incorre in una sopratassa uguale al 12 per cento delle tasse dovute. Per le denunzie infedeli è dovuta la sopratassa, in ragione di tre volte la tassa occultata.

Per il tardivo versamento delle tasse di bollo da parte degli esattori delle imposte e dei ricevitori del dazio consumo di cui all'art. 36 è dovuta la sopratassa in ragione del 12 per cento delle tasse non versate.

Art. 73.

L'azione per il conseguimento o per la restituzione delle tasse e sopratasse di cui all'articolo precedente si prescrive nel termine di cinque anni dalla scadenza dei termini per il pagamento, o dal giorno in cui il pagamento fu eseguito.

Art. 74.

Le contravvenzioni alle disposizioni relative alla tassa speciale di bollo sulle sentenze e sui provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione di cui agli articoli 118, nn. 12 e 13; 119, nn. 10 e 11, e 120, numero 7 della tariffa (allegato *A*), sono punite con la sopratassa di L. 30 a carico delle parti e di L. 60 a carico degli avvocati, procuratori e cancellieri giudiziari.

A carico dei cancellieri giudiziari è pure dovuta la pena pecuniaria corrispondente a sei decimi della tassa dovuta col minimo di L. 12 in caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al precedente art. 43.

Art. 75.

Le sopratasse comprese nel presente capo, eccettuate quelle per infedele denuncia, sono ridotte al decimo del loro ammontare, qualora il pagamento della tassa abbia luogo non oltre 60 giorni dopo la scadenza del termine stabilito.

Art. 76.

Per la decisione delle controversie che insorgano sulle tasse pagabili in modo virtuale, si applicano le disposizioni della legge di registro.

TITOLO X.

Delle pene per delitti in materia di bollo.

Art. 77.

Chiunque contraffà i bolli stabiliti dalla presente legge o fabbrica filigrane, bolli, punzoni, rami o altri strumenti atti alla contraffazione della carta filigranata, dei bolli, delle marche o di altri valori di bollo, ovvero scientemente fa smercio od uso di filigrane, di bolli, di punzoni, rami o altri di detti strumenti contraffatti, è punito con la reclusione fino a sette anni.

Art. 78.

E' punito con la detenzione non minore di due anni chiunque, essendosi procurato le vere filigrane, i veri bolli, punzoni o rami, ne faccia uso o applicazione a danno dello Stato.

Art. 79.

Chiunque detiene scientemente filigrane, punzoni, bolli o rami, contraffatti o strumenti destinati a contraffarli, ovvero carta, marche, o altri valori di bollo fabbricati o improntati con filigrane, bolli o rami contraffatti, è punito con la detenzione fino ad un anno.

Alla stessa pena è soggetto chiunque scientemente fa uso o smercio di carta bollata, di marche o di altri valori di bollo precedentemente usati.

Art. 80.

Rimangono ferme le disposizioni stabilite nel libro II, titolo VI, capo II, del Codice penale per le ipotesi di delitto ivi previste.

Art. 81.

Rimangono senza effetto le disposizioni contrarie alla presente legge, eccettuate quelle contenute in leggi speciali in vigore riguardanti altre materie.

TITOLO XI.

Tassa sui biglietti delle scommesse.

Art. 82.

I biglietti venduti ai giuocatori dai totalizzatori, dagli allibratori (*bookmakers*) e da altri tenitori di scommesse, muniti di licenza dell'autorità di pubblica sicurezza nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla e pallone ed in altre simili gare sono soggetti ad una tassa di bollo proporzionale ragguagliata all'importo versato dagli acquirenti e da corrispondersi nella misura e nei modi stabiliti dall'art. 89 della tariffa (allegato *A*).

Il diritto erariale sulle scommesse nelle gare di tiro al volo è dovuto nella misura e nelle forme stabilite dall'articolo 91 della tariffa (allegato *A*).

Art. 83.

A favore del teatro della Scala, di Milano, gestito senza fine di lucro da un ente autonomo, è assegnato un diritto addizionale in aggiunta ai diritti erariali stabiliti nella detta Provincia sui biglietti delle scommesse di che al precedente art. 82.

Il detto diritto addizionale è dovuto nella misura di che agli articoli 90 e 92 della tariffa (allegato *A*).

Il pagamento del provento dei diritti addizionali anzidetti, dedotto il cinque per cento a titolo di spese di accertamento, riscossione ed amministrazione, verrà effettuato a cura dello Stato alla fine di ciascun semestre.

Art. 84.

Compete esclusivamente alle società di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate dal Ministero dell'eco-

nomia nazionale, sentito il Consiglio ippico, il diritto di esercitare, per le proprie corse, tanto negli ippodromi che dovunque fuori di essi, i totalizzatori e le scommesse al libro, sia direttamente, sia per mezzo di allibratori, purchè questi agiscano a nome e per conto delle società, ed abbiano, oltre la licenza di cui all'articolo precedente, una speciale autorizzazione delle stesse società.

Art. 85.

Tutti i biglietti di cui all'art. 82 devono portare impressa la indicazione della società o ditta emittente; l'importo versato dal giuocatore non deve superare le L. 1000 per ciascun biglietto.

Art. 86.

Il valore delle marche applicate e non annullate sui biglietti di scommesse rimasti invenduti viene rimborsato alla società o ditta emittente, purchè i biglietti siano presentati all'ufficio del registro nel termine di mesi due dal giorno in cui la vendita si sarebbe dovuta effettuare.

Art. 87.

E' in facoltà dell'Amministrazione di appaltare la riscossione delle tasse di cui all'art. 82.

Art. 88.

Coloro i quali ricevono scommesse senza essere muniti della licenza dell'autorità di pubblica sicurezza sono puniti con la pena pecuniaria di L. 1000.

Sono parimenti puniti con la pena di L. 1000 coloro i quali per le corse di cavalli, di cui all'art. 84, ricevano scommesse senza la speciale autorizzazione della società.

Per ogni biglietto di scommessa non assoggettato a tassa, e per ogni tiratore non denunciato nelle gare di tiro a volo, in contravvenzione al disposto dell'art. 82, è dovuta la pena di L. 300.

Art. 89.

L'ingresso ai campi di corse di cavalli è vietato a tutti coloro che sono incorsi nelle contravvenzioni alla tassa di bollo sui biglietti delle scommesse, previste dall'articolo precedente.

L'esclusione è pronunziata dalle società di corse di cavalli debitamente costituite ed autorizzate dal Ministero dell'economia nazionale e deve essere partecipata all'amministrazione finanziaria e a quella di pubblica sicurezza.

L'albo degli esclusi deve essere comunicato a tutte le società di corse di cavalli del Regno.

Art. 90.

Sono competenti ad accertare le contravvenzioni alle disposizioni del presente titolo:

1° I funzionari dell'Amministrazione delle finanze, muniti di tessera di riconoscimento e gli ufficiali, sottufficiali ed agenti appartenenti al corpo della regia guardia di finanza;

2° I funzionari e gli agenti della pubblica sicurezza e gli ufficiali, sottufficiali e militi appartenenti all'arma dei reali carabinieri;

3° Gli agenti giurati espressamente incaricati dalle società di corse di cavalli debitamente costituite ed autorizzate dal Ministero dell'economia nazionale.

Agli scopritori delle contravvenzioni spetta sul prodotto netto della pena pecuniaria riscossa la compartecipazione nella misura stabilita dal R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1675, sotto l'osservanza delle modalità previste dal decreto stesso e dal R. decreto 11 marzo 1923, n. 758.

Il prodotto netto si ottiene detraendo le spese inerenti alla ricossione nella misura fissa del 10 per cento.

Art. 91.

Per la risoluzione delle controversie e per la definizione delle contravvenzioni cui possa dar luogo la tassa indicata nel presente titolo si applicano le disposizioni indicate al titolo IX.

Titolo XII.

Della cessazione dei privilegi tributari.

Art. 92.

I privilegi tributari della esenzione o riduzione delle tasse di bollo, per gli atti e contratti, concessi a favore di privati, società, enti morali ed istituti non di beneficenza, senza determinazione di tempo, o per tempo superiore al decennio, cesseranno di diritto allo scadere del decennio dalla data della loro entrata in vigore.

I privilegi cesseranno di diritto, anche prima del compimento del decennio, quando dai bilanci delle società e degli enti privilegiati risultasse un utile netto di esercizio che superi l'interesse legale commisurato all'effettivo capitale versato o di fondazione. Non ha luogo la cessazione del privilegio qualora esso tragga origine da atto contrattuale con lo Stato, approvato per legge, o concerna atti direttamente interessanti la pubblica istruzione e la beneficenza.

In caso di rifiuto ad esibire il bilancio, si ha per provato l'estremo di fatto che giustifica la fine del privilegio.

Se il decennio di cui al primo comma del presente articolo fosse già scaduto alla data di pubblicazione del presente decreto, o scadesse entro l'anno, esso s'intende prorogato di diritto a tutto l'anno 1925.

In caso di controversia sulla natura o finalità dell'ente che domanda la permanenza del privilegio tributario, decide l'Amministrazione finanziaria, udite le competenti Amministrazioni di Stato, ed esclusa ogni altra impugnativa in sede amministrativa o giudiziaria.

La durata del privilegio decorrerà sempre dalla costituzione o fondazione della società, ente od istituto anche se questi siano sciolti e ricostituiti oppure trasformati o comunque fatti rivivere sotto parvenze diverse.

Disposizioni generali.

Art. 93.

Le disposizioni che precedono sono applicabili anche nelle provincie annesse, nelle quali le singole materie contemplate abbiano formato oggetto di provvedimento di estensione anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

A. DE' STEFANI.

ALLEGATO *A*.

TARIFFA

Le tasse indicate nella tariffa parte I, II, III e IV sono comprensive di tutte le addizionali.

TARIFFA

ALLEGATO *A* (Parte I).

PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI CIVILI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Atti notarili	1	**Atti rogati dai notai:**					Per le procure pure e semplici alle liti e per gli altri atti, di che agli articoli 2, 3, 11, 14, 118 n. 7), 119 n. 6), 120 n. 4) e per i compromessi e relative copie che vengono fatti per atto pubblico avanti i notai nei procedimenti arbitrali di cui al l'art. 125 della presente tariffa, si applicano le tasse ivi stabilite.
		originale:					
		per ogni foglio	3 —			Carta bollata.	
		copie non in forma esecutiva:					
		per il primo foglio	4 —			Carta bollata.	
		per ogni altro foglio	3 —				Per le copie in forma esecutiva v. di art. 16 della presente tariffa.
Testamenti	2	**Atti di ricevimento** dei testamenti segreti:					Per le copie vedi art. 1 della presente tariffa.
		per ogni foglio dell'originale	4 —			Carta bollata o marche. Le marche devono annullarsi dal notaio con la scritturazione della data nei modi indicati nell'art. 22 della legge.	
	3	**Processi verbali di deposito** dei testamenti olografi:					Per le copie vedi art. 1 della presente tariffa.
		per ogni foglio dell'originale	4 —			Carta bollata.	
Atti ricevuti dai funzionari amministrativi.	4	**Atti ricevuti dai segretari ed altri funzionari di pubbliche amministrazioni:**					Per le procure pure e semplici alle liti, e per gli altri atti di che agli articoli 11, 14, 118 n. 7) 119 n. 6), 120 n. 4, della presente tariffa si applicano le tasse ivi stabilite.
		originale:					
		per ogni foglio	3 —			Carta bollata.	
		copie, non in forma esecutiva, autenticate dai detti funzionari:					
		per il primo foglio	4 —			Carta bollata.	Per le copie in forma esecutiva vedi articolo 16 della presente tariffa.
		per ogni altro foglio	3 —				
Repertori dei pubblici ufficiali	5	**Repertori** tenuti dai **notai** ed **altri pubblici ufficiali** per obbligo di legge:					Sono esenti i repertori tenuti a norma della legge sulle tasse di registro dagli ufficiali dell'ordine giudiziario, e dai segretari, delegati o capi di tutte le amministrazioni pubbliche (articolo 22 della tabella allegato B).
		per ogni foglio	2 —			Carta bollata, marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici del registro.	

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI CIVILI

CATEGORIA degli atti 1	Articolo della tariffa 2	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa 3	TASSE DOVUTE Fisse 4	Graduali 5	Proporzionali 6	MODO DI PAGAMENTO 7	NOTE 8
Atti e contratti privati.	6	**Scritture private** portanti contratti di ogni specie, scioglimento di contratti, obbligazioni, liberazioni, consensi e simili stipulazioni o contenenti descrizioni, constatazioni o inventari atti a far prova fra le parti sottoscritte :					Vedi articoli 7 e 188 della presente tariffa.
		per ogni foglio..............	3 —			Carta bollata	
Scritture private di vendita di merci, bestiame e prodotti agrari.	7	**Scritture private di vendite** o di **promesse di vendite**, obbligatorie per ambo le parti : a) di merci, macchine ed altri prodotti industriali, che nel commercio esercitato dal fabbricante o venditore sono destinati alla rivendita ; b) di bestiame o prodotti dell'industria agraria od armentizia anche fra non commercianti :					Per le scritture che contengono dichiarazioni contrattuali relative a beni immobili o ad intiere aziende commerciali, anche se queste due ultime risultino costituite da soli mobili e merci, ovvero da quote di partecipazione in esercizi industriali o commerciali, è applicabile l'art. 6 della presente tariffa.
		per ogni foglio................	0.50			Carta bollata, marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti con la scritturazione della data nei modi indicati nell'articolo 22 della legge.	Per i modelli a stampa, o altrimenti impressi, sottoposti al bollo mediante punzone per un importo non minore di lire 10 di tassa per ciascuna richiesta, è concessa la riduzione del 10 per cento sulla tassa dovuta.
Contratti per fornitura di acqua, gas ed energia elettrica.	8	**Scritture**, polizze o domande obbligatorie per contratti di abbonamento o di somministrazione fra chiunque abbia l'esercizio di acquedotti, di stabilimenti per produzione o distribuzione di gas e di energia elettrica per forza motrice, riscaldamento e luce ed i privati utenti :				Id.	Per i modelli a stampa, o altrimenti impressi, sottoposti al bollo mediante punzone per un importo non minore di lire 10 di tassa per ciascuna richiesta è concessa la riduzione del 10 per cento sulla tassa dovuta.
		per ciascun utente e per ciascun foglio	la stessa tassa come all'articolo precedente.				Le scritture, polizze e domande, assieme al registro degli utenti, devono essere conservate dalle Società, ditte e aziende per un termine di tre anni dalla loro data, agli effetti del controllo da parte dei funzionari dell'amministrazione finanziaria.

ALLEGATO A (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI CIVILI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Denunzie	9	**Denunzie all'ufficio del registro:** a) dei contratti verbali d'affitto di beni immobili e di continuazione dell'affitto per tacita riconduzione; b) di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà; c) di verificazione della condizione sospensiva o di esecuzione data al contratto in pendenza della stessa condizione; d) dei trasferimenti per causa di morte e dei passaggi d'usufrutto in occasione della presa di possesso di benefici o di cappellanie: per ogni esemplare..........	0.10			Marca o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste debbono essere annullate esclusivamente dall'ufficio del registro. La tassa è dovuta per il solo esemplare destinato a rimanere presso l'ufficio del registro.	L'esemplare delle denunzie di cui alla lettera a) che rimane in possesso della parte è soggetto a tassa di bollo in caso d'uso a termini dell'art. 156 della presente tariffa. Qualora il numero delle denunzie di contratti verbali d'affitto riguardanti lo stesso locatore superi il numero di dieci la tassa di bollo di cent. 10 per ciascuna denunzia verrà riscossa mediante apposizione di una o più marche sull'apposito elenco descrittivo dei vari contratti verbali.
	10	**Denunzie** obbligatorie del prodotto e delle rimanenze presentate ai Municipi dai produttori e dai commercianti all'ingrosso di vino . . .	0.10			Marche da bollo da annullarsi col timbro dell'ufficio comunale.	
Atti di consenso e di autorizzazione.	11	**Atti di consenso e di autorizzazione** dei genitori ed altri ascendenti in favore dei discendenti, e del marito in favore della moglie, nei casi nei quali il consenso o l'autorizzazione è dalla legge richiesto: originali e copie: per ogni foglio...............	4 —			Carta bollata o marche. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati nell'art. 22 della legge.	

ALLEGATO A (Parte I)

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI CIVILI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE			MODO DI PAGAMENTO	NOTE
			Fisse	Graduali	Proporzionali		
1	2	3	4	5	6	7	8
Atti per abbonamenti di dazi o gabelle.	12	**Dichiarazioni e scritture di abbonamento dei dazi e gabelle:**					
		originali e copie:					
		per ogni foglio.	3 —			Carta bollata.	
Atti che emanano da autorità e da pubblici uffici.	13	Atti che emanano da **autorità** e da **pubblici uffici** per la formazione dei quali sia stato autorizzato dal Ricevitore del registro e del bollo, giusta l'articolo 19, n. 3, della legge, l'uso della carta non filigranata	3 —			Marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici del registro.	Per gli atti dello stato civile veggansi gli articoli 94 e 95 della presente tariffa.
Procure speciali	14	**Procure speciali:**					
		per un atto o contratto, ancorchè soggetto alla registrazione;					
		per intervenire alle deliberazioni dei corpi morali ed altri enti riconosciuti dalla legge:					
		originali e copie:					
		per ogni foglio.	4 —			Carta bollata o marche. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati nell'articolo 22 della legge.	
Atti e scritti per l'esazione delle imposte.	15	**Atti e scritti contenenti contratti, a scopo di esazione delle imposte:**					
		originali e copie:					
		per ogni foglio.	3 —			Carta bollata o marche. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli uffici del registro, possono essere apposte od annullate direttamente dalle parti con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati nell'art. 22 della legge.	

TARIFFA

ALLEGATO *A* (Parte I).

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI CIVILI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Copie ed estratti	16	**Copie di atti contrattuali, spedite in forma esecutiva,** giusta le disposizioni del Codice di procedura civile:					Per le copie non in forma esecutiva vedi art. 1 della presente tariffa.
		per il primo foglio............	10 —			Carta bollata.	
		per ogni altro foglio..........	4 —				
	17	**Copie autentiche** di atti e scritti, i cui originali non siano ritenuti dai notari:					
		per il primo foglio............	4 —			Carta bollata.	
		per ogni altro foglio..........	3 —				
	18	**Estratti e copie** di atti, titoli, documenti o registri **depositati nei pubblici archivi,** ed in quelli delle amministrazioni delle Provincie, dei Comuni e degli altri Corpi morali:					Per le copie ed estratti rilasciati dagli archivi di Stato, la tassa si riscuote mediante « visto » per bollo.
		per il primo foglio............	4 —			Carta bollata.	
		per gli altri fogli..............	3 —				
	19	**Estratti dei libri e registri** rilasciati o autenticati da qualsiasi pubblico ufficiale:					
		per il primo foglio............	4 —			Carta bollata.	
		per ogni altro foglio..........	3 —				
	20	**Copie** rilasciate da notari, archivisti ed altri pubblici ufficiali autorizzati, di atti o documenti i quali, in virtù di leggi speciali, possono essere scritti su carta bollata da due lire:					
		per il primo foglio............	3 —			Carta bollata.	
		per ogni altro foglio..........	2 —				
	21	**Copie od estratti** dichiarati conformi od autenticati da notai, archivisti od altri pubblici ufficiali autorizzati, di atti o documenti in genere:					Nella disposizione di questo articolo sono comprese le note ipotecarie firmate dai notai a' sensi dell'art. 1991 del Codice civile.
		per il primo foglio............	4 —			Carta bollata.	
		per ogni altro foglio..........	3 —				

TARIFFA

ALLEGATO *A* (Parte I).

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI CIVILI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Copie ed estratti**	22	**Copie degli atti**, titoli e documenti depositati nelle curie o cancellerie religiose, e presso i ministri di qualsiasi culto, quando siano destinate ad usi civili:					
		per ogni foglio................	3 —			Carta bollata.	
	23	**Copie di atti** in forma **privata** e che siano soggetti alla registrazione solamente in caso d'uso da presentarsi all'ufficio del registro per gli effetti della registrazione:					
		per ogni foglio..............	0.50			Carta bollata, marche o bollo a punzone. L'uso delle marche e del bollo a punzone è limitato alle copie degli atti delle società e compagnie di cui all'art. 46 della presente tariffa, a condizione che i fogli di carta libera siano di formato non superiore a quello della carta bollata d'ordinaria dimensione e non si ecceda per ciascuna facciata il numero delle linee e delle sillabe stabilito dagli articoli 12, 17 e 18 della legge. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere annullate esclusivamente dall'ufficio del registro.	
	24	**Copie di atti** in forma **pubblica**, civili e stragiudiziali, da presentarsi all'ufficio del registro per gli effetti della registrazione:					
		per ogni foglio..............	2 —			Carta bollata.	
	25	**Copie ed estratti** delle partite contenute nei libri e nei quaderni di privata amministrazione:					
		per ogni foglio..............	2 —			Carta bollata.	
Atti originali da presentarsi all'Ufficio del registro per la registrazione.	26	**Secondo originale** delle scritture private non autenticate e soggette a registrazione in termine fisso da presentarsi all'Ufficio del registro per gli effetti della registrazione . . .	2 —			Come per il primo originale.	

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI CIVILI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Disegni e calcoli di ingegneri, periti, liquidatori e ragionieri.	27	**Tipi, disegni, modelli, piani,** dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli **ingegneri, architetti, misuratori e periti.**					
		Liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori dei **liquidatori** e **ragionieri**:					
		per ogni foglio:					
		di dimensione non superiore a decimetri quadrati 14..........		2 —		Carta bollata o marche. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati nell'art. 22 della legge.	
		quando la dimensione supera:					
		14 e non 20 decimetri quadrati...		3 —			
		20 e non 30 decimetri quadrati...		4 —			
		30 decimetri quadrati..........		10 —			
Accettazioni e rinuncia alle eredità.	28	**Verbali** di accettazione e di rinuncia alle eredità:					
		per ogni foglio	6 —			Carta bollata.	
Atti di adezione.....	29	**Atti di adezione:**					
		per ogni foglio	6 —			Carta bollata.	
Atti di offerta reale...	30	**Atti di offerta reale:**					
		per ogni foglio	6 —			Carta bollata.	

ALLEGATO *A* (Parte I)

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI COMMERCIALI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Cambiali ed altri effetti di commercio.	31	1) **Cambiali ed altri effetti di commercio** con scadenza non superiore a **quattro mesi**: quando la somma:				Carta bollata o marche per cambiali o « visto » per bollo. È obbligatorio l'uso della carta bollata per le cambiali ed altri effetti di commercio. Quando le cambiali ed altri effetti di commercio siano per somma eccedente il limite a cui, secondo le disposizioni del regolamento, giunge la carta bollata, il complemento di tassa viene riscosso mediante applicazione di marche che devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro. Quando le marche da applicare superino il numero di cinque, gli Uffici del registro riscuotono la differenza col « visto » per bollo. Gli uffici del registro e del bollo possono però concedere agli Istituti di credito, ai banchieri, agli istituti esercenti il credito agrario, ed ai commercianti che ne facciano domanda, di sottoporre al bollo mediante marche o « visto » per bollo modelli propri, stampati o litografati, per le cambiali ed altri effetti di commercio, per qualsiasi somma, purchè sui detti modelli sia impressa l'indicazione dell'Istituto o della Ditta emittente.	La tassa fissa di cent. 10 rappresenta la tassa di quietanza, e deve riscuotersi sulle cambiali redatte su moduli con marche per cambiali. Non è dovuta tassa particolare di bollo per i fogli aggiunti alle cambiali ed agli effetti di commercio per scrivervi girate, accettazioni, avalli ed altre simili dichiarazioni. E' revocata la esenzione della tassa di bollo sulle cambiali concessa da qualsiasi disposizione generale o speciale anteriormente alla presente legge, eccettuate soltanto le cambiali soggette allo speciale regime stabilito nel Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 119.
		non supera lire 200	0.10	0.20			
		supera lire 200 e non lire 400	0.10	0.40			
		id. 400 e non » 600	0.10	0.60			
		id. 600 e non » 800	0.10	0.80			
		id. 800 e non » 1000	0.10	1.20			
		id. 1000 e non » 2000	0.10	2.40			
		id. 2000 e non » 3000	0.10	3.60			
		id. 3000 e non » 4000	0.10	4.80			
		id. 4000 e non » 5000	0.10	6 —			
		e così di seguito, oltre la tassa fissa di centesimi 10 e quella graduale di lire sei, lire una e centesimi venti in più per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire.					
		2) **Cambiali ed altri effetti di commercio** con scadenza supriore a **quattro mesi** e non a **sei mesi**: quando la somma:					
		non supera lire 100	0.10	0.20			
		supera lire 100 a lire 200 . . .	0.10	0.40			
		id. 200 » 300 . . .	0.10	0.60			
		id. 200 » 400 . . .	0.10	0.80			
		id. 400 » 500 . . .	0.10	1.20			
		id. 500 » 600 . . .	0.10	1.40			
		id. 600 » 700 . . .	0.10	1.60			
		id. 700 » 800 . . .	0.10	1.80			
		id. 800 » 900 . . .	0.10	2 —			
		id. 900 » 1000 . . .	0.10	2.40			
		id. 1000 » 1500 . . .	0.10	3.60			
		id. 1500 » 2000 . . .	0.10	4.80			
		id. 2000 » 2500 . . .	0.10	6 —			
		id. 2500 » 3000 . . .	0.10	7.20			
		id. 3000 » 3500 . . .	0.10	8.40			
		id. 3500 » 4000 . . .	0.10	9.60			
		id. 4000 » 4500 . . .	0.10	10.80			
		id. 4500 » 5000 . . .	0.10	12 —			
		id. 5000 » 6000 . . .	0.10	14.40			
		id. 6000 » 7000 . . .	0.10	16.80			
		id. 7000 » 8000 . . .	0.10	19.20			
		id. 8000 » 9000 . . .	0.10	21.60			
		id. 9000 » 10000 . . .	0.10	24 —			
		e così di seguito, oltre la tassa fissa di centesimi 10 e quella graduale di lire ventiquattro, lire due e centesimi quaranta in più per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire.					

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI COMMERCIALI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Cambiali ed altri effetti di commercio.**	*Segue* 31	3) **Cambiali ed altri effetti di commercio** con scadenza superiore a **sei mesi.**					
		quando la somma:					
		non supera lire 100.	0.10	0.40			
		supera lire 100 e non lire 200 .	0.10	0.80			
		id. 200 » 300 .	0.10	1.40			
		id. 300 » 400 .	0.10	1.80			
		id. 400 » 500 .	0.10	2.40			
		id. 500 » 600 .	0.10	2.80			
		id. 600 » 700 .	0.10	3.20			
		id. 700 » 800 .	0.10	3.80			
		id. 800 » 900 .	0.10	4.20			
		id. 900 » 1000 .	0.10	4.80			
		id. 1000 » 1500 .	0.10	7.20			
		id. 1500 » 2000 .	0.10	9.60			
		id. 2000 » 2500 .	0.10	12 —			
		id. 2500 » 3000 .	0.10	14.40			
		id. 3000 » 3500 .	0.10	16.80			
		id. 3500 » 4000 .	0.10	19.20			
		id. 4000 » 4500 .	0.10	21.60			
		id. 4500 » 5000 .	0.10	24 —			
		id. 5000 » 6000 .	0.10	28.80			
		id. 6000 » 7000 .	0.10	33.60			
		id. 7000 » 8000 .	0.10	38.40			
		id. 8000 » 9000 .	0.10	43.20			
		id. 9000 » 10000 .	0.10	48 —			
		e così di seguito, oltre la tassa fissa di centesimi 10 e quella graduale di lire quarantotto, lire quattro e centesimi ottanta per ogni mille lire o frazione di mille lire.					
		4) **Cambiali ed altri effetti di commercio** con data e scadenza in bianco, o mancanti dell'una o dell'altra . . .	0.10	la stessa tassa indicata al n. 3.			
		5) **Cambiali ed altri effetti di commercio,** con scadenza non superiore a **quattro mesi,** creati nel Regno e pagabili all'estero	0.10	la metà delle tasse di cui al n. 1.			

ALLEGATO *A* (Parte I)

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI COMMERCIALI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Cambiali ed altri effetti di commercio.**	*Segue* 31	6) **Cambiali ed altri effetti di commercio,** con scadenza superiore a **quattro mesi** e non a **sei mesi,** creati nel Regno e pagabili all'estero:					
		quando la somma:					
		non supera lire 100	0.10	0.10			
		supera lire 100 e non lire 200	0.10	0.20			
		id. 200 e non » 300	0.10	0.30			
		id. 300 e non » 400	0.10	0.40			
		id. 400 e non » 500	0.10	0.50			
		id. 500 e non » 600	0.10	0.60			
		id. 600 e non » 700	0.10	0.70			
		id. 700 e non » 800	0.10	0.80			
		id. 800 e non » 900	0.10	0.90			
		id. 900 e non » 1000	0.10	1.20			
		id. 1000 e non » 1500	0.10	1.70			
		id. 1500 e non » 2000	0.10	2.40			
		id. 2000 e non » 2500	0.10	2.90			
		id. 2500 e non » 3000	0.10	3.60			
		id. 3000 e non » 3500	0.10	4.10			
		id. 3500 e non » 4000	0.10	4.80			
		id. 4000 e non » 4500	0.10	5.30			
		id. 4500 e non » 5000	0.10	6 —			
		id. 5000 e non » 6000	0.10	7.20			
		id. 6000 e non » 7000	0.10	8.40			
		id. 7000 e non » 8000	0.10	9.60			
		id. 8000 e non » 9000	0.10	10.80			
		id. 9000 e non » 10000	0.10	12 —			
		e così di seguito, oltre la tassa fissa di centesimi dieci e quella graduale di lire dodici, lire una e centesimi venti in più per ogni mille lire o frazione di mille lire.					
		7) **Cambiali ed altri effetti di commercio,** con scadenza superiore a **sei mesi,** creati nel Regno e pagabili all'estero:					
		quando la somma:					
		non supera lire 100	0.10	0.20			
		supera lire 100 e non lire 200	0.10	0.40			
		id. 200 e non » 300	0.10	0.60			
		id. 300 e non » 400	0.10	0.80			
		id. 400 e non » 500	0.10	1.20			
		id. 500 e non » 600	0.10	1.40			
		id. 600 e non » 700	0.10	1.60			
		id. 700 e non » 800	0.10	1.80			
		id. 800 e non » 900	0.10	2 —			

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI COMMERCIALI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Cambiali ed altri atti di commercio.**	*Segue* 31	supera lire 900 e non lire 1000	0.10	2.40			
		id. 1000 e non » 1500	0.10	3.60			
		id. 1500 e non » 2000	0.10	4.80			
		id. 2000 e non » 2500	0.10	6 —			
		id. 2500 e non » 3000	0.10	7.20			
		id. 3000 e non » 3500	0.10	8.40			
		id. 3500 e non » 4000	0.10	9.60			
		id. 4000 e non » 4500	0.10	10.80			
		id. 4500 e non » 5000	0.10	12 —			
		id. 5000 e non » 6000	0.10	14.40			
		id. 6000 e non » 7000	0.10	16.80			
		id. 7000 e non » 8000	0.10	19.20			
		id. 8000 e non » 9000	0.10	21.60			
		id. 9000 e non » 10000	0.10	24 —			
		e così di seguito, oltre la tassa fissa di centesimi dieci e quella graduale di lire ventiquattro, lire due e centesimi quaranta per ogni mille lire o frazione di mille lire.					
		8) **Cambiali** a vista ed a certo tempo vista presentate per il pagamento o che vengano a scadere entro i quattro mesi dalla data di emissione.	sono dovute le stesse tasse stabilite per le cambiali avanti scadenza non superiore a quattro mesi				Vedi art. 30 della legge, per la regolarizzazione delle cambiali a vista od a certo tempo vista non presentate per il pagamento nel termine di quattro mesi dalla data di emissione.
	32	a) **Ordini in derrate**; b) **Note di pegno** di merci depositate nei magazzini generali, c) **Delegazioni mercantili**; d) **Fatture accettate** con obbligo di pagamento a termine; e) **Cessioni** poste a piè delle fatture accettate o no: f) **Ogni altro atto** contenente trasferimento di denaro o ricognizione di debito dipendente da operazioni commerciali in modo equivalente alle cambiali, comunque la forma non si presti alla girata.	le stesse tasse come per le cambiali			Carta bollata o marche per cambiali o «visto» per bollo. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI COMMERCIALI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Cambiali ed altri effetti di commercio.**	33	**Delegazioni** rilasciate a favore della Cassa depositi e prestiti pei mutui contratti dalle Provincie, Comuni, Consorzi e altri Enti morali, e delegazioni rilasciate dalle Provincie e dai Comuni a garanzia del pagamento dei contributi dovuti per spese varie sostenute dallo Stato, ed in genere dei vari crediti erariali.	—	la stessa tassa come per le cambiali		Marche o « visto » per bollo. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	La tassa fissa di quietanza non è dovuta sulla delegazione perchè viene corrisposta su altro documento.
	34	**Copie, seconde ed ulteriori di cambio:**					
		quando la tassa di bollo della prima di cambio è superiore a lire 3.10.	3.10			Carta bollata per cambiali o marche a tassa fissa. Le marche devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro. Per la bollazione delle copie, delle seconde e ulteriori di cambio con la tassa fissa di lire 3.10, deve presentarsi all'Ufficio del registro anche la prima di cambio, od una copia debitamente bollata, ovvero una dichiarazione del ricevitore del registro comprovante l'eseguito pagamento della maggior tassa graduale. La prima di cambio o la copia, che viene presentata per giustificare il pagamento della tassa graduale deve essere in ogni parte concorde col duplicato presentato per la bollatura. Mancando una di queste condizioni, le copie, le seconde ed ulteriori di cambio sono soggette, oltre alla tassa fissa di quietanza, alla tassa graduale in ragione della somma espressa nelle medesime.	In questa tassa è compresa la tassa fissa di cent. 10 per la quietanza. Quando la prima e quelle per duplicato siano già state poste in circolazione e negoziate separatamente nello Stato, non si applica la tassa fissa, ma quella graduale di cui all'art. 31 della presente tariffa.
		negli altri casi		come per la prima i cambio		Come per le cambiali (vedi art. 31 della presente tariffa).	

TARIFFA

ALLEGATO *A* (Parte I).

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI COMMERCIALI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Cambiali ed altri effetti di commercio:**	35	**Assegni bancari:**					
		a) emessi in conformità del Codice di commercio.............	0.20			Carta bollata per cambiali, marche per cambiali, bollo a punzone o modo virtuale. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro. Gli istituti legalmente costituiti (Enti morali, Istituti di credito legalmente riconosciuti e Società per azioni) possono essere ammessi dal ricevitore del registro al pagamento della tassa senza la materiale apposizione del bollo, quando si obblighino di corrispondere nei modi stabiliti dal regolamento, la tassa per abbonamento in rate trimestrali scadute. In ogni caso è fatto salvo agli Istituti il diritto di rivalsa verso le parti.	Nella tassa è compresa quella della relativa quietanza.
		b) emessi non in conformità del Codice di commercio............	la stessa tassa come per le cambiali (art. 31 della presente tariffa)			Come per le cambiali (vedi art. 31 della presente tariffa).	
	36	**Vaglia cambiari degli Istituti di emissione e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia:**					
		per ogni mille lire, all'anno.....			2.70	Virtuale.	La tassa di contro è comprensiva di quella di emissione e di quietanza. La tassa deve essere liquidata in base alla media delle situazioni decadali dei vaglia cambiari e delle fedi di credito di ciascun mese del trimestre solare cui si riferisce l'applicazione della tassa. L'importo delle rate trimestrali deve essere versato a trimestre scaduto presso gli uffici del registro alla fine dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ciascun anno.

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI COMMERCIALI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse			MODO DI PAGAMENTO	NOTE
			Fisse	Graduali	Proporzionali		
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Cambiali ed altri effetti di commercio.**	37	**Assegni circolari** emessi dagli istituti ordinari e cooperativi di credito, dalle Casse di risparmio e dai Monti di pietà:					
		a) se emessi in conformità al Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283.					
		per ogni 1000 lire all'anno . . .			4 —		
		b) se non emessi in conformità al Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283.	Sono dovute a seconda dei casi le stesse tasse stabilite dall'art. 31 e dall'articolo 35 della presente tariffa per le cambiali e per gli assegni bancari			Virtuale.	La tassa è comprensiva di quelle di emissione e di quietanza. La tassa deve essere liquidata in base alla media della circolazione risultante dalla denuncia bimestrale da presentarsi ai competenti uffici del registro. L'accertamento sarà fatto in base alle situazioni mensili nelle quali dovrà indicarsi distintamente il saldo degli assegni circolari. Per gli istituti ed enti aventi più succursali o sedi in diverse provincie la denuncia deve presentarsi all'ufficio del registro del distretto in cui trovasi la sede principale. L'importo delle rate bimestrali deve essere versato a bimestri scaduti entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre di ciascun anno.
Protesti cambiari . . .	38	**Atti di protesto cambiario:**					
		originale: per ogni foglio:					
		se la somma della cambiale non eccede lire 50.		0,50		Carta bollata.	
		se eccede lire 50 e non lire 100. . .		2 —			
		se eccede lire 100 e non lire 500. . .		3 —			
		se eccede lire 500 e non lire 2000. . .		4 —			
		per ogni maggior somma.		10 —			
		copie: per ogni foglio qualunque sia l'importo della cambiale	3 —				

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI COMMERCIALI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Protesti cambiari**	39	**Registri tenuti dai notai e dagli ufficiali giudiziari**, ai termini dell'articolo 306 del Codice di commercio per la trascrizione degli atti di protesto cambiario:					
		per ogni foglio	2 —			Carta bollata, marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro su fogli di dimensione non superiore a 14 decimetri quadrati e con non più di 25 linee per facciata.	
Contratti di borsa. . .	40	**Certificati di liquidazione rilasciati dai Sindacati di borsa** a' sensi dell'articolo 44 della legge sull'ordinamento delle borse:					
		per ogni foglio: a) se il valore della vertenza è di competenza del Conciliatore .... b) se di competenza del Pretore. c) se di competenza del Tribunale	 2 — 4 — 6 —			Carta bollata, marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	
Biglietti e buoni in circolazione.	41	1) **Biglietti, buoni od altri simili titoli** in circolazione, da chiunque ne sia fatta l'omissione, autorizzata o abusiva.					La tassa si applica sulla circolazione media, ragguagliata sopra quella dell'anno precedente. Per quanto riguarda i biglietti di banca emessi dagli Istituti di emissione si applicano le disposizioni che regolano la circolazione cartacea dei detti Istituti.
		per ogni mille lire, all'anno			1.45	Virtuale.	
		2) **Circolazione ordinaria** degli istituti di emissione:					
		per ogni mille lire, all'anno . . .			1.25	Idem.	La tassa sulla circolazione straordinaria dei biglietti di banca dei detti istituti, ragguagliata in misura inferiore all'intera ragione dello sconto, è soggetta ad un aumento del 25 per cento all'anno.

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI COMMERCIALI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Buoni fruttiferi**	42	**Buoni fruttiferi nominativi** a scadenza fissa emessi da istituti legalmente costituiti (enti morali, istituti di credito legalmente riconosciuti o società per azioni): per ogni buono..............	0.50			Marche o bollo a punzone. Le marche devono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro. Gli istituti legalmente costituiti possono essere ammessi dai ricevitori del registro e bollo al pagamento della tassa senza la materiale apposizione del bollo, quando si obblighino nei modi stabiliti dal regolamento di corrispondere la tassa per abbonamento in rate trimestrali scadute. In ogni caso è fatto salvo agli istituti il diritto di rivalsa verso le parti.	Nella tassa s'intende compresa quella delle relative quietanze.
Atti relativi ai magazzini generali e depositi franchi.	43	**Fedi di deposito di merci nei magazzini generali** di che nella legge (testo unico) 17 dicembre 1882, n. 1154. Originali e duplicati: per ogni foglio..............	2 —			Carta bollata o marche. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti con la scritturazione della data, nei modi indicati nell'art. 22 della legge.	
	44	**Ricevute** di merci, note e bollettini di entrata di merci non girabili, rilasciati in qualunque forma dai Magazzini generali e dai depositi franchi	2 —			Carta bollata o marche da bollo, annullate dagli uffici del registro o direttamente dalle parti con la scritturazione od impressione della data.	Per le note di pegno di merci depositate nei magazzini generali vedi art. 32 della presente tariffa.
	45	**Ordini** di estrazione totale o parziale di merci dai Magazzini generali e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi	0.50			Carta bollata o marche da bollo, annullate dagli uffici del registro o direttamente dalle parti con la scritturazione od impressione della data.	

TARIFFA

ALLEGATO *A* (Parte I).

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI COMMERCIALI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Atti delle società**	46	**Registri** a madre e figlia per la spedizione delle polizze, delle quietanze o ricevute non ordinarie ed altri atti concernenti le operazioni delle Società anonime ed in accomandita per azioni ed ogni altra sorta di carta, anche stampata, che si faccia servire alla formazione di essi atti, polizze, quietanze o ricevute non ordinarie, salva la disposizione dell'articolo 15 della legge 26 gennaio 1896, n. 44, per le Società e Compagnie di assicurazione: per ogni titolo e, se il titolo è composto di più fogli, per ogni foglio.	2 —			Carta bollata, marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro. Nei registri a madre e figlia la marca deve essere applicata ad ogni bolletta figlia in prossimità della linea di separazione dalla bolletta madre, per modo che il bollo d'annullamento rimanga impresso in parte sulla bolletta madre. Quando sui registri a madre e figlia la tassa venga pagata mediante apposizione del bollo a punzone, questo viene apposto sulla bolletta figlia, e sulla prima bolletta madre del registro, l'ufficio che applica il punzone appone il proprio bollo a calendario.	Per i titoli di azioni e di obbligazioni delle società vedi art. 50 della presente tariffa. Per le cartelle agrarie vedi art. 148 della presente tariffa. Per le copie degli atti da presentarsi agli uffici del registro agli effetti della registrazione è applicabile l'art. 26 della presente tariffa. Per le quietanze ordinarie vedi art. 52 della presente tariffa.
	47	**Copie ed estratti** degli atti di costituzione di società, cambiamento, modificazione di statuti e di scioglimento delle stesse società, destinati per deposito, trascrizione ed affissione a norma delle disposizioni del Codice di commercio: per ogni foglio	6 —			Carta bollata.	
	48	**Verbale di deposito** dei bilanci delle società in accomandita per azioni e delle società anonime: per ogni foglio	6 —			Id.	
Debito pubblico dello Stato.	49	a) **Titoli nominativi o misti** di rendita del Debito pubblico dello Stato: per ogni titolo, qualunque sia l'importo	1 —			Bollo a punzone sul titolo. All'atto della presentazione della domanda per le operazioni sui titoli del Debito pubblico le tasse di bollo sui titoli da emettersi per effetto della operazione richiesta si anticipano mediante applicazione sulla domanda di marche da bollo a tassa fissa o « visto » per bollo. Le marche sono annullate dall'Ufficio che riceve le domande col proprio bollo. Per il cambio decennale dei titoli al portatore la tassa si paga all'atto della consegna dei nuovi titoli.	
		b) **Titoli al portatore** del Debito pubblico dello Stato:					
		quando il capitale nominale non supera L. 500		1 —			
		quando la somma supera: lire 500 e non lire 1,000		2 —			
		» 1,000 e non » 2,000		3 —			
		» 2,000 e non » 5,000		4 —			
		» 5,000 e non » 10,000		6 —			
		» 10,000		10 —			
		c) **Titoli nominativi** da L. 100 sottomultipli delle obbligazioni da L. 500 del debito redimibile 3 per cento, di cui all'art. 63 del T. U. 17 luglio 1910, n. 536.	0.10				

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI COMMERCIALI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Titoli dei Comuni, Provincie, società ed altri enti e consorzi.	50	**Titoli negoziabili** emessi dalle provincie, dai comuni, dalle società e da qualsiasi altro ente e consorzio:					Le azioni delle banche popolari e delle società cooperative devono scontare, in quanto non ne siano esenti a norma degli articoli 51, 53, 54 e 55, della tabella B, le tasse di bollo indicate al n. 1, lett. a) e b) del presente articolo. Per le obbligazioni emesse dall'istituto di credito per le opere pubbliche e per le cartelle agrarie vedi articoli 153 b) e 148 della presente tariffa.
		1) **Titoli nominativi:**					
		a) quando il capitale nominale del titolo non supera lire 400: per ogni titolo		Sono dovute le stesse tasse stabilite dall'art. 31 della presente tariffa per le cambiali create nel regno, col massimo di L. 1.			
		b) quando il capitale nominale del titolo supera lire 400: per ogni titolo, e se il titolo è composto di più fogli, per ogni foglio	1 —			Punzone o marche da bollo. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici del registro. Le stesse tasse sono dovute per la rinnovazione e frazionamento dei titoli tanto nominativi che al portatore.	
		2) **Titoli al portatore:**					
		a) quando il capitale nominale del titolo non supera lire 400: per ogni titolo		Id.			
		b) quando il capitale nominale del titolo:					
		supera lire 400 e non lire 500		1 —			
		id. 500 e non » 1000		2 —			
		id. 1000 e non » 2000		3 —			
		id. 2000 e non » 5000		4 —			
		id. 5000 e non » 10000		6 —			
		id. 10000 . . . . per ogni titolo.		10 —			
	51	**Certificati provvisori** emessi dalle provincie, dai comuni, dalle società e da qualsiasi altro ente in occasione della conversione dei titoli da nominativi al portatore e dal portatore in nominativi, o del frazionamento dei titoli nominativi: per ogni foglio	2 —			Carta bollata.	
Ricevute e quietanze ordinarie, note, conti, fatture, distinte e simili.	52	**Nei rapporti comuni:** Ricevute, note, conti, distinte e simili, anche se sprovviste di sotto-				Carta bollata, marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrecchè da-	Le tasse di cui contro si liquidano tenendo conto dell'intera somma liberata. Sono ricevute o quietanze

TARIFFA

ALLEGATO *A* (Parte I).

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI COMMERCIALI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE			MODO DI PAGAMENTO	NOTE
			Fisse	Graduali	Proporzionali		
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Ricevute e quietanze ordinarie, note, conti, fatture, distinte e simili.**	*Segue* 52	scrizione ed altri equivalenti documenti: a) fra privati; b) fra privati e commercianti, comprese, fra quest'ultimi, le società commerciali d'ogni specie, e viceversa; fra commercianti per atti e rapporti non soggetti a tassa sugli scambi: c) fra chicchessia e pubbliche casse, tesorerie, ricevitorie del registro, conservatorie delle ipoteche, dogane, ricevitorie del dazio di consumo, esattorie, amministrazioni ed uffici dello Stato, delle ferrovie dello Stato, delle provincie, dei comuni, delle camere di commercio, enti morali e viceversa, comprese le bollette, ricevute e quietanze rilasciate ai contribuenti per tributi d'ogni specie, governativi e locali, tasse, imposte, contribuzioni dirette ed indirette, dazi di consumo e imposte di consumo in economia od in appalto, imposte di produzione e fabbricazione e relative tasse di licenza, dazi doganali, proventi di privative e monopoli, diritti erariali, diritti di segreteria e dello stato civile, proventi di servizi pubblici, anche per versamenti effettuati direttamente in tesoreria dai contribuenti, comprese pure le ricevute di aggi; d) fra commercianti e privati; per scontrini distribuiti da registratori automatici in luogo delle fatture quietanzate; e) fra chicchessia ed uffici delle ferrovie dello Stato; per le quietanze relative alle spese anticipate, percepite dai mittenti all'atto della consegna di spedizioni ferroviarie e per le bollette dei depositi di bagagli rilasciate dalle stazioni ferroviarie; quando la somma:				gli uffici del registro, possono, ai termini dell'art. 22 della legge, essere applicate ed annullate direttamente dalla parte colla firma, se vi è sottoscrizione, colla data e col bollo negli altri casi. Per le quietanze rilasciate dai conservatori delle ipoteche, dai ricevitori del registro e dagli uffici doganali, la tassa di bollo viene riscossa in modo virtuale. Per le quietanze o bollette d'imposta, tributi e dazi, rilasciati dalle esattorie comunali e dalle ricevitorie del dazio consumo ai contribuenti, la tassa di bollo dev'essere corrisposta con marche e punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrecchè dagli uffici del registro, possono essere apposte dall'agente che rilascia la bolletta e la quietanza ed essere annullate col bollo dell'ufficio o colla data nei modi indicati nell'art. 22 della legge. Quando occorra l'aggiunta di marche a completamento della tassa pagata mediante carta bollata e con marche annullate dagli uffici del registro o col bollo a punzone, le marche aggiunte possono essere annullate direttamente dall'agente nei modi anzidetti. Le intendenze di finanza possono autorizzare le esattorie delle imposte e le ricevitorie dei dazi di consumo che ne facciano domanda a corrispondere la tassa per abbonamento annuale in rate bimestrali scadute. Per gli scontrini distribuiti da registratori automatici, quando trattisi di società anonime od in accomandita per azioni, può il Ministero delle finanze consentire la corrisponsione della tassa in modo virtuale mediante abbonamento.	ordinarie quelle indicate nell'art. 8 della legge. Fra le ricevute o quietanze ordinarie sono comprese le ricevute di interessi, frutti, canoni, affitti e simili. Sono pure comprese le quietanze relative ai contratti di borsa, quando non vengono rilasciate sullo stesso foglietto bollato che racchiude il contratto. Per le quietanze dei pagamenti che si fanno dallo Stato, la tassa sta a carico esclusivo del creditore. Nei pagamenti fatti sopra mandato collettivo, la tassa è applicata per ciascun avente diritto, quand'anche la quietanza sia emessa da un mandatario nell'interesse di più creditori. Per le ricevute o quietanze ordinarie, per le bollette rilasciate dalle esattorie comunali e ricevitorie del dazio di consumo, e per le note, conti e fatture, comprese quelle delle società commerciali, quando vengano sottoposte al bollo a punzone per un importo non inferiore a L. 10 di tassa per ciascuna richiesta, è concessa la riduzione del 5 per cento sulla tassa dovuta. La tassa di bollo pagata sulle note, conti e fatture, comprende anche quella della quietanza contemporanea o successiva apposta sul medesimo foglio. La tassa di bollo di quietanza per i mandati, ordinativi, vaglia del Tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, delle provincie, dei comuni, delle altre pubbliche amministrazioni, delle camere di commercio ed enti morali, sostituisce quella dovuta sulla fattura, nota o conto.
		supera lire 1 e non lire 100	0.10				
		id. 100 e non » 1000	0.50				
		id. 1000 e non » 200000					
		per ogni mille lire o frazione di mille lire			0.30		
		Quando l'importo complessivo della tassa presenta da ultimo la frazione di lira, questa deve essere arrotondata a lire una. Quando la somma supera lire 200.000 ovvero sia indeterminata od a saldo per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze	60 —				

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI COMMERCIALI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE			MODO DI PAGAMENTO	NOTE
			Fisse	Graduali	Proporzionali		
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Ricevute e quietanze ordinarie, note, conti, fatture, distinte e simili.**	53	**Nel rapporti collegati alle disposizioni concernenti la tassa sugli scambi:**				Carta bollata, marche o bollo a punzone.	Le tasse di cui contro si liquidano tenendo conto dell'intera somma liberata.
		Ricevute, note, conti e fatture, anche se sprovviste di sottoscrizione ed altri equivalenti documenti relativi:				Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrecchè dagli uffici del registro, possono, ai termini dell'art. 22 della legge, essere applicate ed annullate direttamente dalla parte con la firma se vi è sottoscrizione, con la data negli altri casi.	Per le quietanze quando vengano sottoposte al bollo a punzone per un importo non inferiore a lire 10 di tassa per ciascuna richiesta, è concessa la riduzione del 5 per cento sulla tassa dovuta.
		a) a scambi di cose esportate all'estero o introdotte nei luoghi soggetti a vigilanza doganale direttamente dai produttori, fabbricanti e negozianti;					
		b) a documenti relativi a merci estere in transito attraverso il regno e a merci che, provenienti dall'estero, siano depositate nei luoghi soggetti a vigilanza doganale;					
		c) a scambi fra produttori, commercianti ed esercenti per cose esenti dalla tassa sugli scambi a' sensi della legge della tassa sugli scambi;					
		d) a vendite e forniture da produttori, commercianti ed esercenti allo Stato, provincie, comuni ed altre pubbliche amministrazioni ed enti morali, aventi per oggetto cose esenti dalla tassa sugli scambi a' sensi della legge della tassa sugli scambi;					
		e) a pagamenti la cui quietanza venga rilasciata separatamente dalla fattura, nota o conto o altro equivalente documento che abbia già scontata la tassa sugli scambi, a condizione che in detta quietanza siano riportati gli estremi della fattura di scambio già bollata e sia a quest'ultima riunita a cura del debitore;					
		f) scambi o vendite d'importo non superiore a lire 10;					
		quando la somma:					
		supera lire 1 e non lire 100 .	0.10				
		id. 100 e non » 1000 .	0.50				
		id. 1000	1 —				

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI COMMERCIALI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Ricevute e quietanze ordinarie, note, conti, fatture, distinte e simili.**	54	**Nei rapporti speciali qui appresso indicati:** a) Quietanze relative a **buoni del tesoro** ordinari nominativi e buoni del tesoro poliennali al portatore e nominativi; b) Bollette per quietanze non ordinarie **(soggette, cioè, a registrazione in termine fisso)** non relative a tributi di che all'art. 52, lett. *c*), della presente tariffa, rilasciate per conto dello Stato, delle provincie, dei comuni e delle altre pubbliche amministrazioni ed enti morali, staccate da registri a madre e figlia, o rilasciate su moduli a stampa; c) Quietanze rilasciate dalle tesorerie e ricevitorie provinciali, e dai tesorieri o cassieri comunali o di altri enti, rispettivamente ai ricevitori provinciali, agli esattori e e agli appaltatori ed incaricati della riscossione di tributi di che all'articolo 52, lettera *c*), della presente tariffa. Quietanze per rimborso ai comuni del canone di dazio consumo riscosso dallo Stato; d) Quietanze rilasciate agli spacciatori e rivenditori di privative per le **levate** che essi fanno e per il pagamento dei canoni; quietanze degli esattori per rimborso di quote d'imposta inesigibili; quietanze rilasciate dagli spedizionieri per la riscossione degli assegni gravati sui trasporti ferroviari, su quelli in servizio cumulativo con le ferrovie esercitate dall'industria privata, nonchè in servizio cumulativo ferroviario, marittimo e lacuale; e) Quietanze relative alle **delegazioni** rilasciate a favore della Cassa dei depositi e prestiti per mutui contratti dalle provincie, dai comuni, dai consorzi e da altri enti morali. quando la somma:				Carta bollata, marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste oltrechè dagli uffici del registro, possono, ai termini dell'art. 22 della legge, essere applicate ed annullate direttamente dalla parte con la firma se vi è sottoscrizione, con la data o col bollo negli altri casi.	Le tasse di cui contro si liquidano tenendo conto dell'intera somma liberata. Sono ricevute o quietanze non ordinarie quelle indicate all'art. 8, ultimo comma, della legge. Quando venga chiesta la applicazione del bollo mediante punzone per un importo non inferiore per ciascuna richiesta a lire 10 di tassa, è concessa la riduzione del 5 per cento sulla tassa dovuta.
		supera lire 1 e non lire 100	0.10				
		id. 100 e non » 1000	0.50				
		id. 1000.	1 —				

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI COMMERCIALI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Ricevute e quietanze ordinarie, note, conti, fatture, distinte e simili.**	*Segue* 54	f) Ricevute per versamento e ritiro di **depositi** d'ogni specie, anche giudiziari, provvisori e definitivi, rilasciate da qualsiasi cassa, tesoreria ed amministrazione pubblica, compresi i depositi doganali ed i depositi di valori per semplice custodia e ricevute di cose; quando la somma: supera lire 1 e non lire 100 . id. 100 e non » 1000 . id. 1000 o per valori indeterminati	 0.10 0.50 2 —			Carta bollata, marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste oltrechè dagli uffici del registro, possono, ai termini dell'art. 22 della legge, essere applicate ed annullate direttamente dalla parte con la firma se vi è sottoscrizione, con la data e col bollo negli altri casi.	Le tasse di cui contro si liquidano tenendo conto dell'intera somma liberata. Sono ricevute o quietanze non ordinarie quelle indicate all'art. 8, ultimo comma della legge. Quando venga chiesta la applicazione del bollo mediante punzone per un importo non inferiore per ciascuna richiesta a lire 10 di tassa, è concessa la riduzione del 5 per cento sulla tassa dovuta.
		g) Ricevute rilasciate dalle aziende di servizi pubblici di trasporto per sovvenzioni loro corrisposte dallo Stato, dalle provincie e dai comuni: quando la somma: supera lire 1 e non lire 100 . id. 100 e non » 1000 . id. 1000 o per valori indeterminati	 0.10 0.50 2 —			Per i depositi doganali la tassa viene riscossa in modo virtuale dagli uffici di dogana.	
	55	**Quietanze** degli **stipendi, pensioni, paghe,** assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie dei funzionari dello Stato, delle altre pubbliche amministrazioni e delle camere di commercio, comprese quelle rilasciate dai sottufficiali del regio esercito, dei reali carabinieri, della regia marina, della regia guardia di finanza e dai graduati del corpo degli agenti di custodia equiparati ai sottufficiali e quelle rilasciate dagli operai delle manifatture dello Stato: quando la somma: supera lire 1 e non lire 100 . . id. 100, per ogni cento lire o frazione di cento lire.	0.10		0.05	Carta bollata o marche. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere annullate col bollo dell'ufficio pagatore. Le quietanze per pagamenti fatti dallo Stato, stese su fogli a parte (bianco segno) devono redigersi sulla carta filigranata del taglio che più si approssima a quello della tassa dovuta, salvo a supplire, per la differenza, con marche da bollo da annullarsi esclusivamente col bollo degli uffici pagatori.	Per gli importi superiori a lire 100 la tassa di quietanza non deve essere inferiore a centesimi 15.

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — Atti e scritti soggetti a tassa di bollo fisso dall'origine.

ATTI COMMERCIALI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Ricevute e quietanze ordinarie, note, conti, fatture, distinte e simili.**	56	**Quietanze di titoli e valori** rilasciate per le operazioni compiute **nelle stanze di compensazione:** per qualsiasi somma	1 —			Carta bollata, marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli uffici del registro, possono essere applicate ed annullate direttamente dalla parte, nei modi indicati nell'art. 22 della legge.	Quando vengano sottoposte al bollo mediante punzone per un importo non inferiore, per ciascuna richiesta, a lire 10 di tassa è concessa la riduzione del 5 per cento sulla tassa dovuta.
	57	**Ogni altra ricevuta o quietanza** ordinaria **non espressamente contemplata** dalla presente tariffa in quanto non sia esente da tassa ai termini di legge	Si applicano le tasse di che all'articolo 52 della presente tariffa.				
Distinte per la riscossione dei dividendi ed interessi.	58	**Distinte obbligatorie** anche se non sottoscritte per la riscossione dei dividendi ed interessi sulle azioni ed obbligazioni delle società commerciali e delle società civili considerate nell'art. 229 del codice di commercio	Le stesse tasse come per le quietanze ordinarie, note, conti e fatture. Vedi art. 52 della presente tariffa.				Le società e gli incaricati del pagamento hanno l'obbligo di conservare le distinte anzidette, ai fini del controllo da parte dei funzionari dell'amministrazione finanziaria, per un termine di anni tre dalla data di esse.
Ricevute e quistanze ordinarie per abbonamenti a giornali, riviste ed altre stampe.	59	**Tassa di bollo** sulle ricevute e quietanze ordinarie relative agli abbonamenti ai giornali riviste ed altre stampe:				Modo virtuale.	La tassa deve essere pagata anche se per l'abbonamento non venga rilasciata la quietanza.
		per somma fino a lire cento . . .		0.10		La tassa viene riscossa dagli uffici del registro in base a denuncie del numero e dell'importo singolo degli introiti da presentarsi dagli editori nel mese successivo a ciascun trimestre.	
		Id. oltre lire cento. . . .		0.50		Gli editori hanno diritto di rivalersi sugli abbonati della tassa.	

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI COMMERCIALI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Quietanze, ricevute, note, conti, fatture, per forniture di gaz ed energia elettrica.	60	**Ricevute o fatture** rilasciate agli utenti da aziende produttrici di gas o di energia elettrica, ancorchè gestite da società commerciali d'ogni specie.				Sono soggette a tassa, a norma della legge relativa alla tassa sugli scambi.	
Quietanze sui vaglia postali.	61	**Quietanze sui vaglia postali** ordinari e telegrafici: per qualsiasi somma non superiore a L. 100 . . . . quando la somma supera L. 100	 0.05 0.10			Marche da annullare col bollo dell'ufficio postale che emette il vaglia, o che provvede al pagamento. Le marche possono anche essere apposte ed annullate sulle note riassuntive dei vaglia compilate dagli uffici postali pagatori.	
Estratti e copie di conti, ricevute e lettere di accreditamento e simili.	62	**Estratti e copie di conti, ricevute e lettere di accreditamento in conto corrente, lettere di accreditamento o addebitamento** di somme per qualsiasi titolo e relativi **benestare:** per ogni foglio e per qualsiasi somma	0.10			Carta bollata, marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli uffici del registro, possono, ai termini dell'art. 22 della legge, essere apposte ed annullate direttamente dalle parti colla firma ed, ove questa manchi, colla data e col bollo. Gl'istituti legalmente costituiti (enti morali, istituti di credito legalmente riconosciuti e società per azioni) possono essere ammessi al pagamento della tassa senza la materiale apposizione del bollo, quando si obblighino a corrispondere, nei modi stabiliti dal regolamento, la tassa medesima per abbonamento in rate trimestrali scadute. In ogni caso è fatto salvo agl'istituti il diritto di rivalsa verso le parti. Per quanto riguarda però le lettere di accreditamento e addebitamento, l'abbonamento può essere consentito soltanto per quelle rilasciate dall'istituto con esclusione quindi di quelle rilasciate dai terzi all'istituto medesimo per le quali ultime la tassa dovrà essere corrisposta mediante applicazione di marche o punzone.	Quando venga chiesta l'applicazione del bollo mediante punzone per un importo non inferiore per ciascuna richiesta a L. 10 di tassa, è concessa la riduzione del 5 per cento sulla tassa dovuta.

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI COMMERCIALI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Duplicati di ricevute, quietanze ordinarie e simili.	63	**Duplicati** di ricevute, quietanze ordinarie, note, conti e fatture ancorchè relative a scambi commerciali:				Marche da bollo a tassa fissa apposte ed annullate col bollo a calendario esclusivamente dagli uffici del registro, ai quali gli interessati devono presentare gli originali atti già in regola col bollo e coi quali i duplicati devono perfettamente concordare. Quanto ai duplicati di fatture per i quali la tassa di scambio è stata corrisposta senza impiego di marche, gli interessati devono somministrare ai detti uffici la prova del pagamento.	
		a) se emessi da società per azioni e la tassa di bollo pagata sull'originale è superiore a lire 2 . . .	2 —				
		b) se emessi da persone o ditte che non siano società per azioni e la tassa di bollo pagata sull'originale è superiore a lire 3	3 —				
Bollette di pesi pubblici.	64	**Bollette o dichiarazioni di pesi pubblici** a chiunque appartengano:					
		per ogni bolletta o dichiarazione.	0.05			Marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	Quando venga chiesta l'applicazione del bollo mediante punzone per un importo non inferiore per ciascuna richiesta a lire 10 di tassa, è concessa la riduzione del 10 per cento sulla tassa dovuta.
Bollette ed altri documenti doganali.	65	a) **Bollette** e quietanze di proventi doganali di qualsiasi sorta, d'importo superiore a lire 1. . . .	—			Modo virtuale. La tassa viene riscossa dall'ufficio doganale contemporaneamente alla emissione delle bollette e documenti doganali.	Sui documenti di che alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) è dovuta la tassa di bollo stabilita dall'art. 52 della presente tariffa.
		b) **Bollette** e quietanze che si rilasciano per diritti di magazzinaggio maturati o per contrassegni applicati dopo la definitiva liquidazione del dazio doganale, d'importo superiore a lire 1	—			Id. id.	Sulle bollette d'importazione la tassa di bollo sarà, in ogni caso, ragguagliata all'effettivo importo della medesima in lire **carta**. Per determinare il detto importo sarà tenuto conto anche dell'ammontare del cambio.
		c) **Bollette** che si rilasciano per il suppletivo pagamento dei dazi doganali riscossi in meno, d'importo superiore a lire 1.	—			Id. id.	
		d) **Bollette** per riscossione di multe, d'importo superiore a lire 1. . . .	—			Id. id.	

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI COMMERCIALI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Bollette ed altri documenti doganali.**	*Segue* 65	e) **Bollette** e quietanze per versamento o ritiro di depositi doganali d'importo superiore a lire 1	—			Marche. Le dogane riscuotono le tasse in modo virtuale per le bollette e quietanze da esse rilasciate.	Sui documenti di che alla lettera *e*) è dovuta la tassa di bollo stabilita dall'art. 54 lettera *f*) della presente tariffa.
		f) **Bollette di cauzione** che si riferiscono a merci estere	3 —			Modo virtuale. La tassa viene riscossa dagli uffici doganali contemporaneamente alla emissione delle bollette e dei documenti doganali.	Sono esenti dalla tassa di bollo i certificati di scarico a bollette di cauzione.
	66	a) **Bollette di introduzione in deposito** tanto se si riferiscono a merci estere quanto se riguardano merci nazionali	2 —			Id. id.	
		b) **Bollette per temporanee importazioni ed esportazioni** senza cauzione	0.10		—	Id. id.	Sono esenti dalla tassa di che alla lettera *b*), le bollette per le temporanee importazioni ed esportazioni del bestiame condotto al pascolo ed al lavoro, e dei cereali destinati alla macinazione nella zona di confine, a condizione di reciprocità di trattamento da parte degli Stati finitimi, anche quando tali bollette comprendano veicoli e strumenti destinati allo scopo principale pel quale sono rilasciate le bollette stesse.
		c) **Bollette di esportazione** con restituzione od abbuono dei diritti . .	1 —			Id. id.	
		d) **Bollette di importazione e di esportazione** per merci esenti da dazio .	0.10			Id. id.	Sono esenti da tassa di bollo i certificati di scarico a bollette di temporanea importazione.
		e) **Ogni altra bolletta doganale** non nominata, salvo le eccezioni sopra riportate in nota all'art. 66.	0.50			Id. id.	Quando la bolletta importasse la liquidazione di altri diritti saranno dovute le tasse di cui all'art. 52 della presente tariffa.
		f) **Buoni** per visite a ripresa: di merci nazionali . . . . di merci estere	0.10 0.20			Id. id.	
		g) **Lasciapassare** che si rilasciano ai bastimenti obbligati a fornirsi di manifesto di partenza, quando sono carichi di sole merci nazionali o di merci estere coperte da bolletta a cauzione.	3 —			Id. id.	

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI COMMERCIALI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Bollette ed altri documenti doganali.**	*Segue* 66	h) **Lasciapassare** che si consegnano ai bastimenti dispensati dal manifesto di partenza	1 —			Modo virtuale. La tassa viene riscossa dagli uffici doganali contemporaneamente alla emissione delle bollette e dei documenti doganali.	
		i) **Lasciapassare** che si consegnano ai bastimenti dispensati dal manifesto di partenza con validità trimestrale.	4 —			Id.	
		l) **Lasciapassare** di merci estere . .	2 —			Id.	
		m) **Lasciapassare** per merci nazionali:					
		quando il peso delle merci non supera 20 chilogrammi . . .	0.10			Id.	
		quando il peso delle merci supera 20 chilogrammi	0.50			Id.	Sono esenti da tassa di bollo le copie di manifesti per lo sbarco e l'introduzione di merci in dogana.
		n) **Manifesti** di arrivo e di partenza: per ogni foglio	4 —			Id.	
		o) **Permessi** di partenza che si dànno ai bastimenti ai sensi dell'art. 32 della legge doganale (T. U. 26 gennaio 1896, n. 20):					
		se i bastimenti sono dispensati dall'obbligo del manifesto .	0.50			Id.	
		se i bastimenti sono obbligati a munirsi di manifesto di partenza	1 —			Id	
	67	**Certificati** di prova provvisoria e definitiva rilasciati dai banchi di prova riconosciuti per le armi portatili da fuoco fabbricate nel Regno e per quelle importate dall'estero quando non portino il marchio della prova già subita presso un banco di prova autorizzato dallo Stato d'origine e per convenzione internazionale considerato banco ufficiale:					
		per revolver, pistole e pistole automatiche	0.50			Punzone.	
		per fucili od armi a più canne .	2 —				

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI COMMERCIALI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE			MODO DI PAGAMENTO	NOTE
			Fisse	Graduali	Proporzionali		
1	2	3	4	5	6	7	8
Bollette riguardanti l'industria della seta.	68	**Bollette** riguardanti la stagionatura, l'assaggio, la purga e la pesatura delle sete da chiunque emesse. . .	0.10			Bollo a punzone o marche. Quando la tassa venga pagata mediante marche queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici del registro.	Quando le bollette vengono sottoposte al bollo a punzone per un importo non inferiore a lire 10 di tassa per ciascuna richiesta, è concessa la riduzione del 5 per cento sulla tassa dovuta.
Note, stabiliti o copie di commissione.	69	a) **Note, stabiliti** e copie di commissioni (doppi di commissione) anche se non sottoscritti, rilasciati dai rappresentanti, agenti, commessi viaggiatori e piazzisti di case commerciali ed industriali;					
		b) **Note, stabiliti** e copie di commissioni rilasciati dalle case fornitrici;					
		c) **Conferme ed accettazioni** di commissioni rilasciate dalle ditte e case fornitrici agli acquirenti su moduli analoghi a quelli usati per la redazione delle copie di commissioni:					
		per ciascun esemplare qualunque ne sia l'importo	0.10			La tassa deve essere pagata mediante punzone o marche. Qualora la tassa venga pagata mediante marche queste, oltrechè dagli uffici del registro, possono essere apposte od annullate direttamente dalla parte con la firma se vi è sottoscrizione, con la data o col bollo negli altri casi.	Quando i moduli di cui al presente articolo vengano sottoposti al bollo mediante punzone per un importo non inferiore a L. 10 di tassa per ciascuna richiesta è concessa la riduzione del 5 per cento sulla tassa dovuta.
Libri dei commercianti	70	**Dichiarazioni, polizze, ricevute, libretti ed altri atti o convenzioni per la concessione dell'uso di armadi o scomparti,** di casse forti, di cassette di sicurezza e di custodia da parte di Istituti o Società di credito, Casse di risparmio, Monti di Pietà, Opere Pie, Banche e privati banchieri: Tasse annuali:					La tassa annua è dovuta indipendentemente dalle tasse di bollo che si corrispondono sugli atti relativi ai depositi a libera custodia.
		a) se il corrispettivo della concessione, ragguagliato ad anno, è di lire 20 o meno. . . .	4 —				
		b) se il corrispettivo della concessione, ragguagliato ad anno, eccede lire 20:					
		per ogni lira o frazione di lira			0.20	Virtuale mediante abbonamento in rate trimestrali scadute da pagarsi al 31 marzo, 30 giugno 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno.	
		Per le concessioni fatte a nome di più di una persona o al nome di una persona sola con designazione del procuratore.	Le stesse tasse di cui sopra in misura doppia.			Id.	

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI COMMERCIALI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Libri dei commercianti**	71	**Libretti di risparmio**, nominativi ed al portatore:				Marche, bollo a punzone o modo virtuale. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro. Gli istituti legalmente costituiti (Enti morali, Istituti di credito legalmente riconosciuti e Società per azioni) possono essere ammessi al pagamento della tassa senza la materiale apposizione del bollo, quando si obblighino a corrispondere, nei modi stabiliti dal regolamento, la tassa medesima per abbonamento in rate trimestrali scadute. In ogni caso è fatto salvo agli istituti il diritto di rivalsa verso le parti.	Nella tassa è compresa quella per le relative quietanze. Per i libretti e le relative ricevute, rilasciati dai monti di pietà, dai monti o società di soccorso e dalle casse di risparmio, vedi articolo 175 della presente tariffa.
		per ogni foglio	0.50				
	72	**Libretti di conto corrente:**					
		se il libretto non ha più di cinque fogli	2 —				
		se ha più di cinque fogli:					
		per ogni foglio	0.50				
	73	**Libro-giornale e libro degli inventari** che a norma del Codice di commercio, sono tenuti dai banchieri, commercianti, industriali e armatori, dagli istituti di credito e dalle Società industriali e commerciali, registri delle divise sull'estero e libri che, oltre quelli citati, gli amministratori delle società debbono tenere ai termini dell'articolo 140 del Codice medesimo.					Per i giornali nautici vedi esenzione giusta l'art. 193 della presente tariffa.
		per ciascun foglio	0.10			Marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	
	74	**Libro copia-lettere:**				Marche o bollo a punzone da applicare sull'ultima pagina numerata, prima che il copialettere sia presentato al giudice o al pretore per la dichiarazione di cui all'articolo 23 del Codice di commercio. In mancanza di tale presentazione la tassa è dovuta prima che il libro sia posto in uso. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dal Tribunale o dalla Pretura col proprio bollo.	
		fino a 400 pagine numerate		2 —			
		per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine in più delle prime 400		0.50			

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI COMMERCIALI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Libri dei commercianti.**	75	**Libri delle operazioni** che, a norma del n. 2 dell'articolo 33 del Codice di commercio, debbono tenere gli agenti di cambio, i sensali e gli altri pubblici mediatori: per ogni foglio	2 —			Carta bollata, marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	
	76	**Libri di contabilità**, che possono far prova in giudizio, tenuti dagli impresari o appaltatori di lavori, forniture, trasporti od altri servizi: per ogni foglio	0.10			Marche o bollo a punzone. Quando la tassa viene pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	
	77	**Libri** che possono far prova in giudizio, tenuti, a norma dei regolamenti, dagli **spedizionieri, commissionari** e dalle **persone autorizzate ad esercitare case di pegno**: per ogni foglio	0.10			Carta bollata, marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	
	78	**Registri che gli albergatori, locandieri ed altri simili esercenti**, a' termini delle leggi e dei regolamenti in vigore, sono obbligati di tenere per iscrivervi le persone a cui danno alloggio: per ogni foglio	2 —			Marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	
	79	**Registri che i proprietari ed impresari di diligenze ed altre vetture pubbliche**, a termini delle leggi e dei regolamenti in vigore, sono obbligati di tenere per la denuncia dei viaggiatori e delle merci: per ogni foglio	2 —			Marche o bollo a punzone. Le marche devono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — Atti e scritti soggetti a tassa di bollo fino dall'origine.

ATTI COMMERCIALI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tasse	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Estratti dei libri di commercio.	80	**Estratti dei libri di commercio,** certificati conformi da notaio, con dichiarazione che sono destinati unicamente alla produzione in giudizio, come mezzo di prova, da parte del commerciante cui i libri appartengono:					Gli estratti contro indicati sono esenti dalla tassa di cui all'art. 121 della presente tariffa. Per gli estratti dei libri di commercio mancanti della dichiarazione che sono destinati unicamente alla produzione in giudizio come mezzo di prova da parte del commerciante cui i libri appartengono, si applica la tassa stabilita dall'art. 19 della presente tariffa.
		per ogni foglio	3 —			Carta bollata.	
	81	**Copie, estratti, note e certificati** riguardanti affari commerciali che si rilasciano dagli agenti di cambio, dai sensali e dagli altri pubblici mediatori:					
		per ogni foglio	3 —			Carta bollata.	
Atti della marina mercantile.	82	**Fedi di mercanzie imbarcate,** processi verbali di visita dei bastimenti della marina mercantile ed ogni contratto concernente il traffico marittimo:					
		per ogni foglio	3 —			Carta bollata o marche. Quando la tassa venga corrisposta mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalla parte colla data o col bollo nei modi indicati nell'art. 22 della legge.	
	83	**Dichiarazioni di avaria** senza riguardo al numero dei fogli:					
		a) per le navi al disotto delle cento tonnellate	12 —			Marche a tassa fissa da annullarsi col bollo dell'autorità giudiziaria.	
		b) per i piroscafi e velieri superiori a 100 e non a 1000 tonnellate	60 —				
		c) per i piroscafi e velieri superiore a 1000 tonnellate	120 —				

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI COMMERCIALI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tasse	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Credito agrario.......	84	*a)* **Atti costitutivi** del privilegio convenzionale di cui all'art. 9 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, in quanto l'istituto mutuante non abbia diritto alla totale esenzione delle tasse di bollo ai sensi dell'art. 27 della tabella *B*	2 —			Carta bollata.	Per le copie vedi art. 20 della presente tariffa. La riduzione di tassa cessa nei casi indicati all'art. 92 della presente legge.
		b) **Atti e contratti** relativi ad acquisti, affrancazioni e mutui nell'interesse degli enti agrari del Lazio.....	3 —			Id.	
Avvisi e manifesti al pubblico.	85	**Stampati e manoscritti su carta** affissi al pubblico, compresi gli **avvisi d'asta** e di **licitazione** a tempo determinato. 1) Avvisi in genere destinati a rimanere affissi **per un sol giorno**: per ogni foglio di carta di dimensione:				Carta bollata, marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga corrisposta mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere annullate direttamente dalla parte con la scritturazione o la impressione della data. Le marche da bollo applicate sugli avvisi stampati possono anche annullarsi imprimendo sulle medesime parte di una o più linee di stampa (vedi art. 22 della legge).	Qualsiasi variante od aggiunta, comunque fatta, agli stampati e manoscritti già esposti al pubblico, importa il pagamento di una nuova tassa, nella misura dovuta per l'intero affisso. Sugli stampati o manoscritti contenenti più avvisi distinti per le persone o ditte o imprese che vi hanno interesse, sono dovute tante tasse quanti sono gli avvisi, nella misura fissata per l'intera superficie del foglio che li contiene. Sugli stampati o manoscritti che si affiggono al pubblico, quando siano identici o vengano con una unica richiesta presentati all'ufficio del bollo straordinario per essere bollati mediante il punzone in numero superiore a cento, è concessa la riduzione progressiva nel modo seguente: del quinto fino a 1000 esemplari, detratti i primi cento; di due quinti per ogni maggior numero oltre i 1000.
		non superiore a 25 decimetri quadrati		0.10			
		non superiore a 70 decimetri quadrati		0.20			
		non superiore ad un metro quadrato		0.30			
		superiore ad un metro quadrato		0.50			
		2) Avvisi in genere, destinati per la loro natura o per il loro contesto a rimanere affissi **per più di un giorno**: per ogni foglio di carta di dimensione:					
		non superiore a 25 decimetri quadrati.		0.20			
		non superiore a 70 decimetri quadrati.		0.40			
		non superiore ad un metro quadrato.		0.70			
		superiore ad un metro quadrato		1 —			
		3) **Avvisi illustrati** con figure concernenti i **pubblici spettacoli** destinati a rimanere affissi **per un sol giorno**: per ogni foglio di carta di dimensione:					
		non superiore a 25 decimetr quadrati		0.20			
		non superiore a 70 decimetri quadrati		0.40			
		non superiore ad un metro quadrato		0.70			
		superiore ad un metro quadrato		1 —			

ALLEGATO *A* **(Parte I).**

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI COMMERCIALI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tasse	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Avvisi e manifesti al pubblico.**	*Segue* 85	4) **Avvisi illustrati** con figure concernenti i **pubblici spettacoli**, e destinati per la loro natura o per il loro contesto a rimanere affissi **per più di un giorno**: per ogni foglio di carta di dimensione:				Come ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo.	
		non superiore a 25 decimetri quadrati		0.40			
		non superiore a 70 decimetri quadrati		0.70			
		non superiore ad un metro quadrato		1 —			
		superiore ad un metro quadrato		2 —			
		5) **Bandi** per vendite giudiziarie.					Vedi articoli 118, n. 15 e 119, n. 13 della presente tariffa.
	86	**Avvisi, tabelle e targhe fatti mediante la pittura o con qualsiasi altro mezzo su materia diversa dalla carta:** 1) **Avvisi in genere:** per ogni avviso di dimensione:				Sugli avvisi si applicano uno o più contrassegni metallici per un valore complessivo corrispondente alla tassa annuale dovuta. La vendita dei contrassegni è affidata agli Uffici del registro; la loro applicazione ai singoli avvisi è fatta a cura degli interessati. Quando l'applicazione del contrassegno metallico venga riconosciuta dall'Amministrazione praticamente difficile, o quando la superficie degli avvisi sia superiore ai dieci metri quadrati, la tassa è percetta in modo virtuale in base a denunzia da presentarsi in doppio esemplare, dalle persone, o ditte, o imprese che vi hanno interesse, all'Ufficio del registro del loro domicilio o sede. Ogni avviso deve indicare nella parte inferiore, a sinistra, in caratteri visibile, la data ed il numero della quietanza della tassa e l'ufficio che l'ha rilasciata. Quando gli avvisi debbono rimanere affissi per più anni l'indicazione della tassa pagata per il primo anno vale anche per gli anni successivi. Fino a quando non sarà provveduto alla distribuzione dei contrassegni metallici, la tassa per tutti gli avvisi verrà percetta in modo virtuale, come sopra. È data facoltà al Ministero delle finanze di consentire che la tassa sia corrisposta a mezzo di abbonamento annuale, quando il relativo im-	Gli avvisi dipinti su muri, pareti, steccati e simili devono essere circoscritti da un poligono regolare, e la tassa è liquidata e percetta in ragione della superficie totale di esso. Nel caso che l'avviso non sia in tal modo circoscritto, tutta la superficie è considerata per l'applicazione della tassa. Se gli avvisi vengono denunziati in numero non inferiore a 500 esemplari identici per dicitura, forma e dimensione è concessa la riduzione del 10 per cento sulla tassa corrispondente a 500 avvisi. Quando la denunzia si riferisca ad oltre 500 avvisi, la riduzione, da calcolarsi in misura unica per tutti gli avvisi, è aumentata del 5 per cento per ogni 500 avvisi in più fino a che non si oltrepassi la riduzione massima del 20 %. Per gli avvisi d'identica dicitura e forma riguardanti una stessa ditta, quando l'importo della tassa non sia inferiore a L. 800, è concessa la riduzione del 10 %. Quando l'importo sia superiore a L. 800 la riduzione è aumentata del 5 % per
		non superiore a 25 decimetri quadrati		1 —			
		non superiore a 50 decimetri quadrati		2 —			
		superiore a 50 decimetri quadrati: per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato		3 —			
		La tassa è **annuale** e vale per l'anno solare in cui è pagata e non può essere superiore a lire 150					

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI COMMERCIALI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tasse	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Avvisi e manifesti al pubblico.**						porto non sia inferiore a lire mille annue. Per l'abbonamento deve stipularsi apposita convenzione da approvarsi dal Ministero. In caso d'abbonamento cessa l'obbligo di che al terzo comma.	ogni 800 lire complete, fino a che non si oltrepassi la riduzione massima del 20 %.
	Segue 86	2) **Avvisi luminosi** ottenuti con la riunione di lettere e di segni fissati sopra un'armatura o sopra un sostegno qualsiasi per rendere un annunzio visibile di notte: a) per avvisi non contenenti più di cinque annunzi:				Modo virtuale in base a denunzia. La tassa deve essere pagata entro i venti giorni del primo mese di ciascun semestre.	Qualora prima della fine del semestre non venga dichiarato all'ufficio del registro e del bollo che l'avviso è stato soppresso, la tassa si rende applicabile sino a tutto il semestre, nel quale viene eseguita l'anzidetta dichiarazione.
		per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato di dimensione		8 —			
		b) per gli avvisi contenenti più di cinque e non oltre dieci annunzi distinti		Il doppio della tassa di cui alla lettera *a*).			
		c) per gli avvisi contenenti più di dieci e non oltre venti annunzi distinti		Il triplo della tassa di cui alla lettera *a*).			
		d) per gli avvisi contenenti oltre venti annunzi distinti		Il quintuplo della tassa di cui alla lettera *a*).			
		La tassa è semestrale, vale per l'intero semestre dell'anno solare e non può essere superiore a L. 375 per ogni avviso.					
		3) **Avvisi luminosi** ottenuti sia a mezzo di proiezioni intermittenti o successive sopra un trasparente, od altro apparecchio, sia a mezzo di combinazioni di punti luminosi anche suscettibili di formare successivamente le diverse lettere dell'alfabeto sullo stesso spazio, sia a mezzo di altro procedimento analogo ed avvisi esposti a mezzo di palloni frenati:				Modo virtuale La tassa deve essere pagata in abbonamento entro i primi dieci giorni del mese	L'abbonamento s'intenderà tacitamente prorogato di mese in mese sino a che non venga dichiarato all'ufficio del registro e bollo che gli avvisi sono stati soppressi. Per le proiezioni che abbiano luogo in più cinematografi od in altri luoghi pubblici nei quali si danno spettacoli, può pattuirsi una unica convenzione calcolando, per ogni schermo, la dimensione media di 16 metri quadrati.
		per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato di dimensione, qualunque sia il numero degli avvisi . . . . La tassa è mensile.		6 —			

TARIFFA

ALLEGATO *A* (Parte I).

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI COMMERCIALI

CATEGORIA egli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tasse	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Avvisi e manifesti al pubblico.**	*Segue* 86	**4) Tabelle e targhe** concernenti i divieti di caccia, di affissioni, di transito e simili, o la natura, la libertà e la sicurezza delle private proprietà, comprese le targhe apposte sulle cose assicurate		Si applicano a seconda dei casi le tasse di cui ai n. 1, 2 e 3		Per le tabelle e targhe concernenti il divieto di caccia è sufficiente che l'indicazione della data e del numero della quietanza della tassa pagata sia apposta sopra una sola tabella per ogni fondo e per ogni cento tabelle.	
Inserzioni nei giornali e in altre stampe.	87	**Inserzioni,** avvisi, annunzi, notificazioni di qualsiasi natura che vengono pubblicate a pagamento in giornali, riviste, guide, annuari, orari, periodici di qualunque genere, libri, opuscoli ed altre stampe che si pubblicano nel Regno: per ogni cento lire del costo della inserzione		1.50		Modo virtuale. Per i giornali quotidiani che si pubblicano nei comuni con popolazione non inferiore ai 150.000 abitanti e per i giornali quotidiani aventi una tiratura non inferiore a 10.000 copie in qualsiasi comune vengano pubblicati la tassa viene riscossa in base a denunzia trimestrale da farsi all'ufficio del registro del comune ove si fanno le pubblicazioni, entro i venti giorni successivi a ciascun trimestre sulle risultanze dei bollettari a madre e figlia di cui all'art. 33 della presente legge. La tassa deve essere pagata contemporaneamente alla denunzia. Nel concorso di speciali circostanze il ministro delle finanze può consentire che anche per i detti giornali quotidiani la tassa venga pagata a mezzo di convenzione di abbonamento. Per tutti gli altri giornali quotidiani, per i periodici non quotidiani e per le riviste pubblicate a periodi settimanali, quindicinali o mensili la tassa viene pagata mediante convenzione di abbonamento annuale e deve essere pagata a trimestri anticipati entro i primi 20 giorni del trimestre. Per i periodici e riviste pubblicate a periodi più lunghi di un mese e per i libri, opuscoli ed altre stampe, la denunzia deve farsi entro 10 giorni dalla data della presentazione all'ufficio della procura del Re delle copie prescritte dalla legge 7 luglio 1910, n. 432, e la tassa sarà pagata contemporaneamente alla presentazione della denunzia.	La tassa si applica anche agli annunzi di nascita, fidanzamento, matrimonio o morte, nonchè alle corrispondenze private inserite nei giornali nella parte riservata alla pubblicità. La tassa per ogni avviso non può essere inferiore a cent. 20 ed è comprensiva di quella di quietanza. Le frazioni di tassa di importo inferiore a cent. 5 ma superiore a 2 centesimi e mezzo devono essere arrotondate a 5 centesimi. Gli impresari hanno diritto di rivalersi della tassa a carico degli interessati. Per le esenzioni vedi articoli 8, 9, 10, 11 della tabella *B*.

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI COMMERCIALI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tasse	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Biglietti delle tombole e lotterie.	88	**Matrici** di ciascuna cartella o di ciascun biglietto per **tombole** o **lotterie** autorizzate.	0.05			Modo virtuale. La tassa deve essere liquidata sul numero dei biglietti effettivamente venduti.	**Sono esenti i biglietti delle piccole lotterie autorizzate a' sensi dell'art. 61, n. 1, della legge (testo unico) 19 marzo 1908, n. 152, purchè si effettuino esclusivamente nelle località dove vengono esposti ed estratti i premi, e purchè il prezzo di ciascun biglietto non superi i 50 centesimi ed il complessivo ammontare dei biglietti non ecceda le lire 1000 (articolo 59 della tabella allegato *B*).**
Biglietti di scommesse.	89	**Biglietti** venduti ai giuocatori dai **totalizzatori**, dagli **allibratori** (*book-makers*) e da altri autorizzati tenitori di scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla e pallone ed in altre simili gare, escluse quelle di tiro a volo:					**Per i biglietti delle scommesse al totalizzatore sottoposti al bollo mediante punzone, aventi identica forma e dimensione e riguardanti la stessa persona e ditta, sull'importo complessivo dei relativi diritti erariali è concessa una riduzione nelle seguenti misure:**
		a) dal totalizzatore, quando l'importo di ciascuna scommessa sia inferiore a lire cinquanta:					
		per ogni cento lire dell'importo delle scommesse			10 —	Punzone e modo virtuale. La riscossione del diritto erariale in modo virtuale si effettua dal competente ufficio del registro in base ai *bordereaux* giornalieri.	1) Quando l'importo totale dei diritti erariali non supera lire *cinquemila*; L. 1 per cento.
		b) dal totalizzatore, quando l'importo di ciascuna scommessa non sia inferiore a lire cinquanta:					2) Quando l'importo totale dei diritti erariali supera lire *cinquemila*: L. 2 per cento.
		per ogni cento lire dell'importo delle scommesse			10.20		Identiche riduzioni sono concesse anche per i diritti erariali sui biglietti delle scommesse al totalizzatore riscossi in modo virtuale in base ai *bordereaux*.
		c) dai *book-makers* ed altri autorizzati tenitori di scommesse qualunque ne sia l'importo:					
		per ogni cento lire dell'importo delle scommesse			10.40		Nessuna riduzione spetta sull'importo dei diritti erariali liquidati sulle scommesse di qualunque somma accettate dai *book-makers*.

ALLEGATO A (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI COMMERCIALI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Biglietti delle scommesse in provincia di Milano.	90	**Biglietti** venduti in provincia di Milano ai giocatori dai **totalizzatori**, dagli **allibratori** (*book-makers*) e da altri autorizzati tenitori di scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla e pallone ed in altre simili gare, escluse quelle di tiro a volo:					
		per ogni cento lire dell'ammontare delle scommesse, qualunque sia l'importo del biglietto	1.80			Modo virtuale.	
		Questo diritto erariale è dovuto indipendentemente da quello corrisposto a norma dell'articolo precedente.					
Gare di tiro a volo con scommesse.	91	**Scommesse** nelle gare di tiro a volo:				Modo virtuale.	Il diritto erariale è dovuto sui bersagli ancorchè non costituiti da volatili.
		per ogni giornata di tiro e per ciascun tiratore che intenda prendere parte alle scommesse	11 —			I diritti erariali sono riscossi dal competente ufficio del registro in base ai bordereaux giornalieri.	Dal pagamento del tributo di L. 11 sono esclusi i tiratori che non intendono prendere parte alle scommesse; il tributo di cent. 55 è invece dovuto per tutti indistintamente i bersagli, quando si tratti di gare nelle quali corrano scommesse.
		per ogni bersaglio contro cui fu sparato	0.55				
Gare di tiro a volo in provincia di Milano con scommesse.	92	**Scommesse** nelle gare di tiro a volo in provincia di Milano:				Id.	
		per ogni giornata di tiro e per ciascun tiratore che intenda prendere parte alle scommesse	2 —				
		per ogni bersaglio contro cui fu sparato	0.10				
		Questo diritto erariale è dovuto indipendentemente da quello corrisposto a norma dell'articolo precedente.					

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI AMMINISTRATIVI

CATEGORIA degli atti (1)	Articolo della tariffa (2)	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa (3)	TASSE DOVUTE Fisse (4)	Graduali (5)	Proporzionali (6)	MODO DI PAGAMENTO (7)	NOTE (8)
Atti dello Stato civile.	93	**Registri dello stato civile** (di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte), che si conservano negli Uffici dello stato civile e nelle Cancellerie dei tribunali: per ogni foglio...............	2 —			Virtuale. La liquidazione della tassa è fatta, ad anno compiuto, in ragione del numero dei fogli impiegati, che è accertato dal pretore, in occasione dell'ispezione da eseguirsi nel mese di gennaio di ciascun anno. I comuni debbono pagare le tasse liquidate entro 30 giorni dalla notificazione dell'invito a pagamento.	
	94	**Copie ed estratti dei libri dello stato civile** da chiunque tenuti: per ogni foglio...............	4 —			Carta bollata, bollo a punzone o « visto » per bollo L'apposizione del visto per bollo o del punzone è autorizzata dagli uffici del registro e bollo su richiesta degli interessati.	Per la riscossione della tassa a mezzo di punzone o di visto per bollo i modelli devono essere intestati all'Ente che richiede la bollatura e questa può essere eseguita soltanto presso l'Ufficio del registro del distretto in cui l'Ente ha la sede. Sono esenti da tassa di bollo le istanze presentate per il rilascio delle copie ed estratti (Vedi articolo 19 tabella *B*.
	95	**Certificati, processi verbali, istanze, dichiarazioni, atti di notorietà, affissi di pubblicazione per matrimonio,** ed ogni altro atto, in originale od in copia, riguardante lo stato civile: per ogni foglio...............	2 —			Id.	Per la riscossione della tassa a mezzo di punzone o di visto per bollo i modelli devono essere intestati all'Ente che richiede la bollatura e questa può essere eseguita soltanto presso l'Ufficio del registro del distretto in cui l'Ente ha la sede. Per le procure e gli atti di consenso o di autorizzazione dei genitori od ascendenti in favore dei discendenti e del marito in favore della moglie, nei casi nei quali tale consenso od autorizzazione è dalla legge richiesto, vedi articoli 11 e 14 della presente tariffa.

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI AMMINISTRATIVI

CATEGORIA degli atti 1	Articolo della tariffa 2	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa 3	TASSE DOVUTE Fisse 4	TASSE DOVUTE Graduali 5	TASSE DOVUTE Proporzionali 6	MODO DI PAGAMENTO 7	NOTE 8
Segue: **Atti dello stato civile.**	96	**Certificati di esistenza in vita, di cittadinanza** ed altri relativi allo stato e alla condizione delle persone. per ogni foglio..............	2 —			Carta bollata o marche. Le marche, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate con la scritturazione della data o col bollo nei modi indicati nell'art. 22 della legge da chi rilascia il certificato.	Sono esenti i certificati di esistanze in vita riguardanti i pensionati dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di beneficenza. (Vedi articolo 180 della presente tariffa.)
Atti e registri rela ivi al servizio ipotecario	97	**Registri degli uffici di conservazione delle ipoteche,** cioè registro generale d'ordine e registri delle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni: per ogni foglio................	2 —			Bollo a punzone.	
	98	**Note di iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni:** per ogni foglio................	3 —			Carta bollata.	Per le note ipotecarie firmate dai notai a' sensi dell'articolo 1991 del Codice Civile si applicano le tasse stabilite dall'art. 21 della presente tariffa. Per le note ipotecarie firmate dai cancellieri giudiziari si applicano le tasse stabilite dagli articoli 118 n. 7, e 119, n. 6, della presente tariffa.
	99	**Certificati** rilasciati in prova delle eseguite formalità d'iscrizione, rinnovazione, trascrizione ed annotamenti quando non siano redatti in calce alle note: per ogni foglio................	3 —			Carta bollata.	
	100	**Domande** che per ogni stato, certificato, copia od estratto e per ogni formalità di annotamento i richiedenti presentano ai conservatori delle ipoteche, a norma dell'art. 24 della Legge sulle tasse ipotecarie: per ogni foglio................	3 —			Carta bollata.	
	101	**Stati o certificati generali e speciali** delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, anche se totalmente negativi, **copie** ed **estratti** delle iscrizioni, rinnovazioni, trascrizioni ed annotamenti e dei documenti depositati negli uffici delle ipoteche: per ogni foglio................	4 —			Carta bollata.	

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI AMMINISTRATIVI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Atti e registri relativi al servizio ipotecario.**	*Segue* 101	Quando gli stati o certificati, copie ed estratti concernono più di una persona:					**Agli effetti dell'applicazione della tassa di cui contro non sono considerati come concernenti più persone gli atti che riguardano cumulativamente il padre e i figli o i fratelli e sorelle aventi la stessa paternità.**
		per ciascun foglio di carta bollata e per ogni persona, cui gli stati o certificati, copie ed estratti si riferiscono, meno la prima	4 —			Marche o « visto » per bollo. Le marche devono essere appocte ed annullate esclusivamente dalle Conservatorie delle ipoteche col bollo d'ufficio. Quando le marche da applicare superano il numero consentito dal regolamento si supplisce dagli Uffici del registro alla differenza col « visto » per bollo.	
Espropriazioni per pubblica utilità.	102	**Decreti e verbali d'espropriazione** per utilità pubblica:				Carta bollata.	
		Originali:					
		per ogni foglio.	3 —				
		Copie:					
		per il primo foglio.	4 —				
		per ogni altro foglio.	3 —				
Deliberazioni originali di provincie, comuni ed altri enti morali	103	**Processi verbali originali delle deliberazioni di Provincie, Comuni** ed altre pubbliche amministrazioni ed enti morali soggette al visto od all'approvazione dell'autorità superiore:					Per la riscossione della tassa a mezzo di punzone o di visto per bollo i modelli devono essere intestati all'Ente che richiede la bollatura e questa può essere eseguita soltanto presso l'Ufficio del registro del distretto in cui l'Ente ha la sede.
		per ogni foglio.	2 —			Carta bollata, bollo a punzone o « visto » per bollo.	
Mandati di pagamento.	104	**Mandati di pagamento** spediti dalle amministrazioni comunali, provinciali e dagli altri corpi amministrati o enti morali **per somme eccedenti le lire** 50:					**Per la riscossione della tassa a mezzo di punzone o di visto per bollo, i modelli devono essere intestati all'Ente che richiede la bollatura e questa può essere eseguita soltanto presso lo Ufficio del registro del distretto in cui l'Ente ha la sede.**
		per ogni foglio.	2 —			Carta bollata, bollo a punzone o « visto » per bollo. **È fatta eccezione per gli ordini di pagamento delle Aziende municipalizzate apposti sulle fatture dei fornitori, per i quali la tassa di bollo può corrispondersi con marche annullate dall'azienda col bollo d'ufficio.**	

TARIFFA

ALLEGATO *A* (Parte I).

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI AMMINISTRATIVI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE			MODO DI PAGAMENTO	NOTE
			Fisse	Graduali	Proporzionali		
1	2	3	4	5	6	7	8
Atti delle autorità di pubblica sicurezza.	105	**Licenze, certificati, permessi, assensi, dichiarazioni ed estratti dei registri,** rilasciati dalle **autorità di pubblica sicurezza**:					Per i permessi di porto d'armi di cui al n. 16, lett. *a*), *b*), *c*) e *d*) della tabella A, annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative, la tassa di bollo è compenetrata nella carta bollata speciale prescritta dalla legge medesima.
		per ogni foglio	3 —			Carta bollata o marche. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	
Istanze, petizioni e ricorsi.	106	**Istanze, petizioni e ricorsi** in via amministrativa o stragiudiziale:					Per le istanze, petizioni, ricorsi, memorie nei procedimenti in sede giurisdizionale avanti il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, la Corte di cassazione, la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di Prefettura, veggansi gli art. 120 n. 4 e 122 della presente tariffa. Per le domande che per ogni atto, certificato, copia od estratto e per ogni formalità di annotamento i richiedenti debbono presentare ai conservatori delle ipoteche, a norma dell'art. 22 del testo unico per le tasse ipotecarie vedi art. 100 della presente tariffa. Per le domande dirette ad ottenere copie ed estratti dei libri dello Stato civile vedi art. 19 della tabella B. Per le domande di ammissione al gratuito patrocinio, vedi articolo seguente
		a) ai Ministeri, ai Comitati ed alle Commissioni costituite presso i Ministeri, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti ed alla Corte di Cassazione:					
		per ogni foglio	3 —			Carta bollata o marche. **Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere annullate direttamente dalle parti con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati nell'art. 22 della legge.**	
		b) all'Amministrazione del debito pubblico, a quella della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza ed agli altri uffici governativi, ai Comitati ed alle Commissioni costituite presso i detti uffici, ed alle pubbliche amministrazioni:					
		per ogni foglio	2 —				
		c) per l'esecuzione delle volture nei catasti:					
		per ogni voltura	2 —			Marche. Le marche devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	
	107	**Istanze** per ammissione al gratuito patrocinio:					
		per ciascun foglio.	6 —			Carta bollata.	

TARIFFA — ALLEGATO *A* (Parte I).

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI AMMINISTRATIVI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Istanze, petizioni e ricorsi.**	108	**Istanze** ai Circoli ferroviari di ispezione per ottenere il certificato di visita e prova dei motori degli autoveicoli o dei natanti, sia ad uso privato che per servizio pubblico:					
		per ogni istanza, senza riguardo al numero dei fogli:					
		per le autovetture, autocarri, autoscafi e rimorchi destinati ad essere trainati da autoveicoli . . .	18 —			Marche da bollo applicate sulle istanze da annullarsi col bollo d'ufficio a data o a perforatore a cura del funzionario incaricato della visita e prova.	La tassa è dovuta indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione.
		per i motocicli e le moto-carrozzette	12 —				
	109	**Istanze** per ottenere l'abilitazione a condurre autoveicoli ad uso privato o pubblico, ovvero autoscafi.					
		per ogni istanza senza riguardo al numero dei fogli:					
		per le autovetture, autocarri e autoscafi	18 —			Marche da bollo applicate sulle istanze da annullarsi col bollo d'ufficio a data o a perforatore dal funzionario incaricato dell'esame del conducente.	La tassa è dovuta indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione.
		per i motocicli e le moto-carrozzette	12 —				
Diplomi e patenti	110	**Diplomi, patenti, attestati di privativa industriale, certificati di iscrizione** per gli esercenti professioni, arti liberali, industrie e commercio:					Sono esenti da tassa di bollo i titoli ed i certificati per l'esercizio dei mestieri marittimi, ad eccezione delle patenti di grado per capitani marittimi, ingegneri navali e macchinisti. (Vedi art. 193 della presente tariffa).
		per ogni foglio	3 —			Carta bollata, marche o bollo a punzone. Le marche, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente da chi rilascia il documento con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati nell'art. 22 della legge.	
Certificati e dichiarazioni, attestazioni e permessi.	111	**Certificati, dichiarazioni, attestazioni, permessi,** ed altri simili atti spediti da Autorità, Amministrazioni, funzionari ed Uffici pubblici, qualunque sia lo scopo cui sono diretti:					Per i certificati del casellario giudiziale vedi art. 142 della presente tariffa. Per i certificati, licenze, permessi rilasciati dalle autorità di pubblica sicurezza, vedi art. 105 della presente tariffa.
		per ogni foglio	2 —			Carta bollata.	

TARIFFA

ALLEGATO *A* (Parte I).

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI AMMINISTRATIVI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Certificati, dichiarazioni, attestazioni e permessi.**	112	**Certificati, dichiarazioni** ed attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose e dai ministri di qualsiasi culto, quando siano destinati ad usi civili:					
		per ogni foglio................	2 —			Carta bollata.	
	113	**Certificati rilasciati dai ricevitori del registro** a richiesta di chi intende agire in giudizio o presso gli Uffici amministrativi, e relativi a tutto ciò che, ai sensi della legge di registro e delle altre leggi per le tasse sugli affari, è soggetto a denuncia:					
		per ogni foglio..............	2 —			Carta bollata o marche. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	
Atti di notorietà.....	114	**Atti di notorietà** avanti le autorità municipali in materia diversa dallo stato civile:					Per gli atti di notorietà riguardanti lo stato civile vedi art. 95 della presente tariffa. Per gli atti di notorietà avanti ai Pretori od ai cancellieri della Pretura, vedi articolo 118, n. 14 della presente tariffa.
		per ogni foglio..............	3 —			Carta bollata.	
Pubblicazioni nei giornali destinati alle inserzioni legali.	115	**Notificazioni giudiziarie ed altre pubblicazioni** che, a termini delle leggi civili e commerciali, si debbono fare nella Gazzetta Ufficiale o nel Foglio degli annunzi legali (originali delle inserzioni):					
		per ogni foglio di ciascun originale	3 —			Carta bollata.	
	116	**Estratti dei bandi** per vendite giudiziarie destinati alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel Foglio degli annunzi legali:					
		per ogni foglio di ciascun originale	Sono dovute le tasse stabilite per gli atti dei procedimenti cui gli stessi bandi si riferiscono.			Carta bollata.	

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI GIUDIZIARI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Atti avanti i conciliatori	117	**Atti nei procedimenti innanzi i giudici conciliatori:**					
		1) **Citazioni per biglietto** nelle cause nelle quali la domanda non è superiore a L. 150:				Carta bollata o marche. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli uffici del registro, possono essere applicate ed annullate direttamente dall'ufficiale giudiziario con la scritturazione della data dell'atto o con stampiglia a data nei modi indicati nell'art. 22 della legge.	
		originali e copie per ogni foglio	0.10				
		2) **Licenze** per rilascio di beni immobili per finita locazione:					
		originali e copie per ogni foglio	0.10				
		3) **Decreti, verbali di causa, verbali di conciliazione,** sentenze interlocutorie e definitive ed ogni altro atto, comprese le relative procure alle liti, anche contenenti facoltà di transigere e conciliare le vertenze nell'interesse del mandante ai termini dell'art. 1 della legge 28 luglio 1895, n. 455:					Esente da bollo il mandato speciale contenente facoltà di transigere e conciliare la vertenza, quando sia scritto sull'originale o sulla copia dell'atto di citazione (art. 67, tabella allegato *B*).
		a) se il valore introduttivo delle cause non supera lire **cinquanta**:					
		originali e copie, per ogni foglio	0.50			Carta bollata.	
		b) se supera lire **cinquanta** e non lire **duecento**:					
		originali e copie, per ogni foglio	2 —			Carta bollata.	
		c) se supera lire **duecento**:					
		originali e copie, per ogni foglio	3 —			Carta bollata.	
Atti avanti i pretori in materia civile.	118	**Atti avanti i pretori:**					Restano ferme le esenzioni concesse da leggi speciali.
		1) **Citazioni per biglietto:**					
		per ogni foglio	0.10			Carta bollata o marche. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti o dall'ufficiale giudiziario con la scritturazione od impressione della data, nei modi indicati nell'articolo 22 della legge.	
		2) **Citazioni** per la convalidazione delle **licenze** per **finita mezzadria e colonia** di terreni di superficie non superiore a «tre ettari»:					Le corrispondenti citazioni relative a terreni di superficie superiori a tre ettari rientrano fra gli atti di cui al seguente n. 7 di questo stesso articolo.
		per ogni foglio	2 —			Carta bollata.	

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI GIUDIZIARI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Atti avanti i pretori in materia civile.**	*Segue* 118	3) **Citazioni** riassuntive: per ogni foglio	4 —			Carta bollata.	
		4) **Elenco** dei documenti depositati in cancelleria da notificarsi alla parte avversaria	4 —			Carta bollata.	
		5) **Chiamate** di causa nei giudizi civili e commerciali	6 —			Marche da bollo da applicarsi ed annullarsi dal cancelliere col bollo d'ufficio sulla copertina del fascicolo prescritta dall'art. 22 del regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103, (Serie 3ª). Nei giudizi per convalidare la licenza di finita locazione, ai sensi della prima parte dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1896, n. 517, le marche da bollo devono essere applicate sul registro dei processi verbali di udienza, in corrispondenza delle indicazioni della causa medesima ed annullate col bollo d'ufficio.	La tassa è a carico della parte attrice o del suo mandatario e devesi corrispondere anche se si tratti di riassunzione di istanza o di causa riprodotta.
		6) **Mandati** alle liti scritti in fine dell'originale o della copia dell'atto di citazione	4 —			Marche da bollo da annullarsi dalla parte con la scritturazione della data nei modi indicati nell'art. 22 della legge.	La sottoscrizione del mandante deve essere certificata autografa dal procuratore.
		7) **Atti di procedura civile in materia di giurisdizione volontaria, contenziosa e di esecuzione, procure pure e semplici alle liti,** qualunque sia la loro forma, ed in genere tutte le domande ed istanze e tutti gli atti che sotto qualsivoglia denominazione si presentano ai **pretori,** o si fanno per mezzo dei cancellieri o degli ufficiali giudiziari innanzi alle **preture,** e quelli che si formano per delegazione di esse: per ogni foglio	4 —			Carta bollata.	Le sentenze definitive in cause di valore superiore a lire 300 ed i provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione sono inoltre soggetti alla tassa di che ai nn. 12 e 13 di questo stesso articolo. Nella disposizione dell'articolo 118, n. 7, sono comprese le note ipotecarie firmate dai cancellieri di Pretura.
		8) **Domande e difese** proposte per iscritto **nelle cause avanti le preture,** ai termini dell'art. 416 del Codice di procedura civile: per ogni foglio di **un solo esemplare**	4 —			Carta bollata	Gli esemplari delle domande e difese da comunicarsi all'altra parte sono esenti da tassa (art. 68 della tabella alleg. *B*).

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI GIUDIZIARI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Atti avanti i pretori in materia civile.**	*Segue* 118	9) **Memorie** e note aggiunte a svolgimento delle domande, delle difese, delle comparse conclusionali o della discussione: per ogni foglio di un **solo esemplare** .	4 —			Carta bollata.	**Sono esenti le copie da distribuirsi ai giudici, ma questi non possono riceverle che dal cancelliere cui spetta di accertare che nei fascicoli degli atti di causa esista l'esemplare bollato su ciascun foglio. (Art. 69 della tabella allegato *B*)** **Gli esemplari delle memorie e note aggiunte da comunicarsi all'altra parte sono esenti da tassa (art. 68 della tabella allegato *B*).**
		10) **Rinvii nelle cause civili e commerciali:** a) per ogni rinvio, senza riguardo al numero dei fogli	2 —			Marche da bollo da applicarsi e da annullarsi a cura del cancelliere col bollo d'ufficio sull'originale della sentenza, ove alla causa sia dato l'intero suo corso, o sul registro dei processi verbali di udienza, ove la causa, o per transazione o per qualsiasi altro motivo, sia abbandonata o cancellata. Sugli originali delle sentenze e sul registro dei processi verbali di udienza il cancelliere deve apporre apposita dichiarazione firmata per attestare il numero dei rinvii effettivamente ottenuti nelle singole cause.	**La tassa è dovuta anche se si tratti di riassunzione d'istanza o di causa riprodotta. La tassa è dovuta indipendentemente dalla carta bollata usata per la scritturazione della sentenza.**
		b) qualora la tassa venga pagata in unica soluzione a *forfait*, senza riguardo al numero dei fogli . . .	10 —			Marche da bollo da applicarsi e da annullarsi dal cancelliere col bollo d'ufficio sulla copertina del fascicolo di che agli art. 22 e 24 del regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103 (serie 3ª). Il cancelliere ha l'obbligo di annotare a margine della sentenza originale che la tassa di bollo sui rinvii è stata riscossa à *forfait*.	Non si fa luogo a conteggi o rivalse qualunque sia il numero dei rinvii. La tassa è anticipata dalla parte attrice o dal suo mandatario ed è dovuta anche se si tratta di riassunzione di istanza o di causa riprodotta.
		11) **Atti istruttori:** per ogni atto senza riguardo al numero dei fogli	4 —			Marche da bollo da applicarsi sulla prima pagina del relativo verbale redatto sulla prescritta carta bollata e da annullarsi dal cancelliere con la data dell'udienza o con la data del verbale stesso.	**La tassa è dovuta indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione e sta a carico della parte che ha promosso l'atto istruttorio.**

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI GIUDIZIARI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Atti avanti i pretori in materia civile.**	*Segue* 118	12) **Sentenze definitive** in materia civile e commerciale, quando il valore della causa supera lire 300: per ogni sentenza, senza riguardo al numero dei fogli . . .	4 —			Virtuale. Le tasse sono riscosse dagli Uffici del registro insieme alla tassa di registro, ed ove questa non sia dovuta sono riscosse dal medesimo ufficio con rilascio di bolletta da annotarsi a cura dell'ufficio medesimo a margine della sentenza. Al pagamento sono solidalmente tenute tutte le parti in causa, i rispettivi loro procuratori e quelli che fanno uso delle sentenze e le parti a carico delle quali sono state poste le relative spese in proporzione della loro condanna nelle medesime. Nei procedimenti interessanti lo Stato e gli altri Enti e persone ammesse al gratuito patrocinio le tasse sulle sentenze sono prenotate a debito.	Il valore si determina secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile (articoli 72 a 81). La tassa è dovuta per ciascuna sentenza, indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione. **Nessuna esenzione dalla tassa è ammessa sulle sentenze, ancorchè queste siano da scriversi su carta libera e vadano esenti da tassa** di registro.
		13) **Provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione:** per ogni provvedimento, senza riguardo al numero dei fogli:				Virtuale. Le tasse sono riscosse dagli Uffici del registro insieme alla tassa di registro, e, ove questa non sia dovuta, sono riscosse dal medesimo ufficio con rilascio di bolletta da annotarsi a cura dell'ufficio medesimo a margine del provvedimento.	La tassa è dovuta per ciascun provvedimento indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione. I provvedimenti di volontaria giurisdizione sono esenti nel solo caso in cui interessino persone povere ovvero minori, interdetti o inabilitati con patrimonio non superiore a lire 3000 (art. 63 della tabella allegato *B*).
		a) quando l'oggetto del provvedimento abbia un valore non superiore a lire 50,000		6 —			
		b) quando l'oggetto del provvedimento supera lire 50,000 . .		12 —			
		14) **Atti di notorietà formati avanti i pretori** in materia diversa dallo stato civile: per ogni foglio.	6 —			Carta bollata.	Per gli atti di notorietà riguardanti lo stato civile, vedi art. 95 della presente tariffa.
		15) **Bandi** per vendite giudiziarie da farsi presso le Preture: per ogni foglio	4 —			Carta bollata.	Per gli estratti da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale e nel foglio Annunzi legali, vedi articolo 116 della presente tariffa.

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI GIUDIZIARI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Atti avanti i pretori in materia civile.**	*Segue* 118	16) **Verbali** di apposizione e rimozione di sigilli:					
		per ogni foglio	6 —			Carta bollata.	
		17) **Verbali** di vendita giudiziale mobiliare:					
		per ogni foglio	6 —			Carta bollata.	
		18) **Inventari** giudiziari:					
		per ogni foglio	6 —			Carta bollata.	
		19) **Atti** di pignoramento e di sequestro:					
		per ogni foglio	6 —			Carta bollata.	
Atti avanti i Tribunali e le Corti di Appello in materia civile.	119	**Atti avanti i Tribunali e le Corti di appello :**					Per gli atti ed i provvedimenti relativi ai giudizi di competenza dei Tribunali delle acque pubbliche e del Tribunale superiore delle acque pubbliche, comprese le difese scritte e comparse scambiate fra le parti, si applicano le tasse stabilite per gli atti ed i provvedimenti relativi ai giudizi della Corte di appello. Restano ferme le esenzioni concesse da leggi speciali.
		1) **Citazioni per biglietto :**					
		per ogni foglio.	0.10			Carta bollata o marche. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti o dall'ufficiale giudiziario con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati nell'art. 22 della legge.	
		2) **Citazioni riassuntive** :					
		per ogni foglio	6 —			Carta bollata.	
		3) **Elenco** dei documenti depositati in cancelleria da notificarsi alla parte avversaria	6 —			Carta bollata.	
		4) **Chiamate di causa** nei giudizi civili e commerciali:				Marche da bollo da applicarsi ed annullarsi dal Cancelliere col bollo di Ufficio sulla nota di iscrizione a ruolo redatta sulla carta bollata.	La tassa è dovuta indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione della nota di iscrizione a ruolo. La tassa è a carico del procuratore che iscrive la causa a ruolo, e deve corrispondersi anche se si tratti di riassunzione di istanza o di causa riprodotta.
		a) avanti i Tribunali.	10 —				
		b) avanti le Corti d'appello . .	20 —				

TARIFFA

ALLEGATO *A* (Parte I)

Segue PARTE I — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI GIUDIZIARI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Atti avanti i Tribunali e le Corti di Appello in materia civile.**	*Segue* 119	5) **Mandati alle liti** scritti in fine dell'originale o della copia dell'atto di citazione	6 —			Marche da bollo da annullarsi dalle parti con la scritturazione della data nei modi indicati nell'art. 22 della legge.	La sottoscrizione del mandante deve essere certificata autografa dal procuratore.
		6) **Atti di procedura civile in materia di giurisdizione volontaria, contenziosa, e di esecuzione, procure pure e semplici alle liti,** ed in genere tutte le domande o istanze e tutti gli atti che, sotto qualsivoglia denominazione, si presentano ai **Tribunali civili** ed alle **Corti di appello** o si fanno per mezzo dei cancellieri o degli ufficiali giudiziari, innanzi ai Tribunali ed alle Corti medesime e quelli che si compiono **per delegazione delle dette autorità giudiziarie,** eccettuati gli originali delle comparse conclusionali: per ogni foglio.	6 —			Carta bollata.	Le sentenze definitive ed i provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione sono inoltre soggetti alle tasse di che ai numeri 10 e 11 di questo stesso articolo. Per gli atti da compiersi nei procedimenti di stima, di che agli articoli 21 a 28 del testo unico sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217, e 18 e 19 della legge 23 aprile 1911, n. 509, e nell'alleg. A al R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163, vedi art. 127 della presente tariffa. Nella disposizione dell'articolo 119, n. 6, sono comprese le note ipotecarie firmate dai cancellieri dei Tribunali e delle Corti di appello.
		7) **Comparse conclusionali, memorie e note aggiunte** a svolgimento delle comparse conclusionali e della discussione: per ogni foglio dell'originale	6 —			Carta bollata.	Le copie delle comparse conclusionali, che i procuratori si scambiano all'udienza nelle cause civili a rito sommario per le quali copie la tassa di bollo è compenetrata nell'originale, sono scritte in carta libera, ma i procuratori devono scrivere in margine al primo foglio dell'originale il numero dei procuratori coi quali la comparsa è da scambiarsi. Il cancelliere che assiste all'udienza, prima di ricevere dai procuratori le comparse, deve accertarsi che il numero delle marche apposte su ciascun foglio dell'originale corrisponda al numero dei procuratori coi quali la comparsa fu scambiata. Le comparse originali senza le marche da bollo o con
		Inoltre: per ogni procuratore cui devono essere comunicate e per ciascun foglio dell'originale	6 —			Marche. Le marche applicate sull'originale devono annullarsi dal Cancelliere col bollo d'ufficio nei modi indicati nell'articolo 22 della legge.	

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI GIUDIZIARI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Gradu	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Atti avanti i Tribunali e le Corti di Appello in materia civile.**	*Segue* 119						marche insufficienti, o con marche che non siano state debitamente annullate dal cancelliere, sono considerate scritte su carta con bollo insufficiente. Sono esenti le copie distribuite ai giudici. Questi però non possono riceverle che dal Cancelliere cui spetta di accertare che nei fascicoli degli atti di causa esiste l'esemplare bollato (vedi art. 69 tabella *B*).
		8) **Rinvii** nelle cause civili e commerciali:					
		I. - Per ogni rinvio senza riguardo al numero dei fogli:				Marche da bollo da applicarsi e da annullarsi a cura del Cancelliere col bollo di ufficio sull'originale della sentenza, ove alla causa sia dato l'intero suo corso. Ove invece le cause, o per transazione o per qualsiasi altro motivo, siano abbandonate o cancellate l'applicazione delle marche da annullarsi dal Cancelliere col bollo d'ufficio dovrà farsi sul foglio di udienza. Sugli originali delle sentenze e sul foglio di udienza il Cancelliere deve apporre apposita dichiarazione firmata per attestare il numero dei rinvii effettivamente ottenuti nelle singole cause.	La tassa è dovuta anche se si tratti di riassunzione di istanza o di causa riprodotta. La tassa è dovuta indipendentemente dalla carta bollata usata per la scritturazione della sentenza.
		a) nelle cause avanti i Tribunali	4 —				
		b) nelle cause avanti le Corti d'appello	6 —				
		II. - Qualora la tassa venga pagata in unica soluzione a *forfait*, senza riguardo al numero dei fogli:				Marche da bollo da applicarsi e da annullarsi dal Cancelliere col bollo d'ufficio sulla nota di iscrizione a ruolo all'atto di tale iscrizione. Il Cancelliere ha l'obbligo di annotare a margine della sentenza originale che la tassa di bollo sui rinvii è stata riscossa a *forfait*.	Non si fa luogo a conteggio o rivalsa qualunque sia il numero dei rinvii. La tassa è anticipata dalla parte che iscrive la causa a ruolo ed è dovuta anche se si tratta di riassunzione di istanza o di causa riprodotta.
		a) nelle cause avanti i Tribunali	20 —				
		b) nelle cause avanti le Corti d'appello	30 —				
		9) **Atti istruttori:** per ogni atto senza riguardo al numero dei fogli:				Marche da bollo da applicarsi sulla prima pagina del relativo verbale redatto sulla prescritta carta bollata e da annullarsi dal Cancelliere con la data dell'udienza o della data del verbale stesso.	La tassa è dovuta indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione del verbale e sta a carico della parte che ha promosso l'atto istruttorio.
		a) nelle cause avanti i Tribunali	8 —				
		b) nelle cause avanti le Corti d'appello.	12 —				

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI GIUDIZIARI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Atti avanti i Tribunali e le Corti di Appello in materia civile.**	*Segue* 119	10) **Sentenze definitive** in materia civile e commerciale				Virtuale. Le tasse sono riscosse dagli Uffici del registro insieme alla tassa di registro, e, ove questa non sia dovuta, sono riscosse dal medesimo ufficio con rilascio di bolletta da annotarsi a cura dell'ufficio medesimo a margine della sentenza. Nei procedimenti interessanti lo Stato e gli altri Enti e persone ammesse al gratuito patrocinio le tasse sulle sentenze sono prenotate a debito.	Il valore si determina secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile (articoli 72 a 81). La tassa è dovuta per ciascuna sentenza, indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione. **Nessuna esenzione dalla tassa è ammessa sulle sentenze ancorchè queste siano da scriversi su carta libera e vadano esenti da tassa di registro.**
		per ogni sentenza senza riguardo al numero dei fogli:					
		a) quando il valore della causa è indeterminato, o non supera lire 5000		10 —			
		b) quando il valore supera lire 5000 ma non lire 50,000		15 —			
		c) quando il valore supera lire 50.000		30 —			
		11) **Provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione:**				Virtuale. Le tasse sono riscosse dagli Uffici del registro insieme alla tassa di registro, e, ove questa non sia dovuta, sono riscosse dal medesimo ufficio con rilascio di bolletta da annotarsi a cura dell'ufficio medesimo a margine del provvedimento.	La tassa è dovuta per ciascun provvedimento indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione. I provvedimenti di volontaria giurisdizione sono esenti quando interessano persone povere, ovvero minori, interdetti o inabilitati con patrimonio non superiore a L. 3000 (art. 63 della tabella alleg. *B*).
		per ogni provvedimento senza riguardo al numero dei fogli:					
		a) quando l'oggetto del provvedimento abbia un valore non superiore alle lire 50,000:					
		se emesso dal Tribunale		12 —			
		se emesso dalla Corte di appello		24 —			
		b) quando il valore supera lire 50,000:					
		se emesso dal Tribunale		24 —			
		se emesso dalla Corte di appello		48 —			
		12) **Domande** per l'ammissione agli incanti nei procedimenti ordinari di esecuzione immobiliare di cui all'articolo 662 e seguenti del Codice di procedura civile	6 —			Carta bollata.	
		13) **Bandi per vendite** giudiziarie da farsi presso i Tribunali	6 —			Carta bollata.	Per gli estratti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e sul Foglio degli annunzi legali, vedi art. 116 della presente tariffa.

ALLEGATO A (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI GIUDIZIARI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Atti avanti la Corte di Cassazione in materia civile.	120	**Atti avanti la Corte di Cassazione:**					
		1) **Mandati** alle liti scritti in fine dell'originale o della copia dell'atto di citazione.	10 —			Marche da bollo da annullarsi dalla parte con la scritturazione della data nei modi indicati nell'art. 22 della legge.	La sottoscrizione del mandante deve essere certificata autografa dal procuratore.
		2) **Elenco** dei documenti depositati in Cancelleria da notificarsi alla parte avversaria.	10 —			Carta bollata.	
		3) **Chiamate di causa** nei giudizi civili e commerciali:				Marche da bollo da applicarsi ed annullarsi dal cancelliere col bollo d'ufficio sui ricorsi e controricorsi.	La tassa è dovuta indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione dei ricorsi e controricorsi. La tassa è anticipata dagli avvocati all'atto della presentazione del ricorso e del controricorso ed è dovuta anche se si tratti di riassunzione di istanza o di causa riprodotta.
		per ciascun avvocato indicato nel mandato speciale.	6 —				
		4) **Atti di procedura civile, in materia di giurisdizione volontaria e contenziosa, procure pure e semplici alle liti, ricorsi, controricorsi** ed in genere tutte le domande od istanze che, sotto qualsiasi denominazione, si presentano alla Corte di cassazione o si fanno per mezzo dei cancellieri o degli ufficiali giudiziari innanzi alla Corte medesima o per delegazione di essa:					Le sentenze definitive sono inoltre soggette alla tassa di che al n. 7 di questo stesso articolo.
		per ogni foglio.	10 —			Carta bollata.	
		5) **Memorie e note aggiunte** a svolgimento dei ricorsi e controricorsi:					
		originali e copie da comunicarsi ai procuratori ed avvocati delle controparti:					
		per ciascun foglio	10 —			Carta bollata.	Sono esenti le copie da distribuirsi ai giudici. Questi però non possono riceverle che dal cancelliere cui spetta di accertare che nei fascicoli degli atti di causa esiste l'esemplare bollato su ciascun foglio (articolo 69 della tabella *B*).
		6) **Rinvii** nelle cause civili e commerciali:				Marche da bollo da applicarsi e annullarsi a cura del cancelliere col bollo d'ufficio sulla domanda in carta bollata presentata al presidente o sul ruolo di udienza.	La tassa è dovuta indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione della domanda ed anche se si tratti di riassunzione di istanza o di causa riprodotta.
		per ogni rinvio, senza riguardo al numero dei fogli.	6 —				

TARIFFA

ALLEGATO *A* (Parte I).

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI GIUDIZIARI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGL. ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue; **Atti avanti la Corte di Cassazione in materia civile.**	*Segue* 120	7) **Sentenze definitive** in materia civile e commerciale:				Virtuale. Le tasse sono riscosse dagli Uffici del registro insieme alla tassa di registro ed ove questa non sia dovuta, sono riscosse dal medesimo ufficio con rilascio di bolletta da annotarsi a cura dell ufficio medesimo a margine della sentenza. Nei procedimenti interessanti lo Stato e gli altri Enti e persone ammesse al gratuito patrocinio le tasse sulle sentenze sono prenotate a debito.	Il valore si determina secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile (art. 72 a 81). La tassa è dovuta per ciascuna sentenza indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione. Nessuna esenzione dalla tassa è ammessa sulle sentenze ancorchè queste siano da scriversi su carta libera e vadano esenti da tassa di registro.
		per ogni sentenza senza riguardo al numero dei fogli					
		a) quando il valore della causa è indeterminato o non supera lire 5000		10 —			
		b) quando il valore supera L. 5000 ma non lire 50.000		15 —			
		c) quando il valore supera L. 50,000....................		30 —			
Atti prodotti in giudizio.	121	**Documenti** di ogni specie, già soggetti a registrazione solo in caso d'uso, con la tassa fissa di cui all'art. 104 della tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897 n. 217, quando debbano essere prodotti in giudizio innanzi i Pretori i Tribunali e le Corti di appello o di cassazione o quando si vogliano inserire negli atti delle rispettive Cancellerie giudiziarie:					Questa tassa sta in luogo di quella fissa d. registro portata dagli articoli 47 e 148, ultimo comma della legge 20 maggio 1897 n. 217, combinati con l'art 104 dell'annessavi tariffa ed è perciò dovuta indipendentemente dalla ordinaria tassa di bollo cui documenti siano soggetti fin dall'origine. Per gli atti di cui all'articolo 148 della legge 20 maggio 1897 n. 217. la tassa di cui al presente articolo è dovuta solo in quanto l'uso si faccia da terzi od anche dagli stessi interessati se intendono valersi dell'atto come di documento in giudizio separato e per effetti diversi da quelli ai quali l'atto stesso era destinato ma se degli stessi documenti debba farsi allegazione oppure offrire comunicazione nei giudizi di liquidazione o rendimento di conti, basta che se ne bolli la nota od elenco col pagamento di una sola tassa, qualunque sia il numero dei documenti. Per gl' atti soggetti a bollo solo in caso d'uso, la tassa di cui al presente articolo è regolata dalla parte III di questa tariffa.
		se il documento non sia stato volontariamente registrato: per il **solo primo foglio**	3 —			Marche. Le marche devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	

TARIFFA — ALLEGATO *A* (Parte I).

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI GIUDIZIARI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Atti della giustizia amministrativa.	122	**Atti della giustizia amministrativa:**					
		1) **Corte dei conti:**					
		istanze, petizioni, ricorsi principali ed incidentali, memorie, decisioni, provvedimenti di qualsivoglia natura, anche non definitivi ed atti in genere dei procedimenti in sede giurisdizionale, avanti la Corte dei conti, comprese le relazioni delle notificazioni, da chiunque eseguite:					
		originali e copie, per ogni foglio	10 —			Carta bollata.	
		2) **Consiglio di Stato:**					
		a) **istanze, petizioni, ricorsi** principali ed incidentali, memorie ed atti in genere dei procedimenti in sede giurisdizionale, avanti il Consiglio di Stato, comprese le relazioni delle notificazioni da chiunque eseguite e copie delle decisioni e dei provvedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura emessi da esso:					
		originali e copie, per ogni foglio	10 —			Carta bollata.	
		b) **Ricorsi principali:**					
		per ogni ricorso senza riguardo al numero dei fogli	40 —			Modo virtuale.	La tassa è dovuta indipendentemente dalla carta bollata usata per la scritturazione del ricorso e della domanda. La presentazione dei ricorsi principali, compresi quelli per revocazione o delle domande di sospensione si ha per non eseguita se non sia accompagnata dalla bolletta di ricevuta della detta tassa. In caso d'inadempimento a tale prescrizione, la sezione competente ne dichiara in camera di consiglio la decadenza. La tassa è irripetibile anche in caso di rinuncia.
		c) **Domande** incidentali di sospensione					
		per ogni domanda, senza riguardo al numero dei fogli. .	18 —			Modo virtuale.	

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI GIUDIZIARI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Atti della giustizia amministrativa.**	*Segue* 122						Nella tassa controindicata e compreso il diritto di segreteria i cui all'art. 42 del Regolamento 17 agosto 1907, n. 641. per il rilascio delle copie.
		3) Giunta provinciale amministrativa:					
		a) **istanze,** petizioni, ricorsi principali ed incidentali, memorie ed atti in genere dei procedimenti in sede giurisdizionale avanti la Giunta provinciale amministrativa, comprese le relazioni delle notificazioni da chiunque eseguite e copie delle decisioni e dei provvedimenti giurisdizionali di qualsivoglia natura emessi da essa:					
		originali e copi per ogni foglio	4 —			Carta bollata.	
		b) **Ricorsi principali:**					
		per ogni ricorso senza riguardo al numero dei fogli	20 —			Modo virtuale.	La tassa e dovuta indipendentemente dalla carta bollata usata per la scritturazione del ricorso e della domanda. La presentazione dei ricorsi principali compresi quelli per revocazione e delle domande di sospensione si ha per non eseguita se non sia accompagnata dalla bolletta di ricevuta della detta tassa. In caso d'inadempimento a tale prescrizione la Giunta ne dichiara in camera di consiglio la decadenza. La tassa è irripetibile anche in caso di rinuncia. Nella tassa controindicata e compreso il diritto di segreteria, di cui all'art. 25 del Regolamento 17 agosto 1907, n. 643, per il rilascio delle copie.

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI GIUDIZIARI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Atti della giustizia amministrativa.**	*Segue* 122	c) **Domande** incidentali di sospensione:					
		per ogni domanda senza riguardo al numero dei fogli	12 —			Modo virtuale.	
		4) **Consiglio di Prefettura:**					
		Istanze, petizioni, ricorsi principali ed incidentali. memorie. decisioni provvedimenti di qualsivoglia natura. anche non definitivi ed atti in genere dei procedimenti in sede giurisdizionale avanti il Consiglio di Prefettura comprese le relazioni delle notificazioni. da chiunque eseguite:					
		originali e copie. per ogni foglio	4 —			Carta bollata.	
		5) **Atti dei procedimenti** riflettenti le **tasse locali:**					
		originali e copie, per ogni foglio	2 —			Carta bollata.	
Atti avanti le altre giurisdizioni speciali.	123	**Sentenze, decreti, atti, dichiarazioni e provvedimenti di giurisdizione contenziosa e volontaria** davanti a qualsiasi altro Tribunale collegiale Consiglio o Corte o Comitato formati da qualsivoglia giudice. avvocato procuratore notaio delegato perito cancelliere ufficiale giudiziario o dalle parti. incominciando dall atto di citazione o dal ricorso sino al compimento della causa ed all'esecuzione dei provvedimenti anzidetti					Per gli atti ed i provvedimenti relativi ai giudizi di competenza dei Tribunali delle acque pubbliche e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (vedi la prima nota contrapposta all'art. 119 della presente tariffa).
		originali e copie per ogni foglio	3 —			Carta bollata.	
Atti dei giudizi dinanzi ai Collegio dei probiviri.	124	**Copie dei verbali di conciliazione format. avanti il collegio de' probiviri** di che nella legge 15 giugno 1893. n. 295 quando il verbale ponga in essere una convenzione per un valore superiore a lire 200 o per un valore indeterminato e quando l obbligazione relativa non rimanga estinta col verbale medesimo :					
		per ogni foglio.	3 —			Carta bollata.	

TARIFFA

ALLEGATO *A* (Parte I).

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI GIUDIZIARI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Atti dei giudizi arbitrali.	125	**Atti dei giudizi arbitrali:**					Per le copie di compromessi da presentarsi all'ufficio del registro per gli effetti della registrazione si applicano le tasse di cui agli articoli 24 e 26 della presente tariffa. Gli originali invece dei compromessi anche se fatti per atto notarile, devono scontare le tasse indicate nel presente articolo.
		1) **Compromessi, istanze, comparse** che si presentano dalle parti agli **arbitri i provvedimenti e decisioni** emessi dai medesimi:					
		originali e copie per ogni foglio:					
		a) se il valore della causa e di competenza del **Conciliatore**	2 —			Carta bollata.	
		b) se di competenza del **Pretore**	4 —			Carta bollata.	
		c) se di competenza del **Tribunale**	6 —			Carta bollata.	
		2) **Memorie** presentate agli arbitri a svolgimento delle comparse:					
		per ogni foglio di **un solo esemplare:**					
		a) se il valore della causa e di competenza del **Pretore**.........	4 —			Carta bollata.	Gli altri esemplari sono esenti da tassa di bollo compresi quelli distribuiti agli arbitri.
		b) se di competenza del **Tribunale**	6 —			Carta bollata.	
		3) **Chiamate di causa** nei giudizi avanti le Commissioni arbitrali ...	6 —			Marche da bollo da applicarsi ed annullarsi col bollo d'ufficio sulla copertina del fascicolo.	La tassa è a carico della parte attrice o del suo mandatario e devesi corrispondere anche se si tratti di riassunzione di istanza o di causa riprodotta.
Atti stragiudiziali.	126	**Atti degli ufficiali giudiziari** formati fuori della materia di giurisdizione contenziosa volontaria e di esecuzione:					Per gli originali degli atti di protesto cambiario vedi l'articolo 38 della presente tariffa.
		per ogni foglio............	4 —			Carta bollata.	
Atti nei procedimenti di stima per tasse di registro.	127	**Atti nei procedimenti di stima**, di che negli articoli 24 a 26 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro approvato con Regio decreto 20 maggio 1897 n. 217 negli articoli 18 e 19 della legge 23 aprile 1911 n. 509 e nell'allegato **A** al Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163.					Per gli atti formati nell'interesse dello Stato vedi articolo 38 della legge.
		Per ogni foglio	4 —			Carta bollata.	

ALLEGATO *A* (Parte I)

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI GIUDIZIARI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Procedimenti per la riscossione delle entrate dello Stato e di altri Enti pubblici.	128	**Atti dei procedimento coattivo ed esecutivo per la riscossione:**					Quando la somma per cui si procede non superi lire 30 gli atti del procedimento sono esenti da tassa di bollo, giusta l'art. 15 della tabella allegato *B*
		delle entrate patrimoniali dello Stato del Fondo per il culto, del Fondo di religione e beneficenza di Roma degli Economati generali e dei Subeconomati dei benefici vacanti delle Provincie e dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza					
		dei proventi di demanio pubblico e dei pubblici servizi dello Stato e degli altri Enti sopra indicati					
		delle tasse sugli affari					
		a) quando la somma oggetto del procedimento supera lire 30 e non lire 100, per ogni foglio.......	0.50			Carta bollata	**Per gli atti formati nell'interesse dello Stato e delle altre amministrazioni di cui all'art. 38 della legge è ammessa la prenotazione della tassa giusta l'articolo medesimo.**
		b) quando supera lire 100:					
		nel procedimento mobiliare, per ogni foglio..................	4 —			Carta bollata.	
		nel procedimento immobiliare per ogni foglio.....................	6 —			Carta bollata.	
Credito fondiario.	129	**Atti per il procedimento di esecuzione,** a cominciare dal precetto ai termini del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con Regio decreto 16 luglio 1905 n. 646					La facoltà di scrivere su carta bollata da due lire gli atti per il procedimento di esecuzione è estesa a tutti gli atti di procedura posti in essere dai Crediti fondiari o che seguano anche ad istanza delle parti in occasione di trasformazione di mutui o costituzione di mutui nuovi compresi gli atti dei giudiz. incidentali ancorchè riguardino questioni di merito in tutti i gradi di giurisdizione e dei giudizi di graduazione e di liquidazione ed i relativi incidenti come pure agli atti di immissione in possesso di stabili aggiudicati ai Crediti fondiari, in seguito a subaste promosse sia dai medesimi, sia da terzi.
		per ogni foglio.............	2 —			Carta bollata.	

ALLEGATO A (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI GIUDIZIARI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Atti in materia penale.	130	**Atti** di cauzione in materia penale					
		per ogni foglio	6 —			Carta bollata.	
	131	**Verbale** di cauzione per libertà provvisoria, senza riguardo al numero dei fogli				Marche da bollo da annullarsi dai cancellieri col bollo d'ufficio nei modi indicati all'articolo 22 della legge.	La tassa sta in luogo della tassa di registro e deve essere pagata indipendentemente dalla carta bollata usata per la scritturazione a' sensi dell'articolo precedente.
		a) se la cauzione è prestata dall'obbligato principale.	12 —				
		b) se la cauzione è prestata da una o più persone cumulativamente per una terza persona					
		per ogni mille lire o frazione di mille lire.		4 —			
	132	**Atti** di querela per reati di azione privata:					
		per ogni foglio	6 —			Carta bollata.	
	133	**Verbali e sentenze** nelle cause proposte dalle parti per citazione diretta avanti le preture ed i tribunali, ai termini degli articoli 354 e 356 del codice di procedura penale					
		per ogni foglio					
		avanti le preture.	4 —			Carta bollata.	
		avanti i tribunali	6 —				
	134	**Atti** di costituzione di parte civile in giudizio penale, senza riguardo al numero dei fogli				Marche da annullarsi dalle Cancellerie giudiziarie col bollo d'ufficio nei modi stabiliti dall'articolo 22 della legge.	
		a) nelle cause avanti le preture	12 —				
		b) nelle cause avanti i Tribunali e le Corti di appello. . .	24 —				
	135	**Atti formati o richiesti da chi si costituisce parte civile in un giudizio penale** escluse le citazioni dei testimoni e dei periti:					
		nelle cause avanti					
		le Preture, per ogni foglio. . .	4 —			Carta bollata.	
		i Tribunali e le Corti d'appello, per ogni foglio	6 —				
		la Corte di cassazione, per ogni foglio	10 —				

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI GIUDIZIARI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue. **Atti in materia penale.**	136	**Atti e verbali di remissione di querela** contenenti o no l'accettazione del querelato:					Gli atti ed i verbali di remissione di querela devono redigersi separatamente per ciascun desistente. La tassa è dovuta indipendentemente dalla tassa di bollo da corrispondersi per gli atti e verbali di remissione della querela e da quella dovuta in virtù dell'art. 139 della presente tariffa.
		per ogni foglio..............	6 —			Carta bollata.	
		per ogni desistente..........	12 —			Virtuale. La tassa viene corrisposta insieme alle spese del procedimento con le norme stabilite dall'articolo 161 del Codice di procedura penale.	
	137	**Sentenze** di condanna in materia penale:				Virtuale. Le tasse vengono iscritte nei registri di cancellerie dell'autorità giudiziaria di primo grado, e sono riscosse insieme alle spese processuali ed alle pene pecuniarie, se ve ne siano, nei modi stabiliti dalla legge 29 giugno 1882 n. 835, per le tasse sugli atti giudiziari.	Le tasse contro indicate sono dovute solidalmente da tutti i condannati per uno stesso reato. Sono esenti dalla tassa le sentenze per contravvenzioni a regolamenti di polizia locale, urbana e rurale, menzionate nell'art. 131, numero 6, della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (T. U.).
		per ogni sentenza, senza riguardo al numero dei fogli:					
		1) Quando il condannato è uno solo:					
		a) in caso di condanna per contravvenzioni:					
		sulla sentenza del Pretore.......	30 —				
		sulla sentenza del Tribunale in appello	60 —				
		sulla sentenza del Tribunale in prima istanza	80 —				
		sulla sentenza della Corte d'appello	90 —				
		sulla sentenza della Corte di assise	160 —				
		b) in caso di condanna per delitti:					
		sulla sentenza del Pretore.......	90 —				
		sulla sentenza del Tribunale in appello	160 —				
		sulla sentenza del Tribunale in prima istanza	190 —				
		sulla sentenza della Corte d'appello	240 —				
		sulla sentenza della Corte di assise	320 —				
		2) Quando i condannati con una sola sentenza sono due.	La tassa di cui al n. 1 aumenta della metà.				
		3) Quando i condannati con una sola sentenza sono tre o più.......	La tassa di cui al n. 1 raddoppiata.				

ALLEGATO *A* (Parte I).

TARIFFA

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI GIUDIZIARI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Atti in materia penale.**	138	**Sentenze** della Corte di cassazione che rigettano o dichiarano inammissibile il ricorso della parte:					
		per ogni sentenza, senza riguardo al numero dei fogli:					
		quando il condannato è uno solo	50 —				
		quando i condannati sono due	80 —				
		quando condannati sono tre o più	100 —				
	139	**Sentenze** e altri provvedimenti di proscioglimento nei reati perseguibili a querela di parte a termini degli articoli 161 e 429 del Codice di procedura penale, comprese le sentenze con le quali si dichiara in sede istruttoria non doversi procedere per gli stessi reati e remissione presunta di querela di che all'art. 160 dello stesso codice	Sono dovute le tasse di cui al n. 1 lettera b), n. 2 e n. 3 dello articolo 137.			Virtuale. Le tasse vengono iscritte nei registri di cancelleria della pretura e sono riscosse insieme alle spese processuali ed alle pene pecuniarie, se ve ne siano, nei modi stabiliti dalla legge 29 giugno 1882, n. 835, per le tasse sugli atti giudiziari.	Le tasse controindicate sono a carico del querelante. La tassa non è dovuta quando l'assoluzione del querelato sia pronunciata per prescrizione verificatasi dopo la presentazione della querela.
	140	**Decreti penali**, emessi a norma dell'articolo 298 del Codice di procedura penale, nei procedimenti per le contravvenzioni di competenza del Pretore:					Al pagamento della tassa sono tenuti in solido tutti i condannati per uno stesso reato ed il giudice può disporre la sospensione della esecuzione della condanna, a norma e con gli effetti degli articoli 423 e 424 del Codice di proc. penale, soltanto a condizione che condannati versino l'importo delle tasse dovute sul decreto di condanna. Sono esenti da tassa i decreti per contravvenzione ai regolamenti di polizia locale urbana e rurale menzionati nell'art. 131, n. 6, della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, numero 148 (T. U.).
		per ogni decreto, senza riguardo al numero dei fogli:					
		per ciascuna persona condannata	35 —				
	141	**Atti** per pagamenti rateali di multe e spese di giustizia:					
		originali e copie per ogni foglio	6 —			Carta bollata.	

TARIFFA

ALLEGATO *A* (Parte I).

Segue PARTE I. — ATTI E SCRITTI SOGGETTI A TASSA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE.

ATTI GIUDIZIARI

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Certificati del casellario giudiziale.	142	**Certificati del casellario giudiziale:**					La tassa si applica anche ai certificati **civili** concernenti le dichiarazioni di interdizione di inabilitazione e di fallimento e le condanne penali che importino, per declaratoria del giudice o per ministero di legge, l'interdizione legale. Per i certificati penali non ricavati dal casellario giudiziale si applica la tassa stabilita dall'art. 111 della presenta tariffa.
		per ogni foglio...............	6 —			Carta bollata.	
Atti per il componimento delle contravvenzioni.	143	**Atti per il componimento delle contravvenzioni:**					
		1) **Atti di offerta per componimento delle contravvenzioni** ai regolamenti di polizia urbana e rurale:					
		originali e copie, per ogni foglio	2 —			Carta bollata.	
		2) **Obbligazioni per componimento delle contravvenzioni** alle leggi ed ai regolamenti:					
		originali, per ogni foglio.....	3 —			Carta bollata.	
		copie:					
		per il primo foglio...........	4 —				
		per ogni altro foglio	3 —				

ALLEGATO *A* (Parte II).

TARIFFA

PARTE II. — ATTI E SCRITTI PEI QUALI LA NORMALE TASSA DI BOLLO È RIDOTTA, OD HA UNA SPECIALE STRUTTURA

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSE DOVUTE	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5	6
Atti relativi alla riscossione delle imposte dirette.	144	Atti giudiziari promossi ad istanza degli esattori e dei ricevitori provinciali in occasione od in conseguenza di procedimenti esecutivi per la riscossione delle imposte erariali, provinciali e comunali.	Le tasse sono ridotte alla metà di quelle ordinarie.	Virtuale mediante prenotazione a debito.	La tasse prenotate a debito si ricuperano in confronto della parte soccombente quando questa non sia l'esattore. Quanto agli atti di esecuzione mobiliare ed immobiliare vedi art. 16 della tabella allegato *B*.
Atti relativi al Credito agrario.	145	Atti costitutivi e statuti dei Consorzi agrari delle Marche e dell'Umbria e successive modificazioni.	Le tasse sono ridotte alla metà di quelle ordinarie stabilite nella Parte I della presente tariffa.	Carta bollata o marche. Deve farsi uso di fogli di carta bollata supplendo ove occorra alla differenza mediante marche da apporsi e da annullarsi esclusivamente dagli uffici del registro	
	146	Atti e scritti di qualunque natura relativi alle operazioni di credito agrario diverse da quelle indicate negli art. 5 e 17 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, compiute dagli istituti indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 1 dello stesso testo unico, eccettuate le cambiali.	Id.	Id.	Il privilegio della riduzione cessa nei casi indicati nell'art. 92 della presente legge.
	147	Atti giudiziari e protesti in dipendenza dei prestiti cambiari concessi dagli istituti indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 1 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, per gli scopi contemplati dagli art. 5 e 17 dello stesso testo unico.	Id.		
	148	Cartelle agrarie emesse da società e da istituti esercenti il credito agrario ai sensi del testo unico 9 aprile 1922, n. 932:		Marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga corrisposta mediante marche queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici del registro.	In questa tassa è compenetrata quella annuale di negoziazione. Il privilegio della riduzione di tassa per le cartelle agrarie cessa nei casi indicati nell'art. 92 della presente legge.
		per ogni cartella di lire 100	L. 0.10		
		per ogni cartella di lire 200	L. 0.20		
Atti per anticipazioni o sovvenzioni contro pegno.	149	Atti che si fanno dalle Casse di risparmio, società ed istituti e dalle case private di pegno per le operazioni di anticipazione o sovvenzione sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori.	Le tasse di bollo sono compenetrate nella tassa speciale sulle operazioni controindicate, stabilita in surrogazione delle tasse di bollo e di registro.		La tassa speciale non esclude l'obbligo del bollo nè per le cambiali che si emettessero a maggiore garanzia delle anticipazioni o sovvenzioni, nè per gli assegni bancari e gli altri titoli che fossero emessi per lo svolgimento di tali operazioni.

ALLEGATO *A* (Parte II).

TARIFFA

Segue PARTE II. — ATTI E SCRITTI PEI QUALI LA NORMALE TASSA DI BOLLO È RIDOTTA, OD HA UNA SPECIALE STRUTTURA

CATEGORIA degli atti 1	Articoli della tariffa 2	INDICAZIONE DEGLI ATTI 3	TASSE DOVUTE 4	MODO di pagamento 5	NOTE 6
Atti relativi ad operazioni di assicurazione.	150	Polizze, quietanze ricevute parziali di pagamenti ed altri atti qualsiasi staccati da registri a madre e figlia, o rilasciati sopra ogni altra sorta di carta anche stampata, di cui si servono le società e compagnie di assicurazione ed altri assicuratori per le operazioni di assicurazioni non marittime.	Le tasse di bollo sono compenetrate nelle tasse di assicurazione.		Rispetto alle assicurazioni dei trasporti promiscui per mare e per terra, laghi o fiumi, quando in ragione del tratto di mare o di terra da percorrersi prevalga in esse il rischio marittimo, sono dovute le normali tasse di bollo, oltre le tasse di assicurazione stabilite per le assicurazioni marittime.
Atti relativi al Credito fondiario.	151	Contratti relativi ai prestiti con ammortizzazioni concessi dagli istituti di credito fondiario. Inoltre: *a*) le accettazioni di delegazione di pagamento di mutui fatto dall'istituto creditore; *b*) gli atti di consenso a riduzione, cancellazione, surrogazione, cessione di grado, cancellazione e reiscrizione d'ipoteche fatti dopo il contratto condizionale di mutuo, allo scopo che l'istituto consegua la prima ipoteca *c*) gli atti di dismissioni di crediti ipotecari e di cancellazione delle relative ipoteche, fatti col provento del mutuo e con lo scopo indicato alla lett. *b*) *d*) gli atti di proroga della minor mora convenuta nell'atto di mutuo e gli atti di riduzione della mora a termine minore del convenuto: *e*) gli atti relativi all'iscrizione delle ipoteche giudiziali e suppletive *f*) gli atti di quietanza e di cancellazione parziale o totale dell'ipoteca a garanzia del mutuo e in generale tutti gli atti che siano connessi col contratto o da esso necessariamente dipendenti.	Le tasse sono compenetrate nel compenso annuo che gli Istituti di credito fondiario pagano a titolo di abbonamento delle tasse di bollo, registro, ipotecarie ed altre di qualunque specie.		I conti correnti con garanzia ipotecaria sono soggetti alle tasse ordinarie.

ALLEGATO *A* (Parte II).

TARIFFA

Segue PARTE II. — ATTI E SCRITTI PEI QUALI LA NORMALE TASSA DI BOLLO È RIDOTTA, OD HA UNA SPECIALE STRUTTURA

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSE DOVUTE	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5	6
	152	Cartelle fondiarie emesse dagli istituti di credito fondiario.	La tassa di bollo è compenetrata nel compenso suddetto che comprende a titolo di abbonamento anche le tasse dovute per l'emissione delle cartelle fondiarie.		
Atti del Consorzio di credito per le opere pubbliche.	153	a) Atti relativi alla costituzione e funzionamento del Consorzio di credito per le opere pubbliche istituito col R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627 ed alle operazioni, atti e contratti relativi alla sua attività: mutui fatti dagli Enti consorziati con espressa riserva di rilievo da parte del Consorzio.	Le tasse di bollo sono compenetrate nel diritto fisso di abbonamento di centesimi , per ogni cento lire di capitale mutuato in luogo delle tasse di bollo, di registro, ipotecarie ed altre di qualunque specie		Non sono comprese nell'abbonamento le tasse di bollo sulle cambiali.
		b) Obbligazioni emesse dall'Istituto di credito per le opere pubbliche in corrispondenza dei mutui concessi.	. .10	Punzone o marche da bollo. Quando la tassa venga pagata mediante marche queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici del registro.	Il privilegio della riduzione della tassa per le obbligazioni cessa nei casi indicati all'art. 92 della presente legge.
Atti relativi all'Istituto Nazionale di Credito per il lavoro italiano all'estero.	154	Atti e contratti riguardanti la costituzione il funzionamento e le operazioni dell'Istituto Nazionale di Credito per il lavoro italiano all'estero, istituito con Regio decreto 15 dicembre 1923, n. 3148.	Le tasse di bollo sono compenetrate nel compenso annuo che l'Istituto paga a titolo di abbonamento delle tasse di bollo, registro, ipotecarie, ed in surrogazione del registro e bollo, e concessioni governative.		Non sono comprese nell'abbonamento le tasse di bollo sulle cambiali.
Atti relativi all'affrancazione di canoni, censi ed altre prestazioni perpetue.	155	Atti relativi all'affrancazione di canoni, censi ed altre prestazioni perpetue a' sensi del R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1717, se la prestazione supera L. 10 e non L. 100.	Le tasse sono ridotte alla metà di quelle ordinarie.		Se la prestazione non supera L. 10, vedi art. 58 della tabella *B*. Se la prestazione supera L. 100 sono dovute le tasse ordinarie.

TARIFFA

ALLEGATO 1 (Parte III).

PARTE III. — ATTI E SCRITTI CHE POSSONO FORMARSI SU CARTA LIBERA, MA DEBBONO ASSOGGETTARSI A BOLLO, PRIMA DI FARNE USO, AI SENSI DEI PRIMI TRE NUMERI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti	CASI D'USO nei quali è obbligatoria la bollazione	TASSE FISSE dovute	MODO di pagamento della tassa	NOTE
1	2	3	4	5	6	7
Atti riguardanti l'interesse pubblico, lo Stato e gli Enti pubblici.	156	Registri, atti, scritti e carte nell'interesse esclusivo dello Stato e del pubblico servizio, che non siano specificatamente contemplati fra quelli soggetti al bollo sin dal momento della loro formazione e, trattandosi di contratti, quelli pei quali la tassa di bollo sia ad intero carico dello Stato, giusta l'art. 9 della legge. Atti d'asta contratti li esattoria e cauzioni di che nella legge 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette.	Quando se ne voglia fare uso	per ogni foglio	Marche. Le marche debbono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici del registro.	La presente disposizione si estende alle amministrazioni che, per legge, sono parificate, nei rapporti tributari, a quelle dello Stato.
			davanti .. i Conciliator	0.10		
			davanti .. i Pretori.........	2 —		
			davanti .. i Tribunali, le Corti d'appello e la Corte di cassazione..	3 —		
			nei procedimenti in sede giurisdizionale davanti....... il Consiglio di Stato e la Corte dei conti	2 —		
			nei procedimenti in sede giurisdizionale davanti....... o Giunte provinciali amministrative ed i Consigli di prefettura.	0.50		
			in ogni altro caso, a sensi dell'articolo 2 della legge	3 —		
			Rispetto agli atti, scritti, carte e registri di cui nella prima parte del presente articolo, se il documento debba venire prodotto in giudizio innanzi i Pretori, Tribunali e Corti d'appello o di cassazione, od essere inserito negli atti delle rispettive cancellerie qualora tale uso voglia farsi dai terzi, od anche dagli stessi interessati, ma per valersi dell'atto come d documento in giudizio separato e per effetti diversi da quelli ai quali l'atto stesso era destinato, è inoltre dovuta:	sul solo primo foglio		
			se l'atto non sia già stato volontariamente registrato la tassa di...	3 —		Questa tassa sta in luogo di quella fissa di registro, già portata dagli articoli 47 e 148, ultimo comma, della legge 20 maggio 1897, n. 217, combinati con l'articolo 104 della annessavi tariffa, e convertita poi in tassa di bollo con l'art. 13 della legge 23 aprile 1911, n. 509. Quando dei documenti soggetti a questa tassa debba farsi allegazione oppure offrire comunicazione nei giudizi di liquidazione o rendimento di conti, basta che se ne bolli la nota od elenco col pagamento di una sola tassa, qualunque sia il numero dei documenti, fermo l'obbligo del bollo sopra ogni foglio di essi, ai sensi del presente articolo.

ALLEGATO A (Parte III).

TARIFFA

Segue PARTE III. — ATTI E SCRITTI CHE POSSONO FORMARSI SU CARTA LIBERA, MA DEBBONO ASSOGGETTARSI A BOLLO, PRIMA DI FARNE USO, AI SENSI DEI PRIMI TRE NUMERI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti	CASI D'USO nei quali è obbligatoria la bollazione	TASSE FISSE dovute	MODO di pagamento della tassa	NOTE
1	2	3	4	5	6	7
Segue: **riguardanti l'interesse pubblico, lo Stato e gl' Enti pubblici.**	157	Ricorsi o gravami nell'interesse della legge e della pubblica morale, contro il personale contegno dei pubblici funzionari, quando non siano diretti contro le loro decisioni o disposizioni di ufficio; quelli sulla condotta illegale degli agenti pubblici e scritti o deduzioni delle persone come sopra incolpate, in quanto mirino a giustificare la loro condotta.	Quando se ne voglia fare uso:	per ogni foglio	Marche. Le marche debbono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici del registro.	Di questi gravami e deduzioni non s'intende fatto uso in giudizio se non quando vengano presentati nei procedimenti in materia contenziosa.
			davanti . . . i Conciliatori . . .	0.10		
			i Pretori	2 —		
			i Tribunali, le Corti d'appello e la Corte di cassazione	3 —		
			nei procedimenti in sede giurisdizionale davanti . . . . il Consiglio di Stato e la Corte dei conti	2 —		
			le Giunte provinciali amministrative ed i Consigli di prefettura	0.50		
			in ogni altro caso, a sensi dell'articolo 2 della legge	3 —		
			Se il documento debba da chiunque e per qualunque scopo venire prodotto in giudizio innanzi i Pretori, i Tribunali e le Corti d'appello o di cassazione, od essere inserito negli atti delle rispettive cancellerie, è inoltre dovuta:	sul solo primo foglio		
			se l'atto non sia stato già volontariamente registrato, la tassa di.	3 —		**Questa tassa sta in luogo di quella fissa di registdo, già portata dagli articoli 47 e 148, ultimo comma, della legge 20 maggio 1897, n. 217, combinati con l'articolo 104 della annessavi tariffa, e convertita poi in tassa di bollo con l'art. 18 della legge 23 aprile 1911, n. 509.** **Quando dei documenti soggetti a questa tassa debba farsi allegazione oppure offrire comunicazione nei giudizi di liquidazione o rendimento di conti, basta che se ne bolli la nota od elenco col pagamento di una sola tassa, qualunque sia il numero dei documenti, fermo l'obbligo del bollo sopra ogni foglio di essi ai sensi del presente articolo.**

ALLEGATO A (Parte III).

TARIFFA

Segue PARTE III. — ATTI E SCRITTI CHE POSSONO FORMARSI SU CARTA LIBERA, MA DEBBONO ASSOGGETTARSI A BOLLO, PRIMA DI FARNE USO, AI SENSI DEI PRIMI TRE NUMERI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti	CASI D'USO nei quali è obbligatoria la bollazione	TASSE FISSE dovute	MODO di pagamento della tassa	NOTE
1	2	3	4	5	6	7
Segue. **Atti riguardanti l'interesse pubblico, lo Stato e gli Enti pubblici.**	158	Atti e scritti prodotti contro la formazione delle liste, elenchi e ruoli concernenti l'ufficio di giurato, ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le provincie ed comuni e quelli prodotti per le scuse relative.	Quando se ne voglia fare uso:	per ogni foglio	Marche. Le marche debbono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici del registro.	
			nei procedimenti in sede giurisdizionale davanti... il Consiglio di Stato e la Corte dei conti	2 —		
			nei procedimenti in sede giurisdizionale davanti... Giunte provinciali amministrative ed i Consigli di prefettura ..	0.50		
			in ogni altro caso, a' sensi dell'articolo - della legge..............	0.10		
			Se il documento debba da chiunque, e per qualunque scopo, venire prodotto in giudizio, innanzi i Pretori, Tribunali e le Corti d'appello o di cassazione, od essere inserito negli atti delle rispettive cancellerie, è inoltre dovuta:	sul solo primo foglio		
			se l'atto non sia già stato volontariamente registrato, la tassa di...	3 —		Questa tassa sta in luogo di quella fissa di registro già portata dagli articoli 47 e 148, ultimo comma, della legge 20 maggio 1897, n. 217, combinati con l'articolo 104 della annessavi tariffa, e convertita poi in tassa di bollo con l'art. 12 della legge 23 aprile 1911, n. 509. Quando dei documenti soggetti a questa tassa debba farsi allegazione oppure offrire comunicazione nei giudizi di liquidazione o rendimento di conti, basta che se ne bolli la nota od elenco col pagamento di una sola tassa, qualunque sia il numero dei documenti, fermo l'obbligo del bollo sopra ogni foglio di essi, ai sensi del presente articolo.
	159	Certificati e documenti che, a tenore dei regolamenti sulla leva militare debbano gli scritti presentare per ottenere l'esenzione o la dispensa dal servizio militare, purchè nei suddetti ricapiti sia fatta menzione dell'uso a cui sono destinati.	Sono dovute in caso d'uso le tasse di cui all'art. 156 della presente tariffa.		Id.	

TARIFFA

ALLEGATO A (Parte III).

Segue PARTE III. — ATTI E SCRITTI CHE POSSONO FORMARSI SU CARTA LIBERA, MA DEBBONO ASSOGGETTARSI A BOLLO, PRIMA DI FARNE USO, AI SENSI DEI PRIMI TRE NUMERI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti	CASI D'USO nei quali è obbligatoria la bollazione	TASSE FISSE dovute	MODO di pagamento della tassa	NOTE
1	2	3	4	5	6	7
Segue. **Atti riguardanti l'interesse pubblico, lo Stato e gli Enti pubblici.**	160	Denunzie dirette a preservare da un danno le cose dello Stato delle Provincie, dei Comuni e dei pubblici stabilimenti posti sotto la tutela del Governo.	Sono dovute in caso d'uso le tasse di cui all'art. 157 della presente tariffa.		Marche. Le marche debbono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici del registro.	
	161	Conti della gestione degli agenti dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e dei Corpi amministrati, e conti relativi a spese sostenute in affari trattati nell'interesse delle rispettive amministrazioni.	Solo dovute in caso d'uso e tasse di cui all'art. 156 della presente tariffa.		Id	
	162	Atti, documenti e scritti che devono servire di corredo e di giustificazione dei conti degli agenti esattori appaltatori ed altri incaricati della esazione delle imposte devolute allo Sato alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi ed atti scritti e documenti a corredo dei conti degli altri amministratori delle Provincie, dei Comuni ed in genere di tutte le istituzioni poste sotto la sorveglianza del Governo quando tali atti documenti e scritti non siano soggetti al bollo fin dalla loro origine.	Quando occorra farne uso:	per ogni foglio		Non è considerata come presentazione in giudizio che porti l'obbligo del bollo, la produzione dei controindicati atti o scritti ai Consigli di Prefettura, alla Corte dei conti ed al Consiglio di Stato. La Corte dei conti decide quali altri documenti o scritti siano attinenti al giudizio del conto, e debbono quindi andare esenti da tassa.
			davanti... i Conciliatori	0.10		
			davanti... i Pretori	2 —		
			davanti... i Tribunali, le Corti d'appello la Corte di cassazione.........	3 —		
			nei procedimenti in sede giurisdizionale davanti le Giunte provinciali amministrative	0.50		
			in ogni altro caso ai sensi dei numeri 2 e 3 dell'articolo 2 della legge.	3 —		
			Se i documenti debbano essere prodotti in giudizio innanzi i Pretori, i Tribunali e le Corti d'appello o di cassazione, o vogliano inserirsi negli atti delle rispettive cancellerie, qualora ne facciano uso terzi od anche gli stessi interessati, ma per valersene come di documenti in giudizi separati, e per effetti di-			

ALLEGATO A (Parte III).

TARIFFA

Segue PARTE III. — ATTI E SCRITTI CHE POSSONO FORMARSI SU CARTA LIBERA, MA DEBBONO ASSOGGETTARSI A BOLLO, PRIMA DI FARNE USO, AI SENSI DEI PRIMI TRE NUMERI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE.

CATEGORIA degli atti 1	Articolo della tariffa 2	INDICAZIONE degli atti 3	CASI D'USO nei quali è obbligatoria la bollazione 4	TASSE FISSE dovute 5	MODO di pagamento della tassa 6	NOTE 7
Segue: **Atti riguardanti l'interesse pubblico, lo Stato e gli Enti pubblici.**			versi da quelli ai quali gli atti medesimi erano destinati, è inoltre dovuta, ove non siano stati già volontariamente registrati, la tassa di	sul solo primo foglio 3 —	Marche. Le marche debbono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici del registro.	Questa tassa sta in luogo di quella fissa di registro già portata dagli articoli 47 e 148, ultimo comma, della legge 20 maggio 1897, n. 217, combinati con l'articolo 104 della annessavi tariffa, e convertita poi in tassa di bollo con l'art. 3 della legge 23 aprile 1911, n. 509. Quando dei documenti soggetti a questa tassa debba farsi allegazione oppure offrire comunicazione nei giudizi di liquidazione o rendimento di conti, basta che se ne bolli la nota od elenco col pagamento di una sola tassa, qualunque sia il numero dei documenti, fermo l'obbligo del bollo sopra ogni foglio di essi, ai sensi del presente articolo.
	163	Copie o estratti dei processi verbali delle deliberazioni delle comunità e di altre pubbliche amministrazioni che si trasmettono all'autorità superiore per essere muniti del **Visto** o del decreto di approvazione.	Sono dovute in caso d'uso le tasse di cui all'art. 157 della presente tariffa.		Id.	
	164	Mandati di pagamento spediti a favore degli impiegati, dei pensionati o creditori dello Stato.	Sono dovute in caso d'uso le tasse di cui all'art. 156 della presente tariffa.		Id.	

TARIFFA

ALLEGATO A (Parte III).

Segue PARTE III. — ATTI E SCRITTI CHE POSSONO FORMARSI SU CARTA LIBERA, MA DEBBONO ASSOGGETTARSI A BOLLO, PRIMA DI FARNE USO, AI SENSI DEI PRIMI TRE NUMERI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti	CASI D'USO nei quali è obbligatoria la bollazione	TASSE FISSE dovute	MODO di pagamento della tassa	NOTE
1	2	3	4	5	6	7
Segue: **Atti riguardanti l'interesse pubblico, lo Stato e gli Enti pubblici.**	165	Mandati di pagamento anche collettivi rilasciati da pubbliche amministrazioni e da Enti morali per somme non eccedenti le lire cinquanta per ciascun credito, purchè esse non formino parte o residuo di somma maggiore.	Quando se ne voglia fare uso:	per ogni foglio	Marche. Le marche debbono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici del registro.	
			nei procedimenti in sede giurisdizionale davanti... il Consiglio di Stato e la Corte dei conti	2 —		
			nei procedimenti in sede giurisdizionale davanti... le Giunte provinciali amministrative ed i Consigli di prefettura	0.50		
			In ogni altro caso a sensi dell'art. 2 della legge	0.10		
			Se il documento debba venire prodotto in giudizio innanzi i Pretori, i Tribunali e le Corti d'appello o di cassazione, od essere inserito negli atti delle rispettive cancellerie qualora tale uso voglia farsi dai terzi, od anche dagli stessi interessati, ma per valersi dell'atto come di documento in giudizio separato e per effetti diversi da quelli ai quali l'atto stesso era destinato, è inoltre dovuta:	sul solo primo foglio		
			se l'atto non sia stato già volontariamente registrato, la tassa di...	3 —		Questa tassa sta in luogo di quella fissa di registro già portata dagli articoli 47 e 148, ultimo comma, della legge 20 maggio 1897, n. 217, combinati con l'articolo 104 della annessavi tariffa, e convertita poi in tassa di bollo con l'art. 13 della legge 23 aprile 1911, n. 509. Quando dei documenti soggetti a questa tassa debba farsi allegazione oppure offrire comunicazione nei giudizi di liquidazione o rendimento di conti, basta che se ne bolli la nota od inventario col pagamento di una sola tassa, qualunque sia il numero dei documenti, fermo l'obbligo del bollo sopra ogni foglio di essi, ai sensi del presente articolo.

TARIFFA

Allegato *A* (Parte III).

Segue PARTE III. — ATTI E SCRITTI CHE POSSONO FORMARSI SU CARTA LIBERA, MA DEBBONO ASSOGGETTARSI A BOLLO, PRIMA DI FARNE USO, AI SENSI DEI PRIMI TRE NUMERI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti	CASI D'USO nei quali è obbligatoria la bollazione	TASSE FISSE dovute	MODO di pagamento della tassa	NOTE
1	2	3	4	5	6	7
Segue: **Atti riguardanti l'interesse pubblico, lo Stato e gli Enti pubblici.**	166	Ricevute dei compensi pei trasporti, acquartieramenti militari, e per altre prestazioni allo Stato alle Provincie ed ai Comuni, stabilite con speciali ordinamenti.	Sono dovute in caso d'uso le tasse di cui all'art. 157 della presenta tariffa.		Marche. Le marche debbono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici del registro.	
	167	Ricevute concernenti il debito pubblico dello Stato e quelle dei caporali e soldati di terra e di mare, delle guardie di finanza, dei R.R. Carabinieri e delle guardie carcerarie.	Quando se ne voglia fare uso:	per ogni foglio	Id.	
			davanti... i Conciliatori	0.10		
			davanti... i Pretori	2 —		
			davanti... i Tribunali, le Corti d'appello e la Corte di cassazione	3 —		
			nei procedimenti in sede giurisdizionale davanti....... il Consiglio di Stato e la Corte dei conti	2 —		
			nei procedimenti in sede giurisdizionale davanti....... le Giunte provinciali amministrative ed i Consigli di prefettura ...	0.50		
			in ogni altro caso a sensi dell'art. 2 della legge	3 —		
Proprietà fondiaria.	168	Titoli, dichiarazioni e attestazioni intesi a dare la prova che con le permute di fondi rustici nelle quali la parte da permutarsi non superi il valore di lire cinquemila, si ebbe per iscopo l'arrotondamento della proprietà fondiaria dell'uno o dell'altro contraente.	Sono dovute in caso d'uso le tasse di cui all'art. 156 della presente tariffa.		Id.	Rimangono ferme, in quanto siano più favorevoli, le particolari disposizioni delle leggi vigenti nelle diverse provincie del Regno.
Atti riguardanti le imposte.	169	Denunzie, atti, scritti e copie che debbono presentarsi e rimanere negli uffici competenti per l'esecuzione e per gli effetti delle leggi d'imposta, purchè in tali atti scritti e copie sia fatta menzione, prima che siano autenticati e firmati, dell'uso al quale sono destinati.	Sono dovute in caso d'uso le tasse di cui all'art. 156 della presente tariffa.		Id.	Non sono comprese in questo articolo le denunzie di cui all'articolo 9 della presente tariffa e nemmeno ricorsi e le opposizioni anche in via amministrativa, contro le imposte.

TARIFFA

ALLEGATO 4 (Parte III).

Segue PARTE III. — ATTI E SCRITTI CHE POSSONO FORMARSI SU CARTA LIBERA, MA DEBBONO ASSOGGETTARSI A BOLLO, PRIMA DI FARNE USO, AI SENSI DEI PRIMI TRE NUMERI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti	CASI D'USO nei quali è obbligatoria la bollazione	TASSE FISSE dovute	MODO di pagamento della tassa	NOTE
1	2	3	4	5	6	7
Atti dello Stato civile ...	170	Atti dei ministri del culto che si presentano agli uffici dello stato civile, quando non siano diretti a constatare lo stato civile delle persone cui si riferiscono ma solamente lo adempimento di atti e funzioni religiose le dichiarazioni ed i processi verbali da chiunque siano trasmessi agli uffici predetti per informare sulle morti avvenute o sui rinvenimento di bambini abbandonati, o ricoverati negli ospizi, ed atti in genere che relativamente allo stato civile, debbano essere fatti ed inviati all'ufficio dalle autorità e dai pubblici funzionari a norma del relativo regolamento.	Sono dovute in caso d'uso le tasse di cui all'art. 157 della presente tariffa.		Marche. Le marche debbono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici del registro.	
	171	Atti dello stato civile, accennati all'articolo 95 della presente tariffa, che riguardano persone povere, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà delle parti interessate mediante citazione dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di domicilio delle parti stesse.	Sono dovute in caso d'uso le tasse di cui all'art. 165 della presente tariffa.		Id.	
Atti in materia di patria potestà, tutela e curatela.	172	Conti di tutori, curatori ed altri amministratori giudiziali, relativi atti a corredo, in quanto questi non siano soggetti al bollo al momento della formazione.	Sono dovute in caso d'uso le tasse di cui all'art. 165 della presente tariffa.		Id.	Non vi è obbligo del bollo per l'uso in giudizio quando questo si faccia per procedure giudiziarie non contenziose.

TARIFFA

Allegato A (Parte III).

Segue PARTE III. — ATTI E SCRITTI CHE POSSONO FORMARSI SU CARTA LIBERA, MA DEBBONO ASSOGGETTARSI A BOLLO, PRIMA DI FARNE USO, AI SENSI DEI PRIMI TRE NUMERI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti	CASI D USO nei quali è obbligatoria la bollazione	TASSE FISSE dovute	MODO di pagamento della tassa	NOTE
1	2	3	4	5	6	7
Segue. **Atti in materia di patria potestà, tutela e curatela.**	173	Ricorsi o gravami sull'abuso della patria podestà, sulla condotta illegale dei tutori o curatori e sulla cattiva cura dei trovatelli ricoverati o posti presso persone private e scritti deduzioni delle persone come sopra incolpate, in quanto mirino a giustificare la loro condotta.	Sono dovute in caso d'uso le tasse di cui all'art. 157 della presente tariffa.		Marche. Le marche debbono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici del registro.	Di questi gravami e deduzioni non s'intende fatto uso in giudizio, se non quando vengano presentati nei procedimenti in materia contenziosa.
Atti in materia scolastica.	174	Atti e scritti necessari per l'ammissione agli asili ed alle scuole elementari purchè in essi sia indicato l'uso cui sono destinati, attestati sugli esami sostenuti nelle scuole medesime.	Sono dovute in caso d'uso le tasse di cui all'art. 165 della presente tariffa.		Id.	
Atti relativi a previdenza e beneficenza.	175	Libretti o ricevute rilasciate ai consegnanti dai monti di pietà dai monti o società di soccorso e delle casse di risparmio e registri di contabilità, anche a matrice, tenuti dai suddetti stabilimenti.	Sono dovute in caso d'uso le tasse di cui all'art. 157 della presente tariffa. Però, quanto ai libretti o cartelle emessi dalle casse di risparmio la tassa di lire 2 su solo primo foglio è dovuta soltanto quando l'uso in giudizio innanzi i Pretori, i Tribunali e le Corti d'appello o di cassazione sia fatto dai terzi od anche dagli stessi interessati, ma per valersi dell'atto come di documento in giudizio separato e per effetti diversi da quelli ai quali l'atto stesso era destinato.		Id.	
	176	Procure speciali per ritiro di somme inscritte nei libretti nominativi delle casse postali di risparmio.	Sono dovute in caso d'uso le tasse di cui all'art. 157 della presente tariffa.		Id.	
	177	1) Note e quietanze per elemosine o per collette in favore dei poveri o per scopo esplicito e definito di beneficenza.	Sono dovute in caso d'uso le tasse di cui all'art. 157 della presente tariffa.		Id.	
		2) Atti e scritti che hanno per oggetto il conseguimento di un sussidio e l'ammissione gratuita in un istituto qualunque di beneficenza.	Sono dovute in caso d'uso le tasse di cui all'art. 165 della presente tariffa.			

TARIFFA

ALLEGATO A (Parte III).

Segue PARTE III. — ATTI E SCRITTI CHE POSSONO FORMARSI SU CARTA LIBERA, MA DEBBONO ASSOGGETTARSI A BOLLO, PRIMA DI FARNE USO, AI SENSI DEI PRIMI TRE NUMERI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti	CASI D'USO nei quali è obbligatoria la bollazione	TASSE FISSE dovute	MODO di pagamento della tassa	NOTE
1	2	3	4	5	6	7
Segue. **Atti relativi a previdenza e beneficenza.**	178	Copie ed estratti dei libri di stato civile di cui all'art. 94 della presente tariffa, fedi di povertà, certificati d'identità, di inabilità al lavoro, fogli di via, permessi di residenza e simili, rilasciati ai viandanti, ai giornalieri ed agli indigenti nei quali atti siasi fatto risultare della condizione delle persone.	Sono dovute in caso d'uso le tasse di cui all'art. 158 della presente tariffa.		Marche. Le marche debbono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici del registro.	
Atti in materia di pensioni.	179	Certificati e documenti che si debbono produrre per la liquidazione delle pensioni a carico dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di beneficenza.	Sono dovute in caso d'uso le tasse di cui all'art. 157 della presente tariffa.		Id.	Le domande per la liquidazione delle pensioni sono soggette alla tassa stabilita dall'art. 106, lett. *a*) della presente tariffa, salva l'esenzione per quelle previste dall'art. 41 della tabella alleg. *B*.
	180	Certificati di esistenza in vita che si debbono produrre per il pagamento delle dette pensioni, qualunque ne sia le somma.	Sono dovute in caso d'uso le tasse di cui all'art. 157 della presente tariffa.		Id.	
	181	Altri certificati e documenti da prodursi per il pagamento delle dette pensioni, se queste non eccedano l'annua somma di lire cinquecento.	Sono dovute in caso d'uso le tasse di cui all'art. 157 della presente taria.		Id.	
Atti riguardanti l'arte salutare.	182	a) Certificato di sofferto vaiuolo o di subita vaccinazione.	Sono dovute in caso d'uso le tasse di cui all'art. 157 della presente tariffa.		Id.	
		b) Ricette spedite dai medici, dai chirurghi e da altre persone autorizzate ad esercitare l'arte salutare.	Sono dovute in caso d'uso le tasse di cui all'art. 165 della presente tariffa.		Id.	

ALLEGATO A (Parte III).

TARIFFA

Segue PARTE III. — ATTI E SCRITTI CHE POSSONO FORMARSI SU CARTA LIBERA, MA DEBBONO ASSOGGETTARSI A BOLLO, PRIMA DI FARNE USO, AI SENSI DEI PRIMI TRE NUMERI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti	CASI D'USO nei quali è obbligatoria la bollazione	TASSE FISSE dovute	MODO di pagamento della tassa	NOTE
1	2	3	4	5	6	7
				per ogni foglio		
Atti in materia contrattuale.	183	Contratti anche collettivi, in qualunque forma redatti, di locazione d'opera o servizi personali fra proprietari o conduttori d'aziende agricole od esercenti d'industrie o di commercio, ed i loro operai.	In ogni caso d'uso a senso dell'art. 2 della legge	3 —	Marche. Le marche debbono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici del registro.	
	184	Contratti di colonia parziaria, mezzadria, terzeria o simili convenzioni che hanno per scopo la coltivazione, anche con relativa soccida, ovvero la sola raccolta con divisione di prodotti ed a rischio comune.	Quando se ne voglia fare uso :		Id.	Non v'ha obbligo di bollo negli altri casi d'uso di cui ai nn. 2 o 3 dell'art. 2 della legge.
			davanti... i Conciliatori . ..	0.10		
			davanti... i Pretori	2 —		
			davanti... i Tribunali, le Corti d'appello e la Corte di cassazione	3 —		
			nei procedimenti in sede giurisdizionale davanti....... il Consiglio di Stato e la Corte dei conti	2 —		
			nei procedimenti in sede giurisdizionale davanti....... le Giunte provinciali amministrative ed i Consigli di prefettura...	0.50		
	185	Obbligazioni chirografarie per somme o valori non eccedenti lire cinquanta.	Quando se ne voglia fare uso :		Id.	
			nei procedimenti in sede giurisdizionale davanti....... il Cons. di Stato e la Corte dei conti	2 —		
			nei procedimenti in sede giurisdizionale davanti....... le Giunte provinciali amministrative ed i Consigli di prefettura ...	0.50		
			in ogni altro caso d'uso a senso dell'art. 2 della legge............	0.10		

TARIFFA

ALLEGATO A (Parte III).

Segue PARTE III. — ATTI E SCRITTI CHE POSSONO FORMARSI SU CARTA LIBERA, MA DEBBONO ASSOGGETTARSI A BOLLO, PRIMA DI FARNE USO, AI SENSI DEI PRIMI TRE NUMERI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti	CASI D'USO nei quali è obbligatoria la bollazione	TASSE FISSE dovute	MODO di pagamento della tassa	NOTE
1	2	3	4	5	6	7
Segue: **Atti in materia contrattuale.**	186	Quietanze o ricevute ordinarie, note conti e fatture per importo non superiore a lire una che non formino acconto o residuo di maggiori somme o valori, quando siano fra quelle di cui allo articolo 8 della legge o anche se rilasciate da società commerciali di ogni specie.	Quando se ne voglia fare uso:	per ogni foglio	Marche. Le marche debbono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici del registro.	Per le quietanze o ricevute delle Società e Compagnie di assicurazione, vedi articolo 150 della presente tariffa.
			nei procedimenti in sede giurisdizionale davanti: il Consiglio di Stato e la Corte di conti	2 —		
			nei procedimenti in sede giurisdizionale davanti: le Giunte provinciali amministrative ed i Consigli di prefettura ...	0.50		
			in ogni altro caso d'uso a sensi dell'art. 2 della legge............	0.10		
	187	Titoli esteri appartenenti ai italiani, a stranieri e a ditte estere residenti o domiciliati all'estero che vengono depositati a custodia presso istituti di credito nel Regno finchè non formino oggetto di negoziazione.				Quando formano oggetto di negoziazione sono dovute le tasse di cui all'articolo 199 della presente tariffa.
Lettere e corrispondenze e scritti di privata amministrazione.	188	Lettere e corrispondenze: con le quali i commercianti usano scambiare fra loro proposte ed accettazioni di affari, o che contengono mandati, commissioni od obbligazioni, in quanto abbiano per oggetto atti di commercio: fra commercianti e non commercianti, semprechè abbiano per oggetto atti di commercio; fra esercenti professioni arti e mestieri, sopra oggetti di loro esercizio fra altre persone e per oggetti diversi da quelli sopraindicati, quando non contengano mandati, obbligazioni quietanze od altre dichiarazioni d'indole contrattuale.	Per quelle fra le controindicate lettere che contengano convenzioni contemplate nella tariffa delle tasse di registro o che comunque siano soggette a tassa contrattuale, quando se ne voglia fare uso a sensi dell'articolo 2 della legge:		Id.	
			in qualunque caso	3 —		Questa tassa è quella propria delle scritture private portanti contratti stabilita dall'articolo 6 della presente tariffa.
			per tutte le altre lettere, quando se ne voglia fare uso:			Rimangono soggette al bollo sin da l'origine:
			davanti: i Conciliatori ...	0.10		le lettere di obbligazione nelle quali si assuma di pagare una somma, senza indicarne la causa commerciale;
			davanti: i Pretori	2 —		le lettere portanti rilevazioni ordinarie o accreditamenti in conto corrente, oppure liberazioni da obbligazioni di somma costituite o riconosciute mediante scrittura contrattuale, o che hanno formato oggetto di riconoscimento giudiziario;
			davanti: Tribunali, le Corti d'appello e la Corte di cassazione	3 —		le lettere che per la specificazione ed elencazione delle clausole, patti, e modalità di esecuzione, appa-
			nei procedimenti in sede giurisdizionale davanti: il Consiglio di Stato e la Corte dei conti	2 —		
			nei procedimenti in sede giurisdizionale davanti: le Giunte provinciali amministrative ed i Consigli di prefettura ...	0.50		

ALLEGATO A (Parte III).

TARIFFA

Segue PARTE III. — ATTI E SCRITTI CHE POSSONO FORMARSI SU CARTA LIBERA, MA DEBBONO ASSOGGETTARSI A BOLLO, PRIMA DI FARNE USO, AI SENSI DEI PRIMI TRE NUMERI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE.

CATEGORIA degli atti 1	Articolo della tariffa 2	INDICAZIONE degli atti 3	CASI D'USO nei quali è obbligatoria la bollazione 4	TASSE FISSE dovute 5	MODO di pagamento della tassa 6	NOTE 7
Segue: **Lettere e corrispondenze e scritti di privata amministrazione.**	Segue 188		**In ogni altro caso ai sensi dell'articolo 2 della legge**	per ogni foglio 3 —		**rissero preordinate a costituire l'ordinaria scrittura privata da far valere come titolo contrattuale;** **le lettere scambiate fra le parti contraenti, comprovanti la esistenza di contratti commerciali pei quali dal Codice di commercio è richiesta la prova scritta, salvo le eccezioni che sieno concesse con espresse disposizioni di legge;** **gli scritti di che all'art. 7 della presente tariffa.**
			Se le lettere non contenenti dichiarazioni d'indole contrattuale, debbano da chiunque ed a qualunque scopo essere prodotte in giudizio innanzi Pretori, i Tribunali, le Corti d'appello o di cassazione, od essere inscritte negli atti delle rispettive cancellerie e inoltre dovuto, se il documento non sia stato già volontariamente registrato, la tassa di	sul solo primo foglio 3 —		**Questa tassa sta in luogo di quella fissa di registro già portata dagli articoli 47 e 148, ultimo comma, della legge 20 maggio 1897, n. 217, combinati con l'articolo 104 della annessavi tariffa, e convertita poi in tassa di bollo con l'art. 13 della legge 23 aprile 1911, n. 509.** **Quando nei documenti soggetti a questa tassa debba farsi allegazione oppure offrire comunicazione nei giudizi di liquidazione o rendimento di conti, basta che se ne bolli la nota od elenco col pagamento di una sola tassa, qualunque sia il numero dei documenti, fermo l'obbligo del bollo sopra ogni foglio di essi, ai sensi del presente articolo.**
	189	Dispacci telegrafici, benchè relativi a contratti.	Sono dovute in caso d'uso le tasse di cui all'art. 157 della presente tariffa.		Marche. **Le marche debbono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici del registro.**	
	190	Libri e quadernetti di privata amministrazione per ogni foglio ove trovansi le partite delle quali occorra fare uso.	Sono dovute in caso d'uso le tasse di cui all'art. 158 della presente tariffa.		Id.	

ALLEGATO A (Parte III).

TARIFFA

Segue PARTE III. — ATTI E SCRITTI CHE POSSONO FORMARSI SU CARTA LIBERA, MA DEBBONO ASSOGGETTARSI A BOLLO, PRIMA DI FARNE USO, AI SENSI DEI PRIMI TRE NUMERI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti	CASI D'USO nei quali è obbligatoria la bollazione	TASSE FISSE dovute	MODO di pagamento della tassa	NOTE
1	2	3	4	5	6	7
Atti relativi al movimento di merci ed alla marina mercantile.	191	Atti e scritti che, secondo le prescrizioni doganali di riscontro o di pubblica sicurezza ed in forza di altre disposizioni, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto spaccio, quando tali atti o scritti non siano espressamente dichiarati soggetti al bollo dalla presente tariffa.	Sono dovute in caso d'uso le tasse di cui all'art. 158 della presente tariffa.		Marche. Le marche debbono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici del registro.	
	192	Bollette per le temporanee importazioni ed esportazioni del bestiame condotto al pascolo ed al lavoro, e dei cereali destinati alla macinazione nella zona di confine, a condizioni della reciprocità di trattamento da parte degli Stati finitimi.	Sono dovute in caso d'uso le tasse di cui all'art. 158 della presente tariffa.		Id.	
	193	Atti di nazionalità, ruoli di equipaggio, giornali nautici tenuti dai capitani di marina mercantile certificati di stazza delle navi mercantili, documenti per la iscrizione della gente di mare di qualsiasi categoria, titoli e certificati per l'esercizio di mestieri marittimi, ad eccezione delle patenti di grado per capitani marittimi, ingegneri navali e macchinisti.	Sono dovute in caso d'uso le tasse di cui all'art. 158 della presente tariffa.		Id.	Le patenti di grado per capitani marittimi, ingegneri navali e macchinisti sono soggette alla tassa stabilita dall'art. 110 della presente tariffa.

ALLEGATO A (Parte III).

TARIFFA

Segue PARTE III. — ATTI E SCRITTI CHE POSSONO FORMARSI SU CARTA LIBERA, MA DEBBONO ASSOGGETTARSI A BOLLO, PRIMA DI FARNE USO, AI SENSI DEI PRIMI TRE NUMERI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti	CASI D'USO nei quali è obbligatoria la bollazione	TASSE FISSE dovute	MODO di pagamento della tassa	NOTE
1	2	3	4	5	6	7
Atti in materia giudiziaria.	194	Atti, decreti e sentenze in materia penale, contravvenzionale e disciplinare e di pubblica sicurezza, esclusi gli atti di cui agli articoli 135 a 140 della presente tariffa.	Sono dovute in caso d'uso le tasse di cui all'art. 156 della presente tariffa.		Marche. Le marche debbono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici del registro.	
	195	Requisitorie e conclusioni del pubblico Ministero.	Sono dovute in caso d'uso le tasse di cui all'art. 157 della presente tariffa.		Id.	
Atti non espressamente contemplati.	196	Atti e scritti non contemplati nelle parti I e II della presente tariffa.	Sono dovute in caso d'uso le tasse di cui all'art. 158 della presente tariffa.		Id.	

TARIFFA

ALLEGATO *A* (Parte IV).

PARTE IV. — ATTI E SCRITTI PROVENIENTI DALL'ESTERO CHE DEBBONO ASSOGGETTARSI A BOLLO, PRIMA DA FARNE USO, A' SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE (1)

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE			MODO DI PAGAMENTO	NOTE
			Fisse	Graduali	Proporzionali		
1	2	3	4	5	6	7	8
Consensi ed autorizzazioni.	197	**Atti di consenso** o di **autorizzazione** provenienti dall'estero dei genitori ed altri ascendenti in favore dei discendenti, e le marito in favore della moglie, nei casi nei quali il consenso o l'autorizzazione è dalla legge richiesto :					
		originali e copie per ogni foglio ..	4 —			Marche. Le marche, oltre che dagli uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente da chi ne fa uso nel Regno mediante la scritturazione od impressione della data nei modi indicati negli art. 22 e 24 della legge.	
Procure.	198	**Procure :**					
		1) **Procure pure e semplici alle liti** provenienti dall'estero, qualunque ne sia la forma :					
		a) per i giudizi avanti i pretori :					
		originali e copie per ogni foglio ..	4 —				
		b) per i giudizi avanti i Tribunali e le Corti di appello :				Marche. Le marche oltre che dagli uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati negli articoli 22 e 24 della legge.	
		originali e copie per ogni foglio ..	6 —				
		c) per i giudizi avanti la Corte di cassazione :					
		originali e copie per ogni foglio .	10 —				
		2) **Procure speciali** per un atto o contratto ancorchè soggetto alla registrazione, o **procure** per intervenire alle deliberazioni degli enti riconosciuti dalla legge, provenienti dall'estero :					
		originali e copie, per ogni foglio.	4 —				

(1) Gli atti provenienti dalla Libia e dall'Eritrea, in caso d'uso debbono essere assoggettati ad una tassa di bollo non inferiore a quella dovuta per gli stessi atti fatti nel Regno, col pagamento quindi della differenza quando questa sia maggiore. La differenza deve essere versata presso gli uffici coloniali o presso gli uffici del Regno prima che degli atti sia fatto uso. Per gli atti provenienti dalla Libia tale differenza non è dovuta qualora gli atti stessi si debbano produrre in sede di ricorso al Ministero delle Colonie o avanti le Commissioni arbitrali che si riuniscono nel Regno, per contestazioni insorte nella esecuzione di contratti per opere pubbliche.

TARIFFA

Segue PARTE IV. — ATTI E SCRITTI PROVENIENTI DALL'ESTERO CHE DEBBONO ASSOGGETTARSI A BOLLO, PRIMA DA FARNE USO, A' SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE			MODO DI PAGAMENTO	NOTE
			Fisse	Graduali	Proporzionali		
1	2	3	4	5	6	7	8
Titoli e valori esteri.	199	**Titoli e valori esteri.**					
		1) **Titoli di rendita,** obbligazioni ed altri effetti pubblici emessi da Stati esteri:					
		per ogni cento lire di valore nominale o frazione di centinaio e per ciascun titolo			1.20	**Visto** per bollo o bollo a punzone con contemporaneo rilascio di bolletta di riscossione.	La tassa non si applica ai buoni del tesoro di Stati esteri con scadenza inferiore ad anni cinque. Agli effetti della commisurazione della tassa è stabilito, con decreto del Ministero delle finanze, il ragguaglio delle monete indicate nei titoli esteri alla moneta italiana, tenendo conto della parità monetaria Le frazioni di centinaio, dipendenti unicamente dal ragguaglio della moneta estera a quella italiana, non sono computate agli effetti della tassa, se sono inferiori a lire cinquanta. Per i titoli assoggettati nel Regno alla tassa di bollo in ragione della dimensione della carta sotto l'impero delle leggi anteriori alla legge 25 luglio 1909, n. 556, è dovuto il supplemento di tassa corrispondente alla differenza tra la tassa già pagata e quella proporzionale. I titoli emessi in rinnovazione di altri, già assoggettati alla tassa stabilita nel presente articolo, sono bollati senza pagamento di nuova tassa, se provenienti da Stati che usano uguale trattamento ai titoli italiani. Le tasse non sono applicabili ai titoli esteri appartenenti ad italiani, a stranieri e a ditte estere residenti o domiciliati all'estero che vengono depositati a custodia presso istituti di credito in Italia finchè non formino oggetto di negoziazione. (Vedi art. 187 della presente tariffa).
		2) **Azioni,** obbligazioni e titoli di prestiti di qualsiasi specie emessi da Comuni e Provincie di Stati esteri, da società commerciali straniere per azioni non assoggettate nel Regno alla tassa sul capitale, o da corporazioni, o da altri istituti stranieri;					
		per ogni cento lire di valore nominale o frazione di centinaio e per ciascun titolo			2.40		
		3) **Titoli delle società straniere** per azioni assoggettate alla tassa sul capitale nel Regno.				Marche. Le marche, oltrechè dagli uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalla parte con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati negli articoli 22 e 24 della legge.	Le tasse non sono applicabili ai titoli esteri appartenenti ad italiani, a stranieri e a ditte estere residenti o domiciliati all'estero che vengono depositati a custodia presso istituti di credito in Italia finchè non formino oggetto di negoziazione.
		per ogni foglio di dimensione:					
		non superiore a decimetri quadrati 14.......		2 —			
		superiore a decimetri quadrati 14 e non a decimetri quadrati 20...		3 —			
		superiore a decimetri quadrati 20 e non a decimetri quadrati 30...		4 —			
		superiore a decimetri quadrati 30		10 —			

TARIFFA

ALLEGATO *A* (Parte IV).

Segue PARTE IV. — ATTI E SCRITTI PROVENIENTI DALL'ESTERO CHE DEBBONO ASSOGGETTARSI A BOLLO, PRIMA DA FARNE USO, A' SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Cambiali ed altri effetti di commercio.	200	**Cambiali ed altri effetti di commercio** provenienti dall'estero:				Marche a tassa graduale e visto per bollo. Quando la tassa venga corrisposta mediante marche, queste devono **essere apposte** ed annullate esclusivamente dagli uffici del registro. Si fa eccezione per le cambiali di importo non superiori a lire diecimila per le quali le marche possono essere apposte dalla persona che per la prima volta fa uso della cambiale nel Regno e venire annullate con la firma in modo che su ciascuna marca si trovi almeno una parte della firma. La firma che annulla le marche deve essere apposta indipendentemente da quella inerente all'uso della cambiale.	La tassa fissa di centesimi 10 rappresenta la tassa di quietanza.
		1) **Cambiali ed altri effetti di commercio** con scadenza non superiore a **quattro mesi**:					
		quando la somma:					
		non supera lire 200	0.10	0.20			
		supera lire 200 e non lire 400	0.10	0.40			
		Id. 400 » 600	0.10	0.60			
		Id. 600 » 800	0.10	0.80			
		Id. 800 » 1,000	0.10	1.20			
		Id. 1,000 » 2,000	0.10	2.40			
		Id. 2,000 » 3,000	0.10	3.60			
		Id. 3,000 » 4,000	0.10	4.80			
		Id. 4,000 » 5,000	0.10	6 —			
		e così di seguito, oltre la tassa fissa di centesimi 10 e quella graduale di lire 6, lire una e cent. venti in più per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire					
		2) **Cambiali ed altri effetti di commercio** con scadenza superiore a **quattro mesi** e non a **sei**:					
		quando la somma:					
		non supera lire 100	0.10	0.20			
		supera lire 100 e non lire 200	0.10	0.40			
		id. 200 » 300	0.10	0.60			
		id. 300 » 400	0.10	0.80			
		id. 400 » 500	0.10	1.20			
		id. 500 » 600	0.10	1.40			
		id. 600 » 700	0.10	1.60			
		id. 700 » 800	0.10	1.80			
		id. 800 » 900	0.10	2 —			
		id. 900 » 1,000	0.10	2.40			
		id. 1,000 » 1,500	0.10	3.60			
		id. 1,500 » 2,000	0.10	4.80			
		id. 2,000 » 2,500	0.10	6 —			
		id. 2,500 » 3,000	0.10	7.20			
		id. 3,000 » 3,500	0.10	8.40			
		id. 3,500 » 4,000	0.10	9.60			
		id. 4,000 » 4,500	0.10	10.80			
		id. 4,500 » 5,000	0.10	12 —			
		id. 5,000 » 6,000	0.10	14.40			
		id. 6,000 » 7,000	0.10	16.80			
		id. 7,000 » 8,000	0.10	19.20			
		id. 8,000 » 9,000	0.10	21.60			
		id 9,000 » 10,000	0.10	24 —			
		e così di seguito, oltre la tassa fissa di centesimi 10 e quella graduale di lire 24, lire due e cent. quaranta in più per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire.					

TARIFFA

ALLEGATO *A* (Parte IV).

Segue PARTE IV. — ATTI E SCRITTI PROVENIENTI DALL'ESTERO CHE DEBBONO ASSOGGETTARSI A BOLLO, PRIMA DA FARNE USO, A' SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Cambiali ed altri effetti di commercio.**	*Segue* 200	3) **Cambiali ed altri effetti di commercio** con scadenza superiore a **sei mesi:**				Come ai nn. 1 e 2 del presente articolo.	
		quando la somma					
		non supera lire 100	0.10	0.40			
		supera lire 100 e non lire 200	0.10	0.80			
		Id. 200 » 300	0.10	1.40			
		Id. 300 » 400	0.10	1.80			
		Id. 400 » 500	0.10	2.40			
		Id. 500 » 600	0.10	2.80			
		Id. 600 » 700	0.10	3.20			
		Id. 700 » 800	0.10	3.80			
		Id. 800 » 900	0.10	4.20			
		Id. 900 » 1,000	0.10	4.80			
		Id. 1,000 » 1,500	0.10	7.20			
		Id. 1,500 » 2,000	0.10	9.60			
		Id. 2,000 » 2,500	0.10	12 —			
		Id. 2,500 » 3,000	0.10	14.40			
		Id. 3,000 » 3,500	0.10	16.80			
		Id. 3,500 » 4,000	0.10	19.20			
		Id. 4,000 » 4,500	0.10	21.60			
		Id. 4,500 » 5,000	0.10	24 —			
		Id. 5,000 » 6,000	0.10	28.80			
		Id. 6,000 » 7,000	0.10	33.60			
		Id. 7,000 » 8,000	0.10	38.40			
		Id. 8,000 » 9,000	0.10	43.20			
		Id. 9,000 » 10,000	0.10	48 —			
		e così di seguito, oltre la tassa fissa di centesimi 10 e quella graduale di lire 48, lire quattro e cent. ottanta in più per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire.					
		4) **Cambiali ed altri effetti di commercio,** con data e scadenza in bianco, o mancanti dell'una o dell'altra . .	0.10	Le stesse tasse di che al n. 3.			
		5) **Cambiali ed altri effetti di commercio,** con scadenza non superiore a **quattro mesi,** in quanto siano stati assoggettati a corrispondente tassa di bollo nel paese di origine	0.10	La metà della tassa di che al n. 1.			

ALLEGATO A (Parte IV)

TARIFFA

Segue PARTE IV. — Atti e scritti provenienti dall'estero che debbono assoggettarsi a bollo, prima da farne uso a' sensi dell'art. 2 della legge.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Cambiali ed altri effetti di commercio.**	*Segue* 200	6) **Cambiali ed altri effetti di commercio**, con scadenza superiore a **quattro mesi** e non a **sei mesi**, in quanto siano stati assoggettati a corrispondente tassa di bollo nel paese di origine:				Come ai nn. 1 e 2 del presente articolo.	
		quando la somma:					
		non supera lire 100	0.10	0.10			
		supera lire 100 e non lire 200	0.10	0.20			
		Id. 200 » 300	0.10	0.30			
		Id. 300 » 400	0.10	0.40			
		Id. 400 » 500	0.10	0.50			
		Id. 500 » 600	0.10	0.60			
		Id. 600 » 700	0.10	0.70			
		Id. 700 » 800	0.10	0.80			
		Id. 800 » 900	0.10	0.90			
		Id. 900 » 1,000	0.10	1.20			
		Id. 1,000 » 1,500	0.10	1.70			
		Id. 1,500 » 2,000	0.10	2.40			
		Id. 2,000 » 2,500	0.10	2.90			
		Id. 2,500 » 3,000	0.10	3.60			
		Id. 3,000 » 3,500	0.10	4.10			
		Id. 3,500 » 4,000	0.10	4.80			
		Id. 4,000 » 4,500	0.10	5.30			
		Id. 4,500 » 5,000	0.10	6 —			
		Id. 5,000 » 6,000	0.10	7.20			
		Id. 6,000 » 7,000	0.10	8.40			
		Id. 7,000 » 8,000	0.10	9.60			
		Id. 8,000 » 9,000	0.10	10.80			
		Id. 9,000 » 10,000	0.10	12 —			
		e così di seguito, oltre la tassa fissa di centesimi 10 e quella graduale di lire 12, lira una e cent. venti in più per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire.					

ALLEGATO *A* (Parte IV).

TARIFFA

Segue PARTE IV. — ATTI E SCRITTI PROVENIENTI DALL'ESTERO CHE DEBBONO ASSOGGETTARSI A BOLLO, PRIMA DA FARNE USO, A' SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Cambiali ed altri effetti di commercio.**	*Segue* 200	7) **Cambiali ed altri effetti di commercio,** con scadenza superiore a **sei mesi,** in quanto siano stati assoggettati a corrispondente tassa di bollo nel paese di origine:				Come ai nn. 1 e 2 del presente articolo.	
		quando la somma					
		non supera lire 100	0.10	0.20			
		supera lire 100 e non lire 200	0.10	0.40			
		Id. 200 » 300	0.10	0.60			
		Id. 300 » 400	0.10	0.80			
		Id. 400 » 500	0.10	1.20			
		Id. 500 » 600	0.10	1.40			
		Id. 600 » 700	0.10	1.60			
		Id. 700 » 800	0.10	1.80			
		Id. 800 » 900	0.10	2 —			
		Id. 900 » 1,000	0.10	2.40			
		Id. 1,000 » 1,500	0.10	3.60			
		Id. 1,500 » 2,000	0.10	4.80			
		Id. 2,000 » 2,500	0.10	6 —			
		Id. 2,500 » 3,000	0.10	7.20			
		Id. 3,000 » 3,500	0.10	8.40			
		Id. 3,500 » 4,000	0.10	9.60			
		Id. 4,000 » 4,500	0.10	10.80			
		Id. 4,500 » 5,000	0.10	12 —			
		Id. 5,000 » 6,000	0.10	14.40			
		Id. 6,000 » 7,000	0.10	16.80			
		Id. 7,000 » 8,000	0.10	19.20			
		Id. 8,000 » 9,000	0.10	21.60			
		Id. 9,000 » 10,000	0.10	24 —			
		e così di seguito, oltre la tassa fissa di centesimi 10 e quella graduale di lire 24, lire due e cent. quaranta in più per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire.					
		8) **Cambiali ed altri effetti di commercio,** con data e scadenza in bianco o mancanti dell'una o dell'altra . .	0.10	La stessa tassa di che al n. 7.			

Allegato *A* (Parte IV).

TARIFFA

Segue PARTE IV. — Atti e scritti provenienti dall'estero che debbono assoggettarsi a bollo, prima da farne uso, a' sensi dell'art. 2 della legge.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Cambiali ed altri effetti di commercio.**	*Segue* 200	9) **Cambiali a vista, ed a certo tempo vista,** presentate per il pagamento o che vengano a scadere entro i **quattro mesi** dalla data di emissione.	Sono dovute le stesse tasse stabilite per le cambiali aventi scadenza non superiore a quattro mesi.			Come ai nn. 1 e 2 del presente articolo.	Vedi art. 30 della legge.
	201	**Copie, seconde ed ulteriori di cambio,** provenienti dall'estero:					
		a) quando la tassa di bollo della prima di cambio è superiore a lire 3.10	3.10			Marche. Le marche devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici del registro. Per la bollazione delle copie, delle seconde e ulteriori di cambio, con la tassa fissa di lire 3.10 deve presentarsi all'Ufficio del registro anche la prima di cambio, od una delle copie debitamente bollata, ovvero una dichiarazione del ricevitore del registro comprovante l'eseguito pagamento della maggior tassa graduale. La prima di cambio o la copia, che viene presentata per giustificare il pagamento della tassa graduale, deve essere in ogni parte concorde col duplicato presentato per la bollatura. Mancando una di queste condizioni, le copie, le seconde ed ulteriori di cambio sono soggette, oltre alla tassa fissa di quietanza, alla tassa graduale in ragione della somma espressa nelle medesime.	In questa tassa è compresa la tassa fissa di centesimi 10 per la quietanza. Quando la prima e quelle per duplicato siano già state poste in circolazione e negoziate separatamente nello Stato, non si applica la tassa fissa ma quella graduale di cui all'art. 200 della presente tariffa.
		b) negli altri casi	Come per la prima di cambio.			Come per le cambiali, vedi n. 200 della presente tariffa.	

ALLEGATO *A* (Parte (IV.

TARIFFA

Segue PARTE IV. — ATTI E SCRITTI PROVENIENTI DALL'ESTERO CHE DEBBONO ASSOGGETTARSI A BOLLO, PRIMA DA FARNE USO, A' SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE			MODO DI PAGAMENTO	NOTE
			Fisse	Graduali	Proporzionali		
1	2		4	5	6	7	8
Segue: **Cambiali ed altri effetti di commercio.**	202	**Assegni bancari** provenienti dall'estero					
		a) emessi in conformità del Codice di commercio del Regno		0.20		Marche a tassa graduale o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli uffici del registro, possono essere annullate con la firma della persona che vi appone la girata, il visto di presentazione o la quietanza o che ne fa altrimenti uso per la prima volta nel Regno, nel modo indicato all'art. 200 della presente tariffa.	Nella tassa è compresa quella della relativa quietanza.
		b) emessi non in conformità del Codice di commercio del Regno ..	0.10	Le stesse tasse come per le cambiali provenienti dall'estero (art. 200 della presente tariffa).		Marche a tassa graduale e « visto » per bollo. Quando la tassa venga corrisposta mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dall'ufficio del registro. Si fa eccezione per gli assegni d'importo non superiore a lire diecimila, per i quali l'apposizione e l'annullamento delle marche oltrechè dagli uffici del registro, possono essere fatti nel modo indicato all'art. 200 della presente tariffa dalla persona che per la prima volta fa uso dell'assegno nel Regno	La tassa fissa di centesimi 10 rappresenta la tassa di quietanza.
Protesti cambiari.	203	**Atti di protesto cambiario** provenienti dall' estero:				Marche. Le marche oltrechè dagli uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti che dell'atto fanno uso nel Regno, con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati negli articoli 22 e 24 della legge.	
		originali e copie, per ogni foglio:					
		quando la somma della cambiale non supera lire 50		0.50			
		quando supera L. 50 e non L. 100		2 —			
		quando supera L. 100 e non L. 500		3 —			
		quando supera L. 500 e non L. 2,000		4 —			
		quando supera L. 2,000		10 —			
Quietanze, note, conti e fatture.	204	**Quietanze sui vaglia postali esteri** ordinari e telegrafici:				Marche. Le marche devono essere annullate col bollo dell'ufficio postale che provvede al pagamento.	
		per qualsiasi somma non superiore a lire 100	0.05				
		quando la somma supera lire 100	0.10				

ALLEGATO *A* (Parte IV).

TARIFFA

Segue PARTE IV. — ATTI E SCRITTI PROVENIENTI DALL'ESTERO CHE DEBBONO ASSOGGETTARSI A BOLLO, PRIMA DA FARNE USO, A' SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE			MODO DI PAGAMENTO	NOTE
			Fisse	Graduali	Proporzionali		
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Quietanze, note, conti e fatture.**	205	**Ricevute, note, conti, fatture, distinte e simili,** anche se sprovviste di sottoscrizione provenienti dall'estero, che non si riferiscono a scambi tra commercianti e industriali:				Marche. Le marche, oltrechè dagli uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalla parte mediante scritturazione od impressione della data nei modi indicati negli articoli 22 e 24 della presente legge. La tassa per le note, conti, fatture e distinte, dovrà corrispondersi dai destinatari nel termine di tre giorni dal ricevimento. L'applicazione della detta tassa ove il documento proveniente dall'estero sia stilato in moneta estera, dovrà effettuarsi col ragguaglio di questa moneta alla moneta italiana tenendo conto della parità monetaria e cioè sulla base del valore legale.	Le tasse di cui contro si liquidano tenendo conto dell'intera somma liberata.
		per ogni notá, conto o fattura per somma:					
		da oltre lire 1 a lire 100	0.10				
		da oltre lire 100 a lire 1,000	0.50				
		da oltre lire 1,000 a lire 200,000 per ogni mille lire o frazione di mille lire	—		0.80		
		quando l'importo complessivo della tassa presenta da ultimo la frazione di lira, questa viene sempre arrotondata a lire una.					
		per somma da oltre lire duecentomila o per somma indeterminata o a saldo per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o della precedente quietanza	60 —				
	206	**Ricevute per deposito di valori per semplice custodia e ricevute di cose** provenienti dall'estero:				Marche. Le marche, oltrechè dagli uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalla parte mediante scritturazione od impressione della data nei modi indicati negli articoli 22 e 24 della presente legge.	
		per somma:					
		da oltre lire 1 a lire 100 .	0.10				
		da oltre lire 100 a lire 1,000 .	0.50				
		da oltre lire 1,000 o per valori indeterminati	2 —				

TARIFFA

ALLEGATO *A* (Parte IV).

Segue PARTE IV. — ATTI E SCRITTI PROVENIENTI DALL'ESTERO CHE DEBBONO ASSOGGETTARSI A BOLLO, PRIMA DA FARNE USO, A' SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Quietanze, note, conti e fatture.**	207	**Ricevute, note, conti e fatture,** provenienti dall'estero, anche se sprovviste di sottoscrizione, ad altri equivalenti documenti relativi: *a*) a merci estere in transito attraverso il Regno, e a merci che, provenienti dall'estero, siano depositate nei luoghi soggetti a vigilanza doganale; *b*) a scambi fra produttori, commercianti ed esercenti per cose esenti dalla tassa sugli scambi. *c*) a vendite e forniture da produttori, commercianti ed esercenti, allo Stato, provincie, comuni ed altre pubbliche amministrazioni ed enti morali, aventi per oggetto cose esenti dalla tassa sugli scambi. *d*) a pagamenti la cui quietanza venga rilasciata separatamente dalla fattura, nota o conto o altro equivalente documento che abbia già scontato la tassa sugli scambi, a condizione che in detta quietanza siano riportati gli estremi della fattura di scambio già bollata e sia a quest'ultima riunita a cura del debitore:				Marche. Le marche, oltrechè dagli uffici registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalla parte mediante scritturazione od impressione della data nei modi indicati negli articoli 22 e 24 della legge. La tassa per le note, conti, fatture e distinte dovrà corrispondersi dai destinatari nel termine di tre giorni dal ricevimento. L'applicazione della detta tassa ove il documento proveniente dall'estero sia stilato in moneta estera, dovrà effettuarsi col ragguaglio di questa moneta alla moneta italiana tenendo conto della parità monetaria e cioè sulla base del valore legale.	Le tasse di cui contro si liquidano tenendo conto dell'intera somma liberata.
		per ogni ricevuta, nota, conto o fattura, per somma:					
		da oltre lire 1 a lire 100 .	0.10				
		da oltre lire 100 a lire 1,000 .	0.50				
		da oltre lire 1,000.	1 —				
Duplicati di ricevute, quietanze ordinarie, ecc.	208	**Duplicati di ricevute, quietanze, ordinarie, note, conti e fatture** provenienti dall'estero, ancorchè relative a scambi commerciali:				Marche. Marche da bollo apposte ed annullate col bollo a calendario esclusivamente dagli uffici del registro, ai quali gli interessati devono presentare gli originali atti già in regola col bollo e coi quali i duplicati devono perfettamente concordare. Quanto ai duplicati di fatture per i quali la tassa di scambio è stata corrisposta senza impiego di marche, gli interessati devono somministrare ai detti uffici la prova del pagamento.	
		a) se emessi da società per azioni e la tassa di bollo pagata sull'originale è superiore a lire 2	2 —				
		b) se emessi da persone o ditte che non siano società per azioni e la tassa di bollo pagata sull'originale è superiore a lire 3	3 —				

TARIFFA

ALLEGATO *A* (Parte IV).

Segue PARTE IV. — ATTI E SCRITTI PROVENIENTI DALL'ESTERO CHE DEBBONO ASSOGGETTARSI A BOLLO, PRIMA DA FARNE USO, A' SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Quietanze, note, conti e fatture.**	209	**Estratti o copie di conti,** lettere di accreditamento od addebitamento di somme per qualsiasi titolo, ed i **relativi benestare,** provenienti dall'estero:				Marche. Le marche, oltrechè dagli uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente da chi ne fa uso mediante scritturazione od impressione della data, nei modi indicati negli articoli 22 e 24 della legge.	
		per ogni esemplare e per qualsiasi somma	0.10				
Atti della marina mercantile.	210	**Atti di nazionalità,** ruoli d'equipaggio, giornali nautici tenuti dai capitani di marina mercantile, certificati di stazza delle navi mercantili; documenti per la iscrizione fra la gente di mare di qualsiasi categoria, titoli e certificati per l'esercizio dei mestieri marittimi, quando provengano dall'estero:				Marche. Le marche, oltrechè dagli uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalla parte con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati negli articoli 22 e 24 della legge.	
		originali e copie, per ogni foglio:					
		quando la dimensione non supera decimetri quadrati 14		2 —			
		quando la dimensione supera decimetri quadrati 14 e non 20. .		3 —			
		quando la dimensione supera decimetri quadrati 20 e non 30. .		4 —			
		quando la dimensione supera decimetri quadrati 30.		10 —			
Altri atti e scritti.	211	**Altri atti e scritti** provenienti dall'estero, qualora gli atti e scritti corrispondenti siano soggetti nello Stato a tassa di bollo sino dall'origine:				Marche. Le marche, oltrechè dagli uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalla parte con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati negli articoli 22 e 24 della legge.	Per gli atti e scritti provenienti dall'estero i cui corrispondenti non siano soggetti nello Stato a tassa di bollo sino dall'origine, sono, nei casi d'uso, di che ai primi tre numeri dell'art. 2 della legge, da applicarsi le tasse di cui alla parte terza della presente Tariffa.
		originali e copie, per ogni foglio:					
		quando la dimensione non supera decimetri quadrati 14.		2 —			
		quando la dimensione supera decimetri quadrati 14 e non 20.		3 —			
		quando la dimensione supera decimetri quadrati 20 e non 30. . .		4 —			
		quando la dimensione supera decimetri quadrati 30.		10 —			

ALLEGATO *A* (Parte IV).

TARIFFA

Segue PARTE IV. — ATTI E SCRITTI PROVENIENTI DALL'ESTERO CHE DEBBONO ASSOGGETTARSI A BOLLO, PRIMA DA FARNE USO, A' SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	TASSE DOVUTE			MODO DI PAGAMENTO	NOTE
			Fisse	Graduali	Proporzionali		
1	2	3	4	5	6	7	8
Certificati di prova per le armi portatili da fuoco provenienti dall'estero.	212	**Certificati di prova** per le armi portatili da fuoco importate dall'estero provviste di marchi di prova subita presso un banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato banco ufficiale:					
		per revolver, pistole e pistole automatiche.	0.50			Modo virtuale. La tassa viene riscossa dalle dogane all'atto della importazione delle armi nel Regno.	
		per fucili ed armi a più canne. .	2 —				

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:
A. DE' STEFANI.

ALLEGATO *B*

TABELLA DEGLI ATTI E SCRITTI ESENTI IN MODO ASSOLUTO (QUINDI ANCHE QUANDO SE NE FACCIA USO) DALLE TASSE DI BOLLO INDICATE NELLA TARIFFA.

CATEGORIA degli atti 1	Articolo della tabella 2	INDICAZIONE DEGLI ATTI 3	NOTE
Atti riguardanti l'interesse pubblico, lo Stato e gli Enti pubblici.	1	Atti e scritti dei poteri legislativi dello Stato e petizioni ai medesimi.	
	2	**Atti e scritti concernenti l'esercizio dei diritti elettorali, politici ed amministrativi, come pure l'esercizio del diritto elettorale, di che nella legge sui probiviri 15 giugno 1893, n. 295, e le relative opposizioni e contestazioni.**	
	3	**Atti e scritti riguardanti il servizio della milizia comunale.**	
	4	**Copie ed estratti delle sentenze ed altri atti giudiziari e degli istrumenti, atti e scritti qualunque, richiesti dalle autorità e dagli uffiziali pubblici nell'interesse dello Stato o della giustizia penale, purchè in esse copie ed estratti si faccia menzione della loro destinazione.**	
	5	**Inventari relativi alle collezioni artistiche, letterarie e scientifiche, di che nella legge 8 luglio 1883, n. 1461 (serie 3ª).**	
	6	**Stampati o manoscritti affissi al pubblico da parte delle autorità provinciali o comunali e delle Camere di commercio, quando non riguardino la rispettiva amministrazione economica o patrimoniale.**	**Per gli avvisi riguardanti l'amministrazione economica o patrimoniale, vedi art. 85 della tariffa (alleg. *A*).**
	7	**Avvisi affissi al pubblico per inaugurazione di monumenti pubblici, per esposizioni nazionali o provinciali, per aperture di scuole private gratuite, ed avvisi pubblicati dai comitati costituiti per commemorazioni patriottiche nazionali.**	
	8	**Atti inseriti nei giornali, riviste ed altre stampe per conto dello Stato.**	

ALLEGATO *B*

Segue TABELLA DEGLI ATTI E SCRITTI ESENTI IN MODO ASSOLUTO (QUINDI ANCHE QUANDO SE NE FACCIA USO) DALLE TASSE DI BOLLO INDICATE NELLA TARIFFA

CATEGORIA degli atti 1	Articolo della tabella 2	INDICAZIONE DEGLI ATTI 3	NOTE 4
Segue: **Atti riguardanti l'interesse pubblico, lo Stato e gli Enti pubblici.**	9	**Avvisi inseriti nei giornali, riviste ed altre stampe dai Comuni, Provincie, Camere di Commercio, Opere pie ed altri pubblici stabilimenti od istituti, quando non riguardino la rispettiva amministrazione economica o patrimoniale.**	
	10	**Avvisi e programmi inseriti nei giornali, riviste ed altre stampe, relativi a spettacoli, concerti, esposizioni, esercitazioni, corse, gare ed altri pubblici trattenimenti in quanto non contengano note, descrizioni od altre indicazioni destinate a scopo di réclame.**	
	11	**Avvisi relativi a funzioni di culto, inseriti nei giornali, riviste ed altre stampe.**	
	12	**Notificazioni giudiziarie ed altre pubblicazioni che, a' termini delle leggi civili e commerciali, si debbono fare nella *Gazzetta Ufficiale*, nel *Foglio degli annunzi legali*, nel *Bollettino ufficiale* delle Società per azioni, od in altri periodici.**	
	13	Buoni del Tesoro e relative girate.	Per le quietanze è dovuta la tassa stabilita dall'art. 54 della tariffa (alleg. *A*).
	14	Vaglia postali e relative girate.	Per le quietanze è dovuta la tassa stabilita dall'art. 61 della tariffa (alleg. *A*).
	15	Atti del procedimento coattivo ed esecutivo, contemplati nell'art. 128 della tariffa (alleg. A), quando la somma per cui si procede non supera L. 30.	
	16	Atti di esecuzione mobiliare od immobiliare compiuti dagli esattori e dai ricevitori provinciali delle imposte dirette.	
	17	Note di trascrizione degli avvisi d'asta, nei procedimenti speciali per la riscossione delle imposte dirette e certificati relativi; elenchi che si rilasciano, su domanda dell'esattore, dagli ufficiali incaricati della custodia dei registri censuari e dai conservatori delle ipoteche, giusta l'art. 47 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401; e atti da stipularsi in conformità della legge 8 agosto 1895, n. 505, per la retrocessione, la vendita e la cessione ai Comuni dei beni devoluti allo Stato per debito d'imposte.	

ALLEGATO *B*

Segue TABELLA DEGLI ATTI E SCRITTI ESENTI IN MODO ASSOLUTO (QUINDI ANCHE QUANDO SE NE FACCIA USO) DALLE TASSE DI BOLLO INDICATE NELLA TARIFFA.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tabella	INDICAZIONE DEGLI ATTI	NOTE
1	2	3	4
Segue: **Atti riguardanti l'interesse pubblico, lo Stato e gli Enti pubblici.**	18	Certificato di denunziata successione e di pagamento della relativa tassa rilasciato dall'ufficio del registro ad eredi, legatari od altri aventi causa e interesse per poter ritirare valori e oggetti appartenenti al de cuius e depositati per qualsiasi titolo; gli stessi certificati da presentarsi agli istituti di credito, società, enti e ditte che abbiano emesso cartelle, certificati, obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie tanto definitivi quanto provvisori perchè possano prendere nota sulle loro scritture o addivenire ad altre operazioni in dipendenza di trasferimenti di detti titoli a causa di morte	
	19	Domande per ottenere copie ed estratti dei libri dello stato civile di cui all'art. 94 della tariffa alleg. *A*, da chiunque tenuti.	
	20	Avvisi di accertamento valori che a' sensi degli art. 4, 5 e 6 del R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163, alleg. *A*, vengono notificati al contribuente nei trasferimenti di beni immobili quando l'amministrazione reputi inferiore al reale il valore dichiarato.	
	21	Ricorso contro il decreto penale emesso dall'Intendente di finanza in materia di contravvenzioni interessanti i tributi dello Stato, a' sensi del R. decreto 25 marzo 1923, n. 796.	
	22	Repertori tenuti, a norma della legge sulle tasse di registro, dagli ufficiali dell'ordine giudiziario e dai segretari, delegati o capi delle pubbliche amministrazioni.	
	23	Repertori e registri tenuti a norma della legge (testo unico) 26 gennaio 1896, n. 44, dalle compagnie di assicurazione, da altri assicuratori e da mediatori, per la tassa sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.	
Atti riguardanti il Debito pubblico.	24	Domande che si presentano all'amministrazione del Debito pubblico dello Stato per le seguenti operazioni riflettenti i consolidati 3 e 3.50 per cento *a*) per il tramutamento delle rendite al portatore in nominative o miste; *b*) per la traslazione delle rendite nominative o miste; *c*) per il trasporto del pagamento delle rendite nominative da una cassa ad un'altra;	

ALLEGATO *B*

Segue TABELLA DEGLI ATTI E SCRITTI ESENTI IN MODO ASSOLUTO (QUINDI ANCHE QUANDO SE NE FACCIA USO) DALLE TASSE DI BOLLO INDICATE NELLA TARIFFA.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tabella	INDICAZIONE DEGLI ATTI	NOTE
1	2	3	4
Segue: **Atti riguardanti il Debito pubblico.**	segue 24	*d*) per la rinnovazione dei certificati di proprietà o di usufrutto, quando su questi siano esaurite le caselle destinate a segnarvi il pagamento delle rate semestrali e per la rinnovazione dei certificati di rendita mista, quando ne siano esaurite le cedole;	
		e) per la semplice riunione delle rendite nominative.	
		Le stesse agevolezze sono estese per le operazioni sopra specificate, in quanto queste siano consentite dalle leggi di origine e [illegible] quella 17 luglio 1910, n. 536, sul Debito pubblico:	
		ai titoli di rendita dei debiti redimibili 3 e 3,50 per cento, di cui alle leggi 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228	
		ai titoli dei prestiti nazionali (4.50 per cento), art. 4 R. decreto 19 dicembre 1914, n. 1371, art. 11 R. decreto 17 giugno 1915, n. 859;	
		ai titoli del prestito nazionale (5 per cento) redimibile, art. 14 R. decreto 22 dicembre 1915, n. 1800;	
		ai titoli dei prestiti nazionali (5 per cento) consolidati, articolo 11 del R. decreto 2 gennaio 1917, n. 3; art. 1 R. decreto 6 dicembre 19[illegible], n. 1860 e art. 1 R. decreto 22 settembre 1918, n. 1300 e R. decreto 24 novembre 1919, n. 2168;	
		alle obbligazioni ferroviarie, 3 per cento, create dalla legge 27 aprile 1885, n. 3048;	
		alle obbligazioni della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria; della ferrovia Cuneo (emissione 1857); della ferrovia Vittorio Emanuele, della ferrovia Torino-Savona-Acqui; delle ferrovie Livornesi (Serie A, B, C, D1 e D2); della ferrovia Lucca-Pistoia (emissioni 1856-1858-1860); delle ferrovie Romane (obbligazioni comuni).	
	25	Domande all'amministrazione del Debito pubblico, dirette ad ottenere esclusivamente la rinnovazione decennale delle cartelle al portatore, o la rinnovazione di obbligazioni di debiti redimibili rimaste prive di cedole o l'unione di un nuovo foglio di cedole.	
	26	Assegni provvisori per frazioni inferiori al minimo stabilito per le iscrizioni dei vari consolidati.	

ALLEGATO *B*

Segue TABELLA DEGLI ATTI E SCRITTI ESENTI IN MODO ASSOLUTO (QUINDI ANCHE QUANDO SE NE FACCIA USO) DALLE TASSE DI BOLLO INDICATE NELLA TARIFFA

CATEGORIA degli atti 1	Articolo della tabella 2	INDICAZIONE DEGLI ATTI 3	NOTE 4
Atti riguardanti il credito agrario.	27	Atti costitutivi e statuti degli istituti o enti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, delle leggi sul credito agrario e successive modificazioni degli statuti.	
	28	Atti costitutivi e statuti dei consorzi agrari ed in genere degli enti agrari e delle associazioni agrarie del Mezzogiorno, della Sicilia e della Sardegna e successive modificazioni degli statuti.	
	29	Atti e scritti di qualunque natura inerenti alle operazioni di credito agrario che compiono gli istituti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, delle leggi sul credito agrario, eccettuate le cambiali.	
	30	Atti relativi ai prestiti cambiari concessi per gli scopi di cui agli articoli 5 e 17 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, dagli istituti indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 1 dello stesso testo unico, eccettuate le cambiali.	Il privilegio della esenzione cessa nei casi indicati nell'articolo 92 della presente legge. Per atti inerenti alle operazioni di credito agrario devono intendersi quelli che occorrono per conseguire il prestito e non anche gli atti di ulteriore investimento delle somme mutuate.
	31	Atti costitutivi del privilegio convenzionale di cui all'art. 9 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, quando siano stipulati in dipendenza ai prestiti concessi ad associazioni agrarie legalmente costituite sotto forma di ente morale o di società cooperativa; copia ed estratto dell'atto costitutivo del privilegio per il deposito e la pubblicazione e relativi certificati rilasciati dal segretario comunale.	
	32	Ricorsi, documenti, estratti catastali, certificati ipotecari e tutti gli altri atti che possono occorrere pel funzionamento degli istituti indicati alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, anche per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in garanzia delle operazioni di anticipazione, quando siano richiesti dagli istituti suddetti.	
	33	Note e registri ipotecari per le iscrizioni e le rinnovazioni dei privilegi di cui all'art. 9 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, e certificati relativi.	
Atti riguardanti la previdenza.	34	Atti costitutivi delle Casse di risparmio, modificazioni degli atti medesimi e procure speciali che possono occorrere per il ritiro delle somme inscritte nei libretti nominativi.	
	35	Atti delle cause per revisione delle indennità spettanti agli operai per infortuni sul lavoro e controversie relative alla determinazione delle stesse indennità.	
	36	Contratti di assicurazione stipulati a norma della legge 31 gennaio 1914, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro, e tutti gli atti riferentisi, sia a questi contratti che al pagamento d'indennità, non esclusi i processi verbali, certificati, atti di notorietà e quanti altri documenti occorrono per la esecuzione della legge stessa.	

ALLEGATO *B*

Segue TABELLA DEGLI ATTI E SCRITTI ESENTI IN MODO ASSOLUTO (QUINDI ANCHE QUANDO SE NE FACCIA USO) DALLE TASSE DI BOLLO INDICATE NELLA TARIFFA

CATEGORIA degli atti	Articolo della tabella	INDICAZIONE DEGLI ATTI	NOTE
1	2	3	4
Segue. **Atti riguardanti la previdenza.**	37	Atti e documenti relativi alla liquidazione o pagamento d'indennità o rendite dovute a cittadini in base a leggi straniere, per cause d'infortunio sul lavoro, invalidità e vecchiaia.	
	38	Atti costituitivi dalla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, di che nella legge 8 luglio 1883, n. 1473, modificazioni successive ai suoi statuti, polizze, registri, certificati, atti di notorietà e altri documenti che possono occorrere tanto alla Cassa per sè stessa quanto agli assicurati, relativamente alla esecuzione di detta legge; atti di donazione ed elargizione fatte a favore della Cassa, e tramutamenti dei titoli di Debito pubblico in cui siano investiti i capitali della Cassa medesima.	
	39	Atti costitutivi delle società di mutuo soccorso, registrate in conformità della legge 5 aprile 1886, n. 3818 (serie 3ª), ed atti di recesso e di ammissione dei soci.	
	40	Avvisi pubblicati a fine di convocazione dalle società di mutuo soccorso registrate o no.	
Atti riguardanti le pensioni.	41	Domande di pensioni a favore dei militari resi inabili dalla guerra e delle famiglie dei morti in guerra, ricorsi, documenti, produzioni e decisioni tanto avanti il comitato di liquidazione di cui agli art. 51 e 61 del R. D. 12 luglio 1923, n. 1491, quanto nel procedimento avanti la Corte dei Conti a' sensi dell'art. 64 dello stesso decreto.	Le domande non godono della esenzione quando sono dirette a ottenere la concessione della pensione o dell'assegno di riversibilità normale regolati dall'art. 35 del decreto di contro segnato.
Atti riguardanti l'emigrazione	42	Biglietti d'imbarco per gli emigranti, considerati tali dall'art. 9 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.	
	43	Domande degli emigranti per intentare azioni contro il vettore od il suo rappresentante, giusta l'art. 26 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.	
	44	Reclami per promuovere i giudizi arbitrali di cui all'art. 9 della legge 2 agosto 1913, n. 1075.	
	45	Carte ed atti relativi ai giudizi arbitrali di cui all'art. 23 della legge 2 agosto 1913, n. 1075, comprese le decisioni, quando siano richieste nell'interesse esclusivo degli emigranti.	
Atti riguardanti i passaporti.	46	Passaporti per l'estero. Atti necessari per il rilascio dei passaporti agli emigranti che si recano all'estero a scopo di lavoro ed alle loro famiglie.	I passaporti debbono essere muniti della marca di concessioni governative, a' sensi del n. 35 della tabella *A*, annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative.

ALLEGATO *B*

Segue TABELLA DEGLI ATTI E SCRITTI ESENTI IN MODO ASSOLUTO (QUINDI ANCHE QUANDO SE NE FACCIA USO) DALLE TASSE DI BOLLO INDICATE NELLA TARIFFA

CATEGORIA degli atti	Articolo della tabella	INDICAZIONE DEGLI ATTI	NOTE
1	2	3	4
Atti in materia commerciale.	47	Atti da inviarsi al Ministero dell'economia nazionale per la pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» delle società indicato nell'articolo 95 del Codice di commercio.	
	48	Atti costitutivi delle società cooperative ed atti di recesso e di ammissione dei soci.	Tra gli atti e scritti esenti non sono compresi gli assegni bancari, le cambiali, i buoni fruttiferi, i libretti di conto corrente e di risparmio, i libri copia lettere e gli avvisi su materia diversa dalla carta. Le associazioni agricole di mutua assicurazione, le quali estendono i propri impegni per rischi superiori a L. 300,000, non godono più dell'esenzione, e sono assimilate agli altri Enti della stessa specie regolati dal Codice di commercio. La cessazione dell'esenzione decorrerà dal giorno in cui sarà pubblicato, nel modo indicato dall'art. 1 della legge 7 luglio 1907, n. 526, il bilancio dal quale risulti che l'accennato limite è stato oltrepassato; ovvero dal giorno in cui tale constatazione sarà fatta dall'autorità giudiziaria, od amministrativa, e per le operazioni eseguite avrà effetto dal giorno in cui è stato sorpassato il limite sopra indicato.
	49	Atti costitutivi di associazioni agricole di mutua assicurazione le quali, in tali loro atti o nel loro statuto, s'impegnino a non assumere rischi per una somma complessiva superiore a L. 300,000; atti di recesso ed ammissione degli associati.	
	50	Atti e scritti relativi alle operazioni delle associazioni agricole di mutua assicurazione, le quali, nel loro atto costitutivo, o nel loro statuto, s'impegnino a non assumere, ed effettivamente non assumano, rischi per una somma complessiva superiore a L. 300,000, purchè tali atti e scritti siano fatti nel decennio dall'atto di fondazione.	
	51	Atti e scritti relativi alle operazioni delle società cooperative agricole, delle Casse rurali e delle Casse agrarie costituite in forma cooperativa con capitale effettivo non superiore a L. 30,000, e rette coi principî e con le discipline della mutualità, quando tali atti e scritti siano fatti nel decennio dall'atto di fondazione e finchè il capitale sociale effettivamente versato non superi detta somma.	Tra gli atti e scritti esenti non sono compresi gli assegni bancari, le cambiali, i buoni fruttiferi, i libretti di conto corrente e di risparmio, i libri copia lettere e gli avvisi su materia diversa dalla carta. Le Società cooperative il cui capitale venga a superare la somma per ciascuna di esse stabilita non godono più dell'esenzione e sono assimilate agli altri enti della stessa specie regolati dal codice di commercio. La cessazione dell'esenzione decorrerà dal giorno in cui sarà pubblicato nel modo indicato dall'art. 1 della legge 7 luglio 1907, n. 526, il bilancio dal quale risulti che i limiti di capitale per godere della esenzione sono stati oltrepassati; ovvero dal giorno in cui tale constatazione sarà fatta dall'autorità giudiziaria od amministrativa, e per le operazioni eseguite, avrà effetto dal giorno in cui i limiti sono stati sorpassati. Non è applicabile la esenzione ed è dovuta la tassa normale, se gli atti suddetti non siano previsti dai rispettivi statuti o concernano mera opera di mediazione o rivendita a terzi. È parimenti dovuta la tassa normale quando la cooperativa non tenga regolarmente i libri di commercio, o quando il valore dell'atto, pel quale si domanda il privilegio, sia superiore al ventuplo del capitale sociale versato, fatta eccezione delle cooperative per costruzione di case economiche o per appalti di lavori pubblici controllate dai Ministeri dell'economia nazionale e dei lavori pubblici. Il privilegio della esenzione è limitato per le cooperative agricole ed edilizie al solo atto di prima assegnazione del fondo rustico o della casa al socio; sulle successive retrocessioni vo-
	52	Atti di compra-vendita e di pegno dei battelli pescherecci delle società cooperative di lavoro e produzione fra gli inscritti marittimi esercitanti la pesca, purchè siano rette coi principii e le discipline della mutualità, quando tali atti siano fatti nel decennio dall'atto di fondazione e finchè il capitale sociale effettivamente versato non superi L. 30,000.	
	53	Atti delle società cooperative per case popolari o economiche, purchè siano rette coi principii e le discipline della mutualità, quando tali atti siano compiuti entro i primi dieci anni dalla costituzione della società e fino a quando il capitale effettivamente versato non abbia raggiunto L. 200,000.	

ALLEGATO *B*

Segue TABELLA DEGLI ATTI E SCRITTI ESENTI IN MODO ASSOLUTO (QUINDI ANCHE QUANDO SE NE FACCIA USO) DALLE TASSE DI BOLLO INDICATE NELLA TARIFFA.

CATEGORIA degli atti 1	Articolo della tabella 2	INDICAZIONE DEGLI ATTI 3	NOTE 4
Segue: **Atti in materia commerciale.**	54	Atti e scritti relativi alle operazioni delle Banche popolari e delle società cooperative diverse da quelle indicate negli articoli 49, 50 e 51 della presente tabella, quali sono quelle di consumo e di produzione, purchè siano rette coi principî e le discipline della mutualità, fatti nel quinquennio dall'atto di fondazione e finchè il capitale sociale effettivamente versato non superi le L. 30,000.	lontarie alla cooperativa, o sulle assegnazioni successive di tali beni, ancorchè il prezzo non sia stato pagato in tutto od in parte dal primo assegnatario, è dovuta la tassa normale. Si ha per soddisfatta la condizione della mutualità, salva l'osservanza delle disposizioni che precedono, quando nello statuto delle società cooperative legalmente costituite siano espressamente stabilite le condizioni seguenti: 1° In caso di distribuzione di dividendi, la misura di questi non deve mai superare la ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; 2° Divieto di ogni riparto delle riserve fra i soci durante l'esistenza della società· 3° Nel caso di cessazione della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto a fini di pubblica utilità, dei quali è competente a giudicare l'amministrazione finanziaria, udite le competenti amministrazioni di Stato ed esclusa ogni altra impugnativa in sede amministrativa o giudiziaria. Ogni violazione alle suddette disposizioni, importa la decadenza dal beneficio della esenzione dalle tasse. Tale decadenza è riconosciuta dall'amministrazione finanziaria, conformemente alle disposizioni del comma precedente, senza pregiudizio di ogni altra sanzione. All'amministrazione finanziaria compete la facoltà, nel caso di decadenza, di ripetere le tasse normali relative agli atti di bollo fatti in esenzione dalle tasse relative. La durata del privilegio della esenzione dalle tasse decorrerà sempre dalla costituzione o fondazione della società, ente od istituto, anche se questi siano sciolti e ricostituiti, oppure trasformati, o comunque fatti rivivere sotto parvenze diverse.
	55	Atti e scritti relativi alle operazioni dei consorzi di cooperative di produzione e lavoro retta con i principî e la disciplina della mutualità giusta gli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 giugno 1909, n. 422, purchè il capitale complessivo del consorzio non superi L. 200,000, ed ogni singola società non vi contribuisca con un concorso maggiore di L. 30,000. La esenzione ha effetto per un quinquennio dalla data di costituzione del consorzio, anche quando le cooperative che compongono il consorzio abbiano singolarmente perduto il diritto all'esenzione concessa dall'art. 54 della presente tabella, per decorrenza del quinquennio.	Tra gli atti e scritti esenti non sono compresi gli assegni bancari, le cambiali, i buoni fruttiferi, i libretti di conto corrente e di risparmio, il libro copia lettere e gli avvisi su materia diversa dalla carta. L'esenzione concessa ai consorzi contro indicati non si riferisce alle cessioni ed aperture di crediti.
	56	Quietanze rilasciate dagli uffici del registro agli esattori delle imposte ed ai ricevitori del dazio consumo, autorizzati a versare in abbonamento le tasse di bollo sulle quietanze delle bollette di riscossione per il pagamento delle rate bimestrali.	
	57	Fatture, note e conti relativi a pagamenti eseguiti a mezzo di mandati dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dalle altre pubbliche amministrazioni, dalle Camere di Commercio e dagli enti morali.	La tassa viene pagata sulle quietanze apposte ai mandati.

ALLEGATO *B*

Segue TABELLA DEGLI ATTI E SCRITTI ESENTI IN MODO ASSOLUTO (QUINDI ANCHE QUANDO SE NE FACCIA USO) DALLE TASSE DI BOLLO INDICATE NELLA TARIFFA

CATEGORIA degli atti	Articolo della tabella	INDICAZIONE DEGLI ATTI	NOTE
1	2	3	4
Segue: **Atti in materia commerciale.**	58	Atti relativi all'affrancazione dei canoni, censi e delle altre prestazioni perpetue quando la prestazione non supera lire dieci.	
	59	Biglietti delle piccole lotterie autorizzate ai sensi dell'art. 61, n. 1, della legge (testo unico) 19 marzo 1908, n. 152, purchè il prezzo di ciascun biglietto non superi 50 centesimi ed il complessivo ammontare dei biglietti non ecceda L. 1000.	
	60	Inscrizioni destinate ad indicare un genere di commercio, di professione, arte o industria quando sono affisse nei luoghi esterni di ciascun esercizio.	
Atti in materia giudiziaria.	61	Atti di riconoscimento di figli naturali, redatti da notai nell'interesse di poveri, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà delle parti interessate mediante citazione dell'attestato, a tale effetto, rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di domicilio delle parti stesse.	
	62	Testamenti olografi e schede dei testamenti segreti.	
	63	Provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione emessi dai Pretori, dai Tribunali e dalle Corti di appello, che interessano persone povere ancorchè non ammesse al gratuito patrocinio, minori sotto tutela, interdetti ed inabilitati con patrimonio non superiore a L. 3000.	Questa esenzione riguarda la tassa di bollo speciale che è dovuta indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione, giusta gli articoli 118, n. 13, e 119, n. 11, della tariffa (allegato *A*).
	64	Processi verbali, deliberazioni ed altri atti strettamente necessari alla costituzione di consigli di famiglia e di tutela dei minori e degli interdetti ed alle nomine, dispense, remozioni e surrogazioni dei tutori, protutori, consulenti e curatori anche speciali.	Questa esenzione si estende, anche in sede di volontaria giurisdizione, alle omologazioni di quelli fra gli atti controindicati che, per legge, devono essere omologati. Però la esenzione di cui al presente articolo non esclude l'applicazione della tassa di cui agli articoli, 118, n. 13 e 119, n. 11, della tariffa (allegato *A*) sui provvedimenti di volontaria giurisdizione, quando interessino minori, interdetti o inabilitati con patrimonio superiore a L. 3000.
	65	Atti inerenti all'esercizio della tutela di minori o interdetti, quando concernono l'integrazione della persona, quando il patrimonio del minore o dell'interdetto non sia superiore a L. 3000 giusta le risultanze dell'inventario.	Questi atti sono anche esenti dalla tassa stabilita dagli articoli 118, n. 13, e 119, n. 11, della tariffa (allegato *A*), sui provvedimenti di volontaria giurisdizione. Qualora durante l'esercizio della tutela, il valore del patrimonio del minore o dell'interdetto, divenga superiore a L. 3000 cessa l'esenzione per tutti gli atti tutelari successivi. All'incontro, quando, durante l'esercizio della tutela, il patrimonio, sin dall'origine o per conseguito incremento di valore superiore a L. 3000, si riduca o torni a discendere a somma non eccedente quel limite, cessa per gli atti successivi l'obbligo del bollo.

ALLEGATO *B*

Segue TABELLA DEGLI ATTI E SCRITTI ESENTI IN MODO ASSOLUTO (QUINDI ANCHE QUANDO SE NE FACCIA USO) DALLE TASSE DI BOLLO INDICATE NELLA TARIFFA

CATEGORIA degli atti	Articolo della tabella	INDICAZIONE DEGLI ATTI	NOTE
1	2	3	4
Segue: **Atti in materia giudiziaria.**	66	Inventari dei beni dei minori (art. 282 Codice civile) ed inventari dei beni degli interdetti e relativi atti di deposito e di asseverazione quando il patrimonio risulti di valore non eccedente L. 3000.	
	67	Mandato speciale per comparire innanzi al conciliatore con facoltà di transigere o conciliare la vertenza, giusta l'art. 1 della legge 28 luglio 1895, n. 455, quando sia scritto sull'originale o sulla copia dell'atto di citazione.	
	68	Esemplari, oltre quello sottoposto a bollo (art. 118, n. 8 della tariffa allegato A), delle domande o difese proposte per iscritto da comunicarsi all'altra parte, nelle cause avanti le Preture ai termini dell'art. 416 del Codice di proc. civile.	
	69	Esemplari, oltre quello sottoposto a bollo, giusta gli articoli 118, n. 9, 119, n. 7 e 120, n. 5, della tariffa (allegato *A*), delle memorie e note aggiunte, delle comparse conclusionali o della discussione innanzi le Preture, i Tribunali e le Corti, purchè tali esemplari siano distribuiti ai magistrati giudicanti ed al pubblico ministero, per mezzo del cancelliere, cui spetta di accettare la esibizione delle memorie o note aggiunte ai fascicoli degli atti di causa.	
	70	Esemplari, oltre quello sottoposto a bollo (art. 125 della tariffa, allegato A), delle memorie presentate agli arbitri a svolgimento delle comparse.	
	71	Atti del procedimento avanti il collegio dei probiviri, istituito con legge 15 giugno 1893, n. 295, tanto in sede conciliativa, quanto in via contenziosa, e i provvedimenti di qualunque natura dal collegio stesso emanati; relative copie da rilasciarsi alle parti, salvo il disposto dell'art. 124 della tariffa (allegato *A*); come pure atti, scritti e documenti che venissero prodotti dalle parti al collegio dei probiviri, compreso il mandato speciale, di cui all'art. 32 della legge citata, a meno che non siano soggetti, secondo la loro natura, a registrazione in termine fisso.	La disposizione si estende a tutti gli atti del procedimento ed ai provvedimenti di qualunque natura nelle cause di cui nell'art. 13 della legge 31 gennaio 1904, n. 51.
	72	Domande e certificati di nascita occorrenti per ottenere i certificati del casellario giudiziale.	Per godere della gratuità dei certificati rilasciati nell'interesse delle persone povere è necessario che la richiesta sia trasmessa al procuratore del Re per il tramite del sindaco del luogo, ove la persona risiede, e sia corredata del prescritto certificato di indigenza.
	73	Certificati di questo casellario quando siano rilasciati nell'interesse delle persone povere.	
	74	Gli stessi certificati rilasciati ad uso elettorale, ovvero ad operai, per la loro ammissione alle società di mutuo soccorso, o ad operai o giornalieri per ricerca di lavoro od ammissione al lavoro, e purchè sia fatta menzione dell'uso speciale a cui sono destinati.	
Iscrizioni monumentali e funerarie.	75	Iscrizioni apposte sui monumenti e sulle lapidi funerarie.	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:
A. DE' STEFANI.

LEGGE DEL REGISTRO

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269).

TITOLO I.

Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali.

CAPO I.

Disposizioni generali per l'applicazione e liquidazione delle varie specie di tasse.

Art. 1.

Gli atti fatti nel Regno in forma pubblica e privata, civili e commerciali, stragiudiziali e giudiziali, come pure le trasmissioni della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni o di altro diritto reale, sono soggetti alla registrazione ed al pagamento delle tasse, a norma della presente legge.

Sono pure soggetti a registrazione ed a tassa, in base a denunzia, i contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili, e le rinnovazioni, continuazioni o prolungamenti per tacita riconduzione delle locazioni di beni immobili. In tali casi, la denunzia assume qualità di atto.

Gli altri contratti verbali vanno soggetti a registrazione ed a tassa quando siano enunciati in atti presentati al registro, o servano di base a sentenze di condanna, o negli altri casi previsti dalla legge.

Gli atti formati all'estero sono soggetti a registrazione ed a tassa, quando contengono trasmissioni di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni immobili situati nello Stato, od imposizione sui medesimi di servitù, ipoteche od altri pesi, od affitti, subaffitti, rinnovazioni o riconduzioni, cessioni, retrocessioni o risoluzioni di affitti di beni immobili parimenti situati nello Stato. Sono comprese tra gli atti fatti all'estero le sentenze definitive pronunziate dai regi consoli, dalle quali deriva alcuna delle trasmissioni od obbligazioni accennate nel presente comma relativamente ad immobili situati nello Stato.

Art. 2.

La registrazione deve eseguirsi in termine fisso per gli atti ed i trasferimenti indicati nella tariffa, allegato *A*, e nelle tabelle allegati *B* e *C*; e solamente in caso d'uso per gli atti di cui nella tabella allegato *D*.

Si ha caso d'uso agli effetti della presente legge:

1° Quando gli atti si presentano o si producono in giudizio davanti l'autorità giudiziaria e nei procedimenti in sede giurisdizionale avanti il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, le Giunte provinciali amministrative, i Consigli di prefettura ed ogni altra speciale giurisdizione e quando si producono davanti agli arbitri;

2° Quando si riportano in tutto o in parte in atti pubblici o privati soggetti a registrazione o si inseriscono negli atti, pure soggetti a registrazione, delle cancellerie giudiziarie o delle pubbliche amministrazioni o degli enti pubblici.

Art. 3.

La registrazione consiste nell'annotamento degli atti e delle trasmissioni nei pubblici registri a ciò destinati.

Essa accerta la legale esistenza degli atti in genere, ed imprime alle scritture private la data certa di fronte ai terzi.

Art. 4.

Le tasse di registro sono progressive, proporzionali, graduali o fisse.

La tassa progressiva si applica ai trasferimenti di beni a titolo gratuito.

La tassa proporzionale si applica alle trasmissioni a titolo oneroso di proprietà, di usufrutto, uso e godimento di beni mobili od immobili, o di qualsiasi altro diritto reale, ed agli atti che contengono obbligazione o liberazione di somme o prestazioni.

La tassa graduale si applica agli atti i quali non contengono obbligazione o liberazione, ma semplice dichiarazione o attribuzione di valori o di diritti, senza che ne operino la trasmissione.

La tassa fissa si applica a tutti gli atti che possono servire di titolo o documento legale.

Art. 5.

La tariffa allegato *A* indica gli atti e le trasmissioni soggetti a tassa progressiva, proporzionale, graduale o fissa.

La tabella allegato *B* indica gli atti da registrarsi con riduzione di tassa o pei quali la tassa ha una speciale struttura.

La tabella allegato *C* indica gli atti da registrarsi senza pagamento di tassa.

La tabella allegato *D* indica gli atti da registrarsi soltanto in caso d'uso.

La tabella allegato *E* indica gli atti esenti da registrazione in modo assoluto.

Art. 6.

Le tasse di registro, a seconda della natura degli atti o dei trasferimenti a cui sono applicate, si distinguono in tasse contrattuali e giudiziali.

Le tasse contrattuali si applicano agli atti civili e commerciali.

Le tasse giudiziali si applicano alle decisioni ed agli atti giudiziali indicati nella tariffa.

Art. 7.

Le tasse richieste dopo avvenuta la registrazione o la liquidazione della tassa principale possono essere complementari o suppletive.

Sono complementari le tasse che al momento della liquidazione della tassa principale non poterono essere liquidate integralmente per mancanza o insufficienza degli elementi occorrenti per la liquidazione; e quelle che, rimaste sospese per disposizione di legge, rappresentano integrazione di tasse già riscosse.

Sono suppletive le tasse che si richiedono sopra un atto o una denunzia, quando l'ufficio del registro sia incorso, al momento della registrazione dell'atto o nella liquidazione della tassa in base a denunzia, in errore od omissione, tanto sulla quantità della tassa o sopratassa dovuta, quanto sui titoli tassabili risultanti dall'atto stesso o dalla stessa denunzia. Ha però carattere di tassa principale quella che viene richiesta sopra un atto già registrato, per errore, gratuitamente.

Art. 8.

Le tasse sono applicate secondo l'intrinseca natura e gli effetti degli atti o dei trasferimenti, se anche non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

Un atto che, per la sua natura e per i suoi effetti, secondo le norme stabilite nell'art. 4, risulti soggetto a tassa progressiva, proporzionale o graduale, ma non si trovi nominativamente indicato nella tariffa, è soggetto alla tassa stabilita dalla tariffa per l'atto col quale per la sua natura e per i suoi effetti ha maggiore analogia.

Art. 9.

Se in un atto sono comprese più disposizioni indipendenti o non derivanti necessariamente le une dalle altre, ciascuna di esse è sottoposta a tassa come se formasse un atto distinto, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'art. 68.

Un atto che comprende più disposizioni necessariamente connesse e derivanti, per l'intrinseca loro natura, le une dalle altre, è considerato, quanto alla tassa di registro, come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo alla tassa più grave.

Art. 10.

La tassa graduale è stabilita in ragione di ogni migliaio di lire, e, per l'applicazione di essa, le frazioni di valore imponibile inferiori a L. 1000 si considerano come un migliaio completo. Quando però l'imponibile supera le L. 1000, la frazione di migliaio minore di L. 100 non è computabile.

Le tasse progressive e proporzionali sono stabilite per ogni 100 lire e nell'applicazione di esse le frazioni di centinaio si computano per il loro preciso importo.

Quando la somma totale delle tasse liquidate presenta una frazione minore di una lira, questa frazione è computata per una lira intiera. Sono eccettuati da questa disposizione gli atti soggetti a tassa fissa.

Art. 11.

Le tasse stabilite dalla legge sono dovute anche nei casi di registrazione di atti comunque nulli, salva la restituzione nei casi tassativamente indicati dall'art. 14.

Art. 12.

Le tasse di registro regolarmente percette in conformità della presente legge non possono essere restituite in caso di riforma, risoluzione, rescissione o anche per effetto di condizione risolutiva alla quale l'atto o il trasferimento si trovasse vincolato, nè per qualsiasi altro evento ulteriore, fuorchè nei casi previsti dalla legge stessa.

Art. 13.

Il Ministro delle finanze, i funzionari da esso dipendenti e qualsiasi altra autorità pubblica non possono concedere alcuna diminuzione delle tasse e sopratasse stabilite da questa legge, nè sospenderne la riscossione, senza divenirne personalmente responsabili.

Art. 14.

Dalle disposizioni dell'art. 12 si eccettuano:

1° Le sentenze di vendita forzata d'immobili quando con altra sentenza pronunciata in contraddittorio fra le parti interessate, e passata in giudicato, la vendita sia stata dichiarata nulla;

2° Gli atti dichiarati nulli con sentenza pronunciata in contraddittorio fra i contraenti e passata in giudicato, per vizio radicale che, indipendentemente dalla volontà e dal consenso delle parti, induca la nullità dell'atto fin dalla sua origine;

3° Le donazioni in quanto si riferiscano a cose per le quali siasi verificata la evizione o lo spoglio in forza di sentenza passata in giudicato e pronunciata in contraddittorio fra le parti interessate e la finanza, per una causa preesistente alle donazioni stesse;

4° Le convenzioni per causa e in occasione di matrimonio, allorchè siano risolute o annullate.

E' ammessa la restituzione della tassa pagata, qualora nei casi indicati ai numeri 1, 2, 3, ne sia fatta la domanda entro sei mesi dalla data in cui la sentenza, che pronunziò la nullità dell'atto o la evizione, ha fatto passaggio in giudicato, e, nel caso indicato al numero 4, dal giorno della risoluzione o dell'annullamento delle convenzioni matrimoniali.

Art. 15.

Sono soggetti a tassa graduale i beni immobili esistenti all'estero qualunque sia il titolo pel quale si trasferiscono per atto tra vivi nel Regno.

I beni mobili ed i crediti esistenti all'estero e le prestazioni da eseguirsi all'estero sono sottoposti alle ordinarie tasse quando formino oggetto di stipulazione nel Regno.

Gli atti stipulati nel Regno relativi a beni immobili, mobili, crediti, esistenti nelle colonie italiane, od a prestazioni da eseguirsi nelle dette colonie, sono soggetti alle tasse vigenti nelle rispettive colonie.

Art. 16.

Le trasmissioni a titolo gratuito, per atti tra vivi, delle collezioni di quadri, statue, porcellane, libri, stampe, medaglie ed altre simili raccolte, sempre che non siano materia nè di commercio, nè di negozio, non sono valutate per l'applicazione delle tasse di registro, siavi o no inventario, quando abbiano luogo a favore di biblioteche, musei, gallerie, università od altri istituti legalmente esistenti nello Stato.

La presente disposizione è applicabile anche a favore di istituti stranieri per collezioni esistenti in Italia e destinate ad essere in Italia conservate, sempre che siavi reciprocità di trattamento in virtù di apposito patto convenzionale con lo Stato cui l'istituto straniero appartiene.

L'esenzione da tassa cessa per le collezioni su indicate che siano vendute entro un decennio dalla data della donazione ed in quanto dovuta è applicata la tassa di donazione sul prezzo ricavato dalla vendita.

Art. 17.

Il pagamento della tassa progressiva, proporzionale o graduale per gli atti e trasferimenti vincolati a condizione sospensiva, è dovuto quando la condizione si verifica, o quando l'atto o il trasferimento ha effetto prima che la condizione si avveri.

Sono considerati quali atti vincolati a condizione sospensiva, tra gli altri, le donazioni non peranco accettate, le convenzioni relative ai lucri dotali, le liberalità d'ogni specie subordinate alla eventualità della sopravvivenza, e gli atti soggetti ad approvazione.

Nel caso di condizione sospensiva che fa dipendere l'obbligazione dalla mera volontà del creditore, il pagamento della tassa progressiva, proporzionale o graduale, deve farsi al momento della registrazione dell'atto.

Qualora si tratti invece di condizione sospensiva che fa dipendere l'obbligazione dalla mera volontà dell'obbligato (art. 1162 del codice civile), è dovuta, per la registrazione dell'atto, la sola tassa fissa.

In tutti i casi previsti nel presente articolo la tassa è dovuta nella misura stabilita dalla legge in vigore al giorno in cui si avvera o s'intende avverata la condizione.

Art. 18.

Per sottoporre a tassa di registro la trasmissione di un immobile a titolo di proprietà o di usufrutto, è sufficiente, in mancanza di prove dirette, che il nuovo possessore si sia fatto inscrivere per codesti titoli nei ruoli dell'imposta sui terreni o sui fabbricati, e che sia stata da lui pagata per detti titoli e in conto proprio alcuna rata di tali imposte, o si abbia prova di convenzione che faccia presumere in lui il diritto di proprietà o di usufrutto.

Il godimento di un immobile, a titolo di locazione o di anticresi, è pure sufficientemente provato col mezzo di fatti, atti o scritti che lo facciano presumere, ovvero col pagamento fatto comunque del corrispettivo per detti titoli ed a conto proprio.

E' però in tutti i casi riservata la prova contraria, esclusa quella testimoniale.

I contratti verbali di cessione della proprietà, della locazione o del godimento di una azienda di industria o commercio devono essere denunziati, e sottoposti a registrazione a cura delle parti interessate, nelle forme previste dall'articolo 79 entro venti giorni da quello in cui i contratti medesimi ebbero principio di esecuzione, ed in caso di omissione sarà applicata la sopratassa di cui all'art. 100. Alla tassa e sopratassa sono solidalmente obbligate tutte le parti contraenti.

In mancanza di denunzia, per procedere d'ufficio basta il fatto del cambiamento o successione della ditta, con continuazione dell'esercizio nello stesso locale, oppure che il nuovo possessore abbia fatto mutare in proprio nome la licenza di esercizio, o ne abbia fatto denunzia alla Camera di commercio, o sia stato iscritto nei ruoli delle pubbliche imposte, o che si abbia prova di convenzione che faccia presumere legalmente in lui il diritto di proprietà o di godimento.

E' però in tutti i casi riservata la prova contraria, esclusa quella testimoniale.

Art. 19.

Nei trasferimenti a titolo gratuito, per atto tra vivi, se l'usufrutto è a tempo indeterminato o non minore di 10 anni, la tassa si applica sulla metà dell'intero valore della cosa quando l'usufruttuario o la persona, sulla cui vita sia stabilita la durata dell'usufrutto, non abbia compiuti 50 anni d'età, ed al quarto dello stesso valore, ove li abbia compiuti.

Se l'usufrutto è limitato a tempo minore di 10 anni, è valutato a tanti ventesimi del valore della proprietà quanti sono gli anni della sua durata. Quando però l'usufruttuario abbia compiuto l'età di 50 anni, l'usufrutto non è valutabile per più di cinque ventesimi.

Qualora l'usufrutto sia devoluto congiuntamente a più persone la tassa si applica per quota, come se la congiunzione non esistesse, salvo l'accertamento della maggiore tassa che sia eventualmente dovuta al verificarsi dell'accrescimento.

Quando si tratti di usufrutto successivo, costituito a termine, la tassa si applica in confronto del primo chiamato, se vi è soggetto, salvo eventuale rettifica al verificarsi del passaggio successivo. Se invece l'usufrutto è a favore di più persone con ordine successivo, si ha riguardo solamente all'età del primo o dei primi chiamati per i quali è valida l'istituzione (art. 901 codice civile).

Le norme stabilite col presente articolo sono applicabili anche nel caso che l'usufrutto risulti da decisioni giudiziarie.

Art. 20.

Nei trasferimenti a titolo gratuito della nuda proprietà, per atto tra vivi, il valore imponibile al giorno del trasferimento si ritiene uguale alla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto.

Al cessare poi dell'usufrutto sarà dovuta la tassa sul valore per cui l'usufrutto fu detratto allorchè venne tassata la nuda proprietà.

Art. 21.

Nelle riunioni dell'usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo oneroso, la tassa si applica sulla differenza tra il prezzo o corrispettivo tassato al tempo dell'alienazione ed il valore della piena proprietà al momento della riunione.

Quando la nuda proprietà sia dichiarata o attribuita da sentenza o da lodo arbitrale che non implichi trasferimento, la tassa graduale è applicata sopra una somma uguale alla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto determinato giusta l'art. 19, ma non avrà luogo alcuna ulteriore tassazione per la successiva riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà.

Art. 22.

Le norme stabilite negli articoli 19, 20 e 21 si applicano anche ai casi di trasferimento di diritti d'uso o di abitazione.

Art. 23.

La tassa progressiva o proporzionale per le costituzioni di rendite o pensioni, per i relativi trasferimenti delle dette rendite a qualunque titolo, e per la loro estinzione o per il loro riscatto, e la tassa graduale per la loro attribuzione in virtù di decisione giudiziaria o arbitrale, sono dovute sul capitale espresso nell'atto costitutivo della rendita o pensione.

Art. 24.

Quando nell'atto costitutivo della rendita non sia espresso il capitale di essa, ovvero si tratti di costituzione a titolo gratuito o di attribuzione per sentenza di rendita non costituita precedentemente, il capitale è ragguagliato a venti volte la rendita se è perpetua o se deve essere corrisposta per venti o più anni o per tempo indeterminato, ed a tante volte la rendita quanti sono gli anni per cui essa deve essere corrisposta, se deve durare per un tempo determinato minore di venti anni.

Trattandosi di rendite vitalizie o pensioni che devono cessare con la vita delle persone o che siano pattuite per un tempo determinato di dieci o più anni, ma possano cessare anche prima con la morte della persona a cui favore o sulla cui vita esse furono costituite, il capitale tassabile, quando non sia espresso, è ragguagliato a dieci o cinque volte la rendita vitalizia o pensione, secondo che la persona durante la vita della quale debba corrispondersi la rendita o la pensione non abbia o abbia oltrepassata l'età di cinquanta anni. Se la rendita vitalizia o pensione debba essere corrisposta per un tempo minore di dieci anni, si assoggettano a tassa tante annualità della rendita o della pensione quanti sono gli anni della durata, e in ogni caso non più di cinque quando la persona alla cui morte debba cessare la rendita o la pensione abbia oltrepassata l'età di cinquanta anni.

Nel valutare le rendite vitalizie o le pensioni non deve farsi distinzione tra quelle costituite sulla testa di una sola persona e quelle costituite sulla testa di più persone, ma in questo ultimo caso si ha unicamente riguardo all'età della persona più giovane.

Art. 25.

Le rendite perpetue o vitalizie che si paghino in generi o derrate, sono capitalizzate nel modo indicato dall'articolo 24, previa dichiarazione da farsi dalle parti del valore delle prestazioni.

In caso che il valore dichiarato sia ritenuto inesatto, si prende per base la media del prezzo annuale dei generi o derrate, formata sulle mercuriali del mercato del luogo ove la prestazione deve essere corrisposta. Quando non sia indicato il luogo della prestazione si prendono per base le mercuriali del luogo ove l'atto fu stipulato; e non essendovi mercati in tali luoghi, le mercuriali del mercato più vicino.

La media sopra indicata è formata per cura dell'Amministrazione, determinando la media annuale dei prezzi dei generi nei dieci anni precedenti a quello dell'atto o trasferimento soggetto a tassa, escludendo la media più elevata e quella più bassa, e prendendo l'ottavo dell'ammontare complessivo delle restanti annualità.

Art. 26.

La tassa progressiva e quella proporzionale sulle obbligazioni e sui trasferimenti a qualunque titolo dei crediti si applicano sull'ammontare delle obbligazioni o dei crediti, siano o no fruttiferi.

Colla stessa norma è applicata la tassa sull'attribuzione di crediti o di obbligazioni di somme risultanti da sentenze soggette a tassa graduale.

Art. 27.

Sono considerati crediti, agli effetti di questa legge, i diritti, le obbligazioni e le azioni che hanno esclusivamente per oggetto somme di danaro.

I diritti invece e le obbligazioni che hanno per oggetto cose mobili e le azioni delle società di commercio sono equiparati ai mobili per loro natura.

Le quote di partecipazione nelle società in nome collettivo o in accomandita semplice sono considerate mobili od immobili secondo la natura dei beni costituenti il patrimonio sociale. Se questo comprende beni mobili ed immobili, la quota di partecipazione fino a concorrenza del valore degli immobili si considera di natura immobiliare.

Art. 28.

Nelle concessioni di enfiteusi, fatte a norma dell'art. 1556 del codice civile, la tassa proporzionale è applicata ad un capitale formato di dieci volte l'annua prestazione in danaro o derrate, e ad ogni altro corrispettivo pattuito, se la concessione sia a tempo indeterminato o per venti o più anni.

Se la prestazione è in derrate, sarà valutata in danaro nel modo indicato nell'art. 25. Ove la concessione sia fatta per tempo minore di venti anni, la tassa si applica ad un capitale formato di tante volte la prestazione ridotta a metà, quanti sono gli anni della durata della concessione e ad ogni altro corrispettivo.

Le stesse regole si osservano nei trasferimenti per atto tra vivi del diritto del concedente (dominio diretto), soggetti a tassa progressiva o proporzionale, e nel caso in cui tale diritto formi oggetto di condanna o dichiarazione giudiziaria soggetta a tassa graduale. Per l'applicazione della tassa si tiene conto anche del laudemio, ove sia dovuto giusta i titoli originari e le leggi anteriori, nei casi di enfiteusi costituita anteriormente al codice civile.

Nei trasferimenti a titolo gratuito, il valore del diritto dell'enfiteuta (utile dominio) si considera corrispondente al valore delle piena proprietà, detratto venti volte l'annuo canone o l'annua prestazione, e detratto pure il laudemio, che sia dovuto per le enfiteusi costituite anteriormente al codice civile. Ove il trasferimento sia a titolo oneroso la tassa si applica al corrispettivo pattuito.

Nelle affrancazioni a titolo oneroso la tassa si applica al capitale formato di venti volte l'annua prestazione e ad ogni altro corrispettivo, detratta la somma già tassata per la concessione di enfiteusi.

Nel caso in cui per legge sia ammessa l'affrancazione mediante un minor numero di annualità della pattuita prestazione o un minor laudemio, il valore imponibile è rappresentato dal minor corrispettivo indicato nella legge stessa.

Art. 29.

Le tasse fisse di registrazione di atti, dovute per leggi speciali in misura inferiore al minimo stabilito dalla tariffa vigente, sono elevate ad esso.

I privilegi tributari, della esenzione o riduzione delle tasse sugli affari per gli atti e contratti, concessi a favore di privati, società, enti morali ed istituti non di beneficenza, senza determinazione di tempo, o per tempo superiore al decennio, cesseranno di diritto allo scadere del decennio dalla data della loro entrata in vigore.

I privilegi di cui al comma precedente cesseranno di diritto, anche prima del compimento del decennio, quando dai bilanci delle società e degli enti privilegiati risultasse un utile netto di esercizio che superi l'interesse legale commisurato all'effettivo capitale versato o di fondazione. Non ha luogo la cessazione del privilegio qualora esso tragga origine da atto contrattuale con lo Stato, approvato per legge, o concerna atti direttamente interessanti la pubblica istruzione e la beneficenza.

In caso di rifiuto ad esibire il bilancio, si ha per provato l'estremo di fatto che giustifica la fine dei privilegi.

Se il decennio di cui al secondo comma del presente articolo fosse già scaduto alla data di pubblicazione della presente legge, o scadesse entro l'anno, esso s'intende prorogato di diritto a tutto l'anno 1925.

In caso di controversia sulla natura o finalità dell'ente che domanda la permanenza del privilegio tributario, decide l'Amministrazione finanziaria, udite le competenti Amministrazioni di Stato, ed esclusa ogni altra impugnativa in sede amministrativa o giudiziaria.

La durata dei privilegi di cui al presente articolo decorrerà sempre dalla costituzione o fondazione della società, ente, od istituto, anche se questi siano sciolti e ricostituiti, oppure trasformati, o comunque siano fatti rivivere sotto parvenze diverse.

Art. 30.

Le tasse progressive e proporzionali di trasferimento e quelle graduali sono commisurate sul valore venale dei beni in comune commercio, anche quando per essi non sia stabilito alcun prezzo o corrispettivo in somma o valore determinati.

Per determinare il valore in comune commercio degli immobili si deve avere riguardo principalmente alle alienazioni, divisioni o stime giudiziarie degli stessi immobili, anteriori

di non oltre un quinquennio; alle loro locazioni, tenuto conto della proporzione esistente nelle diverse località tra il valore in comune commercio e quello locativo, ed ai risultati delle alienazioni o locazioni di altri immobili che si trovino nelle stesse località ed in analoghe condizioni.

Nella liquidazione delle dette tasse si osservano le seguenti norme:

1° se dall'atto, contratto o denuncia risultano il valore, il prezzo od il corrispettivo del trasferimento o gli elementi necessari per determinarlo, la tassa è percetta sul valore o sul prezzo o corrispettivo dichiarato o determinato, salvo il disposto dell'art. 33;

2° se l'atto, contratto o denuncia non esprime il valore sul quale deve liquidarsi la tassa, o non contiene gli elementi per determinarlo, le parti, o una di esse, o colui che richiede la registrazione, ovvero i pubblici funzionari obbligati alla medesima, devono supplire con una dichiarazione estimativa da essi sottoscritta, giusta la quale la tassa è liquidata. In caso di rifiuto a fare la dichiarazione di valore, o a presentare la denunzia o l'atto da registrarsi, l'Ufficio del registro determina il valore ed in base ad esso liquida la tassa, salvo al contribuente — ove non ricorra l'applicazione del secondo comma dell'art. 31 — il diritto di promuovere dopo il pagamento, quanto ai beni indicati nell'art. 33, il giudizio di stima, ai sensi dell'art. 35.

Se si tratta di mobili, la tassa si applica al valore dichiarato, oppure a quello risultante da inventario con stima o da contrattazione, entro sei mesi, dei mobili stessi.

Se si tratta di azioni, di obbligazioni o di titoli del debito pubblico, nazionali o stranieri, essi sono valutati al corso legale del listino del giorno della trasmissione. Le azioni, obbligazioni e titoli che non furono mai compresi nei listini di borsa, o cessarono di esserlo, devono calcolarsi per il valore commerciale al giorno della trasmissione.

Ove si tratti di derrate o merci o generi di commercio, la tassa è applicata sul valore risultante dalle mercuriali, dai listini e libri delle Camere di commercio o dalle scritture e dai libri dei mediatori o sensali, prendendo per base la mercuriale o le contrattazioni più vicine al giorno del contratto o trasferimento.

I prezzi e corrispettivi in valuta estera sono ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione, se le parti non abbiano stabilito, nei loro rapporti, altra data di ragguaglio del cambio.

Art. 31.

Nei trasferimenti a qualunque titolo di aziende industriali o commerciali e di quote di compartecipazione in società di commercio, l'Amministrazione, per determinare la quantità ed il valore delle merci esistenti al giorno del trasferimento, la specie ed il valore degli altri beni di ogni natura (compresi l'avviamento ed i diritti di privativa), ha diritto di esaminare i libri di commercio e tiene conto delle risultanze di essi, degli accertamenti compiuti per l'imposta di ricchezza mobile e per le altre imposte dirette, e di ogni altro idoneo elemento.

In caso di rifiuto a far esaminare i libri di commercio, il contribuente non ha il diritto, di cui agli articoli 34 e 35, di impugnare il valore determinato dall'Amministrazione.

Art. 32.

Nelle alienazioni di beni immobili, il cui prezzo o corrispettivo debba essere ulteriormente liquidato o accertato, la tassa è provvisoriamente riscossa sul valore dichiarato dalle parti, e si farà luogo a riscossione di tassa complementare od a restituzione, entro il termine di prescrizione di cui all'art. 137.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti di appalto a prezzo presunto. Se però l'appalto non fosse compiuto, unicamente per comprovato impedimento di forza maggiore, la liquidazione della tassa avrà luogo con riguardo all'effettivo ammontare della prestazione eseguita.

Art. 33.

Nei trasferimenti dei beni in appresso indicati, l'ufficio del registro notifica al contribuente, a mezzo di ufficiale giudiziario o di usciere, il valore venale che l'Amministrazione reputa abbiano i beni in comune commercio al giorno del trasferimeno, se quello dichiarato o il prezzo o corrispettivo convenuto tra le parti sia inferiore al detto valore venale:

a) di oltre un decimo nei trasferimenti di beni immobili a titolo gratuito;

b) di oltre un ottavo nei trasferimenti di beni immobili a titolo oneroso;

c) di oltre un ottavo nei trasferimenti a qualunque titolo di navi, di aziende industriali o commerciali, di quote di compartecipazione in società di commercio, nei conferimenti in società e nelle fusioni di queste e nelle divisioni di beni immobili.

Art. 34.

Il termine per la notificazione prevista dall'articolo precedente è di un anno dal pagamento della tassa o, nel caso di dilazione concessa ai sensi dell'art. 92, dalla data dell'atto di dilazione.

Quando la notificazione non è fatta a mani proprie, può essere ripetuta non oltre un mese dalla scadenza del termine sopra indicato. Questa seconda notificazione ha efficacia anche in caso di nullità della prima.

Entro tre mesi dall'unica o dalla seconda notificazione, il contribuente che non voglia accettare il valore stabilito dall'Amministrazione deve, a sua volta, notificare all'ufficio del registro con ricorso in carta bollata, a norma dell'articolo 141, che egli intende si proceda a stima giudiziale, designando il suo perito se il valore dichiarato supera lire 50,000.

Decorso il termine di tre mesi senza che il contribuente abbia fatto tale notificazione o dichiarazione, egli decade dal diritto di contestare il valore notificatogli, ma resta tuttavia all'Amministrazione la facoltà di ridurre, con motivata decisione, questo valore, se risulta manchevole od erroneo l'accertamento eseguito.

Art. 35.

Quando il valore sia stato determinato d'ufficio ai sensi dell'art. 30, n. 2, il contribuente ha diritto di non accettarlo, qualora egli attribuisca ai beni un valore inferiore nelle misure seguenti, riferite al detto valore determinato d'ufficio:

a) di oltre un decimo nei trasferimenti di beni immobili a titolo gratuito;

b) di oltre un ottavo nei trasferimenti di beni immobili a titolo oneroso;

c) di oltre un ottavo nei trasferimenti a qualunque titolo di navi, di aziende industriali o commerciali, di quote di compartecipazione in società di commercio, nei conferimenti in società e nelle fusioni di queste, e nelle divisioni di beni immobili.

In tal caso il contribuente deve, entro tre mesi dal giorno del pagamento della tassa liquidata dall'ufficio, notificare

o dichiarare a norma dell'articolo precedente, che egli intende si proceda alla stima giudiziale, facendo espressa dichiarazione del valore da lui attribuito ai beni.

Decorso il detto termine di tre mesi senza che il contribuente abbia fatta tale notificazione o dichiarazione, o non abbia con essa dichiarato il valore da lui attribuito ai beni, resta definitivo il valore determinato dall'ufficio.

Art. 36.

Nei casi nei quali il contribuente abbia notificata o presentata regolare domanda perchè si proceda a giudizio di stima, l'Amministrazione deve, entro tre mesi, presentare istanza al Presidente del Tribunale per ottenere l'ordinanza di stima.

Decorso questo termine, senza che tale istanza sia stata fatta, rimane definitivo il valore dichiarato dal contribuente.

Art. 37.

L'istanza per la stima è presentata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio del registro che ha proceduto allo accertamento del valore.

La stima, se il valore dichiarato dal contribuente non eccede lire cinquantamila, è fatta da un solo perito nominato dal Presidente del Tribunale col provvedimento stesso che ordina la stima.

In ogni altro caso, questa viene eseguita da tre periti nominati uno dall'Amministrazione finanziaria con l'istanza di cui all'art. 36, un altro dal contribuente con la notificazione di cui agli articoli 34 e 35, ed il terzo dal Presidente del Tribunale con l'ordinanza di stima.

Quando l'Amministrazione od il contribuente non abbia indicato il proprio perito, questo è pure nominato dal Presidente del Tribunale.

I periti nominati dal Presidente sono scelti preferibilmente tra le persone residenti nel luogo ove esistono i beni o la maggior parte di essi.

Art. 38.

La perizia è fatta con metodo sommario tenendo conto, per la determinazione del valore, dei criteri indicati negli articoli 30 e 31, ed i periti esprimono un solo giudizio a maggioranza di voti con relazione unica pure sommaria.

La relazione è presentata e giurata davanti al Presidente del Tribunale entro due mesi computabili dalla notificazione dell'ordinanza di nomina all'unico perito o ai tre periti, salvo al Presidente la facoltà di accordare, per giustificati motivi, una sola proroga non eccedente, di regola, un mese.

Il Presidente del Tribunale può delegare quello del luogo di residenza dei periti a deferire il giuramento ed a ricevere la relazione della perizia.

Qualora il perito od i periti non adempiano per qualsiasi causa all'incarico entro il prefisso termine, può farsi istanza al Presidente del Tribunale per la sostituzione del perito o dei periti.

Per gli atti da compiersi nei procedimenti di stima, non è necessaria l'assistenza di procuratore.

L'estimazione fatta a maggioranza di voti è definitiva, salvo ricorso all'autorità giudiziaria per errore materiale di calcolo o di fatto, per mancanza od insufficienza di calcolo nella relazione, o per grave ed evidente errore di apprezzamento.

Art. 39.

Le spese del giudizio di stima sono a carico del contribuente quando il valore accertato dai periti, diminuito di un decimo o di un ottavo secondo i casi indicati nell'art. 32, sia superiore al valore validamente dichiarato dal contribuente; altrimenti sono a carico dell'erario.

Per valore validamente dichiarato si intende quello risultante dalla notificazione fatta dal contribuente ai sensi dell'art. 35 e quello risultante dalle contrattazioni o dalle denunzie o dichiarazioni originarie delle parti.

Nessun compenso è dovuto ai periti che per qualsiasi causa non abbiano esaurito il mandato, e ciò indipendentemente dalla responsabilità in cui siano incorsi.

Le spese del giudizio di stima sono sommariamente tassate dal Presidente del Tribunale e le relative ordinanze sono opponibili nel termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione.

L'Amministrazione ha facoltà in ogni caso di pagare ai periti le loro competenze, salvo rivalsa con le stesse norme della riscossione delle tasse.

Art. 40.

Giusta il risultato della perizia si fa luogo a riscossione di tassa e diritti catastali complementari.

Qualunque sia la natura del trasferimento, quando il valore accertato col mezzo della stima, diminuito del quarto, sia superiore al valore validamente dichiarato dal contribuente, è applicabile, oltre alla tassa sulla differenza tra i due valori, la sopratassa per la dichiarazione di valore insufficiente, ai termini dell'art. 103.

Art. 41.

Prima che il procedimento di stima sia iniziato, e fino a che esso non sia chiuso con la presentazione della perizia, si può stabilire, di concerto fra l'Amministrazione e il contribuente, il valore da sottoporsi a tassa.

Capo II.

Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse sugli atti e contratti civili.

Art. 42.

Se un contratto, o per i patti che contiene o per gli effetti che produce, risulta in parte gratuito ed in parte oneroso, è tassato come contenente due distinti contratti, l'uno a titolo gratuito, l'altro a titolo oneroso.

Sono abrogati l'art. 4 del R. decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1058, e l'articolo unico del R. decreto Luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1691.

Art. 43.

Nei trasferimenti a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni o di altro diritto reale, la tassa proporzionale è applicata in ragione dei prezzi e degli altri corrispettivi convenuti fra le parti, compresi gli oneri che passano a carico dell'acquirente o cessionario.

Ove il prezzo consista in un'annua rendita, questa è capitalizzata secondo le norme stabilite dagli articoli 24 e 25.

Nei detti trasferimenti a titolo oneroso non è soggetta a tassa particolare l'obbligazione o la quietanza del prezzo contenuta nell'atto stesso col quale fu stipulato il trasferimento.

Art. 44.

Le donazioni, assegnazioni e liberalità per atto tra vivi della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni o di altro diritto reale, di rendite, crediti, ragioni ed azioni

di qualunque specie, nonchè le devoluzioni dei lucri dotali e l'avveramento delle liberalità subordinate all'eventualità della premorienza, sono soggette alle tasse progressive stabilite, secondo i rapporti di parentela fra il donante e il donatario, e per ciascuna quota individuale, nella parte terza della tariffa annessa alla presente legge.

I figli naturali legalmente riconosciuti, sono equiparati, per gli effetti di questa tassa, ai figli legittimi.

Le liberalità per atto tra vivi dall'adottante all'adottato, e viceversa, sono sottoposte a metà della tassa che, senza l'adozione, avrebbero dovuto pagare in ragione dei rapporti di parentela fra l'adottante e l'adottato. Ove però fra costoro esistano rapporti di famiglia compresi fra quelli previsti dall'art. 139 della tariffa, saranno applicabili le aliquote di tassa ivi stabilite, senza riduzione a metà.

Sono soggette alla tassa proporzionale nella misura costante indicata nell'art. 141 parte terza della tariffa le donazioni, assegnazioni e liberalità a favore:

a) di corpi morali o di istituti italiani legalmente riconosciuti, fondati o da fondarsi, i quali abbiano per precipuo scopo di soccorrere ed assistere le classi meno agiate, ovvero di educare, istruire ed avviare a qualche professione, arte o mestiere, persone di qualsiasi condizione o nazionalità: compresi nei detti istituti le biblioteche, le gallerie ed i musei fondati a scopo di istruzione;

b) di istituti stranieri legalmente riconosciuti aventi sede nello Stato e che abbiano le stesse finalità di quelli indicati alla lettera precedente, semprechè esista reciprocità di trattamento in virtù di apposito patto convenzionale con lo Stato al quale l'istituto straniero appartiene;

c) di provincie, comuni ed altri enti morali, quando lo scopo specifico delle liberalità sia di beneficenza, istruzione, igiene o pubblica utilità;

d) di fondazioni destinate a premiare la virtù o il merito o ad altri scopi di pubblica utilità;

e) di società di mutuo soccorso registrate in conformità della legge 15 aprile 1886, n. 3818.

Art. 45.

Il mandato irrevocabile con dispensa dall'obbligo di render conto, si considera come atto traslativo, e si tassa per gli effetti che produce secondo l'oggetto del mandato.

Art. 46.

L'atto traslativo a titolo oneroso di proprietà o di usufrutto o di altro diritto reale, quando si riferisca a beni mobili e immobili, è soggetto alla tassa proporzionale di registro stabilita per le trasmissioni degl'immobili, eccetto che siasi stipulato un prezzo particolare per gli oggetti mobili, e questi non siano dalla legge civile parificati agli immobili.

Quando l'atto traslativo si riferisce anche a crediti, sull'ammontare di essi, purchè comprovato, si applica la tassa stabilita per la trasmissione di crediti.

Le cessioni o vendite di eredità o di quote di eredità in genere sono soggette alla tassa di trasferimento a titolo oneroso stabilita per gl'immobili, a meno che non si giustifichi che nelle eredità o quote di esse, alle quali le ragioni cedute o vendute si riferiscono, siano compresi mobili, crediti certi e liquidi o rendite perpetue o vitalizie.

Art. 47.

Nei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso gli immobili per destinazione, che trovansi in servizio o per la coltivazione del fondo, sono considerati, agli effetti della tassa di registro, trasferiti all'acquirente dell'immobile, ancorchè nell'atto si dichiarino esclusi.

Per vincere tale presunzione l'acquirente dell'immobile deve provare che gli immobili per destinazione gli sono pervenuti da altri, od appartengono ad altri, per atto che abbia acquistato data certa anteriore col mezzo della registrazione.

Tali norme sono estese, ai trasferimenti o conferimenti del suolo, quando ne siano stati esclusi gli alberi, i frutti pendenti o le accessioni.

Quando beni mobili considerati dalla legge civile come immobili per destinazione vengano alienati con atto separato al proprietario dell'immobile cui quei mobili furono annessi, la tassa è determinata nella misura stabilita per la trasmissione degl'immobili.

Quando i macchinari che servono ad un opificio non vengono effettivamente smontati e trasportati, ma rimangono in servizio dell'opificio stesso, si presumono venduti all'acquirente dell'opificio, ancorchè essi siano stati esclusi dalla vendita, e non ostante che l'acquirente del macchinario apparisca una persona diversa dall'acquirente dell'opificio.

I contratti, anche separati, coi quali si alienano ad uno stesso acquirente un immobile e le materie o altri prodotti naturali da estrarsi o separarsi dall'immobile stesso o già estratti o separati, ma non ancora trasportati altrove, sono soggetti indistintamente alla tassa dovuta pei trasferimenti degl'immobili.

La prescrizione dell'azione a riscuotere il supplemento di tassa, a cui può dar luogo l'applicazione del presente articolo, comincia a decorrere dalla data dell'ultimo contratto.

Art. 48.

Le assegnazioni che hanno luogo nelle divisioni di beni mobili od immobili tra comproprietari o fra soci, non sono considerate traslative della proprietà dei beni rispettivamente assegnati, quando ciascun condividente riceve una quota che corrisponda ai diritti che realmente gli spettano.

Parimente non sono considerate traslative di proprietà le assegnazioni, che, entro i limiti delle rispettive quote, vengono fatte ad un condividente, di beni immobili esistenti nell'asse comune, e ad un altro condividente di beni mobili, rendite, crediti e denari che fanno parte dello stesso asse. Questa disposizione si applica nelle divisioni di eredità quando i mobili, le rendite, i crediti ed i denari assegnati risultino denunziati nel loro preciso ammontare per la tassa di successione; ed in ogni altro caso quando la comunione dei beni risulti da preesistente atto regolarmente registrato o dal bilancio sociale.

I frutti dell'eredità o della comunione, agli effetti della tassa di registro, si considerano come spettanti ai singoli eredi o ai partecipanti alla comunione, secondo le loro rispettive quote.

Se vi ha conguaglio o maggiore assegno anche per mezzo di accollo di debiti comuni in una quota maggiore di quella che sarebbe a carico dell'assegnatario, è dovuta la tassa di trasferimento sul conguaglio o maggiore assegno con le norme dell'articolo seguente.

Art. 49.

Per calcolare la tassa sui conguagli di quote tra condividenti, o sulle cessioni di quote alla comunione o alla eredità indivisa, si tiene conto a preferenza dei crediti certi e liquidi, delle rendite e dei mobili che risultano compresi di

diritto nelle quote maggiori, o in quelle cedute alla comunione o eredità rimasta indivisa.

La stessa imputazione si fa per la parte onerosa dei contratti di che all'art. 42.

Art. 50.

Nei pubblici incanti di beni immobili e negli appalti pei quali ammettesi rincaro o nuovo esperimento d'asta, la tassa fissa di cui all'art. 97 della tariffa deve essere versata dagli aggiudicatari provvisori entro cinque giorni dalla data del relativo verbale di aggiudicazione e non è mai ripetibile.

La tassa proporzionale per la vendita di mobili e di immobili ai pubblici incanti, e quella per gli appalti di qualunque specie fatti all'asta pubblica, è dovuta da chi ha ottenuto l'aggiudicazione definitiva, sul prezzo della vendita o dell'appalto risultante dall'ultimo incanto.

In caso di rivendita entro il termine stabilito dall'art. 694 del Codice di procedura civile per inadempimento delle condizioni apposte alla vendita forzata di immobili all'asta pubblica, o in caso di nuova asta per inadempimento degli obblighi da parte degli aggiudicatari degli appalti, la tassa proporzionale si applica alla sola parte del nuovo corrispettivo che non sia stata precedentemente tassata.

Art. 51.

Nella permuta la tassa si applica alla parte dei beni immobili o mobili permutati che ha maggior valore.

Le permute di immobili con beni di altra natura sono soggette alla tassa di trasferimento immobiliare a titolo oneroso sino a concorrenza del valore degli immobili; sul maggior valore degli altri beni è dovuta la tassa di trasferimento a titolo oneroso secondo la rispettiva loro natura.

Ove siano permutati beni immobili esistenti nello Stato con beni della stessa natura situati all'estero, e questi siano di maggior valore, la tassa proporzionale si applica al solo valore dei beni esistenti nello Stato; sulla differenza tra il valore dei beni esistenti all'estero e quello dei beni esistenti nello Stato è dovuta la tassa graduale.

Se nella permuta è pattuito un conguaglio, la valutazione del conguaglio è fatta in ragione dei prezzi e dei corrispettivi a' termini dell'articolo 43.

Per le permute di fondi rustici fatte a scopo di arrotondamento della proprietà si osservano le norme dell'art. 23 della tabella allegato *C*.

Art 52.

Nei trasferimenti a titolo oneroso di crediti, di rendite e di pensioni, la tassa si applica pei crediti sull'ammontare del credito ceduto, e, quanto alle rendite e alle pensioni, sul capitale corrispondente, da determinarsi a norma degli articoli 23, 24 e 25.

Quando il prezzo della cessione è inferiore all'ammontare del credito o al capitale della rendita ceduta, la tassa si applica sul prezzo pattuito, quando nell'atto sia spiegata e, occorrendo, giustificata la congrua causa del minor prezzo.

Per le trasmissioni di crediti, di rendite e di pensioni fatte all'asta pubblica, la tassa si applica in ogni caso al prezzo di aggiudicazione.

Art. 53.

Sulle cauzioni, mallevadorie, fideiussioni, anche solidali, di somme o valori, sulle costituzioni di pegno e d'ipoteca, e sulle promesse d'indennità, fatte da una o più persone cumulativamente per una terza persona, si applica sempre la tassa graduale indipendentemente dalla tassa proporzionale dovuta sulla stipulazione ed obbligazione cui la cauzione, il pegno o l'indennità si riferiscono.

In ogni caso la tassa graduale non può superare la metà della tassa proporzionale.

La tassa graduale colpisce la intiera somma o valore per cui è prestata la fideiussione o è fatta la promessa d'indennità o la costituzione di pegno o d'ipoteca; e quando l'obbligazione principale sia di somma o valore determinato, la tassa non può applicarsi ad una somma o valore maggiore dell'importo di questa obbligazione.

Art. 54.

La tassa proporzionale per le locazioni di cose a tempo determinato è dovuta sul cumulo dei prezzi e dei corrispettivi pattuiti per tutta la durata della locazione.

Nelle locazioni a vita di cose la tassa si applica al capitale corrispondente a dieci o cinque volte il canone ed i pesi annui, giusta le norme dell'art. 24 e con l'aggiunta dei corrispettivi pattuiti per una volta tanto.

Nella locazione di beni immobili non sono considerati quali corrispettivi gli oneri che vengano assunti dal conduttore per la coltivazione, manutenzione e miglioramento del fondo.

Se il fitto o altro corrispettivo determinato debba essere soddisfatto in generi e derrate, ne è calcolato il valore con le norme dell'articolo 25.

Nel caso in cui il fitto sia in tutto o in parte pagato anticipatamente, non è dovuta altra tassa, nè tassa maggiore, anche quando la somma anticipata fosse produttiva di interessi a vantaggio del conduttore.

Quando nel contratto di locazione dei fondi rustici sia pattuita la facoltà nel conduttore di ritenere in tutto od in parte a sua scelta, pagandone il prezzo, le scorte o stime vive e morte ricevute in consegna dal locatore per il servizio e la coltivazione del fondo, è inoltre dovuta, sul valore di tutte le scorte o stime consegnate, la tassa stabilita per il trasferimento a titolo oneroso di beni mobili.

Nelle locazioni a soccida la tassa proporzionale è applicata al valore del bestiame dato a soccida, secondo la dichiarazione che ne deve essere fatta a' termini dell'art. 30.

Nelle cessioni dei contratti di locazione di cose la tassa proporzionale è limitata alle rate non peranco decorse dei fitti e degli altri corrispettivi della locazione ed ai maggiori corrispettivi pattuiti per la cessione.

Art. 55.

Nei contratti di locazione d'opera ad appalto o a cottimo, la tassa si applica sul cumulo dei prezzi e dei corrispettivi lordi pattuiti per l'intera durata del contratto.

Nelle cessioni di tali contratti la tassa si liquida sulle rate non per anco decorse dei prezzi e dei corrispettivi, e sui maggiori corrispettivi che fossero pattuiti per la cessione.

La tassa proporzionale per le locazioni di opere personali si applica secondo le norme stabilite dall'articolo precedente per le locazioni di cose.

Art. 56.

Gli atti di concessione di servizi pubblici sono, agli effetti della tassa di registro, assimilati agli appalti.

La tassa si applica sui corrispettivi convenuti e sui proventi lordi dell'esercizio dei servizi stessi, da dichiararsi in via provvisoria al momento della registrazione, salva la liqui-

dazione definitiva annuale della tassa complementare sui proventi lordi effettivi da denunziarsi all'Ufficio del registro entro un mese dalla chiusura dei rendiconti annuali della gestione. La denunzia deve essere corredata di un estratto autentico dei rendiconti stessi.

Negli atti di concessione di tramvie a trazione meccanica prive di sovvenzione governativa, la tassa si applica sull'ammontare della spesa totale di costruzione o primo impianto della linea: la quale spesa, in via provvisoria, viene desunta dal piano finanziario presentato dal concessionario e approvato dall'ente concedente. Costruita e collaudata la linea, la tassa è liquidata definitivamente, commisurandola al valore degli impianti e del materiale mobile da accertarsi, occorrendo, mediante stima.

Nelle cessioni, rinnovazioni e proroghe degli atti indicati nel presente articolo, la tassa proporzionale si applica sempre sui proventi lordi, da denunziarsi come sopra, in rapporto alla restante durata della concessione.

Art. 57.

Per i contratti coi quali furono stabiliti prezzi, corrispettivi o somministrazioni entro un limite massimo e minimo, la tassa è applicata sulla somma corrispondente alla misura media fra il limite massimo ed il minimo.

Art. 58.

Le dichiarazioni o nomine pure e semplici della persona per cui si è fatto un acquisto od altro contratto, sono soggette alla tassa fissa stabilita dall'art. 93 della tariffa allegato *A*, allorchè la facoltà di fare la nomina o la dichiarazione deriva dalla legge, o è stata riservata nell'atto di acquisto o altro contratto, e la dichiarazione o nomina è fatta entro tre giorni successivi, mediante atto pubblico, o mediante scrittura privata, purchè presentata al registro nel detto termine.

In mancanza di qualcuno degli estremi sopra indicati, le dichiarazioni soggiacciono alla tassa proporzionale o graduale, secondo la natura dell'acquisto o contratto cui si riferiscono.

Sono parimente soggette a tassa proporzionale o graduale le dichiarazioni o le nomine che siano fatte per una parte soltanto dell'acquisto o del contratto, o che non siano perfettamente conformi alla precedente riserva, ovvero vengano fatte in favore di un collicitante; o infine quando con l'atto che contiene la dichiarazione si proceda a divisioni o assegnazioni parziali, o si venga altrimenti a distruggere la società o comunione d'interessi prestabilita nella riserva.

Se la dichiarazione o nomina della persona per cui si è contrattato vien fatta nello stesso atto o contratto, non è dovuta per essa alcuna tassa.

Art. 59.

Negli atti di liberazione la tassa proporzionale si applica sulle somme per le quali il debitore rimane liberato. Alla sorte principale debbono aggiungersi gli interessi dei quali l'atto faccia specificata liberazione.

Quando la liberazione si estenda agli interessi, ma nell'atto non sia indicato il loro ammontare, e manchino gli elementi per liquidarli, si considerano compresi nella liberazione gli interessi già decorsi, ma non mai per più di cinque annualità.

Nei casi di concordato dipendente da fallimento, la tassa di quitanza si percepisce sulla somma pagata per effetto del concordato.

Nelle compensazioni del rispettivo debito tra due persone debitrici l'una dell'altra, la tassa proporzionale si applica sull'ammontare del debito maggiore che viene estinto.

Nelle quietanze rilasciate a coloro che per terze persone pagano debiti o procedono ad affrancazione, riscatto o risoluzioni di rendite, censi od annualità, è dovuta la tassa stabilita per le cessioni dei corrispondenti diritti, ogni qualvolta il pagamento produca surrogazione a tenore dell'art. 1252, n. 1, e dell'art. 1253, nn. 1 e 4, del codice civile.

Art. 60.

Le transazioni stipulate tanto per terminare quanto per prevenire una lite, qualora siano semplici o limitate alla rinunzia o condonazione delle reciproche pretese, sono gravate di tassa fissa. Ove contengano una novazione qualunque alle ragioni e ai diritti rispettivamente competenti alle parti in forza di titoli anteriori, oppure contengano trasferimento della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni o di altro diritto reale, costituzioni di rendite, obbligazioni di somme o valori o altri contratti assoggettati a tassa, questa è dovuta secondo la natura dei contratti medesimi.

Art. 61.

La dote che la sposa si costituisce con beni propri, oppure che viene costituita con beni dello sposo, è soggetta a tassa fissa di L. 10.

Non soggiace a tassa particolare la confessione dello sposo di aver ricevuta la dote, nè la stipulazione dei lucri dotali, e neppure il patto pel quale una parte delle rendite dotali fosse assegnata annualmente alla sposa per le sue minute spese e pei bisogni della sua persona.

Le tasse sulle costituzioni di dote e sulle donazioni a contemplazione di certo e determinato matrimonio, fatte a favore degli sposi o della loro prole nascitura, da persone che non siano parenti in linea retta saranno ridotte a metà di quelle che sarebbero dovute per gli atti di liberalità.

Per i lucri dotali, derivanti tanto da contratti quanto dalle leggi anteriori al codice civile, e per le liberalità fra coniugi subordinate all'eventualità della sopravvivenza, la tassa è dovuta quando avviene la devoluzione del lucro o si verifica l'evento.

Le obbligazioni ed altre convenzioni, fra gli sposi o fra altre persone, fatte nei contratti di matrimonio od in altri atti a contemplazione di matrimonio, sono soggette a tassa secondo la rispettiva natura delle stipulazioni.

Art. 62.

Se in un atto sono inseriti o enunciati altri atti soggetti a registrazione e non ancora registrati, è dovuta non solo la tassa a cui è soggetto l'atto principale, ma anche la tassa e sopratassa che siano dovute per gli atti inseriti o enunciati.

E' pure dovuta la tassa per le convenzioni verbali enunciate nell'atto presentato alla registrazione e non registrate, purchè esse abbiano una connessione diretta con la disposizione dell'atto in cui sono enunciate.

Non è dovuta tassa se la convenzione verbale enunciata sia già estinta o si estingua con l'atto che contiene l'enunciazione. Quando però la convenzione verbale fosse soggetta a registrazione in termine fisso, e questa non fosse stata eseguita, si applica la tassa ed anche la sopratassa di omessa registrazione.

Gli atti formati all'estero non soggetti a registrazione in termine fisso, sono sottoposti all'obbligo della registrazione anche quando le disposizioni in essi contenute siano state ri-

portate in tutto o in parte in un atto formato nel Regno. Per la parte di questo secondo atto in cui quelle disposizioni siano riportate senza alcuna modificazione è dovuta la sola tassa fissa.

La tassa fissa è pur dovuta per ciascun atto, sebbene per sua natura non soggetto a registrazione, e sopra ciascun documento di qualunque specie pure non soggetto a registrazione, di cui sia fatta inserzione in atti soggetti a detta formalità, o si faccia produzione in giudizio. In quest'ultimo caso, la tassa fissa di registro è trasformata in tassa di bollo, giusta la tariffa generale annessa alla legge sul bollo.

Art. 63.

Per gli atti di ratifica o conferma di precedenti atti soggetti a registrazione in termine fisso, o in caso d'uso e non ancora registrati, si esige la tassa dovuta a' termini di questa legge per l'atto ratificato o confermato.

Sono pure esigibili le sopratasse o le pene pecuniarie dovute sull'atto ratificato o confermato, quando per questo fossero già scaduti i termini per la registrazione.

Se la ratifica o conferma è fatta mediante corrispettivo, è inoltre dovuta su questo la tassa corrispondente alla natura dell'atto ratificato.

In ogni caso la tassa da applicarsi non può mai essere minore di quella stabilita dall'art. 94 della tariffa.

Per le ratifiche o conferme pure e semplici di atti già registrati o non soggetti a registrazione è dovuta la tassa fissa di cui all'art. 94 della tariffa.

Art. 64.

E' dovuta soltanto la tassa fissa per la risoluzione di un contratto, quando questa ha luogo per effetto di condizione risolutiva espressa nel contratto medesimo, e non dipendente dalla sola volontà dei contraenti, ovvero per mezzo di atto autentico stipulato nel giorno successivo a quello del contratto che si risolve.

Qualunque stipulazione accessoria quando esca dai termini della semplice risoluzione del contratto precedente, e non ne sia la necessaria conseguenza, è separatamente soggetta a tassa fissa, graduale, proporzionale o progressiva in ragione della sua natura.

Art. 65.

Sono soggetti a registrazione, col pagamento della tassa fissa minima, salvo la sanzione di cui all'art. 110, gli atti relativi alle operazioni delle banche popolari e delle società cooperative, purchè risulti il simultaneo concorso delle seguenti condizioni:

a) siano rette coi principî e con le discipline della mutualità;

b) gli atti siano stipulati entro il quinquennio dalla data dell'atto di fondazione, e finchè il capitale sociale effettivo versato non superi L. 30,000: salve particolari disposizioni legislative.

Non è applicabile la tassa fissa, ma quella normale, se gli atti suddetti non siano previsti dai rispettivi statuti o concernano mera opera di mediazione o rivendite a terzi.

E' applicabile la tassa normale quando la cooperativa non tenga regolarmente i libri di commercio, o quando il valore dell'atto pel quale si domanda il privilegio, sia superiore al ventuplo del capitale sociale versato, fatta eccezione delle cooperative per costruzione di case economiche o per appalti di lavori pubblici controllate dai Ministeri dell'economia nazionale e dei lavori pubblici.

Il privilegio della tassa fissa è limitato per le cooperative agricole ed edilizie al solo atto di prima assegnazione del fondo rustico o della casa al socio; sulle successive retrocessioni volontarie alla cooperativa o sulle assegnazioni successive di tali beni, ancorchè il prezzo non fosse stato pagato in tutto od in parte dal primo assegnatario, è dovuta la tassa normale.

Quando sia applicabile la tassa normale di registro cessa il privilegio anche agli effetti delle altre tasse sugli affari.

La durata del privilegio di cui al presente articolo, decorrerà sempre dalla costituzione delle società ed istituti, anche se siano sciolti e ricostituiti, oppure trasformati, o comunque fatti rivivere sotto parvenze diverse.

Art. 66.

Si ha per soddisfatta la condizione di che alla lettera *a*) del precedente articolo, salvo la constatazione della esistenza delle condizioni di che alla lettera *b*) e salva l'osservanza delle altre disposizioni dell'articolo stesso, quando nello statuto delle società cooperative legalmente costituite siano espressamente stabilite le condizioni seguenti:

1° in caso di distribuzione di dividendi, la misura di questi non deve mai superare la ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;

2° divieto di ogni riparto delle riserve fra i soci durante l'esistenza della società;

3° nel caso di cessazione della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto a fini di pubblica utilità, dei quali è competente a giudicare l'amministrazione finanziaria, conformemente al penultimo comma dell'articolo 29.

Art. 67.

Ogni violazione al disposto dei due articoli precedenti importa la decadenza dal beneficio dei privilegi per tasse sugli affari.

Tale decadenza è riconosciuta dall'Amministrazione finanziaria conformemente al penultimo comma dell'articolo 29, senza pregiudizio di ogni altra sanzione.

All'Amministrazione finanziaria compete la facoltà, nel caso di decadenza, di ripetere le tasse normali relative agli atti registrati col privilegio della tassa fissa.

CAPO III.

Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse giudiziali.

Art. 68.

Le sentenze sono soggette a tassa fissa, graduale o proporzionale, giusta la parte seconda della tariffa.

Sono soggette a tassa fissa le sentenze definitive portanti assoluzione, anche se sono relative a cose valutabili, le sentenze che non portano condanna per somme o valori, e quelle che dichiarano diritti non aventi valore determinabile.

La tassa fissa è unica qualunque sia il numero dei provvedimenti contenuti nella stessa sentenza.

Sono soggette a tassa graduale le sentenze definitive che portano condanna per somme o valori, anche se pronunziate nei procedimenti di esecuzione, e le analoghe sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri rese esecutorie nello Stato.

La tassa graduale è dovuta sebbene il provvedimento sia concepito nei termini di una semplice dichiarazione di diritto, quando opera gli effetti dell'attribuzione o della condanna per cose valutabili.

Art. 69.

Non sono soggette alla tassa graduale, ma a quella fissa, le sentenze:

a) di omologazione nei giudizi di graduazione per crediti e ragioni che non siano state contestate neanche con semplice osservazione;

b) di omologazione di concordati che hanno luogo in materia commerciale in quanto non abbiano singolarmente formato oggetto di contestazione;

c) che dichiarano la nullità assoluta dei negozi giuridici;

d) delle corti di cassazione.

Art. 70.

La tassa graduale si paga una sola volta per tutti gli stadii del giudizio e non può mai essere minore della tassa fissa stabilita a seconda del grado di giurisdizione del magistrato che ha pronunziata la sentenza, e, quanto alle sentenze dei tribunali esteri, secondo il collegio giudiziario che le ha rese esecutorie.

Per le sentenze definitive proferite nei giudizi di opposizione a sentenze contumaciali, e in quelli di appello, come anche nei giudizi di rinvio in conseguenza della cassazione o in quelli di revocazione, come pure per le sentenze pronunciate nei giudizi esecutivi, non è dovuta nuovamente la tassa graduale stata già pagata sulla sentenza contumaciale, appellata, cassata o revocata; salvo l'obbligo di una tassa ulteriore per le somme risultanti da maggior condanna o maggiore attribuzione. Però tutte le suddette sentenze vanno soggette a tassa fissa.

Art. 71.

Se sopra una stessa domanda la sentenza pronunzia in parte l'assoluzione e in parte la condanna, la tassa graduale è dovuta soltanto sulla condanna.

Art. 72.

Quando le sentenze pronunziano su domande che si basano su convenzioni non ridotte in iscritto o per le quali non siano stati enunciati titoli registrati, si applica, oltre alla tassa dovuta sulla sentenza, anche la tassa alla quale la convenzione avrebbe dovuto assoggettarsi secondo la sua natura se fosse stata precedentemente registrata.

TITOLO II.

Della forma della registrazione, delle persone obbligate a richiederla, dei termini e degli uffici competenti ad eseguirla.

CAPO I.

Della forma della registrazione.

Art. 73.

La registrazione si eseguisce presso gli uffici del registro sulla presentazione degli atti originali o sulla denunzia dei contratti verbali che, secondo le disposizioni della presente legge, sono soggetti alla formalità della registrazione.

Essa consiste nell'annotazione degli atti e delle dichiarazioni in appositi registri, nei quali devono indicarsi: il numero progressivo annuale del registro, la data della formalità, il nome della persona che la richiede, la data e la natura dell'atto, del trasferimento o del contratto verbale, il sunto delle disposizioni contenute negli atti pei soli contratti privati, il cognome e nome delle parti contraenti o interessate, i valori o i corrispettivi su cui le tasse devono essere liquidate, ed il totale in tutte lettere delle tasse riscosse. Debbonsi inoltre indicare, pei soli contratti privati, il numero delle pagine scritte di cui si compone l'atto originale presentato ed il numero delle postille in esso esistenti.

Della seguìta registrazione si riportano gli estremi sugli atti originali e sulle dichiarazioni registrate, indicando il luogo e la data della registrazione, il foglio e il numero del registro, con la quietanza della tassa pagata, o con la menzione che la formalità è stata eseguita a debito o gratuitamente. Tale attestazione dev'essere firmata dall'ufficiale del registro.

Gli originali degli atti presentati per essere registrati, dopo seguìta la registrazione, sono restituiti al richiedente la formalità.

Le scritture private autenticate dal notaro vengono restituite alle parti dopo che a cura del notaro sono state registrate.

Art. 74.

E' in facoltà delle parti, quando presentano alla registrazione un numero di denunzie di contratto verbale superiore a dieci, e che riguardino lo stesso locatore, di corredarle di un elenco descrittivo.

In questo caso le denunzie saranno fatte in unico esemplare, e la nota della registrazione verrà riportata sull'elenco da conservarsi in ufficio. Su ciascuna denunzia saranno inoltre indicati gli estremi della registrazione comprendente il numero ed i sottonumeri ordinali.

L'Amministrazione centrale può ugualmente consentire e disciplinare la registrazione per elenco, quando speciali circostanze la rendano conveniente, e trattisi di atti della stessa natura presentati contemporaneamente in numero considerevole da uno stesso richiedente.

Art. 75.

I notari e gli altri ufficiali autorizzati alla stipulazione degli atti pubblici, nel presentare alla registrazione gli atti da essi rogati, devono consegnarne all'ufficio del registro una copia certificata conforme.

Parimente una copia certificata conforme dal richiedente la formalità deve essere consegnata insieme all'originale per la registrazione degli atti in forma privata, autenticati da notaro, quando contengano contratti o convenzioni di qualsivoglia specie, o costituiscano obbligazioni od estinzione di obbligazioni.

Per le scritture private non autenticate devesi presentare, invece della copia, un secondo originale esteso in carta bollata.

E' fatta eccezione all'obbligo di consegnare la copia per gli atti giudiziari.

Art. 76.

L'Ufficio del registro conserva le copie ed i secondi originali consegnati per la registrazione, secondo le norme determinate dal regolamento.

Trascorsi dieci anni, le copie e gli originali accennati nel precedente comma, escluse le denunzie di contratti verbali di

affitto di cui al successivo art. 79, debbono essere trasmessi all'archivio notarile.

Finchè gli originali e le copie si trovano presso l'ufficio del registro, gli ufficiali del registro sono autorizzati a rilasciare alle parti contraenti o agli aventi causa da esse gli estratti e le copie delle scritture private e degli atti esteri presentati ai loro uffici per la registrazione.

Sono egualmente autorizzati a rilasciare, dietro richiesta delle parti contraenti o dei loro aventi causa, copia delle note di registrazione di qualunque contratto sì pubblico che privato.

Questi estratti e copie possono essere pure rilasciati ad altre persone che non siano le parti contraenti o loro aventi causa, previa autorizzazione del pretore locale.

Per la ricerca e per il rilascio delle copie e degli estratti sono dovuti i diritti nella stessa misura stabilita dalla legge sulle tasse ipotecarie.

Su tali diritti e sugli altri proventi eventuali, spetta allo Stato, con effetto dall'esercizio 1923-1924, la compartecipazione nella stessa misura stabilita per i proventi riscossi dai conservatori delle ipoteche.

Art. 77.

Per gli atti privati fatti in più originali la registrazione è trascritta su ciascun originale, e per codeste trascrizioni, esclusa quella sull'originale degli atti privati non autenticati che rimane presso l'ufficio, sono percette altrettante tasse fisse, a' termini dell'art. 109 della tariffa allegato *A*.

Art. 78.

Le disposizioni dei precedenti articoli 73, 75 e 76 sono applicabili anche alla registrazione degli atti stipulati all'estero. Peraltro la copia venuta dall'estero, è, per gli effetti della registrazione, considerata come originale, e per gli atti privati non autenticati provenienti dall'estero, il secondo originale, di cui al terzo comma del precedente articolo 75, può essere sostituito da una copia certificata conforme dal richiedente la formalità.

Ove l'atto non sia scritto in lingua italiana, non è registrato se non vi si unisca una versione italiana fatta da un perito traduttore iscritto presso il tribunale. Tale versione deve essere asseverata con giuramento avanti il pretore. E' fatta eccezione per gli atti scritti all'estero in lingua francese.

In mancanza o impedimento di periti traduttori iscritti nel distretto del tribunale civile nel quale ha sede l'ufficio, il presidente del tribunale può nominare un altro traduttore.

Art. 79.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione d'affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'amministrazione, ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'ufficio del registro, e l'altro è restituito al denunziante.

Uguale denunzia in doppio esemplare sui relativi modelli bollati deve essere fatta per la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, per l'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un contratto o trasferimento o per l'esecuzione datavi prima che la condizione siasi avverata, per la rinnovazione, continuazione o prolungamento degli affitti di beni immobili per tacita riconduzione e per indicare l'ammontare definitivo dei prezzi e dei corrispettivi dei trasferimenti o degli appalti dichiarati in cifra presunta.

Capo II.

Delle persone obbligate a richiedere la registrazione e dei termini per eseguirla.

Art. 80.

L'obbligo di richiedere la registrazione degli atti e di provvedere al pagamento delle tasse incombe:

1° ai notari, per gli atti celebrati col loro ministero, tanto se ritenuti nei loro minutari, quanto se da rilasciare in originale alle parti, e per le scritture private le cui firme siano state da essi autenticate;

2° ai cancellieri, per le sentenze, i decreti, o provvedimenti, compresi i decreti di ingiunzione emessi ai sensi della legge 9 luglio 1922, n. 1035, e per tutti gli atti che emanano dalle corti, tribunali, preture od uffici di conciliazione; come pure per quelli da essi ricevuti o compiuti col loro intervento, e che debbono essere registrati;

3° agli ufficiali giudiziari ed agli uscieri, per tutti gli atti del loro ministero che debbono essere registrati;

4° ai segretari o delegati di qualunque amministrazione pubblica, per gli atti di qualsiasi specie fatti nell'interesse delle rispettive amministrazioni, e che debbono essere registrati. Per le amministrazioni pubbliche che non hanno segretari o delegati, l'obbligo incombe ai rappresentanti delle amministrazioni intervenuti alla stipulazione.

La registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla data dell'atto, e, per quelli autenticati, dalla data dell'autenticazione.

Per gl'inventari, ricognizioni o descrizioni dello stato delle cose locate ed altri simili atti che non si compiono in un sol giorno, i venti giorni decorrono dalla data del processo verbale di chiusura.

Nelle vendite all'incanto il termine dei venti giorni decorre per i deliberatari dal giorno della deliberazione definitiva.

Art. 81.

Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione, o che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge, i venti giorni decorrono dal giorno in cui perviene all'ufficiale obbligato alla registrazione la notizia del provvedimento o decreto d'approvazione od omologazione, ovvero dal giorno in cui l'atto sia divenuto altrimenti eseguibile.

Agli effetti del presente articolo, i cancellieri giudiziari ed i segretari delle autorità che approvano i contratti devono partecipare a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alle parti, ai notari ed ai funzionari che hanno stipulato i contratti la intervenuta omologazione od approvazione, entro cinque giorni dalla emanazione di tali provvedimenti, dandone contemporaneamente notizia alla intendenza di finanza della provincia nella quale esiste l'ufficio competente a registrare l'atto.

La partecipazione dell'approvazione od omologazione deve indicare le parti contraenti, il notaro o funzionario rogante, la data e la natura dell'atto.

Per ogni trasgressione alla presente disposizione i cancellieri giudiziari e i segretari delle pubbliche amministrazioni incorrono in proprio in una penale di lire dieci.

Entro venti giorni dall'avvenuta partecipazione, le parti, i notari, ed i funzionari interessati devono presentare al-

l'Ufficio del registro la denuncia della avvenuta omologazione od approvazione, e contravvenendo a tale obbligo incorrono nella sopratassa di cui all'art. 99.

Alla denuncia o all'atto approvato deve unirsi, per cura delle parti o del notaro o del funzionario rogante, l'originale o la copia autentica del decreto di approvazione od omologazione o della lettera di partecipazione.

Art. 82.

Gli atti per scrittura privata non autenticati nelle firme e soggetti alla registrazione in termine fisso a' sensi dell'art. 2 devono essere registrati a cura delle parti interessate entro venti giorni dalla loro data, salvo per quelli vincolati ad approvazione od omologazione il disposto dell'art. 81.

La denunzia dei contratti verbali d'affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione d'affitto di beni immobili, e la denunzia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio d'esecuzione.

Per gli atti formati all'estero di cui all'art. 1, comprese le sentenze definitive dei regi consolati, la registrazione deve essere richiesta a diligenza delle parti interessate entro il termine di sei mesi dalla data degli atti, se questi sono formati in Europa, od entro mesi diciotto se formati fuori di Europa.

Le sentenze proferite dai tribunali esteri devono essere registrate unitamente al provvedimento della corte o del tribunale del Regno che le ha rese esecutorie a cura del cancelliere della corte o del tribunale, nel termine di venti giorni dalla data del provvedimento.

Gli atti costitutivi delle banche estere, che impiantano sedi e succursali nel Regno, e delle imprese estere di assicurazione e riassicurazione, che intendono operare nel Regno, devono essere registrati entro tre mesi dalla comunicazione del decreto di autorizzazione.

L'obbligo della registrazione degli atti indicati nel presente articolo, per quanto riguarda le scritture private, i contratti verbali e gli atti esteri, è solidale fra tutte le parti contraenti; per quanto riguarda le sentenze dei tribunali esteri, è solidale fra tutte le parti interessate.

Art. 83.

L'avveramento delle condizioni sospensive apposte ai contratti o l'esecuzione data al contratto o trasferimento prima che la condizione siasi verificata, deve essere denunziato dalle parti contraenti o dagli interessati entro venti giorni da quello dell'avveramento della condizione o dell'esecuzione del contratto o trasferimento.

L'ammontare definitivo dei prezzi e dei corrispettivi dei trasferimenti e degli appalti dichiarati in somma presunta deve essere parimenti denunziato dalle parti contraenti nel termine di venti giorni da quello dell'accertamento definitivo dei prezzi o corrispettivi.

Art. 84.

I testamenti o qualsiasi altro atto d'ultima volontà fatti nello Stato o all'estero, e contenenti disposizioni che possono in qualunque modo avere effetto dopo la morte del disponente, debbono essere denunciati e registrati a cura delle persone obbligate alla denunzia dell'eredità ed entro i termini stabiliti per detta denunzia.

A quest'uopo il notaio, l'autorità giudiziaria o il capo dell'ufficio o archivio pubblico che ritiene l'atto deve, a richiesta delle parti e sulla esibizione dell'attestato di morte del disponente, presentarlo all'ufficio del registro.

Debbono pure registrarsi i testamenti revocati o non aventi alcun effetto dopo la morte del disponente, quando se ne voglia far uso, a' termini dell'art. 2.

Queste stesse disposizioni si applicano per la registrazione dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi e degli atti di ricevimento dei testamenti segreti.

Art. 85.

Gli atti soggetti alla registrazione in termine fisso non possono essere prodotti in giudizio o inseriti nelle cancellerie se non siano stati registrati, ancorchè non siano scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 80, 81, 82 e 84.

Art. 86.

I termini stabiliti per la denunzia dei trasferimenti a causa di morte, sono applicabili alle denunzie della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà nei casi previsti dalla presente legge, a quelle della devoluzione dei lucri dotali e dell'avveramento della sopravvivenza cui siano state subordinate le liberalità.

Queste denunzie devono farsi da coloro a cui favore l'usufrutto, il lucro o la liberalità si devolve.

Art. 87.

Nei termini stabiliti dagli articoli precedenti per la registrazione, la denunzia ed il pagamento, non è compreso il giorno in cui l'atto è formato.

L'ultimo giorno utile per la registrazione, la denunzia ed il pagamento, si compie con l'ora stabilita per la chiusura dell'ufficio del registro, e se il giorno è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

Art. 88.

L'ufficiale del registro non può mai differire per più di tre giorni la registrazione delle denunzie regolari e la registrazione degli atti, quando le tasse vengano pagate secondo la liquidazione fatta da lui. Egli deve, se richiesto, rilasciare gratuitamente ed in carta libera, un certificato della seguita presentazione dell'atto e della somma depositata per la registrazione. Egli non può neppure ritardare il corso di qualsiasi procedimento, trattenendone gli atti e le produzioni. Tuttavia se fra le produzioni si trovi un atto del quale non vi sia obbligo di conservare l'originale, ed esso contenga elementi che possano in qualunque modo giovare all'amministrazione del registro, ha facoltà di trarne copia e di farla senza spesa certificare conforme all'originale da chi l'ha presentata: in caso di rifiuto può ritenere l'atto per 48 ore per desumerne copia autentica.

La stessa disposizione si applica anche agli atti per iscrittura privata o stipulati all'estero che sono presentati al l'ufficio del registro.

CAPO III.

Degli uffici competenti ad eseguire la registrazione.

Art. 89.

Gli uffici del registro competenti a registrare gli atti sono:

a) l'ufficio nel cui distretto risiede il notaro, per gli atti ricevuti dai notari e per le private scritture da essi autenticate nelle firme;

b) l'ufficio del distretto in cui esercitano rispettivamente le loro funzioni i segretari, i capi o delegati delle pubbliche amministrazioni, i cancellieri giudiziari e gli ufficiali giudiziari ed uscieri per gli atti da essi ricevuti o compiuti e che devono essere registrati;

c) l'ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate, ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso;

d) l'ufficio del distretto in cui sono situati gli immobili ai quali si riferiscono gli atti esteri soggetti a registrazione in termine fisso. Se gli immobili sono situati in più distretti, l'atto estero deve essere registrato nell'ufficio di quel distretto nel quale è situata la maggior parte di essi.

Tutti gli altri atti per scrittura privata o fatti all'estero, i contratti verbali e gli atti da prodursi in giudizio, quando non sono soggetti a registrazione in termine fisso, possono essere registrati in qualunque ufficio di registro del Regno.

Art. 90.

L'avveramento della condizione sospensiva, la esecuzione di un contratto o trasferimento condizionato prima che la condizione siasi avverata, la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà e l'ammontare definitivo dei prezzi e dei corrispettivi dei trasferimenti e degli appalti dichiarati in somma presunta, devono essere denunziati all'ufficio del registro nel quale fu registrato il contratto o trasferimento condizionato o il passaggio della nuda proprietà o il contratto per prezzo da determinarsi.

Parimente le denunzie della rinunzia ad eredità od a legato, della devoluzione dei lucri dotali e quelle dell'avveramento delle liberalità fatte a contemplazione di matrimonio o subordinate all'eventualità della sopravvivenza, debbono presentarsi all'ufficio nel quale fu registrata la successione o l'atto contenente la costituzione di dote o la liberalità eventuale.

TITOLO III.

Del pagamento delle tasse, dell'azione personale e reale per la loro riscossione, e degli effetti della mancata o ritardata richiesta della registrazione e della denunzia incompleta.

Capo I.

Del pagamento delle tasse e dell'azione personale e reale per la loro riscossione.

Art. 91.

Per gli atti tra vivi il pagamento della tassa deve essere contemporaneo alla registrazione e risultare da questa. Mancando il pagamento, la presentazione dell'atto e la denunzia del contratto verbale, si considerano come non avvenute, ed alla scadenza del termine si incorre nelle sanzioni stabilite per la omessa registrazione.

Per la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, per la devoluzione dei lucri dotali, per l'avveramento delle liberalità subordinate all'eventualità della sopravvivenza, per quello delle condizioni sospensive apposte ai contratti, come pure per l'accertamento definitivo del prezzo o valore nelle alienazioni di immobili e dei contratti di appalto a prezzo presunto di cui all'art. 32, il pagamento della tassa tenuta in sospeso, o di quella complementare, deve eseguirsi entro i due mesi successivi alla scadenza dei termini fissati con gli articoli 86 e 83 per le rispettive denunzie.

Art. 92.

Ai debitori delle tasse di consolidazione di usufrutto che riguardano valori immobiliari, e delle eventuali sopratasse, è concesso, a loro domanda, di eseguirne il pagamento a rate in un termine non maggiore di anni quattro con la corresponsione dell'interesse scalare del cinque per cento.

E' in facoltà dell'Amministrazione di concedere uguale dilazione, alle medesime condizioni, per il pagamento delle dette tasse ed eventuali sopratasse che si riferiscono a valori mobiliari.

Il privilegio stabilito dall'art. 97 di questa legge è esteso a tutto il periodo della dilazione, fino al pagamento del debito.

La concessione della dilazione è fatta nei modi e con le guarentigie da stabilirsi con regolamento e deve risultare da atto scritto. Quando l'atto di dilazione sia stipulato prima della scadenza del termine fissato pel pagamento della tassa, il debitore non incorre nella sopratassa di tardivo pagamento.

Se il debitore ritarda il pagamento anche di una rata oltre venti giorni dalla scadenza, decade dal beneficio della dilazione ed è obbligato a pagare in una sola volta le rate residue coi relativi interessi maturati ed incorre inoltre nella sopratassa di tardivo pagamento sul solo ammontare della tassa tuttora dovuta.

L'atto di sottomissione e garanzia per le suddette dilazioni è soggetto alla tassa fissa di registro di cui all'art. 55 della tariffa allegato *A* ed è esente dalle tasse di bollo ed ipotecarie.

Art. 93.

Salvi gli obblighi dei funzionari e delle persone indicate nei precedenti articoli 80, 81, 82, 83, 84 e 86, sono inoltre solidalmente tenuti verso l'Amministrazione dello Stato per il pagamento della tassa di registro:

1° Per le tasse dovute sugli atti contemplati nella prima parte della tariffa, sulle convenzioni verbali soggette a registrazione, e sugli atti stipulati all'estero, tutte le parti contraenti e quelle nel cui interesse fu richiesta la formalità della registrazione;

2° Per le tasse sulle sentenze, sui decreti, provvedimenti ed altri atti giudiziari, nei procedimenti contenziosi nella materia civile e commerciale, le parti istanti e quelle che fanno uso delle sentenze, dei decreti, provvedimenti ed altri atti, di che sopra, e i rispettivi loro procuratori, nonchè le parti a carico delle quali siano state poste le relative spese in proporzione della loro condanna nelle medesime; però la responsabilità dei procuratori è limitata alle tasse giudiziali;

3° Per le tasse dovute sui decreti e provvedimenti con cui sono rese esecutorie le sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri, e per le tasse dovute su queste sentenze, le parti che hanno richiesto il decreto o provvedimento, o i loro procuratori;

4° Per le tasse che si rendono esigibili sugli atti e trasferimenti sottoposti a condizione sospensiva, le parti contraenti e tutti coloro a cui profitta l'avveramento della condizione o la esecuzione del contratto o del trasferimento;

5° Per le tasse sulla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, coloro che consolidano l'usufrutto con la proprietà, i loro eredi od aventi causa;

6° Per le tasse dovute sugli atti di ultima volontà, gli eredi, i legatari, i loro tutori, curatori od amministratori e gli esecutori testamentari.

Art. 94.

Negli atti stipulati fra lo Stato ed i privati le tasse sono a carico:

dell'acquirente, cessionario o deliberatario nelle vendite, cessioni, aggiudicazioni ed altre alienazioni di beni mobili ed immobili, tanto in proprietà che in usufrutto;

del conduttore negli atti di locazione di cose o di opere personali;

degli appaltatori, cottimanti e impresari nei contratti d'appalto, cottimo o imprese, e nelle relative cauzioni;

della parte debitrice nelle obbligazioni;

della parte liberata nelle quietanze ed altre liberazioni.

Nelle permute la tassa è a carico dello Stato e del privato in parti uguali, se eguali sono i valori permutati; se vi ha plusvalenza, la maggiore tassa di trasferimento è a carico della parte che riceve il valore maggiore.

Per le transazioni che non contengono alcuno dei contratti sopra indicati, la tassa va divisa a metà tra l'erario ed il privato.

In tutti gli altri casi la tassa è a carico comune dell'erario nazionale e dei privati che contrattano collo Stato in ragione dell'interesse rispettivo nel contratto, salva l'esenzione per la parte di tassa dovuta dallo Stato, a' termini del disposto dell'art. 1 della tabella, allegato *C*.

Si ha per non apposto qualunque patto diretto a derogare a queste disposizioni.

Art. 95.

L'Amministrazione dello Stato non ha azione contro i pubblici funzionari ed ufficiali indicati nell'art. 80 per conseguire il pagamento delle tasse complementari o suppletive.

Art. 96.

La quietanza delle tasse pagate per la registrazione è posta sull'atto originale o sulla copia presentata per gli atti esteri o sull'esemplare da restituirsi al denunziante per le denunzie che debbono farsi in doppio esemplare.

Quando si tratta di tasse complementari o suppletive, e in fine di tasse in altro modo pagate direttamente dalle parti, la quietanza è rilasciata in foglio separato. Tale quietanza deve indicare l'ufficio che la rilascia, la natura dell'atto o la causale del complemento o supplemento di tassa, la data della registrazione o riscossione, il foglio, il numero del registro e l'ammontare in tutte lettere della tassa riscossa.

Art. 97.

Lo Stato ha privilegio, secondo le norme stabilite dal codice civile, per la riscossione delle tasse di registro sui mobili ed immobili cui la tassa si riferisce. Questo privilegio garantisce anche la tassa di registro dovuta sul maggior valore accertato nel giudizio di stima.

L'azione si estingue nei termini stabiliti dalla presente legge per domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento.

Art. 98.

Gli ufficiali pubblici e tutti coloro i quali, a termini di questa legge, hanno pagato la tassa di registro per conto delle parti obbligate, si intendono subentrati in tutte le ragioni, azioni e privilegi dell'amministrazione, e per conseguire il rimborso, qualunque sia la somma, hanno diritto di ottenere dal pretore del luogo in cui essi risiedono un ordine di pagamento che sarà esecutivo dopo 24 ore dall'intimazione.

Nella relativa esecuzione non si ha riguardo alle opposizioni fondate sul motivo che le tasse pagate non fossero dovute, o fossero dovute in somma minore.

Il debitore della tassa non può reclamare contro l'amministrazione del registro, se non dimostra di avere già eseguito il rimborso a coloro che, a' termini della presente legge, pagarono per lui.

Capo II.

Degli effetti della mancata o ritardata registrazione e della denunzia infedele o non completa.

Art. 99.

I notari, i funzionari ed ufficiali indicati nell'art. 80 che entro il termine stabilito non abbiano assoggettato i loro atti alla registrazione, incorrono, in proprio e per ogni atto, in una sopratassa uguale a sei decimi della tassa dovuta, e mai minore di L. 2.

Quando l'atto debba essere registrato a debito o gratuitamente, la sopratassa è di L. 2.

Nessuna sopratassa è applicabile quando il ritardo ad assoggettare gli atti alla registrazione provenga da impedimento di forza maggiore debitamente giustificato e riconosciuto dall'intendente di finanza ed in caso di controversia, dalla competente autorità giudiziaria, e purchè la formalità della registrazione sia eseguita entro il termine di dieci giorni successivi alla cessazione dell'impedimento.

Ai notari, funzionari ed ufficiali è riservato il regresso verso le parti per il rimborso delle sopratasse da essi pagate, quando non siano stati loro somministrati i fondi necessari per pagare le tasse di registro.

Art. 100.

Salva la disposizione dell'articolo seguente, gli atti per scrittura privata non autenticata, quelli stipulati all'estero ed i testamenti che non siano stati registrati entro il termine prescritto, sono sottoposti, oltre alla tassa, ad una sopratassa eguale all'ammontare della tassa aumentata di un quinto, e mai minore di L. 2.

Art. 101.

La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata, o per contratto verbale, è in ragione di sei volte la tassa.

Questa sopratassa sta a carico esclusivo del locatore non ostante qualunque patto in contrario, e il conduttore non è tenuto che al pagamento della tassa quand'anche debba far uso del contratto in giudizio.

Art. 102.

E' dovuta una sopratassa uguale a sei decimi della tassa per l'omessa o tardiva denunzia:

a) della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà;

b) della devoluzione dei lucri dotali e dell'avveramento della sopravvivenza cui siano state subordinate le liberalità;

c) dell'avveramento delle condizioni sospensive apposte ai contratti;

d) dell'ammontare definitivo del prezzo o valore nelle alienazioni di immobili e nei contratti di appalto a prezzo presunto di cui all'art. 32.

Art. 103.

Oltre alle sopratasse stabilite dal precedente articolo, è dovuta una sopratassa uguale al 24 % della sola tassa, quando il pagamento delle tasse e sopratasse non sia eseguito nei termini stabiliti dall'art. 91.

Uguale sopratassa è dovuta nei casi di insufficiente valutazione o di maggior valore determinato mediante concordato, quando il pagamento non sia eseguito nei venti giorni da quello in cui, a mezzo di usciere, sia stata notificata la relativa liquidazione.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denunzia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denunzia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Art. 105.

Per qualunque occultazione di prezzo o valore in atti pubblici o privati e in denunzie di contratti verbali di affitto di beni immobili è dovuta, oltre la tassa sul prezzo o valore occultato, una sopratassa eguale al doppio della detta tassa. Per il conseguimento della tassa e sopratassa l'amministrazione ha azione solidale verso le parti e verso tutti coloro che cooperarono alla occultazione o che, essendo consapevoli dell'occultazione, abbiano fatto uso dell'atto in cui questa venne commessa.

Art. 106.

Gli atti soggetti a registrazione e non registrati non possono farsi valere in giudizio fino a tanto che non siano stati registrati.

Art. 107.

Nei casi indicati nell'art. 86, nessuno interessato, decorsi i termini ivi richiamati, può agire in giudizio senza dare la prova della eseguita denunzia ed eventualmente dell'eseguito pagamento.

Cessa l'obbligo della prova della eseguita denunzia o del pagamento, quando sia decorso il termine delle prescrizioni stabilite dalla presente legge per le tasse o sopratasse esigibili nei casi suddetti.

Gli atti pubblici o privati e le denunzie dei contratti verbali per i quali sia stata accertata occultazione di prezzo o valore, sono improduttivi di azione e di esecuzione finchè non siano state pagate le tasse e sopratasse dovute.

Art. 108.

La inefficacia ed ineseguibilità degli atti, stabilita nei due precedenti articoli, può essere opposta dalle parti in qualunque stadio del giudizio, e deve in ogni caso essere rilevata di ufficio dal giudice. Il giudizio resta immediatamente sospeso, e non può riprendere il suo corso, finchè gli atti e trasferimenti non siano messi in regola a norma della presente legge. Frattanto il giudice può emettere gli eventuali provvedimenti conservativi.

Art. 109.

E' nullo, a tutti gli effetti, qualunque patto tendente a ritardare la registrazione e il pagamento delle tasse, ed anche il patto che il pagamento di esse e delle sopratasse debba andare a carico di quella tra le parti che col proprio inadempimento abbia resa necessaria la registrazione dell'atto.

Art. 110.

Tutti gli atti e contratti per i quali con leggi è stata concessa riduzione delle normali tasse di registro, decadono da tali benefici e rimangono passibili delle ordinarie tasse, sopratasse e penali, quando non vengano sottoposti alla formalità della registrazione entro il termine di legge.

TITOLO IV.

Degli atti da registrarsi a debito, per i quali può ripetersi la tassa dovuta.

Art. 111.

Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle tasse dovute:

1° le sentenze, i provvedimenti e gli atti designati nella parte seconda dell'annessa tariffa, che occorrono nei procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale nei quali sieno interessate le amministrazioni dello Stato e le amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quelle dello Stato, le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, quando tali sentenze, provvedimenti ed atti vengono emessi ad istanza e nell'interesse delle dette amministrazioni, persone o enti morali o, trattandosi di provvedimenti od atti, siano emessi d'ufficio nell'interesse delle stesse amministrazioni, persone od enti. La registrazione a debito non è però ammessa per le sentenze che portano trasmissione di immobili, ovvero di beni mobili diversi da rendite, crediti, ragioni ed azioni;

2° gli atti o documenti non soggetti a registrazione entro termine fisso, dei quali, nell'interesse esclusivo delle amministrazioni, persone, o enti morali anzidetti, occorra di fare produzione in giudizio negli accennati procedimenti contenziosi;

3° gli atti anche soggetti a registrazione entro termine fisso, formati o stipulati nell'interesse delle dette amministrazioni, persone o enti morali, dopo iniziato il procedimento contenzioso, quando siano necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;

4° gli originali degli atti che occorrono nei procedimenti di volontaria giurisdizione, che siano della natura di quelli specificatamente designati dall'annessa tariffa e non siano compresi nelle esenzioni stabilite dalla tabella *D*, quando siano promossi dalle persone o enti morali ammessi per tali atti al beneficio del gratuito patrocinio;

5° gli atti relativi alla procedura di fallimento a' termini dell'art. 914 del codice di commercio;

6° l'inventario dei beni dei minori e quello dei beni degli interdetti ed i relativi atti di deposito e di asseverazione prescritti dal codice civile.

Art. 112.

Nei procedimenti in cui è parte l'amministrazione del fondo per il culto, sono registrati a debito gli atti e le sentenze.

L'amministrazione del fondo per il culto deve in ogni caso pagare le tasse ed i diritti annotati a debito quando non debba o non possa aversene il pagamento dalla controparte, che abbia vinta la lite, o che sia insolvente.

Art. 113.

La registrazione a debito si eseguisce con le norme dell'articolo 88 ed è ammessa sotto l'osservanza delle seguenti disposizioni:

1° per le sentenze, decreti, provvedimenti ed atti di che ai numeri 1, 3, 4 e 5 dell'art. 111, si deve indicare, o nel contesto o nel margine dell'originale di ciascun atto, che il documento fu compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato, o della persona o ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

Ove si tratti di provvedimenti emessi d'ufficio, si deve inoltre fare menzione di questa circostanza, ed indicare la parte in causa, che è ammessa al gratuito patrocinio;

2° per gli atti e documenti di cui al n. 2 dello stesso articolo 111, chi rappresenta l'amministrazione dello Stato o il procuratore della parte ammessa al gratuito patrocinio o la parte medesima nelle cause di competenza dei pretori, debbono sullo stesso atto o documento da presentarsi alla registrazione, o sopra foglio separato, formulare la richiesta da essi sottoscritta per la registrazione a debito. Nella richiesta deve indicarsi lo scopo per cui la registrazione è domandata e farsi menzione del decreto di ammissione di che al n. 1 del presente articolo.

Art. 114.

I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i procuratori e le parti che non osservano le disposizioni contenute nel precedente articolo, debbono pagare in proprio le tasse dovute sugli atti di cui richiedono la registrazione. Debbono parimente pagare in proprio le tasse dovute sugli atti registrati a debito, quando ne abbiano fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.

I cancellieri giudiziari che non osservano le disposizioni del precedente articolo, sono tenuti egualmente in proprio al pagamento delle tasse dovute sugli atti da registrarsi ed anche delle sopratasse e pene pecuniarie incorse, qualora il termine per la registrazione sia già scaduto.

Non può rilasciarsi copia alla parte non ammessa al gratuito patrocinio, dei decreti, provvedimenti, sentenze, ed altri atti, quando anche siano stati registrati a debito, se prima la parte richiedente non abbia pagato per intero le tasse dovute sull'atto di cui è domandata copia.

Art. 115.

Nei tre mesi dal giorno in cui sarà definitivamente ultimata, od in qualunque modo abbandonata la causa nella quale siano state interessate amministrazioni dello Stato, persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri, si procederà ad esigere dalle parti non ammesse alla gratuita clientela le tasse annotate a debito, in proporzione della condanna delle stesse parti nelle spese del giudizio.

La persona o l'ente morale ammessi alla gratuita clientela dovranno, entro lo stesso termine e nella medesima proporzione, pagare le tasse annotate a debito nei procedimenti contenziosi e la totalità di quelle nei procedimenti di volontaria giurisdizione, quando per sentenza o transazione o per mezzo dei procedimenti di volontaria giurisdizione vengano a conseguire un valore sestuplo delle tasse e diritti ripetibili per gli atti nel loro interesse. Quanto alle spese anticipate dall'erario, il povero sarà tenuto a rimborsarle con la somma o valore conseguito, qualunque esso sia.

La parte ammessa alla gratuita clientela che non pagherà nel termine sopraindicato la quota delle tasse annotate a debito, verso di essa ripetibile, soggiacerà alla pena pecuniaria del dodici per cento delle somme da essa dovute.

Nel caso di opposizione all'azione di recupero, per non avveratosi conseguimento del sestuplo, l'Amministrazione finanziaria non potrà essere condannata alle spese di lite se la persona ammessa al gratuito patrocinio, prima di opporsi in giudizio, non avrà giustificato in via amministrativa di non aver conseguito un valore corrispondente al detto sestuplo.

Qualora la sentenza, che ha definita la causa di gratuito patrocinio, non sia stata notificata a cura delle parti contendenti, la notificazione potrà essere fatta a cura dell'Amministrazione finanziaria nella sola parte dispositiva, dopo decorsi 180 giorni da quello della sua pubblicazione. Tale notificazione avrà il solo effetto di rendere esecutiva la sentenza per l'esazione delle tasse e spese notate a debito, nè gioverà o pregiudicherà ai diritti delle parti per l'appello o altro rapporto qualsiasi.

Art. 116.

Nelle cause promosse contro le persone ammesse al patrocinio gratuito la parte attrice sarà obbligata al pagamento delle tasse, diritti e spese notate a debito, quando la istanza sia rimasta perenta o la lite venga abbandonata per espressa rinunzia.

Analogamente nelle cause promosse da persone ammesse al gratuito patrocinio, quando la parte ricca, che nel corso della causa siasi resa attrice esperimentando uno dei mezzi di impugnativa previsti dalle norme di procedura, lasci cadere in perenzione il giudizio o lo abbandoni con espressa rinunzia, sarà tenuta a pagare le tasse, diritti e spese notate a debito.

Nelle cause che interessano persone od enti morali ammessi al gratuito patrocinio, tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle tasse, diritti e spese notati a debito, quando l'istanza sia rimasta perenta, ovvero, nel caso di abbandono della lite per rinunzia, risulti che la rinunzia stessa sia stata determinata da accordi fra le parti, ancorchè tali accordi non siano stati concretati in un regolare atto di transazione.

Tutte le parti però saranno obbligate solidalmente al pagamento delle tasse, diritti e spese notati a debito, quando risulti che la rinunzia alla lite sia stata determinata da accordi fra esse parti, ancorchè tali accordi non siano stati concretati con regolare atto di transazione.

Nelle cause definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, diritti e spese notati a debito, malgrado ogni patto in contrario. Per altro l'azione contro il povero sarà esercitata nei limiti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

E' vietato di accollare alla parte od all'ente ammesso al gratuito patrocinio il pagamento delle tasse, diritti e spese prenotati a debito. Qualsiasi patto contrario è considerato nullo.

Il recupero delle spese prenotate a debito indicate nell'articolo 111, n. 6, ha luogo qualora dall'inventario risulti che il patrimonio dei minori o degli interdetti abbia un valore eccedente L. 3000.

TITOLO V.

Degli obblighi speciali dei notari, funzionari ed ufficiali pubblici, delle parti e dei terzi.

CAPO I.

Obblighi per le spedizioni, inserzioni e citazioni degli atti, per le menzioni di registrazione e per le informazioni e denunzie speciali.

Art. 117.

I notari, i funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario, i segretari, capi o delegati delle pubbliche amministrazioni non possono a qualunque scopo rilasciare per originale, per copia

o per estratto alcun atto soggetto alla registrazione, se esso non è stato prima registrato, sotto pena di L. 12 per ogni contravvenzione. Il divieto non si estende agli atti che siano richiesti dal magistrato in procedimenti penali ed agli atti che si trasmettono per la superiore approvazione, purchè si faccia menzione dell'uso per cui fu rilasciato l'originale, la copia o l'estratto.

Si eccettuano parimente le copie e gli estratti degli atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, quando non sia ancora trascorso il termine per la loro registrazione.

Art. 118.

I funzionari ed ufficiali indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 80 e tutti i funzionari ed ufficiali governativi non possono inserire nei loro atti, nè ricevere in deposito atti soggetti a registrazione entro termine fisso o in caso d'uso, nè emettere provvedimenti in conseguenza dei medesimi, o dei contratti verbali designati nell'art. 82 secondo comma, se tali atti e contratti verbali non sono stati preventivamente registrati. I contravventori incorrono in proprio nella pena di L. 12 per ogni trasgressione, e sono altresì tenuti al pagamento della tassa di registro e delle sopratasse dovute per l'atto o per il contratto verbale non registrato, salvo il regresso verso le parti.

Art. 119.

Ferme le disposizioni del precedente articolo quanto ai funzionari ed ufficiali in esso indicati, è permesso alle parti di inserire negli atti stipulati in forma privata ed ai notari di inserire nei loro atti o di ricevere in deposito, atti privati od esteri, e documenti di ogni specie non ancora registrati, e di fare altri atti in conseguenza dei medesimi.

In questi casi il notaro che riceve l'atto e le parti che stipulano in forma privata sono personalmente tenuti al pagamento delle tasse e sopratasse dovute per gli atti e documenti inseriti e depositati, e per le convenzioni in dipendenza delle quali il nuovo atto fu stipulato, salvo il regresso verso coloro cui avrebbe dovuto far carico il pagamento delle tasse.

La stessa disposizione è applicabile al caso di semplici enunciazioni di contratti verbali o di convenzioni risultanti da scritture private o da atti esteri, tanto se soggetti a registrazione in termine fisso, quanto se sottoposti a tassa per il solo fatto della enunciazione a norma dell'art. 62.

Contemporaneamente alla domanda di registrazione dell'atto che contiene l'inserzione devono essere presentati all'ufficio del registro gli atti e documenti inseriti. In caso di trasgressione si applica la pena di L. 60, a carico del notaro se si tratta d'inserzione in un atto notarile, o a carico delle parti che stipularono se si tratta d'inserzione in un atto privato.

Quanto all'enunciazione degli atti privati ed esteri e dei contratti verbali, il notaro o le parti sono obbligati, sotto la stessa pena, di fornire all'ufficio del registro, ove richiesti, gli elementi necessari per liquidare le relative tasse.

Art. 120.

In tutte le copie ed in tutti gli estratti di atti civili, giudiziali e stragiudiziali soggetti a registrazione che si rilasciano dai notari, procuratori, funzionari od ufficiali pubblici, deve farsi menzione specifica, giusta l'art. 124, della avvenuta registrazione. Anche sugli originali degli atti pubblici civili, giudiziali e stragiudiziali deve farsi eguale menzione della registrazione delle scritture private, degli atti esteri e dei contratti verbali dei quali siasi fatta enunciazione nell'atto pubblico o in dipendenza dei quali l'atto stesso sia stato stipulato. La menzione della registrazione deve farsi dai cancellieri giudiziari anche in occasione della apposizione del visto alle copie.

Ciascuna contravvenzione alle disposizioni di questo articolo è punita con la pena di L. 6.

Art. 121.

E' vietato agli avvocati e procuratori di trascrivere nei ricorsi, nelle comparse ed istanze di qualunque natura, a fondamento di domande, di azioni o di eccezioni in giudizio, il tenore in tutto o in parte degli atti o contratti stipulati tanto nel Regno che in paese estero, senza che sia fatta menzione specifica, giusta l'art. 124, dell'eventuale registrazione.

E' vietato altresì agli avvocati ed ai procuratori di produrre in giudizio atti o documenti in originale od in copia, che non contengano la menzione della seguita registrazione.

Ciascuna contravvenzione ai detti divieti è punita colla pena di L. 12 a carico degli avvocati o procuratori, i quali sono inoltre tenuti al pagamento delle tasse e delle sopratasse incorse per la non fatta registrazione dell'atto trascritto o presentato, salvo regresso verso le parti per le tasse e sopratasse pagate.

Art. 122.

Le autorità giudiziarie, le altre autorità con funzioni giurisdizionali e gli arbitri che pronunciano sentenze o emettono decreti o provvedimenti sopra atti o sopra contratti verbali, soggetti a registrazione e non registrati, incorrono in proprio nella pena pecuniaria di lire dodici per ogni contravvenzione, e sono altresì tenuti al pagamento delle tasse e sopratasse dovute per gli atti medesimi, salvo regresso verso le parti per queste tasse e sopratasse.

Art. 123.

La sentenza che pronuncia una condanna in base ad un atto registrato deve contenere la menzione specifica, giusta l'articolo seguente, della avvenuta registrazione dell'atto.

In caso di omissione l'ufficiale del registro, se trattisi di atto non registrato nel suo ufficio, deve esigere la tassa, salva la restituzione, ove nel termine di tre anni venga giustificata la seguìta registrazione dell'atto.

Art. 124.

La menzione della registrazione deve contenere gli estremi indicati nell'art. 73 e può farsi anche in fine od in margine dell'originale o della copia dell'atto, o della sentenza; ma in questo caso deve essere firmata dal notaro, procuratore, funzionario o ufficiale.

Art. 125.

I capi delle amministrazioni comunali, sopra richiesta ufficiale dei funzionari dell'amministrazione del registro, devono fornire le informazioni che possono occorrere per la percezione delle tasse stabilite dalla presente legge.

CAPO II.

Repertorio degli atti.

Art. 126.

I notari debbono, giorno per giorno, senza spazi in bianco, senza interlinee e per ordine di numero e di data, iscrivere sul repertorio prescritto dalla legge sul notariato (art. 62 legge 16 febbraio 1913, n. 89), tutti i loro atti e contratti, com-

presi quelli rilasciati in originale alle parti, anche se esenti da registrazione, e le autenticazioni di firme apposte agli atti in forma privata, a norma dell'art. 1323 del codice civile; esclusi i testamenti pubblici ed i processi verbali e gli atti di ricevimento o restituzione dei testamenti segreti.

Art. 127.

I cancellieri giudiziari devono tenere uno speciale repertorio ed inscrivere su questo, giorno per giorno, senza spazi in bianco, senza interlinee e per ordine di numero e di data, tutti gli atti, le sentenze, i decreti o provvedimenti e i processi verbali che, a norma di questa legge, debbono essere registrati in termine fisso.

Gli ufficiali giudiziari ed uscieri devono iscrivere nello stesso modo, sopra un repertorio speciale, tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.

I segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni pubbliche devono del pari iscrivere con le stesse formalità sopra uno speciale repertorio gli atti in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata che essi debbono sottoporre a registro a norma dell'art. 80, n. 4. Negli uffici amministrativi, nei quali siano più funzionari incaricati della stipulazione degli atti, non si può tenere che un solo repertorio, tranne il caso di speciali autorizzazioni da parte dell'amministrazione centrale.

Art. 128.

Ciascuna iscrizione nel repertorio deve contenere:

1° il numero progressivo;

2° la data dell'atto, dell'autenticazione e il luogo in cui l'atto fu stipulato o venne fatta l'autenticazione;

3° la natura dell'atto ricevuto o autenticato;

4° i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio;

5° l'indicazione sommaria dei beni, la loro situazione ed il prezzo o valore allorchè si tratti di beni immobili, e per gli altri atti relativi a cose valutabili l'indicazione del rispettivo prezzo o valore;

6° la nota della seguita registrazione per gli atti registrati.

Art. 129.

I fogli dei repertori debbono essere numerati e firmati: quelli dei repertori dei notari, dei segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni pubbliche dal pretore del mandamento di loro residenza, e quelli dei cancellieri, ufficiali giudiziari ed uscieri, dal presidente della corte o tribunale, o dal pretore nella cui giurisdizione esercitano le rispettive loro funzioni ed uffici.

Art. 130.

I notari, i segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni pubbliche, i cancellieri giudiziari, gli ufficiali giudiziari e gli uscieri debbono presentare ogni semestre i loro repertori all'ufficiale del registro del rispettivo distretto, il quale ne rilascia ricevuta. Questi appone il *visto* al repertorio, enunciando il numero degli atti iscritti, o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione.

La presentazione dei repertori deve farsi entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno.

Art. 131.

Per ogni atto o autenticazione non iscritti a repertorio, o non iscritti per ordine di data, o riportati per interlinee, e per ciascuna mancanza o inesattezza di taluna delle indicazioni prescritte ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 128, si incorre nella pena di L. 6, e nell'obbligo di completare il repertorio, per gli atti e le autenticazioni omesse, dentro il termine da prefiggersi dall'amministrazione. Ove nel termine stabilito non siasi adempiuto a tale obbligo, il contravventore può essere sospeso dall'esercizio della professione o delle funzioni.

Per il ritardo nella presentazione dei repertori si incorre nella pena di L. 6 per ogni dieci giorni di ritardo. Le decadi incominciate si considerano compiute per l'applicazione della detta pena. Se il ritardo supera i trenta giorni, si incorre nella pena prescritta pel ritardo di tre decine, e può inoltre essere inflitta la sospensione dall'esercizio delle funzioni.

Il procuratore del Re, su denunzia dell'ufficio del registro, promuove dall'autorità competente l'applicazione della sospensione.

Art. 132.

Gli uffici del registro riscontrano se gli atti indicati nel repertorio e soggetti a registrazione siano stati registrati, se le indicazioni del repertorio siano in tutto concordi con quelle trascritte sul registro di formalità; rilevano le discordanze e le contravvenzioni incorse e desumono tutte le notizie che possono essere utili all'Amministrazione.

CAPO III.

Ispezioni e ricerche eseguibili dai funzionari dell'Amministrazione del registro.

Art. 133.

Tutti i notari e i pubblici ufficiali obbligati a tenere repertori devono darne comunicazione ai funzionari dell'Amministrazione del registro ad ogni loro richiesta. In caso di rifiuto, incorrono nella pena di L. 120, indipendentemente dall'applicazione delle pene disciplinari prescritte dai rispettivi ordinamenti.

Per accertare il rifiuto il funzionario dell'Amministrazione del registro deve richiedere l'assistenza del pretore o del sindaco locale, o di chi ne fa le veci, per formare in sua presenza il relativo processo verbale.

Art. 134.

Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri dello stato civile, dell'anagrafe, del censimento della popolazione, del catasto, dei ruoli delle imposte, e tutti gli altri funzionari o impiegati degli archivi pubblici devono, ad ogni richiesta, permettere ai funzionari dell'Amministrazione del registro di eseguire la ispezione dei loro registri e degli atti, senza che siano asportati, e di prendere gratuitamente note, estratti e copie nell'interesse della detta Amministrazione. Per il rifiuto accertato con processo verbale formato a' termini del precedente articolo, si incorre nella pena di L. 60.

Le stesse disposizioni si applicano anche ai funzionari ed ufficiali indicati dall'art. 80 per gli atti dei quali sono depositari, purchè non si tratti di atti di ultima volontà finchè sono viventi i testatori.

Le visite nei luoghi di deposito degli atti o registri non possono farsi nei giorni festivi e, negli altri giorni, non possono durare più di quattro ore per ciascun giorno.

Art. 135.

Le persone tenute agli obblighi indicati dall'articolo precedente debbono rilasciare in forma autentica, gratuitamente e in carta libera, ai funzionari dell'Amministrazione del registro, gli estratti dei registri e le copie degli atti da essi custoditi. Tale rilascio è da farsi entro il termine di giorni otto dalla richiesta ufficiale o entro un termine più breve nei casi di urgenza.

Il contravventore incorre nella pena di L. 60.

TITOLO VI.

Delle prescrizioni e dei procedimenti in via amministrativa e giudiziaria.

CAPO I.

Delle prescrizioni.

Art. 136.

L'azione del contribuente per chiedere la restituzione delle tasse pagate si prescrive col decorso di tre anni dalla data del pagamento.

L'azione della finanza per richiedere il pagamento delle tasse si prescrive col decorso di tre anni dal giorno della registrazione dell'atto o contratto, se si tratta di supplemento di tassa.

Art. 137.

Per la richiesta della tassa graduale, proporzionale o progressiva sugli atti e trasferimenti vincolati a condizione sospensiva, o per prezzo non determinato nell'atto, e così per le riunioni dell'usufrutto alla nuda proprietà, per la devoluzione dei lucri dotali, e per l'avveramento della sopravvivenza cui sia stata subordinata una liberalità, nonchè dei relativi supplementi, la prescrizione si compie col decorso di tre anni a partire dal giorno in cui sia stata fatta la dichiarazione prescritta dall'art. 79.

Il diritto alla restituzione della maggior tassa pagata alla registrazione dei contratti a corrispettivo variabile si prescrive entro un triennio dal giorno in cui venne accertato il valore definitivo.

Art. 138.

Col decorso di venti anni si prescrive l'azione della finanza pel conseguimento delle tasse e delle sopratasse dovute per gli atti non registrati. Di essi però non si può far uso in giudizio o in atti amministrativi o davanti un ufficio governativo, senza che siano registrati col pagamento delle relative tasse, ma senza applicazione di sopratassa.

Se l'atto venga inserito o enunciato in altri atti in forma pubblica o privata si fa luogo, malgrado il decorso ventennio, alla applicazione delle tasse dovute sull'atto inserito o enunciato, ma non si applica alcuna sopratassa.

Art. 139.

Le sopratasse si prescrivono nel termine fissato per la prescrizione della tassa.

Le pene pecuniarie si prescrivono nel termine di quattro anni dal giorno della commessa contravvenzione.

Art. 140.

Il corso delle prescrizioni rimane interrotto dalla notificazione dell'ingiunzione o di altro atto del procedimento coattivo, o di qualunque domanda giudiziale, sia che trattisi di azione per pagamento o restituzione di tassa, sia che trattisi di azione diretta a promuovere la stima dei beni trasferiti.

La prescrizione interrotta mediante domanda giudiziale rimane sospesa finchè dura il giudizio promosso con la domanda. Parimente la prescrizione interrotta con l'ingiunzione rimane sospesa durante il giudizio di opposizione contro l'ingiunzione.

La prescrizione si ha come non interrotta ove la domanda giudiziale sia perenta. Qualora però la prescrizione sia interrotta dall'amministrazione mediante l'ingiunzione, gli effetti della interruzione permangono anche se l'ingiunzione diventi inefficace per perenzione.

La prescrizione validamente interrotta si compie col decorso di un successivo nuovo termine uguale a quello stabilito dalla presente legge.

Art. 141.

La domanda del contribuente in via amministrativa sia per rimborso di tassa, sia per opposizione a richiesta di tassa complementare o suppletiva, interrompe la prescrizione in favore di ambe le parti. La prescrizione rimane sospesa fino a che l'amministrazione finanziaria non abbia notificato al ricorrente la propria decisione.

La domanda deve essere presentata all'ufficio del registro in cui fu pagata la tassa, o da cui si richiede il complemento od il supplemento, mediante ricorso in carta da bollo chiaramente leggibile.

L'Ufficio del registro, quand'anche il contribuente non ne faccia richiesta, deve rilasciare ricevuta del ricorso, la quale è l'unica prova della tempestività del ricorso.

Ai ricorsi per restituzione di tassa deve essere sempre unito, a cura del contribuente, l'originale o la copia autentica dell'atto, che gli potranno essere restituiti quando vi venga sostituita una copia conforme in carta non bollata. Cessa tale obbligo quando il ricorso è diretto contro la richiesta di tassa complementare o suppletiva.

In ogni caso si deve unire la quietanza originale delle tasse pagate.

Art. 142.

La data degli atti per scrittura privata non può essere opposta all'Amministrazione del registro per invocare la prescrizione delle tasse e delle sopratasse, se tali atti non hanno acquistato data certa a termini del codice civile.

CAPO II.

Dei modi di procedere in via amministrativa e giudiziaria.

Art. 143.

I ricorsi in via amministrativa, sulle questioni relative all'applicazione della presente legge, sono decisi dalle Intendenze di finanza. Contro tali decisioni è ammesso il ricorso al Ministero delle finanze, nei modi e termini stabiliti dalle disposizioni regolamentari, se l'ammontare controverso delle tasse e sopratasse superi L. 10,000. Se il detto ammontare non supera questo limite, le decisioni delle Intendenze, contro le quali non sia stato presentato ricorso in revocazione, alle Intendenze stesse, per errore di fatto o di calcolo, o per ricupero di un documento decisivo, possono impugnarsi soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria nel termine e nei modi di cui al seguente art. 146.

Per la definizione delle controversie concernenti l'applicazione delle pene pecuniarie comminate dalla presente legge, sarà osservato il R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 796.

Art. 144.

Il primo atto del procedimento coattivo per la riscossione delle tasse, sopratasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge, e di ogni altra tassa la cui riscossione sia affidata all'Amministrazione del registro, è l'ingiunzione.

L'ingiunzione consiste nell'ordine emesso dal competente ufficio del registro di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, le tasse, le sopratasse e le pene pecuniarie dall'ufficio stesso indicate.

L'ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta, ed è notificata, nei modi stabiliti dal codice di procedura civile per le citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'ufficio di conciliazione.

L'ufficiale giudiziario o l'usciere deve restituire all'ufficio emittente la ingiunzione originale munita del certificato di eseguita notificazione.

Art. 145.

Trascorsi trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, si può procedere agli atti esecutivi.

Contro l'ingiunzione, il debitore può reclamare in via amministrativa, o proporre opposizione in via giudiziaria, con atto da notificarsi all'ufficio che emise l'ingiunzione.

Il reclàmo in via amministrativa non dà diritto alla sospensione degli atti esecutivi. Parimenti l'atto di opposizione in via giudiziaria non sospende l'obbligo del pagamento, tranne che esso sia rivolto contro una richiesta di tassa suppletiva o sopratassa, e sia notificato all'ufficio nei trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione.

Art. 146.

E' stabilito, a pena di decadenza, in sei mesi il termine per ricorrere all'autorità giudiziaria in tutte le controversie riguardanti le tasse, le sopratasse e le pene pecuniarie stabilite dalla presente legge, le quali abbiano formato oggetto di decisione amministrativa. I sei mesi decorrono in ogni caso dalla data della notificazione della decisione amministrativa eseguita nella forma prevista dal regolamento.

Art. 147.

La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse, le sopratasse e le pene pecuniarie stabilite dalla presente legge spetta in prima istanza al tribunale civile nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio del registro che ha liquidato la tassa, la sopratassa o la pena pecuniaria controversa.

L'Amministrazione del registro può essere rappresentata davanti ai tribunali civili e alle corti d'appello dai propri funzionari a norma dei regolamenti in vigore, senza bisogno dell'assistenza di patrocinatori.

Art. 148.

Quando l' azione giudiziaria sia promossa senza che sia stata presentata domanda in via amministrativa, o prima che siano trascorsi novanta giorni dalla presentazione, l'Amministrazione non può essere condannata al rimborso delle spese di lite, neanche in caso di soccombenza.

Art. 149.

Eccettuato il caso di opposizione a richiesta di tassa suppletiva, non sono ammessi in giudizio ricorsi, opposizioni o istanze contro l'ingiunzione a pagamento, o contro la liquidazione di tasse, sopratasse e pene pecuniarie quando non sia provato il pagamento delle medesime mediante la quietanza di cui nell'art. 96.

TITOLO VII.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 150.

Alla nuova tariffa delle tasse di registro sono soggetti gli atti in forma pubblica e privata, anche se sottoposti ad approvazione od omologazione, giudiziali e stragiudiziali nonchè le denunzie di contratti verbali che saranno presentati alla registrazione dopo l'entrata in vigore della tariffa medesima. Per gli atti di data anteriore, pei quali non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione, e questa fosse eseguita nel termine normale, si applicherà la tariffa anteriore.

La presente legge è anche estesa alle nuove provincie del Regno, salva restando l'efficacia delle disposizioni generali, di coordinamento, e transitorie recate dal R. decreto 11 gennaio 1923, n. 158; ma con provvedimento del Ministro per le finanze sarà ulteriormente stabilita la data della cessazione di tale efficacia. Le controversie, inoltre, cui le suddette disposizioni generali, di coordinamento, e transitorie possano dar luogo saranno decise, in via definitiva, dall'Amministrazione finanziaria, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nei soli casi stabiliti esplicitamente nelle dette disposizioni.

Art. 151.

Gli atti formati e i contratti stipulati prima dell'attuazione del decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3121, pei quali fossero state soddisfatte le imposte stabilite dalle leggi anteriori, e quelli che ne erano esenti anche in caso di uso, purchè abbiano rispettivamente acquistato data certa anteriormente all'attuazione nelle diverse provincie del decreto legislativo anzidetto, non sono soggetti a registrazione a' termini della presente legge.

Art. 152.

Ove l'acquisto od il trasferimento a qualunque titolo di cose o diritti dipenda da una condizione sospensiva verificatasi sotto l'impero delle leggi precedenti o dell'attuale, si applicano le disposizioni vigenti al giorno dell'avveramento della condizione, eccetto il caso che si provi che fu già pagata la tassa proporzionale di trasferimento.

Art. 153.

La tassa di registro per le vendite, stipulate dallo Stato, di macchinari, navi, prodotti industriali e materie prime ottenuti in conto riparazioni da Stati ex nemici, e ché siano destinati all'impianto od esercizio di industrie nazionali degli acquirenti, è ridotta a centesimi venti per ogni cento lire di valore imponibile.

Gli atti concernenti la liquidazione dei cessati consorzi granari, anche quando comprendano trasferimenti di beni, sono sottoposti alla tassa ridotta di centesimi venti per ogni cento lire di valore imponibile, ed alla stessa misura sono ridotte le correlative tasse ipotecarie di trascrizione od iscrizione.

Gli atti relativi alla costituzione di enti morali autonomi, per l'impianto ed esercizio di fiere campionarie, nonchè gli atti che venissero stipulati per operare il passaggio, a favore degli enti medesimi, di beni appartenenti a società, create anteriormente alla presente legge, per l'esercizio di fiere campionarie, sono soggetti alle tasse fisse minime di registro ed ipotecarie.

Art. 154.

Rimangono senza effetto le disposizioni contrarie alla presente legge, eccettuate quelle contenute in leggi speciali riguardanti altre materie.

Art. 155.

Il Governo del Re, sentito il parere del Consiglio di Stato, provvederà alla compilazione del regolamento per l'esecuzione della presente legge, completandone le norme di attuazione in quanto possa occorrere.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:
A. DE' STEFANI.

ALLEGATO *A*.

TARIFFA DELLE TASSE DI REGISTRO

PARTE I. — *Tasse sugli atti civili e sui contratti.*

PARTE II. — *Tasse sulle sentenze, sulle convenzioni e sugli atti giudiziari e su quelli degli ufficiali giudiziari e di uscìere.*

PARTE III. — *Tasse sulle trasmissioni a titolo gratuito per atto tra vivi.*

Avvertenze relative alla presente tariffa.

Le aliquote di tassa e le tasse fisse indicate nella presente tariffa sono comprensive di decimi, addizionali, centesimo di cui all'art. 6 legge 11 agosto 1921, n. 1081 e tassa di archivio.

Le tasse indicate agli articoli: 1, lettere *a*), *b*), *c*); 8, lettere *a*), *b*); 9; 12, lettera *a*); 15, lettera *a*); 81, lettera *b*); 88, nn. 1 e 2, lettere *a*), *b*); non comprendono più la tassa di trascrizione ipotecaria, che deve essere liquidata e riscossa separatamente; tuttavia la tassa di trascrizione sarà commisurata al valor venale dei beni in comune commercio, da accertarsi a norma della presente legge, anche quando non fosse dovuta tassa di registro.

I richiami agli articoli « della legge » si riferiscono al presente testo unico.

Avvertenza relativa a tutte le successive tabelle allegate B, C, D, E.

La inserzione nelle tabelle *B, C, D, E,* di atti e contratti ha valore indicativo e non tassativo.

Anche le tasse indicate nelle tabelle sono comprensive dei decimi, delle addizionali, del centesimo di cui all'art. 6 legge 11 agosto 1921 n. 1081 e della tassa d'archivio, tranne i casi di dichiarazioni diverse espressamente ivi fatte.

ALLEGATO *A*.

PARTE I. — Tasse sugli atti civili e sui contratti.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE			NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
			Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	
Trasferimenti a titolo oneroso.	1	**Alienazioni, vendite, rivendite, cessioni, retrocessioni, e qualunque altro atto civile, giudiziale o stragiudiziale, traslativo a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni immobili o di altro diritto reale su immobili nonchè del diritto di escavare e di prendere materie da terreni o da miniere: decreti prefettizi e processi verbali di vendita di che agli articoli 53 e 95 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità:**				
		a) se il valore non sia superiore a L. 200.	—	—	4.—	La tassa deve essere liquidata sul prezzo e sugli altri corrispettivi posti a carico dell'acquirente giusta l'art. 43 della legge.
		b) se il valore sia superiore a L. 200 ma non a L. 400 .	—	—	5.20	
		c) se il valore supera le L. 400.	—	—	8.—	
		d) se il trasferimento avvenga entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale siasi pagata la tassa normale di passaggio fissata dalla presente tariffa.	Le stesse tasse di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ridotte di un quarto fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento.			
		e) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero:				
		sulle prime L. 1000. . .	—	10.—	—	
		su ogni L. 1000 di più. .	—	5.—	—	

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Trasferimenti a titolo oneroso.	2	Gli atti di cui all'art. 1 quando riguardano:				
		a) beni mobili.	—	—	4.—	
		b) bestiame e prodotti agrari compreso il taglio dei boschi anche se dato sotto forma di affitto speciale . .	—	—	1.—	
	3	Atti di compravendita:				
		a) di merci tra commercianti e di navi non italiane.	—	—	1.—	
		b) di merci, fra commercianti, classificate di lusso di cui alle tabelle A e B allegate al R. D. 18 marzo 1923, n. 550	—	—	2.—	La tassa deve essere liquidata sul prezzo e sugli altri corrispettivi posti a carico dell'acquirente giusta l'art. 43 della legge.
		c) fra commercianti, di vini spumanti, acque minerali in bottiglie, specialità medicinali, e profumerie, di cui all'art. 4 del R. D. L. 27 novembre 1923, n. 2514. . .	—	—	3.—	
		d) di navi italiane tra italiani e di qualunque nave che si acquisti per la demolizione	—	—	0.55	
		e) di navi in ogni altro caso	—	—	0.55	
	4	Cessioni pro soluto e pro solvendo di crediti e retrocessioni di crediti	—	—	1.30	La tassa si applica a norma degli art. 26 e 52 della legge.
	5	Promesse di compra-vendita se esiste consenso delle parti sulla cosa e sul prezzo, rescissione di tali promesse e recessi dalle medesime. . .	Le stesse tasse di cui agli articoli 1, 2 e 3			Si applicano le stesse norme del precedente artic. 1, salvo, quanto alle rescissioni delle promesse di vendita od ai recessi dalle medesime, il disposto dell'art. 64 della legge.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Trasferimenti a titolo oneroso.	6	Atti con cui è stabilito il supplemento di prezzo della vendita riconosciuta lesiva, quando il compratore o il terzo possessore preferisce di ritenere la cosa a norma dell'art. 1535 del codice civile .	Le stesse tasse di cui all'art. 1 secondo le ipotesi ivi indicate			La tassa si applica sul supplemento di prezzo. Quanto agli interesi o frutti del detto prezzo, è dovuta la tassa di cui all'articolo 60 della presente tariffa, se essi sono pagati nell'atto o quella di cui all'articolo 28 se il pagamento degli interessi o frutti è soltanto promesso.
	7	Permute:				
		a) di beni immobili esistenti nello Stato o all'estero con altri beni immobili situati nello Stato.	Le stesse tasse di cui all'art. 1 secondo le ipotesi ivi indicate			La tassa si applica a norma dell'art. 51 della legge.
		b) di beni mobili ovunque esistenti	—	—	4.—	
	8	Riscatti di beni immobili:				
		a) esercitati per atto pubblico dal venditore o dai suoi eredi entro il termine stipulato nell'atto di vendita, purchè non ecceda i cinque anni stabiliti dall'articolo 1516 del codice civile..	—	—	0.50	
		b) riscatti che in identiche circostanze avvengano per scrittura privata, purchè questa sia presentata all'ufficio del registro prima dello spirare del detto termine.. . .	—	—	0.50	La tassa si applica alla intiera somma rimborsata.
		c) riscatti nei quali il venditore nulla paga perchè l'acquirente è ancora debitore dell'intero prezzo..	10.—	—	—	

Segue ALLEGATO *A.* — Parte I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Trasferimenti a titolo oneroso.	9	**Riscatti di beni immobili esercitati dal venditore o dai suoi eredi nel termine e con le forme di cui all'art 8 della presente tariffa, quando non viene effettuato il rimborso del prezzo e ne è soltanto promesso il pagamento**	—	—	1.30	**La tassa si applica sulle somme dovute in rimborso**
	10	**Riscatto eseguito in dipendenza di patto contenuto in atto di permuta di immobili**	Le stesse tasse di cui all'art. 1 secondo le ipotesi ivi indicate			**La tassa si applica sulla intiera somma rimborsata.**
	11	**Riscatto eseguito per una parte soltanto degli immobili venduti**	Le stesse tasse di cui all'art. 1 secondo le ipotesi ivi indicate			**La tassa si applica al prezzo ed ai corrispettivi convenuti per la parte di beni riscattata.**
	12	Riscatto esercitato da alcuno dei venditori, o dai coeredi del venditore a norma dell'articolo 1525 del codice civile:				
		a) per la porzione a cui il riscattante come convenditore o come coerede del venditore partecipa nella vendita	—	—	0.50	La tassa si applica alla somma pagata per il riscatto.
		b) per le restanti porzioni	Le stesse tasse di cui all'art. 1 secondo le ipotesi ivi indicate			La tassa si applica al prezzo ed agli altri corrispettivi che si riferiscono alle restanti porzioni.
	13	Riscatto **eseguito** da un cessionario del venditore	Le stesse tasse di cui all'art. 1 secondo le ipotesi ivi indicate			**La tassa si applica alla somma pagata per il riscatto.**
	14	Rinunzia al diritto di riscatto o cessione del diritto medesimo:				
		con corrispettivo.	Le stesse tasse di cui all'art. 1 secondo le ipotesi ivi indicate			**La tassa si applica al corrispettivo.**
		senza corrispettivo . . .	10.—	—	—	

Segue ALLEGATO *A.* — Parte I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Trasferimenti a titolo oneroso.	15	**Mandato irrevocabile tanto nell'interesse del mandante quanto in quello del mandatario con la dispensa dal rendimento di conti; se si riferisce:**				
		a) ad alienazione di beni immobili, a mobili, rendite censi perpetui o vitalizi . .	—	—	3.—	
		b) a crediti	—	—	1.—	
		c) a contratti per costruzioni riparazioni o trasporti stipulati dal mandante con terze persone o per approvvigionamenti e somministrazioni stipulate dallo stesso mandante con amministrazioni o con enti pubblici od infine a contratti per riscossione di dazi, diritti o rendite mediante aggio o premio	—	—	2.—	**La tassa proporzionale si applica sul valore reale da dichiararsi dei beni mobili od immobili o sul capitale dei censi e delle rendite perpetue o vitalizie, sul capitale e sugli interessi scaduti dei crediti o sul corrispettivo dei contratti di locazione o di appalto.**
		d) a contratti di locazione di beni mobili od immobili, mezzadrie, masserie o colonie e a concessioni d'acqua a tempo limitato, ovvero a contratti di appalto di dazi, diritti o rendite per somme determinate	—	—	0.50	
	16	Concessione d'immobili in enfiteusi a norma dell'art. 1556 del codice civile, cessione dei diritti spettanti così al concedente l'enfiteusi, come all'enfiteuta, affrancazioni e risoluzioni di rendite e di prestazioni enfiteutiche	Le stesse tasse di cui all'art. 1 secondo le ipotesi ivi indicate.			La tassa si applica a norma delle disposizioni dell'art. 28 della legge.
	17	Costituzione di rendita fondiaria e sua risoluzione o riscatto mediante retrocessione del fondo	Le stesse tasse di cui all'art. 1 secondo le ipotesi ivi indicate.			La tassa si applica sopra un capitale formato di venti volte l'annua rendita se perpetua, o di dieci o cinque volte se vitalizia, giusta le norme contenute negli articoli 23 e 24 della legge.

Segue ALLEGATO *A.* — Parte I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Trasferimenti a titolo oneroso.	18	Concessioni di diritti d'acqua perpetue o a tempo indeterminato	Le stesse tasse di cui all'art. 1 secondo le ipotesi ivi indicate.			**La tassa si applica sul canone annuale cumulato per anni venti se la concessione è perpetua, o per anni dieci o cinque se è vitalizia, giusta le norme dell'art. 24 della legge.**
	19	**Anticresi o cessione dal debitore al creditore del godimento di beni immobili fino all'estinzione del debito**	—	—	4.—	La tassa si applica sul **capitale del credito enunciato nell'atto se il valore dei frutti può essere imputato anche a sconto del capitale; in caso diverso si applica sulla somma degl'interessi a sconto dei quali possono imputarsi i frutti per tutta la durata dell'anticresi. Il valore di questi frutti deve essere dichiarato giusta l'articolo 30 della legge.**
	20	**Separazione della dote con soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie:**				
		a) mediante trasmissione **alla moglie di beni immobili di proprietà del marito**	Le stesse tasse di cui all'art. 1 secondo le ipotesi ivi indicate.			
		b) mediante trasferimento di mobili o di rendite perpetue o vitalizie	—	—	4.—	**La tassa si applica sul valore dei beni o sul capitale delle rendite o sull'ammontare dei crediti trasmessi o sulle somme pagate alla moglie.**
		c) mediante **trasferimento** di crediti	—	—	1.30	
		d) **mediante pagamento** di somme in **denaro**	—	—	0.50	
	21	**Cessioni di rendite, censi, prestazioni o pensioni di ogni natura, perpetue o vitalizie.**	—	—	4.—	La **tassa** si applica **giusta le norme stabilite con gli articoli 23 24, 25 e 52 della legge.**

Segue ALLEGATO *A.* — Parte I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Trasferimenti a titolo oneroso.	22	Pagamento di debiti ereditari eseguito da un coerede nel **caso previsto dell'articolo 1030 del codice civile:**				
		a) **sulla parte del debito dovuta in proprio dal coerede che eseguisce il pagamento**	—	—	0.50	
		b) sulle **restanti** parti del debito **pagato**	—	—	1.30	
	23	Pagamento di debiti ereditari **eseguito** dall'erede beneficiario con danaro proprio.	—	—	1.30	**La tassa si applica sulla** somma pagata.
	24	Alienazioni di rendite sul debito pubblico o di obbligazioni dello Stato, il prezzo delle quali sia soddisfatto con danaro contante nell'atto stesso **dall'acquirente**, quando l'alienazione ha **luogo per atto notarile o per scrittura** privata **separata**.	—	10.—	—	**Per le prime lire mille di prezzo.**
			—	5.—	—	**Per ogni lire mille in più. Le frazioni si considerano per la tassa graduale come migliaio completo. Ma da lire mille in su non si tassa la frazione minore di lire cento. Se il prezzo non è pagato, ma soltanto promesso, si** applica l'art 28 della tariffa.
	25	**Abbandono** di merci o di altri **oggetti assicurati con contratti di** assicurazione marittima	—	—	4.—	La **tassa si applica sul valore degli oggetti abbandonati.**
	26	Cessioni volontarie di beni fatte dal debitore alla massa dei suoi creditori per la vendita.	20.—	—	—	
	27	**Vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati presso i monti di pietà o presso le casse di risparmio:**				
		per ogni verbale	10.—	—	—	

Segue ALLEGATO *A.* — Parte I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Obbligazioni, depositi e convenzioni per somme e valori.	28	Obbligazioni di somme di danaro, promesse di pagare, prestiti, promesse di prestiti, aperture di crediti, ricognizioni di debito anche per mezzo di alienazione di rendite sul debito pubblico, ed in genere tutti gli atti e contratti che contengono obbligo di somme e valori senza liberalità, e senza che l'obbligo sia il corrispettivo di una trasmissione di mobili od immobili non registrata, o non stata altrimenti sottoposta a tassa di registro .	—	—	1.30	La tassa si applica a norma dell'articolo 26 della legge. Anche i mutui e le sovvenzioni fatte dalle casse di risparmio, società ed istituti di credito, senza deposito o pegno di merci, titoli o valori, ovvero con costituzione di ipoteca soggiacciono a questa tassa.
		Se l'obbligazione di somma deriva da contratti di cambio marittimo	—	—	0.50	
	29	Novazioni di debiti	—	—	1.30	La tassa si applica sul capitale del debito e sugli interessi decorsi.
	30	Delegazioni di pagamento accettate dal creditore ancorchè non accettate dal debitore delegato	—	—	1.30	
	31	Accettazioni di delegazioni:				
		a) fatte con atto separato quando non sia stata pagata la relativa tassa sull'atto contenente la delegazione. . . .	—	—	1.30	
		b) quando l'atto di delegazione sia già stato assoggettato alla tassa proporzionale.	10.—	—	—	
		c) accettazione o ricognizione di cessione di credito per parte del debitore pure fatta con atto separato . .	10.—	—	—	

Segue ALLEGATO *A.* — Parte I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Obbligazioni, depositi e convenzioni per somme e valori.	32	Convenzioni o concordati fra i creditori ed il loro debitore, stipulati tanto prima che dopo la dichiarazione di fallimento, e contenenti obbligazioni di somme.	—	—	1.30	La tassa si applica alla somma che il debitore o chi per esso si obbliga di soddisfare salva la esazione delle tasse dovute per altre convenzioni stipulate esclusivamente fra i creditori o terze persone, o per le cessioni e dazioni in pagamento di beni mobili od immobili fatte dal fallito ai creditori, quando le cose date o cedute non debbano essere vendute dall'unione o dalla massa dei creditori.
	33	Obbligazioni di rimunerazione o d'indennità:				
		a) per prestazioni di opere dipendenti da arti liberali o professioni	—	—	0.50	Non è dovuta altra tassa anche quando questi contratti contengano obbligazioni di somme, valori mobiliari, quietanze e concessioni di abitazioni dipendenti esclusivamente dai contratti medesimi.
		b) per insegnamento di arti e mestieri, o per insegnamento nelle scuole o altro insegnamento in genere. . . .	10.—	—	—	
		c) per servizi personali ed altre opere	10.—	—	—	
	34	Dilazioni o proroghe pure e semplici al pagamento :				
		a) se i contratti di obbligazione a cui si riferisce la dilazione sono stati assoggettati alle tasse di registro vigenti all'epoca della loro stipulazione	10.—	—	—	
		b) in caso diverso, anche se si tratti di debito d'imposta o di tassa, o per altra causa, facoltativamente dilazionato dall'Amministrazione pubblica	—	—	1.30	La tassa si applica alla somma del debito per cui fu concessa la dilazione al pagamento.

Segue ALLEGATO *A.* — Parte I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Obbligazioni, depositi e convenzioni per somme e valori.	35	Depositi regolari di somme o valori presso privati a titolo di custodia	10.—	—	—	
	36	Depositi a favore di terzi ed esigibili in qualunque tempo che producono la liberazione del depositante	—	—	0.50	
	37	Depositi gratuiti di somme o valori di qualunque genere presso privati a titolo di cauzione:				
		a) se fatti per un termine non più lungo di anni tre:				
		sulle prime lire 1000 . .	—	10.—	—	
		su ogni lire mille in più	—	5.—	—	
		b) se fatti per un termine più lungo di tre anni o per un tempo indeterminato . .	—	—	1.30	La tassa si applica sulle somme depositate.
	38	Depositi di somme o valori presso privati con retribuzione o garanzia da parte del depositario	—	—	1.30	
	39	Depositi o consegne convenzionali di somme o valori presso pubblici ufficiali:				
		a) quando non producano liberazione dei depositanti .	10.—	—	—	
		b) quando producano liberazione	—	—	0.50	
	40	Deposito di atti e documenti, qualunque ne sia il numero, presso i notari, gli archivi giudiziali o altri archivi pubblici	10.—	—	—	

Segue ALLEGATO *A.* — Parte I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Obbligazioni, depositi e convenzioni per somme e valori.	41	Sequestri convenzionali:				
		a) se gratuiti:				
		fino a L. 1000	—	10.—	—	
		per ogni L. 1000 in più.	—	5.—	—	
		b) se con retribuzione. . .	—	—	1.30	
	42	Convenzioni pel mantenimento di persone:				
		a) quando siano fatte per titolo di parentela o per causa di beneficenza indicata nell'atto e senza corrispettivo.	10.—	—	—	
		b) in ogni altro caso . . .	—	—	0.50	La tassa si applica giusta le norme stabilite dall'articolo 55 della legge.
	43	Costituzioni di rendite semplici o censi, prestazioni o pensioni, perpetue o vitalizie, mediante una somma pagata o promessa, oppure mediante cessione di crediti e valori mobiliari	—	—	4.—	La tassa si applica giusta le norme stabilite agli articoli 23, 24 e 25 della legge.
Locazioni di cose e di opere, colonie ed appalti.	44	Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie, masserie o colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corresponsioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti e cessioni di tali locazioni.	—	—	0.50	La tassa è applicata secondo le disposizioni dell'articolo 54 della legge.
		Risoluzioni di tali contratti:				
		a) con prezzo o corrispettivo:				
		sulle prime L. 1000. . .	—	10.—	—	
		su ogni L. 1000 di più.	—	5.—	—	
		b) senza corrispettivo. . .	10.—	—	—	

Segue ALLEGATO *A*. — Parte I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione o riscossione delle tasse
Locazioni di cose e di opere, colonie ed appalti.	45	**Convenzione fra il locatore e il conduttore per la diminuzione del prezzo di affitto nei casi previsti dagli articoli 1578 e 1581 del codice civile. . . .**	10.—	—	—	
	46	Contratti di concessioni di diritti di acqua, a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative	—	—	0.50	**La tassa si applica giusta le norme dell'articolo 54 della legge.**
		Risoluzione gratuita di tali contratti	10.—	—	—	
	47	**Locazioni a soccida, qualunque ne sia la specie. . . . . . .**	—	—	0.50	**La tassa si applica giusta il penultimo comma dell'art. 54 della legge.**
	48	Convenzioni per pascolo o per alimento di animali	—	—	0.50	**La tassa è riscossa sul prezzo accumulato degli anni per cui deve durare la convenzione, e qualora la durata sia indeterminata si applica sul cumulo di nove anni.**
	49	Noleggio di navi.	—	—	0.50	**La tassa si applica sul nolo convenuto o cumulato a norma delle disposizioni dell'articolo 54 della legge coll'aggiunta dei maggiori corrispettivi.**

Segue ALLEGATO *A*. — Parte I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Locazioni di cose e di opere, colonie ed appalti.	50	**Contratti per riscossione di dazi, diritti e rendite mediante aggio o premio: cessioni e risoluzioni di tali contratti con corrispettivo . . . . .**	—	—	2.—	**La tassa si applica con le stesse norme fissate dall'articolo 55 della legge sull'ammontare del premio cumulato in ragione della durata della convenzione, e sui maggiori corrispettivi pattuiti.**
		Per la risoluzione gratuita.	10.—	—	—	
	51	**Contratti per riscossione di dazi, diritti e rendite in somma determinata (a *forfait*): e relative cessioni e risoluzioni con corrispettivo . . . . .**	—	—	0.50	**La tassa si applica sulla somma promessa dall'assuntore colle norme segnate dall'articolo 55 della legge.**
		Risoluzione gratuita di tali contratti	10.—	—	—	
	52	Appalti ed altri simili contratti **per costruzioni, riparazioni, manutenzioni e trasporti, per somministrazioni periodiche o approvvigionamenti tanto a pubbliche amministrazioni che a privati, e per ogni altro oggetto valutabile: cessioni e risoluzioni di essi contratti con corrispettivo . .**	—	—	2.—	La tassa si applica a norma delle disposizioni dell'art. 55 della legge
		Risoluzione gratuita di tali contratti	10.—	—	—	
	53	**Appalti per costruzione di navi; cessioni e risoluzioni di tali contratti con corrispettivo . . . .**	—	—	0.50	
		Risoluzione gratuita di tali contratti	10.—	—	—	

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Fideiussioni, garanzie in genere e assicurazioni.	54	Cauzioni, mallevadorie, fideiussioni anche solidali, di somme e valori prestate da una o più persone cumulativamente per una terza persona; costituzioni di pegno o di ipoteca e promesse d'indennità del pari per terzi	—	—	—	La tassa si applica giusta le norme stabilite dall'articolo 53 della legge.
		sulle prime lire 1000. . .	—	10.—	—	
		su ogni lire 1000 in più. .	—	5.—	—	
	55	Atti di cauzione o di sottomissione prestati dall'obbligato principale, quando sono imposti dalle leggi civili e commerciali per l'esercizio di un diritto o di un mandato o per una gestione nei limiti determinati dalle leggi stesse: e gli stessi atti richiesti dalle leggi e dai regolamenti per l'esercizio di industrie e commerci	10.—	—	—	
	56	Cauzioni o mallevadorie prestate per l'esercizio d'impieghi dello Stato, delle provincie, dei comuni o degli istituti di carità e di beneficenza, come pure per l'esercizio del notariato o di altre professioni soggette a cauzione nell'interesse pubblico	10.—	—	—	
	57	Costituzioni e surrogazioni di ipoteca o pegno in garanzia di obbligazioni anteriormente contratte dallo stesso costituente o surrogante con atto stato già sottoposto a tassa proporzionale di registro	10.—	—	—	
	58	Costituzioni di pegno su navi a garanzia di prestiti a cambio marittimo stipulate con atto separato dal contratto di prestito.	10.—	—	—	

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Fideiussioni, garanzie in genere e assicurazioni	59	Costituzione d'ipoteca o pegno o deposito cauzionale in garanzia di operazioni bancarie o di cambiali o altri effetti di commercio soggetti a tassa graduale di bollo:				
		sulle prime L. 1000. . .	—	10.—	—	
		per ogni L. 1000 in più. .	—	5.—	—	
Liberazioni, estinzioni di obbligazioni e di garanzie e dichiarazioni di discarichi.	60	Quietanze, rimborsi, affrancazioni o riscatti e risoluzioni di rendite o di simili prestazioni, e qualunque altro atto di liberazione per somme o valori mobiliari	—	—	0.50	La tassa si applica a norma dell'articolo 59 della legge. Quanto alle risoluzioni, affrancazioni e riscatti delle rendite e prestazioni enfiteutiche e delle rendite fondiarie con la contemporanea retrocessione del fondo, si applicano rispettivamente le tasse stabilite agli art. 1, 16 e 17 della tariffa. Anche le quietanze relative a mutui o sovvenzioni che dalle casse di risparmio, società ed istituti di credito siano stati fatti senza deposito o pegno di merci, titoli o valori, ovvero con costituzione di ipoteca, soggiacciono a questa tassa.
	61	Quietanze rilasciate separatamente dai contratti di compravendita o altro trasferimento a titolo oneroso di navi italiane tra italiani.	—	—	0.30	
		Quietanze di prestiti a cambio marittimo	10.—	—	—	
	62	Atti di compensazione di debiti	—	—	0.50	La tassa si applica sull'ammontare del debito maggiore che rimane estinto.

Segue ALLEGATO *A.* — Parte I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE			NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
			Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	
Liberazioni, estinzioni di obbligazioni e di garanzie e dichiarazioni di discarichi.	63	Processi verbali di offerta reale, redatti da notaria norma dell'art. 903 del codice di proprocedura civile	10.—	—	—	
	64	Transazioni pure e semplici .	20.—	—	—	**Qualora le transazioni contengano novazioni di diritti o altri negozi giuridici si applica l'artic. 60 della legge.**
	65	Consensi puri e semplici per cancellazione, riduzione o restrizione di iscrizioni ipotecarie e rinunzie al diritto o al grado o alla priorità della ipoteca	10.—	—	—	**Quando nell'atto di consenso non si dichiari che l'obbligazione continua ad esistere, invece della tassa fissa è dovuta la tassa proporzionale di liberazione sull'ammontare della somma iscritta, tranne che la estinzione della obbligazione non sia giustificata con l'indicazione dell'atto di liberazione e la menzione della seguita registrazione. Non è dovuta la tassa proporzionale di liberazione qualora si tratti di iscrizione per crediti condizionali od eventuali, per i quali non si sia verificata la condizione o l'evento.**
	66	Consensi per cancellazione, riduzione o restrizione di ipoteche iscritte sopra immobili o sopra titoli del debito pubblico relativamente a cauzioni o fideiussioni prestate per esercizio di impieghi dello Stato, delle provincie, dei comuni o degli istituti di carità o di beneficenza, come pure per l'esercizio del notariato o di altre professioni soggette a cauzione nell'interesse pubblico . . .	10.—	—	—	

Segue ALLEGATO *A.* — Parte I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE			NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
			Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	
Liberazioni, estinzioni di obbligazioni e di garanzie e dichiarazioni di discarichi.	67	**Atti di semplice discarico, non aventi il carattere di quietanza e liberazioni estragiudiziali, parimente pure e semplici, dietro resa di conti per tutela, curatela od altra amministrazione qualunque.**	10.—	—	—	
	68	**Atti di discarico in dipendenza di restituzione di somme o valori depositati presso pubblici uffiziali . . . .**	10.—	—	—	
	69	**Consegne o tradizioni pure e semplici di legati riguardanti esclusivamente oggetti che risultino esistenti nell'asse ereditario . . . .**	10.—	—	—	**Se il legato è di somma o di denaro è dovuta la tassa proporzionale di quietanza.**
Costituzioni di dote e di patrimonio ecclesiastico.	70	Costituzione di dote fatta dalla sposa con beni propri o costituita con beni dello sposo .	10.—	—	—	**Quando la dote è costituita da altri, la tassa è applicata con le norme di cui all'art. 61 della legge.**
	71	Convenzioni matrimoniali e promesse sposalizie, senza costituzione di dote o altre stipulazioni soggette a tassa.	10.—	—	—	**Per le altre tasse a cui può dar luogo un contratto matrimoniale, si osservano le norme stabilite dall'art. 61 della legge.**
	72	Costituzioni di patrimonio ecclesiastico con beni propri delle persone nel cui interesse sono fatte	40.—	—	—	**Se il patrimonio è costituito da altre persone, sono dovute le tasse stabilite per le donazioni nella parte terza della tariffa. Se è costituito in parte dall'interessato e in parte da altre persone sono applicabili rispettivamente la tassa fissa e quella di donazione.**

Segue ALLEGATO *A.* — Parte I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Adozioni, riconoscimenti di figli ed emancipazioni.	73	Adozioni:				
		a) se riguardano trovatelli.	10.—	—	—	È dovuta una tassa per ogni adottato, anche se l'adozione sia fatta dai due coniugi congiuntamente.
		b) in ogni altro caso . . .	200.—	—	—	
	74	Atti di riconoscimento di figli naturali, tanto se avvenga nel contratto di matrimonio, quanto per atto separato . .	10.—	—	—	La tassa è dovuta per ciascun figlio riconosciuto.
	75	Emancipazioni	40.—	—	—	La tassa è dovuta per ciascun emancipato. Ove con l'atto di emancipazione siano stipulati assegnamenti, donazioni o altre convenzioni, sono inoltre dovute le tasse stabilite secondo la natura di ciascuna stipulazione.
Testamenti e liberalità subordinate alla sopravvivenza.	76	Atti di ultima volontà e loro revoche: verbali di restituzione di tali atti	20.—	—	—	La tassa è riscossa indipendentemente da quella dell'art. 40 della tariffa, dovuta sull'atto di deposito del testamento olografo o sull'atto di ricevimento del testamento segreto.
	77	Atti di apertura di testamenti segreti	10.—	—	—	
	78	Atti di liberalità tra vivi che contengono disposizioni esclusivamente subordinate alla eventualità della sopravvivenza	10.—	—	—	La tassa di trasferimento è dovuta al verificarsi della eventualità della sopravvivenza, giusta gli articoli 17, 86 e 91 della legge.

Segue ALLEGATO *A.* — Parte I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Atti vincolati a condizione sospensiva.	79	Atti soggetti a condizione sospensiva e indipendente dalla volontà delle parti.	10.—	—	—	
Inventari . .	80	Inventari, ricognizioni o descrizioni dello stato delle cose locate:				
		per ogni giorno impiegato nella redazione dell'atto . .	10.—	—	—	Il giorno incominciato si ha per compiuto.
Società	81	Costituzioni e fusioni di società di qualunque specie e di associazioni in partecipazione:				
		a) con conferimento di denaro o di beni mobili, di contratti di locazione di cose o d'opere	—	—	0.40	La tassa si applica sul valore lordo dei beni conferiti in società.
		b) con conferimento di stabilimenti od opifici industriali	—	—	2.—	
		c) con conferimento di altri beni immobili	Le stesse tasse dell'articolo 1, secondo le ipotesi ivi indicate.			
		d) con conferimento di merci, soggette a tassa di bollo sugli scambi	—	—	0.50 1.— 2.—	Verranno applicate le aliquote di cui contro, secondo che trattisi di materie greggie ed altre, di semilavorati ed altre, e di articoli classificati di lusso, in conformità dell'art. 7 del R. D. L. 8 marzo 1923, n. 550. Per gli atti costitutivi delle società straniere le tasse di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) si applicano limitatamente all'importo del capitale destinato alle operazioni nel Regno o effettivamente impiegato, in quanto l'impiego superi la somma del capitale destinato.

Segue ALLEGATO *A.* — Parte I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Società	82	Atti con cui una società cooperativa cessa di essere tale e continua ad esistere come società commerciale in una delle forme previste dall'art. 76 del codice di commercio	Le stesse tasse di cui nell'articolo precedente.			La tassa si applica sull'attivo lordo.
	83	Trasformazioni di società da una in altra delle specie indicate all'art. 76 del codice di commercio, compresa la trasformazione delle accomandite semplici in accomandite per azioni e delle società civili in società per azioni	—	—	0.20	La tassa si applica sull'attivo lordo.
	84	Ammissione di un nuovo socio, se conferisca la sola opera o industria	20.—	—	—	
	85	Aumento di capitale in società già costituite	Le stesse tasse indicate all'art. 81.			
	86	Dichiarazione di proroga del termine della società o modificazioni di statuto della società tra gli stessi soci . . .	40.—	—	—	La tassa fissa è applicabile anche alle proroghe dei termini della società per azioni e alle modificazioni degli statuti di tali società quando non vi è aumento di capitale.
	87	Atti di scioglimento delle società e dichiarazioni di recesso totale o parziale dalle medesime	40.—	—	—	Quando si tratti di scioglimento di una società di fatto che debba essere seguito da liquidazione è dovuta anche la tassa di costituzione della società

Segue ALLEGATO *A.* — Parte I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Società	88	Assegnazioni ai soci, in seguito a scioglimento e liquidazione delle società:				
		1° di beni immobili agli azionisti di società anonime o in accomandita per azioni.	—	—	6.—	
		2° di beni immobili in conto o a saldo di quote sociali nelle altre specie di società:				
		a) quando l'assegnazione avviene a favore di persona diversa da chi conferì l'immobile nella società, anche se questo sia stato migliorato o trasformato dalla società.	—	—	6.—	In caso di assegnazioni superiori alla quota di diritto si applica l'art. 48 della legge.
		b) quando l'assegnazione avviene a favore del conferente, o si tratti di assegnazione di beni immobili acquistati o costruiti dalla società:				
		sulle prime lire 1000 . .	—	10.—	—	
		per ogni lire 1000 in più	—	5.—	—	
		3° di beni mobili di qualsiasi natura e valore:				
		sulle prime lire 1000 . .	—	10.—	—	
		per ogni lire 1000 in più	—	5.—	—	
Divisioni . . .	89	Divisione di beni di qualunque specie tra eredi o altri comproprietari:				
		sulle prime lire 1000 . .	—	10.—	—	La tassa graduale si applica alle assegnazioni corrispondenti alla quota di diritto. Nel caso di conguaglio o di assegnazioni superiori alla quota di diritto debbono osservarsi le disposizioni degli articoli 48 e 49 della legge.
		su ogni lire 1000 in più .	—	5.—	—	

Segue ALLEGATO *A.* — Parte I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Divisioni . . .	90	Divisione di affitto, impresa o appalto fra i partecipanti indicati nei relativi contratti e qualunque altra divisione di godimento di beni immobili (uso, usufrutto e abitazione)...	10.—	—	—	In caso di assegnazione superiore alla quota di diritto è applicabile al conguaglio la tassa proporzionale secondo la misura stabilita per il contratto cui si riferisce la divisione.
Mandati e dichiarazioni di mandato.	91	Mandati o procure senza corrispettivo: loro revoche o rinunzie dopo la accettazione.	10.—	—	—	Sono dovute altrettante tasse quanti sono i costituenti o i revocanti che non siano soci, coeredi o comproprietari delle cose alle quali il mandato si riferisce. Sono pure dovute altrettante tasse quanti sono i procuratori costituiti, revocati o rinunzianti, quando questi abbiano facoltà di agire separatamente gli uni dagli altri.
	92	Mandati o procure con retribuzione a favore del mandatario:				
		a) se la retribuzione consiste in un'annua somma e il mandato deve durare più di dieci anni o per tempo indeterminato.	—	—	3.—	La tassa si applica secondo le norme stabilite dagli articoli 23, 24 e 25 della legge relativamente alle costituzioni delle rendite vitalizie ed avuto riguardo alla età del più giovane tra i contraenti.
		b) in ogni altro caso . .	—	—	0.50	La tassa si applica sull'ammontare complessivo della retribuzione convenuta, e non può mai essere minore della tassa fissa stabilita col precedente articolo 91.

Segue ALLEGATO *A.* — Parte I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Mandati e dichiarazioni di mandato.	93	Dichiarazione pura e semplice di avere stipulato un contratto a nome e nell'interesse di terze persone, ove sia fatta con atto separato, entro tre giorni dalla data del contratto cui la dichiarazione si riferisce, anche se il contratto sia sottoposto a condizione sospensiva, o ad approvazione od omologazione	10.—	—	—	Debbono inoltre seguirsi le norme stabilite dall'art. 58 della legge.
Ratifiche e conferme.	94	Ratifiche pure e semplici di atti e contratti precedenti .	10.—	—	—	Sono dovute altrettante tasse: 1. Quanti sono i ratificanti che non abbiano negli atti ratificati comunione di interessi o solidarietà fra di loro; 2. Quante sono le persone a favore delle quali è fatta la ratifica, semprechè non esista fra di loro comunione o solidarietà di interessi rispetto agli atti ratificati. Una sola tassa è dovuta qualunque sia il numero degli atti ratificati, quando questi siano tutti stipulati dal ratificante o da altri in suo nome, a favore di una sola persona. Devono inoltre seguirsi nei casi previsti dall' art. 63 della legge le norme ivi determinate.
	95	Recognizione dei titoli di rendite censuarie o enfiteutiche i cui contratti siano stati assoggettati alle tasse vigenti				

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
		al giorno della loro stipulazione	10.—	—	—	Se i contratti, di cui si rinnova il titolo o si fa la ricognizione, non siano stati sottoposti alla tassa che era dovuta al giorno della loro stipulazione, sono applicabili le tasse stabilite dalla tariffa, secondo la rispettiva natura del contratto a cui si riferisce la rinnovazione o ricognizione.
		Rinnovazione dei detti titoli di rendite censuarie o enfiteutiche:				
		fino a L. 1000.	—	10.—	—	
		per ogni L. 1000 in più	—	5.—	—	
Ratifiche e conferme.	96	Rinnovazione di atti per causa di nullità o per altro motivo senza alcun cambiamento o aggiunta agli oggetti delle convenzioni e ai loro prezzi o valori.	10.—	—	—	
	97	Processi verbali di aggiudicazione di immobili e di appalti quando è ammesso rincaro o nuovo esperimento d'asta	10.—	—	—	Ove siano stipulate aggiunte di corrispettivi o convenzioni nuove e distinte da quelle del precedente contratto, debbono inoltre applicarsi le relative tasse.
	98	Stipulazione o riduzione in atto formale di contratti già registrati per vendite ai pubblici incanti di beni mobili od immobili e per liberazioni o deliberamenti pure ai pubblici incanti di locazione di cose o di opere	10.—	—	—	
	99	Acquiescenze o adesioni pure e semplici quando non siano fatte in giudizio	10.—	—	—	
Risoluzioni . . .	100	Risoluzioni pure e semplici fatte con atti autentici nel giorno successivo a quello della stipulazione degli atti che si risolvono	10.—	—	—	Sono da osservarsi le norme stabilite dall'art. 64 della legge.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Risoluzioni . .	101	Risoluzioni che hanno luogo per l'avveramento della condizione risolutiva espressa nell'atto che si risolve e non dipendente dalla volontà delle parti contraenti . . .	10.—	—	—	
Rinunzie . . .	102	Rinunzia pura e semplice ad eredità o legati, fatta per atto notarile, per scrittura privata o per dichiarazione innanzi al cancelliere . . .	10.—	—	—	La tassa fissa è dovuta per ciascun rinunziante e per ciascun legato a cui si rinunzia.
	103	Rinunzia pura e semplice alle prescrizioni già compiute. .	10.—	—	—	
Compromessi e nomine di arbitri e periti.	104	Compromessi che non contengono alcun obbligo di somme o valori e nomine di arbitri o periti fatte per atto stragiudiziale	10.—	—	—	
Donazioni non accettate.	105	Atti di donazione non accompagnati da accettazione . .	40.—	—	—	La tassa progressiva o proporzionale si applica sull'atto di accettazione o quando risulti che l'accettazione abbia avuto luogo di fatto. Quando però la tassa fissa sia superiore si riscuote quest'ultima ed in tale caso l'atto di accettazione è soggetto alla tassa fissa di cui all'articolo 111 della tariffa.
Comodati . . .	106	*a*) Contratti di comodato di cosa mobile	10.—	—	—	
		b) Operazioni di comodato di titoli al portatore di Stato, Provincie, Comuni, Enti e Società commerciali	—	—	1.30	

Segue ALLEGATO *A.* — Parte I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Concessioni a titolo precario e senza corrispettivo.	107	Concessioni a titolo precario e senza corrispettivo di uso personale sopra immobili, quando non vi si aggiunga il godimento di rendite o di abitazioni	40.—	—	—	
Negoziazione di titoli.	108	Atti pubblici o scritture private per la negoziazione di azioni ed obbligazioni soggette alla tassa annuale di negoziazione, o di azioni ed obbligazioni di società estere soggette alla tassa annuale sul capitale, quando il prezzo sia pagato nell'atto stesso dall'acquirente o con denaro o con titoli soggetti alle tasse annuali anzidette	10.—	—	—	
Duplicati di originali di atti privati.	109	Ogni duplicato, presentato volontariamente, degli originali degli atti in forma privata già sottoposti al registro .	10.—	—	—	
Autenticazioni di firme.	110	Autenticazioni fatte dai notari delle firme apposte alle scritture private giusta l'art. 1323 del codice civile: per ogni firma autenticata	10.—	—	—	Queste tasse sono riscosse contemporaneamente alla registrazione delle scritture private e sono dovute indipendentemente dalle tasse stabilite negli articoli precedenti della tariffa. Sono eccettuate dalla tassa le autenticazioni relative agli atti di cui all'annessa tabella allegato *E*. Per il pagamento della tassa non si computano le firme dei testimoni.

Segue ALLEGATO *A.* — Parte I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Atti non indicati specificatamente nella tariffa.	111	Atti notarili e atti per scrittura privata autenticata, che non siano specificatamente nominati nella presente tariffa e non siano compresi nelle esenzioni	10.—	—	—	
	112	Atti civili e stragiudiziali formati nello Stato, atti provenienti dall'estero e documenti di ogni specie non specificatamente nominati nella tariffa e non compresi nelle esenzioni, quando si inseriscano in atti pubblici o privati soggetti a registrazione.	10.—	—	—	Per gli atti e documenti non soggetti a registrazione in termine fisso che debbano prodursi in giudizio o inserirsi negli atti delle cancellerie giudiziarie, veggasi la tariffa generale annessa alla legge sul bollo.
	113	Atti e documenti di ogni specie che, sebbene non siano soggetti a registrazione o siano da essa esenti, si presentino volontariamente alla registrazione	10.—	—	—	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

A. DE' STEFANI.

PARTE II. — Tasse sulle sentenze, sulle convenzioni e sugli atti giudiziari e su quelli di uffiziali giudiziari e d'usciere.

Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
114	Sentenze che definiscono il merito della causa e le controversie insorte nei procedimenti esecutivi non indicate negli articoli successivi della tariffa e pronunziate dai pretori, dai tribunali e dalle corti d'appello nella materia contenziosa, civile o commerciale:				
	a) quando la sentenza non contiene condanne relative ad oggetti valutabili o dichiarazioni di diritto o altre disposizioni soggette a tassa graduale:				
	se di pretore	10.—	—	—	
	se di tribunale	30.—	—	—	
	se di corte d'appello	60.—	—	—	
	b) quando la sentenza contiene condanna di somme o valori, o soggiace altrimenti a tassa graduale, a norma delle disposizioni dell'art. 68 della legge:				
	sulle prime lire 1000.	—	10.—	—	La tassa si applica sull'ammontare della condanna in capitale ed interessi o sul valore della cosa di cui sia stato ordinato il rilascio e l'attribuzione a norma dell'art. 68 della legge. La tassa così liquidata non può in nessun caso essere minore della tassa fissa dovuta a norma della lettera *a*). Alle medesime tasse stabilite dal presente articolo sono soggetti anche i decreti di ingiunzione emessi dal Pretore o dal Presidente del tribunale, ai sensi della legge 9 luglio 1922, n. 1035.
	su ogni lire 1000 in più . . .	—	5.—	—	
115	Sentenze che pronunziano condanne di somme o valori sopra convenzioni non scritte o per le quali non siano enunciati nella sentenza titoli registrati:				
	sulla condanna o dichiarazione del credito:				
	sulle prime lire 1000	—	10.—	—	La tassa si applica sull'ammontare della condanna in capitale ed interessi, e non può mai essere minore della tassa fissa di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente.
	su ogni lire 1000 in più . . .	—	5.—	—	
	sulla convenzione.	Le stesse tasse stabilite nella prima e terza parte della tariffa, secondo la natura della convenzione.			
116	Sentenze che dichiarano o revocano la interdizione o la riabilitazione:				
	se di tribunale.	30.—	—	—	
	se di corte d'appello	60.—	—	—	
117	Sentenze di separazione dei coniugi:				
	se di tribunale	30.—	—	—	
	se di corte d'appello	60.—	—	—	
118	Sentenze di separazione della dote dai beni del marito:				
	se di tribunale	30.—	—	—	
	se di corte d'appello	60.—	—	—	

Segue ALLEGATO *A.* — Parte II.

Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
119	**Sentenze di separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede:**				
	se di pretore.	10.—	—	—	
	se di tribunale	30.—	—	—	
	se di corte d'appello	60.—	—	—	
120	**Sentenze di vendita nei giudizi di espropriazione ed altre sentenze portanti aggiudicazioni o trasmissioni a titolo oneroso della proprietà dell'usufrutto uso o godimento di beni mobili od immobili o di altro diritto reale, di rendite, crediti ed azioni, pronunziate da pretori, tribunali o da corti d'appello nella materia civile o commerciale:**				
	sentenze dei regi consoli all'estero, di cui nell'art. 82 della legge	Le stesse tasse fissate rispettivamente nella prima parte della tariffa.			
121	Atti e convenzioni giudiziarie della natura di quelle specificatamente designate nella parte prima della tariffa per una tassa fissa, proporzionale o graduale e non comprese nelle esenzioni nè altrimenti indicate in questa parte della tariffa	Le stesse tasse fissate rispettivamente nella prima parte della tariffa.			
122	Vendita giudiziaria di immobili ai pubblici incanti promossa da qualunque dei creditori ipotecari del venditore, o da qualunque dei relativi fideiussori nei modi e termini stabiliti dall'art. 2045 del codice civile	Le stesse tasse di cui all'art. 1 secondo le ipotesi ivi indicate.			La tassa si applica sulla eccedenza del prezzo pattuito per le vendite anteriori.

Segue ALLEGATO *A.* — Parte II.

Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
123	**Aggiudicazione a norma degli articoli 643 e 644 del codice di procedura civile, di cose pignorate:**				
	a) se le cose pignorate consistono in beni mobili o in rendite . .	—	—	4.—	**La tassa si applica sul valore dei mobili pignorati risultante dalla stima o sul capitale e sugli interessi che risultano decorsi sul credito aggiudicato.**
	b) se consistono in crediti. . .	—	—	1.30	
124	**Rivendita di beni immobili ai pubblici incanti a norma dell'art. 689 del codice di procedura civile:**				
	a) quando non vi sia aumento del prezzo delle vendite anteriori e la rivendita sia eseguita nel termine stabilito dall'art. 694 dello stesso codice	20.—	—	—	
	b) se vi fu aumento di prezzo e la vendita è fatta entro il termine	—	—	—	La tassa si applica sulla eccedenza del prezzo pattuito per la vendita anteriore nella diversa misura indicata all'art. 1, lett. *a, b, c.*
		Le stesse tasse di cui all'art. 1 secondo le ipotesi ivi indicate.			
	c) in ogni caso se fu fatta fuori termine	—	—	—	La tassa si applica sull'intiero prezzo.
25	Sentenze di omologazione dello stato di graduazione nei relativi giudizi ed in quelli di purgazione . . .	30.—	—	—	
	Per ciascun creditore collocato nello stato di graduazione	10.—	—	—	La tassa contro indicata è dovuta in aggiunta a quella sulla sentenza di omologazione.

Segue ALLEGATO *A.* — Parte II.

Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
126	**Sentenze di omologazione di concordati nei giudizi di fallimento . .**	30.—	—	—	**Questa tassa è dovuta indipendentemente da quella stabilita per il concordato dall'articolo 32 della tariffa.**
127	**Sentenze delle corti di cassazione :**				
	se preparatorie	60.—	—	—	
	se definitive	120.—	—	—	
128	**Sentenze arbitrali :**				
	a) **quando la sentenza non contiene condanne relative ad oggetti valutabili o dichiarazioni di diritto o altre disposizioni soggette a tassa** graduale	30.—	—	—	
	b) quando la sentenza contiene condanna di somme o valori, o soggiace altrimenti a tassa graduale, a norma dell'art. 68 della legge:				
	sulle prime lire 1000	—	10.—	—	La tassa graduale si applica sull'ammontare della condanna in capitale ed interessi o sul valore delle cose di cui o per condanna sia stato ordinato il rilascio e l'attribuzione ad altre persone o per dichiarazione di diritto si induca uguale rilascio ed attribuzione; e non può mai essere minore della tassa fissa stabilita da quest'articolo; salva, ove occorra, la percezione della tassa proporzionale, e ferma in ogni caso la disposizione dell'art. 72 della legge se la sentenza si appoggiasse a convenzioni non ridotte in iscritto, o per le quali non siansi enunciati titoli registrati.
	su ogni lire 1000 in più . . .	—	5.—	—	
	Sul decreto di esecutorietà nei nei casi *a*) e *b*)	10.—	—	—	
129	Verbali di conciliazione che hanno per oggetto un valore superiore a L. 400 ovvero un valore indeterminato	**Le stesse tasse stabilite nella parte prima della presente tariffa secondo la natura della convenzione.**			I verbali aventi per oggetto un valore non superiore a lire 400 sono esenti da registrazione

Segue ALLEGATO *A.* — Parte II.

Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
130	**Decreti di esecutorietà delle sentenze dei tribunali esteri :**				
	a) **quando la sentenza non contiene condanne relative ad oggetti valutabili o dichiarazioni di diritto o altre disposizioni soggette a tassa graduale :**				
	se di pretore	10.—	—	—	
	se di tribunale	30.—	—	—	
	se di corte di appello	60.—	—	—	
	b) **quando la sentenza contiene condanna di somme o valori, o soggiace altrimenti a tassa graduale:**				
	sulle prime lire 1000.	—	10.—	—	**La tassa si applica sull'ammontare della condanna in capitale ed interessi o sul valore della cosa di cui sia stato ordinato il rilascio e l'attribuzione.** **La tassa così liquidata non può in nessun caso esser minore della tassa fissa dovuta a norma della lettera *a*).** **Sul decreto o provvedimento di esecutorietà non è dovuta tassa speciale oltre quella sulla sentenza resa esecutoria.**
	su ogni lire 1000 in più . . .	—	5.—	—	
131	**Processi verbali di apposizione dei sigilli per parte dei pretori. . . .**	10.—	—	—	
132	**Processi verbali di rimozione dei sigilli a cui si procede dai cancellieri delle preture quando non occorra inventario . . . .**	10.—	—	—	Quando occorre inventario non è dovuta alcuna tassa particolare per il processo verbale di rimozione dei sigilli.
133	**Processi verbali di offerte reali o di deposito redatti dai cancellieri delle preture . . . .**	10.—	—	—	

Segue ALLEGATO *A.* — Parte II.

Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSE DOVUTE: Fissa	TASSE DOVUTE: Graduale per ogni 1000 lire	TASSE DOVUTE: Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
134	Processi verbali di separazione volontaria dei coniugi	20.—	—	—	La tassa è dovuta soltanto dopo la omologazione del tribunale
135	Atti di adozione ricevuti dai cancellieri delle corti d'appello:				
	a) se riguardano trovatelli . .	10.—	—	—	È dovuta una tassa per ogni adottato anche se l'adozione sia fatta dai due coniugi congiuntamente.
	b) in ogni altro caso	200.—	—	—	
136	Emancipazione mediante dichiarazione fatta dal genitore davanti al pretore o per deliberazione del consiglio di famiglia	40.—	—	—	È dovuta una tassa fissa per ciascun emancipato.
137	Atti di ufficiali giudiziari ed uscieri:				
	a) per la vendita o l'aggiudicazione di mobili e di rendite. . . .	—	—	4.—	La tassa proporzionale si applica al valore delle cose o all'ammontare dei crediti aggiudicati o al capitale delle rendite ed alle annualità decorse.
	b) per l'aggiudicazione di crediti	—	—	1.30	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

A. DE' STEFANI.

PARTE III. — Tasse sulle trasmissioni a titolo gratuito per atto tra vivi

(*applicabili agli atti stipulati a partire dal* 9 *luglio* 1923).

Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSE DOVUTE: Fissa	TASSE DOVUTE: Proporzionale per ogni 100 lire	TASSE DOVUTE: Progressiva	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
138	Atti di liberalità fra ascendenti e discendenti	10.—	—	—	
139	Atti di liberalità fra coniugi, tra fratelli e sorelle, tra zii e nipoti. . .	—	(*a*)	—	(*a*) Si applicano le aliquote di tassa proporzionale stabilite per le trasmissioni a titolo oneroso.
140	Atti di liberalità fra prozii e pronipoti, fra cugini, fra altri parenti oltre il quarto grado, tra affini, tra estranei.	—	—	(*b*)	(*b*) Fino a lire 10.000 L. 12 per ogni cento lire; da L. 10.001 a L. 25.000 L. 15 per ogni cento lire; da L. 25.001 a L. 50.000 L. 18 per ogni cento lire; da L. 50.001 a L. 100.000 L. 22 per ogni cento lire; da L. 100.001 a L. 250.000 L. 26 per ogni cento lire; da L. 250.001 a L. 500.000 L. 30 per ogni cento lire; da L. 500.001 a L. 1.000.000 L. 35 per ogni cento lire; da L. 1.000.001 a L. 5.000.000 L. 40 per ogni cento lire; da L. 5.000.001 a L. 10.000.000 L. 45 per ogni cento lire; oltre L. 10.000.000 L. 50 per ogni cento lire.
141	Atti di liberalità a favore di corpi ed enti morali legalmente riconosciuti, fondati o da fondarsi, di cui all'art. 44 della presente legge.	—	5.—	—	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

A. DE' STEFANI.

ALLEGATO *B.*

Tabella degli atti da registrarsi con riduzione di tassa o pei quali la tassa ha una speciale struttura.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tabella	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSA DOVUTA	NOTE
1	2	3	4	5
Atti relativi alla costruzione di ferrovie pubbliche concesse alla industria privata; alla costituzione di società per concessioni di ferrovie complementari ed alla concessione di sovvenzioni per tramvie a trazione meccanica e per servizi automobilistici.	1	Atti relativi all'acquisto ed alla espropriazione di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione delle ferrovie pubbliche concesse all'industria privata e delle loro dipendenze ed accessori.	E' dovuta la sola tassa fissa determinata in ciascun atto di concessione col minimo di L. 10.	
	2	Atti relativi alla formazione ed alla modificazione dello statuto ed alla costituzione del capitale delle società costituite o che si costituiscono per concessione di ferrovie complementari.	Tassa fissa di L. 10.	
	3	Atti coi quali sono accordate dal Governo sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di tramvie extraurbane a trazione meccanica in servizio pubblico e per servizi pubblici di trasporto con automobili o con altri mezzi di trazione meccanica senza rotaie su strade ordinarie.	Tassa fissa di L. 10.	
Atti riguardanti le collezioni artistiche, letterarie o scientifiche.	4	Atti per fondazione di collezioni artistiche, letterarie o scientifiche ed atti di alienazione di oggetti d'arte o di antichità alle provincie, ai comuni, o ad altri enti morali nazionali laici, e ad istituti italiani legalmente riconosciuti, fondati o da fondarsi.	Tassa fissa di L. 10.	E' dovuta la tassa in misura normale quando le fondazioni o le alienazioni non siano fatte a scopo di conservazione o destinazione a pubblico uso delle collezioni e degli oggetti d'arte e di antichità.
Atti civili riguardanti i consorzi.	5	Atti di costituzione, attuazione e primo stabilimento dei consorzi per rimboscamento previsti nell'art. 5 della legge 1° marzo 1888, numero 5238, e gli atti successivi che, per la durata di anni sei, dalla data dell'atto costitutivo, occorrono per la esecuzione dei lavori di rimboscamento e per le relative necessarie espropriazioni, alienazioni e retrocessioni di cui negli articoli 6, 16 e 17 della legge su citata.	Tassa fissa di L. 15.	Qualora la tassa normale dovuta per legge sia minore di quella fissa contro indicata, si applica la tassa minore.

Segue ALLEGATO *B*

CATEGORIA degli atti 1	Articolo della tabella 2	INDICAZIONE DEGLI ATTI 3	TASSA DOVUTA 4	NOTE 5
	6	Atti di costituzione, attuazione e primo stabilimento dei consorzi di derivazione e di uso d'acqua a scopo industriale previsti nell'art. 1 della legge 2 febbraio 1888, n. 5192, e gli atti successivi che per la durata di quattro anni dalla data dell'atto costitutivo occorrono per l'esecuzione di nuovi lavori di derivazione ed uso di acque a scopo industriale, compresi gli atti di acquisto d'acqua a tale scopo.	Tassa fissa di L. 15.	Quando la tassa normale dovuta per legge sia minore di quella fissa contro indicata, si applica la tassa minore.
	7	Atti di costituzione, attuazione e primo stabilimento dei consorzi di irrigazione previsti nell'art. 1 della legge 28 febbraio 1886, n. 3732 (T. U.), e gli atti successivi che per la durata di sei anni dalla data dell'atto costitutivo occorrono per l'esecuzione dei lavori d'irrigazione di cui nella legge stessa, compresi gli atti di acquisto di acqua per irrigazione.	Tassa fissa di L. 15.	Quando la tassa normale dovuta per legge sia minore di quella fissa contro indicata, si applica la tassa minore.
	8	Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi di bonifica previsti nell'articolo 56 della legge 22 marzo 1900, n. 195 (T. U.), sulle bonifiche di paludi.	Tassa fissa di L. 10.	
	9	Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi minerari previsti nell'art. 2 della legge 2 luglio 1896, n. 302.	Tassa fissa di L. 10.	
Atti giudiziari promossi dagli esattori e dai ricevitori provinciali.	10	Atti giudiziari promossi ad istanza degli esattori e dei ricevitori provinciali in occasione ed in conseguenza di procedimenti esecutivi per la riscossione delle imposte dirette erariali, provinciali e comunali.	Le tasse sono ridotte alla metà di quelle ordinarie.	Le tasse dovute in misura ridotta sono prenotate a debito, e si ricuperano in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l'esattore o il ricevitore provinciale che ha promosso gli atti giudiziari.
Atti giudiziari riguardanti i consorzi.	11	Atti giudiziari promossi dall'amministrazione dei consorzi di bonifica di cui nell'art. 17 della legge 22 marzo 1900, n. 195 (T. U.), e, nei casi previsti dall'art. 46 della stessa legge, dalla giunta provinciale amministrativa, per	Id.	Le tasse dovute in misura ridotta sono prenotate a debito, e si ricuperano in confronto della parte soccombente, quando questa non

Segue ALLEGATO *B.*

CATEGORIA degli atti	Articolo della tabella	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSA DOVUTA	NOTE
1	2	3	4	5
		conseguire il rimborso delle spese incontrate per l'esecuzione delle opere menzionate nell'art. 32 della legge stessa e la riscossione delle contribuzioni consorziali o delle annualità di cui agli articoli 37, 39, 42, 43, 44, 45, 52 e 53 di detta legge colle norme e coi privilegi in vigore per la riscossione dell'imposta fondiaria.		sia l'amministrazione del consorzio.
	12	Atti giudiziari compiuti nell'interesse dei consorzi di derivazione di acqua a scopo industriale previsti dalla legge 2 febbraio 1888, numero 5192, ai quali sia stata concessa, mediante decreto reale, l'autorizzazione a riscuotere i contributi consorziali con le norme e coi privilegi in vigore per la riscossione delle imposte dirette.	Le tasse sono ridotte alla metà di quelle ordinarie.	Le tasse dovute in misura ridotta sono prenotate a debito, e si ricuperano in confronto della parte soccombente, quando questa non sia il consorzio.
	13	Atti giudiziari compiuti nell'interesse dei consorzi di irrigazione previsti dalla legge 28 febbraio 1886, n. 3732 (T. U.), ai quali sia stata accordata, mediante decreto reale, la facoltà di riscuotere, con le norme e coi privilegi in vigore per la esazione delle imposte dirette, i contributi consorziali, sempre che la superficie da irrigarsi non sia inferiore a 20 ettari.	Id.	Le tasse dovute in misura ridotta sono prenotate a debito, e si ricuperano in confronto della parte soccombente, quando questa non sia il consorzio.
	14	Atti giudiziari compiuti nell'interesse dei consorzi minerari, costituiti in virtù della legge 2 luglio 1896, n. 302, ai quali sia stata accordata, mediante decreto reale, la facoltà di riscuotere, con le norme e coi privilegi in vigore per l'esazione delle imposte dirette, i contributi consorziali.	Id.	Id Id.
	15	Atti giudiziari compiuti dagli esattori comunali nell'interesse dei consorzi di difesa contro la filossera, per la riscossione dei contributi consorziali di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1917, n. 1474 (T. U.), con le norme e coi privilegi stabiliti per l'esazione delle imposte dirette.	Id.	Le tasse dovute in misura ridotta sono prenotate a debito, e si ricuperano in confronto della parte soccombente, quando questa non sia il consorzio.

Segue ALLEGATO *B.*

CATEGORIA degli atti	Articolo della tabella	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSA DOVUTA	NOTE
1	2	3	4	5
Atti giudiziari nell'interesse delle camere di commercio.	16	Atti giudiziari compiuti nell'interesse delle camere di commercio, alle quali sia concesso, mediante decreto reale di riscuotere le proprie tasse con le norme e coi privilegi in vigore per la riscossione delle imposte dirette.	Le tasse sono ridotte alla metà di quelle ordinarie.	Le tasse dovute in misura ridotta sono prenotate a debito, e si ricuperano in confronto della parte soccombente, quando questa non sia la camera di commercio che ha promosso gli atti.
Atti giudiziari nell'interesse delle società di tiro a segno nazionale.	17	Atti giudiziari compiuti nell'interesse delle società di tiro a segno nazionale, per riscuotere, a' termini dell'art. 10 della legge 2 luglio 1882, n. 883, le tasse annuali di cui all'art. 6 della stessa legge, con le norme e coi privilegi fissati per la riscossione delle imposte dirette.	Id.	Le tasse dovute in misura ridotta sono prenotate a debito, e si ricuperano in confronto della parte soccombente, quando questa non sia la società di tiro a segno.
Atti giudiziari nell'interesse dei comuni.	18	Atti giudiziari compiuti dagli esattori dei comuni per la esazione delle entrate comunali e pel ricupero delle spese occorse per i provvedimenti urgenti di sicurezza pubblica e di igiene pubblica di cui agli articoli 152, n. 3, e 153, della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (T. U.).	Id.	Le tasse dovute in misura ridotta sono prenotate a debito, e si ricuperano in confronto della parte soccombente, quando questa non sia il comune.
Atti giudiziari nell'interesse dei comuni in cui esistono zone malariche.	19	Atti giudiziari compiuti dagli esattori comunali nell'interesse dei comuni, per la riscossione, con le norme e coi privilegi stabiliti per l'esazione delle imposte dirette, dei contributi e delle quote di rimborso di cui all'art. 158 della legge 1° agosto 1907, n. 636 (T. U.), a carico rispettivamente dei proprietari delle terre comprese in zone malariche e dei titolari delle imprese industriali ivi esistenti.	Id.	Le tasse dovute in misura ridotta sono prenotate a debito, e si ricuperano in confronto della parte soccombente, quando questa non sia il comune.
Atti per la formazione del nuovo catasto.	20	Contratti di permuta e di vendita immobiliare stipulati in occasione della delimitazione prescritta nell'art. 6 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, per la formazione del nuovo catasto	Tassa fissa di L. 10	Per gli atti diversi da quelli di permuta e di vendita, veggasi l'art. 14 della tabella allegato *C.*

Segue ALLEGATO *B*.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tabella	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSA DOVUTA	NOTE
1	2	3	4	5
		e pel riordinamento dell'imposta fondiaria, allo scopo riconosciuto ed attestato dalle commissioni censuarie comunali di rettificare e migliorare i confini e la configurazione dei beni, sempre che il valore di ciascun immobile permutato o il rispettivo prezzo di vendita non superi le lire cinquecento.		
Atti relativi a società per il commercio degli agrumi.	21	Atti relativi alla costituzione di società per azioni fra agricoltori aventi per oggetto il commercio degli agrumi e la produzione ed il commercio dei loro derivati.	Tassa fissa di L. 10.	
	22	Contratti stipulati dalla Camera agrumaria di Messina con gli stabilimenti per la produzione e la trasformazione dei derivati agrumari.	La tassa è ridotta ad un quarto di quella ordinaria.	
Sentenze in materia di indennità per infortuni degli operai sul lavoro.	23	Sentenze pronunziate nelle cause per la determinazione delle indennità spettanti agli operai colpiti da infortunio sul lavoro, a termini della legge 31 gennaio 1904, n. 51 (T. U.).	0.50 per le controversie di valore non superiore a L. 50; L. 1 per le controversie di valore superiore a L. 50 ma non a L. 100; L. 2 per ogni L. 100 in più di valore.	
Atti delle società anonime costituite per acquisto di fondi rustici nel Regno e per altre operazioni.	24	Atti di vendita di fondi rustici nel Regno dagli istituti di emissione e loro crediti fondiari alle società indicate nell'art. 34 della legge 15 luglio 1906, n. 383.	La tassa è ridotta ad un decimo di quella ordinaria.	E' da ricuperarsi la differenza fra la tassa ordinaria e quella percetta in misura ridotta quando i fondi rustici acquistati vengano destinati a fini diversi da quelli stabiliti nell'art. 34 della legge contro citata.

Segue ALLEGATO *B.*

CATEGORIA degli atti 1	Articolo della tabella 2	INDICAZIONE DEGLI ATTI 3	TASSA DOVUTA 4	NOTE 5
	25	Atti per l'acquisto e la vendita di fondi rustici stipulati dalle società su indicate e non compresi tra quelli di cui sopra, per la vendita o cessioni fatte dalle stesse società ai terzi del dominio diretto dei beni concessi in enfiteusi e per le altre operazioni previste nell'art. 34 della legge 15 luglio 1906, n. 383.	La tassa è ridotta ad un quarto di quella ordinaria.	Vedi nota all'art. 24.
Contratti enfiteutici relativi a fondi rustici situati nelle provincie napolitane, siciliane e sarde.	26	Atti di concessione enfiteutiche dei fondi acquistati dalle società su indicate, a' sensi degli art. 34 lettera *a*), e 38 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e quelli di cessione, di assegnazione e di vendita giudiziaria dei fondi enfiteutici a' termini del citato art. 38.	Tassa fissa di L. 10.	Il fondo concesso in enfiteusi non può essere di una estensione superiore a 15 ettari, e nell'atto si deve pattuire che il canone dovuto è indivisibile, e che l'enfiteuta ed i suoi creditori non potranno esercitare il diritto di affrancazione prima di 60 anni dalla data della concessione enfiteutica per le enfiteusi di cui all'art. 26 e prima di 99 anni dalla stessa data per le enfiteusi di cui all'art. 27 di questa tabella.
	27	Atti di enfiteusi in perpetuo tra privati ed atti conseguenziali che si stipulano nelle provincie napoletane, siciliane e sarde.	Tassa fissa di L. 10.	
Atti della Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata.	28	Atti di concessione di enfiteusi dei terreni, a sensi degli articoli 25 a 29 della legge 31 marzo 1904, n. 140.	Tassa fissa di L. 10.	Il fondo non può avere una estensione superiore a 15 ettari, e l'atto di enfiteusi deve contenere il patto che l'enfiteuta ed i suoi creditori non potranno esercitare il diritto di affrancazione se non dopo il periodo di 60 anni dalla data della concessione enfiteutica.

Segue ALLEGATO *B.*

CATEGORIA degli atti (1)	Articolo della tabella (2)	INDICAZIONE DEGLI ATTI (3)	TASSA DOVUTA (4)	NOTE (5)
	29	Vendita di beni immobili dalla Cassa provinciale di credito per la Basilicata.	La tassa è ridotta ad un quarto di quella normale.	E' ammesso il pagamento della tassa a rate annuali in numero non maggiore di sei alle condizioni indicate nell'art. 92 della legge di registro. Per gli atti relativi ad operazioni di credito agrario veggasi l'art. 37 della tabella *C.*
Transazioni relative alle enfiteusi nella provincia di Basilicata.	30	Transazioni relative alle enfiteusi nella provincia di Basilicata.	Tassa fissa di L. 10.	
Contratti di mutuo per ricostruzione di case in nuove sedi in Basilicata e in Calabria.	31	Contratti di mutuo non superiori alla somma di L. 4000 fatti dall'amministrazione provinciale, dalle casse di risparmio, dagli istituti di credito fondiario e di credito ordinario e cooperativo a privati per la ricostruzione di case in nuove località della Basilicata e della Calabria.	Tassa fissa di L. 10.	Per i mutui di somma superiore a L. 4000 si applica la tassa ordinaria.
Atti delle Casse ademprivili in Sardegna.	32	Atti di concessione in enfiteusi dei beni di origine ademprivile stipulati dalle Casse ademprivili in Sardegna, transazioni relative ad enfiteusi e decisioni arbitrali.	Tassa fissa di L. 10.	
Atti relativi all'acquisto ed alla vendita del chinino per conto dello Stato.	33	Convenzioni stipulate dal Ministero delle finanze per l'acquisto, la lavorazione, trasformazione e vendita del chinino per conto dello Stato, in relazione agli art. 164 e seguenti della legge sulla sanità pubblica 1° agosto 1907, n. 636 (T. U.).	Tassa fissa di L. 10.	
Atti riguardanti l'esecuzione di opere marittime.	34	Atti di concessione gratuita dallo Stato ai comuni degli arenili occorrenti per la costruzione di ricoveri, di magazzini e di tettoie ed altri servizi accessori nei porti di IV classe;	Tassa fissa di L. 10.	

Segue ALLEGATO *B.*

CATEGORIA degli atti	Articolo della tabella	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSA DOVUTA	NOTE
1	2	3	4	5
		convenzioni delle provincie e dei comuni con lo Stato per obbligarsi ad anticipare essi le somme occorrenti per l'acceleramento dell'esecuzione delle opere autorizzate dalla legge 14 luglio 1907, n. 542; e convenzioni stipulate da corpi morali o privati cittadini, nelle quali siano pattuite donazioni o anticipazioni gratuite di somme destinate unicamente alle opere portuali.		
Atti riguardanti i consorzi di cooperative di produzione e lavoro per appalti di lavori pubblici.	35	Atti costitutivi dei consorzi di cooperative di produzione e lavoro ed atti di appalto di lavori pubblici da questi assunti, purchè il capitale complessivo del consorzio non superi le L. 200,000 ed ogni singola società non vi concorra per una somma maggiore di L. 30,000.	Tassa fissa di L. 10	La riduzione di tassa ha effetto per un quinquennio dalla data di costituzione del consorzio, anche quando le cooperative che compongono il consorzio abbiano singolarmente perduto il diritto alla esenzione per la decorrenza del quinquennio.
	36	Atti di cessione di crediti di cui all'art. 7 della legge 25 giugno 1909, n. 422, relativa alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici, da una cooperativa o da un consorzio di cooperative di produzione e lavoro a favore di cooperative, banche popolari, casse di risparmio ed altri istituti di credito, e contratti di apertura di credito di cui all'art. 29 della stessa legge a favore di società cooperative o consorzi di cooperative per fornire loro i fondi occorrenti alla esecuzione dei lavori pubblici.	0,15 %	
Atti riguardanti il credito agrario.	37	Atti e scritti di qualunque natura relativi ad operazioni di credito agrario compiuti dagli istituti indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 1 della legge sul decreto agrario (Testo unico approvato con R. D. 9 aprile 1922, n. 932) e cioè dalla cassa di risparmio del banco di Napoli, dalle casse di risparmio ordinarie, dai monti di pietà, dalle società di mutuo soccorso, dagli istituti ordinari e cooperativi di credito singoli o	Le tasse sono ridotte alla metà di quelle ordinarie.	

Segue ALLEGATO *B.*

CATEGORIA degli atti	Articolo della tabella	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSA DOVUTA	NOTE
1	2	3	4	5
		consociati, dai consorzi agrari, dai comizi agrari e in genere dagli enti agrari e dalle associazioni agrarie legalmente costituite.		
	38	Atti giudiziari e protesti in dipendenza dei prestiti cambiari concessi dagli istituti medesimi, per gli scopi contemplati dagli articoli 5 e 17 della citata legge sul credito agrario.	Le tasse sono ridotte alla metà di quelle ordinarie.	
	39	Atti costitutivi del privilegio convenzionale di cui all'art. 9 legge 9 aprile 1922, n. 932, in quanto l'istituto mutuante non abbia diritto alla totale esenzione della tassa di registro ai sensi della prima parte dell'art. 25 legge medesima.	Tassa fissa di L. 10.	
Atti relativi alla bonifica dell'agro romano.	40	Atti di concessione in enfiteusi a scopo di bonifica di terreni compresi nella zona di bonifica dell'agro romano di cui agli articoli 1 e 2 della legge 10 novembre 1905, n. 647 (T. U.), contratti di fitto a miglioria, contratti di permuta di terreni limitrofi a quelli da bonificarsi, purchè il valore di ciascun immobile permutato non superi le lire cinquemila, ed ogni altro atto compiuto pure al detto scopo di bonifica, eccettuati gli atti di vendita di immobili.	Tassa fissa di L. 10 (salvo eventuale ricupero della tassa ordinaria).	Per ottenere l'applicazione della tassa fissa, devesi presentare, insieme con l'atto per la registrazione, un certificato in carta semplice rilasciato dalla commissione di vigilanza di cui all'art. 33 della legge, col quale si attesti che trattasi di atto formato a scopo di bonifica o per agevolare l'esecuzione dei lavori di bonifica. Trascorso il quinquennio dalla stipulazione degli atti, le parti contraenti devono dimostrare, mediante altro certificato della commissione anzidetta, che furono eseguite nel quinquennio le opere di bonifica cui l'atto si riferiva; ed in mancanza di tale giustificazione si procederà pel ricupero dell'intera tassa.

Segue ALLEGATO *B*

CATEGORIA degli atti 1	Articolo della tabella 2	INDICAZIONE DEGLI ATTI 3	TASSA DOVUTA 4	NOTE 5
	41	Atti di compra-vendita di immobili situati come sopra, in cui gli acquirenti assumono l'obbligo di compiere la bonifica agraria.	La tassa è ridotta alla metà di quella ordinaria.	Vedi nota all'art. precedente. Gli atti di costituzione di enfiteusi e di trasferimento dell'utile dominio sono soggetti a tassa fissa. Gli atti di affrancazione sono soggetti alla metà della della tassa ordinaria di trasferimento da liquidarsi sull'intero capitale di affranco.
Atti di cessione dello stipendio.	42	Atti di cessione del quinto dello stipendio da parte degli impiegati ed operai dello Stato, delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, delle Camere di commercio, degli istituti di emissione, delle Casse di Risparmio, dei monti di Pietà e delle Compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari e marittimi. Gli stessi atti di cessione fatti alla Cassa depositi e prestiti in base al secondo comma dell'art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 311.	0.40 %	E' consentita la registrazione dei contratti di mutuo in base alla semplice presentazione di un elenco riassuntivo dei contratti medesimi senza la esibizione del secondo originale dei singoli contratti.
Atti relativi alla compra-vendita di fabbricati nuovi o radicalmente riattati.	43	Atti di compra-vendita di fabbricati nuovi o radicalmente riattati ad uso di abitazione, ivi comprese le botteghe a piano terreno che siano vendute insieme a tutto il fabbricato al medesimo acquirente.	La tassa è ridotta alla metà di quella ordinaria.	La riduzione di tassa è concessa per le vendite stipulate entro quattro anni dal giorno in cui i fabbricati sono stati dichiarati abitabili o sono stati effettivamente abitati. Per le case di abitazione costruite entro un quinquennio dalla entrata in vigore della legge 30 novembre 1919, n. 2318, veggansi gli articoli 41, 42, 43, 45 e 46 della stessa legge.
Atti relativi all'acquisto di aree ed alla costruzione, all'adattamento, arredamento e restauro di edifici scolastici per le scuole elementari e normali.	44	Atti e contratti relativi all'acquisto delle aree e alla costruzione, all'adattamento, all'arredamento ed al restauro degli edifici scolastici per le scuole elementari e pei giardini ed asili d'infanzia, e quelli per la costruzione di nuovi edifici destinati alle scuole normali e per l'adattamento, l'arredamento, il restauro e l'ampliamento degli edifici esistenti.	Tassa fissa di L. 10.	

Segue ALLEGATO *B*.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tabella	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSA DOVUTA	NOTE
1	2	3	4	5
Atti relativi all'affrancazione di canoni, censi ed altre prestazioni perpetue.	45	Atti relativi all'affrancazione di canoni, censi ed altre prestazioni perpetue.	La tassa di registro è ridotta alla metà.	Per gli atti relativi all'affrancazione delle annue prestazioni superiori alle lire dieci ma non oltre le lire cento.
Contratti di mutuo stipulati con Istituti di credito fondiario ed atti connessi coi contratti medesimi.	46	1°) Contratti condizionali e definitivi di mutuo stipulati con istituti di credito fondiario; 2°) Atti contenenti accettazioni di delegazioni di pagamento di mutuo fatte dall'istituto creditore; 3°) Atti di consenso a riduzione, surrogazione, cessione di grado, cancellazione e reiscrizione di ipoteche, fatti dopo il contratto condizionale di mutuo, allo scopo che l'istituto consegua la prima ipoteca; 4°) Atti di dimissione di crediti ipotecari e di cancellazione delle relative ipoteche, fatti col provento del mutuo e con lo scopo indicato al n. 3; 5°) Atti di proroga della minor mora convenuta nell'atto di mutuo ed atti di riduzione della mora a termine minore del convenuto; 6°) Atti di quietanza e di cancellazione parziale o totale della ipoteca a garanzia del mutuo; ed in generale tutti gli altri atti connessi col contratto di mutuo o da esso necessariamente dipendenti	La tassa di registro è compresa nel compenso annuale che viene pagato a titolo di abbonamento per le tasse di qualunque specie, nella misura di otto, dieci o quindici centesimi per cento, secondo i casi previsti negli articoli contro indicati. I conti correnti con garanzia ipotecaria sono soggetti alle tasse ordinarie.	Continueranno ad essere aggiunte alle aliquote di abbonamento l'addizionale terremoto, l'addizionale pro mutilati e la tassa d'archivio.
Atti riguardanti il consorzio di credito per le opere pubbliche.	47	Atti riguardanti la costituzione, il funzionamento e le operazioni del consorzio di credito per le opere pubbliche istituito col Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627.	La tassa di registro è compresa nella quota fissa di abbonamento stabilita in ragione di centesimi cinque per ogni cento lire di capitale mutuato.	Continuerà ad essere aggiunta l'addizionale pro mutilati alla quota fissa di abbonamento comprensiva dell'addizionale terremoto e della tassa d'archivio.

Segue ALLEGATO *B*.

CATEGORIA degli atti 1	Articolo della tabella 2	INDICAZIONE DEGLI ATTI 3	TASSA DOVUTA 4	NOTE 5
Atti riguardanti l'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.	48	Atti e contratti riguardanti la costituzione, il funzionamento, le operazioni dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.	La tassa di registro è compresa nella quota fissa di abbonamento stabilita in ragione di centesimi cinque per ogni cento lire di capitale di azioni ed obbligazioni impiegate.	La quota fissa di abbonamento è comprensiva di ogni altro diritto accessorio.
Atti riguardanti la produzione e il commercio dello zolfo.	49	Atti costitutivi di società aventi per fine l'esercizio di nuove miniere di zolfo; atti concernenti la produzione ed il commercio dello zolfo esercitato direttamente dal Consorzio solfifero siciliano o dai singoli consorziati; atti relativi a tutte le operazioni di credito fatte dalla Banca di credito minerario nell'interesse dell'industria solfifera estrattiva della Sicilia e degli Istituti di emissione a favore del Consorzio ed atti dei procedimenti giudiziari interessanti il Consorzio od i singoli consorziati.	La tassa di registro è compresa nella tassa speciale di abbonamento che si paga sullo zolfo venduto in sostituzione di ogni tributo di qualsiasi specie. Le disposizioni a favore dell'industria solfifera estrattiva in Sicilia si applicano anche alle miniere solfifere esistenti nelle altre provincie del Regno.	Id.
Convenzioni relative alla concessione di opere di sistemazione dei bacini montani e di opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria.	50	Convenzioni relative alla concessione di opere di sistemazione dei bacini montani e di opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria.	Tassa fissa di L. 10.	

Segue ALLEGATO *B.*

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSA DOVUTA	NOTE
1	2	3	4	5
Atti riguardanti la costruzione di serbatoi e laghi artificiali.	51	Atti riguardanti la costruzione di serbatoi e laghi artificiali, e cioè: *a*) l'atto di concessione per la costruzione del serbatoio o lago e l'atto di concessione della sovvenzione; *b*) l'atto col quale il concessionario ceda agli altri la avuta concessione; *c*) l'atto col quale il concessionario stipuli un mutuo per eseguire le opere concessegli; *d*) gli atti relativi all'acquisto ed alla espropriazione di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione del serbatoio o lago.	Tassa fissa di L. 10.	
Contratti relativi all'acquisto o permuta di terreni da parte dei comuni allo scopo di ripartirli tra le popolazioni agricole.	52	Contratti stipulati dai comuni per l'acquisto o permuta di terreni allo scopo, debitamente comprovato, di ripartirli tra le popolazioni agricole; contratti di mutuo stipulati dai comuni per procurarsi i mezzi di acquisto dei terreni anzidetti e contratti per la ripartizione dei terreni medesimi mercè quotizzazioni enfiteutiche o cessioni a miglioria.	Tassa fissa di L. 10.	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

A. DE' STEFANI.

ALLEGATO *C.*

Tabella degli atti da registrarsi gratuitamente senza che possa mai farsi luogo a ripetizione di tassa.

Nelle parole generiche « atti e scritti » usate in questa tabella sono compresi soltanto gli atti menzionati espressamente nella tariffa allegato A.

Per la gratuita registrazione non è dovuta tassa d'archivio.

CATEGORIA degli atti 1	Articolo della tabella 2	INDICAZIONE DEGLI ATTI 3	NOTE 4
Atti riguardanti lo Stato e le amministrazioni ad esso assimilate.	1	Atti e contratti stipulati nell'interesse dello Stato e delle Amministrazioni che, per legge, sono parificate, nei rapporti tributari, a quelle dello Stato, quali ad esempio: il Montè delle pensioni per gli insegnanti delle scuole pubbliche elementari, la Cassa pensioni per i medici condotti; la Cassa di previdenza per il personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza; il Consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e l'esercizio del porto di Genova; la Cassa di previdenza per le pensioni ai segretari comunali ed altri impiegati; la Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari; la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili; la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari; l'Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese, ed altre.	La registrazione gratuita è consentita soltanto per quella parte di tassa che a' termini dell'art. 94 della legge, dovrebbe sopportarsi dall'erario o dalle amministrazioni assimilate a quelle dello Stato.
Atti relativi all'affrancazione di canoni, censi ed altre prestazioni perpetue.	2	Atti relativi all'affrancazione di canoni, censi ed altre prestazioni perpetue.	La esenzione è applicabile se gli atti di affrancazione riguardano prestazioni non superiori a L. 10
Atti riguardanti le casse nazionali di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, di previdenza per la invalidità o vecchiaia degli operai per le assicurazioni sociali e gli istituti provinciali di previdenza sociale.	3	Atti costitutivi della Cassa nazionale di assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro, modificazioni dei suoi statuti, e ogni altro atto o contratto relativo alla esecuzione della legge 8 luglio 1883, n. 1473.	

Segue ALLEGATO *C.*

CATEGORIA degli atti	Articolo della tabella	INDICAZIONE DEGLI ATTI	NOTE
1	2	3	4
Atti riguardanti le casse nazionali di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, di previdenza per la invalidità o vecchiaia degli operai per le assicurazioni sociali e gli istituti provinciali di previdenza sociale.	4	Donazioni ed elargizioni fatte per atto tra vivi a favore della Cassa anzidetta, ed i tramutamenti dei titoli di debito pubblico in cui siano investiti i capitali della Cassa.	
	5	Donazioni, altre elargizioni e tramutamenti di titoli di cui all'articolo precedente a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità o la vecchiaia degli operai, e ogni altro atto e contratto relativo alla esecuzione della legge 30 maggio 1907, n 376 (T. U.); e gli stessi atti a favore della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e degli istituti provinciali di previdenza sociale.	
Atti costitutivi di società cooperative, di mutuo soccorso e di associazioni agricole.	6	Atti delle Società cooperative indicati nell'articolo 228 del Codice di commercio.	Per gli altri atti relativi alle operazioni delle Società cooperative, veggansi gli articoli 65 a 67 della presente legge.
	7	Atti costitutivi delle Società di mutuo soccorso registrate in conformità della legge 15 aprile 1886, n. 3818; ed atti di ammissione o recesso di soci.	
	8	Atti costitutivi delle Società cooperative agricole delle Casse rurali e delle Casse agrarie costituite in forma cooperativa, delle Associazioni agricole di mutua assicurazione nonchè gli atti costitutivi delle mutue agrarie, gli atti di recesso e di ammissione dei soci.	Id. Id.
Atti costitutivi delle mutue agrarie e delle federazioni di mutue agrarie.	9	Atti costitutivi delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione e delle Federazioni di mutue agrarie regolate dal R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759; atti di recesso e di ammissione dei soci.	

Segue ALLEGATO *C*.

CATEGORIA degli atti (1)	Articolo della tabella (2)	INDICAZIONE DEGLI ATTI (3)	NOTE (4)
Atti e decisioni riguardanti gli emigranti.	10	Atti relativi ai giudizi arbitrali di cui agli articoli 37, 53 e 57 della legge 23 novembre 1919, n. 2205 (T. U.) sulla emigrazione, comprese le decisioni, quando siano richiesti nell'interesse esclusivo degli emigranti. Atti e scritti che siano richiesti nell'interesse di cittadini per ottenere la liquidazione o il pagamento di indennità o rendite, o in genere il godimento di prestazioni in base a leggi straniere in materia di infortuni sul lavoro, assistenza ed assicurazioni sociali.	
Atti concernenti la procedura avanti il collegio dei probi-viri.	11	Atti del procedimento avanti il Collegio dei probiviri di cui nella legge 15 giugno 1893, n. 295, tanto in sede conciliativa, quanto in via contenziosa, e tutti i provvedimenti di qualunque natura dal Collegio stesso emanati	Non si può far uso dei verbali di conciliazione che pongono in essere una convenzione per un valore superiore a L. 200, o per un valore indeterminato, che non rimanga estinta col verbale medesimo, senza che siano registrati secondo la natura della convenzione, a' termini di legge.
Atti relativi agli appalti di esattorie.	12	Verbali d'asta, contratti di esattoria e di cauzione, di cui nel T. U. approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401 sulla riscossione delle imposte dirette.	
Atti per la retrocessione di beni devoluti per debiti d'imposte.	13	Atti da stipularsi in conformità della legge 8 agosto 1895, n. 505, per la retrocessione, la vendita e la cessione ai Comuni dei beni devoluti allo Stato per debiti d'imposte.	
Atti per la formazione del nuovo catasto.	14	Atti occorrenti per la delimitazione e terminazione per la formazione del nuovo catasto in base alla legge 1° marzo 1886, n. 3682, e per i procedimenti relativi ai reclami.	Per i contratti di permuta e di vendita di immobili di valore non superiore a L. 500 stipulati per la formazione del nuovo catasto, veggasi l'art. 20 della tabella allegato *B*
Atti della procedura dei piccoli fallimenti.	15	Atti relativi alla procedura dei piccoli fallimenti, all'infuori del verbale di concordato.	Per il concordato veggasi l'art. 32 della tariffa allegato *A*.
Atti relativi alle assicurazioni contro gli infortuni degli operai sul lavoro.	16	Atti riferentisi ai contratti di assicurazione ed ai pagamenti di indennità per gli infortuni degli operai sul lavoro ed altri scritti occorrenti per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1904, n. 51 (T. U.).	Per i contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per le quietanze dei pagamenti di premi e di indennità veggasi l'art. 4 della tabella allegato *E*.

Segue ALLEGATO C.

CATEGORIA degli atti (1)	Articolo della tabella (2)	INDICAZIONE DEGLI ATTI (3)	NOTE (4)
Atti relativi all'assicurazione del bestiame in Sardegna.	17	Atti relativi alle Associazioni mutue per l'assicurazione del bestiame in Sardegna.	
Atti per la cessione agli istituti di credito fondiario dei canoni ed altri oneri reali.	18	Contratti di cessione agli istituti di credito fondiario delle rendite, prestazioni e di tutti gli oneri gravanti sui beni immobili; atti per la cancellazione di ipoteche e tutti gli atti connessi col contratto o da esso necessariamente dipendenti.	
Quietanze relative alle conciliazioni in materia di polizia forestale.	19	Quietanze relative alle conciliazioni regolate dalla legge 16 giugno 1907, n. 539, sulla polizia forestale.	
Atti riguardanti la risicoltura.	20	Contratti di lavoro relativi alla coltivazione del riso e atti della Commissione di conciliazione di cui all'art. 98 della legge 1° agosto 1907, numero 636 (T. U.), sulla sanità pubblica e quelli delle parti avanti le medesime e avanti i tribunali.	
Decisioni nelle controversie per esercizio di usi civici.	21	Decisioni delle Giunte di arbitri nelle controversie per l'esercizio di usi civici.	
Atti dell'opera nazionale di patronato « Regina Elena ».	22	Atti giudiziali e stragiudiziali compiuti dall'Opera nazionale di patronato «Regina Elena» per gli orfani del terremoto del 28 dicembre 1908 e dai tutori estranei al patronato nominati nei casi previsti dall'art. 424 della legge 19 agosto 1917, n. 1399 (T. U.), per la protezione e tutela dei minori abbandonati in seguito al detto terremoto.	
Atti di permuta a scopo di arrotondamento.	23	Atti di permuta di fondi rustici fatti a scopo di arrotondamento della proprietà fondiaria dell'una o dell'altra parte contraente, sempre che la porzione da permutarsi a tal fine non superi il valore di L. 5000.	Fermo il limite di lire cinquemila, quando il terreno che deve servire all'arrotondamento è di valore inferiore a quello dell'altro fondo permutato, l'esenzione è applicabile soltanto al valore del terreno che serve all'arrotondamento.

Segue ALLEGATO C.

CATEGORIA degli atti 1	Articolo della tabella 2	INDICAZIONE DEGLI ATTI 3		NOTE
				e sulla eccedenza di valore dell'altro fondo dato in cambio è dovuta la tassa di registro nella misura normale. Sono pure soggette alla tassa normale le permute di terreni con beni di altra specie, anche se fatti a scopo di arrotondamento. La prova che la permuta ha per iscopo l'arrotondamento della proprietà fondiaria può essere data o mediante le mappe catastali o mercè una dichiarazione della presidenza del Comizio agrario della provincia in cui si trovano i beni, o anche con attestati delle autorità amministrative locali. Rimane però riservata all'amministrazione finanziaria la facoltà di far constatare il fatto dell'arrotondamento con ispezioni e con perizie e di mettere le spese a carico delle parti contraenti, quando risulti che lo scopo era diverso. In questo caso dovranno applicarsi le disposizioni della legge di registro. Rimangono in vigore le particolari disposizioni delle leggi vigenti nelle diverse provincie del Regno, in quanto siano più favorevoli di quelle suindicate.
Atti relativi alla tutela dei minori e degli interdetti.	24	Atti che concernono l'integrazione della capacità giuridica nelle tutele dei minori e degli interdetti con patrimonio non superiore a L. 3000 giusta la risultanza dell'inventario.		Qualora durante l'esercizio della tutela lo stato economico dei minori e degli interdetti venga a migliorare in maniera che il valore del loro patrimonio oltrepassi le L. 3000, cessa per gli atti tutelari successivi il beneficio della registrazione gratuita. Questa potrà nuovamente eseguirsi per gli atti posteriori qualora il patrimonio sia ridotto ad un valore non superiore a L. 3000.
Inventari degli atti dei notari da consegnarsi agli archivi notarili distrettuali.	25	Inventari per la consegna agli archivi notarili distrettuali degli atti, volumi e sigilli dei notari morti o che hanno trasferito la loro residenza nel distretto di altro Consiglio notarile o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio		

Segue ALLEGATO C.

CATEGORIA degli atti (1)	Articolo della tabella (2)	INDICAZIONE DEGLI ATTI (3)	NOTE
Atti di riconoscimento di figli naturali.	26	Atti di riconoscimento di figli naturali, redatti da notari nell'interesse di poveri.	Per la registrazione gratuita occorre che in ciascun atto si faccia constare della povertà delle parti interessate, mediante citazione dell'attestato a tale effetto rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza che risiede nel luogo di domicilio delle parti stesse.
Atti dell'ente « Opera Nazionale Emanuele Filiberto di Savoia ».	27	Atti giudiziali e stragiudiziali compiuti dall'Ente denominato « Opera Nazionale Emanuele Filiberto di Savoia » per soccorrere gli orfani dei militari morti nella campagna di Libia.	
Atti dell'ente « Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra ».	28	Atti giudiziali e stragiudiziali compiuti dall'Ente denominato « Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra ».	
Atti concernenti gli orfani di guerra.	29	Atti giudiziali e stragiudiziali compiuti da Comitati provinciali di cui all'art. 9 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra.	
	30	Atti di liberalità a favore degli orfani di guerra.	
Atti dei consorzi di difesa contro la filossera.	31	Atti e scritti relativi alle operazioni previste nella legge 23 agosto 1917, n. 1474 (T. U.), sui Consorzi di difesa contro la filossera.	
Atti riguardanti le miniere e cave di lignite	32	Convenzioni per la determinazione delle indennità e per la definizione dei rapporti dipendenti da requisizione di miniere e cave di lignite; e convenzioni per l'esercizio di tali miniere e cave.	
Atti nell'interesse di istituti di cura per la tubercolosi.	33	Contratti occorrenti per la donazione e l'acquisto, la costruzione, l'adattamento ed il corredamento degli istituti di cura per la tubercolosi contemplati dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231; ed atti dei Consorzi costituiti tra Comuni e Provincie per la creazione di istituti di cura per gli infermi di tubercolosi polmonare, per la istituzione e il funzionamento di dispensari antitubercolari ed in genere per qualunque forma di attività diretta a combattere la diffusione della tubercolosi.	

Segue ALLEGATO *C.*

CATEGORIA degli atti 1	Articolo della tabella 2	INDICAZIONE DEGLI ATTI 3	NOTE 4
Atti e contratti concernenti l'Opera Nazionale pro Combattenti.	34	Atti e contratti relativi alla attività dell'Opera nazionale pro combattenti, istituita con l'art. 5 del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, numero 1970.	
Atti per il funzionamento della Cassa nazionale del notariato.	35	Atti occorrenti per il funzionamento della Cassa nazionale del notariato creata con l'art. 3 del R. decreto legislativo 9 novembre 1919, n. 2239.	
Atti dei procedimenti riguardanti l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia.	36	Atti del procedimento davanti le Commissioni arbitrali di prima istanza e davanti la Commissione centrale per le vertenze in materia di assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia per le persone di ambi i sessi che prestano l'opera loro alla dipendenza di altri; e provvedimenti emanati dalle Commissioni stesse, escluse le sentenze per le quali sono dovuti diritti speciali spettanti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.	Sono inoltre esenti dalla tassa di registro gli atti e scritti che fossero prodotti dalle parti alle Commissioni, salvo che trattisi di atti soggetti, secondo la loro natura, alla registrazione in termine fisso.
Atti riguardanti le Università agrarie e le associazioni di lavoratori della terra.	37	Atti inerenti alle operazioni previste nell'art. 2 del R. decreto 22 aprile 1920, n. 516, da compiersi dalla Sezione di credito fondiario ed agrario.	
Atti riguardanti il credito agrario.	38	Atti e scritti di qualunque natura inerenti alle operazioni di credito agrario che compiono gli Istituti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della legge 9 aprile 1922, n. 932 (T. U.).	Per atti inerenti alle operazioni di credito agrario devono intendersi quelli che occorrono per conseguire il prestito e non anche gli atti di ulteriore investimento delle somme ottenute a prestito. Allorquando però con tali somme vengono acquistati fondi rustici da enti agrari, allo scopo di suddividerli e ripartirli, sarà dovuta unica tassa di trasferimento, se la effettiva ripartizione ha luogo contemporaneamente all'atto d'acquisto.
	39	Atti relativi alla costituzione del privilegio speciale a garanzia dei prestiti concessi per gli scopi di cui agli articoli 5 e 17, dagli Istituti indicati dall'art. 1 ultimo comma legge citata.	È applicabile l'esenzione della tassa di registro quando tali atti concernono associazioni agrarie legalmente costituite sotto forma di ente morale o di società cooperativa; altrimenti è dovuta la tassa fissa minima.
Cooperative e Consorzi di Cooperative di pescatori lavoratori.	40	Atti relativi a concessioni di aree e fabbricati del demanio marittimo.	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:
A. DE' STEFANI.

ALLEGATO *D.*

Tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso.

CATEGORIA degli atti 1	Articolo della tabella 2	INDICAZIONE DEGLI ATTI 3	NOTE 4
Atti riguardanti le amministrazioni dello Stato e quelle ad esse parificate per legge.	1	Atti delle amministrazioni governative e di quelle che, per legge, sono parificate, nei rapporti tributari, alle amministrazioni dello Stato, quando non siano specificatamente designati nella tariffa (allegato *A*) per una tassa progressiva, proporzionale, graduale o fissa.	Cessa per gli atti contro indicati l'esenzione dall'obbligo della registrazione, quando vogliano farne uso i terzi o anche gli interessati, se intendano valersene come di documenti in giudizi separati e per effetti diversi da quelli ai quali gli atti stessi erano destinati, a meno che si tratti di usarne in procedimenti avanti i conciliatori. Per la produzione di tali atti in giudizio o per la loro inserzione in atti delle cancellerie giudiziarie soggetti a registrazione, si applica, in luogo della formalità della registrazione, la tassa di bollo indicata nella tariffa generale, allegato *A*, annessa alla legge sulle tasse di bollo Quando dei documenti soggetti alla detta tassa debba farsi allegazione, oppure offrire comunicazione nei giudizi di liquidazione o rendimento di conti, basta che se ne bolli la nota od elenco col pagamento di una sola tassa, qualunque sia il numero dei documenti.
	2	Atti relativi al servizio civile e militare dello Stato, quando non siano specificatamente designati nella tariffa (allegato *A*) per una tassa progressiva, proporzionale, graduale o fissa.	Id.
Atti riguardanti il debito pubblico.	3	Titoli del debito pubblico dello Stato (compresi i buoni del tesoro), le corrispondenti cedole, le quietanze dei relativi interessi ed i trasferimenti dei titoli fatti mediante annotazione scritta sui medesimi o sui registri dell'amministrazione del debito pubblico.	Cessa per gli atti contro indicati l'esenzione dall'obbligo della registrazione, quando vogliano farne uso i terzi o anche gli interessati, se intendano valersene come di documenti in giudizi separati e per effetti diversi da quelli ai quali gli atti stessi erano destinati, a meno che si tratti di usarne in procedimenti avanti i conciliatori. Per la produzione di tali atti in giudizio o per la loro inserzione in atti delle cancellerie giudiziarie soggetti a registrazione, si applica, in luogo della formalità della registrazione, la tassa di bollo indicata nella tariffa generale, al-

Segue ALLEGATO *D*.

CATEGORIA degli atti 1	Articolo della tabella 2	INDICAZIONE DEGLI ATTI 3		NOTE
				legato *A*, annessa alla legge sulle tasse di bollo. Quando dei documenti soggetti alla detta tassa debba farsi allegazione, oppure offrire comunicazione nei giudizi di liquidazione o rendimento di conti, basta che se ne bolli la nota od elenco col pagamento di una sola tassa, qualunque sia il numero dei documenti. L'esenzione non è applicabile agli atti e contratti nei quali i titoli del debito pubblico dello Stato (compresi i buoni del tesoro) possono considerarsi come denaro o servono di corrispettivo o di mezzo nelle convenzioni tanto principali, quanto accessorie, contenute nei medesimi atti e contratti. La stessa esenzione non si estende neppure ai menzionati titoli di credito, quando sono trasferiti gratuitamente per atto tra vivi. Infine per le quietanze degli interessi relativi a certificati del debito pubblico cessa pure la esenzione dall'obbligo della registrazione ed è dovuta la corrispondente tassa proporzionale, quando di esse si faccia uso od inserzione ai termini degli articoli 2 e 62 della legge.
Mandati di pagamento.	4	Mandati e ordini di pagamento sulle casse governative e su quelle di qualunque pubblica Amministrazione o corpo amministrativo, girate o quietanze apposte sui medesimi.		Cessa per gli atti contro indicati l'esenzione dall'obbligo della registrazione, quando vogliano farne uso i terzi o anche gli interessati se intendano valersene come di documenti in giudizi separati e per effetti diversi da quelli ai quali gli atti stessi erano destinati, a meno che si tratti di usarne per procedimenti avanti i conciliatori. Per la produzione di tali atti in giudizio o per la loro inserzione in atti delle cancellerie giudiziarie soggetti a registrazione, si applica, in luogo della formalità della registrazione, la tassa di bollo indicata nella tariffa generale, allegato *A*, annessa alla legge sulle tasse di bollo.

Segue ALLEGATO *D.*

CATEGORIA degli atti 1	Articolo della tabella 2	INDICAZIONE DEGLI ATTI 3	NOTE
			Quando dei documenti soggetti alla detta tassa debba farsi allegazione, oppure offrire comunicazione nei giudizi di liquidazione o rendimento di conti, basta che se ne bolli la nota od elenco col pagamento di una sola tassa, qualunque sia il numero dei documenti. Inoltre per le quietanze contro indicate cessa l'esenzione dall'obbligo della registrazione ed è dovuta la corrispondente tassa proporzionale, quando di esse si faccia uso od inserzione ai termini degli articoli 2 e 62 della legge.
Atti riguardanti l'applicazione delle pubbliche imposte.	5	Atti o documenti per l'applicazione, liquidazione o moderazione delle pubbliche imposte di qualsiasi natura, governative, provinciali o comunali, e quietanze delle dette imposte.	Id.
Quietanze e ricevute varie.	6	Quietanze per il rimborso di prestazioni fatte nell'interesse del pubblico servizio.	Le quietanze contro indicate sono da registrarsi col pagamento della tassa proporzionale, quando di esse si faccia uso od inserzione a' termini degli articoli 2 e 62 della legge.
	7	Ricevute dei funzionari ed impiegati dello Stato per i loro stipendi o le loro pensioni, per indennità o per anticipazioni.	Id.
	8	Ricevute in favore dello Stato per rimborso di spese, per compensi a testimoni ed a periti nella procedura penale.	Id.
	9	Ricevute per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia.	Id.
Atti riguardanti le gestioni dei contabili nell'interesse pubblico.	10	Conti della gestione dei contabili e degli altri incaricati della esazione delle rendite dello Stato e delle pubbliche imposte governative, provinciali e comunali, e conti di qualunque gestione o amministrazione di interesse pubblico che si debbano rendere all'autorità o agli uffici gover-	Cessa per gli atti contro indicati, l'esenzione dall'obbligo della registrazione, quando vogliano farne uso i terzi o anche gli interessati, se intendano valersene come di documenti in giudizi separati e per effetti diversi da quelli ai quali gli atti stessi erano destinati, a meno

Segue ALLEGATO *D*.

CATEGORIA degli atti 1	Articolo della tabella 2	INDICAZIONE DEGLI ATTI 3	NOTE
		nativi, o che debbano essere approvati da questi, e documenti giustificativi posti a corredo di tali conti.	che si tratti di usarne per procedimenti avanti i conciliatori. Per la produzione di tali atti in giudizio o per la loro inserzione in atti delle cancellerie giudiziarie soggetti a registrazione, si applica, in luogo della formalità della registrazione, la tassa di bollo indicata nella tariffa generale, allegato *A*, annessa alla legge sulle tasse di bollo. Quando dei documenti soggetti alla detta tassa debba farsi allegazione, oppure offrire comunicazione nei giudizi di liquidazione o rendimento di conti, basta che se ne bolli la nota od elenco col pagamento di una sola tassa, qualunque sia il numero dei documenti.
Atti nell'interesse del pubblico servizio.	11	Atti richiesti dalle autorità o dai pubblici funzionari esclusivamente per fini d'ufficio o nell'interesse del pubblico servizio.	Id.
Atti riguardanti il pagamento del prezzo di beni espropriati nell'interesse dello Stato, delle provincie, dei comuni e loro consorzi.	12	Atti e documenti che devono servire per garanzia per la valutazione o per il pagamento del prezzo di espropriazione a causa di pubblica utilità fatta nell'interesse dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e loro Consorzi.	Id.
Atti delle casse di risparmio.	13	Atti costitutivi delle Casse di risparmio, modificazioni agli atti medesimi, libretti o cartelle emessi dalle dette Casse e quietanze relative, e procure speciali che possono occorrere per il ritiro delle somme iscritte nei libretti nominativi.	Cessa per gli atti contro indicati, l'esenzione dall'obbligo della registrazione, quando vogliano farne uso i terzi o anche gli interessati, se intendano valersene come di documenti in giudizi separati e per effetti diversi da quelli ai quali gli atti stessi erano destinati, a meno che si tratti di usarne per procedimenti avanti i conciliatori. Per la produzione di tali atti in giudizio o per la loro inserzione in atti delle cancellerie giudiziarie soggetti a registrazione, si applica, in luogo della formalità della registrazione, la tassa di bollo indicata nella tariffa generale,

Segue ALLEGATO *D*.

CATEGORIA degli atti 1	Articolo della tabella 2	INDICAZIONE DEGLI ATTI 3		NOTE
				allegato *A*, annessa alla legge sulle tasse di bollo. Quando dei documenti soggetti alla detta tassa debba farsi allegazione, oppure offrire comunicazione nei giudizi di liquidazione o rendimento di conti, basta che se ne bolli la nota od elenco col pagamento di una sola tassa, qualunque sia il numero dei documenti. L'esenzione non è applicabile agli atti e contratti nei quali i libretti o cartelle delle casse di risparmio possono considerarsi come denaro o servono di corrispettivo o di mezzo nelle convenzioni tanto principali, quanto accessorie, contenute nei medesimi atti e contratti. La stessa esenzione non si estende neppure ai menzionati libretti o cartelle, quando sono trasferiti gratuitamente per atto tra vivi. Infine per le quietanze degli interessi relativi ai detti libretti o cartelle cessa pure l'esenzione dall'obbligo della registrazione ed è dovuta la corrispondente tassa proporzionale, quando di esse si faccia uso od inserzione a' termini degli articoli 2 e 62 della legge.
Offerte all'asta pubblica	14	Offerte fatte all'asta pubblica		Cessa per gli atti contro indicati l'esenzione dall'obbligo della registrazione, quando vogliano farne uso i terzi o anche gli interessati, se intendano valersene come di documenti in giudizi separati e per effetti diversi da quelli ai quali gli atti stessi erano destinati, a meno che si tratti di usarne per procedimenti avanti i conciliatori. Per la produzione di tali atti in giudizio o per la loro inserzione in atti delle cancellerie giudiziarie soggetti a registrazione, si applica, in luogo della formalità della registrazione, la tassa di bollo indicata nella tariffa generale, allegato *A*, annessa alla legge sulle tasse di bollo.

Segue ALLEGATO *D.*

CATEGORIA degli atti 1	Articolo della tabella 2	INDICAZIONE DEGLI ATTI 3	NOTE 4
			Quando dei documenti soggetti alla detta tassa debba farsi allegazione, oppure offrire comunicazione nei giudizi di liquidazione o rendimento di conti, basta che se ne bolli la nota od elenco col pagamento di una sola tassa, qualunque sia il numero dei documenti.
Atti riguardanti la beneficenza.	15	Note e quietanze per elemosine o per collette in sollievo dei poveri o per scopo esplicito e definito di beneficenza, e dichiarazioni o ricevute che riguardino sussidi per miserabilità.	**Cessa per gli atti contro indicati, l'esenzione dall'obbligo della registrazione, quando vogliano farne uso i terzi o anche gli interessati, se intendano valersene come di documenti in giudizi separati e per effetti diversi da quelli ai quali gli atti stessi erano destinati, a meno che si tratti di usarne per procedimenti avanti i conciliatori.** **Per la produzione di tali atti in giudizio o per la loro inserzione in atti delle cancellerie giudiziarie soggetti a registrazione, si applica, in luogo della formalità della registrazione, la tassa di bollo indicata nella tariffa generale, allegato *A*, annessa alla legge sulle tasse di bollo.** **Quando dei documenti soggetti alla detta tassa debba farsi allegazione oppure offrire comunicazione nei giudizi di liquidazione o rendimento di conti, basta che se ne bolli la nota od elenco col pagamento di una sola tassa, qualunque sia il numero dei documenti.** **Inoltre per le quietanze contro indicate cessa l'esenzione dalla registrazione ed è dovuta la corrispondente tassa proporzionale, quando di esse si faccia uso od inserzione ai termini degli articoli 2 e 62 della legge.**
Polizze di pegno . . .	16	Polizze dei Monti di pietà, di pegno e frumentari e delle Casse sociali di mutuo soccorso.	Cessa per gli atti contro indicati l'esenzione dall'obbligo della registrazione, quando vogliano farne uso i terzi o anche gli interessati, se intendano valersene come di documenti in giudizi separati e per effetti diversi da quelli ai quali gli atti stessi erano destinati, a meno che si tratti di usarne per procedimenti avanti i conciliatori.

Segue ALLEGATO *D.*

CATEGORIA degli atti 1	Articolo della tabella 2	INDICAZIONE DEGLI ATTI 3	NOTE 4
			Per la produzione di tali atti in giudizio o per la loro inserzione in atti delle cancellerie giudiziarie soggetti a registrazione, si applica, in luogo della formalità della registrazione, la tassa di bollo indicata nella tariffa generale, allegato *A*, annessa alla legge sulle tasse di bollo. Quando dei documenti soggetti alla detta tassa debba farsi allegazione oppure offrire comunicazione nei giudizi di liquidazione o rendimento di conti, basta che se ne bolli la nota od elenco col pagamento di una sola tassa, qualunque sia il numero dei documenti.
Atti per l'ammissione alle scuole pubbliche.	17	Atti e documenti richiesti per l'ammissione alle pubbliche scuole dalle leggi e dai regolamenti sulla pubblica istruzione.	Id.
Atti per l'ammissione negli ospedali.	18	Atti e documenti richiesti dalle leggi e regolamenti per l'ammissione negli ospedali, ospizi od istituti di carità e beneficenza, purchè risulti dai medesimi lo scopo a cui sono diretti.	Id.
Ricette mediche . . .	19	Ricette spedite dai medici, dai chirurghi e da altre persone autorizzate ad esercitare l'arte salutare.	Id.
Atti dello stato civile.	20	Atti dello stato civile non specificamente designati nella tariffa (allegato *A*) per una tassa.	Id.
Conti dei tutori e degli amministratori giudiziari.	21	Conti e giustificazioni che devono produrre i tutori e gli amministratori giudiziari per le rispettive loro gestioni.	Id.
Atti in materia cambiaria.	22	Cambiali ed effetti di commercio soggetti alla tassa graduale di bollo, loro accettazioni, girate, avalli, quietanze e altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi.	Cessa per gli atti contro indicati, l'esenzione dall'obbligo della registrazione, quando vogliano farne uso i terzi o anche gli interessati, se intendano valersene come di documenti in giudizi separati e per effetti diversi da quelli ai quali gli atti stessi erano destinati, a meno

Segue ALLEGATO *D*.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tabella	INDICAZIONE DEGLI ATTI		NOTE
1	2	3		4
				che si tratti di usarne per procedimenti avanti i conciliatori. Per la produzione di tali atti in giudizio o per la loro inserzione in atti delle cancellerie giudiziarie soggetti a registrazione, si applica, in luogo della formalità della registrazione, la tassa di bollo indicata nella tariffa generale, allegato *A*, annessa alla legge sulle tasse di bollo. Quando dei documenti soggetti alla detta tassa debba farsi allegazione oppure offrire comunicazione nei giudizi di liquidazione o rendimento di conti, basta che se ne bolli la nota od elenco col pagamento di una sola tassa, qualunque sia il numero dei documenti. Inoltre per le quietanze contro indicate cessa l'esenzione dalla registrazione ed è dovuta la corrispondente tassa proporzionale, quando di esse si faccia uso od inserzione ai termini degli articoli 2 e 62 della legge.
	23	Atti di protesto cambiario, tanto se ricevuti dai notari che dagli ufficiali giudiziari, e conti di ritorno.		Cessa per gli atti contro indicati l'esenzione dall'obbligo della registrazione, quando vogliano farne uso i terzi o anche gli interessati, se intendano valersene come di documenti in giudizi separati e per effetti diversi da quelli ai quali gli atti stessi erano destinati, a meno che si tratti di usarne in procedimenti avanti i conciliatori. Per la produzione di tali atti in giudizio o per la loro inserzione in atti delle cancellerie giudiziarie soggetti a registrazione, si applica, in luogo della formalità della registrazione, la tassa di bollo indicata nella tariffa generale, allegato *A*, annessa alla legge sulle tasse di bollo. Quando dei documenti soggetti alla detta tassa debba farsi allegazione oppure offrire comunicazione nei giudizi di liquidazione o rendimento di conti, basta che se ne bolli la nota od elenco col pagamento di una sola tassa, qualunque sia il numero dei documenti.

Segue ALLEGATO *D.*

CATEGORIA degli atti (1)	Articolo della tabella (2)	INDICAZIONE DEGLI ATTI (3)	NOTE (4)
Atti relativi alla materia penale e disciplinare.	24	Atti in materia penale e disciplinare, anche quando vi è parte civile, meno quelli che siano presentati dalla parte civile per accertare e liquidare i danni, e atti riguardanti i giurati, testimoni e difensori.	Vedi nota all'art. 23.
Atti per il servizio della milizia comunale e della pubblica sicurezza nazionale.	25	Atti pel servizio controindicato.	Id.
Atti di negozianti, artisti e operai.	26	Note e ricevute di onorari; note, fatture o conti dei negozianti, artisti, artigiani ed operai e quietanze relative.	Cessa per gli atti contro indicati l'esenzione dall'obbligo della registrazione, quando vogliano farne uso i terzi o anche gli interessati, se intendano valersene come di documenti in giudizi separati e per effetti diversi da quelli ai quali gli atti stessi erano destinati, a meno che si tratti di usarne per procedimenti avanti i conciliatori. Per la produzione di tali atti in giudizio o per la loro inserzione in atti delle cancellerie giudiziarie soggetti a registrazione, si applica, in luogo della formalità della registrazione, la tassa di bollo indicata nella tariffa generale, allegato *A*, annessa alla legge sulle tasse di bollo. Quando dei documenti soggetti alla detta tassa debba farsi allegazione oppure offrire comunicazione nei giudizi di liquidazione o rendimento di conti, basta che se ne bolli la nota od elenco col pagamento di una sola tassa, qualunque sia il numero dei documenti. Inoltre per le quietanze contro indicate cessa l'esenzione dall'obbligo della registrazione in termine fisso ed è dovuta la corrispondente tassa proporzionale, quando di esse si faccia uso od inserzione ai termini degli articoli 2 e 62 della legge

Segue ALLEGATO *D.*

CATEGORIA degli atti 1	Articolo della tabella 2	INDICAZIONE DEGLI ATTI 3	NOTE 4
Libretti di conto corrente e di risparmio.	27	Libretti di conto corrente e di risparmio nominativi o al portatore e relative lettere di accreditamento e quietanze; assegni bancari, buoni fruttiferi a scadenza fissa emessi da istituti legalmente costituiti e relative quietanze, quando concorrano le condizioni di cui agli articoli 30, 38, 55 e 56 della tariffa generale (allegato *A*, parte prima), annessa alla legge 6 gennaio 1918, numero 135 (T. U.).	Vedi nota all'art. 26
Procure speciali . . .	28	Procure speciali per un atto o contratto ancorchè soggetto a registrazione e procure per intervenire alle deliberazioni di Consigli o corpi riconosciuti dalla legge.	Cessa per gli atti contro indicati l'esenzione dall'obbligo della registrazione, quando vogliano farne uso i terzi o anche gli interessati, se intendano valersene come di documenti in giudizi separati e per effetti diversi da quelli ai quali gli atti stessi erano destinati, a meno che si tratti di usarne in procedimenti avanti i conciliatori. Per la produzione di tali atti in giudizio o per la loro inserzione in atti delle cancellerie giudiziarie soggetti a registrazione, si applica, in luogo della formalità della registrazione, la tassa di bollo indicata nella tariffa generale, allegato *A*, annessa alla legge sulle tasse di bollo. Quando dei documenti soggetti alla detta tassa debba farsi allegazione oppure offrire comunicazione nei giudizi di liquidazione o rendimento di conti, basta che se ne bolli la nota od elenco col pagamento di una sola tassa, qualunque sia il numero dei documenti.
Atti di consenso od autorizzazione.	29	Atti di consenso o di autorizzazione degli ascendenti o del marito in favore dei figli o della moglie, nei casi in cui tale consenso od autorizzazione è dalla legge richiesto.	Id.
Atti di cauzione . . .	30	Cauzioni per obbligo di stare in giudizio penale.	Id.
	31	Cauzioni di marinari e di giovani sottoposti alla leva militare per ottenere passaporto all'estero.	Id.

Segue ALLEGATO *D*.

CATEGORIA degli atti 1	Articolo della tabella 2	INDICAZIONE DEGLI ATTI 3	NOTE 4
Contratti di borsa . .	32	Contratti di borsa soggetti alla tassa di bollo di cui nella legge 20 marzo 1913, n. 272, e nel decreto luogotenenziale 12 dicembre 1918, n. 2085, e relative quietanze considerate ricevute ordinarie a norma della legge di bollo.	Cessa per gli atti contro indicati l'esenzione dall'obbligo della registrazione, quando vogliano farne uso i terzi o anche gli interessati, se intendano valersene come di documenti in giudizi separati e per effetti diversi da quelli ai quali gli atti stessi erano destinati, a meno che si tratti di usarne per procedimenti avanti i conciliatori. Per la produzione di tali atti in giudizio o per la loro inserzione in atti delle cancellerie giudiziarie soggetti a registrazione, si applica, in luogo della formalità della registrazione, la tassa di bollo indicata nella tariffa generale, allegato *A*, annessa alla legge sulle tasse di bollo. Quando dei documenti soggetti alla detta tassa debba farsi allegazione oppure offrire comunicazione nei giudizi di liquidazione o rendimento di conti, basta che se ne bolli la nota od elenco col pagamento di una sola tassa, qualunque sia il numero dei documenti. Inoltre per le quietanze contro indicate cessa l'esenzione dalla registrazione ed è dovuta la corrispondente tassa proporzionale, quando di esse si faccia uso od inserzione ai termini degli articoli 2 e 62 della legge.
Fedi di deposito . . .	33	Fedi di deposito nei magazzini generali di cui all'art. 39 della tariffa generale (allegato *A*, parte prima), annessa alla legge sul bollo 6 gennaio 1918, n. 135 (T. U.), loro duplicati e note di pegno, sino a che non siano girate.	Cessa per gli atti contro indicati l'esenzione dall'obbligo della registrazione, quando vogliano farne uso i terzi o anche gli interessati, se intendano valersene come di documenti in giudizi separati e per effetti diversi da quelli ai quali gli atti stessi erano destinati, a meno che si tratti di usarne in procedimenti avanti i conciliatori. Per la produzione di tali atti in giudizio o per la loro inserzione in atti delle cancellerie giudiziarie soggetti a registrazione, si applica, in luogo della formalità della registrazione, la tassa di bollo indicata nella tariffa generale, allegato *A*, annessa alla legge sulle tasse di bollo.

Segue ALLEGATO *D*.

CATEGORIA degli atti 1	Articolo della tabella 2	INDICAZIONE DEGLI ATTI 3	NOTE 4
			Quando dei documenti soggetti alla detta tassa debba farsi allegazione oppure offrire comunicazione nei giudizi di liquidazione o rendimento di conti, basta che se ne bolli la nota od elenco col pagamento di una sola tassa, qualunque sia il numero dei documenti.
Sentenze in materia di pubbliche imposte.	34	Sentenze nelle cause concernenti le pubbliche imposte governative, provinciali e comunali, allorchè la causa verte direttamente fra l'amministrazione o i suoi incaricati ed il contribuente.	Id.
Sentenze in materia elettorale.	35	Sentenze che vengono emanate nelle cause, per l'esercizio dei diritti elettorali sì politici che amministrativi, e tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale politico ed amministrativo, tanto relativi al procedimento amministrativo, quanto giudiziario.	Id.
Atti per uso elettorale.	36	Documenti, titoli, certificati d'iscrizione nei ruoli delle imposte dirette richiesti all'oggetto di corredare la domanda d'iscrizione nelle liste elettorali.	Id.
Atti e sentenze nei procedimenti dei conciliatori.	37	Atti e processi verbali nei procedimenti di competenza dei giudici conciliatori; atti scritti e documenti che si producono nei procedimenti anzidetti in quanto non siano soggetti alla registrazione in termine fisso e relative procure alle liti, anche se contengono facoltà di transigere e conciliare la vertenza nell'interesse del mandante a tenore dell'art. 1 della legge 28 luglio 1895, n. 455.	Id. Vedi anche l'art. 13 della tabella *E*.
Biglietti di citazione .	38	Biglietti di citazione designati nell'art. 133 del Codice di procedura civile.	Id.
Obbligazioni chirografarie e ricevute ordinarie.	39	Obbligazioni chirografarie per somme o valori non eccedenti le lire cinquanta e ricevute ordinarie a norma della legge sul bollo, non camprese nei numeri antecedenti, nonchè le quietanze o bollette di pagamento di diritti marittimi o di dogana, di dazi di consumo, e di contribuzioni dirette devolute allo Stato, Provincie, Comuni e Camere di commercio.	Le obbligazioni e le ricevute contro indicate sono da registrarsi col pagamento della tassa proporzionale, quando di esse si faccia uso od inserzione a' termini degli articoli 2 e 62 della legge.

Segue ALLEGATO *D.*

CATEGORIA degli atti 1	Articolo della tabella 2	INDICAZIONE DEGLI ATTI 3	NOTE 4
Contratti di trasporto.	40	Contratti di trasporto per terra o per acqua, fatti coi commissionari di tali trasporti, quando risultino soltanto dalla lettera di vettura di cui è cenno negli articoli 389 e 390 del Codice. di commercio.	Cessa l'esenzione quando si faccia uso degli atti contro indicati a' termini dell'art. 2 della legge.
Contratti di noleggio .	41	Contratti di noleggio ed altri contratti di commercio, anche fatti col ministero di pubblici mediatori, quando non contengono la firma di alcuna delle parti contraenti o dei mandatari.	Cessa l'esenzione quando si faccia uso degli atti contro indicati a' termini dell'art. 2 della legge. Quanto ai contratti formati col ministero dei pubblici mediatori, l'esenzione cessa quando la firma di alcuna delle parti o di chi li rappresenta sia stata apposta o sulla copia o sull'estratto del registro rilasciato a norma del penultimo alinea dell'art. 33 del Codice di commercio. In questo caso il termine di venti giorni stabilito dall'art. 82 della legge per la registrazione del contratto decorre dalla data del rilascio della copia o dell'estratto che i pubblici mediatori debbono sempre indicare prima della loro sottoscrizione sotto pena di lire dodici per ciascuna omissione. Le prime copie e gli estratti sopra indicati quando contengano la firma di alcuna delle parti o di chi le rappresenta, sono considerati, per gli effetti della registrazione, come originali. Le altre copie o gli estratti che successivamente si rilasciano sono esenti dalla registrazione. Prima di consegnare alle parti interessate quelle copie e quegli estratti che, agli effetti della registrazione, sono considerati come atti originali, i pubblici mediatori devono riportare nel loro registro, in margine alla trascrizione del contratto, la menzione della seguita registrazione del contratto medesimo, sotto pena di lire dodici per ogni omissione.
Locazioni di beni immobili.	42	Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le lire centoventi all'anno, e nel caso che trattisi di pigione per abitazione, non superi le lire centosessanta all'anno.	Cessa l'esenzione quando si faccia uso delle scritture contro indicate a' termini degli articoli e 62 della legge.

Segue ALLEGATO *D.*

CATEGORIA degli atti 1	Articolo della tabella 2	INDICAZIONE DEGLI ATTI 3	NOTE 4
Contratti di colonia.	43	Contratti di mezzadria, masseria o colonia e simili convenzioni che abbiano per iscopo la coltivazione dei fondi anche con relativa soccida, ovvero la sola raccolta con divisione di prodotti ed a rischio comune.	Non compete l'esenzione se nei contratti vengono pattuite a carico del colono determinate corresponsioni in contanti od anche in generi e derrate in somma superiore a lire 120 all'anno, tranne che trattasi di corrispettivi assunti dal conduttore o colono per la coltivazione, manutenzione o miglioramento del fondo. Inoltre l'esenzione cessa, quando di tali atti si faccia uso a sensi dell'art. 2, della legge.
Corrispondenza commerciale.	44	Lettere con le quali i commercianti usano scambiare fra loro proposte e accettazioni di affari o che contengono mandati, commissioni od obbligazioni, in quanto abbiano per oggetto atti di commercio, e corrispondenza tra commercianti, e non commercianti semprechè abbiano per oggetto atti del commercio esercitato dal commerciante.	Cessa l'esenzione quando si faccia uso degli atti contro indicati a' termini dell'art. 2 della legge Rimangono soggette alle comuni disposizioni della legge sulle tasse di registro le lettere di obbligazione, nelle quali si assuma di pagare una somma senza indicarne la causa commerciale; come pure le lettere contenenti liberazione da obbligazioni di somma, costituite o riconosciute mediante scrittura contrattuale o che hanno formato oggetto di riconoscimento giudiziario, nonchè le lettere che per la specificazione ed elencazione delle clausole, patti, e modalità di esecuzione apparissero preordinate a sostituire l'ordinaria scrittura privata da far valere come titolo contrattuale. Salve le eccezioni che siano concesse con espresse disposizioni di legge, i contratti commerciali, per i quali è richiesta dal Codice di commercio la prova scritta, rimangono soggetti alle disposizioni della legge sulle tasse di registro anche quando la prova della loro esistenza risulti, anzichè da scritture contrattuali in forma pubblica o privata, da lettere scambiate fra le parti contraenti.
Scritture private di vendita di merci.	45	Scritture private di vendita o promesse di vendita obbligatoria per ambe le parti, se il contratto ha per oggetto merci, macchine od altri prodotti industriali che nel commercio esercitato dal venditore sono destinati alla rivendita; e scritture analoghe anche tra non commercianti, quando si tratti di vendita di bestiame o prodotti dell'industria agraria od armentizia.	Occorrendo di dover sottoporre alla registrazione le scritture private contro indicate, si applica la tassa di centesimi 20 per ogni cento lire. Le disposizioni degli articoli 44 e 45 non sono applicabili, quando le scritture ivi considerate contengano dichiarazioni contrattuali relative a beni immobili o ad intiere aziende commerciali, anche se queste ultime risultino costituite da soli mobili e merci, ovvero a quote di partecipazione in esercizi industriali o commerciali.

Segue ALLEGATO *D.*

CATEGORIA degli atti 1	Articolo della tabella 2	INDICAZIONE DEGLI ATTI 3	NOTE 4
Contratti di somministrazione di acqua, gas ed energia elettrica.	46	Contratti di abbonamento o di somministrazione di acqua, gas ed energia elettrica fatti da chiunque abbia l'esercizio di acquedotti o stabilimenti per produzione o distribuzione di gas e di energia elettrica per forza motrice, riscaldamento e luce, e risultanti da scrittura privata o polizza o da domanda sottoscritta dall'utente o da un suo incaricato, anche se abbonata od utente sia la pubblica amministrazione.	Cessa la esenzione quando si faccia uso delle controindicate scritture a' termini dell'art. 2 della legge e in tal caso si applica la tassa di centesimi 20 per ogni cento lire. Quando la prestazione è stipulata mediante un contratto d'appalto si applica l'art. 52 della tariffa allegato *A*, ed il contratto deve essere registrato in termine fisso.
Contratti di locazione d'opera o servizi personali.	47	Contratti, anche collettivi in qualunque forma redatti, di locazione d'opera o servizi personali fra i proprietari o conduttori di aziende agricole e gli esercenti d'industrie e di commerci, con i loro operai.	Cessa l'esenzione quando degli atti debba farsi uso a' termini dell'art. 2, della legge.
Atti provenienti dall'estero e atti formati nello Stato.	48	Atti provenienti dall'estero, comprese le sentenze pronunziate dai R. consoli, quando non contengono trasmissioni di proprietà, usufrutto, uso, godimento o di altro diritto reale sui beni immobili situati nello Stato, od imposizioni sui medesimi di servitù, ipoteche od altri pesi, affitti, subaffitti, rinnovazioni o riconduzioni, cessioni, retrocessioni o risoluzioni di affitti di beni immobili parimente situati nello Stato; ed atti fatti sotto qualunque forma nello Stato e documenti di ogni specie che non siano specificatamente indicati nella parte prima della tariffa allegato *A*.	Cessa per gli atti e le sentenze di cui contro la esenzione dall'obbligo della registrazione, quando occorra farne uso a' termini dell'art. 2 della legge. Quando invece tali atti o sentenze hanno valore di documenti soggetti a tassa fissa di registro, e si producano in giudizio o negli altri procedimenti speciali di cui al citato art. 2, oppure se ne voglia fare la inserzione negli atti delle cancellerie giudiziarie soggetti a registrazione, si applica, in luogo della formalità della registrazione, la tassa di bollo indicata nella tariffa generale, allegato *A*, annessa alla legge sulle tasse di bollo. L'obbligo della registrazione per gli atti e documenti indicati nell'articolo contro distinto è solidale fra tutte le parti interessate.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

A. DE' STEFANI.

ALLEGATO *E*.

Tabella degli atti esenti dalla registrazione in modo assoluto (e quindi anche quando se ne faccia uso).

CATEGORIA degli atti 1	Articolo della tabella 2	INDICAZIONE DEGLI ATTI 3	NOTE 4
Atti relativi ad operazioni di assicurazioni.	1	Polizze, certificati ed altri recapiti che facciano prova delle assicurazioni indicate nell'art. 3 della legge 26 gennaio 1896, n. 44, e nell'allegato *L* al R. decreto legge 24 novembre 1919, numero 2163. Relative quietanze o ricevute di parziale pagamento.	Gli atti e documenti controindicati sono invece soggetti alla speciale registrazione prescritta dalla legge contro citata del 1896. Quanto alle quietanze o ricevute di pagamento, ciascuna di esse deve contenere l'indicazione del numero sotto cui fu registrato il relativo contratto e l'ufficio e l'anno in cui la registrazione fu eseguita.
	2	Contratti vitalizi fatti da compagnie di assicurazione di cui nell'art. 23 della legge citata e nell'allegato *L* al R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163, e relative quietanze e ricevute di parziale pagamento.	Id.
	3	Polizze di assicurazione designate nell'art. 13 della legge 26 gennaio 1896, n. 44, e quietanze o ricevute di parziale pagamento relative alle stesse assicurazioni comprese le quietanze per somme assicurate di che al successivo art. 16 della legge del 1896.	Per le polizze controindicate devono essere osservate da parte della società, compagnia od altro assicuratore le disposizionui della legge contro citata, del 1896. Le quietanze di cui all'art. 16 della stessa legge, devono essere assoggettate alla speciale registrazione di cui nell'articolo medesimo.
	4	Contratti di assicurazione stipulati a norma della legge 31 gennaio 1904, n. 51 (T. U.), per gli infortuni degli operai sul lavoro, e quietanze per pagamenti di premi e di indennità.	Per gli altri atti occorrenti per l'esecuzione della legge contro citata veggasi l'art. 16 della tabella allegato *C*.
Atti di procedura civile e procure alle liti.	5	Atti di procedura civile, in materia di onoraria giurisdizione, contenziosa e di esecuzione ed in genere tutte le domande od istanze che sotto qualsivoglia denominazione si presentano alle corti, ai tribunali o alle preture o si fanno per mezzo dei cancellieri o degli ufficiali giudiziari.	Sono esclusi dall'esenzione gli atti specificamente designati nella tariffa per una tassa progressiva, proporzionale, graduale o fissa e soggetti perciò a registrazione in termine fisso.
	6	Procure pure e semplici alle liti.	
Atti riguardanti la procedura avanti il collegio dei probi-viri.	7	Atti, scritti e documenti che fossero prodotti dalle parti al collegio dei probiviri di cui nella legge 15 giugno 1893, n. 295, tanto in sede conciliativa, quanto in via contenziosa, compreso il mandato speciale previsto nell'art. 32 della detta legge.	Id.

Segue ALLEGATO *E*.

CATEGORIA degli atti 1	Articolo della tabella 2	INDICAZIONE DEGLI ATTI 3	NOTE 4
Atti rilasciati dagli uffici delle ipoteche.	8	Stati o certificati generali e speciali delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, copie od estratti delle medesime, delle annotazioni e dei documenti depositati negli uffici delle ipoteche e certificati totalmente negativi che si rilasciano dagli uffici medesimi.	
Atti relativi ad operazioni di anticipazione o sovvenzione sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori.	9	Atti che si fanno dalle casse di risparmio, società o istituti o dalle case private di pegno per le operazioni di anticipazione o sovvenzione sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori, soggette alla tassa speciale di che all'art. 82 della legge 4 luglio 1897, n. 414, all'art. 1 della legge 7 aprile 1918, n. 116, ed all'art. 1 allegato *C*, della legge 31 dicembre 1907, n. 804.	
Azioni ed obbligazioni di società italiane e straniere.	10	Azioni, obbligazioni ed altri titoli soggetti alla tassa annuale di negoziazione stabilita dall'articolo 73 della legge 4 luglio 1897, n. 414, dall'articolo 12 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *C*, e dal decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 300; e atti relativi alle operazioni per la negoziazione dei titoli delle azioni ed obbligazioni anzidette. Se per la negoziazione fosse stipulato un atto pubblico o una scrittura privata separata dai detti titoli, l'atto o scrittura dovranno assoggettarsi alla registrazione col pagamento della tassa fissa di che all'art. 108 della tariffa allegato *A*, ognora che il prezzo sia pagato nell'atto stesso dall'acquirente o con denaro o con la cessione di altri titoli indicati nel presente articolo.	L'esenzione è applicabile sempre quando sia giustificato il pagamento delle tasse stabilite dalle leggi contro indicate. L'esenzione stessa non ha luogo quando le azioni, obbligazioni od altri titoli formino oggetto di sentenze o di trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi, nè si estende ai contratti delle società anonime o in accomandita per azioni; e neppure agli atti coi quali le società sono costituite o disciolte o ne è prolungata o abbreviata la durata o ne sono modificati gli statuti o variato il fondo sociale.
	11	Azioni ed obbligazioni delle società straniere sottoposte alla tassa sul capitale destinato alle operazioni nel Regno giusta l'art. 70 della legge 4 luglio 1897, n. 414, e l'art. 26 della legge 26 gennaio 1896, n. 44.	

Segue ALLEGATO E.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tabella	INDICAZIONE DEGLI ATTI	NOTE
1	2	3	4
Decisioni e provvedimenti del Consiglio di Stato, delle Giunte provinciali amministrative e della Corte dei conti.	12	Decisioni e provvedimenti di qualunque natura emessi dal Consiglio di Stato, dalla Giunta provinciale amministrativa e dalla Corte dei conti.	
Verbali di conciliazione e sentenze dei conciliatori.	13	Sentenze dei conciliatori.	Vedi anche il n. 37 della tabella *D*.
	14	Verbali di conciliazione aventi per oggetto un valore fino a lire quattrocento.	Id.
Atti riguardanti le contravvenzioni alle leggi sulla polizia forestale.	15	Verbali ed ogni altro atto relativo alle conciliazioni regolate dalla legge 16 giugno 1907, numero 539, sulla polizia forestale.	
Atti relativi all'affrancazione dei terreni dagli usi civici.	16	Domande, difese, decisioni e notificazioni di cui nella legge 8 marzo 1908, n. 76, sull'affrancazione dei terreni dagli usi civici e sull'esercizio di questi.	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

A. DE' STEFANI.

LEGGE TRIBUTARIA SULLE SUCCESSIONI

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3270).

TITOLO I.

Della tassa di successione: disposizioni generali. — Delle persone e dei beni soggetti alla tassa di successione e del modo di determinare il valore imponibile.

CAPO I.

Della tassa di successione: disposizioni generali.

Art. 1.

Le trasmissioni della proprietà, dell'usufrutto e dell'uso o godimento di beni o di altro diritto, che si verificano per causa di morte, sono soggette alla tassa di successione per il loro ammontare netto delle passività, secondo le norme stabilite dalla presente legge; salvo la esenzione assoluta per le successioni nel nucleo familiare di che all'art. 17 e salvo le eccezioni disposte dalla stessa legge o da leggi speciali.

Sono pure soggette alla tassa di successione le trasmissioni degli stessi beni, che si verificano per assenza dichiarata o presunta della persona alla quale appartengono ed i passaggi di usufrutto dei beni costituenti la dotazione dei benefizi ecclesiastici e delle cappellanie.

Art. 2.

La tassa di successione, di regola, è progressiva e si applica alle eredità od alle singole quote, se gli eredi sono più, ed ai legati con aliquote crescenti secondo gli scaglioni in cui è ripartito il valore imponibile dell'eredità, delle quote di eredità o legati. Nei casi specialmente indicati dalla legge è proporzionale e si applica con aliquote costanti, qualunque sia il valore imponibile.

Art. 3.

Nella liquidazione delle tasse, per l'applicazione delle diverse aliquote stabilite dall'art. 10 alle quote di eredità ed ai legati conseguiti dai singoli eredi e legatari, devono aggiungersi le donazioni o liberalità già fatte dall'autore della successione allo stesso erede o legatario.

Dall'ammontare della tassa così liquidata devesi dedurre l'importo delle tasse già pagate o che si sarebbero dovute pagare sulle dette donazioni o liberalità.

Per le donazioni o liberalità anteriori al 9 luglio 1923 si computa, come già pagata, la tassa che per esse sarebbe dovuta a' termini della presente legge.

Art. 4.

Le tasse progressive e proporzionali sono stabilite per ogni cento lire e nell'applicazione di esse le frazioni di centinaio si computano per il loro preciso importo.

Quando la somma totale delle tasse liquidate presenta una frazione minore di una lira, questa frazione è computata per una lira intiera.

Art. 5.

Le tasse richieste dopo avvenuta la liquidazione della tassa principale possono essere complementari o suppletive.

Sono complementari le tasse che, al momento della liquidazione della tassa principale, non poterono essere liquidate integralmente per mancanza o insufficienza degli elementi occorrenti per la liquidazione; e quelle che, rimaste sospese per disposizione di legge, rappresentano integrazione di tasse già riscosse.

Sono suppletive le tasse che si richiedono quando l'ufficio del registro sia incorso, nella liquidazione della tassa, su denunzia, in errore od omissione.

Ha pure carattere di supplemento la tassa che si richieda sopra una successione che ne sia stata dichiarata esente, per errore.

Art. 6.

Nelle successioni testate la tassa si applica in base alle disposizioni testamentarie, anche se il testamento sia impugnato giudizialmente, salvo che non sia annullato in tutto od in parte con sentenza passata in giudicato.

Questa regola però non si applica, quando col testamento siano stati lesi i diritti riservati dal Codice civile ai legittimari e questi diritti risultino integrati d'accordo tra le parti.

Art. 7.

Le tasse regolarmente percette, in conformità della presente legge, non possono essere restituite per effetto di condizione risolutiva alla quale il trasferimento si trovasse vincolato, nè per qualsiasi altro evento ulteriore, fuorchè nei casi previsti dalla legge stessa.

Art. 8.

Nessuna autorità pubblica, nè l'amministrazione del demanio e delle tasse, nè i funzionari da essa dipendenti, possono concedere alcuna diminuzione delle tasse e sopratasse stabilite da questa legge, nè sospenderne la riscossione, senza divenirne personalmente responsabili.

Art. 9.

Dalle disposizioni dell'articolo 7 si eccettuano le successioni che si riferiscano a cose per le quali siasi verificata la evizione o lo spoglio in forza di sentenza passata in giudicato e pronunciata in contraddittorio fra le parti interessate e la finanza, per una causa preesistente alle successioni stesse.

E' ammessa in questo caso la restituzione della tassa pagata, qualora ne sia fatta la domanda entro sei mesi dalla data in cui la sentenza, che pronunziò la evizione o spoglio, ha fatto passaggio in giudicato.

CAPO II.

Delle persone soggette alla tassa di successione.

Art. 10.

Nelle trasmissioni:

a) fra prozii e pronipoti, cugini ed altri parenti oltre il quarto grado;

b) tra affini;

c) fra estranei (compresi gli enti morali e le persone fisiche che non sono contemplati dai seguenti art. 11 e 12), è dovuta la tassa di successione da liquidarsi in base alle seguenti aliquote:

fino		a L.	10,000	12 %
da L.	10,001	a »	25,000	15 %
da »	25,001	a »	50,000	18 %
da »	50,001	a »	100,000	22 %
da »	100,001	a »	250,000	26 %
da »	250,001	a »	500,000	30 %
da »	500,001	a »	1,000,000	35 %
da »	1,000,001	a »	5,000,000	40 %
da »	5,000,001	a »	10,000,000	45 %
oltre		»	10,000,000	50 %

Con le stesse aliquote si regola la tassa dovuta nelle successioni legittime o testamentarie dei figli adottivi agli adottanti; nelle successioni testamentarie dell'adottante all'adottato; salvo in questi casi la riduzione della tassa alla metà.

Ove però fra l'adottante e l'adottato vi siano rapporti di parentela compresi fra quelli previsti dall'art. 17, sono applicabili senz'altro le disposizioni di questo articolo.

Art. 11.

Sono soggette alla tassa proporzionale nella misura costante del 5 % le trasmissioni a favore:

a) di corpi morali e di istituti italiani legalmente riconosciuti, fondati o da fondarsi, i quali abbiano per precipuo scopo di soccorrere ed assistere le classi meno agiate, ovvero di educare, di istruire ed avviare a qualche professione, arte o mestiere persone di qualsiasi condizione o nazionalità, compresi nei detti istituti le biblioteche, le gallerie ed i musei fondati a scopo di istruzione;

b) di istituti stranieri legalmente riconosciuti, aventi sede nello Stato e che abbiano le stesse finalità di quelli indicati alla lettera precedente, semprechè esista reciprocità di trattamento in virtù di apposito patto convenzionale con lo Stato al quale l'istituto appartiene;

c) di provincie, di comuni e di altri enti morali, quando lo scopo specifico della liberalità sia di beneficenza, istruzione, igiene o pubblica utilità;

d) di fondazioni destinate a premiare la virtù o il merito o ad altri scopi di pubblica utilità;

e) di società di mutuo soccorso, registrate in conformità della legge 15 aprile 1886, n. 3818.

Art. 12.

Sono soggetti alla tassa nella misura costante del 3 % i legati per scopi alimentari non superiori a L. 2000 annue, a favore di domestici dell'autore della successione.

Art. 13.

Sono soggetti alla tassa nella misura costante del 3 % i passaggi di usufrutto che hanno luogo per la presa di possesso dei benefizi ecclesiastici e delle cappellanie sotto qualsivoglia titolo o denominazione; salvo quanto è disposto dall'art. 18.

La tassa si applica sulla metà o sul quarto, secondo che l'investito sia di età non superiore o superiore a 50 anni al momento dell'investitura, del valore dei beni di qualsiasi natura, che costituiscono la dotazione del benefizio o della cappellania, da accertarsi giusta le regole stabilite dalla presente legge.

Art. 14.

Le tasse liquidate con l'applicazione delle aliquote stabilite dai precedenti articoli 10 a 13 non sono soggette ad aumenti per addizionale od altro.

Art. 15.

Nel caso di rinunzia pura e semplice ad un'eredità o ad un legato, colui che ne profitta deve pagare la tassa di successione che a norma dell'art. 10 sarebbe eventualmente dovuta dall'erede o legatario rinunziante, a meno che egli sia personalmente tenuto, in applicazione dello stesso articolo e dello articolo 3, ad una tassa di maggiore ammontare.

Art. 16.

Nei trasferimenti per causa di morte subordinati a condizione sospensiva, che siano soggetti a tassa a' sensi degli articoli 10, 11 e 12, è dovuta, nei termini stabiliti dagli articoli 64 e 71, la minore delle tasse applicabili; salvo il pagamento della maggiore tassa che divenisse esigibile dopo che la condizione si sia o s'intenda avverata.

Ove taluno degli eredi sia, a' sensi dell'art. 17, esente dalla tassa, questa è dovuta quando la condizione si sia o s'intenda avverata a favore di persone che vi siano soggette.

Nel caso di legato soggetto a tassa e sottoposto a condizione sospensiva, la tassa è dovuta quando si sia o s'intenda avverata la condizione. Se però sul valore del legato sia stata già pagata la tassa dall'erede, si procede per la differenza a supplemento o restituzione.

Art. 17.

Sono esenti dalla tassa di successione le trasmissioni:

a) tra parenti in linea retta, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti, salvo quanto è disposto dall'art. 10 per i figli adottivi;

b) fra coniugi;

c) tra fratelli e sorelle;

d) tra zii e nipoti;

e) a favore dei discendenti di fratelli e sorelle dello autore della successione, se succedono per diritto di rappresentazione.

Art. 18.

I passaggi di usufrutto, di che all'art. 13, sono esenti dalla tassa di trasmissione, quando gl'investiti sono provvisti di assegno supplementare di congrua ovvero quando la rendita netta, calcolata con le norme stabilite dalla legge tributaria sulla manomorta, non raggiunga la somma che deve essere integrata con l'assegno supplementare di congrua.

La stessa esenzione spetta, quando trattasi di benefici non congruati, se la rendita annua dei loro beni, calcolata nel modo indicato nel comma precedente, non supera lire mille.

Art. 19.

Quando per gli stessi beni una o più successioni si aprono nel periodo di quattro mesi dall'apertura di una prima successione, i beni medesimi non possono essere colpiti che da una sola tassa di trasferimento: quella più grave tra le tasse applicabili alle diverse successioni.

Capo III.

Dei beni soggetti alla tassa di successione e del modo di determinare il valore imponibile: deduzione di passività.

Sezione I.

Dei beni soggetti alla tassa di successione.

Art. 20.

I beni indicati nell'art. 1 sono soggetti alla tassa di successione quando si trovano nel Regno al momento in cui la successione si apre, indipendentemente dal luogo della morte dell'autore e della qualità di lui di cittadino italiano o straniero.

Non sono soggetti a tassa i trasferimenti di beni sì immobili, che mobili esistenti fuori del territorio del Regno.

I crediti, sia che appartengano a cittadini, sia che spettino a stranieri, si considerano esistere nello Stato quando sono esigibili nel medesimo, o sono assicurati su beni posti nel Regno, o sono corrispettivi di contratti su beni immobili nel medesimo situati, o dipendono da contratti stipulati fra cittadini in Italia.

Si considerano, agli effetti della tassa di successione, esistere nello Stato i titoli di rendite emessi da Governi esteri e le azioni ed obbligazioni di società estere o di altri enti che abbiano sede all'estero, quando si trovino nello Stato i titoli medesimi. Quando nel termine di tre anni dal pagamento della tassa sia dimostrato che in forza delle leggi straniere sui detti titoli fu pagata, od almeno accertata, una tassa commisurata al loro valore per la stessa successione, la tassa dovuta nel Regno sarà ridotta deducendo il valore dei titoli anzidetti.

Per i beni immobili o mobili esistenti nelle colonie, e per i crediti ivi garantiti od esigibili, sono dovute le tasse vigenti nella colonia.

Art. 21.

Le trasmissioni delle collezioni di quadri, statue, porcellane, libri, stampe, medaglie ed altre simili raccolte, sempre che non siano materia nè di commercio, nè di negozio, non sono valutate per l'applicazione della tassa di successione, a chiunque siano devolute.

L'esenzione cessa per le collezioni su indicate che siano vendute entro un decennio dall'apertura della successione, ed è dovuta la tassa di successione sul prezzo ricavato dalla vendita.

Art. 22.

Per sottoporre a tassa di successione un immobile è sufficiente, in mancanza di prove dirette, che l'autore della successione si sia fatto inscrivere nei ruoli dell'imposta sui terreni e sui fabbricati e che sia stata da lui pagata, in conto proprio, alcuna rata di tali imposte o si abbia prova di convenzione che faccia presumere in lui il diritto di proprietà.

E' però riservata la prova contraria.

Art. 23.

Nei trasferimenti dell'usufrutto per causa di morte, se l'usufrutto è a tempo indeterminato o non minore di 10 anni, la tassa si applica sulla metà dell'intiero valore della cosa quando l'usufruttuario o la persona, sulla cui vita sia stabilita la durata dell'usufrutto, non abbia compiuti 50 anni di età, ed al quarto dello stesso valore, ove li abbia compiuti.

Se l'usufrutto è limitato a tempo minore di 10 anni, è valutato a tanti ventesimi del valore della proprietà, quanti sono gli anni della sua durata. Quando però l'usufruttuario abbia compiuta l'età di 50 anni, l'usufrutto non è valutabile per più di cinque ventesimi.

Qualora l'usufrutto sia devoluto congiuntamente a più persone, la tassa si applica per quota, come se la congiunzione non esistesse, salvo l'accertamento della maggiore tassa che sia eventualmente dovuta al verificarsi dell'accrescimento.

Quando si tratti di usufrutto successivo costituito a termine, la tassa si applica in confronto del primo chiamato se vi è soggetto, salvo eventuale rettifica al verificarsi del passaggio successivo. Se invece l'usufrutto è a favore di più persone con ordine successivo, si ha riguardo solamente all'età del primo o dei primi chiamati per i quali è valida la istituzione. (Art. 901 codice civile).

Art. 24.

Nei trasferimenti della nuda proprietà, per causa di morte, il valore imponibile al giorno del trasferimento si ritiene uguale alla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto.

Al cessare poi dell'usufrutto sarà dovuta la tassa sul valore per cui l'usufrutto fu detratto allorchè venne tassata la nuda proprietà.

Art. 25.

Le norme stabilite negli articoli 23 e 24 si applicano anche ai casi di trasferimento di diritti d'uso o di abitazione.

Art. 26.

Nelle trasmissioni per causa di morte delle rendite o pensioni costituite, la tassa è dovuta sul capitale espresso nell'atto costitutivo.

Quando nell'atto non sia espresso il capitale ovvero si tratti di rendita o pensione costituita con testamento dall'autore della successione, è soggetto a tassa il capitale ragguagliato a venti volte la rendita o pensione, se è perpetua o se deve essere corrisposta per venti o più anni o per tempo indeterminato, ed a tante volte la rendita o pensione, quanti sono gli anni per cui essa deve essere corrisposta, se deve durare per un tempo determinato minore di venti anni.

Trattandosi di rendite vitalizie o pensioni che devono cessare con la vita delle persone o che siano pattuite per un tempo determinato di dieci o più anni, ma possano cessare anche prima con la morte della persona a cui favore o sulla cui vita esse furono costituite, il capitale tassabile è ragguagliato a dieci o cinque volte la rendita vitalizia o pensione, secondo che la persona durante la vita della quale debba corrispondersi la rendita o la pensione non abbia o abbia oltrepassata l'età di 50 anni. Se la rendita vitalizia o pensione debba essere corrisposta per un tempo minore di dieci anni, si assoggettano a tassa tante annualità della rendita o della pensione, quanti sono gli anni della durata, e in ogni caso non più di cinque quando la persona alla cui morte debba cessare la rendita o la pensione abbia oltrepassata l'età di 50 anni.

Nel valutare le rendite vitalizie o le pensioni non deve farsi distinzione tra quelle costituite sulla testa di una sola persona e quelle costituite sulla testa di più persone, ma in questo ultimo caso, ove siavi diritto di accrescimento, è applicabile il terzo comma dell'art. 23.

Art. 27.

Le rendite perpetue o vitalizie, che si paghino in generi o derrate, sono capitalizzate nel modo indicato dall'art. 26, previa dichiarazione da farsi dalle parti del valore delle prestazioni.

In caso che il valore dichiarato sia ritenuto inesatto, si prende per base la media del prezzo annuale dei generi o derrate, formata sulle mercuriali del mercato del luogo ove la prestazione deve essere corrisposta. Quando non sia indicato il luogo della prestazione, si prendono per base le mercuriali del luogo ove è avvenuto il trasferimento; e non essendovi mercati in tali luoghi, le mercuriali del mercato più vicino.

La media sopra indicata è formata per cura dell'amministrazione, determinando la media annuale dei prezzi dei generi nei dieci anni precedenti a quello dal trasferimento soggetto a tassa, escludendo la media più elevata e quella più bassa, e prendendo l'ottavo dell'ammontare complessivo delle restanti annualità.

Art. 28.

La tassa sui trasferimenti dei crediti si applica sull'ammontare dei crediti, siano o no fruttiferi.

Art. 29.

Sono considerati crediti, agli effetti di questa legge, i diritti, le obbligazioni e le azioni che hanno esclusivamente per oggetto somme di danaro.

I diritti invece e le obbligazioni che hanno per oggetto cose mobili e le azioni delle società di commercio sono equiparati ai mobili per loro natura.

Le quote di partecipazione nelle società in nome collettivo o in accomandita semplice sono considerate mobili od immobili, secondo la natura dei beni costituenti il patrimonio sociale. Se questo comprende beni mobili ed immobili, la quota di partecipazione fino a concorrenza del valore degli immobili si considera di natura immobiliare.

Art. 30.

Nei trasferimenti per causa di morte, il valore del diritto dell'enfiteuta (utile dominio) si considera corrispondente al valore della piena proprietà, detratto venti volte l'annuo canone o l'annua prestazione, e detratto pure il laudemio, che sia dovuto per le enfiteusi costituite anteriormente al codice civile.

Nei trasferimenti per causa di morte del dominio diretto è soggetto a tassa il capitale formato di venti volte l'annua prestazione.

Nel caso in cui per legge sia ammessa l'affrancazione mediante un minor numero di annualità della pattuita prestazione o un minore laudemio, il valore imponibile è rappresentato dal minor corrispettivo indicato nella legge stessa.

Art. 31.

Nelle trasmissioni a causa di morte si presume l'esistenza:

di gioielli e denari per un valore in ragione del 2 % del valore totale degli altri beni dell'eredità, al lordo del passivo;

di mobilia per un valore in ragione del 5 % del valore totale, pure lordo, degli altri beni ereditari, compresi i gioielli ed il danaro, ancorchè valutati in via presuntiva.

Nella somma su cui sono da applicarsi le dette percentuali, si comprende il valore netto delle aziende industriali o commerciali.

Al suaccennato criterio presuntivo non si ricorre solamente quando:

da inventari di tutela o di eredità beneficiata o fallimentare o fatti in seguito ad apposizione di suggelli, disposta dall'autorità giudiziaria immediatamente dopo l'apertura della successione, risulti un valore minore od anche l'inesistenza assoluta di gioielli, denaro o mobilia;

dagli stessi inventari o da atti o dichiarazioni delle parti risulti un valore superiore.

In tali casi si ha riguardo al valore dei gioielli, del denaro e della mobilia quale risulta da detti documenti.

Non si comprendono nel valore presunto della mobilia, di cui ai comma precedenti, i cavalli, le vetture e gli equipaggi relativi, i cereali, i vini, i fieni ed altre derrate e tutto ciò che formava materia di un commercio o di altra negoziazione da parte del defunto. Questi oggetti devono essere dichiarati secondo il valore venale.

Le azioni e le obbligazioni comprese nei listini di borsa, e le rendite del debito pubblico sono valutate al corso legale del listino del giorno della trasmissione. Le azioni e le obbligazioni che non furono mai comprese nei listini della borsa, o cessarono di esserlo, devono calcolarsi per il valore commerciale al giorno della trasmissione.

All'ammontare del capitale dei crediti e delle rendite, risultante dagli atti costitutivi o formato a norma degli articoli 26 e 27, debbono aggiungersi anche gli interessi che apparissero tuttora dovuti, e le rendite decorse e non pagate al giorno dell'apertura della successione.

Art. 32.

Per i crediti contestati giudizialmente all'apertura della successione, e per quelli dei quali sia, a giudizio dell'amministrazione, giustificata la dubbia esigibilità, rimane sospesa la esazione della tassa, la quale dovrà pagarsi appena i crediti divengano esigibili.

Quando la contestazione giudiziale o la dubbia esigibilità del credito non siano sufficientemente giustificate, la tassa deve essere pagata nel termine prescritto dall'art. 64, salvo all'erede o legatario il diritto alla restituzione, qualora, entro due anni dalla denunzia, dimostri che esisteva al momento dell'apertura della successione ed esiste tuttora la litigiosità o dubbia esigibilità del credito.

Entro cinque anni dalla denunzia della successione il ricevitore del registro può richiedere alle parti la prova che perdura la litigiosità o dubbia esigibilità dei crediti per i quali fu sospesa la tassa.

Trascorso il termine di cinque anni la tassa rimane indefinitamente sospesa, senza obbligo di ulteriori giustificazioni, salvo il pagamento, ai termini del primo comma, quando il credito divenga, in tutto o in parte, esigibile.

Art. 33.

L'erede può liberarsi dal pagamento della tassa sui crediti che ritiene inesigibili, cedendoli allo Stato.

SEZIONE II.

Norme per l'accertamento del valore dei beni immobili, delle navi e delle aziende industriali e commerciali e quote di compartecipazione in società di commercio.

Art. 34.

La tassa di successione, nonchè quella di trascrizione e i diritti catastali, sono commisurati sul valore venale dei beni in comune commercio.

Per determinare il valore in comune commercio degli immobili si deve avere riguardo principalmente alle alienazioni, divisioni o stime giudiziarie degli stessi immobili, anteriori di non oltre un quinquennio; alle loro locazioni, tenuto conto della proporzione esistente nelle diverse località tra il valore in comune commercio e quello locativo, ed ai risultati delle alienazioni o locazioni di altri immobili che si trovino nelle stesse località ed in analoghe condizioni.

Nella liquidazione delle dette tasse si osservano le seguenti norme:

1° Se dalla denunzia risultano il valore del trasferimento o gli elementi necessari per determinarlo, la tassa è percetta sul valore dichiarato o determinato, salvo il disposto dell'art. 36;

2° Se la denunzia non esprime il valore sul quale deve liquidarsi la tassa, o non contiene gli elementi per determinarlo, il ricevitore deve invitare le parti, o una di esse, a completarla, assegnando loro un termine, con una dichiara-

zione estimativa da esse sottoscritta, giusta la quale la tassa è liquidata. In caso di rifiuto a fare la dichiarazione di valore, o a presentare la denunzia o, comunque, decorso inutilmente il termine assegnato, il ricevitore determina d'ufficio il valore ed in base ad esso liquida la tassa, salvo al contribuente — ove non ricorra l'applicazione del secondo comma dell'art. 35 — il diritto di promuovere dopo il pagamento, quanto ai beni indicati nell'art. 36, il giudizio di stima, ai sensi dell'art. 38.

Se si tratta di mobili, la tassa si applica al valore dichiarato, oppure a quello risultante da inventario con stima o da contrattazione dei mobili stessi, entro sei mesi.

Ove si tratti di derrate o merci o generi di commercio, la tassa è applicata sul valore risultante dalle mercuriali, dai listini e libri delle camere di commercio o dalle scritture e dai libri dei mediatori o sensali, prendendo per base la mercuriale o le contrattazioni più vicine al giorno del trasferimento.

Art. 35.

Nei trasferimenti per causa di morte, di aziende industriali o commerciali e di quote di compartecipazione in società di commercio, l'amministrazione, per determinare la quantità ed il valore delle merci esistenti al giorno del trasferimento, la specie ed il valore degli altri beni di ogni natura (compresi l'avviamento ed i diritti di privativa), ha diritto di esaminare i libri di commercio e tiene conto delle risultanze di essi, degli accertamenti compiuti per l'imposta di ricchezza mobile e per le altre imposte dirette, e di ogni altro idoneo elemento.

In caso di rifiuto a far esaminare i libri di commercio, il contribuente non ha il diritto di cui agli articoli 37 e 38, di impugnare il valore determinato dall'amministrazione.

Art. 36.

Nei trasferimenti per causa di morte dei beni in appresso indicati, il ricevitore del registro competente notifica al contribuente, a mezzo di uffiziale giudiziario o di usciere, il valore venale che l'amministrazione reputa abbiano i beni in comune commercio al giorno del trasferimento, se quello dichiarato sia inferiore al detto valore venale:

a) di oltre un decimo nei trasferimenti di beni immobili;

b) di oltre un ottavo nei trasferimenti di navi, di aziende industriali o commerciali, di quote di compartecipazione in società di commercio.

Art. 37.

Il termine per la notificazione prevista dall'articolo precedente è di un anno dal pagamento della tassa o, nel caso di dilazione concessa ai sensi dell'art. 65, dalla data dell'atto di dilazione.

Quando la notificazione non è fatta a mani proprie, può essere ripetuta non oltre un mese dalla scadenza del termine sopra indicato. Questa seconda notificazione ha efficacia anche in caso di nullità della prima.

Entro tre mesi dall'unica o dalla seconda notificazione, il contribuente che non voglia accettare il valore stabilito dall'amministrazione, deve notificare o dichiarare all'ufficio del registro con ricorso in carta bollata a norma dell'art. 90, che egli intende si proceda a stima giudiziale, designando il suo perito, se il valore dichiarato supera lire 50,000.

Decorso il termine di tre mesi senza che il contribuente abbia fatta tale notificazione o dichiarazione, egli decade dal diritto di contestare il valore notificatogli; ma resta tuttavia all'amministrazione la facoltà di ridurre, con motivata decisione, questo valore, se risulta manchevole od erroneo l'accertamento eseguito.

Art. 38.

Quando il valore sia stato determinato d'ufficio ai sensi dell'art. 34, il contribuente ha diritto di non accettarlo, qualora egli attribuisca ai beni un valore inferiore nelle misure seguenti riferite al detto valore determinato d'ufficio:

a) di oltre un decimo nei trasferimenti di beni immobili;

b) di oltre un ottavo nei trasferimenti di navi, di aziende industriali o commerciali, di quote di compartecipazione in società di commercio.

In tal caso il contribuente deve, entro tre mesi dal giorno del pagamento della tassa liquidata dall'ufficio, notificare o dichiarare, a norma dell'articolo precedente che egli intende si proceda alla stima giudiziale, facendo espressa dichiarazione del valore da lui attribuito ai beni.

Decorso il detto termine di tre mesi senza che il contribuente abbia fatta tale notificazione o dichiarazione o non abbia con essa dichiarato il valore da lui attribuito ai beni, resta definitivo il valore determinato dall'ufficio.

Art. 39.

Nei casi nei quali il contribuente abbia notificata o presentata regolare domanda perchè si proceda a giudizio di stima, l'amministrazione deve, entro tre mesi, presentare istanza al presidente del tribunale per ottenere l'ordinanza di stima.

Decorso questo termine senza che tale istanza sia stata fatta, rimane definitivo il valore dichiarato dal contribuente.

Art. 40.

L'istanza per la stima è presentata al presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio del registro che ha proceduto all'accertamneto del valore.

La stima, se il valore dichiarato dal contribuente non eccede L. 50,000, è fatta da un solo perito nominato dal presidente del tribunale col provvedimento stesso che ordina la stima.

In ogni altro caso, questa viene eseguita da tre periti nominati, uno dall'amministrazione finanziaria con l'istanza di cui all'art. 39, un altro dal contribuente con la notificazione di cui agli articoli 37 e 38, ed il terzo dal presidente del tribunale con l'ordinanza di stima.

Quando l'Amministrazione od il contribuente non abbia indicato il proprio perito, questo è pure nominato dal presidente del tribunale.

I periti nominati dal presidente sono scelti preferibilmente tra le persone residenti nel luogo ove esistono i beni o la maggior parte di essi.

Art. 41.

La perizia è fatta con metodo sommario tenendo conto, per la determinazione del valore, dei criteri indicati negli articoli 34 e 35, ed i periti esprimono un solo giudizio a maggioranza di voti con relazione unica pure sommaria.

La relazione è presentata e giurata davanti al presidente del tribunale entro due mesi computabili dalla notificazione dell'ordinanza di nomina all'unico perito o ai tre periti, salvo al presidente la facoltà di accordare, per giustificati motivi, una sola proroga non eccedente, di regola, un mese.

Il presidente del tribunale può delegare quello del luogo di residenza dei periti a deferire il giuramento ed a ricevere la relazione della perizia.

Qualora il perito od i periti non adempiano per qualsiasi causa all'incarico entro il prefisso termine, può farsi istanza al presidente del tribunale per la sostituzione del perito o dei periti.

Per gli atti da compiersi nei procedimenti di stima, non è necessaria l'assistenza di procuratore.

L'estimazione fatta a maggioranza di voti è definitiva, salvo ricorso all'autorità giudiziaria per errore materiale di calcolo o di fatto, per mancanza od insufficienza di calcolo nella relazione, o per grave ed evidente errore di apprezzamento.

Art. 42.

Le spese del giudizio di stima sono a carico del contribuente, quando il valore accertato dai periti, diminuito di un decimo o di un ottavo secondo i casi indicati nell'articolo 36, sia superiore al valore validamente dichiarato dal contribuente; altrimenti sono a carico dell'erario.

Per valore validamente dichiarato si intende quello risultante dalla notificazione fatta dal contribuente ai sensi dell'art. 38 e quello risultante dalle denunzie o dichiarazioni originarie delle parti; aggiunti i soli aumenti fatti nel termine indicato dal quarto comma dell'art. 72, mediante denunzia da registrarsi sotto la data della sua presentazione.

Nessun compenso è dovuto ai periti che per qualsiasi causa non abbiano esaurito il mandato, e ciò indipendentemente dalla responsabilità in cui siano incorsi.

Le spese del giudizio di stima sono sommariamente tassate dal presidente del tribunale e le relative ordinanze sono opponibili nel termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione.

L'amministrazione, in ogni caso, ha facoltà di pagare ai periti le loro competenze, salvo rivalsa, con le stesse norme, della riscossione delle tasse.

Art. 43.

Giusta il risultato della perizia si fa luogo a riscossione di tasse e diritti catastali complementari.

Quando il valore accertato col mezzo della stima, diminuito del quarto, sia superiore al valore validamente dichiarato dal contribuente, è applicabile, oltre alla tassa sulla differenza tra i due valori, la sopratassa per la dichiarazione di valore insufficiente, ai termini dell'art. 72.

Art. 44.

Prima che il procedimento di stima sia iniziato e fino a che esso non sia chiuso con la presentazione della perizia, si può stabilire, di concerto fra l'amministrazione e il contribuente, il valore da sottoporsi a tassa.

SEZIONE III.

Deduzione di passività.

Art. 45.

Sono ammessi in deduzione dall'asse ereditario i debiti certi e liquidi legalmente esistenti nel momento della aperta successione, risultanti da atto pubblico o da sentenza passata in giudicato. Tanto l'atto pubblico, quanto la sentenza debbono essere di data anteriore all'apertura della successione. Il passaggio in giudicato della sentenza può essere posteriore.

Sono parimenti ammessi in deduzione i debiti certi e liquidi, nascenti da scritture private che abbiano acquistata data certa anteriormente all'apertura della successione, in uno dei modi indicati dall'art. 1327 del codice civile, che non sia la morte o la fisica impossibilità di scrivere di colui o di coloro che le hanno sottoscritte.

I debiti verso le pubbliche amministrazioni, certi al momento dell'apertura della successione, sono ammessi in deduzione anche se liquidati posteriormente.

Agli effetti dell'applicazione del secondo comma, le autenticazioni di firma debbono essere state registrate anteriormente all'apertura della successione anche se redatte nella forma dell'art. 1323 del codice civile.

I debiti di commercio esercitato nel Regno e quelli risultanti da cambiali od altri effetti all'ordine, quando non si trovino nelle condizioni previste nei precedenti capoversi, possono egualmente essere dedotti dall'asse ereditario, se, per i debiti commerciali, la loro esistenza sia giustificata con la produzione dei libri di commercio del debitore, regolarmente tenuti a norma di legge, e per le cambiali od altri effetti, questi siano annotati nei libri di commercio, del pari regolarmente tenuti, del debitore o del creditore.

Art. 46.

Sono ammesse in deduzione dall'asse ereditario le spese di infermità relative agli ultimi sei mesi di vita dell'autore della successione, quando siano di carattere strettamente sanitario e risultino da regolari quietanze di medici, chirurghi, farmacisti, istituti ospedalieri e case di salute.

Del pari sono ammesse in deduzione dall'asse ereditario le spese funerarie, purchè risultino da regolari quietanze: la deduzione è ammessa però in misura non superiore a quella risultante dalla scala seguente:

quando il valore dell'asse ereditario lordo non supera L. 1000, L. 100 (quota fissa);

se il valore dell'asse lordo supera L. 1000 e non L. 5000, il 6 per cento, ma non meno di L. 100;

se supera L. 5000 e non L. 10,000 il 5 per cento, ma non meno di L. 300;

se supera L. 10,000 e non L. 25,000, il 4 per cento, ma non meno di L. 500;

se supera L. 25,000 e non L. 50,000, il 3 per cento, ma non meno di L. 1000;

se supera L. 50,000 e non L. 100,000, il 2 per cento, ma non meno di L. 1500;

se supera L. 100,000 e non L. 250,000, l'uno per cento, ma non meno di L. 2000;

se supera L. 250,000, il mezzo per cento, ma non meno di L. 2500 e non più di L. 10,000.

Le quietanze indicate nel presente articolo devono essere vistate ai termini della prima parte del successivo art. 48.

Art. 47.

I debiti che gravano specialmente immobili esistenti all'estero non sono dedotti dall'asse ereditario.

Quando nella massa ereditaria si trovino immobili situati all'estero ed immobili situati nel Regno, i debiti che non gravano specialmente sugl'immobili, sono dedotti in proporzione al valore della sola parte dell'asse ereditario che è nel Regno.

Art. 48.

Affinchè sia ammessa la deduzione del passivo è necessario che esso sia giustificato con la produzione dei titoli dei debiti, o in originale o in copia, unitamente ad una dichiarazione fatta dall'erede o dal legatario e dai creditori o loro aventi causa, con la quale si attesti che il debito sussisteva tuttavia, in tutto o in parte, al tempo dell'aperta succes-

sione. Tanto la copia del titolo, quanto la dichiarazione, sono esenti da bollo, ma debbono essere munite del visto, per la verità delle firme, da un notaro, o dal pretore, o dal sindaco del luogo.

Il creditore o suoi aventi causa non possono, sotto pena dei danni, rifiutarsi di consegnare i titoli al debitore o permettergli che, a sue spese, senza che siano asportati, ne sia fatta copia autentica da notaro o cancelliere, nè di emettere la dichiarazione sulla sussistenza di tutto o di parte del debito.

Art. 49.

Indipendentemente dalle maggiori pene stabilite dal codice penale, i sottoscrittori di una dichiarazione di sussistenza di debiti, non conforme a verità, sono tenuti solidalmente al pagamento di una pena pecuniaria uguale al sestuplo della tassa che colla dichiarazione infedele si sia tentato di defraudare.

Art. 50.

La deduzione dei debiti dall'attivo delle successioni può essere ammessa anche dopo la liquidazione della tassa, purchè la esistenza dei debiti sia provata, nei modi prescritti dalla presente legge, entro due anni dalla presentazione della denunzia, e in questo caso si restituisce la tassa percepita in più.

Quando però si tratta di debiti verso pubbliche amministrazioni non liquidi al momento dell'apertura della successione, è ammessa la giustificazione anche dopo la scadenza dei due anni dalla denunzia, se sia provato con un certificato dell'amministrazione creditrice che un mese prima della detta scadenza la liquidazione non era ancora avvenuta. In questo caso la giustificazione deve fornirsi entro due mesi dalla data della liquidazione.

TITOLO II.

Della denunzia di successione: persone obbligate a presentarla, termini per la presentazione ed uffici competenti a riceverla.

Art. 51.

La denunzia dei trasferimenti per causa di morte deve farsi sui modelli bollati venduti dall'amministrazione e deve essere firmata dal denunziante. Qualora questi non sia una delle persone indicate nell'art. 55, deve essere munito di mandato speciale, rilasciatogli almeno da una delle dette persone e da unirsi alla denunzia. In ogni caso questa deve indicare il domicilio e la residenza dell'erede.

Essa deve contenere una particolareggiata notizia degli immobili e degli altri beni compresi nella successione, con la dichiarazione del valore e con le indicazioni sufficienti per far conoscere la natura, la situazione o l'importanza dei vari beni.

La denunzia delle successioni esenti dalla tassa di trasferimento, a sensi dell'art. 17, da presentarsi agli effetti della trascrizione e della voltura catastale, è obbligatoria per i soli beni immobili e per i diritti capaci di ipoteca.

Le aziende industriali e commerciali e le quote di compartecipazione in società di commercio devono essere descritte nella denunzia distintamente dagli altri beni.

Per le rendite e per i crediti ereditari di qualsivoglia natura debbono indicarsi i titoli costitutivi con la data e il luogo della registrazione, i nomi dei debitori e le somme dovute tanto per capitale, quanto per interessi o rendite già decorsi all'apertura della successione.

Nelle successioni testamentarie deve unirsi alla denunzia copia autentica dell'atto o degli atti di ultima volontà che regolano la successione; questa copia dopo la registrazione verrà restituita, sempre che sia stata presentata anche una copia in carta libera firmata dal denunziante.

Pei debiti gravanti l'eredità la denunzia deve essere corredata dei documenti prescritti dall'art. 48. In difetto, nella liquidazione della tassa, non si tiene conto dei debiti non documentati.

Art. 52.

La denunzia che non contenga le indicazioni necessarie per la liquidazione della tassa, o manchi della firma del denunziante, o sia fatta da chi non è munito di speciale mandato o non lo presenti, si considera irregolare. Il ricevitore ha l'obbligo di indicare con annotazione scritta sulla denunzia le irregolarità riscontrate e di restituire la denunzia stessa al denunziante con invito a rettificarla prima della scadenza del termine indicato nell'art. 55, assegnandogli in ogni caso un termine non minore di otto giorni dalla data dell'invito.

La denunzia irregolare si considera come non eseguita finchè non venga rettificata.

Quando chi presenta la denunzia non ne riconosca l'irregolarità e faccia istanza perchè essa sia accettata, il ricevitore ne rilascia ricevuta con espressa riserva dell'applicazione della sopratassa per mancata denunzia, ove sussistano le irregolarità rilevate.

Art. 53.

Le norme stabilite dai precedenti articoli per la denunzia dei trasferimenti in causa di morte sono applicabili alle denunzie dei passaggi di usufrutto che avvengono in occasione della presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie.

Art. 54.

La denunzia per la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, per l'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un trasferimento per causa di morte o per l'esecuzione datavi prima che la condizione siasi avverata, per le rinunzie ad eredità od a legato, per la sopravvenienza di beni nell'eredità e per la cessazione della litigiosità e della dubbia esigibilità di crediti ereditari deve farsi in duplice esemplare sui modelli bollati che sono venduti dall'amministrazione.

Art. 55.

Alla denunzia dei trasferimenti per causa di morte sono obbligati gli eredi, i legatari, i loro tutori o curatori, gli amministratori dell'eredità e gli esecutori testamentari.

Per gli eredi la denunzia deve comprendere l'intero asse ereditario e l'obbligo di presentarla è solidale fra essi.

La denunzia deve prodursi nel termine di mesi quattro dal giorno della morte, quando l'autore della successione è morto nello Stato; di mesi sei se è morto in altre parti di Europa; di mesi diciotto se è morto fuori d'Europa.

Per i tutori, curatori, amministratori ed esecutori testamentari il termine per la denuncia decorre dal giorno in cui è ad essi pervenuta la legale notizia della loro nomina.

Nelle successioni degli assenti il termine di quattro mesi decorre dal giorno della presa di possesso dei beni dell'assente, sia tal possesso provvisorio o definitivo ovvero semplicemente di fatto. In caso di ritorno dell'assente, le tasse pagate sono restituite sotto deduzione della parte corrispondente ai frutti lucrati durante il possesso.

Nelle successioni i cui beni si trovino sotto sequestro, il termine di quattro mesi decorre dalla presa di possesso dei beni da parte degli eredi.

Il termine per la denunzia delle successioni dei militari appartenenti ai corpi mobilitati e delle altre persone addette all'esercito e all'armata, morte in guerra, è di un anno dal giorno della trascrizione dell'atto di morte nei registri dello stato civile, se questa è avvenuta in Europa, e di tre anni se fuori di Europa.

Art. 56.

Per le successioni accettate col beneficio dell'inventario il termine decorre dalla scadenza di quello stabilito per la formazione dell'inventario, e quando questo sia compiuto prima di tale scadenza, dalla data della sua chiusura. In ogni caso la denunzia deve presentarsi, per le successioni apertesi nello Stato, entro un anno dal giorno dell'apertura; per quelle apertesi in altre parti d'Europa, entro quattordici mesi, e per quelle apertesi fuori d'Europa, entro ventiquattro mesi.

Questa disposizione non si applica, se, prima della scadenza dei termini fissati dall'art. 55, terzo comma, non sia fatta, nei modi prescritti dall'art. 955 del codice civile, la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.

Art. 57.

I termini stabiliti dal precedente art. 55, per la denunzia dei trasferimenti per causa di morte, sono applicabili alle denunzie della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, nei casi previsti dalla presente legge, e dell'avveramento della sopravvivenza, cui siano state subordinate le liberalità, ed alle denunzie dei passaggi di usufrutto che avvengono in occasione della presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie, delle sopravvenienze ereditarie e della cessazione della litigiosità e della dubbia esigibilità di crediti ereditari.

Queste denunzie devono farsi da coloro che consolidano nelle loro mani la piena proprietà e dall'investito del benefizio o della cappellania. In quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno della presa di possesso.

Art. 58.

L'avveramento delle condizioni sospensive apposte ai trasferimenti per causa di morte, o l'esecuzione data al trasferimento prima che la condizione siasi verificata, deve essere denunziato dagli interessati entro venti giorni da quello dell'avveramento della condizione o dell'esecuzione del trasferimento.

Nello stesso termine deve essere denunziata la rinunzia ad eredità od a legato da colui che ne profitta.

Art. 59.

Nei termini stabiliti per la denunzia e il pagamento non sono compresi il giorno dell'apertura della successione o della presa di possesso dei beni dell'assente o dei benefizi e delle cappellanie.

L'ultimo giorno utile per la denunzia ed il pagamento si compie con l'ora stabilita per la chiusura dell'ufficio del registro, e se il giorno è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

Art. 60.

Il ricevitore non può mai differire per più di tre giorni la registrazione delle dichiarazioni regolari, quando le tasse vengano pagate secondo la liquidazione fatta da lui. Egli deve, se richiesto, rilasciare, gratuitamente ed in carta libera, un certificato della seguita presentazione della denunzia e della somma depositata per la tassa.

Art. 61.

Le trasmissioni per causa di morte sono denunziate all'ufficio del registro nella cui circoscrizione il defunto aveva l'ultimo domicilio o risiedeva da dieci anni almeno al giorno della sua morte. Se il defunto non aveva nello Stato nè domicilio, nè residenza da almeno dieci anni, la denunzia si presenta all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la maggior parte dei beni ereditari.

Art. 62.

Il passaggio d'usufrutto che avviene in occasione della presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie è denunziato all'ufficio del registro nella cui circoscrizione ha sede il benefizio o la cappellania. Ove il benefizio o la cappellania non abbiano sede nello Stato, la denunzia è eseguita nell'ufficio del registro della circoscrizione in cui esiste la maggior parte dei beni che costituiscono la dotazione dell'ente nello Stato.

Art. 63.

L'avveramento della condizione sospensiva, la esecuzione di un trasferimento condizionato, dipendente da causa di morte, prima che la condizione siasi avverata, la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, devono essere denunziati all'ufficio del registro nel quale fu denunziato il trasferimento condizionato o il passaggio della nuda proprietà.

Parimente la denunzia della rinunzia ad eredità od a legato, e quella dell'avveramento delle liberalità subordinate con testamento all'eventualità della sopravvivenza, delle sopravvenienze ereditarie e della cessazione della litigiosità e della dubbia esigibilità di crediti ereditari, debbono presentarsi all'ufficio nel quale fu registrata la successione.

TITOLO III.

Del pagamento della tassa di successione e dell'azione personale e reale per riscoterla. — Degli effetti della mancata o ritardata denunzia di successione e del ritardato pagamento della tassa.

Capo I.

Del pagamento della tassa di successione e dell'azione personale e reale per riscuoterla.

Art. 64.

Per i trasferimenti a causa di morte, per i passaggi di usufrutto dei beni che costituiscono le dotazioni dei benefizi e delle cappellanie, per la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, per l'avveramento delle liberalità subordinate all'eventualità della sopravvivenza, per quello delle condizioni sospensive apposte ai trasferimenti a causa di morte, per le sopravvenienze ereditarie e per la cessazione della litigiosità e della dubbia esigibilità di crediti ereditari, il pagamento della tassa tenuta in sospeso o di quella complementare deve eseguirsi entro i due mesi successivi alla scadenza dei termini fissati con gli articoli 53, 54, 55, 58, per le rispettive denunzie.

Nello stesso termine colui che profitta della rinunzia ad una eredità o ad un legato deve eseguire il pagamento della maggior tassa eventualmente dovuta.

Art. 65.

Ai debitori delle tasse di successione e di consolidazione di usufrutto, che riguardano valori immobiliari, e delle eventuali sopratasse è concesso, a loro domanda, di eseguirne il pagamento a rate in un termine non maggiore di anni sei con la corresponsione dell'interesse scalare del 5 per cento.

E' in facoltà dell'amministrazione di concedere uguale dilazione, alle medesime condizioni, per il pagamento delle dette tasse ed eventuali sopratasse che si riferiscono a valori mobiliari.

Il privilegio stabilito dall'art. 68 di questa legge è esteso a tutto il periodo della dilazione, fino al pagamento del debito.

La concessione della dilazione è fatta nei modi e con le guarentigie da stabilirsi con regolamento e deve risultare da atto scritto. Quando l'atto di dilazione sia stipulato prima della scadenza del termine fissato pel pagamento della tassa, il debitore non incorre nella sopratassa di tardivo pagamento.

Se il debitore ritarda il pagamento di una rata oltre venti giorni dalla scadenza, decade dal beneficio della dilazione ed è obbligato a pagare in una sola volta le rate residue coi relativi interessi maturati, ed incorre inoltre nella sopratassa di tardivo pagamento sul solo ammontare della tassa tuttora dovuta.

L'atto di sottomissione e garanzia è soggetto alla tassa fissa di cui all'art. 55 della tariffa allegato *A* alla legge del registro ed è esente dalle tasse di bollo ed ipotecarie.

Art. 66.

Sono solidalmente tenuti verso l'amministrazione dello Stato:

1° per le tasse sui trasferimenti a causa di morte ciascuno degli eredi per la totalità delle tasse, salvo il regresso verso gli altri coeredi ed i legatari; i legatari per le tasse relative ai beni a ciascuno di essi devoluti;

2° per la tassa sul passaggio d'usufrutto che ha luogo nella presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie, l'investito del benefizio o della cappellania, i suoi eredi o aventi causa;

3° per le tasse che si rendono esigibili sui trasferimenti per causa di morte sottoposti a condizione sospensiva, tutti coloro a cui profitta l'avveramento della condizione;

4° per le tasse sulla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, coloro che consolidano l'usufrutto con la proprietà, i loro eredi od aventi causa.

Art. 67.

La quietanza delle tasse pagate sui trasferimenti per causa di morte, sui passaggi di usufrutto di beni costituenti le dotazioni di benefizi o cappellanie, di tasse complementari o suppletive, è rilasciata in foglio separato.

La quietanza deve indicare l'ufficio che la rilascia, la natura della tassa o la causale del complemento o supplemento di tassa, la data della riscossione, il foglio, il numero del registro e l'ammontare in tutte lettere della tassa riscossa.

Art. 68.

Lo Stato ha privilegio, secondo le norme stabilite dal codice civile, per la riscossione delle tasse di successione sui mobili ed immobili cui la tassa si riferisce. Questo privilegio garentisce anche la tassa dovuta sul maggior valore accertato nel giudizio di stima.

Art. 69.

Tutti coloro i quali, a termini di questa legge, hanno pagato la tassa di successione per conto delle parti obbligate si intendono subentrati in tutte le ragioni, azioni e privilegi dell'amministrazione, e per conseguire il rimborso, qualunque sia la somma, hanno diritto di ottenere dal pretore del luogo in cui essi risiedono un ordine di pagamento che sarà esecutivo dopo 24 ore dall'intimazione.

Nella relativa esecuzione non si ha riguardo alle opposizioni fondate sul motivo che le tasse pagate non fossero dovute, o fossero dovute in somma minore.

Il debitore della tassa non può reclamare contro l'amministrazione del registro, se non dimostra di avere già eseguito il rimborso a coloro che, a termini della presente legge, pagarono per lui.

Art. 70.

L'erede beneficiato è tenuto a pagare la tassa di successione soltanto con le attività a lui pervenute.

Art. 71.

I corpi morali, cui è necessaria un'autorizzazione per l'accettazione dell'eredità o dei legati, devono denunziare la successione nel termine stabilito dagli articoli 55 e 56 ed eseguire il pagamento delle tasse entro tre mesi dalla data dell'autorizzazione, salvo le facilitazioni stabilite nei casi d'accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario. Rimangono fermi, per gli altri coeredi o legatari, i termini stabiliti dagli articoli 55, 56 e 64 per la denunzia e per il pagamento della tassa sulle loro quote di beni o legati.

Trascorso un anno dall'apertura della successione senza che il corpo morale abbia domandata l'autorizzazione, la tassa da esso dovuta diviene esigibile, e deve essere pagata entro venti giorni dalla richiesta del ricevitore del registro fatta a mezzo di ufficiale giudiziario o di usciere. Il corpo morale cui sia stata negata l'autorizzazione ad accettare l'eredità od il legato ha diritto al rimborso della tassa di successione pagata, purchè ne faccia domanda entro sei mesi dal giorno in cui ebbe notizia del diniego. In questo caso però l'amministrazione del registro ha diritto al conseguimento della tassa verso coloro ai quali profitta il rifiuto dell'autorizzazione, purchè ne faccia richiesta entro sei mesi dalla data dell'effettuato rimborso.

CAPO II.

Degli effetti della mancata o ritardata denunzia di successione e del ritardato pagamento della tassa.

Art. 72.

Gli eredi e legatari, che non abbiano presentato entro i termini prescritti le denunzie dei beni loro trasmessi per causa di morte, incorrono in una sopratassa uguale a sei decimi della tassa dovuta, e mai minore di L. 2.

Per le omissioni nelle denunzie è applicabile una sopratassa uguale all'ammontare della tassa dovuta sui beni omessi coll'aumento di un quinto.

La stessa sopratassa si applica nei casi di insufficiente dichiarazione di valore di cui all'art. 43.

La sopratassa non è dovuta se alle omissioni o insufficienze siasi supplito con successive denunzie registrate prima della scadenza del termine prescritto per il pagamento della tassa.

Se la successione è esente dalla tassa di trasferimento, a sensi dell'art. 17, la sopratassa, nei casi sopra previsti, è commisurata sulla tassa di trascrizione.

I tutori, curatori, esecutori testamentari ed altri amministratori sono tenuti in proprio al pagamento della sopratassa dovuta per omessa o ritardata denunzia. Per le altre sovratasse la loro responsabilità verso i rappresentati e gli amministrati è regolata dal diritto comune.

Art. 73.

L'amministrazione delle finanze può in ogni tempo invitare l'erede a presentarsi, non oltre il termine di quindici giorni dalla notificazione di apposito invito, per sottoscrivere una formula di giuramento, nella quale si affermi che le dichiarazioni da lui fatte, e da confermarsi o correggersi in questa occasione, circa la pertinenza o non pertinenza, all'autore della successione, di titoli di rendita pubblica, di azioni od obbligazioni e titoli di ogni specie, emessi da società od enti, e di qualsiasi altro cespite, sono integrali e veritiere.

Il giuramento è ricevuto dal pretore del luogo in cui ha sede l'autorità che ha fatto l'invito, previa ammonizione sulla importanza morale dell'atto, a norma dell'articolo 226, capoverso primo, del codice di procedura civile; e della prestazione di esso è redatto processo verbale sottoscritto dalla parte, dal pretore e dal cancelliere.

Nel caso che prima di sottoscrivere la formula del giuramento l'erede dichiari beni omessi nella denunzia e non accertati d'ufficio dall'amministrazione, la sopratassa, pari alla tassa sui beni omessi aumentata di un quinto, comminata dall'art. 72, è ridotta ad un decimo del suo ammontare. Se invece l'erede si rifiuti di sottoscrivere la formula del giuramento o non si presenti nel termine assegnatogli per firmarla, e successivamente sia accertata una omissione, la sopratassa sui beni omessi è elevata al doppio della tassa.

La sopratassa è pure elevata al doppio della tassa, se l'omissione è accertata dopo che sia stata sottoscritta la formula del giuramento.

Art. 74.

Le disposizioni dell'art. 72, sono applicabili anche alle denunzie:

a) della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà;

b) dei passaggi di usufrutto che avvengono con la presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie;

c) dell'avveramento delle condizioni sospensive apposte ai trasferimenti per causa di morte;

d) della rinunzia ad una eredità o ad un legato;

e) delle sopravvenienze ereditarie;

f) della cessazione della litigiosità e della dubbia esigibilità di crediti ereditari.

Art. 75.

Oltre alle sopratasse stabilite dai precedenti articoli 72 e 74, è dovuta una sopratassa uguale al 24 per cento della sola tassa, quando il pagamento delle tasse e sopratasse non sia eseguito nei termini stabiliti dagli articoli 64 e 71.

Uguale sopratassa è dovuta nei casi di omissione, di insufficiente valutazione o di maggior valore determinato mediante concordato, quando il pagamento non sia eseguito nei venti giorni da quello in cui, a mezzo di ufficiale giudiziario o di usciere, sia stata notificata la relativa liquidazione.

La sopratassa è commisurata alla tassa di trascrizione, quando trattasi di successione esente dalla tassa di trasferimento, ai sensi dell'art. 17.

Art. 76.

Le sopratasse per ritardata denunzia e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione di cui all'articolo 92.

Le stesse sopratasse sono ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denunzia ed il pagamento siano eseguiti non oltre sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

TITOLO IV.

Altri obblighi degli eredi — Obblighi di funzionari e pubblici ufficiali e di terzi.

Art. 77.

Decorsi i termini per la denunzia di cui agli articoli 55 e 56, non si può dall'erede o legatario agire in giudizio, o presso gli uffici pubblici amministrativi, senza che venga data la prova della seguìta denunzia dell'eredità o del legato di cui si tratta, e nel caso che sia decorso anche il termine per il pagamento della tassa, senza che questo sia comprovato con la quietanza di cui all'art. 67, ovvero senza che venga data la prova, con un atto di notorietà, redatto davanti al pretore, al cancelliere o ad un notaio, che per i rapporti di famiglia, di cui all'art. 17, l'erede o legatario sia esente dalla stessa.

Parimenti, nei casi indicati nell'art. 57, nessun interessato, decorsi i termini ivi richiamati, può agire in giudizio senza dare la prova richiesta dal comma precedente.

Cessa l'obbligo di dare questa prova, quando sia decorso il termine delle prescrizioni stabilite dalla presente legge per le tasse o sopratasse esigibili nei casi suddetti, salvo il disposto del 2° e 3° comma dell'art. 79.

Art. 78.

La inefficacia ed ineseguibilità degli atti, stabilita nel precedente articolo, può essere opposta dalle parti in qualunque stadio del giudizio, e deve in ogni caso essere rilevata d'ufficio dal giudice. Il giudizio resta immediatamente sospeso, e non può riprendere il suo corso, finchè gli atti e trasferimenti non siano messi in regola a norma della presente legge. Frattanto il giudice può emettere gli eventuali provvedimenti conservativi.

Art. 79.

Incorrono in proprio nella pena di L. 12, per ogni trasgressione, e sono altresì tenuti al pagamento della tassa e delle sopratasse dovute, salvo il regresso verso le parti, i funzionari che contravvengono al divieto di fare atti od emanare provvedimenti su domande di eredi o legatari senza che, trascorsi i termini stabiliti dalla presente legge, sia data la prova richiesta dall'art. 77.

La traslazione delle rendite nominative del debito pubblico ed il loro tramutamento al portatore, quando dipendano da morte od assenza del titolare, non possono eseguirsi se prima non è esibita l'attestazione del ricevitore del registro che sia stata pagata la relativa tassa di successione o presentato l'atto di notorietà, di cui alla prima parte dell'art. 77. Lo stesso divieto è applicabile pei titoli nominativi emessi da società, comuni, provincie, ed altri enti.

L'obbligo di presentare l'attestazione del ricevitore comprovante il pagamento della tassa cessa per le successioni che risalgono ad oltre un ventennio.

I contravventori alle disposizioni del 2° comma sono responsabili in solido per le tasse e sopratasse dovute sui titoli trasferiti o tramutati.

Art. 80.

Le autorità giudiziarie, le altre autorità con funzioni giurisdizionali e gli arbitri che pronunciano sentenze o emettono decreti o provvedimenti su domande di eredi e legatari senza che, trascorsi i termini stabiliti dalla presente legge, siano date le prove richieste dall'art. 77, incorrono in proprio nella pena pecuniaria di L. 12, per ogni contravvenzione, e sono altresì tenuti al pagamento delle tasse e sopratasse dovute per l'eredità o per il legato, salvo regresso verso le parti per queste tasse e sopratasse.

Art. 81.

I detentori per qualsiasi titolo di denari, oggetti ed altri valori compresi in una successione non possono consegnarli all'erede, legatario od altro interessato, se questi non abbiano data la prova di cui alla prima parte dell'art. 77.

Nella disposizione del comma precedente sono compresi i debitori di somme in dipendenza di conto corrente per la differenza a credito dell'autore della successione.

Per depositi di ogni specie e pei conti individualmente intestati a più persone, le quote pertinenti a ciascuna di tali persone si presumono eguali, salvo la prova contraria così da parte dell'amministrazione, come da parte degli altri aventi interesse.

I contravventori, oltre alla personale responsabilità per la tassa relativa che fosse tuttora dovuta, sono tenuti in proprio, a titolo di penale, senza diritto a garanzia o rivalsa, al pagamento di una somma eguale all'ammontare della tassa dovuta o già pagata dall'erede o dal legatario sulle cose ad esso consegnate in contravvenzione al disposto del 1° comma.

Art. 82.

I concessionari di cassette di sicurezza, ogni qualvolta intendono di aprirle, devono prima apporre in un registro, che i concedenti sono all'uopo obbligati di tenere, la loro firma con la data e l'ora dell'apertura.

Quando vi siano più concessionari di una cassetta o, comunque, più persone abbiano la facoltà di aprirla, colui che l'apre deve firmare sul registro una dichiarazione attestante che, per quanto è a sua conoscenza, gli altri sono tuttora in vita.

Coloro che, avendo conoscenza della morte del concessionario o di uno dei concessionari delle cassette, le aprono o le fanno aprire senza la redazione di inventario da parte di notaio o del ricevitore del registro o di un suo delegato, sono personalmente tenuti al pagamento della tassa di successione e delle relative sopratasse esigibili sui titoli e valori contenuti nelle cassette medesime, salvo l'eventuale rivalsa contro gli eredi e legatari; sono inoltre tenuti in proprio al pagamento di una penale di L. 500.

Le stesse sanzioni penali sono a carico dei concedenti delle cassette, ove abbiano preso parte alla contravvenzione.

Le prove della contravvenzione possono essere stabilite nei modi ordinari previsti dal diritto comune.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nel caso di armadi o scomparti, di casse forti, di borse, valigie, pieghi, pacchi e involti chiusi contenenti valori in deposito o custodia, presso banche, banchieri, cambia valute, ed istituti di qualsiasi specie che esercitino tale servizio.

Le stesse disposizioni, eccettuate solo quelle contenute nel 1° comma, non si applicano nel caso di più concessionari legati fra di loro dai rapporti di famiglia, di che all'art. 17.

Quando vi sia un solo concessionario, nel caso della sua morte, gli eredi possono esimersi dall'adempimento della formalità disposta dal terzo comma del presente articolo, provando nel modo prescritto dal primo comma dell'art. 77 che, per i rapporti di famiglia di cui all'art. 17, sono esenti dalla tassa di successione.

Art. 83.

Gl'istituti di credito, le società, gli enti e le ditte che emettono cartelle, certificati, obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie, anche provvisori, non possono prendere qualsiasi nota nelle loro scritture, nè addivenire ad altre operazioni in dipendenza di trasferimento di detti titoli per causa di morte, senza che abbiano le prove di cui al 1° comma dell'art. 77.

I contravventori incorrono in proprio, senza diritto a rivalsa, in una pena pecuniaria eguale all'ammontare della tassa dovuta o già pagata sui titoli; salvo la responsabilità solidale per la tassa che fosse ancora dovuta sui detti titoli dagli eredi o legatari.

Art. 84.

Le persone incaricate di tenere i registri dello stato civile devono far pervenire nei primi quindici giorni di ogni trimestre ai ricevitori del registro del distretto, sopra apposito modulo fornito dall'amministrazione, gli stati delle morti avvenute nel trimestre precedente, autenticati con la loro firma.

Se non si saranno verificati casi di morte nel trimestre, debbono inviare un certificato negativo.

I contravventori incorrono nella pena di L. 30 per ciascuna delle omesse o tardive trasmissioni, e di L. 6 per ogni indicazione di morte omessa negli stati.

Art. 85.

I capi delle amministrazioni comunali, sopra richiesta ufficiale dei funzionari dell'amministrazione del registro, devono fornire le informazioni che possono occorrere per verificare l'importanza delle successioni dei loro amministrati e per la percezione delle tasse stabilite dalla presente legge.

TITOLO V.

Delle prescrizioni e dei modi di procedere in via amministrativa e giudiziaria.

Capo I.

Delle prescrizioni.

Art. 86.

L'azione del contribuente per chiedere la restituzione delle tasse pagate si prescrive col decorso di tre anni dalla data del pagamento.

L'azione della finanza per richiedere il pagamento delle tasse si prescrive:

1° Col decorso di tre anni dalla presentazione della prima o successiva denunzia, per la tassa dovuta sulle successioni o sulle dotazioni dei benefizi e delle cappellanie;

2° Col decorso di tre anni dalla presentazione della denunzia, se trattasi di tassa su beni omessi nella denunzia o di supplemento di tassa;

3° Col decorso di venti anni dal giorno dell'apertura della successione o della presa di possesso di benefizi e cappellanie, per la esazione delle tasse sulle successioni e sulle dotazioni non denunziate.

Art. 87.

Per la richiesta della tassa sui trasferimenti vincolati a condizione sospensiva, per le riunioni dell'usufrutto alla nuda proprietà, per le rinunzie ad eredità od a legato, per l'avveramento della sopravvivenza cui sia stata subordinata una liberalità, per la sopravvenienza di beni nell'eredità e per la cessazione della litigiosità e della dubbia esigibilità di crediti ereditari, la prescrizione si compie col decorso di tre anni a partire dal giorno in cui sia stata fatta la dichiarazione prescritta dall'art. 54.

Quando manca questa dichiarazione, la prescrizione si compie col decorso di venti anni dal giorno in cui nei casi preindicati la tassa è divenuta esigibile.

Art. 88.

Le sopratasse si prescrivono nel termine fissato per la prescrizione della tassa.

Le pene pecuniarie si prescrivono nel termine di quattro anni dal giorno della commessa contravvenzione.

Art. 89.

Il corso delle prescrizioni rimane interrotto dalla notificazione dell'ingiunzione o di altro atto del procedimento coattivo, o di qualunque domanda giudiziale, sia che trattisi di azione per pagamento o restituzione di tassa, sia che trattisi di azione diretta a promuovere la stima dei beni trasferiti.

La prescrizione interrotta mediante domanda giudiziale rimane sospesa finchè dura il giudizio promosso con la domanda. Parimenti la prescrizione interrotta con l'ingiunzione rimane sospesa durante il giudizio di opposizione contro l'ingiunzione.

La prescrizione si ha come non interrotta ove la domanda giudiziale sia perenta. Qualora però la prescrizione sia interrotta dall'amministrazione mediante l'ingiunzione, gli effetti della interruzione permangono anche se l'ingiunzione diventi inefficace per perenzione.

La prescrizione validamente interrotta si compie col decorso di un successivo nuovo termine uguale a quello stabilito dalla presente legge.

Art. 90.

La domanda del contribuente in via amministrativa, sia per rimborso di tassa, sia per opposizione a richiesta di tassa, interrompe la prescrizione in favore di ambe le parti. La prescrizione rimane sospesa fino a che l'amministrazione finanziaria non abbia notificato al ricorrente la propria decisione.

La domanda deve essere presentata all'ufficio del registro in cui fu pagata o da cui si richiede la tassa, mediante ricorso in carta bollata.

Il ricevitore del registro, quand'anche il contribuente non ne faccia richiesta, deve rilasciare ricevuta del ricorso, la quale è l'unica prova della tempestività del ricorso.

Ai ricorsi per restituzione di tassa si deve unire la quietanza originale delle tasse pagate.

Capo II.

Dei modi di procedere in via amministrativa e giudiziaria.

Art. 91.

I ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative all'applicazione della presente legge, anche se concernenti riduzioni di pene pecuniarie, sono decisi dalle intendenze di finanza o dal ministero delle finanze, a seconda delle disposizioni contenute nell'art. 143 della legge del registro.

Art. 92.

Il primo atto del procedimento coattivo per la riscossione delle tasse, sopratasse e pene pecuniarie, stabilite dalla presente legge, e di ogni altra tassa la cui riscossione sia affidata all'amministrazione delle tasse, è l'ingiunzione.

L'ingiunzione consiste nell'ordine emesso dal competente ufficio del registro di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, le tasse, le sopratasse e le pene pecuniarie dall'ufficio stesso indicate.

L'ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta, ed è notificata, nei modi stabiliti dal codice di procedura civile per le citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'ufficio di conciliazione.

L'ufficiale giudiziario o l'usciere deve restituire all'ufficio emittente la ingiunzione originale munita del certificato di eseguita notificazione.

Art. 93.

Trascorsi trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, si può procedere agli atti esecutivi.

Contro l'ingiunzione, il debitore può reclamare in via amministrativa, o proporre opposizione in via giudiziaria con atto da notificarsi all'ufficio che emise l'ingiunzione.

Il reclamo in via amministrativa non dà diritto alla sospensione del procedimento esecutivo. Parimenti l'atto di opposizione in via giudiziaria non sospende l'obbligo del pagamento, tranne che esso sia rivolto contro una richiesta di tassa suppletiva o sopratassa e sia notificato all'ufficio nei trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione.

Art. 94.

È stabilito, a pena di decadenza, in sei mesi, il termine per ricorrere all'autorità giudiziaria in tutte le controversie riguardanti le tasse, le sopratasse e le pene pecuniarie stabilite dalla presente legge, le quali abbiano formato oggetto di decisione amministrativa. I sei mesi decorrono in ogni caso dalla data della notificazione della decisione amministrativa eseguita nella forma prevista dal regolamento.

Art. 95.

La decisione delle controversie giudiziali, riguardanti le tasse, le sopratasse e le pene pecuniarie stabilite dalla presente legge, spetta, in prima istanza, al tribunale civile nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio del registro che ha liquidato la tassa, la sopratassa o la pena pecuniaria controversa.

L'amministrazione può essere rappresentata davanti ai tribunali civili e alle corti d'appello dai propri impiegati a norma dei regolamenti in vigore, senza bisogno dell'assistenza di patrocinatori.

Art. 96.

Quando l'azione giudiziaria sia promossa senza che sia stata presentata domanda in via amministrativa, o prima che siano trascorsi novanta giorni dalla presentazione, l'amministrazione non può essere condannata al rimborso delle spese di lite, neanche in caso di soccombenza.

Art. 97.

Eccettuato il caso di opposizione a richiesta di tassa suppletiva, non sono ammessi in giudizio ricorsi, opposizioni o istanze contro l'ingiunzione a pagamento, o contro la liquidazione di tasse, sopratasse e pene pecuniarie quando non sia provato il pagamento delle medesime mediante la quietanza di cui nell'art. 67.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 98.

Quando un contribuente all'imposta sul patrimonio abbia già effettuato il riscatto dell'imposta, è deducibile dall'attivo della sua successione una somma corrispondente alla differenza tra l'importo complessivo delle annualità d'imposta sul patrimonio non ancora scadute ed il valore del riscatto di queste annualità alla data di apertura della successione.

Questa disposizione è applicabile quando il riscatto è avvenuto dopo il 18 agosto 1923.

Art. 99.

Le disposizioni del terzo comma dell'art. 45 e del secondo comma dell'art. 50, concernenti i debiti verso pubbliche amministrazioni sono applicabili alle successioni apertesi prima della entrata in vigore della presente legge, se al 24 agosto 1923 non era ancora scaduto il termine stabilito dal primo comma dell'art. 50 per la giustificazione delle passività ereditarie, salvo quanto è disposto dall'articolo seguente riguardo ai debiti per imposta straordinaria sul patrimonio.

Art. 100.

Nelle successioni apertesi dopo il 31 dicembre 1919 e denunziate oltre due anni prima del 24 agosto 1923 i debiti costituiti dall'imposta straordinaria sul patrimonio, istituita dal regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 494, e riordinata dal regio decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78, saranno ammessi al passivo, se giustificati nel termine di due mesi dal giorno in cui entrerà in vigore la presente legge o dalla definitiva liquidazione, se posteriore.

Art. 101.

Le disposizioni degli articoli 10 e 17 sono applicabili alle successioni apertesi dal 9 luglio 1923 in poi. Le aliquote stabilite dagli articoli 11, 12 e 13 non sono soggette a qualsiasi addizionale, se sono applicabili a trasmissioni avvenute dalla stessa data del 9 luglio 1923.

Art. 102.

L'ammontare complessivo delle tasse di successione e di trascrizione, delle eventuali sopratasse, dei diritti catastali e delle relative penali, in nessun caso può ripetersi in cifra superiore al valore dei beni sui quali le tasse, sopratasse, diritti e penali si riferiscono, al netto delle passività deducibili.

La presente disposizione è applicabile a tutte le successioni che non abbiano ancora scontata la tassa alla data della presente legge.

Art. 103.

La disposizione dell'art. 38, che riduce il limite di tolleranza nei casi ivi previsti, è applicabile ai trasferimenti avvenuti dal 26 novembre 1919, giorno della pubblicazione del regio decreto legislativo 24 novembre 1919, n. 2163, allegato *A*.

Art. 104.

Sono regolate a norma delle precedenti leggi le tasse sulle successioni, eredità, legati e donazioni *mortis causa,* quando il testatore, il donante o la persona dalla cui morte dipende l'acquisto dell'eredità o della cosa donata o legata, sia morta prima dell'attuazione della presente legge.

Ove il trasferimento di cose o diritti dipenda da una condizione sospensiva verificatasi sotto l'impero delle leggi precedenti o dell'attuale, si applicano le disposizioni vigenti al giorno dell'avveramento della condizione, eccetto il caso che si provi che fu già pagata la tassa proporzionale di trasferimento.

Art. 105.

Rimangono senza effetto le disposizioni contrarie alla presente legge, eccettuate quelle contenute in leggi speciali riguardanti altre materie.

Riguardo ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, restano ferme le disposizioni speciali di coordinamento contenute nel capo V del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 150, e quelle degli articoli 54 e 57 parte prima e seconda, del capo VI dello stesso decreto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

A. DE' STEFANI.

LEGGE TRIBUTARIA SULLA MANOMORTA.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3271).

TITOLO I.

Degli enti soggetti alla tassa di manomorta: misura della tassa e durata dell'accertamento — Esenzioni soggettive ed oggettive — Dei beni produttivi di rendita imponibile e del modo di determinare la rendita.

CAPO I.

Degli enti soggetti alla tassa di manomorta: misura della tassa e durata dell'accertamento. Esenzioni soggettive ed oggettive.

Art. 1.

Le provincie, i comuni, gl'istituti di carità e di beneficenza, gli economati generali dei benefici vacanti, le fabbricerie ed altre amministrazioni delle chiese, i benefizi ecclesiastici e le cappellanie, anche laicali, le case religiose, le confraternite, gli istituti religiosi di ogni culto e gli altri stabilimenti, associazioni e corpi morali di manomorta sono soggetti alla tassa di L. 7.20 per ogni L. 100 della rendita annuale di tutti i beni che loro appartengono e che si computano per la tassa sui trasferimenti a causa di morte.

Alla stessa tassa sono soggetti gli enti di manomorta aventi sede all'estero, per le rendite da essi percepite nello Stato.

Art. 2.

Gli istituti di carità e di beneficenza, di istruzione e di educazione, esistenti legalmente nello Stato, e le fondazioni destinate a premiare la virtù o il merito o ad altri scopi di pubblica utilità, sono soggetti alla tassa ridotta di centesimi 90 per ogni L. 100 di rendita annua imponibile.

Gli istituti di natura mista fruiscono dell'applicazione dell'aliquota ridotta per la sola parte delle loro rendite, destinata per scopi di carità, beneficenza, istruzione ed educazione.

Art. 3.

Quando la tassa liquidata presenta una frazione minore di una lira, questa frazione viene computata per una lira intiera.

Art. 4.

L'estimazione delle rendite imponibili non può essere rifatta o modificata se non dopo cinque anni.

Art. 5.

Sono esenti dalla tassa:

1° le società commerciali e industriali, di credito e di assicurazione di qualunque forma;

2° gli asili infantili;

3° gli enti parificati per legge nei rapporti tributari alle amministrazioni dello Stato;

4° l'istituto della Croce rossa italiana;

5° la società Dante Alighieri.

Art. 6.

Sono pure esenti dalla tassa:

1° i benefici ecclesiastici maggiori e minori, i cui titolari appartengono alle categorie del clero, alle quali vengono concessi assegni supplementari per congrua, quando l'investito abbia ottenuto tale assegno, ovvero quando le relative rendite nette, calcolate con le norme stabilite dagli articoli seguenti, non raggiungano la somma, che deve essere integrata con l'assegno supplementare di congrua;

2° gli enti aventi un patrimonio la cui rendita netta non eccede L. 1000 annue.

Tuttavia questi enti sono tenuti all'adempimento degli obblighi, di cui all'art. 16, e, secondo i casi, anche a quelli di cui all'art. 23.

Art. 7.

Non sono soggette alla tassa le rendite presuntive delle case o porzioni di case, compresi i mobili di arredamento, che servono:

a) all'uso immediato degli istituti di carità, di beneficenza, di istruzione, e di educazione;

b) all'abitazione ed agli uffici dei vescovi, dei parroci, vice parroci e loro coadiutori, ovvero dei ministri di qualunque culto con cura di anime;

c) ad uso delle amministrazioni provinciali e comunali pei loro uffici e per gli stabilimenti dipendenti da tali amministrazioni e destinati a pubblico beneficio;

d) per opere di carità, di beneficenza, di istruzione e di educazione, disposte dalle provincie, comuni e camere di commercio.

Art. 8.

Neppure sono soggetti alla tassa:

gl'interessi dovuti dalla cassa dei depositi e dei prestiti sui capitali depositati, quando sia fissato un termine maggiore di un anno per la restituzione dei capitali;

gl'interessi dei capitali dati a mutuo dalle casse di risparmio, quando questi capitali provengono da somme in queste casse depositate e non costituiscono una dotazione permanente dell'istituto.

CAPO II.

Dei beni produttivi di rendita imponibile e del modo di determinare la rendita.

Art. 9.

La tassa si applica sulla rendita reale o presunta di tutti i beni mobili od immobili che appartengano agli enti di manomorta, sugli assegni e sulle rendite perpetue o per tempo indeterminato ed in genere sulla rendita reale o presunta di tutti i beni che si computano per la tassa di successione.

Art. 10.

La rendita dei beni immobili e mobili locati si desume dai contratti di locazione in corso. Quella proveniente da capitali, costituzione di censi od altre annualità, obbligazioni varie, titoli del debito pubblico, si determina in base ai relativi titoli.

Per le azioni industriali e commerciali, la rendita si determina in base agli interessi ed agli altri vantaggi annuali, che fossero indicati nei relativi certificati o fossero altrimenti stabiliti per le dette azioni.

Art. 11.

La rendita presunta dei beni immobili è stabilita confrontandoli con altri della stessa località, che siano posti in pari od analoga condizione, dei quali si conosca la rendita locativa.

Ove mancassero questi elementi di confronto, la rendita presunta sarà ricavata, in quanto ai beni rurali, dal valore della media dei prodotti di ciascun anno dell'ultimo quinquennio, fatta deduzione della parte colonica; in quanto agli altri immobili, la rendita presunta sarà stabilita, prendendo in genere per base l'utile che se ne potrebbe ricavare, affittandoli nel loro stato attuale o per quell'uso di cui potessero essere suscettibili.

Nel calcolare il reddito presunto degli opifizi si tiene conto eziandio della forza motrice e dei meccanismi loro annessi dal proprietario.

In ogni caso, il prezzo locativo presumibile degli immobili, netto delle deduzioni di che all'art. 13, non deve mai essere minore del multiplo in ragione di otto volte la relativa imposta erariale principale.

Art. 12.

La rendita presunta dei beni mobili si calcola in ragione del 4 per cento del loro valore capitale, esclusa qualsiasi deduzione per imposta sul reddito.

Art. 13.

Dal prezzo annuo del fitto reale o presunto si deduce l'ammontare annuo dell'imposta fondiaria e l'annua spesa delle riparazioni, escluse quelle dette locative.

L'ammontare annuo dell'imposta fondiaria sarà ragguagliata alla media del quinquennio precedente e le riparazioni saranno calcolate, per gli opifizi al 30 per cento, pei fabbricati al 15 per cento del prezzo annuo di locazione, e pei beni rustici aventi annessi fabbricati colonici, al 4 per cento della rendita totale dei beni a cui i fabbricati inservono.

Non si deducono questi pesi dal prezzo annuo del fitto reale, quando fossero stati accollati al conduttore.

Art. 14.

L'ammontare dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile devesi dedurre dai redditi medesimi, che siano assoggettati alla tassa di manomorta.

Art. 15.

Agli effetti della determinazione del reddito imponibile di tassa sono, altresì, ammessi in detrazione gli interessi dei mutui passivi e le annualità passive, che diminuiscono la sostanza patrimoniale degli enti.

Dalle rendite dei benefici ecclesiastici va dedotta la quota d'annuo concorso.

TITOLO II.

Della denunzia: persone obbligate a presentarla, termini per la presentazione e documenti da unirsi — Variazioni durante il quinquennio — Uffici competenti a ricevere le denunzie.

Art. 16.

Per gli enti di nuova costituzione la denunzia dev'essere fatta entro sessanta giorni da quello in cui l'ente abbia incominciato ad esistere legalmente.

Art. 17.

La denunzia è da farsi sui modelli bollati venduti dall'amministrazione e deve essere datata e firmata dal denunziante.

Qualora questi non sia amministratore o rappresentante legale dell'ente, deve allegare alla denunzia la procura speciale rilasciatagli dal mandante.

La denunzia deve contenere la designazione precisa dell'ente e della sua sede, ed una particolareggiata notizia dei beni e della rendita relativa, con le indicazioni sufficienti per far conoscere la natura, la situazione e l'importanza dei detti beni.

Art. 18.

Alla denunzia deve unirsi, quanto ai beni locati, una copia in carta libera degli atti o scritture d'affitto od, in difetto, una dichiarazione firmata dal denunziante e dal locatario, dalla quale apparisca l'importanza della locazione e l'ammontare del fitto.

Quanto ai beni affittati verbalmente, devesi unire la dichiarazione prescritta dal comma precedente, anche in carta libera.

Finalmente, quanto ai beni rurali non affittati, si deve unire una nota firmata dal denunziante o dal suo mandante, che indichi la qualità e quantità dei singoli prodotti ricavati dal fondo nell'ultimo quinquennio agrario e la parte colonica stata corrisposta.

Nel caso che il denunziante sia nella impossibilità di procurarsi la firma del locatario per la dichiarazione sovraccennata, deve farne menzione espressa nella denunzia, accennandone le cause.

Art. 19.

Per la deduzione dell'imposta fondiaria e di quella di ricchezza mobile sui beni e sulle rendite mobiliari, che vi sono soggette, si deve unire alla denunzia un certificato, dal quale risulti l'ammontare di ciascuna delle dette imposte, di cui furono gravati i beni negli ultimi cinque anni anteriori alla denunzia, con distinzione, rispetto agli immobili, delle imposte principali dalle accessorie e con la sommaria designazione degli immobili medesimi.

Questo certificato deve essere rilasciato gratuitamente e in carta libera dall'agente delle imposte dirette.

Art. 20.

Per la deduzione dei debiti si devono presentare i relativi titoli costitutivi o in originale od in copia unitamente ad una dichiarazione, fatta dal rappresentante dell'ente e dai creditori, loro eredi ed aventi causa, con la quale si attesti che il debito esisteva al momento della denunzia.

La produzione dei titoli non è necessaria quando l'esistenza dei debiti sia stata riconosciuta agli effetti della tassa dei precedenti quinquenni.

Art. 21.

Gli enti che hanno bilanci soggetti all'approvazione o al visto dell'autorità amministrativa sono dispensati dall'obbligo di produrre i documenti accennati dagli articoli precedenti sempre quando presentino un estratto autentico in carta libera dell'ultimo bilancio visto per l'approvazione.

Art. 22.

In mancanza dei documenti indicati negli articoli precedenti la denunzia si avrà per non eseguita nelle parti non documentate.

Art. 23.

Le variazioni, che occorrono durante il quinquennio nella rendita imponibile, devono notificarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio, onde abbiano effetto nel quinquennio successivo.

Le variazioni, avvenute nel patrimonio soggetto a tassa, devono denunziarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno nel quale sono avvenute, perchè abbiano effetto nell'anno susseguente. In difetto delle anzidette denunzie sarà mantenuta la tassa sulle basi della precedente liquidazione per l'anno successivo, se si tratta di variazione nel patrimonio imposto; per un altro quinquennio, se si tratta di variazione nella rendita tassabile, salvo però gli aumenti che risultassero doversi stabilire d'ufficio.

Art. 24.

Per gli enti che non possono nè alienare, nè acquistare in qualunque modo senza l'autorizzazione superiore, la variazione nel patrimonio soggetto a tassa s'intende avvenuta nell'anno nel quale ha luogo l'alienazione o l'acquisto ed entro l'anno stesso deve essere fatta la denunzia, senza pregiudizio del supplemento o del rimborso di tassa che risultasse dovuto in seguito per la denegata autorizzazione.

Art. 25.

La denunzia dei beni immobili e delle rendite fondiarie deve essere fatta o all'ufficio della circoscrizione in cui ha sede l'ente ovvero a quello della circoscrizione ove sono situati i beni da denunziarsi e quelli vincolati alla rendita fondiaria o al diretto dominio in favore dell'ente.

Non può scindersi la denunzia di un fondo diviso in frazioni situate in diverse circoscrizioni, ma deve essere presentata all'ufficio della circoscrizione nella quale si trovi la maggior parte del fondo, ove non si voglia presentarlo a quello della circoscrizione in cui ha sede l'ente.

I capitali, ovunque si trovino, e le annue prestazioni devono denunziarsi all'ufficio della circoscrizione ove ha sede l'ente.

Quanto ai beni di qualsiasi specie, posseduti nel Regno dagli enti che hanno sede all'estero, la denunzia deve essere fatta indistintamente all'ufficio nella cui circoscrizione sono situati i beni posseduti o vincolati, o sono riscosse le rendite soggette a tassa.

TITOLO III.

Scrutinio delle denunzie — Degli effetti della mancata o ritardata denunzia e del ritardato pagamento delle tasse — Della prescrizione e dei modi di procedere in via amministrativa e giudiziaria.

Art. 26.

Il ricevitore del registro, se riconosce esatta la denunzia, liquida in conformità di essa la tassa da imporsi. Se invece ha motivo di crederla inesatta, procede ad una liquidazione suppletiva motivata, e la fa notificare all'interessato affinchè, nel caso di dissentimento, presenti, nel termine perentorio di 30 giorni , le sue osservazioni.

In difetto di contro osservazioni, resta definitiva la rendita accertata con la liquidazione suppletiva.

Art. 27.

Col mezzo di liquidazioni suppletive si procede in via amministrativa verso gli enti pei quali non sia stata presentata la denunzia.

Nello stesso modo si procede per gli aumenti da stabilirsi d'ufficio, tanto per le variazioni successivamente avvenute nel patrimonio soggetto a tassa o nella rendita imponibile, quanto in dipendenza di nuove indagini praticate dai ricevitori o dietro le verificazioni eseguite dagl'ispettori

Art. 28.

Scaduto il termine di cui all'art. 26, il ricevitore procede alla proposta definitiva di accertamento della rendita imponibile e di liquidazione delle tasse e delle sopratasse eventualmente applicabili e la fa notificare agli enti interessati, quando le rettificazioni chieste col foglio d'osservazioni non sono state consentite.

Art. 29.

Per gli enti di nuova creazione la tassa imposta comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno della loro legale costituzione.

Gli aumenti o le diminuzioni di tasse che hanno luogo per effetto del disposto dell'art. 23, sono applicati dal 1° gennaio susseguente alla denunzia, dalla quale dipendono la diminuzione o l'aumento.

Art. 30.

La tassa e la sopratassa eventualmente applicabile sono da pagarsi a semestri maturati, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 31.

Nel mese di maggio successivo alla scadenza del quinquennio deve essere notificato agli enti soggetti alla tassa di manomorta un avviso, contenente l'indicazione della tassa annualmente dovuta, le scadenze delle rate ed il relativo ammontare.

La notificazione è fatta a mezzo di messi comunali o uscieri od anche di impiegati addetti all'ufficio del registro, mediante il compenso di L. 0.50.

Per gli aumenti o diminuzioni di tassa durante il quinquennio tale notifica sarà fatta entro un mese dalla liquidazione definitiva.

Art. 32.

Per la omessa presentazione della denunzia nel termine stabilito e per la omissione di beni nella denunzia è applicabile una sopratassa uguale alla tassa dovuta per un anno sulla rendita non denunziata con l'aumento di un quinto.

Per la denunzia fatta bensì nel termine, ma al di sotto del vero valore, s'incorre in una sopratassa eguale alla tassa sulla parte di rendita inferiore alla rendita effettiva con l'aumento di un quinto, se si tratti di fitti reali, interessi di capitali mutuati, rendite, censi o prestazioni; se invece si tratti di fitti presunti, non si applica la sopratassa, se la differenza non è maggiore del quarto.

Pel ritardo al pagamento delle rate semestrali di tassa e delle sopratasse oltre venti giorni dopo la scadenza di ciascun semestre, è dovuta una sopratassa in ragione del 12 per cento delle rate di tassa, di cui fu ritardato il pagamento.

Art. 33.

L'esenzione, disposta dall'art. 6, per gli enti, ivi indicati, cessa per sei mesi, esclusa ogni altra sanzione penale, nel caso di inosservanza delle disposizioni richiamate nello stesso articolo.

Art. 34.

Le sopratasse per ritardata denunzia e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia stata intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono ridotte al decimo col minimo di L. 2, quando la denunzia ed il pagamento siano eseguiti non oltre sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Art. 35.

L'azione del contribuente per chiedere la restituzione delle tasse pagate si prescrive col decorso di tre anni dalla data del pagamento.

L'azione della finanza per chiedere il pagamento delle tasse si prescrive:

1° Col decorso di tre anni dalla data del pagamento della tassa principale, per le tasse suppletive;

2° Col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento, per le tasse principali;

3° Col decorso di cinque anni dalla scadenza del termine per la denunzia, per le annualità di tassa riferibili a rendite non denunziate.

L'azione per le sopratasse si prescrive nello stesso termine stabilito per la prescrizione delle tasse.

Art. 36.

Per la riscossione delle tasse stabilite dalla presente legge e per il modo di decidere le controversie in materia, sono applicabili le disposizioni della legge del registro.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 37.

Le tasse liquidate con l'applicazione delle aliquote stabilite dagli articoli 1 e 2, non sono soggette ad aumento per addizionale od altro.

Art. 38.

Gli effetti dell'accertamento in corso alla pubblicazione della presente legge, salvo le variazioni ammesse dalla legge stessa, cesseranno al 31 dicembre 1925: il nuovo periodo di accertamento avrà principio il 1° gennaio 1926.

Art. 39.

Sino al 31 dicembre 1925, restano ferme le disposizioni del decreto luogotenenziale del 23 febbraio 1919, n. 281, e del R. decreto legge 23 ottobre 1922, n. 1411, relative alla misura delle spese di riparazione dei fabbricati urbani e colonici, deducibili dall'importo annuo del fitto reale o presunto di questi beni.

Art. 40.

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 6, 7, 12, 15, 32 e 33, sono applicabili con effetto dal 1° gennaio 1924.

Art. 41.

Rimangono senza effetto le disposizioni contrarie alla presente legge, eccettuate quelle contenute in leggi speciali, riguardanti altre materie, che siano tuttora in vigore ed, in ispecie, quelle di privilegio a favore degli enti esenti dalla tassa di manomorta.

Queste ultime disposizioni di privilegio sono riportate nella tabella *A* qui allegata, che, però. è meramente indicativa.

Art. 42.

Ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 155, la presente legge col 1° gennaio 1927 entrerà in vigore nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:
A. DE' STEFANI.

TABELLA *A*.

Enti esenti dalla tassa di manomorta in virtù di leggi speciali.

Istituto di previdenza e Casse di pensione e di mutuo soccorso del personale ferroviario, preesistenti alla promulgazione della legge 29 marzo 1900, n. 101. (Art. 25 legge 29 marzo 1900, n. 101).

La Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai, per le donazioni ed elargizioni ad essa fatte per atto tra vivi od a causa di morte. (Legge 30 maggio 1907, n. 376, art. 31).

Monte pensioni degli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei Regi educatori femminili a patrimonio sorvegliato. (Testo unico 2 gennaio 1919, n. 459, art. 1).

Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari. (Testo unico 2 gennaio 1913, n. 453).

Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati dei Comuni, delle Provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza. (Testo unico 2 gennaio 1919, n. 459).

Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici finanziari. (Testo unico 2 gennaio 1919, n. 459)

Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari. (Testo unico 2 gennaio 1919, n. 459)

Opera nazionale Emanuele Filiberto di Savoia per soccorso agli orfani dei militari morti nella campagna di Libia. (Legge 1° aprile 1915, n. 462).

Orfanotrofio militare di Napoli. (Art. 9 decreto-legge Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 783).

Cassa degli invalidi della Marina mercantile (amministrata dalla detta Cassa) per le stesse donazioni ed elargizioni. (Decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915 e R. decreto 24 ottobre 1919, n. 1996).

Istituti nazionali ed Enti da essi dipendenti ed i Comitati provinciali per la protezione degli orfani di guerra, nonchè gli Enti morali, che hanno per iscopo principale l'assistenza degli orfani di guerra per la parte di patrimonio destinato a tale scopo, giusta le disposizioni dell'art. 10 (comma ultimo) e 14 (comma 4°) della legge 18 luglio 1917, n. 1143 per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, disposizioni, che estendono ai detti istituti, Comitati ed Enti la esenzione da tassa di manomorta, sancita dalla legge 1° aprile 1915, n. 462 a favore dell'Opera nazionale Emanuele Filiberto di Savoia.

Istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato. (Decreto Luogotenenziale 9 ottobre 1918, n. 1401, art. 8).

Consorzio per la diffusione della frutticultura nel Mezzogiorno. (Decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 404, che approva la convenzione stipulata in Napoli il 10 ottobre 1918 per la costituzione del Consorzio).

Opera nazionale dei combattenti. (Decreto Luogotenenziale 28 gennaio 1919, n. 55, art. 50).

Ente nazionale per l'istruzione degli adulti analfabeti. (R. decreto legge 2 settembre 1919, n. 1729, art. 1).

Ente autonomo per la costruzione, manutenzione, ed esercizio dell'Acquedotto pugliese. (R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2060).

Istituti autonomi ed Enti morali per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche. (Testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, art. 34).

Opera di previdenza a favore degli impiegati dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione. (Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 219).

Cassa di maternità, istituita presso la Cassa nazionale di previdenze per la invalidità e vecchiaia degli operai, per le donazioni ed elargizioni ad essa fatte per atto tra i vivi od a causa di morte. (Legge 17 luglio 1920, n. 520).

Casse provinciali di credito agrario della Sardegna. (Testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario approvato con R. decreto 2 aprile 1922, n. 932, art. 29).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:
A. DE' STEFANI.

LEGGE SULLE TASSE IPOTECARIE

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3272).

TITOLO I.

Tasse ipotecarie.

Art. 1.

E' stabilita una tassa sopra le iscrizioni, le rinnovazioni, le trascrizioni, le cancellazioni e gli annotamenti che si fanno nei pubblici registri delle ipoteche.

La tassa è proporzionale o graduale o fissa.

La tassa proporzionale si applica alle iscrizioni ed alle loro rinnovazioni; agli annotamenti per subingresso o surrogazione, per trasferimento di crediti non dipendenti da causa di morte; alle trascrizioni di atti e sentenze portanti trasferimenti di proprietà d'immobili o di diritti capaci d'ipoteca; agli annotamenti per cancellazione o riduzione di ipoteca o pegno;

quella graduale agli annotamenti per trasferimenti di crediti a causa di morte, annotamenti ed iscrizioni per postergazione o cessione di priorità o di ordine ipotecario;

quella fissa alle altre formalità ipotecarie ed anche a quelle sopra indicate nei casi determinati dalla legge.

L'annessa tabella *A*, determina i limiti d'applicazione e la misura della tassa.

Art. 2.

Nel determinare la tassa proporzionale sulle iscrizioni e sulle rinnovazioni si tiene conto del capitale e degli accessori per cui la ipoteca è presa.

Alla sorte principale debbono aggiungersi gli interessi, tanto se siano indicati in una somma determinata od in relazione ad un periodo di tempo, quanto se siano indicati genericamente. In quest'ultimo caso la somma degli interessi si determina cumulando le annate degli interessi ai quali per legge si estende l'iscrizione o la rinnovazione.

Le stesse norme si applicano per determinare la tassa graduale.

Per le rinnovazioni la tassa è dovuta su la somma per cui l'iscrizione è rinnovata.

Art. 3.

Se l'ipoteca è presa per una rendita non elevata in capitale, la rendita è valutata al decuplo se vitalizia ed al ventuplo se indeterminata o perpetua. Ove poi la rendita debba durare meno di venti anni, è valutata cumulando tutte le annualità per cui l'ipoteca è presa.

Art. 4.

Quando gli atti o le sentenze, di cui si opera la trascrizione anche se non trasferiscono la proprietà di beni immobili o di diritti capaci di ipoteca, contengono più contratti o più disposizioni riguardanti persone diverse e non aventi interesse comune o solidale, sono dovute tante tasse, distintamente liquidate, quante sono le persone che hanno interesse separato e distinto.

Nel determinare la tassa sulle trascrizioni di atti o di sentenze o di certificati di denunziata successione contenenti trasferimento di proprietà d'immobili o di diritti capaci d'ipoteca si ha riguardo al valore su cui si applica la tassa di registro.

Ove si tratti di atti contenenti donazioni di beni della specie sopra indicata, esenti da tassa progressiva o proporzionale di registro, la tassa di trascrizione si determina avendo riguardo al valore accertato nei modi stabiliti dalla legge di registro.

La tassa sulle trascrizioni dei certificati di denunziata successione, contenenti trasferimenti degli stessi beni e relativi a successioni esenti dalla tassa di trasferimento, si determina in base al valore che per essa è stato accertato nei modi stabiliti dalla legge tributaria sulle successioni.

Art. 5.

Ove sia stata pagata la tassa proporzionale per una iscrizione o rinnovazione, è dovuta la sola tassa fissa per le relative iscrizioni o rinnovazioni di conferma, di esecuzione o di rettificazione.

Art. 6.

Quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso titolo debbano eseguirsi più iscrizioni o più rinnovazioni o cancellazioni, una sola di tali formalità va soggetta alla tassa proporzionale. Per ciascuna delle altre iscrizioni o delle altre rinnovazioni o cancellazioni è dovuta la semplice tassa fissa, purchè sia provato il pagamento della tassa proporzionale.

A questo scopo, ove le formalità siano da eseguirsi in diversi uffici ipotecari, debbono presentarsi all'ufficio presso il quale si paga la tassa proporzionale, oltre le due note relative, altrettante note quanti sono gli uffici in cui la formalità deve essere ripetuta; e sopra ciascuna di queste l'ufficio medesimo trascrive la ricevuta che ha rilasciata a norma dell'art. 9 per la tassa proporzionale, e la dichiarazione di eseguita formalità.

Ove non sia in tal modo data la dimostrazione del pagamento della tassa proporzionale, questa deve pagarsi per ciascuna formalità, salvo il diritto di dimostrare successivamente l'avvenuto pagamento della tassa proporzionale per una delle formalità e di ottenere per le altre il rimborso della differenza fra la tassa fissa dovuta e quella pagata.

Le precedenti disposizioni si applicano, nelle corrispondenti ipotesi, agli annotamenti soggetti a tassa graduale ed alle trascrizioni che per uno stesso atto, sentenza o certificato di denunziata successione si eseguiscono in più uffici o nello stesso ufficio.

Art. 7.

Le tasse contemplate dall'art. 5 della tariffa annessa alla presente legge (allegato *A*), devono pagarsi agli uffici del registro nel termine stabilito per il pagamento delle tasse di registro e di successione. Agli stessi uffici devono pagarsi le sopratasse eventualmente applicabili a termini del primo comma dell'art. 21.

Le altre tasse, sopratasse e pene pecuniarie debbono essere pagate agli uffici delle ipoteche contemporaneamente alla richiesta della trascrizione, della rinnovazione, dell'annotamento e della trascrizione nei registri ipotecari.

Quando trattasi di trascrizione dei certificati di denunziata successione, di cui all'art. 17, gli uffici del registro devono riscuotere, oltre le tasse proporzionali di trascrizione e le eventuali sopratasse, gli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche, le tasse di bollo ed ogni altra spesa per le copie dei documenti da unire al certificato di denunziata successione e che non siano state presentate dalle parti.

Le tasse regolarmente percepite in conformità della presente legge non possono essere restituite, salvo il caso in

cui la nullità del titolo dia diritto alla restituzione secondo le disposizioni delle leggi sulle tasse di registro e di successione.

Art. 8.

L'anticipazione delle tasse ipotecarie e degli emolumenti dovuti ai conservatori a termini dell'art. 30 è a carico del richiedente.

Col richiedente sono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse e degli emolumenti tutti coloro nel cui interesse è stata fatta la richiesta e nel caso di iscrizioni e rinnovazioni anche la persona o le persone dei debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca.

I debitori di quota speciale sono obbligati al pagamento delle tasse e degli emolumenti in proporzione della loro quota.

Per le trascrizioni degli atti e sentenze, contemplati dall'art. 5 dell'annessa tariffa, l'anticipazione delle tasse ipotecarie incombe agli ufficiali pubblici ed ai funzionari obbligati alla registrazione degli atti ed al pagamento delle tasse di registro.

Art. 9.

La somma pagata per tassa è scritta in lettere ed in cifre dall'ufficio delle ipoteche sul certificato che si consegna in prova dell'iscrizione, della rinnovazione, della trascrizione e dell'annotamento fatto.

Quando non vi sia certificato, si consegna al contribuente una quietanza separata della tassa soddisfatta.

La stessa menzione di pagamento viene scritta sulla nota o sulla domanda che rimane presso l'ufficio.

Nel caso espresso dall'articolo 6, l'ufficio presso il quale è stata eseguita la formalità col pagamento della tassa fissa, ritira dalla parte la nota ipotecaria o la domanda sulla quale fu trascritta la ricevuta della tassa proporzionale o graduale pagata.

Il conservatore delle ipoteche, che ometta di eseguire alcuna delle prescrizioni di questo articolo, incorre nella pena di L. 10.

Le tasse di trascrizione, da riscuotersi dai ricevitori del registro, debbono essere distintamente menzionate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunzie di successione e a tergo delle quietanze rilasciate in prova dell'eseguito pagamento delle tasse di registro e di successione.

Art. 10.

Le tasse stabilite dalla presente legge sono garantite dal credito iscritto, e sono privilegiate sopra tutte le altre ragioni che possono spettare ad altri sul credito medesimo.

Art. 11.

Le tasse ipotecarie si prescrivono col decorso di dieci anni dal giorno in cui fu eseguita la formalità.

Col decorso di tre anni dal pagamento della tassa si prescrive tanto l'azione della finanza per il supplemento di tassa, quanto l'azione della parte per la restituzione di tasse pagate.

Art. 12.

Per la riscossione delle tasse stabilite dalla presente legge e pel modo di decidere le controversie che insorgono sulle medesime sono applicabili le disposizioni della legge sulle tasse di registro.

TITOLO II.

Delle formalità da eseguirsi a debito, o con esenzione o riduzione di tassa o per le quali la tassa è soddisfatta in modo speciale.

Art. 13.

Possono essere eseguite senza l'obbligo del contemporaneo pagamento delle tasse:

1° le iscrizioni, rinnovazioni ed annotamenti che per la speciale loro natura sono richieste dal pubblico ministero nell'interesse dei privati, da pubblici ufficiali ed anche da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge;

2° le formalità richieste nell'interesse delle amministrazioni dello Stato, o delle amminitrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quelle dello Stato, quando, per qualsiasi ragione, le relative spese debbono da altri essere sostenute.

Le disposizioni precedenti si estendono agli emolumenti nel caso di operazioni e spedizioni contemplate dalla tabella *D*.

Il conservatore deve enunciare il debito della tassa e degli emolumenti nel certificato che consegna e deve promuovere contro i debitori gli atti per la riscossione.

Art. 14.

Sono eseguite a debito e, cioè, senza contemporaneo pagamento delle tasse:

1° Le iscrizioni in materia di multe e spese di giustizia penale, prese dal pubblico ministero, dal pretore o dal cancelliere, salvo recupero in confronto del condannato.

Ove il debito accertato a carico del condannato risulti inferiore a quello per cui l'ipoteca fu iscritta, la tassa prenotata è ridotta in ragione della somma effettivamente dovuta.

Per le tasse relative alle ipoteche iscritte ad istanza della parte civile, a sensi dell'articolo 605 del codice di procedura penale, si applicano le norme ordinarie;

2° Le formalità richieste nei procedimenti civili nell'interesse delle amministrazioni dello Stato o delle amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quelle dello Stato, ovvero di persone o di enti morali ammessi al gratuito patrocinio, salvo il recupero a termine del R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2627, e della legge 19 luglio 1880, n. 5536;

3° Le formalità richieste nell'interesse dell'amministrazione del fondo per il culto nei procedimenti civili, salvo il recupero a termini della legge 14 agosto 1879, n. 5035;

4° Le formalità necessarie nelle procedure di fallimento, salvo il recupero a termini dell'articolo 914 del codice di commercio.

Le disposizioni del presente articolo si estendono agli emolumenti dovuti al conservatore nel caso di operazioni e spedizioni contemplate nella tabella *D*.

Art. 15.

Sono da eseguirsi gratuitamente, senza che possa farsi luogo a ripetizione di tassa, le formalità richieste nell'interesse delle amministrazioni dello Stato o delle amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quelle dello Stato, quando la tassa non debba da altri essere soddisfatta.

La stessa esenzione è estesa alle operazioni e spedizioni per cui siano dovuti emolumenti.

La tabella *C* annessa alla presente legge indica le formalità da eseguirsi gratuitamente, in virtù di leggi speciali.

Art. 16.

L'annessa tabella *B* indica i casi nei quali la tassa è ridotta, la misura della riduzione e i casi in cui la tassa è soddisfatta in modo speciale.

Le indicazioni contenute in questa tabella e nell'altra di cui all'articolo precedente sono meramente enunciative.

TITOLO III.

Delle trascrizioni obbligatorie.

Art. 17.

Le disposizioni degli articoli 1314 e 1932 del codice civile sono estese alle divisioni di immobili e di altri diritti capaci di ipoteca; quella dell'art. 1932 è pure estesa alle trasmissioni di questi beni per successione testata od intestata, a chiunque essi siano devoluti e qualunque sia il loro valore, indipendentemente dalle passività che li gravino.

Il documento da trascriversi, nelle successioni, è il certificato di denunziata successione, che il ricevitore del registro deve redigere, a spese delle parti, e trasmettere al conservatore delle ipoteche nel termine di trenta giorni dalla data del pagamento della tassa, unendovi la nota per la trascrizione, in doppio esemplare, a norma dell'art. 1937 del codice civile.

Qualora la nota per la trascrizione non sia stata presentata dalle parti, provvede il ricevitore a redigerla a loro spese. Le note redatte dal ricevitore conservano il carattere di atto di parte e lo Stato non ne assume alcuna responsabilità.

Oltre il diritto per la redazione del certificato di denunziata successione, competono al ricevitore, per la eventuale compilazione della nota di trascrizione, gli stessi diritti dovuti ai conservatori delle ipoteche.

Nel caso di ritardo nella trasmissione del certificato di denunziata successione al conservatore il ricevitore incorre, in proprio, nella pena pecuniaria di lire venti, da accertarsi e riscuotersi dal conservatore delle ipoteche.

Art. 18.

Entro il termine di novanta giorni dalla loro data, a cura del notaio o del pubblico ufficiale che li ha ricevuti ed entro lo stesso termine dalla data dell'atto di autenticazione delle firme, deve eseguirsi la trascrizione nel competente ufficio delle ipoteche dei seguenti atti, anche quando la formalità investa più uffici ipotecari:

a) gli atti menzionati negli articoli 1314, 1932 e 1933 del codice civile;

b) gli atti per l'affrancazione di enfiteusi; per la divisione di beni immobili o di altri diritti capaci d'ipoteca; per la costituzione del vincolo dotale sui beni immobili della moglie o per la stipulazione della comunione fra coniugi e, in genere, tutti gli atti fra vivi, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, traslativi o dichiarativi di proprietà di beni immobili di enfiteusi di usufrutto, di uso, di abitazione o di servitù prediali.

La costituzione di dote o la stipulazione della comunione fra coniugi dovranno essere trascritte da prima presso l'ufficio delle ipoteche nella cui circoscrizione fu celebrato il matrimonio;

c) i testamenti ed i processi verbali di deposito dei testamenti olografi o di apertura o pubblicazione dei testamenti segreti, nonchè gli atti qualsiansi dai quali risulti la qualità di erede o di legatario, quando contengano disposizioni relative a beni immobili;

d) i precetti e gli atti di sequestro di cui all'art. 2125 del codice civile, all'art. 5 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1916, n. 961, ed all'art. 5, primo comma, del decreto luogotenenziale 18 gennaio 1918, n. 36.

Art. 19.

Nei trenta giorni dalla data della pubblicazione delle sentenze o della presentazione delle domande sottoindicate i cancellieri debbono trasmetterne copia autentica, richiedendone la trascrizione al conservatore o ai conservatori delle ipoteche competenti, i quali debbono eseguirla immediatamente:

a) sentenze indicate ai numeri quarto, settimo ed ottavo dell'art. 1932 del codice civile e nell'art. 894 del codice di procedura civile;

b) sentenze che dichiarino l'esistenza o la modificazione di taluno degli atti o diritti indicati alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 18, ferma per le sentenze di annullamento, di risoluzione, di rescissione o di revocazione, l'osservanza dell'art. 1934 del codice civile;

c) sentenze da cui risulti la qualità di erede o di legatario di beni immobili, l'accettazione o la rinuncia alla eredità, sia legittima, sia testamentaria;

d) petizioni di eredità e domande di rilascio delle cose legate;

e) domande di nullità del testamento o della divisione;

f) domande di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni;

g) domande di nullità e di simulazione dei contratti;

h) domande dirette a rivendicare la proprietà o diritti reali di godimento;

i) domande fatte per interrompere la prescrizione ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile;

l) gli ordini di sequestro di immobili ai sensi degli articoli 1875, n. 1, del codice civile e 921 del codice di procedura civile;

Quando presso la cancelleria non esista deposito per le spese, la trascrizione può essere eseguita con la prenotazione delle tasse a debito per il ricupero delle quali il conservatore procede contro le parti interessate a norma dell'art. 13 della presente legge. Altrettanto dicasi per le trascrizioni da eseguirsi a cura degli ufficiali giudizari.

Art. 20.

Qualunque domanda di annullamento, di risoluzione, di rescissione, di rinnovazione o di modificazione degli atti riguardanti beni immobili, resi pubblici col mezzo della trascrizione, deve essere annotata in margine all'atto trascritto a cura dell'attore o del suo procuratore, sotto comminatoria, in caso di omissione, delle penali stabilite dall'articolo seguente.

Art. 21.

La omissione, nel termine fissato dall'art. 7, del pagamento delle tasse di trascrizione di cui all'art. 5 della tariffa annessa alla presente legge (allegato *A*) è punita con una sopratassa corrispondente al ventiquattro per cento della tassa di trascrizione.

La omissione, nei termini stabiliti dagli art. 18 e 19 della richiesta di trascrizione da parte dei notai, dei cancellieri e degli altri pubblici ufficiali, che ne hanno l'obbligo, è punito con una sopratassa in misura corrispondente alla tassa aumentata di un quinto.

Per le trascrizioni per cui non è dovuta tassa, si incorre nella pena pecuniaria di lire dodici, salvo quanto è disposto dall'art. 17 per i certificati di denunziata successione.

Le sopratasse sono ridotte al decimo del loro ammontare, mai però a somma inferiore a lire dodici, qualora il pagamento della tassa sia eseguito non oltre sessanta giorni dopo la scadenza del termine stabilito.

Art. 22.

La omissione, nei termini stabiliti, della richiesta di trascrizione degli atti e sentenze, di cui all'art. 5 della tariffa annessa alla presente legge, rende passibili le parti della pena pecuniaria di una lira per ogni migliaio o frazione di migliaio di lire col minimo di lire dodici.

Per ogni altra trascrizione non soggetta a tassa si incorre nella pena pecuniaria di lire dodici.

Per la esazione delle sopratasse e delle pene pecuniarie comminate dai precedenti articoli 21 e 22 si provvede a norma della legge sulle tasse di registro.

Art. 23.

Gli uffici ipotecari hanno facoltà di redigere le note di iscrizione, di rinnovazione e di trascrizione e le domande di annotamenti e di certificati ipotecari, quando ne siano richiesti dalle parti interessate o dai loro incaricati, fermo restando il disposto dell'articolo 1985 del codice civile.

Le note e domande compilate in tali casi dagli uffici ipotecari conservano il carattere di atti di parte e lo Stato non ne assume alcuna responsabilità.

E' però vietato agli uffici ipotecari di prestarsi alla formazione delle note nel caso previsto dall'art. 2008 del codice civile.

Le note e le domande per annotamenti compilate dagli uffici ipotecari non possono annotarsi sul registro generale d'ordine fino a che non sieno firmate dal conservatore.

Le contravvenzioni al disposto dai comma 3° e 4° del presente articolo e la compilazione delle note e domande da parte degli uffici ipotecari senza richiesta delle parti interessate o dei loro incaricati, sono punite a termine dell'art. 2075 del codice civile.

TITOLO IV.

Norme di servizio ipotecario.

Art. 24.

Per ogni stato o certificato generale o speciale delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni e per ogni copia od estratto delle medesime formalità, delle annotazioni e dei documenti depositati nell'ufficio delle ipoteche, il richiedente deve presentare al conservatore apposita domanda. E' fatta eccezione pei certificati stesi in calce alle note ipotecarie da restituirsi al richiedente, o separatamente rilasciati in prova delle eseguite formalità.

Apposita domanda va parimenti presentata per ogni formalità d'annotamento.

Secondo le disposizioni della legge di bollo, le domande debbono essere stese su carta bollata, e quando riguardino operazioni da eseguirsi gratuitamente o a debito, possono scriversi su carta senza bollo.

Rimangono salve le speciali norme circa la forma e le modalità delle richieste di stati e certificati ipotecari da parte di uffizi governativi e di esattori delle imposte dirette.

Art. 25.

I conservatori delle ipoteche non devono comprendere nei certificati ipotecari:

1° Le iscrizioni prese sotto le leggi anteriori al codice civile senza determinazione di somma e senza specificazione degli immobili, le quali non siano state messe in regola a norma delle disposizioni transitorie per l'attuazione del codice medesimo e delle successive leggi di proroga;

2° Le iscrizioni soggette a rinnovazione e non rinnovate nel termine di legge.

Per le iscrizioni nuovamente prese o rinnovate i conservatori debbono riportare nei certificati soltanto l'ultima iscrizione, omesse le precedenti.

Art. 26.

Il conservatore, ove la parte lo richieda, è obbligato di rilasciare dichiarazione del giorno in cui essa ha prodotto la domanda di certificati o di copie o ha presentato i titoli, gli atti, le note o le domande di annotamento che egli ricusa o ritarda di ricevere.

Questa dichiarazione è rilasciata in carta senza bollo.

La parte, salva sempre l'azione derivante dall'art. 2069 del codice civile può, nel caso di rifiuto o di ritardo del conservatore nel ricevere i titoli presentati all'ufficio o nell'eseguire le iscrizioni, rinnovazioni, trascrizioni ed annotamenti, o nello spedire i certificati, valersi del procedimento stabilito negli articoli 914 e seguenti del codice di procedura civile, pel rifiuto o ritardo dei pubblici depositari a spedire le copie degli atti pubblici.

Il pubblico ministero comunica al ministro della giustizia ed a quello delle finanze la decisione emanata.

Art. 27.

I conservatori delle ipoteche devono inviare ogni quindici giorni al procuratore del Re del tribunale del circondario, nel quale risiede l'ufficio, un estratto del registro generale o d'ordine.

Oltre l'originale delle scritture private da rimanere depositato negli uffici delle ipoteche, a sensi degli articoli 1936, 1989 e 1994 del codice civile, le parti devono produrre una copia delle scritture stesse autenticata da notaio.

Al termine d'ogni anno i conservatori inviano tali copie all'archivio notarile del luogo.

TITOLO V.

Personale degli uffici delle ipoteche.

Art. 28.

I conservatori delle ipoteche, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni e l'adempimento degli obblighi loro attribuiti dal codice civile, dipendono dal ministero della giustizia e degli affari di culto.

Sotto ogni altro riguardo dipendono dal ministero delle finanze.

Art. 29.

Il conservatore ha facoltà di nominare un gerente che lo supplisca in caso di assenza autorizzata o di legittimo impedimento. La nomina del gerente deve essere riconosciuta dall'intendente di finanza della provincia in cui si trova l'ufficio ipotecario. Il conservatore notifica la nomina e la firma del gerente al tribunale civile, alla corte d'appello, al ministero della giustizia ed al ministero delle finanze.

Anche del fatto del gerente, degli altri impiegati e degli inservienti è responsabile, in ogni caso, il conservatore delle ipoteche, salvo a lui il regresso contro di costoro.

Art. 30.

I conservatori delle ipoteche ed i ricevitori del registro, per il servizio ipotecario di cui siano incaricati, sono autorizzati a percepire gli emolumenti indicati nella tabella *D*, salvo le disposizioni del titolo II.

Art. 31.

I conservatori sono obbligati ad eseguire gratuitamente quei lavori che il Governo richiede per ragione di pubblica amministrazione.

Art. 32.

Sono a carico del conservatore tutte le spese di ufficio, come quelle di cancelleria, di illuminazione e riscaldamento, di legatura di volumi delle note e dei documenti, di rilegatura dei registri, di copiatura dei registri e dei certificati, nonchè la mercede al personale subalterno di servizio e di custodia e l'indennità al gerente.

I conservatori delle ipoteche al termine di ogni esercizio finanziario verseranno all'erario dello Stato, a cominciare dall'esercizio 1923-1924, sull'ammontare eccedente L. 3000 degli emolumenti, netti delle spese di ufficio, dovuti giusta gli articoli 1, 7, 8 e 9 della tabella *D*, una quota pari:

al 10 per cento sulle successive L. 5000;
al 20 per cento da oltre L. 5000 fino a L. 10,000;
al 30 per cento da oltre L. 10,000 fino a L. 15,000;
al 40 per cento da oltre L. 15,000 fino a L. 20,000;
al 60 per cento oltre L. 20,000.

Agli effetti della determinazione del provento netto, il modo di computare le suddette spese d'ufficio sarà stabilito con decreto del ministro per le finanze e con lo stesso mezzo riveduto alla fine di ogni biennio.

Art. 33.

I conservatori delle ipoteche prestano una cauzione nell'interesse del pubblico la quale, per gli uffici di Roma, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo e Torino, è stabilita nella somma di L. 40,000.

Per gli altri uffici è stabilita secondo la popolazione del distretto ipotecario:

in L. 30,000 quando essa supera i 200,000 abitanti;
in L. 20,000 quando essa supera i 100,000 ma non i 200,000;
in L. 16,000 quando essa supera i 60,000 ma non i 100,000;
in L. 12,000 quando essa supera i 35,000 ma non i 60,000;
in L. 10,000 quando non supera i 35,000.

Nell'isola di Sardegna la detta cauzione si limita alla metà delle somme sopraindicate.

La cauzione deve essere prestata o mediante idonea ipoteca o mediante vincolo su titoli del debito pubblico italiano rappresentanti, al valore nominale, la somma capitale della cauzione.

La cauzione già prestata con ipoteca in beni stabili può essere surrogata da titoli del debito pubblico italiano.

Le variazioni nell'ammontare della cauzione si attuano soltanto in occasione di cambiamento del titolare dell'ufficio.

Art. 34.

La cauzione che il conservatore delle ipoteche è tenuto a prestare nell'interesse del pubblico deve essere approvata, prima che egli assuma l'esercizio delle sue funzioni, dalla corte di appello nella cui giurisdizione esiste l'ufficio ipotecario, sentito il pubblico ministero.

La cauzione rimane vincolata per tutto il tempo in cui il conservatore dura in carica e per altri dieci anni; nè può essere svincolata se non per decisione della corte di appello nella cui giurisdizione il conservatore cessò dall'ufficio, sentito il pubblico ministero.

Tranne il caso di consenso esplicito dell'opponente, la corte di appello non può disporre lo svincolo, qualora nell'anzidetto periodo sia stata promossa azione giudiziaria contro il conservatore o contro i suoi eredi per responsabilità incorse nell'esercizio delle sue funzioni e l'azione non sia stata respinta con sentenza passata in giudicato.

Chi promuove un giudizio contro il conservatore od i suoi eredi deve notificarlo alla cancelleria della detta corte.

E' sempre salvo il diritto nel conservatore o nei suoi eredi di far ridurre la cauzione, anche pendente l'azione giudiziaria, giusta la disposizione del codice civile intorno alla riduzione delle ipoteche.

Art. 35.

La cauzione prestata dal conservatore serve di garanzia anche per l'esercizio delle funzioni del gerente.

Il conservatore, che per qualunque motivo debba cessare dall'ufficio non può abbandonare il suo posto prima che ne abbia preso possesso il nuovo titolare o chi sia dall'intendente di finanza designato ad assumerne, provvisoriamente, le funzioni, sotto pena del risarcimento dei danni che la vacanza dell'ufficio, anche momentanea, possa arrecare.

Art. 36.

Il conservatore per tutte le azioni procedenti dalla responsabilità delle sue funzioni ha il domicilio legale nell'ufficio delle ipoteche da lui amministrato.

Il giudizio di esse appartiene alla giurisdizione del tribunale civile nel cui distretto trovasi l'ufficio, anche quando l'azione debba proporsi contro gli eredi ed aventi causa dal conservatore.

Art. 37.

Entro tre mesi dalla cessazione delle funzioni del conservatore delle ipoteche per morte o per qualsiasi altra causa, il pubblico ministero presso la corte d'appello fa pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno un avviso che annunzi l'avvenuta cessazione dalle funzioni per gli effetti contemplati dagli articoli 26, 29 e seguenti.

Eguale avviso fa pubblicare nel Foglio annunzi legali delle provincie ove hanno sede gli uffici nei quali il conservatore ha esercitato le sue funzioni.

Le stesse pubblicazioni sono rinnovate nella *Gazzetta Ufficiale* e nei Fogli annunzi legali sei mesi prima che scada il decennio della durata della cauzione.

Art. 38.

Le disposizioni contenute nella presente legge per i conservatori delle ipoteche si applicano anche ai ricevitori del registro per il servizio ipotecario di cui siano incaricati.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 39.

I privilegi della esenzione o riduzione delle tasse ipotecarie sono soggetti alle regole di cui agli articoli 29, 65 e 67 della legge del registro.

Art. 40.

La presente legge non è estesa ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 25 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, nei quali resta fermo quanto è disposto dagli articoli 2 e 9 del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 158.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:
A. de' Stefani.

TABELLA A.

Tariffa delle tasse ipotecarie.

Articoli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	TASSE DOVUTE (Le tasse sono comprensive di ogni addizionale) Fisse	Graduali per ogni 1000 lire	Proporzionali per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione delle tasse
	Iscrizioni.				
1	Iscrizioni	—	—	2.50	
	Annotamenti: per subingresso o surrogazione; per trasferimento di crediti non dipendenti da causa di morte; per costituzione di pegno	—	—	2.50	La tassa si commisura sulla somma iscritta per capitale ed accessori a norma degli articoli 2 e 3 della legge.
2	Rinnovazioni	—	—	1.25	La tassa si commisura sulla somma per cui la iscrizione è rinnovata con le norme degli articoli 2 e 3 della legge.
3	Iscrizioni e rinnovazioni di conferma, di esecuzione o di rettificazione di cui all'art. 5 della legge	10 —	—	—	La tassa si applica con le norme stabilite dall'art. 6 della legge
4	Iscrizioni e rinnovazioni in ripetizione di altra corrispondente formalità, eseguita per lo stesso credito ed in virtù dello stesso titolo per la quale sia stata pagata la tassa proporzionale	10 —	—	—	(vedi sopra)
	Trascrizioni.				
5	Trascrizioni di atti e sentenze portanti trasferimenti di proprietà di immobili e di diritti capaci di ipoteca; Trascrizioni, per gli stessi trasferimenti, di certificati di denunciata successione	—	—	1 —	La tassa si applica con riguardo al valore sul quale si commisura la tassa di registro e di successione, con le norme stabilite dall'articolo 4 della legge. Alla liquidazione e riscossione delle tasse e delle relative sopratasse di tardivo pagamento provvede il ricevitore del registro competente all'atto della riscossione delle tasse di registro e di successione. Le pene pecuniarie per tardiva domanda di trascrizione degli atti e sentenze sono applicate e riscosse dai conservatori delle ipoteche.
6	Trascrizioni di cui all'articolo precedente in ripetizione di altra trascrizione dello stesso atto, sentenza, o certificato	10 —	—	—	La tassa si applica con le norme stabilite dall'art. 6 della legge.
7	Trascrizione di atti e sentenze che non trasferiscono la proprietà di beni immobili o di diritti capaci di ipoteca	10 —	—	—	La tassa si applica con le norme stabilite dall'art. 4 primo comma, della legge.
	Annotamenti				
8	Annotamenti per trasferimento di crediti a causa di morte, annotamenti ed iscrizioni per postergazione o cessione di priorità o di ordine ipotecario	—	1 —	—	La tassa si applica con le norme stabilite nell'art. 2 della legge. Per gli annotamenti dipendenti da consensi per cessioni di priorità o di ordine ipotecario è dovuta la tassa proporzionale di annotamento per cancellazione quando non sia dichiarato nell'atto di consenso, che l'obbligazione sussiste tuttora per l'intero importo garentito.
9	Annotamenti di cui all'articolo precedente in ripetizione di altro per lo stesso credito ed in virtù dello stesso titolo, per il quale annotamento sia stata pagata la tassa graduale	10 —	—	—	La tassa si applica con le norme stabilite dall'art. 6 della legge.

Articoli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali per ogni 1000 lire	Proporzionali per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione delle tasse
		Le tasse sono comprensive di ogni addizionale			
		Lire	Lire	Lire	
	Cancellazioni e riduzioni.				
10	Annotamenti per cancellazioni o riduzioni di ipoteca o pegni	—	—	0.30	La tassa si applica sull'importo della somma per cui la formalità è chiesta.
	Restrizioni e altri annotamenti.				
11	Altri annotamenti per restrizioni di ipoteche, per cambiamento di domicilio e qualunque altro annotamento non altrimenti contemplato.	10 —	—	—	Per gli annotamenti dipendenti da consensi per restrizioni di ipoteca è dovuta la tassa proporzionale di annotamento per cancellazione o riduzione, quando non sia dichiarato nell'atto di consenso che l'obbligazione sussista tuttora per lo importo garantito dall'ipoteca.

Avvertenze generali.

Allorchè il totale delle tasse presenta una frazione minore di una lira, questa frazione è computata per una lira intera se raggiunga o superi i centesimi 50, ed è abbandonata se inferiore a centesimi 50.

La tassa per ogni formalità non può mai essere inferiore a lire 10. Ove però si tratti degli atti e documenti indicati alla lettera *c*) dell'art. 18 della legge soggetti a tassa fissa, questa è stabilita in lire due.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:
A. DE' STEFANI.

TABELLA *B*.

Formalità per le quali la tassa è ridotta o è corrisposta in modo speciale.

Avvertenza. — Le tasse indicate nella presente tabella sono comprensive di ogni addizionale.

Articolo	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	TASSE DOVUTE	*Avvertenze speciali*
	(Legge 29 giugno 1879, n. 4946, serie seconda).		
1	Iscrizione della rendita, a sensi della legge 29 giugno 1879, n. 4946 (serie seconda) sull'**ordinamento delle decime feudali** nelle provincie napoletane e siciliane, da prendersi nei sei mesi dalla data del giudicato che omologa la commutazione o del decreto che dichiara esecutiva la decisione degli arbitri o della convenzione, sopra gli immobili soggetti alla prestazione delle decime suddette:		
	quando non si prendano su di un solo immobile più di cinquanta iscrizioni.	La tassa è ridotta alla metà.	
	quando se ne prendano più di cinquanta:		Metà della somma totale delle tasse è sopportata dal creditore e metà dai debitori in proporzione della rispettiva quota
	sulle prime cinquanta	La tassa è ridotta alla metà.	
	sulle ulteriori fino a cento . . .	La tassa è ridotta al quarto.	
	per tutte le successive	La tassa è ridotta al dodicesimo.	
	Iscrizioni relative alle commutazioni di rendita, dipendenti dalla sud letta legge, stipulate per accordo delle parti	Si applicano le stesse riduzioni, di cui sopra.	

Articoli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	TASSE DOVUTE	*Avvertenze speciali*
	(Legge 24 maggio 1896, n. 147).		
2	Iscrizione dell'ipoteca speciale imposta a garanzia del canone annuo sui fondi liberati dall'onere dell'erbatico e pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno ed Udine, a sensi della legge 2 aprile 1882, n. 698 (serie terza), che abolisce tale onere	La tassa è ridotta alla metà.	
	(Legge 2 luglio 1896, n. 302).		
3	Formalità nell'interesse dei **consorzi obbligatori e facoltativi di miniere, cave e torbiere**, costituiti a sensi della legge 2 luglio 1896, n. 302, contenente le norme per la dichiarazione di pubblica utilità di opere necessarie alla coltivazione di miniere, cave e torbiere. . . .	Tassa fissa L. 1.35 per ciascuna formalità.	
	(Art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23).		
4	Trascrizioni di contratti di permuta e di vendita di immobili, stipulati in occasione della delimitazione prescritta dall'art. 6 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, per la **formazione del nuovo catasto e pel riordinamento dell'imposta fondiaria**, allo scopo riconosciuto ed attestato dalle Commissioni censuarie comunali di rettificare e migliorare i confini e la configurazione dei beni, qualora il valore di ciascun immobile, permutato, o rispettivamente il prezzo di vendita, non superi le lire cinquecento	La tassa è ridotta alla metà.	Sono pure ridotti a metà gli emolumenti dovuti al conservatore, nel caso di operazioni e spedizioni contemplate dalla tabella *D*. Le disposizioni di questo articolo resteranno in vigore durante il periodo della formazione del nuovo catasto.
	(Art. 56 legge (testo unico) 22 marzo 1900 n. 195).		
5	Formalità nell'interesse dei **consorzi di bonificamento delle paludi e dei terreni paludosi** a sensi della legge (testo unico) 22 marzo 1900, n. 195	Tassa fissa L. 1.35 per ciascuna formalità.	

Articoli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	TASSE DOVUTE	*Avvertenze speciali*
	(Art. 13 legge 26 giugno 1902, n. 245).		
6	Formalità relative agli atti e contratti intervenuti fra il « **Consorzio per la costruzione e l'esercizio dell'acquedotto pugliese e per la tutela della silvicoltura nel bacino idrologico del Sele** » e la ditta concessionaria, o fra la stessa ditta ed i terzi, in quanto abbiano connessione diretta con la costruzione e l'esercizio dell'acquedotto	Tassa fissa L. 1.35 per ciascuna formalità.	
	(Art. 74 legge 31 marzo 1904, n. 140).		
7	Trascrizione dei verbali di assegnazione di immobili, di cui all'articolo 74 della legge 31 marzo 1904, n. 140, per la **Basilicata**.	Tassa fissa L. 1.35 per ciascuna formalità.	
	(Art. 24 legge 10 novembre 1905, n. 647, e art. 8, legge 17 luglio 1910, n. 491).		
8	Formalità relative a tutti gli atti che si compiono al fine del **bonificamento** nella zona di bonifica, di che alla legge (testo unico) 10 novembre 1905, n. 647, per l'**Agro romano**	Tassa fissa L. 1.35 per ciascuna formalità.	
9	Formalità relative agli atti di enfiteusi concessa a scopo di **bonifica nella predetta zona**, ai contratti di fitto a miglioria, ed alle permute di terreni limitrofi, qualora il valore di ciascun immobile permutato non superi le lire 5000 (sempre che sia riconosciuto dalla Commissione di vigilanza che sono fatti allo scopo di facilitare l'esecuzione dei lavori di bonifica); agli atti di alienazione immobiliare (esclusa la compra-vendita) in cui gli acquirenti assumano l'obbligo di compiere il bonificamento agrario.	Tassa fissa L. 1.35 per ciascuna formalità.	Se le opere di bonificamento non siano eseguite entro cinque anni dalla stipulazione degli atti ad esse relativi, le formalità vanno soggette alla intera tassa, la quale, quando trattisi di alienazioni (compresa la compra-vendita), è a carico degli acquirenti.
	Quando l'alienazione risulti da compra-vendita	La tassa è ridotta alla metà.	

Articoli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	TASSE DOVUTE	*Avvertenze speciali*
	(Art. 19 e 20 legge (testo unico) 10 novembre 1905, n. 647).		
10	Formalità richieste dai proprietari ed acquirenti che, ai sensi dell'articolo 19 della legge 10 novembre 1905, n. 647, sul **bonificamento dell'Agro romano**, eseguiscono per conto proprio i miglioramenti agrari prescritti, durante il termine assegnato dalla Commissione di vigilanza alla esecuzione dei lavori	Tassa fissa L. 1.35 per ciascuna formalità.	
11	Formalità richieste da coloro che nell'**Agro romano**, anche oltre la zona indicata negli articoli 1 e 2 della detta legge, costruiscano fuori la cinta daziaria della città di Roma, **fabbricati** di qualunque specie	Tassa fissa L. 1.35 per ciascuna formalità.	
	(Art. 39 e 44 legge 15 luglio 1906 n. 383).		
12	Trascrizioni degli atti di concessioni enfiteutiche, di cessione, di assegnazione e di vendita giudiziale nell'interesse delle società ed istituti, di cui agli articoli 34 e 38 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per i **provvedimenti a favore delle provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna**	Tassa fissa L. 1.35 per ciascuna formalità.	
13	Trascrizioni degli altri contratti enfiteutici e degli altri atti conseguenziali stipulati nelle **provincie sopraindicate** a termini degli articoli 38 e 39 della legge 15 luglio 1906, n. 383	Tassa fissa L. 1.35 per ciascuna formalità.	
	(Art. 4 legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844).		
14	Trascrizioni dei verbali di assegno agli enfiteuti delle quote di beni della 3ª categoria, nell'**isola di Sardegna**, di cui all'art. 4 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, sui provvedimenti per quell'isola	Tassa fissa L. 1.35 per ciascuna formalità.	
	(Art. 41 legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, e art. 15 Regio decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato C).		
15	Formalità dipendenti dagli atti, di che all'art. 41 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, contenente provvedimenti per la **Sardegna**	Nella tassa fissa di L. 2.70, da pagarsi all'atto della registrazione, sono comprese, oltre le tasse di bollo e registro, anche le tasse ipotecarie.	
	(Art. 27 legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646).		
16	Formalità di che all'art. 27 della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646, sul **credito fondiario**	La tassa è scontata mediante l'abbonamento, di che al secondo comma dello stesso **art. 27 della** legge (testo unico) 16 luglio 1905, **n. 646, sul** credito fondiario.	I conti correnti con garanzia ipotecaria sono soggetti alle tasse ordinarie.
	(Art. 28 legge 30 giugno 1910, n. 361).		
17	Formalità dipendenti dalla legge 30 giugno 1910, n. 361 e R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 119, sui provvedimenti per l'**industria zolfifera siciliana**	Nella tassa speciale di abbonamento, di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 2 febbraio 1922, numero 119, sono comprese anche le tasse ipotecarie.	
18	Formalità dipendenti dagli atti di che all'art. 8 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1627, convertito in legge 14 aprile 1921, n. 488, contenenti provvedimenti a favore del **Consorzio di credito per le opere pubbliche**	Tassa corrisposta per abbonamento in ragione di L. 0.05 per ogni 100 lire di capitale mutuato in luogo delle tasse di registro, bollo ed ipotecarie, dovute per le operazioni, atti e contratti relativi alla costituzione e funzionamento e all'attività del Consorzio.	

Articolo	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	TASSE DOVUTE	*Avvertenze speciali*
	(Art. 32 della legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico).		
19	Iscrizioni e trascrizioni di atti eseguiti nell'interesse delle società cooperative e di mutuo soccorso comprese quelle per i ferrovieri dello Stato indicate nell'articolo 7 della legge 30 novembre 1919, numero 2318 ed 11 del Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 16, sulle **case popolari ed economiche**	La tassa è ridotta al quarto.	Qualora per trasformazione ed ingrandimento la casa perda il carattere di popolare ed economica cessano di pieno diritto le concessioni nei riguardi tributari, dal giorno in cui siano accertate le trasformazioni ed ingrandimenti, e la differenza non pagata sarà senz'altro ripetibile con privilegio tanto sul patrimonio della società, quanto sulle case assegnate ai compratori, salvi i diritti dell'istituto mutuante che avranno la precedenza anche sul privilegio erariale.
20	Trascrizioni degli atti di acquisto, di locazione e di trasferimento delle **case popolari ed economiche** da parte delle società di cui sopra (legge 30 novembre 1919, n. 2318) .	La tassa è ridotta al quarto.	
21	Formalità dipendenti dai mutui concessi dagli istituti di credito fondiario, compresa la sezione autonoma per l'esercizio del credito edilizio dell'Istituto nazionale di credito, di che al 4° capoverso dell'articolo 32 del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, sulle **case popolari ed economiche**	Tassa per abbonamento ai sensi dell'art. 27 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646, ridotta ad un quarto.	
22	Formalità in dipendenza degli atti ed operazioni dell'**Istituto nazionale di credito edilizio**, di che al R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698 .	Sono applicabili tutte le riduzioni ed agevolazioni fiscali concesse dal testo unico approvato con decreto luogotenenziale 30 novembre 1919, n. 2318, a favore delle cooperative e della sezione autonoma del credito edilizio.	
23	Formalità dipendenti dagli atti di che al decreto-legge 7 giugno 1920, n. 778, per l'**acquisto o permuta di terreni da parte dei Comuni allo scopo di ripartirli tra le popolazioni agricole**	Tassa fissa di L. 3.	
	(Art. 14 del testo unico 2 ottobre 1922 n. 1747).		
24	Trascrizioni degli atti di che all'articolo 14 della legge (testo unico) 2 ottobre 1922, n. 1747, recante provvedimenti a favore dei **consorzi costituiti da Provincie, Comuni, da soli o associati con privati proprietari, ecc., per irrigazione e provviste d'acqua**	Tassa fissa di L. 10.	
	(Art. 14 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747).		
25	Iscrizioni in dipendenza dei mutui di che all'art. 29 della legge (testo unico) 2 ottobre 1922, n. 1747, recante provvedimenti a favore dei **consorzi per irrigazione e provviste d'acqua**	Tassa ridotta ad un quinto	
	(Art. 25 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932 ed articolo 8 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139).		
26	Formalità relative agli atti di qualunque natura relativi ad operazioni di **credito agrario** compiute dagli istituti di che all'ultimo capoverso dell'art. 1 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, nonchè dall'istituto di credito agrario per l'Italia centrale, e dagli istituti di credito fondiario per le operazioni di che all'art. 1 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139.	La tassa è ridotta alla metà.	Le competenze dei conservatori per tutte le operazioni compiute da istituti diversi da quelli indicati nel 1° capoverso dell'art. 26 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932 sono ridotte alla metà. Nessun diritto è dovuto per gli atti inerenti alle operazioni di credito agrario compiute dalla sezione di credito agrario del Banco di Sicilia e dalla sezione di credito fondiario ed agrario dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

Articoli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	TASSE DOVUTE	*Avvertenze speciali*
27	Formalità dipendenti dagli atti di che all'art. 60, 2° comma, del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, **per i miglioramenti agrari nel Lazio** . . . . (*Art. 19 del R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1717*).	La tassa fissa di L. 1.35 è applicabile in rapporto agli enti agrari indicati nell'art. 55 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ed ai loro utenti e limitatamente ai miglioramenti fondiari e alle trasformazioni culturali eseguiti nei terreni appartenenti al dominio collettivo, nonchè per gli atti di concessione dei terreni stessi in utenza.	Testo unico 10 novembre 1905, n. 647, per il bonificamento dell'Agro romano. Legge 25 giugno 1882, articolo 56, n. 869. Boll. 82, pag. 597.
28	Formalità in dipendenza degli atti di **affrancazione di canoni, censi ed altre prestazioni perpetue**, superiori a L. 10 ma non a L. 100, di che all'art. 19 del R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1717.	La tassa va ridotta alla metà.	Nei casi indicati al 1° e 2° comma dell'art. 19 del R. decreto-legge 15 luglio 1923, gli emolumenti spettanti al conservatore vanno ridott. alla metà.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:
A. DE' STEFANI.

TABELLA *C*.

Formalità da eseguirsi gratuitamente senza che possa farsi luogo a ripetizione di tassa.

Articolo della tabella	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	*NOTE*
1	Formalità richieste nell'interesse delle *Amministrazioni dello Stato o delle Amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quelle dello Stato*, quando la tassa non debba da altri essere soddisfatta. La stessa esenzione è estesa alle operazioni e spedizioni per cui siano dovuti emolumenti.	
2	Formalità relative all'affrancazione in confronto del demanio dello Stato, del fondo per il culto e del fondo speciale di beneficenza e di religione nella città di Roma, di annue prestazioni non superiori a L. 100, da eseguirsi a' sensi delle leggi 29 gennaio 1880, n. 5253, 29 gennaio 1893, n. 347, e 2 luglio 1986, n. 268, e le iscrizioni occorrenti per le affrancazioni di annue prestazioni superiori a L. 100.	
3	Formalità relative alle donazioni ed elargizioni fatte per atto tra vivi o per causa di morte a favore della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro ed a favore della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.	
4	Formalità relative agli atti stipulati dalle provincie e dai comuni della Sicilia e della Sardegna per riscattare i loro debiti a' sensi della legge 24 dicembre 1896, n. 551.	

Articolo della tabella	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	NOTE
5	Formalità per la cessione ai comuni degli immobili devoluti allo Stato per debiti di imposte dirette a' termini dell'art. 4 della legge 26 gennaio 1899, n. 30.	
6	Trascrizioni degli atti di concessione a privati per eseguire lavori nelle zone soggette a servitù militari, a' termini dell'art. 14 della legge 10 dicembre 1899, n. 458.	
7	Trascrizioni degli avvisi d'asta nei procedimenti speciali immobiliari per la riscossione delle imposte dirette. Eguale beneficio compete ai consorzi, alle società ed agli enti morali che, per disposizione di legge, godono, per la riscossione dei loro crediti, dei privilegi ammessi dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.	
8	Rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie prese dagli istituti di credito fondiario e di quelle, alle quali essi fossero subentrati per surrogazione o cessione, giusta l'articolo 19 della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646. sul credito fondiario.	
9	Trascrizioni, cancellazioni d'ipoteche e le altre annotazioni sui registri ipotecari pei contratti di cessione, di che agli art. 3 e 7 della legge 15 luglio 1906, n. 441, per la cessione e riscatto dei canoni ed altri oneri reali da parte degli istituti di credito fondiario.	
10	Formalità relative a mutui contratti per provvedere ad opere di pubblica utilità per qualsiasi scopo nelle colonie della Somalia e dell'Eritrea, a' sensi degli articoli 4 e 25 della legge 5 aprile 1908, numero 161, sull'ordinamento della Somalia italiana.	
11	Formalità dipendenti da operazioni che l'Istituto « Vittorio Emanuele III » ha facoltà di fare al fine di accrescere le disponibilità occorrenti per le operazioni dirette di mutui ai danneggiati del terremoto del 1908.	
12	Formalità relative agli atti per le tutele degli orfani di guerra di che all'art. 10 del decreto luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 968.	La stessa esenzione è estesa alle operazioni e spedizioni per cui siano dovuti emolumenti.
13	Formalità dipendenti da atti e contratti relativi alle opere che sono eseguite a cura dello Stato, da domande, concessioni o consegna dei ricoveri provvisori o stabili, delle aree e pertinenze e dei sussidi, di che al decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1097, recante autorizzazione di spese per esecuzione di opere e concessione di sussidi in dipendenza di alluvioni e frane, nonchè da quegli atti occorrenti per le occupazioni temporanee o per le espropriazioni a cura dello Stato.	La stessa esenzione è estesa alle operazioni e spedizioni per cui siano dovuti emolumenti.
14	Formalità dipendenti dalle operazioni, atti e contratti relativi all'attività dell'opera Nazionale per i combattenti di che al decreto luogotenenziale 28 gennaio 1919, n. 55.	
15	Formalità in dipendenza degli atti di che all'art. 5 del decreto reale 8 luglio 1919, n. 1271, per opere di sistemazione idraulica forestale nei bacini montani o per opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria.	
16	Formalità dipendenti dagli atti di che all'art. 4 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, recante provvedimenti per la costruzione ed adattamento dei luoghi di cura per gli infermi di tubercolosi polmonare.	

Articolo della tabella	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	*NOTE*
17	Formalità dipendenti dagli atti di che all'art. 13 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1628, concernente la costituzione dell'istituto nazionale per le opere pubbliche dei Comuni	
18	Cancellazione dell'iscrizione ipotecaria da eseguirsi quando sia stato compiuto il pagamento del prezzo della casa. a' sensi dell'art. 24 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche 30 novembre 1919, n. 2318.	
19	Formalità dipendenti dagli atti di che all'art. 7 del Regio decreto 22 aprile 1920, n. 516, recante provvedimenti per il credito fondiario ed agrario a favore di università agrarie e di associazioni e cooperative di lavoratori della terra	Nessun altro diritto o onorario è dovuto per qualsiasi titolo per gli atti stessi.
20	Formalità dipendenti da atti e scritti di qualunque natura inerenti alle operazioni di credito agrario che compiono gli istituti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della legge (testo unico) 9 aprile 1922, n. 932.	I certificati ipotecari e gli altri atti richiesti per gli scopi indicati all'articolo 27 della stessa legge vanno rilasciati gratuitamente.
21	Iscrizioni del privilegio agrario e le relative rinnovazioni di che all'articolo 28 della legge (testo unico) sul credito agrario 9 aprile 1922, n. 932.	I certificati comprovanti l'adempimento delle controindicate formalità vanno rilasciati gratuitamente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

A. DE' STEFANI.

TABELLA *D*.

Tariffa degli emolumenti.

a) Emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche:

1. Per ogni formalità d'iscrizione, di rinnovazione o di trascrizione, come pure per ogni formalità di annotazione da farsi sui registri delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, o sul particolare registro delle annotazioni, sempre compreso il certificato da rilasciarsi al richiedente a piede della nota da restituirsi, o separatamente in prova della seguita formalità, L. 1, anche se una sola nota riguardi più formalità.

Se la iscrizione, la rinnovazione o la trascrizione riguardino più di un creditore o più di un debitore, oltre l'emolumento di L. 1: per ciascun'altra di queste persone, L. 0.20.

Se l'annotazione riguardi crediti od azioni spettanti a più di una persona, e se il credito o l'azione viene divisa per effetto dell'annotazione fra più persone, oltre l'emolumento di L. 1.00: per ciascun'altra di queste persone, L. 0.20.

Se le note delle iscrizioni, rinnovazioni, trascrizioni ed annotazioni comprendono più di quattro facciate scritte: per ogni facciata oltre la quarta, L. 0.60.

2. Formazione della nota per l'iscrizione d'ufficio, prescritta dall'art. 1985 del Codice civile, sempre che il venditore non abbia già provveduto da sè alla iscrizione dell'ipoteca o non vi abbia espressamente rinunziato, L. 5.

Duplicato della nota, quando sia richiesto: per ciascuna facciata, L. 0.60.

3. Semplice ispezione delle partite del repertorio riflettenti una sola persona, L. 1.

Se venga inoltre richiesta l'ispezione delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni o delle relative annotazioni: per ciascuna iscrizione, rinnovazione o trascrizione ispezionate, non tenuto conto delle relative annotazioni, L. 0.50.

4. Ricerca infruttuosa del nome di una persona sulla tavola alfabetica: per ciascuna persona o nome di cui fu richiesta la ricerca infruttuosa, L. 1.

5. Ispezione isolata di una iscrizione, rinnovazione, trascrizione od annotazione: per ciascuna di esse, L. 1.

6. Duplicato di quietanza di tasse ipotecarie pagate: per ciascun duplicato, L. 0.60.

7. Per ogni stato o certificato di tutte le iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni esistenti, che concernono una sola persona:

per ogni articolo di iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni comprese le rispettive annotazioni:

se il certificato è generale, L. 0.50;

se il certificato è speciale, cioè concerne soltanto determinati stabili, L. 0.75;

ed in ognuno di questi casi, per ciascuna facciata scritta, L. 0.60.

Se il certificato concerne cumulativamente il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità, sarà pagato un solo emolumento per quelle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni che si riferissero a tutti.

8. Per ogni certificato negativo di iscrizione, rinnovazione e trascrizione, concernente una sola persona:

se il certificato è generale, L. 1;

se il certificato è speciale, cioè concerne determinati stabili, L. 1.50.

Se il certificato concerne più di una persona, è dovuto per ciascuna di esse un altro intero emolumento, fatta eccezione del caso in cui il certificato concerna cumulativamente il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità.

9. Per ciascun certificato, di qualsiasi annotazione fatta sulle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, che sia richiesto, oltre quello di cui al n. 1 della presente tariffa, L. 1.

10. Per le copie isolate delle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni (cioè delle note iscritte e trascritte), comprese le relative loro annotazioni, per ogni facciata scritta, L. 0.60.

11. Per le copie collazionate di qualunque documento depositato in ufficio, escluse le note d'iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, per ciascuna facciata scritta, L. 0.60.

b) Emolumenti divisibili a metà fra il conservatore delle ipoteche ed il personale sussidiario in ragione dei giorni di effettivo servizio, esclusi quelli di assenza per malattia o per altre cause.

1. Formazione delle note ipotecarie e delle domande di annotamento e di certificati ipotecari, di che all'art. 23 per ciascuna nota o domanda, L. 4.

2. Scritturazione delle note e delle domande: per ogni facciata scritta di ognuno dei due esemplari delle note e di ogni domanda, L. 0.60.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

A. DE' STEFANI.

LEGGE DELLA TASSA SUGLI SCAMBI.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3273).

TITOLO I.

Norme generali.

CAPO I.

Natura, soggetto ed oggetto della tassa Definizione dello scambio.

Art. 1.

È istituita la tassa generale di bollo su ogni scambio di materie greggie, di prodotti e di qualsiasi merce, fra industriali, commercianti ed esercenti per causa del loro esercizio industriale e commerciale, quando non sia posto in essere mediante scrittura registrata con la tassa proporzionale di che all'art. 3, della tariffa delle tasse di registro.

La tassa generale di bollo sugli scambi commerciali, si applica anche quando le cose, che costituiscono oggetto dello scambio, sono destinate ad essere comunque usate, impiegate o consumate nella azienda commerciale od industriale dell'acquirente.

Agli effetti dell'applicazione di questa tassa generale di bollo, sono comprese nella categoria degli industriali, commercianti ed esercenti tutte le persone fisiche, società od altri enti qualsiansi che, abitualmente od occasionalmente, acquistano o producono cose per venderle o rivenderle, con o senza trasformazione di esse.

La parola *scambio* comprende ogni forma di trasferimento e cioè la compra vendita, la permuta, il prestito di consumo, la cessione in pagamento, il deposito con addebitamento e la consegna di materie prime, prodotti o merci per essere ridotte in manufatti per conto dello stesso fornitore, quando per tale consegna si faccia luogo ad addebito.

Art. 2.

Sono considerati scambi agli effetti dell'applicazione della tassa di che all'art. 18 le vendite di uve da vino, di mosti e di vini, nonchè le vendite di bestiame fatte dai proprietari o coltivatori di fondi, quando l'importo delle singole vendite superi L. 2000 per le uve, mosti e vini e L. 1000 per il bestiame.

La disposizione del presente articolo entra in vigore il 1° luglio 1924.

CAPO II.

Obbligatorietà della fattura od equipollente documento.

Art. 3.

Agli effetti dell'applicazione della tassa istituita con i precedenti articoli, è fatto obbligo alle persone ed enti di cui agli articoli stessi, di redigere e rilasciare per ogni scambio, all'atto della consegna o spedizione delle cose, regolare fattura, nota, conto od altro analogo documento, fatto in doppio esemplare, indicante il valore dello scambio. La tassa è dovuta ancorchè i detti documenti siano mancanti di sottoscrizione o il pagamento del prezzo sia dilazionato. Può tener luogo del secondo esemplare la registrazione sui libri di prima nota.

Tuttavia quando lo scambio abbia origine da contratti nei quali non sia indicato il preciso quantitativo delle cose vendute, oppure non sia stabilito il prezzo di vendita, la tassa di scambio è dovuta al momento del rilascio delle fatture definitive; ed in ogni caso sulle ricevute rilasciate per pagamento di acconti. E' però fatto obbligo di redigere in doppio esemplare sia le note provvisorie di consegna che le fatture o ricevute di acconti.

La tassa di scambio sulle vendite di bestiame ovino e suino è dovuta soltanto all'atto della macellazione e deve essere corrisposta dal proprietario con diritto a rivalsa.

Le merci ed i prodotti soggetti a tassa sugli scambi, trasportati da un comune ad altro comune con autocarri, devono essere accompagnati, durante il trasporto, dalle relative fatture bollate, o da una nota nella quale sia indicato la qualità e quantità della merce nonchè il cognome, nome e domicilio del mittente e del destinatario.

Il vettore ha l'obbligo di esibire le dette fatture o note ad ogni richiesta degli agenti della finanza.

CAPO III.

Prezzo o valore tassabile.

Art. 4.

La tassa di bollo sullo scambio colpisce il valore o prezzo dello scambio risultante complessivamente dalla nota, conto o fattura, ivi compreso anche l'ammontare delle spese di trasporto e d'imballaggio, e delle imposte e tasse che abbiano gravato o gravino comunque in fattura le cose che formano oggetto dello scambio.

Non rientra nel valore tassabile, la tassa di bollo sugli scambi applicata sulle fatture medesime.

CAPO IV.

Note e fatture di lavorazione.

Art. 5.

Il passaggio nel regno di materie, prodotti o merci fra commercianti od industriali a scopo di lavorazione non costituisce scambio soggetto a tassa, quando non dia luogo a registrazione di addebito e la lavorazione venga effettuata per conto dello stesso fornitore delle materie, prodotti e merci trasferite ed i prodotti lavorati vengano restituiti al fornitore medesimo. A datare dal 1° agosto 1924 le consegne o spedizioni di materie, prodotti o merci per lavorazione devono essere registrate dal commerciante od industriale che effettua la consegna o la spedizione, in apposito libro delle « merci in lavorazione » indicando la data della consegna o spedizione, la quantità e qualità delle cose consegnate o spedite, il nome, cognome e domicilio del consegnatario o destinatario.

La consegna o spedizione medesima deve essere accompagnata da una nota descrittiva, con l'indicazione che la consegna è effettuata a scopo di lavorazione ed è stata registrata nell'apposito libro delle « merci in lavorazione ».

La restituzione dei prodotti lavorati deve essere accompagnata da regolare fattura indicante il prezzo complessivo della lavorazione, dalla quale deve altresì risultare che la consegna si riferisce a materie, merci e prodotti ricevuti dalla ditta cui la fattura è intestata e lavorati per conto della medesima.

Al momento della restituzione dei prodotti lavorati, le consegne o spedizioni registrate sul libro delle « merci in

lavorazione » devono essere regolarmente scaricate sullo stesso libro, con indicazione degli estremi della fattura che ha accompagnato le cose restituite.

Art. 6.

Le note e fatture che a norma dell'articolo precedente devono accompagnare la consegna o spedizione di materie, prodotti e merci per lavorazione e la restituzione dei prodotti lavorati, devono essere redatte in doppio esemplare. Dette note di consegna o spedizione, sempre quando non portino l'indicazione del prezzo delle materie, prodotti e merci, sono esenti da tassa di bollo di scambio.

Le fatture di lavorazione, in quanto il loro importo sia prevalentemente costituito dal prezzo o valore dei materiali impiegati nella lavorazione, sono soggette per l'intiero loro ammontare alla tassa di scambio di che al successivo articolo 18.

Ove invece l'importo delle dette fatture di lavorazione sia costituito prevalentemente dal costo della mano d'opera occorsa per la lavorazione, esse sono soggette per l'intiero loro ammontare alla tassa di bollo di che all'art. 52 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo. Quando però indichino distintamente il prezzo delle materie impiegate, limitatamente a tale importo sarà dovuta la tassa di scambio.

CAPO V.

Passaggi intermedi.

Art. 7.

I passaggi di materie, merci e prodotti che hanno luogo fra la casa centrale di una ditta commerciale od industriale e le proprie filiali e succursali, come pure i passaggi fra le filiali e gli stabilimenti di una stessa ditta, non costituiscono scambi, a' sensi dell'art. 1 della presente legge, a condizione che le dette filiali ed i detti stabilimenti agiscano in nome e per conto della ditta di cui fanno parte e risulti da regolare atto pubblico o da altro documento autentico che le filiali, le succursali e gli stabilimenti medesimi appartengono agli stessi proprietari della casa madre o centrale.

Agli effetti del presente articolo sono equiparati alle filiali i rappresentanti di una ditta commerciale od industriale tanto nazionale che estera, a condizione che la rappresentanza risulti loro conferita con mandato espresso a norma dell'art. 369 del Codice di commercio.

Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore a datare dal 1° gennaio 1925.

Art. 8.

Nel caso di passaggi di materie, merci e prodotti fra commercianti ed industriali, effettuati a mezzo di commissionari, si presume, quando non vi sia convenzione contraria avente data certa, che il commissionario abbia agito come se l'affare fosse suo, e sussistono pertanto due distinti scambi soggetti a tassa.

CAPO VI.

Obblighi dei commercianti e degli industriali.

Art. 9.

Le fatture, note e conti, nonchè le relative copie o doppi e altri documenti di che ai precedenti articoli 3, 5 e 6 devono essere rispettivamente conservati tanto da chi li redige e spedisce quanto da chi li riceve, per un periodo di cinque anni.

La stessa prescrizione è estesa alle fatture provenienti dall'estero e ai libri di prima nota.

Le fatture spedite e i relativi dupli, come pure le fatture od equivalenti documenti bollati ricevuti dagli industriali commercianti ed esercenti acquirenti, devono essere progressivamente numerate.

Le disposizioni del presente articolo sono aggiunte agli articoli 21 e 26 del vigente Codice di commercio.

Art. 10.

Tutte le persone ed enti di cui all'articolo 1 sono tenuti a dimostrare col possesso delle regolari fatture (o equivalente documento) riguardanti le cose esistenti nei rispettivi stabilimenti, opifici, magazzini e negozi, o che sono in viaggio per loro conto, e che non siano di loro propria produzione, l'effettuato pagamento della tassa di bollo sullo scambio.

Art. 11.

Tutte le persone ed enti soggetti all'applicazione della tassa di scambio a norma della presente legge devono esibire ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti di che al successivo art. 48, i libri-giornali e copialettere di cui all'art. 21 del vigente Codice di commercio, nonchè le fatture, note, dupli ed altri libri indicati all'art. 9.

TITOLO II.

Scambi d'importazione, esportazione e transito.

CAPO I.

Importazioni in genere.

Art. 12.

La tassa di bollo sullo scambio è dovuta non solo sugli scambi fatti nel Regno ma anche sulle materie greggie, merci o prodotti od animali importati dall'estero, qualunque ne sia la destinazione.

Sono soggetti a tassa di scambio a norma del presente articolo anche le materie greggie, merci e prodotti, siano o meno classificati di lusso, da chiunque importati personalmente dall'estero, qualunque sia la destinazione delle dette merci e prodotti.

In casi eccezionali è data facoltà al ministro delle finanze di derogare al disposto del presente articolo per materie, merci e prodotti appartenenti ad aziende situate all'estero, di proprietà di ditte nazionali e da queste importate.

CAPO II.

Importazioni effettuate da filiali, agenti, depositari e rappresentanti di ditte estere.

Art. 13.

Per le materie greggie, merci, prodotti od animali importati dall'estero la tassa di bollo di scambio si applica avuto riguardo al solo fatto dell'importazione, prescindendo da ogni rapporto che possa intercedere fra il destinatario nel Regno e la persona o ditta estera speditrice, e cioè anche quando il destinatario agisca nel Regno come filiale, agente, rappresentante, depositario della ditta estera od abbia co-

munque rapporti di dipendenza con essa. Sono eccettuate le importazioni di bestiame ovino e suino per le quali la tassa di scambio deve essere pagata soltanto all'atto della macellazione a norma del precedente art. 3.

I documenti relativi alle importazioni effettuate da filiali, agenti, depositari e rappresentanti di ditte estere, dovranno contenere l'indicazione del valore della merce relativa, e sulla base del detto valore dovrà essere applicata la tassa di scambio all'atto dell'importazione, a norma e nei termini stabiliti dalla presente legge.

Art. 14.

Nel caso di importazioni effettuate da filiali o rappresentanti-depositari di ditte estere che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 7, quando il successivo scambio che ha luogo nel Regno fra la filiale, il depositario od il rappresentante della ditta estera ed il definitivo destinatario sia effettuato per un prezzo superiore al valore in base al quale fu corrisposta la tassa di scambio all'atto dell'importazione, la fattura emessa per il detto scambio successivo sarà soggetta a tassa di scambio limitatamente alla differenza di prezzo accennata, fermo sempre il diritto alla rivalsa contro l'acquirente dell'intero importo della tassa di scambio.

Per fruire di tale trattamento lo scambio successivo deve avere per oggetto le stesse cose importate dai detti ausiliari del commercio, senza che abbiano comunque subìto lavorazione o trasformazione e deve essere effettuato a nome e per conto della casa estera speditrice ed in base a prezzi da questa stabiliti.

CAPO III.

Fatture in valuta estera — Ragguaglio alla valuta italiana.

Art. 15.

Per gli scambi di importazione ove le fatture siano in valuta estera, il prezzo o valore dello scambio, agli effetti dell'applicazione della tassa, deve computarsi in lire sulla base del cambio medio ufficiale del giorno in cui ha luogo l'operazione di svincolo doganale o del giorno di ricevimento nel caso di pacchi postali.

CAPO IV.

Esportazioni.

Art. 16.

Sono esenti dalla tassa di bollo sugli scambi, le materie, prodotti, merci e beni mobili in genere esportati all'estero direttamente dai produttori, fabbricanti e negozianti. Sono del pari esenti le esportazioni alle quali i fabbricanti, produttori e negozianti nazionali provvedono con l'intervento di esportatori, a condizione che le materie, merci e prodotti dagli stessi fabbricanti, produttori e negozianti venditori vengano spediti con fattura o polizza intestata allo esportatore in un deposito franco o punto franco del Regno od esportati con bolletta di esportazione.

Sulle fatture relative a merci esportate all'estero è dovuta la tassa di bollo nella misura stabilita dall'art. 53 della tariffa allegato *A* al testo della legge del bollo.

CAPO V.

Merci in transito, in viaggio verso porti italiani, o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale.

Art. 17.

Gli scambi che hanno per oggetto i prodotti e le merci in transito, attraverso il Regno, o che, provenienti dall'estero, siano in viaggio verso porti italiani, ovvero depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale, sono esenti dalla tassa di bollo sugli scambi.

Sulle fatture relative ai detti scambi è dovuta la tassa di bollo, col massimo di lire una, di che all'art. 53 della tariffa allegato A al testo della legge del bollo.

All'atto della importazione dei detti prodotti e merci o della loro uscita dai luoghi soggetti a vigilanza doganale per la introduzione nel Regno, dovrà essere redatta regolare fattura o equipollente documento da assoggettarsi a tassa di scambio a cura dell'effettivo importatore.

TITOLO III.

Misura della tassa di scambio.

CAPO I.

Aliquote della tassa di scambio.

Art. 18.

La tassa di bollo sugli scambi è stabilita nelle seguenti misure:

I.

Materie greggie, escluse quelle di lusso di che al successivo n. III;

Metalli in rottami, in pani od in lingotti, esclusi quelli di lusso di che al successivo n. III;

Calci, gessi e cementi;

Materiale laterizio e refrattario per uso edilizio;

Prodotti e concimi chimici, resine, ecc., di cui alle categorie XXXV, XXXVII, XXXVIII e XXXIX della vigente tariffa doganale;

Prodotti dell'industria agraria che non hanno subìto alcuna lavorazione o trasformazione:

scambi fino a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, L. 0.10 compresa l'addizionale;

scambi superiori a L. 100: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 0.50 compresa l'addizionale.

II.

Altre merci, prodotti, manufatti e semilavorati, ed animali, compreso il bestiame da macello o macellato, eccettuate le materie e articoli di lusso ed i prodotti di che ai successivi numeri III e IV:

scambi fino a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, L. 0.20 compresa l'addizionale;

scambi superiori a L. 100: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 1 compresa l'addizionale.

III.

Materie e articoli classificati di lusso, di cui alle tabelle allegati *A* e *B*:

scambi fino a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, L. 0,40 compresa l'addizionale;

scambi superiori a L. 100: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 2 compresa l'addizionale.

IV.

Scatole, pacchetti, bottiglie, vasi, fiale od altri involucri o recipienti, contenenti:

a) essenze, estratti, acqua per toeletta, cosmetici, vasellina, petroli ed olii da capelli, pomate e tinture per capelli, dentifrici, paste da denti, saponi anche non profumati ed antisettici ed ogni altra simile sostanza o articolo usato o applicato come profumo o cosmetico, fabbricato od importato nel Regno;

b) medicinali preventivamente confezionati, come pastiglie, pillole, granelli, capsule, fialette per iniezioni, vini, sciroppi, elisiri, sali di acque minerali, olii emulsionati ed ogni altra simile specialità usata od applicata come medicamento, che sia fabbricata od importata nel Regno;

vini spumanti ed acque minerali in bottiglia, escluse le bottiglie od altri recipienti contenenti acque minerali che si usano esclusivamente dietro prescrizione medica od in dosi definite, come le semipurgative, le sulfuree, le bromoiodurate e le arsenicali:

scambi fino a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire L. 0,60 compresa l'addizionale;

scambi superiori a L. 100: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 3 compresa l'addizionale.

Alla medesima tassa di bollo di scambio sono soggetti anche gli scambi di profumerie sciolte, cioè non contenute in scatole, pacchetti, bottiglie ed altri involucri o recipienti, nonchè gli scambi di profumerie, saponi, e specialità medicinali anche se destinati alla vendita al consumatore a prezzo non superiore ad una lira.

Le tasse indicate ai numeri I, II, III e IV non si applicano sugli scambi o vendite d'importo non superiore a L. 10.

Le tabelle allegate alla presente legge possono essere modificate con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Ministro per l'economia nazionale.

E' data altresì facoltà al ministro per le finanze di variare, agli effetti della misura della tassa, l'assegnazione delle materie, merci e prodotti stabilita ai numeri I, II, III e IV del presente articolo.

Capo II.

Quietanze relative a fatture di scambio.

Art. 19.

La tassa di bollo sugli scambi è comprensiva di quella di bollo per la quietanza contemporanea o successiva apposta sulla fattura, nota o conto.

La quietanza rilasciata separatamente è soggetta alla tassa di bollo, di che all'art. 53 della tariffa allegato *A* al testo della legge del bollo, a condizione che in detta quietanza siano richiamati gli estremi della fattura di scambio già bollata, e sia a quest'ultima riunita a cura del debitore.

Capo III.

Aumento della tassa di registro sugli atti di compra-vendita fra commercianti ed industriali di merci classificate di lusso, di specialità medicinali e profumerie, di vini spumanti ed acque minerali in bottiglie.

Art. 20.

La tassa di registro stabilita dall'art. 3, della tariffa delle tasse di registro, è elevata a L. 2 per cento per le compre vendite fra commercianti ed industriali di merci classificate di lusso di cui alle tabelle allegati *A* e *B*, ed a L. 3 per cento per le compre-vendite fra commercianti di specialità medicinali e profumerie, di vini spumanti ed acque minerali in bottiglia di che al n. IV dell'articolo 18.

Capo IV.

Vendite al dettaglio di oggetti classificati di lusso, di specialità medicinali e profumerie, di vini spumanti ed acque minerali in bottiglia effettuate dal fabbricante e produttore. — Obbligo degli esercenti alberghi e pensioni in cui si effettuino le dette vendite.

Art. 21.

La tassa di scambio del 2 % sugli oggetti classificati di lusso, e quella del 3 % sulle specialità medicinali e profumerie, vini spumanti ed acque minerali in bottiglia, è dovuta anche sulle vendite fatte dal fabbricante o produttore al consumatore sia direttamente che a mezzo di filiali. agenti, rappresentanti o mediatori, comprese le vendite degli stessi oggetti e prodotti fatte da viaggiatori e commessi in alberghi e pensioni. Per tali vendite sono quindi obbligatori la compilazione e il rilascio della doppia fattura di cui all'art. 3.

Art. 22.

Gli esercenti di alberghi o pensioni hanno l'obbligo di presentare all'ufficio del registro la denuncia delle persone che alloggiano, le quali vi esercitino il commercio di oggetti classificati di lusso a norma delle tabelle allegati *A* e *B*.

La denuncia indicante il genere del commercio esercitato deve essere presentata non più tardi del giorno successivo a quello dell'arrivo dei commerciante.

TITOLO IV.

Riscossione della tassa sugli scambi che hanno luogo nel Regno.

Capo I.

Onere della tassa — Privilegio.

Art. 23.

La tassa di bollo sugli scambi che hanno luogo nel Regno è corrisposta dalla parte creditrice, ma sta a carico della parte debitrice.

Il credito rappresentato dalla tassa di bollo di scambio pagata dal venditore è privilegiato ai sensi dell'art. 1958, n. 1, del Codice civile.

Capo II.

Riscossione a mezzo di marche — Applicazione ed annullamento — Aggio agli acquirenti ed ai distributori secondari.

Art. 24.

La tassa di scambio di importo non superiore a L. 1000 per ogni singola fattura, deve essere corrisposta mediante marche da bollo doppie da applicarsi e da annullarsi a cura della parte creditrice.

L'applicazione delle marche deve essere fatta in modo che la sezione di marca con l'effige sovrana aderisca alla fattura, nota o conto destinato all'acquirente, mentre l'altra sezione deve apporsi sulla copia o duplo della fattura, o sul libro di prima nota.

L'annullamento delle marche deve farsi con la perforazione o con la scritturazione od impressione ad inchiostro grasso di identica data su ciascuna sezione della marca nei due esemplari.

Art. 25.

Agli industriali, commercianti ed esercenti è attribuito l'aggio del 2 per cento sull'importo delle marche da bollo doppie che essi prelevano direttamente dall'ufficio del registro della loro residenza, semprechè tale importo non sia volta per volta inferiore a L. 5000.

Lo stesso aggio del 2 per cento è stabilito per i distributori secondari di valori bollati.

CAPO III.

Riscossione a mezzo del servizio dei conti correnti ed assegni postali.

Art. 26.

Quando la tassa di scambio sia di importo superiore a L. 1000 per ogni fattura, deve essere corrisposta mediante versamento a mezzo di un ufficio postale sul conto corrente postale dell'ufficio del registro del distretto, o mediante banco giro postale (servizio dei conti correnti ed assegni postali) da effettuarsi non più tardi del giorno non festivo successivo a quello in cui è avvenuto lo scambio, segnando sulla fattura e relativa copia o libro prima nota, le caratteristiche del versamento all'ufficio postale o del banco giro spedito in pagamento della tassa di bollo dovuta.

Nel versamento alla posta o sul banco giro devonsi indicare gli estremi dello scambio (cioè: oggetto e data dello scambio, valore del medesimo e nome e cognome dei contraenti).

In caso di ritardo si incorre nella sovratassa del 12 per cento.

Le ricevute della posta e le matrici dei banco giri devono essere conservate per un periodo di cinque anni ed esibite ad ogni richiesta dei funzionari e degli agenti della finanza.

CAPO IV.

Riscossione in modo virtuale a mezzo di abbonamento.

Art. 27.

Per i prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, esclusi i saponi, e per le carte da giuoco, la tassa di bollo sugli scambi all'uscita dalle fabbriche verrà riscossa esclusivamente in modo virtuale a mezzo di convenzioni.

Le modalità per la stipulazione delle dette convenzioni obbligatorie, sono stabilite dal Ministero delle finanze.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare convenzioni di abbonamento per il pagamento delle tasse sugli scambi dovute da società per azioni; ha pure facoltà di autorizzare convenzioni d'abbonamento con ditte inscritte per l'imposta sulla ricchezza mobile con un reddito imponibile non inferiore a L. 20,000.

Per l'omesso o ritardato pagamento alle pattuite scadenze della tassa di scambio da corrispondere in abbonamento a norma del presente articolo, si incorre in una sopratassa uguale al 12 per cento della tassa dovuta.

TITOLO V.

Riscossione della tassa sugli scambi di importazione.

CAPO I.

Onere del pagamento.

Art. 28.

La tassa di scambio sulle materie greggie, merci e prodotti comunque importati dall'estero è a carico di chi procede allo svincolo doganale delle cose importate e deve essere dal medesimo corrisposta.

CAPO II.

Riscossione della tassa a mezzo di marche e del servizio dei conti correnti ed assegni postali.

Art. 29.

La tassa di bollo sugli scambi d'importazione si riscuote mediante l'applicazione sulle fatture provenienti dall'estero di entrambe le sezioni delle doppie marche, da annullarsi a cura del destinatario delle fatture, nel termine di cinque giorni dal ricevimento di esse, se il valore dello scambio è espresso in lire italiane, oppure nel termine di cinque giorni dalla data dello svincolo doganale o dalla data di ricevimento del pacco postale, se il valore è espresso in valuta estera.

Nel caso di scambi relativi a merci importate dall'estero, per i quali non siano pervenute al destinatario le relative fatture, la tassa di bollo di scambio dovrà in ogni caso essere corrisposta nel termine di cinque giorni dallo svincolo doganale o dal ricevimento del pacco postale, sulla base di documento equipollente, nel quale deve essere dichiarato dall'importatore il valore o prezzo della merce importata.

Il detto documento dovrà conservarsi unito, a cura dell'importatore, alla corrispondente fattura, la quale dovrà assoggettarsi a tassa di bollo di scambio soltanto quando risulti da essa un prezzo superiore al valore dichiarato nel documento già bollato, e limitatamente a tale differenza.

Quando la tassa di scambio sia d'importo superiore a L. 1000 per ogni fattura, deve essere corrisposta mediante versamento a mezzo di un ufficio postale sul conto corrente postale dell'ufficio del registro del distretto o mediante banco-giro postale a norma del precedente art. 26.

Il detto versamento deve essere fatto nel termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

CAPO III.

Riscossione della tassa di scambio in modo virtuale mediante versamento alle dogane. — Gemme e metalli preziosi. — Materie, merci e prodotti importati personalmente.

Art. 30.

La tassa di bollo di scambio, dovuta sulle gemme (pietre preziose e perle, tanto allo stato greggio che lavorate ed i coralli lavorati) e sulle pietre preziose d'imitazione e sui metalli preziosi (oro, argento e platino, lavori in oro, in argento o platino e articoli con parti o guarnizioni d'oro,

d'argento o di platino) importati dall'estero, sia pure a mezzo di pacchi postali, è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dell'importazione in base alla media ufficiale settimanale dei cambi.

La riscossione della tassa di scambio da parte delle dogane si effettua contemporaneamente alla riscossione dei diritti di confine ed è liquidata sugli stessi documenti da emettere per la riscossione di questi diritti sotto il titolo « tassa generale di bollo sugli scambi commerciali » con imputazione al competente capitolo del bilancio di entrata.

A tale effetto, nelle dichiarazioni prescritte dall'art. 5 della legge doganale, testo unico, approvato con Regio decreto 26 gennaio 1896, n. 20, il dichiarante deve indicare il valore delle merci, come per il caso previsto dal penultimo comma dell'art. 6 dello stesso testo unico di legge.

Insieme con la dichiarazione gli uffici di dogana hanno facoltà di richiedere la fattura del venditore estero od altro equipollente documento e di esigerne la vidimazione per parte della competente autorità consolare italiana.

Art. 31.

La tassa di scambio dovuta a norma del precedente articolo 12 sulle materie, merci e prodotti importati personalmente dall'estero, è riscossa, sulla base del valore delle cose importate, in modo virtuale dalle dogane, giusta le norme contenute nell'articolo precedente.

Capo IV.

Importazione ed esportazione in sospeso di perle, brillanti, pietre preziose di colore, pietre dure e pietre preziose di imitazione.

Art. 32.

Limitatamente alle perle, brillanti, pietre preziose di colore, pietre dure e pietre preziose d'imitazione importate dall'estero « in sospeso » per essersi riservato il commerciante acquirente di perfezionare l'acquisto delle cose consegnate o spedite dal venditore dopo di averle esaminate e scelte, la tassa di scambio è fatta depositare dalle dogane all'atto dell'importazione, giusta le norme di che al precedente art. 30.

Le dogane provvederanno alla restituzione totale o parziale della tassa di scambio depositata, ove nel termine di sei mesi dall'importazione abbia luogo la riesportazione totale o parziale degli oggetti importati

Allo scopo di usufruire della detta agevolazione la merce deve essere accompagnata, all'atto della importazione, dalla fattura o da altro equipollente documento che deve essere redatto in doppio esemplare e contenere una dettagliata descrizione della merce stessa con indicazione, per ogni oggetto, dei numeri, pesi e valori relativi.

Uno dei detti esemplari deve essere trattenuto dalle dogane e l'altro, munito del timbro d'ufficio, viene consegnato, insieme alla bolletta delle somme depositate, alla ditta importatrice che deve riprodurlo all'atto della riesportazione.

Alla scadenza dei sei mesi stabiliti dal 2° comma del presente articolo, il deposito cauzionale relativo ad oggetti che non risultino riesportati viene incamerato ed introitato dalle dogane a titolo di tassa di scambio.

Le stesse agevolazioni si applicano anche nel caso di esportazione delle materie anzidette « in sospeso » per le quali peraltro non sarà richiesto il deposito preventivo della tassa di scambio.

Capo V.

Importazioni temporanee.

Art. 33.

Le disposizioni contenute, agli effetti dei dazi doganali, nella legge 18 dicembre 1913, n. 1453 e nel relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547, nonchè in leggi e decreti successivi, circa l'importazione temporanea di materie, merci e prodotti, compresi i campioni di merci, trovano applicazione, nei riguardi delle stesse materie, merci e prodotti contemplati dalle citate disposizioni. anche agli effetti dell'applicazione della tassa di bollo sugli scambi d'importazione.

La tassa di scambio dovrà essere fatta depositare in ogni caso dalle dogane all'atto dell'importazione, salva restituzione in quanto la riesportazione abbia luogo nei termini e giusta le norme vigenti in materia di temporanea importazione agli effetti dei dazi doganali.

Nei casi in cui le materie, merci e prodotti soggetti a tassa di scambio importati temporaneamente non siano riesportati entro il termine fissato nella bolletta doganale agli effetti dei dazi di confine, la tassa di scambio depositata a norma del presente articolo viene senz'altro introitata dalle dogane allo scadere del detto termine.

Capo VI.

Restituzione della tassa di scambio all'atto della esportazione dei prodotti di cotone.

Art. 34.

Per i prodotti di cotone, ammessi dalle vigenti disposizioni alla esportazione col beneficio della restituzione dei dazi doganali, si farà luogo anche alla restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione del cotone greggio.

La tassa di scambio da restituire si computerà in ragione di L. 0,50 per cento del valore del cotone contenuto nei prodotti esportati.

La determinazione del valore da attribuirsi al quantitativo di cotone contenuto nei prodotti esportati, indicato in peso nella bolletta di esportazione, sarà fatta in base al valore medio del cotone greggio importato dall'estero nel semestre precedente a quello in cui avviene l'esportazione dei prodotti.

Il detto valore medio sarà a tale fine determinato semestralmente con decreto del Ministro per le finanze.

Alla restituzione della tassa di scambio a norma del presente articolo provvederanno le Intendenze di finanza contemporaneamente alla restituzione dei diritti di confine. sulla scorta dei dati risultanti dalla bolletta di esportazione.

Capo VII.

Riscossione della tassa di scambio a mezzo delle dogane.

Art. 35.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di estendere il sistema di riscossione della tassa di scambio mediante versamento diretto alle dogane a tutte indistintamente le materie greggie, merci, prodotti ed animali importati dall'estero.

TITOLO VI.

Esenzioni.

Capo I.

Prodotti diversi esenti dalla tassa di scambio.

Art. 36.

Sono esenti dalla tassa di bollo di che all'articolo 18 gli scambi:

a) di prodotti alimentari di prima necessità, e cioè:

frumento, grano turco, orzo e *riso,* e sottoprodotti della loro lavorazione (crusche, cruschelli, farinetta da foraggio, lolla e pula di riso);

farine e *semolini;*

pane;

paste alimentari comuni;

ortaggi (compresi i legumi secchi), anche conservati al naturale, in salamoia o nell'aceto;

frutta, fresche e secche;

conserve di pomodoro comunque preparate;

carne fresca, congelata ed in scatole, pollame e conigli;

estratti di carne;

brodi condensati, liquidi od in dadi, e *condimenti per brodi e minestre;*

pesci, freschi, secchi, salati, marinati, sott'olio, in scatole od altri recipienti;

uova;

latte, fresco e condensato, anche con zucchero, in scatole, e latte essiccato;

burro e suoi surrogati (*burro artificiale*);

ricotta e *altri latticini;*

formaggio;

salumerie;

lardo, strutto ed altri grassi alimentari;

olio di oliva ed altri oli alimentari;

olive, anche secche o in salamoia e sottoprodotti e residui della loro lavorazione (sanse vergini ed esauste, panelli);

semi oleosi e panelli di semi oleosi;

aceto (escluso quello in bottiglie);

zucchero, melazzo, barbabietole da zucchero e sottoprodotti della loro lavorazione (polpe fresche e secche di barbabietole);

caffè e *surrogati del caffè;*

b) di combustibili (compresi il petrolio e la benzina), di sapone da bucato, liscive ed assimilati;

c) di acqua per irrigazione o forza motrice, e di acqua potabile;

d) di generi di monopolio dello Stato.

Le fatture, note e conti relative ai generi e prodotti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) esentati come sopra, in quanto si tratti di scambi conclusi fra produttori, commercianti ed esercenti per causa del loro esercizio industriale e commerciale e di operazioni concluse fra produttori, commercianti ed esercenti, con lo Stato, le Provincie, i Comuni ed altre pubbliche amministrazioni ed Enti morali, devono avere nei rapporti del bollo il trattamento stabilito dall'art. 53 della tariffa allegato *A* al testo della legge del bollo.

Art. 37.

Sono esenti dalla tassa di scambio di L. 3 per cento di che all'art. 18, n. IV della presente legge:

a) i saponi comuni non profumati, compresi quelli contenenti pomice, silice o altre materie terrose, per usi domestici o industriali, purchè non macinati e venduti al pubblico in pezzi di forma parallelepipeda, di qualsiasi dimensione, a spigoli vivi, anche se con marchi o nomi di fabbrica impressi a stampo. Cessa però l'esenzione quando siano venduti in tavolette o panetti, in palle, in polvere, in forma di frutta od altre simili;

b) le medicature asettiche od antisettiche;

c) i sieri profilattici e curativi di riconosciuta efficacia che siano indicati dal Governo del Re con apposito decreto;

d) i campioni delle specialità medicinali destinati ai medici, purchè sulla etichetta e sull'involucro esterno portino la leggenda: « *campione gratuito per i medici del quale è vietata la vendita* ».

Gli scambi dei prodotti di che alle lettere *a*), *b*), *c*) di cui sopra sono soggetti alla tassa di bollo di lire una per cento di che al n. II del precedente art. 18.

Capo II.

Gas ed energia elettrica.

Art. 38.

Le somministrazioni di gas ed energia elettrica, anche nei rapporti cogli industriali, commercianti ed esercenti, sono esenti dalla tassa ordinaria di scambio di che al precedente art. 18.

Le fatture, note e conti riguardanti le dette somministrazioni sono soggetti alla tassa proporzionale di bollo nella misura seguente:

	Se rilasciati da aziende che non siano società per azioni	Se rilasciati da società per azioni
	Lire	Lire
Per somme fino a L. 5	esente	esente
Quando la somma supera:		
L. 5 e non L. 10	0.05	0.10
L. 10 e non L. 1000, per ogni 100 lire o frazione di 100 lire	0.10	0.10
L. 1000, per ogni 100 lire o frazione di 100 lire.	0.20	0.20

Quando l'importo di tassa non sia inferiore ad una lira, dovrà essere aumentato del 20 per cento.

Nella applicazione di tale aumento non si terrà conto delle frazioni di lira.

Le dette tasse sono comprensive dell'addizionale.

Le tasse anzidette devono essere dai produttori corrisposte alla finanza esclusivamente in modo virtuale a mezzo di convenzione di abbonamento a norma del primo comma del precedente art. 27.

Nell'esercizio della rivalsa verso gli utenti le società o ditte produttrici di gas e di energia elettrica dovranno assoggettare le dette note, conti, fatture e quietanze alle tasse sopra indicate.

CAPO III.

Materie, merci e prodotti provenienti dall'estero.

Art. 39.

La esenzione dal pagamento dei dazi d'entrata stabilita dagli articoli 7, 8 e 9 delle disposizioni preliminari alla tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, trova applicazione anche in materia di tassa di bollo di scambio sulle importazioni.

TITOLO VII.

Regime contravvenzionale — Sanzioni penali.

CAPO I.

Contravvenzioni alla tassa di bollo sugli scambi e relative pene pecuniarie — Responsabilità.

Art. 40.

Ogni contravvenzione alle disposizioni dei precedenti articoli è punita con le seguenti pene pecuniarie:

a) di 10 volte la tassa dovuta, col minimo di L. 5, per ciascuno scambio fatto senza documento scritto o con documento senza bollo o insufficientemente bollato;

b) di 20 volte la tassa dovuta, col minimo di L. 10, per ciascuno scambio in occasione del quale sia stato rilasciato un documento recante una indicazione di prezzo inferiore a quello riscosso o pattuito;

c) di 100 volte la tassa dovuta, col minimo di L. 100, per ciascuno scambio in occasione del quale sia stata rilasciata in luogo della regolare fattura commerciale od equivalente documento, una lettera di accreditamento o di addebitamento od una cambiale o tratta od altro documento soggetto per sua natura ad una tassa di bollo inferiore a quella di scambio;

d) di L. 10 per ogni documento non conservato nei modi e termini stabiliti;

e) di L. 25 per ogni altra infrazione.

Art. 41.

Il rifiuto da parte dei commercianti, industriali ed esercente soggetti all'applicazione della tassa di scambio a norma della presente legge, di presentare all'esame dei funzionari, ufficiali, sottufficiali, militi ed agenti di che all'art. 48, i libri di commercio di cui essi siano provvisti e le fatture, note, conti ed altri libri e documenti indicati nel precedente art. 9, è punito con la pena pecuniaria di L. 120, indipendentemente dall'applicazione delle altre pene e sanzioni stabilite dal presente capo.

Il rifiuto è accertato con le forme prescritte dalla legge di bollo.

Art. 42.

Al pagamento delle penali stabilite dal precedente articolo 40 sono tenute solidalmente le parti contraenti e i loro dipendenti.

Nei casi previsti dal quarto e quinto comma del precedente art. 3 la responsabilità solidale si estende anche al vettore.

Art. 43.

Per l'omessa o ritardata denuncia di che all'art. 22 della presente legge, gli esercenti di alberghi e pensioni, incorrono nella pena pecuniaria di L. 500.

Art. 44.

Nel caso di importazioni od esportazioni in sospeso, a norma del precedente art. 32, le false dichiarazioni e le sostituzioni di merci sono punite con la pena pecuniaria da L. 400 a L. 1000 e con confisca delle merci.

Art. 45.

L'azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione.

Peraltro la compiuta prescrizione non autorizza l'uso o la produzione degli atti e scritti in contravvenzione senza l'effettivo pagamento delle tasse e delle pene dovute.

CAPO II.

Chiusura degli esercizi e responsabilità solidale dei cessionari o successori.

Art. 46.

Indipendentemente dall'applicazione delle pene pecuniarie stabilite per le contravvenzioni al disposto dei precedenti articoli, nel caso di recidiva o di gravi infrazioni, l'intendente di finanza, può promuovere la chiusura dell'esercizio o della fabbrica per un periodo da tre a trenta giorni.

Art. 47.

Per le contravvenzioni riguardanti le tasse di bollo sugli scambi, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 63 del testo unico delle leggi d'imposta sui redditi per la ricchezza mobile, approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, serie II, concernenti la responsabilità solidale del cessionario o successore.

CAPO III.

Accertamento delle contravvenzioni — Competenza Vigilanza.

Art. 48.

Sono competenti all'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni della presente legge:

i funzionari dell'Amministrazione delle finanze muniti di tessera di riconoscimento; gli ufficiali, sottufficiali ed agenti appartenenti al corpo della regia guardia di finanza ed il personale ispettivo per la polizia tributaria investigativa;

i funzionari e gli agenti della pubblica sicurezza e gli ufficiali, sottufficiali e militi appartenenti all'arma dei reali carabinieri.

Agli scopritori delle contravvenzioni spetta la compartecipazione stabilita per le tasse di bollo a tariffa speciale, di cui al R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1675 e modificazioni successive.

Art. 49.

Le contravvenzioni sono accertate con processo verbale, cui devono unirsi gli atti, scritti o registri in contravvenzione o che costituiscono la prova della contravvenzione medesima.

Allorquando gli atti, gli scritti o registri non si possono per qualsiasi causa unire al processo verbale, si fa risultare di questa circostanza.

L'Intendenza di finanza e l'autorità giudiziaria devono in tal caso valersi dei mezzi che offre la procedura per accertare i fatti costituenti la contravvenzione.

I libri prescritti dal Codice di commercio non potranno essere sequestrati ma si dovranno soltanto cifrare.

Art. 50.

Il contravventore può ritenere gli atti, gli scritti ed i registri uniti al processo verbale di contravvenzione, previo deposito delle tasse di bollo e delle pene pecuniarie.

In questo caso si fa constare nel processo verbale del pagamento avvenuto e della riserva fatta: si cifrano le carte e si dà corso al processo verbale.

Il contravventore è obbligato a presentare all'Intendenza di finanza e all'autorità giudiziaria, prima della pronunzia della decisione o della sentenza, le carte ritirate. Ove non le presenti, o le presenti alterate, si hanno per veri i fatti risultanti dal verbale.

Art. 51.

I funzionari, gli ufficiali, sottufficiali, militi ed agenti competenti all'accertamento delle contravvenzioni a norma del precedente art. 47, hanno facoltà di accedere negli esercizi industriali e commerciali, e di procedere all'esame dei libri di commercio e documenti di che agli articoli 9 e 11.

Art. 52.

In caso di gravi indizi di contravvenzione alle disposizioni della presente legge, i funzionari dell'Amministrazione finanziaria espressamente abilitati, gli ufficiali, sottufficiali ed agenti della Regia guardia di finanza potranno eseguire visite e perquisizioni domiciliari in qualunque parte del territorio del Regno, con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

CAPO IV.

Definizione delle controversie.

Art. 53.

La definizione delle contravvenzioni alle disposizioni della presente legge è regolata dal R. decreto 25 marzo 1923, n. 796.

TITOLO VIII.

Disposizioni transitorie e generali.

CAPO I.

Specialità medicinali, vini spumanti ed acque minerali in bottiglia.

Art. 54.

Fino al 30 giugno 1924 gli scambi di specialità medicinali in involucri e recipienti e gli scambi di vini spumanti e di acque minerali in bottiglia sono soggetti al trattamento tributario stabilito, nei rapporti della tassa di scambio dai Regi decreti 27 novembre 1923, n. 2514; 31 dicembre 1923, n. 2881, e 31 dicembre 1923, n. 3041.

CAPO II.

Estensione ai territori annessi.

Art. 55.

Le disposizioni che precedono sono applicabili anche alle provincie annesse, nelle quali le singole materie abbiano formato oggetto di provvedimento di estensione anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

CAPO III.

Disposizioni generali.

Art. 56.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

A. DE' STEFANI.

ALLEGATO I

Tabella delle materie e articoli di lusso soggetti alla tassa di scambio del 2 per cento.

(*Sono esenti da tassa gli scambi e le vendite fino a lire dieci*).

Ambra e suoi lavori.

Automobili: automobili di potenza tipo superiore ai 25 cavalli per trasporto di persone (chassis e carrozzerie) escluse le autoambulanze e gli automobili per servizi autorizzati dallo Stato e da altri Enti pubblici.

Avorio e suoi lavori.

Gemme: pietre preziose e perle, tanto allo stato greggio che lavorate ed i coralli lavorati.

Guanti di pelle.

Merletti, pizzi e tulli, e lavori o confezioni con merletti, pizzi e tulli.

Metalli preziosi: oro, argento e platino; lavori in oro, in argento o platino, e articoli con parti o guarnizioni d'oro, d'argento o di platino.

Pellicceria: pelli da pellicceria confezionate o non, compresi gli articoli con parti o guarnizioni in pellicceria.

Pianoforti: eccettuati quelli verticali di altezza non superiore a m. 1.38.

Piume e lavori con piume.

Ricami a mano, e lavori o confezioni con ricami a mano.

Seta: seta lavorata, compresi i cascami lavorati e la seta artificiale; prodotti e lavori contenenti seta in qualsiasi quantità, anche se artificiale. Sono esclusi i bozzoli e la seta greggia (semplice, addoppiata o torta), i cascami pettinati e filati, soggetti al trattamento dei prodotti dell'industria agraria e delle materie greggie.

Tappeti orientali e imitazioni a nodi.

Tartaruga e suoi lavori.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:
A. DE' STEFANI

ALLEGATO *B*.

Tabella dei « mobili » classificati di « lusso » soggetti alla tassa di scambio del 2 per cento quando il prezzo supera quello sottoindicato.

Per camere da letto:

letto a 1 persona	L. 1.500
letto a 2 persone	» 2.500
comodini con alzata	» 400
comò con alzata	» 2.000
armoire ad una anta	» 2.000
armoire a due ante all'inglese	» 3.000
armoire a tre ante	» 5.000

Per camere da pranzo:

buffet	L. 3.500
controbuffet	» 3.000
tavola allungabile	» 1.500
sedia imbottita o incannata	» 300

Per salotto:

canapè imbottito in bianco o incannato	L. 1.200
poltrona imbottita in bianco o incannata	» 600
sedia imbottita in bianco o incannata	» 300
tavolo	» 500
consolle con cornice per specchio o vetrina	» 1.500

Diversi.

Secrètaires, lavabi e mobili da toletta con cornice per specchi, chiffonnières, guardarobe a più di 2 ante, scrivanie, librerie, argentiere, cristalliere, divani, canapè ed ottomane imbottite o comunque ricoperte	L. 2.000
Guardarobe a due ante, armadi da dispensa, panadore, credenze, servante (étagères per camere da pranzo), dormeuses e poltrone imbottite o comunque ricoperte	L. 1.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze.
A. DE' STEFANI

LEGGE DELLE TASSE SUI CONTI DEGLI ALBERGHI, RISTORANTI E CAFFE'

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3274).

TITOLO I.

ALBERGHI E RISTORANTI.

CAPO I.

Misura della tassa e modo di riscossione.

Art. 1.

Le tasse di bollo sulle note e conti degli alberghi, locande e pensioni, dei ristoranti e trattorie sono stabilite e si riscuotono nella misura e giusta le norme di che agli articoli 1 e 2 della tariffa annessa alla presente legge.

Art. 2.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di disporre la riscossione in modo virtuale delle tasse di che agli articoli 1 e 2 della tariffa annessa alla presente legge fissandone le relative modalità, oppure di affidare ad Enti morali la riscossione stessa mediante convenzione e con eventuali modificazioni e adattamenti di tariffa.

L'autorità di pubblica sicurezza ed i comandi della regia guardia di finanza, a richiesta degli intendenti di finanza, contribuiranno coi mezzi a loro disposizione per la giusta determinazione delle somme da corrispondersi in modo virtuale.

CAPO II.

Aggi e abbuoni.

Art. 3.

Agli esercenti di alberghi, locande e pensioni e di ristoranti e trattorie di che agli articoli 1 e 2 dell'annessa tariffa, è attribuito l'aggio del 2 per cento sull'importo delle marche doppie che essi prelevano direttamente dall'ufficio del registro della loro residenza, sempre che tale importo non sia volta per volta inferiore a L. 5000.

Art. 4.

Per i conti e note di che al n. 2 dell'annessa tariffa che vengono sottoposti a tassa mediante punzone è accordata la riduzione del 10 per cento sull'importo della tassa.

CAPO III.

Estratto delle disposizioni da esporsi negli alberghi e ristoranti.

Art. 5.

Negli alberghi, locande e pensioni deve essere esposto in ogni camera l'estratto dell'art. 1 della tariffa annessa alla presente legge per la categoria cui l'esercizio appartiene.

Nei ristoranti e nelle trattorie deve in ogni sala essere esposto l'estratto dell'art. 2 della tariffa annessa alla presente legge per la categoria cui l'esercizio appartiene.

TITOLO II.

CAFFE', BARS, BIRRERIE, LATTERIE, OSTERIE CIRCOLI E CLUBS.

CAPO I.

Misura della tassa e modo di riscossione.

Art. 6.

La tassa di bollo sulle note e conti dei caffè, bars, birrerie, latterie, osterie, circoli e clubs stabilita nella misura di che all'art. 3 della tariffa annessa alla presente legge si applica alle note e conti d'importo non inferiore ad una lira, per consumazioni di bocca non costituenti servizi di ristorante o di trattoria propriamente detti, rilasciati non solo nei detti esercizi, ma anche in altri simili esercizi quali ad esempio, le rosticcerie, le mescite, le fiaschetterie, le bottiglierie, i negozi da vinaio, le cantine, le mense, le pasticcerie, i buffets delle stazioni e dei teatri.

La detta tassa di bollo si riscuote esclusivamente in modo virtuale e in somma fissa annuale a mezzo di convenzioni obbligatorie d'abbonamento.

Il rilascio delle note e conti da parte dei detti esercizi è facoltativo.

I conti per servizi di ristorante e trattoria e quelli per somministrazioni in occasione di fidanzamenti, matrimoni, battesimi, festeggiamenti di ricorrenze e simili, sono soggetti alla tassa di cui all'art. 2 della tariffa annessa alla presente legge tenendo conto della categoria cui appartiene il locale.

CAPO II.

Classificazione degli esercizi — Determinazione del canone annuale — Termini per il pagamento.

Art. 7.

Il numero minimo per anno solare dei conti per gli esercizi pubblici indicati al n. 3 dell'allegata tariffa da tenersi presente per la stipulazione delle convenzioni di abbonamento è stabilito per ciascun esercente nelle seguenti misure:

Esercizi di I classe (iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito netto suriore a L. 6000) . . . . Conti	N.	12,000
Esercizi di II classe (iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito netto superiore a L. 3000, ma non a L. 6000) Conti	»	7,200
Esercizi di III classe (iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito netto superiore a L. 1000, ma non a L. 3000) Conti	»	6,400
Esercizi di IV classe (iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito netto fino a L. 1000) e circoli e clubs . . Conti	»	3,200
Esercizi di V classe (aventi un reddito inferiore al minimo tassabile) . . . . . Conti	»	300

Art. 8.

La somma fissa annuale da corrispondersi a mezzo di convenzioni obbligatorie d'abbonamento a norma del precedente art. 6 si determina in base al reddito iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile ed a tutti gli altri elementi di valutazione che verranno raccolti dalle intendenze di finanza.

Nel caso di esercizi misti o, comunque, di esercizi nei quali si somministrino anche consumazioni non soggette all'obbligo del conto dovrà tenersi conto, agli effetti dell'abbonamento, non dell'intero reddito mobiliare, ma soltanto di quella parte di esso che l'intendenza di finanza riterrà attribuibile alle somministrazioni tassabili.

L'autorità di pubblica sicurezza ed i comandi della Regia guardia di finanza, a richiesta degli intendenti di finanza, contribuiranno con i mezzi a loro disposizione per la giusta determinazione della suddetta somma fissa annuale.

Dall'abbonamento sono esclusi i conti per servizi di ristorante e trattoria di che all'art. 2 dell'annessa tariffa.

Art. 9.

Per gli esercizi che iniziano la loro attività durante l'anno il canone d'abbonamento a norma dell'articolo precedente dovrà essere determinato in base ai canoni stabiliti per altri esercizi del genere e sentiti l'autorità di pubblica sicurezza ed il Comando della guardia di finanza.

Art. 10.

Il canone annuo di tassa stabilito con la convenzione di abbonamento di che all'articolo 6 dovrà essere pagato dagli esercenti al competente ufficio del registro e bollo in rate quadrimestrali anticipate scadenti non più tardi del giorno 15 del primo mese di ciascun quadrimestre.

Per il primo quadrimestre di ciascun anno il pagamento della rata dovrà essere effettuato entro il termine di quindici giorni dalla stipulazione della convenzione di abbonamento o dalla notificazione dell'importo del canone determinato d'ufficio.

Nessun abbuono spetterà agli esercenti sull'importo della tassa, qualunque sia l'ammontare del canone da essi dovuto.

Per l'omesso o ritardato pagamento delle singole rate si incorre in una sopratassa uguale al 12 per cento della tassa dovuta.

Art. 11.

Gli esercenti abbonati a norma dell'art. 6, dovranno tenere esposto in modo visibile nell'esercizio un cartello indicante l'ufficio del registro incaricato della riscossione del canone d'abbonamento, con la scritta:

« Abbonamento al bollo per la tassa di centesimi dieci sulle consumazioni d'importo non inferiore ad una lira. Ufficio del registro di .... ».

CAPO III.

Stipulazione delle convenzioni — Competenza — Termine — Accertamenti d'ufficio — Reclami.

Art. 12.

Con riferimento alla classificazione degli esercizi di che al precedente art. 7, sono competenti a stipulare le convenzioni di abbonamento a norma degli articoli 6 a 10 della presente legge, le intendenze di finanza per gli esercizi di prima classe e gli uffici del registro e bollo per gli esercizi di 2ª, 3ª, 4ª e 5ª classe e circoli e clubs aventi sede nel loro distretto.

In caso di disaccordo con gli esercenti le Intendenze, tanto per le convenzioni di propria competenza quanto per quelle di competenza degli uffici del registro e bollo, determineranno d'ufficio il canone annuo per gli esercizi di qualsiasi classe compresi i circoli e clubs.

Nel caso di esercizi situati in località diversa da quella in cui hanno la loro sede le intendenze di finanza e gli uffici del registro e bollo potrà prescindersi dalla stipulazione della convenzione, quando l'esercente, che ha richiesto in tempo utile l'abbonamento, accetti senz'altro il canone an-

nuo determinato e notificatogli dal competente ufficio, effettuandone il pagamento in unica soluzione, anche a mezzo di vaglia postale, entro venti giorni dalla notificazione.

Art. 13.

Gli esercenti contemplati dall'art. 3 della tariffa annessa alla presente legge dovranno chiedere di stipulare la convenzione di abbonamento di che al precedente art. 6 entro il mese di gennaio di ciascun anno e, nel caso di esercizi che iniziano la loro attività durante l'anno, entro un mese dalla data di apertura.

Per gli esercenti che non chiederanno di stipulare la convenzione nel termine sopra stabilito, provvederanno d'ufficio, nella rispettiva competenza, le Intendenze di finanza e gli uffici del registro e bollo a determinare il canone annuo dovuto, facendone regolare notificazione agli interessati.

Art. 14.

L'accertamento del canone annuo fatto d'ufficio dalle Intendenze di finanza nella loro competenza, a norma degli articoli 12 e 13 della presente legge, è definitivo.

Contro gli accertamenti del canone annuo d'abbonamento eseguiti dagli uffici del registro e bollo nella loro competenza a norma dei precedenti articoli 12 e 13 è ammesso il ricorso all'Intendenza di finanza nel termine di venti giorni dalla relativa notificazione.

Contro la decisione dell'Intendenza non è ammesso ulteriore gravame in via amministrativa o giudiziaria.

TITOLO III.

SANZIONI PENALI.

CAPO I.

Contravvenzioni alla tassa di bollo sui conti d'albergo e ristorante e relative pene pecuniarie — Responsabilità.

Art. 15.

Ogni contravvenzione alle disposizioni della presente legge concernenti la tassa di bollo sulle note e conti degli alberghi e ristoranti contemplati dagli articoli 1 e 2 della tariffa annessa alla presente legge è punita con le seguenti pene pecuniarie:

Esercizi di lusso e di 1ª e 2ª categoria:

cinque volte la tassa non pagata, col minimo di L. 10, per ogni conto fatto o rilasciato senza bollo o con bollo insufficiente e per ogni altra infrazione a' sensi della presente legge;

dieci volte la tassa non pagata, col minimo di L. 20, per ogni conto contenente falsa indicazione del numero delle persone o artificiosamente suddiviso;

per ogni conto non conservato: L. 12.

Altri esercizi:

cinque volte la tassa non pagata, col minimo di L. 5, per ogni conto fatto o rilasciato senza bollo o con bollo insufficiente e per ogni altra infrazione a' sensi della presente legge;

dieci volte la tassa non pagata, col minimo di L. 10, per ogni conto contenente falsa indicazione del numero delle persone o artificiosamente suddiviso;

per ogni conto non conservato: L. 6.

Esercizi di lusso, di 1ª e 2ª categoria ed altri esercizi:

per la mancata affissione in ogni camera degli alberghi, locande e pensioni ed in ogni sala dei ristoranti e trattorie dell'estratto di che all'art. 5 della presente legge: L. 30.

Art. 16.

La responsabilità per le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge concernenti la tassa di bollo sulle note e conti degli alberghi e ristoranti contemplati dagli articoli 1 e 2 della tariffa è solidale fra chi paga il conto o nota, e l'esercente ed i dipendenti da questo che abbiano fatto o rilasciato il conto o la nota non in conformità alle disposizioni contenute nei detti articoli.

CAPO II.

Contravvenzioni alla tassa di bollo sulle note dei caffè, bars, ecc.

Art. 17.

Per l'omessa richiesta, dell'abbonamento entro il termine di che all'art. 13 si incorre nelle seguenti penalità:

Esercizi di I classe	L. 1600
Esercizi di II classe.	» 900
Esercizi di III classe	» 600
Esercizi di IV classe e circoli e clubs . .	» 300
Esercizi di V classe	» 80

Art. 18.

Nel caso di esercenti contemplati dall'art. 3 dell'annessa tariffa che non ottemperino all'obbligo dell'abbonamento nel termine stabilito, saranno applicate, indipendentemente dalla penalità stabilita dall'art. 17, le seguenti pene pecuniarie:

Per ogni conto:

Esercizi di I classe	L. 50
Esercizi di II classe	
Esercizi di III classe	
Esercizi di IV classe e circoli e clubs . .	L. 20
Esercizi di V classe	

Art. 19.

La mancata esposizione negli esercizi di qualunque classe e nei circoli e nei clubs del cartello di che all'art. 11 della presente legge è punita con la pena pecuniaria di L. 20.

CAPO III.

Disposizioni comuni agli esercizi contemplati dai nn. 1, 2 e 3 della tariffa — Chiusura degli esercizi e responsabilità solidale dei cessionari o successori.

Art. 20.

Per le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, concernenti la tassa di bollo sulle note e conti degli alberghi, ristoranti e caffè contemplati dagli articoli 1, 2 e 3 della tariffa, s'incorre in tante pene pecuniarie quanti sono i conti e le note in contravvenzione.

Art. 21.

Indipendentemente dall'applicazione delle pene pecuniarie stabilite per le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge concernenti la tassa di bollo stabilita dagli articoli 1, 2 e 3 della tariffa, nel caso in cui a carico del contravventore sia stata accertata e definita in via giudiziaria o in via amministrativa una precedente contravvenzione con la condanna del contravventore, l'intendente di finanza, in base

al verbale di accertamento della nuova contravvenzione, del quale egli riconosca la regolarità, può promuovere la chiusura dell'esercizio per un periodo da 3 a 30 giorni.

Art. 22.

Per le contravvenzioni riguardanti la tassa di bollo stabilita con gli articoli 1, 2 e 3 della tariffa annessa alla presente legge, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 63 del testo unico delle leggi d'imposta sui redditi per la ricchezza mobile approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, serie 2ª, concernenti la responsabilità solidale del cessionario o successore.

Titolo IV.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Capo I.

Vigilanza e competenza nell'accertamento delle contravvenzioni.

Art. 23.

Sono competenti all'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni della presente legge:

1° I funzionari dell'amministrazione delle finanze, muniti di tessera di riconoscimento e gli ufficiali, sottufficiali ed agenti appartenenti al corpo della Regia guardia di finanza;

2° I funzionari e gli agenti della pubblica sicurezza e gli ufficiali, sottufficiali e militi appartenenti all'arma dei Reali carabinieri.

Agli scopritori delle contravvenzioni spetta la compartecipazione stabilita per le tasse di bollo a tariffa speciale di cui al decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1675, e modificazioni successive.

Art. 24.

I funzionari di che all'articolo precedente hanno facoltà di accedere nei negozi ed esercizi in cui hanno luogo le somministrazioni contemplate negli articoli 1, 2, e 3 della tariffa annessa alla presente legge e di procedere quanto agli esercizi di che ai nn. 1 e 2 della stessa tariffa all'esame delle matrici, delle note e conti.

Gli esercenti caffè, bars, birrerie, latterie, osterie, circoli e clubs dovranno dimostrare di aver ottemperato all'obbligo dell'abbonamento con l'esibizione delle bollette rilasciate dal competente ufficio del registro.

Capo II.

Definizione delle controversie.

Art. 25.

La definizione delle controversie sulla sussistenza delle contravvenzioni previste dalla presente legge è regolata dal R. decreto 25 marzo 1923, n. 796.

Capo III.

Estensione ai territori annessi

Art. 26.

Le disposizioni che precedono sono applicabili anche nelle provincie annesse, nelle quali le singole materie contemplate abbiano formato oggetto di provvedimento di estensione anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:
A. De' Stefani.

Allegato A.

TARIFFA delle tasse di bollo sulle note e conti degli alberghi, pensioni, ristoranti e caffè.

Articoli della tariffa	ESERCIZI	Tasse di bollo comprensive della addizionale: proporzionale per 100 lire	graduata	fissa	Norme per la liquidazione e riscossione della tassa
		Lire	Lire	Lire	
1	*Alberghi, locande e pensioni*:				La nota o conto deve rilasciarsi su sconrini e madre e figlia staccati da libretti numerati progressivamente.
	a) di lusso:	8	—	—	La tassa deve essere liquidata ed applicata sull'intero importo della nota o conto, comprendendo nell'imponibile anche le spese di riscaldamento e telefono.
	b) di prima e di seconda categoria:	4	—	—	Allorchè la cifra della tassa liquidata presenta una frazione di dieci centesimi di tassa, questa frazione è abbandonata.
					La tassa per ogni conto non può mai essere inferiore a cent. 10.
					La cifra della tassa, da indicarsi sulla nota o conto deve corrispondere con precisione al valore impresso sulle marche da bollo applicate in conformità al comma seguente.
					Il pagamento della tassa deve farsi con apposite marche doppie « Alberghi » da apporsi sulle note e conti a madre e figlia, da annullarsi con perforatore o con la scritturazione od impressione ad inchiostro grasso di identica data su ciascuna sezione della marca. La sezione recante la effigie sovrana deve restare aderente alla figlia.
					Le matrici delle note e conti devono conservarsi per anni tre.

Segue tariffa: ALLEGATO *A*.

Articoli della tariffa	ESERCIZI	Tasse di bollo comprensive della addizionale			Norme per la liquidazione e riscossione della tassa
		proporzionale per 100 lire	graduata	fissa	
		Lire	Lire	Lire	
	c) altri alberghi, locande e pensioni.	0.50			Il pagamento della tassa deve farsi nel modo stabilito per gli esercizi di che alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, con l'applicazione delle ordinarie marche per la tassa lusso e scambi.
2	*Ristoranti e trattorie*:				La nota o conto deve rilasciarsi su scontrini a madre e figlia staccati da libretti numerati progressivamente. Tanto sulle matrici quanto sulla figlia di ciascuna nota o conto devono essere indicati chiaramente il numero delle persone cui ogni nota o conto si riferisce e l'importo delle somministrazioni.
	a) qualificati di lusso ed extra, comprese le vetture ristorante dei treni celeri di lusso:				
	per qualunque importo, a persona		1	—	
	b) assegnati alla 1ª e 2ª categoria, ed alle altre categorie o non classificati, compresi pure i servizi di ristoranti e trattorie annessi a caffè, bars, birrerie, osterie, latterie e ristoranti dei circoli e clubs:				Il pagamento della tassa deve farsi nel modo stabilito alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della presente tariffa, con l'applicazione delle ordinarie marche per la tassa di lusso e scambi. La tassa può essere corrisposta anche con punzone. Le matrici delle note e dei conti devono conservarsi per anni tre.
	per ogni conto di importo non superiore a L. 20 a persona, qualunque sia il numero delle persone	—	—	0.20	
	quando il conto supera L. 20, oltre la tassa fissa di centesimi venti:				
	per ogni persona	—	0.30	—	
	c) vetture-ristorante dei treni diversi da quelli celeri (di lusso):				
	per ogni conto di importo non superiore a L. 20 a persona, qualunque sia il numero delle persone	—	—	0.20	

Segue tariffa: ALLEGATO *A*.

Articoli della tariffa	ESERCIZI	Tasse di bollo comprensive della addizionale			Norme per la liquidazione e riscossione della tassa
		proporzionale per 100 lire	graduata	fissa	
		Lire	Lire	Lire	
	quando il conto supera L. 20 a persona:				
	per ogni persona	—	0.40	—	
3	*Caffè, birrerie, latterie, osterie, circoli e clubs*:				
	per note e conti di importo non inferiore a L. 1	—	—	0.10	Abbonamento annuale.

NOTE.

1. Le consumazioni fatte nei ristoranti e nei bars annessi agli alberghi, locande e pensioni quando, anzichè essere iscritte nel conto generale, vengono pagate di volta in volta devono soddisfare la tassa di bollo in conformità agli art. 2 e 3 della presente tariffa. Lo stesso trattamento va fatto in confronto delle persone accedenti ai detti ristoranti e bars le quali non siano alloggiate nell'albergo, locanda o pensione.

2. E' in facoltà del Ministro delle finanze di concedere che le note e conti rilasciati dagli esercenti di alberghi e pensioni al nome dei membri del corpo diplomatico e del corpo consolare di carriera ospitati in detti alberghi e pensioni e accreditati presso la Real Corte o presso la Santa Sede, compresi i membri esteri dell'Istituto internazionale di agricoltura, non vengano assoggettati alle tasse di che all'art. 1 della presente tariffa, ma semplicemente all'ordinaria tassa di quietanza.

3. Chi paga il conto di ristorante e trattoria alla fine della settimana o del mese, o ad altro periodo, deve soddisfare le tasse di che al n. 2 della presente tariffa in ragione di ogni pasto o di ogni consumazione.

Lo stesso trattamento è fatto quanto ai pasti consumati nelle pensioni da chi non è alloggiato nelle pensioni stesse.

4. La classificazione degli alberghi, locande e pensioni e dei ristoranti e trattorie è fatta coi mezzi istruttori, che, a seconda delle circostanze, il Ministero delle finanze crede di adottare. In ogni caso devono essere sentiti, su di essa, i prefetti e gli intendenti di finanza.

La classificazione è approvata con decreto del Ministro delle finanze.

Fino a quando non venga eseguita una nuova classificazione, le tasse si riscuoteranno in base alla classificazione ora esistente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:
A. DE' STEFANI.

LEGGE DELLE TASSE DI BOLLO SUI TRASPORTI

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275).

TITOLO I.

Base imponibile e norme generali d'applicazione delle tasse di bollo sui documenti per i trasporti.

Art. 1.

La tassa di bollo sui documenti per i trasporti terrestri e marittimi di viaggiatori, bagagli, cani, velocipedi e merci, è dovuta nella misura indicata dalla tariffa annessa alla presente legge ed è applicata con le norme e con le sanzioni stabilite dagli articoli seguenti:

Art. 2.

I biglietti e riscontri, non muniti di firma, pel trasporto di merci e viaggiatori, sono assoggettati a bollo prima di essere consegnati ai richiedenti, salvo il caso in cui la tassa si paghi in modo virtuale, giusta gli articoli 6 a 12, incluso, della presente legge.

Art. 3.

Le polizze di carico, le lettere di vettura e fogli di via non possono essere impiegati per più di un viaggio.

Art. 4.

Sulle polizze di carico e sulle lettere di vettura, possono essere scritte di seguito le girate ed avalli ed altre simili dichiarazioni senza l'applicazione di tassa di bollo distinta.

Art. 5.

Sono nulli i patti anche indirettamente contrari al disposto di questa legge, compreso il patto che la tassa o la pena pecuniaria per la contravvenzione debbano ricadere sullo inadempiente, o su colui che desse causa all'uso dell'atto irregolare.

TITOLO II.

Norme per l'applicazione delle tasse di bollo da corrispondersi in modo virtuale.

Art. 6.

Le tasse di bollo sui trasporti, che nella annessa tariffa (allegato *A*) sono stabilite in misura proporzionale, devono essere calcolate sia sui proventi soggetti alla tassa erariale di cui alle leggi 6 aprile 1862, n. 542; 14 giugno 1874, n. 1945, e 29 marzo 1900, n. 101, sia sui proventi della medesima natura, esenti o non soggetti a tassa erariale derivanti da Ferrovie dello Stato, nonchè su tutti i proventi delle linee automobilistiche, sovvenzionate o no dallo Stato, concesse in via definitiva.

Art. 7.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e gli esercenti o concessionari di linee automobilistiche sovvenzionate o no dallo Stato, concesse in via definitiva, devono in ogni anno pagare a rate trimestrali scadute le tasse di bollo stabilite in misura proporzionale, calcolate sui proventi dei trasporti effettuati nell'anno precedente.

Negli stessi modi e termini, la detta Amministrazione può essere ammessa a pagare le tasse di bollo in misura fissa liquidate in ragione del numero dei biglietti e riscontri emessi nell'anno precedente.

Al termine di ciascun anno, d'accordo col ricevitore del registro e sulle risultanze dei libri tenuti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dagli esercenti o concessionari delle suddette linee automobilistiche, si fa il computo dei proventi dei trasporti o del numero dei biglietti o riscontri realmente emessi.

Le differenze in più od in meno sulle tasse liquidate e riscosse, sono conteggiate dal ricevitore nella rata trimestrale successiva.

Art. 8.

Per i nuovi servizi di trasporti automobilistici indicati nell'articolo precedente, gli esercenti o concessionari devono, per il primo anno di esercizio, pagare nei modi stabiliti nello stesso articolo le tasse di bollo. A tal fine entro un mese dall'attivazione della linea o di parte di essa devono dichiarare al ricevitore del registro il provento presuntivo dei trasporti per il periodo dal giorno della attivazione sino al 31 dicembre dell'anno in corso, ed in base alla fatta dichiarazione devono eseguire a rate trimestrali scadute il pagamento delle tasse di bollo.

Per l'anno successivo si osservano le norme ordinarie, ragguagliando ad anno intiero il provento dei trasporti in proporzione di quelli effettivamente emessi nella parte dell'anno precedente.

Art. 9.

Le disposizioni dei due precedenti articoli non sono applicabili alle lettere di vettura o fogli di via ed alle polizze di carico di cui agli articoli 389 e 555 del Codice di commercio, nè ai biglietti o tessere di abbonamento rilasciati per i trasporti sulle linee urbane tramviarie di omnibus, di autobus, di navigazione interna, qualunque sia il sistema di trazione; sulle ferrovie esercitate dall'industria privata, sulle linee tramviarie extraurbane, sulle linee di navigazione interna extraurbane, sulle linee automobilistiche sovvenzionate o no dallo Stato concesse in via definitiva autorizzate in via provvisoria; ai biglietti e riscontri delle vetture pubbliche e della navigazione marittima, salvo per tutti i detti atti e scritti l'applicazione della tassa di bollo nei modi stabiliti dalla tariffa allegato *A* alla presente legge.

Le disposizioni dei due precedenti articoli non sono applicabili neppure ai biglietti e riscontri per trasporti di viaggiatori, bagagli, cani, biciclette e merci sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie extraurbane e sulle linee di navigazione interna a motore meccanico, diverse da quelle urbane, o considerate come tali, salvo per i detti biglietti e riscontri il disposto dell'art. 12 della presente legge.

Nei riguardi delle Ferrovie dello Stato rimane fermo il disposto dell'art. 5 del R. decreto legislativo 28 giugno 1912, n. 728.

Art. 10.

Le tasse di bollo stabilite in misura proporzionale devono, agli effetti della rivalsa a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, essere conglobate con la tassa erariale nel prezzo del trasporto.

La frazione dell'importo totale inferiore a cinque centesimi è, con unico arrotondamento, portata a cinque centesimi.

Art. 11.

Le tasse fisse di bollo stabilite dall'art. 9 lettera *A* della tariffa allegato *A* alla presente legge per i biglietti e le tessere d'abbonamento rilasciati per i trasporti sulle linee tramviarie urbane, di omnibus, di autobus e navigazione interna, qualunque sia il sistema di trazione, sulle ferrovie esercitate dalla industria privata, sulle linee tramviarie extraurbane e sulle linee di navigazione interna extraurbane e sulle linee automobilistiche sovvenzionate o no dallo Stato, concesse in via definitiva o autorizzate provvisoriamente devono essere pagate dalle ditte esercenti o concessionarie presso i competenti uffici del registro in due rate semestrali scadute al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno.

Tali rate devono essere calcolate provvisoriamente in base al numero dei biglietti e tessere di abbonamento venduti nell'anno precedente.

Nel mese di gennaio di ciascun anno, gli esercenti o concessionari devono rimettere all'ufficio del registro un prospetto indicante l'effettivo numero di biglietti e di tessere d'abbonamento venduti nell'anno precedente, tenendo distinti quelli venduti a prezzi normali e quelli venduti a prezzi ridotti.

Sulla scorta delle risultanze del detto prospetto, il ricevitore del registro accerta definitivamente il conto della tassa già riscossa in via presuntiva ed eseguisce la liquidazione di quella da applicarsi in via presuntiva per l'anno corrente.

Le differenze in più od in meno sulle tasse liquidate e riscosse, sono conteggiate dal ricevitore nella rata semestrale da pagarsi al 30 giugno.

Art. 12.

Un ottavo dell'intero provento della tassa erariale che gli esercenti di ferrovie concesse all'industria privata, di tramvie intercomunali e di linee di navigazione interna intercomunali a motore meccanico, devono corrispondere in proprio sui trasporti di cui agli articoli 149 e seguenti del testo unico di leggi 9 maggio 1912, n. 1447, e 16 del decreto Luogotenenziale 23 aprile 1918, n. 560, va attribuito al capitolo dello stato di previsione dell'entrata concernente la tassa di bollo.

TITOLO III.

Obblighi dei funzionari.

Art. 13.

Gli impiegati ed agenti delle dogane e gabelle non possono rilasciare bollette od altri recapiti concernenti i carichi di merci, apporvi il *visto* e darvi corso, ove le polizze di carico e le lettere di vettura fatte nello Stato non siano munite del bollo prescritto.

Essi debbono però rilasciare prontamente le bollette e dar libero corso alle merci, nonostante la irregolarità delle polizze di carico o delle lettere di vettura, purchè tali documenti vengano contemporaneamente assoggettati alle tasse di bollo dovute, e sia inoltre pagata la pena incorsa, salvo alle parti di valersi della riserva di che all'art. 24.

Art. 14.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza non possono apporre il *visto* alle lettere di vettura fatte nello Stato che non siano munite del bollo prescritto.

Art. 15.

I funzionari dell'Amministrazione delle finanze e gli ufficiali ed agenti della forza pubblica sono specialmente incaricati di curare l'esatta esecuzione di questa legge e di accertare le contravvenzioni.

Tutti gli altri funzionari, tanto dell'ordine giudiziario che amministrativo, devono denunziare agli uffici del registro le contravvenzioni commesse sugli atti che loro vengono presentati, e trasmettere agli uffici medesimi gli atti e scritti in contravvenzione.

Per altro, gli scritti non in regola col bollo, e presentati alle autorità ed uffici pubblici col solo scopo di domandare o di promuovere dichiarazioni, si considerano soltanto come non avvenuti e restano senza corso.

TITOLO IV.

Competenza giudiziaria, procedimento e pene pecuniarie.

Capo I.

Disposizioni relative alle tasse di bollo sui documenti per i trasporti da corrispondersi mediante marche o punzone.

Art. 16.

Le controversie e le contravvenzioni in materia di tassa di bollo sui documenti per i trasporti sono di competenza: le prime, del tribunale civile del luogo nel quale la tassa è richiesta; le seconde, del tribunale penale del luogo nel quale le contravvenzioni sono state accertate. Ove la controversia riguardi esclusivamente la tassa, si procede col rito sommario.

Per le contravvenzioni, anche quando vi siano connesse controversie concernenti la tassa, sono osservate le regole stabilite dalla procedura penale.

Art. 17.

Le Intendenze di finanza sono competenti a decidere su tutte le controversie amministrative, senza limite di valore, relative alle tasse e sopratasse contemplate dalla presente legge. Contro le loro decisioni è ammesso il ricorso al Ministero delle finanze nei modi e termini stabiliti dalle disposizioni regolamentari se l'ammontare controverso delle tasse e sopratasse superi L. 10,000; se il detto ammontare non superi questo limite le decisioni delle Intendenze, contro le quali non sia stato presentato ricorso in revocazione alle stesse Intendenze per errore di fatto o di calcolo o per ricupero di un documento decisivo ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 22 maggio 1910, n. 316, possono impugnarsi soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria entro il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa eseguita nelle forme prescritte col regolamento.

Art. 18.

La procedura per la definizione delle contravvenzioni contemplate dalla presente legge è regolata dal R. decreto legislativo 25 marzo 1923, n. 796.

Art. 19.

Per le carte e per gli scritti in contravvenzione, oltre alla pena pecuniaria, è sempre dovuta la tassa di bollo o il supplemento di essa.

Art. 20.

La indicazione di pesi inferiori al vero, ed ogni altra falsa dichiarazione sulle polizze di carico e sulle lettere di vettura o fogli di via che porti all'applicazione di tasse e sopratasse inferiori a quelle dovute, costituisce contravvenzione alla presente legge.

Art. 21.

Non vi è contravvenzione quante volte risulti provato che la mancanza o la insufficienza del bollo tragga origine, nei casi d'urgenza, dalla impossibilità di procurarsi subito le marche da bollo necessarie, e purchè di tale circostanza si faccia risultare nel contesto dell'atto e questo sia presentato entro tre giorni all'ufficio del registro per sottoporlo al bollo.

Art. 22.

Sono obbligate solidalmente per le contravvenzioni alla presente legge tutte le parti che sottoscrivono, ricevono o accettano un documento per trasporti non bollato o con bollo insufficiente, quando pel documento fosse dovuto il bollo all'atto della formazione.

Art. 23.

Le autorità, i funzionari ed ufficiali pubblici, oltre alla responsabilità propria per la contravvenzione al divieto di prestarsi all'uso di documenti non regolarmente bollati, sono responsabili solidalmente con le parti per le contravvenzioni alle medesime imputabili.

Art. 24.

Le contravvenzioni sono accertate con processo verbale, cui devono unirsi gli atti, scritti o registri in contravvenzione. Il processo verbale però non viene compilato se il contravventore paga immediatamente e senza riserva le incorse pene pecuniarie e le tasse di bollo.

Allorquando gli atti, gli scritti o registri non si possono per qualsiasi causa unire al processo verbale, si fa risultare di questa circostanza, ed i giudici, occorrendo, devono valersi dei mezzi che offre la procedura per accertare i fatti costituenti la contravvenzione.

Art. 25.

Il contravventore può ritirare gli atti, gli scritti e i registri in contravvenzione, previo deposito delle tasse di bollo e delle pene pecuniarie, salva la facoltà di promuovere dal tribunale penale la pronunzia relativa.

In questo caso si fa constare nel processo verbale del pagamento avvenuto e della riserva fatta: si cifrano le carte e si promuove il giudizio.

Il contravventore è obbligato di presentare al tribunale, prima della pronunzia della sentenza, le carte ritirate. Ove non le presenti o le presenti alterate, si hanno per veri i fatti risultanti dal verbale.

Art. 26.

Il contravventore, anche dopo iniziato il procedimento, è ammesso al pagamento delle tasse e pene pecuniarie di bollo.

In questo caso, esibendosi al Pubblico Ministero la prova del pagamento delle tasse, delle pene pecuniarie e delle spese, non ha più corso il procedimento.

Art. 27.

Si incorre in tante pene pecuniarie quanti sono gli atti, scritti o documenti, in contravvenzione, benchè una stessa persona li abbia sottoscritti o ne abbia fatto uso.

Si incorre similmente in tante pene pecuniarie quante sono le distinte contravvenzioni, riferentisi ad un medesimo atto o scritto.

Art. 28.

L'azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione.

Per altro la compiuta prescrizione non autorizza l'uso o la produzione degli atti e scritti in contravvenzione, senza l'effettivo pagamento delle tasse e delle pene dovute.

Art. 29.

Le contravvenzioni alle anteriori leggi sul bollo sui documenti per i trasporti sono regolate da quelle leggi quanto alle pene ed alla prescrizione, ma gli atti, scritti e documenti in contravvenzione sono sottoposti alle tasse di bollo stabilite da questa legge.

Art. 30.

Ogni contravvenzione al bollo su atti, scritti e documenti soggetti alle tasse di bollo stabilite dagli articoli 7, 8, 9 lettera *B*, 11, 13, 14, 15 e 16 della tariffa allegato *A* alla presente legge, è punita con la pena pecuniaria di L. 30.

Le contravvenzioni al disposto dell'art. 12 della suindicata tariffa sono punite con la pena pecuniaria di L. 120, a carico esclusivo dell'esercente, per ogni biglietto non bollato o con bollo insufficiente.

Capo II.

Disposizioni concernenti le tasse di bollo pagabili in modo virtuale, ossia senza la materiale apposizione del bollo.

Art. 31.

Per la omessa o ritardata presentazione, da parte degli esercenti o concessionari di che all'art. 11 della presente legge, del prospetto annuale prescritto dal terzo comma dello stesso articolo agli effetti della liquidazione definitiva delle tasse di bollo sui biglietti e sulle tessere d'abbonamento, si applica una sopratassa uguale a sei decimi della tassa dovuta; e, per il prospetto non corrispondente al vero, si applica una sopratassa uguale a sei quinti della tassa sui biglietti e sulle tessere d'abbonamento non denunciati.

Per l'omesso o ritardato pagamento delle tasse anzidette s'incorre in una sopratassa uguale al 12 per cento delle somme non versate.

Art. 32.

L'azione per il conseguimento o per la restituzione delle tasse e sopratasse di cui all'articolo precedente si prescrive nel termine di cinque anni dalla scadenza dei termini per il pagamento, o dal giorno in cui il pagamento fu eseguito.

Art. 33.

Le sopratasse comprese nel presente capo, eccettuate quelle per infedele denuncia, sono ridotte al decimo del loro ammontare, qualora il pagamento della tassa abbia luogo non oltre sessanta giorni dopo la scadenza del termine stabilito.

Art. 34.

Per la riscossione coattiva delle tasse di bollo pagabili in modo virtuale, e delle relative pene pecuniarie, si applicano le stesse disposizioni che regolano la riscossione delle tasse di registro.

Art. 35.

Sono competenti ad accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge:

1° I funzionari dell'Amministrazione delle finanze, muniti di tessera di riconoscimento e gli ufficiali, sott'ufficiali ed agenti appartenenti al corpo della Regia guardia di finanza, nonchè i funzionari dell'Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili;

2° I funzionari e gli agenti della pubblica sicurezza e gli ufficiali, sott'ufficiali e militi appartenenti all'arma dei Reali carabinieri;

3° Il personale delle aziende esercenti per le contravvenzioni all'articolo della tariffa allegato *A* alla presente legge.

Ai funzionari, ufficiali ed agenti sopraindicati, compreso il personale delle Ferrovie, spetta sul prodotto netto della pena pecuniaria riscossa la compartecipazione nelle misure stabilite dal R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1675, sotto l'osservanza delle modalità previste dal decreto stesso e dal R. decreto 11 marzo 1923, n. 758.

Il prodotto netto si ottiene detraendo le spese inerenti alla riscossione nella misura fissa del 10 per cento.

TITOLO V.

Disposizioni speciali.

Art. 36.

E' fatto obbligo alle aziende esercenti linee tramviarie urbane ed intercomunali, linee di omnibus urbane, linee di navigazione interna urbane ed intercomunali con battelli a motore meccanico e linee automobilistiche, sovvenzionate o no dallo Stato, concesse in via definitiva; di riscuotere il prezzo della corsa mediante il rilascio di biglietti ai passeggieri.

Per l'inosservanza di tale disposizione è comminata la penale di L. 200 al giorno a decorrere da quello dell'accertamento.

Art. 37.

Il passeggiero, il quale è sorpreso mentre viaggia senza biglietto sulle linee indicate nel precedente articolo, incorre nella penale di L. 2, senza pregiudizio delle pene più gravi quando il fatto, per le circostanze che lo accompagnano, costituisca reato maggiore.

Quando vi abbia concorso la negligenza grave del fattorino, questi soggiace alla stessa pena, senza pregiudizio delle punizioni disciplinari previste dal regolamento tipo per il personale dei servizi pubblici di trasporto per ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dalla industria privata, da Provincie o da Comuni, approvato dal Ministero dei lavori pubblici con decreto Ministeriale 10 marzo 1920, n. 3176.

Il passeggiero è in ogni caso obbligato al pagamento del biglietto.

Art. 38.

Per l'accertamento delle contravvenzioni prevedute nei due articoli precedenti e per la procedura relativa si osservano le disposizioni dei titoli II e IV, capo I della presente legge.

Art. 39.

E' punito con l'ammenda fino a L. 50 colui il quale viaggia attaccato in qualsiasi modo all'esterno ovvero sui predellini delle vetture percorrenti le linee indicate nell'art. 36.

Non si procede contro colui, il quale versi immediatamente all'agente che accerta la contravvenzione la somma di L. 2 e abbandoni la vettura.

Art. 40.

Sono competenti per l'accertamento delle contravvenzioni prevedute nel presente titolo i funzionari ed agenti menzionati nell'art. 35 della presente legge, i funzionari dello Ispettorato generale delle Ferrovie, nonchè i controllori ed altri sorveglianti ed agenti della azienda i quali rivestano la qualità di agenti di polizia tramviaria.

A tutti i funzionari ed agenti compete la partecipazione alla metà del prodotto delle contravvenzioni da loro accertate.

TITOLO VI.

Disposizioni generali.

Art. 41.

Le disposizioni che precedono sono applicabili anche nelle provincie annesse, nelle quali le singole materie contemplate abbiano formato oggetto di provvedimento di estensione anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:
A. DE' STEFANI.

TARIFFA

Le tasse indicate nella tariffa sono comprensive di tutte le addizionali.

ALLEGATO

TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI.

RETI, LINEE o mezzi di trasporto	Articoli della tariffa	INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI			TASSE DOVUTE		MODO DI PAGAMENTO	NOTE
			OGGETTO DEL TRASPORTO e documenti relativi	Esercizio	Fisse	Proporzionali per ogni cento lire		
1	2		3	4	5	6	7	8
Linee esercitate dalle ferrovie dello Stato a scartamento ordinario ed a scartamento ridotto.	1	Persone a)	Biglietti per viaggiatori	Esercizio ordinario ed esercizio economico.	0.05	3 —	Virtuale	
		b)	Biglietti per viaggiatori di ultima classe, compresa in ogni caso la III classe per il percorso di 10 chilometri (chilometri 20 se per andata e ritorno) il cui importo sia superiore a 50 centesimi.....	Id.	0.05	1.50	Id.	Sono esenti da tassa i biglietti per trasporti in ferrovia di viaggiatori dell'ultima classe, compresa in ogni caso la terza classe se d'importo non superiore a mezza lira.
		c)	Biglietti di abbonamento a tempo determinato......	Id.	0.10	1.50	Id.	
Linee esercitate dalle ferrovie dello Stato a scartamento ordinario.	2	Bagagli, cani e velocipedi.	Scontrini di spedizione, contromarche e riscontri per bagagli, cani e velocipedi.......	Id.	0.25	3 —	Id.	
	3	Merci. . . .	Note o richieste di spedizione, lettere di porto, riscontri, lettere di vettura, fogli di via per merci, qualunque sia l'importo del trasporto:					
			a **grande velocità**:					
			a) di pacchi ferroviari: per ogni pacco.................	Id.	0.15	3 —	Id.	
			b) di merci (esclusi i giornali) tassate con tariffa senza vincolo di peso, di valori e di bestiame a capo: per ogni spedizione	Id.	0.35	3 —	Id.	
			c) di merci di cui alla lettera *b*) del presente articolo, quando siano applicate le tasse minime per spedizione: per ogni spedizione	Id.	0.15	3 —	Id.	
			d) di merci tassate con tariffe a vincolo di peso e con prezzi minimi per carro, di feretri, e di veicoli montati: per ogni spedizione	Id.	1.05	3 —	Id.	

Segue TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI.

ALLEGATO *A*

RETI, LINEE o mezzi di trasporto	Articoli della tariffa	INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI — OGGETTO DEL TRASPORTO e documenti relativi		Esercizio	TASSE DOVUTE — Fissa	TASSE DOVUTE — Proporzionali per ogni cento lire	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3		4	5	6	7	8
Segue: **Linee esercitate dalle Ferrovie dello Stato** a scartamento ordinario.	Segue 3	Merci. . . .	**a piccola velocità**:					
			e) di merci tassate con tariffa senza vincolo di peso, e di bestiame a capo: per ogni spedizione	Esercizio ordinario ed esercizio economico.	0.35	0.80	Virtuale	
			f) di merci di cui alla lettera *e*) del presente articolo, quando siano applicate le tasse minime per spedizione: per ogni spedizione	Id.	0.15	0.80	Id.	
			g) di merci tassate con tariffa con vincolo di peso e con prezzi minimi per carro, di bestiame a carro completo e di veicoli montati: per ogni spedizione	Id.	1.05	0.80	Id.	
Linee esercitate dalle Ferrovie dello Stato a scartamento ridotto.	4	Bagagli, cani e velocipedi.	Scontrini di spedizione, contromarche e riscontri per bagagli, cani e velocipedi	Id.	0.20	3 —	Id.	
	5	Merci. . . .	Note o richieste di spedizione, lettere di porto, riscontri, lettere di vettura, fogli di via per merci, qualunque sia l'importo del trasporto:					
			a grande velocità:					
			a) di pacchi ferroviari: per ogni pacco	Id.	0.15	3 —	Id.	
			b) di merci (esclusi i giornali) tassate con tariffa senza vincolo di peso, di valori e di bestiame a capo: per ogni spedizione	Id.	0.20	3 —	Id.	
			c) di merci di cui alla lettera *b*) del presente articolo, quando siano applicate le tasse minime per spedizione: per ogni spedizione ...	Id.	0.15	3 —	Id.	
			d) di merci tassate con tariffa a vincolo di peso e con prezzi minimi per carro, di feretri e di veicoli montati: per ogni spedizione	Id.	0.55	3 —	Id.	

Segue TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI.

ALLEGATO *A*

RETI, LINEE o mezzi di trasporto	Articoli della tariffa	INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI — OGGETTO DEL TRASPORTO e documenti relativi		INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI — Esercizio	TASSE DOVUTE — Fisse	TASSE DOVUTE — Proporzionali per ogni cento lire	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3		4	5	6	7	8
Segue: **Linee esercitate dalle ferrovie dello Stato** a scartamento ridotto.	*Segue* 5	Merci. . . .	**a piccola velocità:**					
			e) di merci tassate con tariffa senza vincolo di peso, e di bestiame a capo: per ogni spedizione	Esercizio ordinario ed esercizio economico.	0.20	0.80	Virtuale	
			f) di merci di cui alla lettera *e*) del presente articolo, quando siano applicate le tasse minime per spedizione: per ogni spedizione...	Id.	0.15	0.80	Id.	
			g) di merci tassate con tariffa con vincolo di peso e con prezzi minimi per carro, di bestiame a carro completo e di veicoli montati: per ogni spedizione...........	Id.	0.55	0.80	Id.	
Linee esercitate dall ferrovie dello Stato (servizio cumulativo internazionale).		*Finchè non intervengano accordi fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e le Amministrazioni ferroviarie estere per i trasporti di merci in servizio cumulativo internazionale si applicano le tasse sottoindicate* (*).						
	6	Merci. . . .	Lettere di vettura o foglio di via per merci, qualunque sia l'importo del trasporto (1): a grande ed a piccola velocità.	—	0.15	—	Id.	
Navigazione marittima	7	Persone. . .	Biglietti per il trasporto non gratuito di passeggieri......	—	0.15	—	Bollo a punzone.	Sono esenti da tassa i biglietti d'imbarco per gli emigranti considerati tali dall'art. 9 della legge 31 gennaio 1901, n.23.
	8	Bagagli, cani e velocipedi.	Riscontri per il trasporto e per la consegna di bagagli, cani e velocipedi (1)........	—	0.15	—	Id.	

(*) Quando tali accordi intervengano si applicano le tasse di cui all'art. 3.

(1) Le polizze di carico sono soggette alle tasse di cui all'art. 14 della presente tariffa.

Segue TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI.

ALLEGATO *A*

RETI, LINEE o mezzi di trasporto	Articoli della tariffa	INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI			TASSE DOVUTE		MODO DI PAGAMENTO	NOTE
		OGGETTO DEL TRASPORTO	e documenti relativi	Esercizio	Fisse	Proporzionali per ogni cento lire		
1	2	3		4	5	6	7	8
Linee urbane tramviarie di omnibus, di autobus e di navigazione interna. Ferrovie esercitate dalla industria privata, linee tramviarie extraurbane, linee di navigazione interna extraurbane, linee automobilistiche sovvenzionate o no dallo Stato concesse in via definitiva e autorizzate provvisoriamente.		Persone. . .	Biglietti e tessere rilasciati per i trasporti sulle linee urbane tramviarie, di omnibus, di autobus, e navigazione interna, qualunque sia il sistema di trazione, sulle ferrovie esercitate da industria privata, sulle linee tramviarie extraurbane, sulle linee di navigazione interna extraurbane e linee automobilistiche sovvenzionate o no dallo Stato concesse in via definitiva o autorizzate provvisoriamente.					Per gli abbonamenti annuali la tassa sarà valida per il periodo di dodici mesi a datare dal giorno in cui i biglietti vengono rilasciati. Nel caso di abbonamenti mensili, bimestrali, trimestrali o semestrali è dovuta una unica tassa, ancorchè l'abbonamento venga protratto nell'anno decorrente dalla data del primo abbonamento a condizione che il documento che fa constare dell'abbonamento non debba, a norma delle prescrizioni vigenti presso ciascuna azienda, essere rinnovato.
			a) biglietti e tessere di abbonamento: se venduti a prezzi normali	—	1.55	—	Virtuale.	
			se venduti a prezzi ridotti, a norma delle vigenti disposizioni	—	0.80	—	Id.	
							Le ditte esercenti hanno l'obbligo di apporre su ciascun biglietto o tessera di abbonamento una stampiglia che oltre l'indicazione dell'azienda, contenga quella della sede dell'ufficio del registro presso il quale la tassa viene pagata.	
			b) tessere gratuite, escluse quelle di servizio: valide per più di tre mesi e fino ad un anno: tassa fissa	—	6 —	—	Marche o bollo a punzone.	
			valide fino a tre mesi: tassa fissa.	—	2.90	—	Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli uffici del registro.	
Linee automobilistiche, sovvenzionate o no dallo Stato, concesse in via definitiva.	10	Persone, bagagli e merci.	Biglietti e riscontri di qualsiasi importo e specie.	—	—	1.75	Virtuale.	Per i biglietti e le tessere di abbonamento veggasi l'art. 9 della presente tariffa.

Segue TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI. ALLEGATO *A*

RETI, LINEE o mezzi di trasporto	Articoli della tariffa	INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI — OGGETTO DEL TRASPORTO e documenti relativi		INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI — Esercizio	TASSE DOVUTE — Fisse	TASSE DOVUTE — Proporzionali per ogni cento lire	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3		4	5	6	7	8
Linee automobilistiche sovvenzionate o no dallo Stato autorizzate in via provvisoria.	11	Persone, bagagli e merci.	Biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori, e riscontri per il trasporto e la consegna delle cose sulle linee automobilistiche sovvenzionate o no dallo Stato autorizzate provvisoriamente.	—	0.05	—	Marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga corrisposta mediante marche, queste oltrechè dagli uffici del registro, possono essere annullate direttamente dagli esercenti con la scritturazione o la impressione della data.	Per i biglietti di abbonamento veggasi l'art. della presente tariffa.
Vetture pubbliche.	12	Persone e bagagli.	Biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori e riscontri (escluse le lettere di vettura e i fogli di via di cui all'art. 389 del codice di commercio) per il trasporto e la consegna dei bagagli (1) sulle vetture pubbliche.					
Biglietti delle vetture-letto sulle ferrovie.	13	Persone. . . .	Biglietti per occupazione di posti nelle vetture-letto sulle ferrovie: nei treni accelerati, diretti o direttissimi per ogni posto: nei treni celeri (di lusso) per ogni posto:	—	4 — 6 —	— —	Punzone. La tassa deve essere pagata preventivamente dagli esercenti delle vetture a letto agli uffici del registro, i quali la riscuotono mediante applicazione di punzone sulla parte dello scontrino da consegnarsi al viaggiatore.	La tassa è dovuta indipendentemente dalle vigenti tasse erariali sui prezzi dei trasporti. Quando la bollazione preventiva viene richiesta dagli esercenti per un importo di tassa non inferiore a lire diecimila in una volta, è concesso a loro esclusivo beneficio la riduzione del due per cento.
Trasporti marittimi (art. 555 del codice di commercio) (2).	14	Merci	Polizze di carico redatte nel Regno: per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio: *a*) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 chilogrammi, qualunque sia il numero dei colli	—	0.20	—		Quando le polizze di carico, sia create nel Regno che provenienti dall'estero, contengano la descrizione di merci spedite a più destinatari o commissionari, oppure, pur apparendo unico il destinatario di professione spedizioniere o rappresentante, le merci spedite siano contrassegnate nei detti documenti per gruppi di colli con marche o cifre numeriche a serie anche progressive in corrispondenza ai colli o con l'indicazione di diverse località alle quali

(1) Per le lettere di vettura o fogli di via vedi articolo 16 della presente tariffa.
(2) La tassa non si applica nei trasporti di cose effettuati dalle linee di navigazione interna

Segue TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI.

ALLEGATO *A*

RETI, LINEE o mezzi di trasporto	Articoli della tariffa	INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI			TASSE DOVUTE		MODO DI PAGAMENTO	NOTE
			OGGETTO DEL TRASPORTO e documenti relativi	Esercizio	Fisse	Proporzionali per ogni cento lire		
1	2		3	4	5	6	7	8
Segue: **Trasporti marittimi (articolo 555 del codice di commercio).**	Segue 14	Merci.	*b*) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 60 chilogrammi	—	0.20	—	Marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste oltrechè dagli uffici del registro possono essere apposte ed annullate dalle parti con la scritturazione od impressione della data.	le merci sono frazionatamente dirette la tassa di bollo per ogni polizza di carico, dovrà corrispondersi tante volte quanti sono i destinatari o commissionari, oppure quante sono le serie delle marche o cifre numeriche con le quali le merci risultano contrassegnate nei documenti di spedizione o le diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette.
			c) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 60 a 120 chilogrammi	—	0.50	—		
			d) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 chilogrammi	—	1 —	—		
			e) per il trasporto di merci di peso superiore a 120 chilogrammi, qualunque sia il numero dei colli:					
			Da scalo a scalo nel Regno	—	1 —	—		
			destinate a scali delle colonie italiane (Libia, Eritrea, Somalia italiana) delle isole del Dodecaneso	—	2 —	—		
			destinate ad altri porti esteri del Mediterraneo ..	—	2 —	—		
			destinate a scali oltre il canale di Suez e lo stretto di Gibilterra	—	3 —	—		
	15	Merci	Polizze di carico provenienti dall'estero (1): per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio:					
			a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 chilogrammi, qualunque sia il numero dei colli.	—	0.20	—	Marche, punzone o bollo virtuale. Per gli esemplari di cui si faccia uso nel Regno per la prima	
			b) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 120 chilogrammi	—	1 —	—		

(1) Le polizze provenienti dalla Libia devono, a termini dell'art. 25 del Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 150, scontare una tassa di bollo non inferiore a quella dovuta per le polizze fatte nel Regno.

Segue TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI. ALLEGATO *A*

RETI, LINEE o mezzi di trasporto	Articoli della tariffa	INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI — OGGETTO DEL TRASPORTO e documenti relativi		Esercizio	TASSE DOVUTE — Fisse	TASSE DOVUTE — Proporzionali per ogni cento lire	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3		4	5	6	7	8
Segue: **Trasporti marittimi e di navigazione interna.**	Segue 15	Merci	*c*) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 chilogrammi.	—	1 —	—	volta col presentarli alla Dogana, la tassa si riscuote in modo virtuale a mezzo degli uffici doganali. Per gli esemplari di cui in ogni altro caso si faccia uso nel Regno la tassa si riscuote mediante punzone oppure mediante marche, le quali, oltrechè dagli uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dalle parti con la scritturazione od impressione della data.	
			d) per il trasporto di merci di peso superiore a 120 chilogrammi, qualunque sia il numero dei colli:					
			provenienti da scali delle Colonie italiane (Libia, Eritrea, Somalia italiana) delle isole del Dodecaneso	—	2 —	—		
			provenienti da altri porti esteri del Mediterraneo . .	—	2 —	—		
			provenienti da scali oltre il canale di Suez e lo stretto di Gibilterra	—	3 —	—		
Trasporti terrestri (articolo 389 e seguenti del codice di commercio).	16	Merci (1). . .	Lettere di vettura o fogli di via redatte nel Regno:				Marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste oltrechè dagli uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dalle parti con la scritturazione od impressione della data.	Quando le lettere di vettura ed i fogli di via creati nel Regno per trasporti con mezzi diversi dalle ferrovie, dalle tramvie e dalle linee automobilistiche e le lettere di vettura ed i fogli di via per trasporti ferroviari provenienti dall'estero, contengano la descrizione di merci spedite a più destinatari o commissionari, oppure, pur apparendo unico il destinatario di professione spedizioniere o rappresentante, le merci spedite siano contrassegnate nei detti documenti per gruppi di colli con marche o cifre numeriche a serie, anche progressive, in corrispondenza ai colli o con l'indicazione di diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette oppure si tratti di spedizioni effettuate mediante colli o vagoni in aggruppamento, la tassa di bollo per ogni lettera di vettura o foglio di via cumulativi dovrà corrispondersi tante volte quanti sono i destinatari o commissionari, oppure quante sono le serie delle marche o cifre numeriche con le quali le merci risultano contrassegnate nei documenti di spedizione o le diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette.
			per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio:					
			a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 chilogrammi qualunque sia il numero dei colli. .	—	0.20	—		
			b) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 60 chilogrammi.	—	0.20	—		
			c) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 60 a 120 chilogrammi	—	0.50	—		
			d) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 chilogrammi e per spedizioni di peso superiore a 120 chilogrammi qualunque sia il numero dei colli	—	1 —	—		

(1) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai trasporti di cose sulle linee esercitate dalle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie esercitate dall'industria privata, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle linee automobilistiche.

Segue TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI.

ALLEGATO *A*

RETI, LINEE o mezzi di trasporto	Articoli della tariffa	INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI: OGGETTO DEL TRASPORTO e documenti relativi		INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI: Esercizio	TASSE DOVUTE: Fisse	TASSE DOVUTE: Proporzionali per ogni cento lire	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3		4	5	6	7	8
Segue: **Trasporti terrestri (articolo 389 e seguenti del codice di commercio).**	17	Merci	Lettere di vettura o fogli di via provenienti dall'estero:				**Per gli esemplari di cui si faccia uso nel Regno per la prima volta col presentarli alla dogana la tassa si riscuote in modo virtuale a mezzo degli uffici doganali.** **Per gli esemplari di cui in ogni altro caso si faccia uso nel Regno, la tassa si riscuote mediante punzone oppure mediante marche le quali, oltrechè dagli uffici del registro, possono essere apposte od annullate direttamente dalle parti con la scrittura od impressione della data nei modi indicati negli articoli 22 e 24 della legge sul bollo 6 gennaio 1918, n. 135.**	
			per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio:					
			***a*) se il peso complessivo della merce non supera i 20 chilogrammi ....**	—	0.20	—		
			***b*) se il peso complessivo della merce supera i 20 chilogrammi ....**	—	1.—	—		

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

A. DE' STEFANI.

LEGGE DEI DIRITTI ERARIALI SUGLI SPETTACOLI

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276).

TITOLO I.

Spettacoli e trattenimenti di ogni genere, esclusi i cinematografi.

CAPO I.

Spettacoli e trattenimenti per i quali i diritti erariali vengono riscossi dalla Società Italiana degli Autori.

Art. 1.

Sull'introito lordo totale degli spettacoli e trattenimenti dati al pubblico a pagamento, nei teatri ed altri luoghi chiusi, con opere liriche, drammatiche, mimiche, operette, concerti vocali ed istrumentali, riviste, coreografie, conferenze artistiche, scientifiche e letterarie — anche se illustrate con proiezioni fisse o cinematografiche — circhi equestri, marionette — anche se agiscono in costruzioni provvisorie o trasportabili — spettacoli di varietà di ogni genere — esclusi soltanto quelli del cui programma fanno parte proiezioni cinematografiche — spettacoli d'illusionismo, divinazione del pensiero, ipnotismo, prestidigitazione, trasformismo, the danzanti, balli pubblici e feste ed accademie di ballo, anche all'aperto, nonchè lezioni di ballo, se collettive, date in circoli o scuole di danze, esposizioni artistiche, scientifiche ed industriali: è dovuto allo Stato in tutti i comuni del regno il diritto erariale nella misura del 10 per cento.

Tale diritto è amministrato dal ministero delle finanze, direzione generale del demanio e delle tasse.

Il diritto erariale nella misura del 10 per cento deve essere riscosso anche per gli spettacoli di beneficenza e per quelli il cui provento viene destinato a scopi speciali che non costituiscono un lucro diretto per gli organizzatori.

Il diritto erariale anzidetto deve essere pagato prima della fine di ogni spettacolo o trattenimento di cui sopra all'agente incaricato della riscossione per conto dello Stato, dall'impresario, appaltatore o da chiunque abbia ottenuto la licenza voluta dalla legge di pubblica sicurezza.

Tale diritto è comprensivo di ogni addizionale eccettuato il diritto addizionale per il teatro « alla Scala » di che all'articolo 31.

A datare dal 1° gennaio 1925 il diritto erariale per le rappresentazioni di prosa e musica cadute in pubblico dominio è elevato dal 10 al 15 per cento. Questo diritto è comprensivo per la provincia di Milano dell'addizionale di che al successivo art. 31.

Art. 2.

Il pagamento del diritto erariale del 10 per cento è parimenti dovuto per tutti gli spettacoli, recite, concerti, esecuzioni musicali di qualsiasi genere, balli o altri trattenimenti di ogni natura, dati in locali o circoli privati, in locali di società filodrammatiche o musicali, in sale o giardini di circoli, conservatori, caffè, ristoranti ed alberghi, in luoghi di divertimento o di cura ancorchè vi si acceda senza biglietto o con biglietto d'invito o con tessere di ogni specie.

Il diritto erariale del 10 per cento devesi pure corrispondere sui veglioni ovunque vengono dati.

Sui proventi di qualsiasi natura che gli organizzatori di tali spettacoli possano ricavare siano essi dati da noleggio di posti distinti, da diritti di guardaroba, da oblazioni, sia pure non obbligatorie, da aumento sui prezzi delle consumazioni o comunque prodotti, sono dovuti allo Stato i diritti erariali ai sensi della presente legge.

Quando gli spettacoli o trattenimenti, di cui sopra, siano offerti da società o circoli ai propri soci e questi per intervenirvi non debbono sborsare alcuna somma per nessun titolo in più della quota annua o mensile da essi pagata alla società o circolo, in tal caso il diritto erariale dovrà essere computato in ragione del 10% del complessivo ammontare delle quote o contributi sociali pagati dai soci, se la società o circolo abbia per unico scopo di offrire tali spettacoli o trattenimenti ai propri soci; ovvero su parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti, se la società o circolo non abbia per unico scopo di offrire tali spettacoli o trattenimenti ai propri soci.

Se, però, per intervenire ai detti spettacoli o trattenimenti i soci debbano anche acquistare biglietti d'ingresso o di posto riservato, in tale caso il diritto erariale va liquidato pure sul prezzo dei biglietti, senza pregiudizio del pagamento già effettuato come al capoverso precedente.

Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1924 il diritto erariale è anche dovuto per i giuochi o trattenimenti di ogni genere — come giostre, caroselli, altalene, toboga, otto volanti, montagne russe, tapis roulants, tiri al bersaglio, tiri al piattello e simili — che vengono tenuti anche all'aperto e per i quali si corrisponde ai proprietari o esercenti un prezzo per parteciparvi.

Art. 4.

Sull'introito lordo totale degli ingressi ai concorsi ippici, agli spettacoli sportivi di ogni genere, in terra, in acqua ed in cielo, ai tiri al volo, ai circuiti e corse di biciclette, motociclette, automobili, motoscafi ed aeroplani, giuochi, pattinaggio, esercizi e gare di qualsiasi natura è dovuto allo Stato il diritto erariale nella misura del 15 per cento.

Il detto diritto è comprensivo per la provincia di Milano dell'addizionale di che al successivo art. 31.

Art. 5.

Quando l'accertamento dell'introito lordo degli spettacoli o trattenimenti, di cui ai precedenti articoli, a mezzo di bordereau, ai sensi del successivo art. 10, non sia possibile o troppo difficoltoso per la minima importanza della località o per la natura dello spettacolo o per il genere del locale, in cui lo spettacolo viene dato, il diritto erariale potrà essere riscosso in somma fissa corrispondente all'incirca rispettivamente al 10 per cento od al 15 per cento del presumibile introito lordo a seconda della natura dello spettacolo.

Art. 6.

La riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli, veglioni e divertimenti danzanti, di che agli articoli 1 e 2, e sugli spettacoli e trattenimenti, di che agli articoli 3 e 4, nonchè del relativo diritto addizionale a favore del teatro « alla Scala », di cui al successivo articolo 31, è affidata alla Società Italiana degli Autori in forza della convenzione 21 ottobre 1922, formante l'allegato alla presente legge, che avrà termine al 30 giugno 1927.

Il governo del Re ha facoltà di addivenire alla detta scadenza alla rinnovazione della convenzione.

Capo II.

Corse di cavalli al trotto ed al galoppo.

Art. 7.

Per i biglietti di ingresso e per i biglietti di abbonamento ai campi di corse di cavalli il diritto erariale è fissato nella misura del 20 per cento.

Tale diritto è comprensivo di ogni addizionale, eccettuato il diritto addizionale per il teatro « alla Scala », di che all'articolo 31.

Il pagamento di tale diritto dovrà effettuarsi dai promotori presso i competenti uffici del registro a periodi quindicinali in base a liquidazioni eseguite dagli uffici medesimi mediante accertamento diretto a mezzo di bordereau del numero dei biglietti e riscontri venduti.

Ai funzionari incaricati del detto accertamento spettano le indennità giornaliere, da porsi a carico dei promotori, nella misura stabilita dal successivo articolo 26.

Art. 8.

Sono esenti dal diritto, di cui all'articolo che precede, le tessere nominative permanenti che i promotori delle corse distribuiscono gratuitamente. Il numero di tali tessere non potrà però eccedere, in ogni caso, quello delle consimili tessere rilasciate nel precedente anno solare.

Per tutti gli altri ingressi gratuiti o di favore il diritto in parola deve essere invece soddisfatto in ragione del prezzo del posto per cui gli ingressi stessi sono stati rilasciati.

E' fatto, infine, obbligo ai detti promotori di consegnare all'ufficio del registro competente due tessere gratuite ad uso dei funzionari dell'amministrazione finanziaria per la vigilanza sulla regolare applicazione del diritto erariale.

Capo III.

Norme per la liquidazione e riscossione del diritto erariale per gli spettacoli e trattenimenti di cui al capo I.

Art. 9.

I biglietti e riscontri dei teatri (compresi quelli per semplice ingresso), per i quali si riscuote il diritto erariale ai sensi della presente legge, debbono essere contenuti in bollettari a madre e figlia, e numerati progressivamente per ogni rappresentazione o per ogni serie di rappresentazioni.

Gli incaricati della riscossione hanno il diritto, quando lo credano opportuno per un più esatto controllo, di vidimare con un timbro speciale tali biglietti, in modo che non sia possibile sostituirli con altri.

Art. 10.

Gli impresari degli spettacoli e trattenimenti, di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4, hanno l'obbligo di tenere un registro a madre e figlia vidimato e numerato dall'autorità di pubblica sicurezza, sul quale per ogni spettacolo o trattenimento compileranno un *bordereau* che dovrà essere firmato dall'impresario o capocomico od organizzatore o esercente o da chi per esso, dal proprietario o conduttore del teatro o locale e dall'agente incaricato della riscossione del diritto erariale per conto dello Stato.

Le matrici dei *bordereaux* dovranno essere conservate e tenute a disposizione dei funzionari dello Stato e degli ispettori della Società Italiana degli Autori per ogni eventuale controllo per un anno dalla data della loro compilazione.

Art. 11.

L'introito lordo totale per gli spettacoli e trattenimenti, di che agli articoli 1 e 4, è costituito dall'importo dei biglietti d'ingresso e dei posti di ogni natura e palchi venduti per lo spettacolo o trattenimento nonchè dal ricavo degli addobbi e dei cuscinaggi e da qualsiasi privilegio, prelevazione o sopraprezzo, ove ne esistano.

Art. 12.

Per gli spettacoli e trattenimenti, di che agli articoli 1 e 4, l'introito lordo totale è pure costituito dall'ammontare degli abbonamenti e delle dotazioni o sussidi o contributi corrisposti da privati oblatori, amministrazioni civiche o altri enti.

Il relativo diritto erariale potrà essere corrisposto in una sola volta all'inizio della stagione. Ove, invece, il pagamento del diritto erariale non venga effettuato in una sola volta, l'ammontare degli abbonamenti, dotazioni, sussidi o contributi verrà suddiviso per il numero degli spettacoli per i quali gli abbonamenti furono fatti o le dotazioni, i sussidi o i contributi furono elargiti e la quota risultante concorrerà a costituire l'introito lordo imponibile.

Art. 13.

Per i teatri nei quali esistono palchi, logge, barcacce, ecc. di proprietà privata sarà sugli stessi dovuto dai palchettisti il diritto erariale nella misura ridotta del 5 % per tutti gli spettacoli compresi quelli di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, sia che detti palchi, logge, barcacce, ecc. vengano o no occupati dai proprietari o noleggiati o restino vuoti.

La percentuale del 5 % sarà commisurata in relazione ai prezzi fissati dall'impresa per i palchi destinati alla vendita, con avvertenza che i prezzi stessi non potranno, in ogni caso, essere inferiori a quelli cumulativi di quattro poltrone (escluso l'ingresso) per la prima e seconda fila, di tre poltrone per la terza fila, di due per le altre.

Tali prezzi si intenderanno raddoppiati o triplicati per le loggie o barcacce, secondo che comprendano due o tre palchi.

Prima della fine di ogni rappresentazione l'impresa o la direzione o il proprietario del teatro conteggeranno e verseranno il detto 5 %, aggiungendolo nel *bordereau* al 10 % per diritto erariale dovuto sugli incassi regolari, rispondendone personalmente allo Stato, salvo in loro favore il diritto a rimborso da parte dei palchettisti.

La quota di dotazione versata in proprio dai palchettisti non è soggetta al diritto erariale applicabile alle dotazioni di che all'articolo precedente.

Art. 14.

Le licenze per spettacoli teatrali ed altri trattenimenti pubblici, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, non debbono essere consegnate agli impresari o organizzatori o esercenti dall'autorità di pubblica sicurezza fino a che essi non abbiano formalmente dichiarato per iscritto al rappresentante locale della Società Italiana degli Autori di assoggettarsi al pagamento del diritto erariale mediante l'accertamento da eseguirsi ai termini della presente legge.

Su richiesta del detto rappresentante la concessione della licenza potrà anche essere subordinata alla prestazione di una garanzia.

Art. 15.

Il compenso nella misura del 3.75 per cento spettante alla Società Italiana degli Autori a' termini della convenzione con essa stipulata verrà dalla Società trattenuto all'atto di ciascun versamento.

Alla fine di ogni trimestre, e sulle risultanze dei prospetti trimestrali inviati dalla Società, il ministero delle finanze provvederà per la liquidazione definitiva della percentuale spettante alla Società e per la conseguente regolazione nei riguardi del bilancio delle somme ad essa dovute per poi procedere al pagamento od alla ripetizione di ciò che in più od in meno risulti reciprocamente dovuto.

TITOLO II.

Entrature.

CAPO I.

Entrature.

Art. 16.

I versamenti che sotto i nomi di tasse di entratura, tasse di iscrizione e simili vengono fatti da coloro, che partecipano alle gare di tiro al volo, corse ciclistiche ed automobilistiche ai fini della costituzione dei fondi premi o per qualsiasi altro motivo, sono soggetti al diritto erariale nella misura del 10 per cento.

Nelle gare di tiro al volo il diritto del 10 % dovrà applicarsi anche a qualsiasi aumento stabilito sul prezzo ordinario di ciascun tipo di bersaglio.

Il detto diritto erariale, che non dovrà mai essere inferiore al 5 % ragguagliato all'importo dei premi, è comprensivo di ogni addizionale.

Art. 17.

I promotori delle gare, prima che queste abbiano inizio, devono effettuare presso il competente ufficio del registro un deposito a garanzia del diritto erariale dovuto. L'importo del deposito verrà di volta in volta stabilito dall'ufficio del registro.

Art. 18.

Il diritto erariale, di che al precedente articolo 16, viene liquidato e riscosso dagli uffici del registro in base a denuncia da presentarsi dai promotori delle gare entro cinque giorni dal termine delle gare stesse.

TITOLO III.

Cinematografi ed altri pubblici spettacoli aventi almeno un numero di cinematografo.

CAPO I.

Spettacoli per i quali il diritto erariale si riscuote con biglietti bollati di stato.

Art. 19.

Il diritto erariale per l'ingresso ai cinematografi ed agli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo deve riscuotersi a mezzo di biglietti bollati di stato nella misura stabilita dalla tabella che segue:

Biglietti ordinari.

Quando il prezzo, non compreso il diritto erariale, non supera cent. 50 . . . . L. 0.05

Quando il prezzo, non compreso il diritto erariale, supera:

cent. 50 e non cent. 70	L.	0.10
» 70 e non L. 1.—	»	0.30
L. 1.— e non » 2.—	»	0.60
» 2.— e non » 3.—	»	1.05
» 3.— e non » 4.—	»	1.40
» 4.— e non » 5.—	»	2.—
» 5.— e non » 7.—	»	3.—
» 7.— e non » 10.—	»	4.90
» 10.— e non » 20.—	»	9.60
oltre le L. 20	»	13.—

Biglietti speciali
per accesso ai palchi, barcacce e simili reparti a più posti.

Per ogni rappresentazione indipendentemente dai posti occupati:

Quando il prezzo del palco, barcaccia e simili reparti, non compreso il diritto erariale, non supera L. 3 . . L. 1,40

Quando supera:

L. 3 — e non L. 5 —	L.	3 —
» 5 — e non » 10 —	»	4.90
» 10 — e non » 20 —	»	9.60
oltre le L. 20	»	13 —

I detti diritti sono comprensivi di ogni addizionale eccettuato il diritto addizionale per il teatro « alla Scala », di che all'art. 31.

Art. 20.

Per l'applicazione del diritto erariale, di cui all'articolo precedente, quando venga percepito un prezzo a parte, oltre a quello d'ingresso, per l'occupazione di posti speciali, come sedie, poltrone, loggie, gallerie e simili, il costo dei biglietti è determinato in base al prezzo complessivo pagato per l'occupazione del posto.

A tale effetto, per ciascuna categoria di posti, deve essere distribuito un unico biglietto bollato corrispondente al costo dell'ingresso, del posto speciale e di qualsiasi altro eventuale supplemento di prezzo.

Indipendentemente dal diritto erariale, che ogni persona è tenuta a pagare sul biglietto d'ingresso, è dovuto per la locazione di palchi, barcacce od altro simile riparto, qualunque sia il numero di posti, il diritto di cui all'articolo precedente.

Delle riduzioni di prezzo che sono concesse a mezzo di biglietti a serie, di abbonamento, a sezioni e simili, non si tiene conto agli effetti del diritto erariale, e tutti coloro che di tali riduzioni usufruiscono debbono essere, per ogni rappresentazione, muniti di un biglietto col bollo corrispondente al costo del biglietto ordinario. In caso di abbonamento i biglietti bollati devono essere consegnati in anticipazione per tutte le rappresentazioni per cui l'abbonamento vale.

Per i biglietti a prezzo ridotto che si vendono ai militari di truppa ed ai ragazzi il diritto erariale è commisurato al prezzo ridotto pagato.

Art. 21.

Sui biglietti bollati venduti dall'amministrazione gli impresari debbono imprimere l'indicazione del cinematografo, teatro o altro luogo in cui lo spettacolo o trattenimento viene

eseguito od il nome dell'esercente, il prezzo del posto e la data corrispondente a quella per cui serve il biglietto.

L'indicazione del prezzo del posto può sostituirsi con l'indicazione della categoria di posti cui serve il biglietto; la data può sostituirsi col numero d'ordine continuativo che deve figurare tanto sul biglietto quanto sulla corrispondente matrice.

I biglietti che si consegnano in anticipazione agli abbonati dovranno essere sempre numerati ed avere inoltre a tergo l'indicazione di abbonato.

Art. 22.

Il distacco del biglietto dalla matrice deve farsi soltanto all'atto della vendita.

La matrice deve essere trattenuta dall'impresario ed il biglietto consegnato all'acquirente.

Al momento dell'ingresso il biglietto deve essere lacerato in due parti in modo che ne resti divisa per metà la marca da bollo che vi è impressa; una parte è trattenuta dall'impresario, l'altra consegnata allo spettatore.

Art. 23.

Nel caso in cui i prezzi d'ingresso a varie categorie di posti, per essere soggetti allo stesso diritto erariale, importino l'uso d'identico biglietto bollato, è consentito agli impresari di consegnare agli spettatori, insieme al biglietto bollato, una contromarca indicante il posto da occuparsi. Questa indicazione deve figurare anche sul biglietto bollato.

Art. 24.

E' proibito:

1° di vendere biglietti bollati non interi o composti di parti di uno o diversi biglietti, ovvero di adoperare biglietti bollati che portino traccie di precedente uso;

2° di fare uso di biglietti con bollo insufficiente;

3° di alterare con impressioni o perforature la marca impressa sul biglietto.

Art. 25.

Per gli spettacoli e trattenimenti, per i quali è obbligatorio l'uso dei biglietti bollati di stato, nel concorso di speciali circostanze e nei soli casi in cui essi non formino corso o serie o siano dati a scopo di beneficenza pubblica, le intendenze di finanza possono consentire che i diritti erariali vengano pagati in modo virtuale mediante accertamento diretto del numero dei biglietti e riscontri venduti.

Art. 26.

Ai funzionari incaricati dello accertamento in modo virtuale dei diritti erariali sugli spettacoli, di cui all'art. 19 della presente legge, quando non venga fatto uso dei biglietti bollati di stato, spetta una indennità giornaliera, da porsi a carico degli enti od imprese nell'interesse delle quali viene richiesto tale accertamento, nella misura seguente:

1° lire 20 per ciascun funzionario appartenente al personale amministrativo o di ragioneria;

2° lire 15 per ciascun funzionario appartenente al personale d'ordine;

3° lire 10 per ciascun sottufficiale;

4° lire 6 per ciascun militare.

Le indennità anzidette per spettacoli di beneficenza riconosciuta saranno ridotte alla metà.

CAPO II.

Spettacoli per i quali il diritto erariale si riscuote in via d'abbonamento.

Art. 27.

Agli impresari di spettacoli cinematografici può essere concesso, su loro domanda, di corrispondere i diritti erariali anzichè con l'impiego degli ordinari biglietti di stato a mezzo di biglietti speciali da stamparsi a loro cura e spese su fogli numerati di carta filigranata, distribuiti dagli uffici del registro a prezzo di costo.

Ciascun biglietto deve contenere oltre il numero d'ordine progressivo, la data, l'indicazione del locale in cui lo spettacolo viene eseguito ed il prezzo d'ingresso o del posto al quale dà diritto.

Sopra ciascun foglio non possono stamparsi che biglietti di eguale valore.

Gli impresari, eseguita la stampa dei fogli filigranati e prima di mettere in vendita i biglietti, devono ripresentarli interi all'ufficio del registro il quale riscuote l'importo del diritto erariale e munisce ciascun foglio del bollo a calendario, con la dichiarazione del numero e del valore dei biglietti stampati e del diritto erariale riscosso.

La concessione dell'abbonamento è subordinata all'obbligo da parte degli impresari di eseguire presso gli uffici del registro, per una volta tanto, un deposito non inferiore a L. 500 a garanzia dei fogli di carta filigranata acquistati per la stampa dei biglietti.

Art. 28.

Il diritto erariale dovrà corrispondersi in abbonamento nelle seguenti misure:

Quando il prezzo, non compreso il diritto erariale non supera:

cent. 50 . . . . L. 0.05

Quando il prezzo, non compreso il diritto erariale, supera:

cent. 50 e non cent. 70 . . . . L. 0.10

» 70 e non L. 1 — . . . . » 0.30

L. 1 . . . . il 30 per cento del prezzo.

I detti diritti sono comprensivi di ogni addizionale eccettuato il diritto addizionale per il teatro « alla Scala », di cle all'art. 31.

Per i biglietti d'importo superiore a lire una è data facoltà agli impresari di procedere alla suddivisione dei prezzi per frazioni di lira, salvo l'arrotondamento a favore dell'erario delle frazioni di diritto erariale inferiori a cinque centesimi.

Agli impresari sarà concesso l'abbuono di L. 4.50 per cento sull'importo dei diritti erariali liquidati, purchè l'mporto stesso non sia inferiore a L. 100 per ogni richiesta.

CAPO III.

Spettacoli per i quali il diritto erariale viene riscosso a mezzo di macchine a contatore.

Art. 29.

L'amministrazione delle finanze potrà imporre agli impresari dei più importanti cinematografi e delle più importanti sale di varietà, aventi almeno un numero di cinematografo, di provvedere alla riscossione dei diritti erariali, senza diritto ad abbuoni, a mezzo di macchine a contatore in sostituzione dei biglietti bollati di stato.

Sui biglietti distribuiti dalle macchine a contatore il diritto erariale verrà computato nelle seguenti misure:

quando il prezzo, non compreso il diritto erariale, non supera:

cent. 50 . . . . L. 0.05

quando il prezzo, non compreso il diritto erariale, supera:

cent. 50 e non cent. 70 . . . . L. 0.10

» 70 e non L. 1 . . . il 25 per cento del prezzo

L. 1 . . . . il 30 per cento del prezzo.

I detti diritti sono comprensivi di ogni addizionale eccettuato il diritto addizionale per il teatro «alla Scala», di che all'art. 31.

Per i biglietti d'importo superiore a lire una è data facoltà agli impresari di procedere alla suddivisione dei prezzi dei biglietti per frazione di lira.

Le spese di noleggio e di manutenzione delle macchine, nonchè la spesa dei cartoncini occorrenti per i biglietti distribuiti dalle stesse macchine staranno a carico degli impresari.

Il ministro delle finanze è autorizzato a stabilire la data di attuazione del presente articolo ed a dare tutte le disposizioni necessarie per la sua esecuzione.

CAPO IV.

Tessere nominative gratuite e ingressi gratuiti o di favore.

Art. 30.

Le tessere nominative permanenti distribuite gratuitamente dagli impresari sono esenti da diritto erariale, ma quando gli spettacoli o trattenimenti formino corso o serie e siano dati in locali di determinata capacità di posti, il numero delle tessere esenti dal diritto non può eccedere il cinque per cento del numero dei posti disponibili nel locale.

L'elenco dei titolari delle tessere gratuite viene comunicato all'ufficio del registro alla fine di ciascun trimestre quando si tratti di spettacoli o trattenimenti che formino corso o serie, e prima dell'inizio dello spettacolo o trattenimento in ogni altro caso.

Per tutti gli altri ingressi gratuiti o di favore deve essere pagato il diritto erariale in ragione del prezzo del posto da occupare, mediante rilascio di corrispondente biglietto bollato.

Le tessere gratuite consegnate ai funzionari dell'amministrazione ai termini del successivo art. 62 non vengono computate nel numero di quelle gratuite distribuite ai termini del comma primo del presente articolo.

TITOLO IV.

Diritto addizionale per il teatro «alla Scala» di Milano.

CAPO I.

Diritto addizionale per il teatro «alla Scala» di Milano.

Art. 31.

A favore del teatro «alla Scala» di Milano, gestito senza fine di lucro da un ente autonomo, è assegnato un diritto addizionale in aggiunta ai diritti erariali stabiliti nella detta provincia per gli spettacoli, di che ai titoli I e III della presente legge.

L'importo di tale diritto addizionale verrà riscosso per conto dell'ente accennato, quanto agli spettacoli di che all'art. 19 della presente legge, al momento della vendita dei biglietti bollati nella misura seguente:

Sui biglietti e riscontri ordinari e speciali:

quando il prezzo supera	cent.	0.50	ma	non L.	1.50	cent.	2
»	»	» L.	1.50	»	» 2.00	»	5
»	»	» »	2.00	»	» 3.00	»	10
»	»	» »	3.00	»	» 5.00	»	20
»	»	» »	5.00	»	» 10.00	»	40
»	»	» »	10.00	. . .	. . .	»	60

Nei casi contemplati negli articoli 28 e 29 della presente legge, nei quali il diritto erariale viene riscosso in via di abbonamento o a mezzo di macchine a contatore nelle misure del 25 e del 30 per cento dei prezzi, e per gli spettacoli e trattenimenti, di che all'art. 1, esclusi quelli di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso, ed agli articoli 2, 3 e 7, il diritto addizionale sarà riscosso contemporaneamente ed in aggiunta ai diritti erariali nella proporzione di lire 2 per ogni 100 lire dei prezzi.

Per i palchi di proprietà privata, di che all'art. 13, il diritto addizionale in parola sarà riscosso contemporaneamente ed in aggiunta del diritto erariale nella proporzione di una lira per ogni 100 lire dei prezzi.

Per gli spettacoli e trattenimenti sportivi, di che all'articolo 4, e per gli spettacoli, di che all'ultimo comma dell'articolo 1, il diritto addizionale del 2 per cento è compreso nell'aliquota del 15 % stabilita con i detti articoli.

Il pagamento del provento dei diritti addizionali anzidetti, dedotto il cinque per cento a titolo di spese di accertamento, riscossione ed amministrazione, verrà effettuato a cura dello Stato alla fine di ciascun semestre.

CAPO II.

Provvidenze a favore dell'arte drammatica e lirica.

Art. 32.

In relazione alla quota spettante allo Stato per diritto erariale sui pubblici spettacoli sarà stanziata in ciascun esercizio finanziario nello stato di previsione del ministero della pubblica istruzione in apposito capitolo la somma di lire 200,000 per lo scopo specifico della tutela ed incremento dell'arte drammatica e lirica in quella forma e secondo norme che saranno stabilite con apposito regolamento.

TITOLO V.

Quota spettante ai comuni sui diritti erariali.

CAPO I.

Quota spettante ai comuni sui diritti erariali.

Art. 33.

I comuni, che, per effetto dell'art. 10 del R. decreto 23 gennaio 1921, n. 5, hanno cessato dall'ingerirsi della riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, hanno diritto ad una percentuale sul prodotto riscosso a titolo di diritto erariale per i biglietti e riscontri venduti sia per gli spettacoli e trattenimenti, di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 7, sia per gli altri, di che al titolo III.

Il relativo pagamento verrà effettuato ai comuni, a cura dello Stato, alla fine di ciascun semestre.

Art. 34.

La compartecipazione ai comuni, di che all'articolo precedente, a decorrere dal 1° novembre 1923, va calcolata in

base alle seguenti percentuali da applicarsi sull'intero provento dei diritti riscossi:

1° Per tutti i comuni del Regno, esclusi quelli della provincia di Milano:

a) per gli spettacoli e trattenimenti, di cui all'art. 1, esclusi quelli di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso, e agli articoli 2, 3 e 7 . . . . L. 22.5625

b) per gli spettacoli cinematografici, per i quali la riscossione del diritto erariale avviene a mezzo di abbonamento o a mezzo di macchine a contatore . . . . » 21.—

c) per gli spettacoli cinematografici, per i quali la riscossione del diritto erariale avviene a mezzo di biglietti bollati di stato . . . » 20.—

2° Per i comuni della provincia di Milano:

a) per gli spettacoli e trattenimenti, di cui all'articolo 1, esclusi quelli di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso, ed agli articoli 2 e 3 . . . . » 18.80

b) per gli ingressi ai campi di corse di cavalli, di cui all'art. 7 . . . . » 20.50

c) per gli spettacoli cinematografici per i quali la riscossione dei diritti erariali avviene a mezzo di abbonamento o a mezzo di macchine a contatore . . . . » 19.—

d) per gli spettacoli cinematografici per i quali la riscossione del diritto erariale avviene a mezzo di biglietti bollati di stato . . . » 18.—

3° In tutti i comuni del Regno, compresi quelli della provincia di Milano:

a) per gli spettacoli di cui all'art. 1, ultimo comma, e per gli spettacoli e trattenimenti sportivi, di cui all'art. 4 . . . . . . » 15.—

Le dette percentuali sono al netto delle spese di accertamento, riscossione ed amministrazione.

Art. 35.

A quelli fra i comuni, di cui all'articolo 33, che abbiano una popolazione superiore a 40,000 abitanti, e che ne facciano domanda, può essere affidata la vendita esclusiva dei biglietti bollati per gli spettacoli di che all'art. 19, che si danno nel comune.

I detti comuni debbono acquistare i biglietti bollati presso l'ufficio del registro, versandone l'importo integrale, e tenere distinto in apposito registro, per ciascun impresario, l'importo complessivo dei biglietti venduti.

TITOLO VI.

Diritto erariale sui bagni e sulle cure fisiche, esclusi i bagni popolari.

Capo I.

Stabilimenti termali e cure fisiche.

Art. 36.

Il diritto erariale sui biglietti d'ingresso e per cure negli stabilimenti balneari, che siano stazioni termali ed idroterapiche, esistenti in località ove le cure vengono fatte sulla base di fenomeni naturali del luogo, è fissato nella misura di L. 6, comprensiva di ogni addizionale, per ogni persona, per ciascun stabilimento e per ogni anno solare.

A tale scopo da ciascun stabilimento verrà rilasciata una tessera personale, sulla quale dovrà essere indicato il periodo di validità e dovrà essere applicata una speciale marca da bollo attestante il pagamento del diritto erariale. La marca sarà annullata sulla tessera consegnata all'acquirente a cura degli esercenti gli stabilimenti mediante scritturazione od impressione della data.

La tessera può anche servire per più stagioni a condizione che venga applicata una nuova marca da bollo per ciascun anno di validità.

Per le persone aventi domicilio nel comune, dove esiste lo stabilimento, il diritto erariale è ridotto alla metà.

Per le entrate giornaliere di chi non è munito della tessera anzidetta il diritto stesso sarà di centesimi cinquanta per persona, e verrà riscosso mediante marca da bollo speciale da annullarsi sui biglietti d'ingresso o di cura consegnati all'acquirente nel modo anzidetto.

Sono esenti dal diritto erariale, a presentazione di documenti d'identità:

a) i mutilati ed invalidi di guerra inviati in cura a spese dello Stato o dell'Opera nazionale invalidi di guerra;

b) gli indigenti inviati in cura a spese delle istituzioni od opere pie, delle congregazioni di carità o dei comuni o delle provincie;

c) i ragazzi accompagnati, di statura al disotto di un metro.

Per le altre tessere personali gratuite emesse dagli stabilimenti è consentita la esenzione dal diritto erariale; la quantità però di tali tessere non deve sorpassare il 5 per cento del numero totale di quelle a pagamento dallo stabilimento stesso emesse durante la stagione precedente.

Art. 37.

Il diritto erariale, di che all'articolo precedente, è pure dovuto con le stesse modalità di riscossione per le cure fisiche che vengono effettuate negli stabilimenti di terapia fisica, per applicazioni elettriche, diatermiche, radioterapiche ed elioterapiche o presso case di salute, sanatori, stazioni climatiche o presso le speciali cliniche private esistenti negli ospedali, nonchè per le cure stesse che vengono praticate presso bagni di città ed alberghi diurni.

Per le cure in parola valgono le stesse esenzioni dal diritto erariale menzionate nell'articolo che precede.

Art. 38.

Per gli stabilimenti termali, di che all'art. 36, per i quali il prezzo di ingresso è stabilito in misura non superiore a lire una e per le cure fisiche, di che all'articolo che precede, il ministero delle finanze ha facoltà di consentire la riscossione del diritto erariale mediante convenzioni annuali di abbonamento.

Capo II.

Bagni marini, bagni sui fiumi e sui laghi; alberghi diurni, bagni di città, massaggio, manicure e pedicure.

Art. 39.

Un diritto erariale è altresì dovuto:

a) Per ogni capanna, camerino, cabina, spogliatoio, baracca per bagni marini, sui fiumi o sui laghi, ancorchè servano ad esclusivo uso dei proprietari o siano destinati a servizio di alberghi o pensioni o altri pubblici esercizi;

b) per i bagni di città di pulizia (esclusi i bagni popolari) per i bagni di città medicamentosi, e per quelli negli alberghi diurni;

c) per il massaggio, il manicure ed il pedicure effettuati presso stabilimenti balneari e presso alberghi diurni ovvero presso parrucchieri, profumieri od altri locali pubblici.

CAPO III.

Modo di riscossione del diritto erariale per i bagni marini, bagni sui fiumi e sui laghi; per gli alberghi diurni, bagni di città, massaggio, manicure e pedicure.

Art. 40.

Il diritto erariale, di cui all'articolo precedente, si riscuote in modo virtuale, in base a denuncia, mediante una somma fissa da corrispondersi direttamente dal proprietario o dal concessionario in base a tariffa da approvarsi dal ministro delle finanze.

Art. 41.

Le denunzie, di cui all'articolo precedente, dovranno essere presentate per le capanne, camerini, cabine, spogliatoi e baracche per bagni marini, sui fiumi e sui laghi entro il mese di maggio di ciascun anno; se però tali capanne, camerini, cabine, spogliatoi e baracche vengono eretti posteriormente al 31 maggio, in tale caso le denunzie dovranno essere presentate entro 15 giorni da quello in cui vengono aperti al pubblico o, comunque, messi in esercizio.

Per i bagni di città, per quelli negli alberghi diurni, per il massaggio, per il manicure e per il pedicure le denunzie dovranno essere presentate nel mese di dicembre di ciascun anno; se, però, vengono attivati posteriormente al 31 dicembre, in tale caso le denunzie dovranno essere presentate entro 15 giorni dell'attivazione.

Art. 42.

In base alle denunzie, di che all'articolo precedente, verranno stipulate presso l'ufficio del registro apposite convenzioni in doppio esemplare, di cui un esemplare dovrà essere rilasciato al denunziante.

L'importo dei diritti erariali dovrà essere versato come segue:

a) per le capanne, camerini, cabine, spogliatoi e baracche per bagni marini e per bagni sui fiumi e sui laghi, per i quali la denunzia è stata presentata entro il mese di maggio, in due rate uguali: la prima entro il mese di giugno e la seconda entro il luglio successivo;

b) per le capanne, camerini, cabine, spogliatoi e baracche, che vengono eretti posteriormente al 31 maggio, in due rate uguali: la prima all'atto della stipula della convenzione e la seconda entro il mese successivo;

c) per i bagni di città, per quelli negli alberghi diurni, per il massaggio, per il manicure, per il pedicure, per i quali la denunzia è stata presentata entro il mese di dicembre: in dodicesimi mensili anticipati, il primo dei quali dovrà essere pagato entro il 31 dicembre per il mese di gennaio successivo;

d) per i bagni di città, per quelli negli alberghi diurni, per il massaggio, per il manicure e per il pedicure, che vengono attivati posteriormente al 31 dicembre, e per quelli che sono destinati a restare attivi solo per una parte dell'anno, in tanti dodicesimi pari ai mesi di effettivo esercizio.

Art. 43.

Nei casi nei quali il diritto erariale deve, ai sensi della tariffa, commisurarsi anche in base ai prezzi praticati è fatto obbligo di tenere esposta al pubblico la distinta dei prezzi stessi.

E' altresì fatto obbligo di esibire ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti incaricati della vigilanza il duplo della convenzione stipulata per il pagamento dei diritti erariali.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

CAPO I.

Disposizioni varie.

Art. 44.

Il provento dei diritti erariali, di che al titolo III, compreso il diritto addizionale a favore dell'ente autonomo del teatro « alla Scala », deve affluire per intero al capitolo del bilancio dell'entrata intestato: « Diritto erariale sui cinematografi ed altri spettacoli ».

Art. 45.

Il contributo di beneficenza e l'addizionale sono conglobati con le tasse riguardo ai diritti erariali, di cui ai titoli I, II, III e VI della presente legge.

Art. 46.

Con decreto reale, sentito il consiglio dei ministri, può essere variato il sistema di riscossione dei diritti erariali di cui alla presente legge e possono venire introdotte nuove garanzie e modalità dirette ad assicurarne l'applicazione.

Art. 47.

E' data facoltà al ministro delle finanze di concedere in appalto, a trattativa privata, mediante convenzione, e con eventuali modificazioni e adattamenti di tariffa, la riscossione dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi ed altri spettacoli aventi almeno un numero di cinematografo e del relativo diritto addizionale dovuto all'Ente del teatro « alla Scala ».

TITOLO VIII.

Sanzioni.

CAPO I.

Sanzioni relative agli spettacoli per i quali il diritto erariale viene riscosso in modo virtuale.

Art. 48.

Nel caso di mancato pagamento del diritto erariale o di constatata frode od alterazione nella compilazione dei *bordereaux*, di cui all'articolo 10 della presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza, a richiesta dell'autorità finanziaria o del rappresentante della Società Italiana degli Autori, provvederà per la chiusura del teatro o altro locale.

Indipendentemente da tale chiusura, rendesi applicabile la pena pecuniaria di lire 60 per ogni biglietto o riscontro, per cui sia mancato il pagamento del diritto erariale ovvero sia stata constatata frode od alterazione nella compilazione dei *bordereaux*.

Le stesse sanzioni si applicheranno nel caso di mancato pagamento o di constatata frode od alterazione nella compilazione dei *bordereaux*, di cui all'art. 7.

Art. 49.

Per qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente legge, per la quale non ricorra l'applicazione della pena pecuniaria di lire 60 per ciascun biglietto o riscontro, di cui

all'articolo che precede, è stabilita a carico degli impresari od organizzatori od esercenti la pena pecuniaria di lire 300.

Questa stessa pena pecuniaria è applicabile per ogni infrazione agli obblighi di cui al successivo articolo 62.

CAPO II.

Sanzioni relative agli spettacoli per i quali il diritto erariale viene riscosso a mezzo di biglietti bollati, ovvero a mezzo di biglietti d'abbonamento o di macchine a contatore.

Art. 50.

Chiunque contraffà i bolli stabiliti dalla presente legge o fabbrica filigrane, bolli, punzoni, rami o altri strumenti atti alla contraffazione della carta filigranata, dei bolli, delle marche o di altri valori di bollo, ovvero scientemente fa smercio od uso di filigrane, di bolli, di punzoni, rami o altri di detti strumenti contraffatti, è punito con la reclusione fino a sette anni.

Art. 51.

E' punito con la detenzione non minore di due anni chiunque, essendosi procurato le vere filigrane, i veri bolli, punzoni o rami, ne faccia uso o applicazione a danno dello Stato.

Art. 52.

Chiunque detiene scientemente filigrane, punzoni, bolli o rami contraffatti o strumenti destinati a contraffarli, ovvero carta, marche, o altri valori di bollo fabbricati o improntati con filigrane, bolli o rami contraffatti, è punito con la detenzione fino ad un anno.

Alla stessa pena è soggetto chiunque scientemente fa uso o smercio di carta bollata, di marche o di altri valori di bollo precedentemente usati.

Art. 53.

Rimangono ferme le disposizioni stabilite nel libro II, titolo VI, capo II, del codice penale, per le ipotesi di delitto ivi previste.

Art. 54.

Ferme le pene stabilite dal codice penale e dagli articoli 50 a 53 della presente legge, le contravvenzioni alle disposizioni di che al titolo III sono punite con la pena pecuniaria di L. 60 per ogni biglietto o tessera.

Quando siano ammesse allo spettacolo persone sfornite di biglietto bollato, o di tessera regolarmente rilasciata a termini dell'articolo 30, sono dovute tante pene pecuniarie quanti sono gli spettatori senza biglietto. Le dette penali sono sempre a carico dell'impresario.

Art. 55.

Indipendentemente dall'applicazione delle penali, nel caso in cui a carico del contravventore sia stata accertata e definita, in via giudiziaria o in via amministrativa, una precedente contravvenzione, l'intendente di finanza, in base al solo verbale di accertamento della nuova contravvenzione di cui egli riconosca la regolarità, può promuovere dall'autorità competente la chiusura del locale.

Eguale provvedimento può l'intendente promuovere nei casi gravi.

Art. 56.

La mancata presentazione all'ufficio del registro del preciso numero dei fogli di carta filigranata acquistati come all'articolo 27 della presente legge è punita con la pena pecuniaria di lire 1000 per ogni foglio non presentato.

CAPO III.

Sanzioni relative alle entrature.

Art. 57.

Per l'omessa o ritardata denunzia, di che all'art. 18 della presente legge, è dovuta una sopratassa eguale a sei decimi del diritto erariale dovuto.

Per la denunzia infedele è dovuta una sopratassa eguale al diritto erariale, accresciuta di un quinto.

Il ritardo al pagamento del diritto erariale dà luogo ad una sopratassa uguale al dodici per cento del diritto, di cui fu ritardato il pagamento.

CAPO IV.

Sanzioni relative agli stabilimenti termali ed alle cure fisiche; ai bagni marini, ai bagni sui fiumi e sui laghi; ai bagni di città, alberghi diurni, massaggio, manicure e pedicure.

Art. 58.

La inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 36 e 37 della presente legge rende applicabile la penale di lire 60 per ciascuna tessera o per ciascun biglietto d'ingresso non rilasciati o rilasciati senza bollo od insufficientemente bollati.

La stessa penale si renderà applicabile nel caso di irregolare annullamento delle marche.

Art. 59.

Per la omessa o ritardata denunzia, di che all'articolo 41 della presente legge, s'incorre nella sovratassa uguale a sei decimi del diritto erariale dovuto.

Per la denunzia infedele si incorre nella sovratassa uguale al diritto erariale dovuto accresciuto di un quinto.

Art. 60.

Nel caso che il pagamento dei diritti erariali, di che all'articolo 42 della presente legge, non segua nei termini indicati nell'articolo stesso, si rende applicabile una sopratassa di tardivo pagamento in ragione del dodici per cento dei diritti medesimi.

Art. 61.

La inosservanza dell'obbligo, di che all'articolo 43, rende applicabile la penale di lire 300.

CAPO V.

Vigilanza per l'applicazione dei diritti erariali.

Art. 62.

La vigilanza sui teatri ed altri luoghi di trattenimenti per l'applicazione del diritto erariale è affidata non solo ai rappresentati della Società Italiana degli Autori ma anche ai funzionari ed agenti qui di seguito indicati:

ispettori e procuratori del registro e bollo;

personale ispettivo per la polizia tributaria investigativa;

ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del corpo della regia guardia di finanza e dell'arma dei reali carabinieri;

funzionari ed agenti della pubblica sicurezza.

Gli impresari od organizzatori hanno l'obbligo di rilasciare per ciascun teatro e luogo di trattenimento, compresi i cinematografi, due tessere gratuite, l'una al procuratore del registro, l'altra all'ispettore che hanno il servizio dei diritti erariali sugli spettacoli.

Inoltre, nei capoluoghi di provincia e per ogni teatro e luogo di trattenimento, esclusi i cinematografi, dovrà dagli impresari ovvero organizzatori mettersi a disposizione dell'autorità finanziaria (ministero ed intendenza di finanza nella capitale; intendenza di finanza negli altri capoluoghi di provincia) una poltrona od un posto distinto di prima categoria.

Il personale ispettivo per la polizia tributaria investigativa, munito di speciale tessera di riconoscimento, e gli ufficiali della regia guardia di finanza, ai fini di tale vigilanza, avranno gli stessi diritti e lo stesso trattamento stabiliti pei funzionari di pubblica sicurezza e per gli ufficiali dei reali carabinieri in servizio d'ordine e di sicurezza pubblica.

I sottufficiali ed i militari di truppa della regia guardia di finanza avranno libero accesso nei teatri e luoghi di trattenimento su presentazione di apposito ordine scritto di servizio rilasciato loro di volta in volta dal competente comando per un determinato teatro o locale di trattenimento.

I membri della commissione centrale di vigilanza, istituita con decreto ministeriale 5 febbraio 1921, n. 1549, muniti di tessera rilasciata dal ministero delle finanze e controfirmata dalla Società Italiana degli Autori, avranno diritto all'ingresso in tutti i teatri del regno e ad una poltrona da fissarsi volta per volta.

Art. 63.

La vigilanza per la regolare liquidazione dei diritti erariali, di che al titolo VI della presente legge, è affidata agli stessi funzionari ed agenti indicati nell'articolo precedente.

Art. 64.

Sono competenti ad accertare le contravvenzioni alle disposizioni di cui alla presente legge:

1° I funzionari dell'amministrazione delle finanze, muniti di tessera di riconoscimento; gli ufficiali, sott'ufficiali ed agenti appartenenti al corpo della regia guardia di finanza ed il personale ispettivo per la polizia tributaria investigativa;

2° I funzionari e gli agenti della pubblica sicurezza e gli ufficiali, sott'ufficiali e militi appartenenti all'arma dei reali carabinieri.

Ai funzionari, ufficiali, agenti e militi sopra indicati compete la partecipazione nei proventi delle penali in conformità delle disposizioni di che al decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1675.

Art. 65.

Agli effetti dell'art. 31 della presente legge per la vigilanza e per l'accertamento di contravvenzioni riguardanti cinematografi e spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo, per i quali è obbligatorio l'uso dei biglietti bollati di Stato, sono competenti anche gli agenti all'uopo nominati dall'ente autonomo del teatro « alla Scala ». Tali agenti devono prestare giuramento.

CAPO VI.

Garanzie per la riscossione delle somme dovute in dipendenza di contravvenzioni.

Art. 66.

Per la riscossione delle somme dovute in dipendenza delle contravvenzioni previste dai capi I e II del titolo VIII sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 63 del testo unico delle leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, concernenti la responsabilità solidale del cessionario o del successore.

Nei casi di chiusura del locale nessuno può, neanche dopo scaduto il periodo di chiusura, riaprire lo stesso locale o parte di esso per darvi qualsiasi spettacolo o trattenimento se prima non sia stato versato l'importo delle pene pecuniarie liquidate in base al verbale di contravvenzione.

Art. 67.

La responsabilità solidale del cessionario o del successore, di cui all'articolo che precede, è stabilita anche per le contravvenzioni previste negli articoli 58, 59 e 60 della presente legge.

CAPO VII.

Prescrizione.

Art. 68.

L'azione per le pene pecuniarie, comminate nel presente testo di legge, si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione.

TITOLO IX.

Imposta di soggiorno.

CAPO I.

Imposta di soggiorno.

Art. 69.

L'imposta di soggiorno, istituita con legge 11 dicembre 1910, n. 863, può essere applicata in ogni comune del regno quando anche non esistano nel comune stabilimenti di cura nè ricorrano le caratteristiche di stazione climatica di cui all'articolo 1° della legge stessa.

L'imposta è dovuta da chiunque si rechi nel comune per qualsiasi temporanea permanenza, ma ne sono esenti coloro che paghino nel comune la tassa di famiglia.

E' applicabile anche in confronto di coloro che nelle stazioni climatiche o balneari dimorano in ville od altre abitazioni di affitto ed è commisurata al prezzo di locazione dovuto al locatore, in base alla stessa aliquota percentuale indicata nell'articolo seguente.

Art. 70.

La misura dell'imposta è ragguagliata al prezzo di locazione delle camere od altro alloggio occupato in alberghi, pensioni, stabilimenti o luoghi di cura e può giungere fino al 10 per cento del prezzo stesso.

La riscossione relativa può essere fatta, sia direttamente dal comune a mezzo del proprio tesoriere, sia a mezzo di coloro che gestiscono alberghi, pensioni, stabilimenti o luoghi di cura.

Art. 71.

L'imposta di soggiorno applicata a norma dei precedenti articoli è devoluta per tre quarti a favore del comune e per un quarto a favore dello Stato quale « contributo a favore della pubblica beneficenza ».

Art. 72.

Quando l'imposta di soggiorno venga applicata a norma delle disposizioni indicate negli articoli precedenti i comuni sono dispensati dall'obbligo della speciale destinazione di cui all'art. 2 della legge 11 dicembre 1910, n. 863, ed il prodotto della imposta stessa è devoluto ad aumento delle entrate del bilancio generale.

Art. 73.

I regolamenti comunali per l'applicazione della imposta di soggiorno o per la riscossione della medesima secondo le norme indicate agli articoli 69, 70 e 71 della presente legge sono soggetti alla approvazione della giunta provinciale amministrativa e devono essere omologati dal ministero delle finanze.

TITOLO X.

Disposizione generale.

CAPO I.

Disposizione generale.

Art. 74.

Le disposizioni, che precedono, sono applicabili anche nelle provincie annesse, nelle quali le singole materie contemplate abbiano formato oggetto di provvedimento di estensione anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:
A. DE' STEFANI.

ALLEGATO *A*

Nuova convenzione 21 ottobre 1922 con la Società Italiana degli Autori.

(In vigore dal 1° dicembre 1922)

CONVENZIONE

fra il Governo (Ministero delle finanze) e la Società Italiana degli Autori, per la riscossione dei diritti erariali in base alla legge 29 agosto 1922, n. 1254.

Addì 21 ottobre 1922.

In Roma, nel palazzo del Ministero delle finanze.

Vista la legge 29 agosto 1922, n. 1254, che con l'art. 21 ha autorizzato il governo ad affidare nuovamente alla Società Italiana degli Autori, per un periodo non superiore ad un quinquiennio dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1927, la riscossione dei diritti erariali;

S. E. l'avv. Bertone Giovanni Battista, ministro delle finanze, in rappresentanza del governo, da una parte, e la Società Italiana degli Autori, ente morale con sede in Milano, rappresentata dai signori avv. comm. Leopoldo Barduzzi, vice presidente, in luogo del presidente comm. Niccodemi Dario, assente, e dal commendatore Alessandro Varaldo quale direttore generale della stessa Società dall'altra parte, hanno stipulato la presente convenzione in virtù della quale resta fra le dette parti stabilito quanto appresso:

Art. 1.

E' affidato alla Società Italiana degli Autori con sede in Milano, eretta in ente morale con regio decreto 1° febbraio 1891, n. 53, il mandato di accertare e di riscuotere per conto dello Stato, ai sensi della legge 29 agosto 1922, n. 1254, il diritto erariale nella misura del dieci per cento sull'introito lordo totale di ogni spettacolo o trattenimento, come appresso specificato, diritto comprensivo della tassa di bollo e dell'addizionale a favore dei mutilati, combattenti e vedove di guerra.

Il diritto erariale deve essere riscosso anche per gli spettacoli di beneficenza e per quelli il cui provento viene destinato a scopi speciali che non costituiscono un lucro diretto per gli organizzatori.

Gli spettacoli, ovunque dati, pei quali il mandato è affidato, come sopra detto, alla Società Italiana degli Autori, sono i seguenti:

Opere liriche, drammatiche, mimiche;
Operette;
Concerti vocali e strumentali;
Riviste;
Coreografie;
Conferenze artistiche, scientifiche, letterarie, anche se accompagnate da proiezioni fisse o cinematografiche che le illustrino;
Circhi equestri, serragli di belve, marionette e burattini, anche se in baracche o tende trasportabili di proprietà degli esercenti;
Varietà, quando non vi siano numeri di cinematografo;
Illusionismo, divinazione del pensiero, ipnotismo, prestidigitazione, trasformismo, anche se in baracche o tende trasportabili di proprietà degli esercenti;
Veglioni, the danzanti, balli, feste ed accademie di ballo, anche se dati in scuole di ballo e balli pubblici;
Concorsi ippici, spettacoli sportivi d'ogni genere, corse di biciclette, motociclette, automobili, giuochi, esercizi e gare di qualsiasi natura;
Fuochi artificiali;
Fiere ed esposizioni artistiche, scientifiche, commerciali ed industriali;
Spettacoli di beneficenza di qualsiasi genere, escluso il cinematografo.

L'introito totale lordo degli anzidetti spettacoli e trattenimenti è costituito, oltre che dall'importo dei biglietti d'ingresso e dei posti di ogni natura venduti, anche dalla quota serale di abbonamento o di dotazione, dagli addobbi, dai cuscinaggi e da ogni e qualsiasi privilegio o prelevazione o sopraprezzo ove ne esistano.

Il diritto erariale deve inoltre essere calcolato anche sui posti e palchi di proprietà privata, quando non siano occupati dai proprietari, ma affittati al pubblico sia in teatro, sia nelle località dove ha luogo lo spettacolo, sia in altri luoghi o da rivenditori girovaghi.

Per questi posti e palchi quando non sia possibile l'accertamento diretto e l'incasso dei diritti erariali nella misura del dieci per cento si potrà procedere col sistema del *forfait*.

Art. 2.

Il mandato di riscossione del diritto erariale nella misura del dieci per cento è pure affidato alla Società Italiana degli Autori per gli spettacoli seguenti:

Trattenimenti, balli, recite, esecuzioni musicali, concerti di ogni specie in locali o circoli privati, nei conservatori, in locali di società filodrammatiche o circoli o associazioni musicali; trattenimenti di qualsiasi natura, escluso il cinematografo, in sale o giardini di circoli, caffè, tea rooms, ristoranti, alberghi, luoghi di divertimento o di cura, od in qualunque locale chiuso, ancorchè vi si acceda senza biglietto e per invito, o con tessere d'ogni specie.

Per questi trattenimenti sono soggetti al diritto erariale i proventi di qualsiasi natura che gli organizzatori possono ricavare, anche se i proventi siano dati da noleggio di posti distinti, da diritti di guardaroba, da oblazioni, sia pure non obbligatorie, da aumento sui prezzi delle consumazioni o da aumenti comunque acquisiti.

Quando gli spettacoli o trattenimenti di cui sopra sieno dati da società il cui scopo sia quello di offrirli ai propri soci, e

questi per intervenire non debbano sborsare alcuna somma per alcun titolo in più della quota annua o mensile da essi pagata al sodalizio o alla istituzione di cui facciano parte, a termine degli statuti, il diritto erariale dovrà ragguagliarsi su parte della quota anzidetta.

Art. 3.

Rimangono per ora esclusi dalla presente convenzione i concerti dati dall'accademia di Santa Cecilia nell'anfiteatro Augusteo e nella sala filarmonica in Roma per i quali esiste uno speciale accordo fra il Ministero delle finanze e l'istituto per la riscossione del diritto erariale.

Qualora venisse a mutare tale accordo, la Società Italiana degli Autori si impegna, a semplice richiesta del ministero, di assumere anche per i detti concerti l'incarico della riscossione del diritto erariale.

Art. 4.

I biglietti dei teatri, per i quali si riscuote il diritto erariale, debbono essere a madre e figlia, legati in bollettari e numerati progressivamente per ogni rappresentazione o per ogni serie di rappresentazioni, e debbono essere staccati solo all'atto della vendita.

I biglietti d'invito rilasciati gratuitamente debbono pure essere staccati da bollettari a madre e figlia e debbono essere di formato o di colore diverso da quelli a pagamento, con la indicazione chiaramente espressa che si tratta di biglietti gratuiti.

Le matrici dei bollettari suddetti dovranno essere conservate dall'impresa, a disposizione degli agenti della Società Italiana degli Autori e dei funzionari ed agenti della finanza, fino a quando non sia vistata la matrice del *bordereau* dal rappresentante della Società degli Autori, il quale è tenuto a provvedervi non oltre 15 giorni dalla data della rappresentazione.

Gli agenti della Società Italiana degli Autori hanno il diritto, quando lo credano opportuno per un più esatto controllo, di vidimare preventivamente con la loro firma o con un timbro speciale tali biglietti, in modo che non sia possibile sostituirli con altri.

Art. 5.

L'incasso totale dovrà risultare da un *bordereau* staccato da un libro a madre e figlia. Tale libro dovrà essere preventivamente numerato e vidimato foglio per foglio dall'autorità di pubblica sicurezza.

Il *bordereau* dell'incasso dovrà essere compilato al più tardi prima dell'intervallo che precede l'ultimo atto o l'ultima parte dello spettacolo. Dovrà portare le firme dell'impresario, dell'appaltatore, o del titolare della licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, i quali assumono la responsabilità della sua esattezza, ed essere controfirmato dall'agente della Società Italiana degli Autori. Le matrici dei *bordereaux*, ugualmente firmate, dovranno essere conservate presso la direzione del locale e tenute per un anno almeno a disposizione dei funzionari dell'amministrazione finanziaria e degli ispettori della Società Italiana degli Autori, per ogni eventuale controllo.

Per gli spettatori per i quali il diritto erariale viene calcolato a *forfait*, non occorre la compilazione del *bordereau*.

Art. 6.

La Società Italiana degli Autori è autorizzata in casi eccezionali ad incassare una somma fissa a titolo di diritto erariale, anzichè la percentuale stabilita dalla legge, allorchè, o per la minima importanza della località, o per la natura dello spettacolo, o per il genere del locale in cui lo spettacolo vien dato, non sia possibile o troppo difficoltosa la compilazione e il controllo del *bordereau*. Tale somma fissa però dovrà corrispondere all'incirca al dieci per cento del presumibile introito lordo. Tale pagamento a *forfait* non potrà mai essere accordato per un periodo di tempo, per un determinato numero di rappresentazioni, ma dovrà invece essere stabilito ed incassato rappresentazione per rappresentazione e figurare nei rendiconti del mese corrispondente.

Art. 7.

Le licenze per spettacoli teatrali ed altri trattenimenti pubblici di cui ai precedenti articoli 1 e 2 non debbono essere consegnate agli impresari dall'autorità di pubblica sicurezza fino a che essi non abbiano formalmente dichiarato di assoggettarsi al pagamento del diritto erariale mediante l'accertamento da eseguirsi ai termini della presente convenzione dalla Società Italiana degli Autori.

Art. 8.

Nel caso di mancato pagamento del diritto erariale o di constatate frodi o di alterazioni nella compilazione dei *bordereaux*, l'autorità di pubblica sicurezza a richiesta del rappresentante della Società Italiana degli Autori provvederà per la chiusura del teatro o del locale, facendo sospendere le rappresentazioni o gli spettacoli, sino a che il rappresentante stesso, d'accordo coi funzionari dell'amministrazione finanziaria, non ne autorizzi la riapertura. E ciò senza pregiudizio delle eventuali contravvenzioni.

La Società darà subito notizia alla direzione generale del demanio e delle tasse delle disposte chiusure.

Art. 9.

La Società Italiana degli Autori è incaricata anche della riscossione del diritto addizionale a favore dell'ente autonomo del teatro « alla Scala » nella misura del due per cento per gli spettacoli e trattenimenti che avranno luogo in località della provincia di Milano.

Art. 10.

La Società Italiana degli Autori dovrà trasmettere alla direzione generale del demanio e delle tasse un elenco completo dei comuni nei quali ha un proprio rappresentante, colle indicazioni del nome, cognome e indirizzo del rappresentante stesso e dovrà ogni mese comunicare alla predetta direzione le varianti che si verificassero nello elenco stesso. Nei pochi e più piccoli comuni, nei quali non esista un agente della Società Italiana degli Autori, e nei quali non funzioni quello del comune più vicino, od in cui manchi temporaneamente l'agente per morte o trasferimento o rinunzia alla carica od esonero, nulla osta a che l'incarico della riscossione del diritto erariale sui proventi degli spettacoli che in tali comuni si dessero, venga assunto dai ricevitori del registro, o dagli agenti della regia guardia di finanza. In tal caso l'intero ricavato, detratte le spese di posta, dovrà essere versato all'agente della Società degli Autori residente nel capoluogo di provincia.

Art. 11.

La Società Italiana degli Autori darà al ministero delle finanze, direzione generale del demanio e delle tasse, un rendiconto trimestrale degli incassi fatti per conto dello Stato, come agli articoli precedenti. Tale rendiconto sarà redatto in prospetti dai quali risulteranno gli incassi fatti in ogni comune.

Nei prospetti relativi alle riscossioni per gli spettacoli dati nei capoluoghi di provincia, i relativi proventi dovranno essere distinti anche per teatro con la esatta indicazione delle rappresentazioni eseguite in ciascun teatro.

Art. 12.

L'importo dovuto allo Stato in base a tali rendiconti sarà dalla Società Italiana degli Autori versato alla regia tesoreria provinciale in Milano. Il versamento alla detta tesoreria delle somme riscosse per conto dello Stato dovrà essere effettuato entro ciascun mese successivo a quello dell'avvenuto incasso.

In caso di ritardo di versamenti allo Stato degli importi mensili la Società Italiana degli Autori sarà tenuta a corrispondere gli interessi del cinque per cento.

Art. 13.

La Società Italiana degli Autori è tenuta a conservare presso la sua sede i *bordereaux* di cui all'art. 5 per due anni almeno, per gli eventuali riscontri dei funzionari delegati dall'amministrazione finanziaria.

Art. 14.

A titolo di compenso per l'incarico assunto con la presente convenzione, la Società Italiana degli Autori avrà diritto ad una percentuale sulle riscossioni nella misura di lire tre e centesimi settantacinque, restando inteso che detto compenso è comprensivo di tutte indistintamente le spese occorrenti all'esecuzione del mandato, nessuna esclusa od eccettuata.

Detta percentuale verrà dalla Società trattenuta all'atto di ciascun versamento.

Alla fine di ciascun trimestre, in base ai prospetti trimestrali inviati dalla Società, l'amministrazione provvederà alla definitiva liquidazione di tale percentuale ed agli eventuali conguagli.

In base alla stessa liquidazione la Società provvederà allo immediato versamento delle somme che risultassero in più trattenute.

Art. 15.

La Società Italiana degli Autori è responsabile verso lo Stato del diritto erariale che per ogni spettacolo dovrebbe incassare in base al *bordereau*.

Per la esecuzione dell'incarico di cui alla presente convenzione la Società dichiara di sottoporsi alle sanzioni e responsabilità del mandato.

Art. 16.

La Società si obbliga fin d'ora ad assumere lo incarico della riscossione del diritto erariale per gli spettacoli dati nelle colonie, alle stesse condizioni con la presente stabilite, in quanto il governo riconosca la opportunità di estendere alle dette colonie il sistema di riscossione del diritto erariale con le uguali modalità stabilite per le provincie del regno.

La Società si obbliga pure ad assumere, a semplice richiesta del governo, l'incarico della riscossione degli altri diritti erariali contemplati dalla legge 29 agosto 1922, n. 1254, per ora non compresi nella presente convenzione.

Art. 17.

La presente convenzione entrerà in vigore dal giorno 1° dicembre 1922 e cesserà di avere effetto con la data del 30 giugno 1927.

Art. 18.

La presente convenzione, redatta in tre esemplari, viene letta nel gabinetto di S. E. il Ministro per le finanze e sottoscritta dalle parti contraenti; sarà registrata con la tassa fissa di lire 4 ai sensi dell'art. 21 della legge 29 agosto 1922, n. 1254.

BERTONE GIOVANNI BATTISTA.
AVV. LEOPOLDO BARDUZZI.
ALESSANDRO VARALDO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

A. DE' STEFANI.

LEGGE DELLE TASSE SULLE CARTE DA GIUOCO

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3277).

TITOLO I.

Oggetto e misura della tassa.

Art. 1.

La tassa di bollo sulle carte da giuoco fabbricate nell'interno del Regno o provenienti dall'estero, è stabilita nella misura seguente:

a) carte da giuoco comuni a mazzi di qualunque numero di carte: tassa L. 3, per ogni mazzo;

b) carte da giuoco di lusso a mazzi di qualunque numero di carte: tassa L. 5, per ogni mazzo.

Sono considerate carte di lusso quelle aventi lettere o segni agli angoli od ai lati delle figure, escluse le carte per il giuoco dei tarocchi.

Le tasse anzidette sono comprensive di ogni addizionale.

Le carte da giuoco destinate all'estero sono esenti da tassa.

Art. 2.

Sono considerate carte da giuoco a tutti gli effetti di legge quelle le cui dimensioni siano superiori a millimetri 32 x 45.

Le carte di tali dimensioni o ad esse inferiori vengono considerate come giuocattoli e quindi non sono soggette alle prescrizioni stabilite con la presente legge.

Art. 3.

Il credito rappresentato dalle tasse di bollo sulle carte da giuoco, pagate dal fabbricante, o dall'importatore o dal grossista, è privilegiato a' sensi dell'art. 1958, n. 1, del Codice civile.

Art. 4.

È abrogato l'art. 12 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *L*, relativo all'esenzione dal dazio comunale per le carte da giuoco.

TITOLO II.

Distintivo dei bolli da apporsi sulle carte da giuoco e riscossione della tassa.

Art. 5.

I bolli da L. 3 e L. 5 da apporsi sulle carte da giuoco per la riscossione della tassa di che all'art. 1, portano incisa una testa raffigurante *Mercurio*, col berretto alato e con la faccia rivolta a sinistra di chi li guarda, in campo lineato, circondato dalla leggenda: *Regno d'Italia*, e rispettivamente dalla indicazione: L. 3 — L. 5.

Il bollo da L. 3 è circolare e quello da L. 5 è ottangolare; tutti sono stampati sulle carte con inchiostro *bruno cupo d'Italia*.

La carta di ogni mazzo da munirsi di bollo è:

per le carte a punti e figure con fiori, picche, cuori e quadri: l'asso di cuori;

per le carte a punti e figure con denari, spade, coppe e bastoni: l'asso di denari;

per le carte da giuoco del cucco: una delle due carte aventi il numero 15, rappresentante il gufo o cucco;

per le carte da giuoco del mercante in fiera: la carta rappresentante la pecora od il lepre;

per le carte *trapulir* e simili il dieci di denari;

per le carte da giuoco tedesche a seconda si tratti di carte a due teste o ad una testa il sette o l'otto di *scellen*.

La carta destinata a ricevere il bollo deve portare impresso il nome del fabbricante ed il luogo della fabbrica e deve avere nella parte inferiore uno spazio circolare in bianco libero di ogni stampa di diametro non inferiore a millimetri 30, destinato all'impronta del bollo e nella parte superiore uno spazio in bianco libero da ogni stampa, destinato a ricevere l'indicazione della data di bollazione, in forma di rettangolo, avente altezza non minore di millimetri 15 e larghezza non minore di millimetri 30.

Art. 6.

Potranno in avvenire essere modificati con decreto Reale i distintivi del bollo delle carte da giuoco.

TITOLO III.

Modalità per l'applicazione del bollo sulle carte da giuoco.

Art. 7.

L'applicazione del bollo sulle carte da giuoco è esclusivamente riservata all'Officina governativa delle carte-valori di Torino alla quale i competenti uffici del registro e bollo devono trasmettere le carte da bollarsi.

L'Officina appone sulle carte, oltre il bollo prescritto, anche l'indicazione del mese ed anno in cui la bollazione viene effettuata.

Art. 8.

La tassa sarà pagata dal fabbricante nei modi e termini stabiliti nel regolamento.

Le sole carte destinate a ricevere l'impressione del bollo saranno presentate sciolte alla bollazione. Tutte le altre carte che compongono il giuoco non potranno essere distaccate fra loro, prima che il fabbricante possegga ed esibisca un numero di carte bollate eguale a quello dei giuochi che possono formarsene; e non potranno le carte stesse essere riunite in mazzi, senza che in ciascun mazzo sia inclusa la carta munita del bollo.

Peraltro ai fabbricanti di carte da giuoco i quali dimostrino di produrre annualmente non meno di 300,000 mazzi, potrà essere concessa, dalle Intendenze di finanza, l'autorizzazione ad eseguire contemporaneamente il distacco di tutte le carte componenti il giuoco, fermo però restando il divieto di riunire le carte distaccate in mazzi prima che in ciascun mazzo venga inclusa la carta munita del bollo.

Per le contravvenzioni al presente articolo, sono applicabili le pene pecuniarie stabilite dall'art. 22.

TITOLO IV.

Carte da giuoco provenienti dall'estero.

Art. 9.

Le carte da giuoco di estera provenienza saranno spedite dalla dogana di confine all'Ufficio del registro e bollo da cui dipende il luogo di destinazione, ove saranno bollate di conformità al disposto dall'art. 5, e saranno consegnate al committente contro pagamento delle tasse fissate all'articolo 1.

TITOLO V.

Carte da giuoco destinate all'estero.

Art. 10.

Nessun bollo deve essere impresso dall'Amministrazione su alcuna carta dei mazzi destinati all'estero. Le fabbriche, però sulla carta che sarebbe destinata a ricevere il bollo, per la vendita nel Regno, e portante impressa l'indicazione del nome della fabbrica e della sua sede, devono apporre con stampiglia l'indicazione «Carte per l'estero».

Le carte da giuoco destinate all'esportazione all'estero non possono uscire dalle fabbriche se non con diretta destinazione ad una località sede di dogana di confine e devono essere, durante il trasporto dalla fabbrica alla dogana di uscita, accompagnate sempre da apposita bolletta di legittimazione rilasciata dall'ufficio del registro nella cui giurisdizione trovasi la fabbrica.

Le carte da giuoco destinate all'estero non possono essere distaccate fra loro, prima che il fabbricante non possegga la bolletta di legittimazione rilasciata dall'ufficio del registro per un corrispondente numero di mazzi.

L'esportazione delle dette carte deve effettuarsi nel termine indicato nella bolletta di legittimazione.

I contravventori alle prescrizioni di questo articolo sono sottoposti alla pena stabilita dall'art. 22 della presente legge, oltre al pagamento della tassa sui mazzi di carte non esportate nel termine prescritto.

TITOLO VI.

Fabbricazione, importazione e vendita di carte da giuoco.

Art. 11.

La fabbricazione delle carte da giuoco potrà essere effettuata soltanto da coloro i quali dimostrino che tutte le operazioni relative, dalla stampa dei fogli sino all'uscita dei mazzi completamente confezionati, vengano compiute nei propri stabilimenti.

A datare dal 1° gennaio 1925 la vendita delle carte da giuoco, dovrà farsi esclusivamente dai fabbricanti, importatori, dai loro rappresentanti o depositari, dai rivenditori di generi di privativa e dagli esercizi muniti di speciale licenza a termini dell'art. 138 del regolamento sulle privative 1° agosto 1901, n. 399, salvo il disposto dell'art. 12 della presente legge.

Tanto i fabbricanti, quanto gli importatori, i loro rappresentanti o depositari ed i rivenditori anzidetti dovranno presentare all'Intendenza di finanza della rispettiva Provincia una dichiarazione indicante il cognome e nome del fabbricante, importatore o venditore e la località del rispettivo esercizio.

L'Intendenza di finanza, dopo gli opportuni accertamenti della presenza, nei dichiaranti, dei requisiti previsti dai primi due comma del presente articolo, rilascierà ai dichiaranti medesimi un attestato della fatta dichiarazione, che, munito di bollo da L. 2 a carico del fabbricante, dell'importatore o del rivenditore, dovrà essere rinnovato al principio di ogni anno.

Ogni cambiamento che fosse per verificarsi nelle località anzidette dovrà essere notificato entro otto giorni all'Intendenza di finanza con dichiarazione in carta libera.

I contravventori alle prescrizioni di questo articolo soggiaceranno alla pena stabilita dall'art. 22 della presente legge.

Art. 12.

In deroga al disposto del precedente articolo 11, secondo comma, le Intendenze di finanza, quando gli interessi dell'Erario siano salvaguardati, potranno, in via eccezionale, autorizzare a datare dal 1° gennaio 1925 la vendita all'ingrosso od al minuto delle carte da giuoco da parte di esercizi diversi da quelli indicati nel detto secondo comma, fermo l'obbligo di sottostare alla vigilanza di che all'articolo 16 della presente legge.

TITOLO VII.

Obblighi dei fabbricanti ed importatori di carte da giuoco.

Art. 13.

E' fatto obbligo ai fabbricanti ed agli importatori di carte da giuoco di tenere un libro di carico e scarico, previamente vidimato dal ricevitore del registro, nel quale siano notati giornalmente, secondo le norme che verranno all'uopo impartite, i dati relativi alla produzione, importazione, bollazione e vendita di mazzi di carte da giuoco.

Qualsiasi differenza riscontrata fra il carico e lo scarico, indipendentemente dalle sanzioni penali, di cui agli articoli 21 e 22 della presente legge, darà luogo all'applicazione e riscossione, in confronto dei fabbricanti ed importatori della tassa di bollo sugli assi, quando non ne sia giustificato il pagamento.

Il detto libro di carico e scarico dovrà essere esibito alla fine di ogni trimestre all'ufficio del registro, che vi apporrà il visto, e dovrà pure essere presentato ad ogni richiesta, ai funzionari ed agenti dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 14.

I ricevitori del registro non daranno corso alle nuove richieste di bollazione di carte da giuoco fino a quando i fabbricanti e gli importatori che le presentano non abbiano ritirato, col pagamento della relativa tassa, le carte da giuoco già munite del bollo dall'Officina delle carte valori di Torino, in conformità alle precedenti richieste.

Art. 15.

Le Intendenze di finanza potranno consentire ai fabbricanti di carte da giuoco aventi una produzione annua non inferiore a duecento mila mazzi, e che ne facciano domanda, di provvedere direttamente all'allestimento, alla spedizione ed alla ripresa dei pacchi assicurati contenenti le carte da giuoco destinate alla bollazione da parte dell'Officina delle carte-valori di Torino.

Le spese inerenti a tale servizio saranno rimborsate dall'Amministrazione ai fabbricanti.

I ricevitori del registro dovranno peraltro continuare ad assicurarsi, nel modo più assoluto e sotto la loro personale responsabilità, dell'esatto contenuto dei pacchi direttamente inviati all'Officina delle carte-valori dai fabbricanti e di quelli contenenti le carte da giuoco bollate di ritorno dalla detta Officina.

TITOLO VIII.

Verifiche presso le fabbriche e presso gli importatori e rivenditori di carte da giuoco.

Art. 16.

I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, gli ufficiali, sottufficiali ed agenti della Regia guardia di finanza, hanno facoltà di accedere, in qualunque tempo, nei locali delle fabbriche di carte da giuoco e nei relativi uffici, magazzini e depositi, nonchè nei locali, esercizi e depositi degli importatori e rivenditori, per ispezionarne i registri e per procedere alle opportune verifiche di controllo.

Le Intendenze di finanza dovranno fare eseguire queste visite due volte l'anno ed ognora che sorgesse dubbio di commessa contravvenzione.

TITOLO IX.

Competenza giudiziaria, procedimento e pene pecuniarie.

Art. 17.

Le controversie e le contravvenzioni in materia di tassa di bollo sulle carte da giuoco sono di competenza: le prime del tribunale civile del luogo nel quale la tassa è richiesta, le seconde del tribunale penale del luogo nel quale le contravvenzioni sono state accertate.

Ove la controversia riguardi esclusivamente la tassa, si procede col rito sommario.

Per le contravvenzioni, anche quando vi siano connesse controversie concernenti la tassa, sono osservate le regole stabilite dalla procedura penale.

Art. 18.

Le Intendenze di finanza sono competenti a decidere su tutte le controversie amministrative, senza limite di valore, relative alle tasse sulle carte da giuoco. Contro le loro decisioni è ammesso il ricorso al Ministero delle finanze nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni regolamentari, se l'ammontare controverso delle tasse superi lire 10,000; se il detto ammontare non superi questo limite, le decisioni delle Intendenze, contro le quali non sia stato presentato ricorso in revocazione alle stesse Intendenze per errore di fatto o di calcolo o per ricupero di un documento decisivo, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 22 maggio 1910, n. 316, possono impugnarsi soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria, entro il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa, eseguita nelle forme prescritte col regolamento.

Art. 19.

La procedura per la definizione delle contravvenzioni contemplate dalla presente legge, è regolata dal R. decreto legislativo 25 marzo 1923, n. 796.

Art. 20.

E' dichiarata contravvenzione alla presente legge:

1° Il possesso, la vendita o l'uso, anche in case private, di mazzi di carte da giuoco non bollate, ancorchè vi siano state levate una o più carte, constatato nei modi legali;

2° La introduzione della carta da giuoco bollata di un mazzo già usato, in altro mazzo di carte nuove;

3° L'applicazione del bollo di una carta usata sopra una carta nuova;

4° La circolazione nello Stato di carte da giuoco di fabbricazione estera, tanto in mazzi che in fogli interi non bollati, quando non siano accompagnati con bolletta doganale di cauzione ad un ufficio del bollo per la bollatura;

5° Il possesso fuori dei locali destinati alla fabbricazione o la circolazione nello Stato di mazzi di carte da giuoco bollate per l'estero, quando non siano accompagnati ad un ufficio doganale di confine con bolletta di legittimazione.

Questa bolletta di legittimazione, rilasciata dagli uffici del registro sarà valida unicamente per il tempo che sarà fissato nella medesima per il trasporto dalla fabbrica alla dogana di confine indicata dal richiedente.

Art. 21.

La contravvenzione di che ai numeri 1, 2 e 3 del precedente articolo è punita con multa fra le 300 e le 1200 lire, e, se accertata a carico di un commerciante o di un conduttore di uno stabilimento od esercizio pubblico, con multa da 1200 a 4800 lire.

Qualora colla contravvenzione sia accertato l'uso in luogo pubblico di carte da giuoco non bollate o predisposte per l'estero, saranno solidalmente tenuti al pagamento della multa quelli che avranno fatto uso delle carte ed il conduttore dello stabilimento od esercizio pubblico nei cui locali sarà stata accertata la contravvenzione.

Le contravvenzioni di che ai numeri 4 e 5 del citato articolo 20 saranno rispettivamente punite con multe fra le lire 1200 e 4800 ed al pagamento saranno solidalmente tenuti, colla persona o colle persone a cui carico verrà rilevata la contravvenzione, i fabbricanti, i committenti e gli assuntori del trasporto.

In ogni caso avrà luogo la confisca delle carte da giuoco cadute in contravvenzione.

Art. 22.

I fabbricanti che non presentano le carte al bollo stabilito da questa legge saranno puniti con una multa fra le 1200 e le 3600 lire.

Ad egual pena soggiaceranno i contravventori al prescritto dagli articoli 8 e 11.

Art. 23.

Indipendentemente dall'applicazione delle multe nella misura fissata dagli articoli 21 e 22 della presente legge, quando a carico di fabbriche di carte da giuoco o di esercizi nei quali si fa vendita od uso di carte da giuoco, sia stata accertata e definita in via giudiziaria o in via amministrativa una precedente contravvenzione, con la condanna del contravventore, l'intendente di finanza, in base al verbale di accertamento della nuova contravvenzione, del quale egli riconosca la regolarità, può promuovere, quanto alle fabbriche, la chiusura per un periodo da 15 a 90 giorni e, quanto agli esercizi, la chiusura per un periodo da 3 a 30 giorni.

TITOLO X.

Delle pene per delitti in materia di bollo sulle carte da giuoco.

Art. 24.

Sarà punito col carcere non minore di sei mesi ed estensibile a tre anni e con multa estensibile a lire 6000 colui che avrà riprodotto o contraffatto il bollo di carte da giuoco, o avrà falsificato punzoni, bolli od altri istrumenti atti a tale contraffazione, o fatto scientemente uso di tali punzoni, bolli ed altri istrumenti falsificati.

Colla stessa pena sarà punito chi, colla previa intelligenza dei falsificatori, avrà procurato l'introduzione nel Regno o la vendita di carte munite di bollo falso.

La pena sarà del carcere da quattro mesi a due anni e la multa sino a L. 6000, se chi avrà introdotte nel Regno o procurato la vendita delle carte sulle quali è impresso il bollo falso, non aveva coi falsari concerti anteriori alla falsificazione.

Colui che, avendo acquistato in buona fede delle carte da giuoco con bollo falso, le avrà vendute dopo riconosciuto il difetto, sarà punito con multa estensibile fino alle 6000 lire.

Non sarà mai inflitto il minimo delle pene stabilite dal presente articolo allorchè il colpevole sarà un fabbricante o commerciante di carte da giuoco.

Art. 25.

Sarà punito col carcere da quattro mesi ad un anno e con multa fino a 6000 lire chi, essendosi procurati i veri punzoni o bolli, ne avrà fatta applicazione a danno dello Stato.

Art. 26.

Sarà punito col carcere estensibile ad un anno, e con la multa estensibile a L. 6000 chi scientemente avrà ritenuto in casa od altrove punzoni, bolli o rami contraffatti o istrumenti destinati a falsificarli.

Sarà punito colla multa estensibile a L. 6000, chi scientemente detenga od abbia fatto acquisto od uso di carte munite di bollo falsificato.

L'uso o la semplice detenzione di carte munite di bollo falso, quando non avvengano in luoghi di pubblico ritrovo, saranno puniti con multa estensibile a L. 3000.

TITOLO XI.

Disposizioni transitorie e generali.

Art. 27.

La vendita e l'uso delle carte da giuoco che, al 1° gennaio 1924, hanno già pagata la tassa vigente al 31 dicembre 1923, saranno permessi fino a tutto il mese di febbraio 1924.

A decorrere dal 1° marzo 1924, le dette carte non potranno essere messe in vendita, nè usate in pubblici esercizi se fabbricanti, importatori, grossisti, rivenditori o possessori non abbiano corrisposto la differenza di tassa mediante applicazione sull'involucro di ciascun mazzo delle fascette bollate, che saranno vendute agli interessati dall'Amministrazione.

Agli effetti del comma precedente, nel giorno 29 febbraio 1924 presso ciascuna fabbrica italiana di carte da giuoco dovrà essere compilato a cura di un funzionario della Amministrazione finanziaria, in concorso del rappresentante della fabbrica stessa, un regolare inventario indicante:

a) il quantitativo di mazzi di carte da giuoco comuni già muniti del bollo in vigore al 31 dicembre 1923, esistenti nei magazzini e depositi della fabbrica;

b) il quantitativo di mazzi di carte da giuoco di lusso già muniti del bollo in vigore al 31 dicembre 1923, esistenti nei detti magazzini e depositi;

c) il numero di assi comuni portanti il bollo in vigore al 31 dicembre 1923, in possesso del fabbricante e non ancora uniti ai rispettivi mazzi;

d) il numero di assi di lusso portanti il bollo in vigore al 31 dicembre 1923, in possesso del fabbricante e non ancora uniti ai rispettivi mazzi;

e) il numero di assi comuni presentati a tutto il 31 dicembre 1923 all'ufficio del registro per la bollazione e non ancora ritirati;

f) il numero di assi di lusso presentati a tutto il 31 dicembre 1923 all'Ufficio del registro per la bollazione e non ancora ritirati.

L'importo della maggiore tassa dovuta in corrispondenza dei quantitativi risultanti dal detto inventario dovrà essere versato dai fabbricanti all'Ufficio del registro in sedici rate quindicinali posticipate.

Potrà eccezionalmente il Ministero delle finanze, su domanda degli interessati, consentire una maggiore dilazione al saldo del debito, ove sussistano speciali circostanze di fatto che giustifichino un tale provvedimento, ma il versamento delle somme dovute a saldo non potrà, comunque, essere fatto oltre il 28 febbraio 1925.

Art. 28.

All'atto di ciascun versamento verrà consegnato ai fabbricanti un numero di fascette bollate da L. 1.50 e da L. 2 di importo corrispondente alla somma versata.

Sui mazzi di carte da giuoco muniti del bollo in vigore al 31 dicembre 1923, venduti dai fabbricanti ed importatori, a datare dal 1° marzo 1924 dovranno essere applicate le fascette bollate anzidette.

I grossisti, dal 1° marzo fino a tutto il 30 aprile 1924, sui mazzi di carte da giuoco muniti del bollo vigente a tutto il 31 dicembre 1923, dovranno applicare all'atto della vendita o della spedizione, per il completamento della tassa, le fascette bollate vendute dall'Amministrazione. A datare dal 1° maggio 1924 tutti i mazzi di carte da giuoco esistenti presso i grossisti dovranno essere muniti delle fascette bollate.

I venditori al minuto di carte da giuoco dovranno al 1° marzo 1924 apporre le fascette bollate su tutti i mazzi di carte da giuoco forniti del bollo vigente al 31 dicembre 1923 esistenti nei negozi.

Art. 29.

Agli esercenti diversi da quelli indicati nell'art. 11 della presente legge, i quali al 31 dicembre 1923 esercitavano la vendita delle carte da giuoco, il relativo attestato sarà rinnovato dall'Intendenza di finanza anche per l'anno 1924, con la esplicita dichiarazione che la rinnovazione si intende efficace soltanto fino al 31 dicembre 1924.

Art. 30.

Le disposizioni che precedono sono applicabili anche nelle Provincie annesse, nelle quali le singole materie contemplate abbiano formato oggetto di provvedimento di estensione anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:
A. DE' STEFANI.

LEGGE DELLE TASSE SUI CONTRATTI DI BORSA

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278).

TITOLO I.

Rapporti contrattuali imponibili.

Art. 1.

I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati.

Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi:

a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di Enti morali; le azioni ed obbligazioni di società, comprese le cartelle degli istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa;

b) le compre-vendite a termine di valori in moneta, in verghe o in divisa estera, siano fatte in borsa o anche fuori di borsa;

c) le compre-vendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori, purchè in questo caso vi sia l'intervento di uno o più mediatori inscritti.

Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali.

TITOLO II.

Misura della tassa.

Art. 2.

La tassa sui contratti di borsa è stabilita nelle seguenti misure:

I. — Contratti a contanti ed a termine tra persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale . . . . L. 0.10

II. — Contratti a contanti:

a) conclusi direttamente fra contraenti . . . L. 1.20

b) conclusi fra banchieri e privati . . . . » 0.60

c) conclusi con l'intervento di persone ammesse al mercato ufficiale . . . . » 0.60

La tassa è ridotta a metà per i contratti a contanti che riguardino esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

III. — Contratti a termine, la cui durata non ecceda i quaranta giorni:

a) conclusi direttamente fra contraenti . . » 2.40

b) conclusi con l'intervento di persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale . . . . . . » 1.20

IV. — Contratti di riporto, la cui durata non ecceda i quaranta giorni:

a) conclusi fra le persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale . . . . » 0.50

b) conclusi direttamente fra i contraenti . . » 6.00

c) conclusi con l'intervento di persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale . . . . . . » 3.00

Le tasse anzidette sono comprensive di ogni addizionale.

TITOLO III.

Modo di riscossione della tassa.

Art. 3.

Le tasse di cui all'art. 2 devono corrispondersi:

a) per i contratti conclusi direttamente fra contraenti e per quelli di riporto conclusi fra le persone ammesse al mercato ufficiale con l'impiego di foglietti costituiti da due parti di cui ciascuno dei contraenti trattiene una, munita della firma dell'altro contraente. Su ciascuna parte del foglietto sono indicate la data, la sostanza del contratto ed il termine per l'esecuzione;

b) per i contratti a contanti ed a termine tra persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale, per i contratti a contanti fra banchieri e privati, e per i contratti conclusi con l'intervento di persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale, con l'impiego di foglietti a madre e figlia.

Le persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale, e, nel caso di contratti a contanti fra banchieri e privati, i banchieri, firmano e consegnano a ciascun contraente la parte figlia del foglietto bollato, nel quale sono indicati i contraenti, la data e la sostanza del contratto, il termine per l'esecuzione, ferme restando le disposizioni dell'art. 31 del codice di commercio.

Se le persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale ed i banchieri sono più, ciascuno di essi firma e consegna al primo cliente la parte figlia del foglietto bollato.

Alle dette persone, ed ai banchieri spetta il rimborso della tassa che avessero anticipata pei propri clienti.

Pei contratti fra persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale, ciascun contraente firma e consegna all'altro la parte figlia del foglietto bollato.

Le matrici dei foglietti, portanti le stesse indicazioni, debbono essere conservate da ciascuna persona ammessa a negoziare al mercato ufficiale e da ciascun banchiere a norma del successivo articolo 13.

Art. 4.

Le tasse di cui all'art. 2 possono corrispondersi, oltrechè con i foglietti bollati venduti dall'Amministrazione, con fogli stampati su carta non filigranata, muniti preventivamente dagli uffici del registro con marche o con punzone di corrispondente importo. Le marche devono essere annullate esclusivamente dagli uffici del registro col bollo a calendario giusta le norme impartite dal Ministero delle finanze.

E' fatta eccezione per i moduli relativi ai contratti a contanti ed a termine tra persone ammesse a negoziare al mermato ufficiale, pei quali la tassa di centesimi 10 può essere corrisposta a mezzo di marche da annullarsi direttamente dalla parte con la scritturazione della data nei modi che verranno stabiliti dal Ministero delle finanze.

Art. 5.

Ciascuno dei foglietti bollati per contratti di borsa non può servire che per un solo contratto.

Come tale è considerato quello, che, pur riguardando cose di specie diversa, riunisca i seguenti requisiti:

a) che sia intervenuto fra una sola parte venditrice e una sola parte compratrice;

b) che abbia un solo termine di consegna e un solo termine di pagamento;

c) che sia stato concluso nello stesso giorno.

Art. 6.

Quando la consegna dei titoli e valori non segua immediatamente alla conclusione del contratto, valgono i regolamenti di borsa, e, in mancanza, gli usi di borsa per determinare, agli effetti della tassa, la qualifica del contratto.

E' da considerarsi come contratto nuovo, agli effetti della tassa, ogni rinnovazione ed ogni proroga di contratti.

Art. 7.

La consegna dei foglietti bollati indicati nell'articolo 3, quando non segua al momento della conclusione del contratto deve effettuarsi non oltre il primo giorno non festivo posteriore alla conclusione del contratto stesso.

La consegna all'ufficio postale, fatta colle norme stabilite nel regolamento 4 agosto 1913, n. 1068, equivale alla consegna personale.

Le lettere, i telegrammi ed ogni altro scritto rilasciato dalle parti in relazione ai contratti, pei quali siano stati usati i foglietti bollati, sono esenti dalle tasse di bollo e registro, anche quando occorra di farne uso in via amministrativa o giudiziaria.

TITOLO IV.

Contratti conclusi con persone residenti all'estero e contratti conclusi all'estero.

Art. 8.

Quando uno dei contraenti si trovi all'estero, la tassa dovuta sul contratto che si perfeziona in Italia, è corrisposta dalla persona ammessa a negoziare al mercato ufficiale o dal contraente che risiede nel Regno, mediante l'uso dei foglietti bollati di cui all'art. 3.

Il contratto perfezionato all'estero, secondo le leggi del luogo, ha efficacia giuridica nel Regno, purchè venga sottoposto alle tasse stabilite dalla presente legge, quand'anche sia stato convenuto di risolverlo col pagamento della sola differenza dei prezzi di borsa.

TITOLO V.

Certificati di credito.

Art. 9.

Per i contratti conclusi con l'intervento delle persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale ovvero tra queste ed altre persone, quando la tassa sia stata debitamente soddisfatta, se una delle parti non esegue il contratto nel tempo stabilito, l'altra, entro il termine prescritto dall'uso di borsa, o, in difetto di esso, non oltre il secondo giorno non festivo dalla scadenza, può richiedere al Sindacato dei mediatori la liquidazione coattiva della operazione, purchè il contratto porti la firma della parte inadempiente.

Ove uno dei contraenti a termine, non consegni o spedisca al mediatore, regolarmente firmata, la parte del foglietto bollato da conservarsi dal mediatore, il Sindacato, a richiesta di quest'ultimo, ed in seguito a presentazione delle lettere e dei telegrammi, se ve ne sono, oppure con l'esibizione dei registri del richiedente, può invitare il contraente moroso, mediante lettera raccomandata, a consegnare al Sindacato, il foglietto munito di firma. Nel caso che il contraente moroso, nel termine prefisso dal Sindacato, non aderisca all'invito, il Sindacato può procedere alla liquidazione coattiva dell'operazione.

Il Sindacato procede alla liquidazione eseguendo, ove occorra, a carico dello inadempiente, le necessarie operazioni di compra e vendita, e rilascia al richiedente un certificato del credito che risulta dalle medesime.

Alla liquidazione dei contratti contemplati dal presente articolo non si applica l'art. 69 del Codice di commercio.

Art. 10.

Per i contratti contemplati nell'articolo precedente, la parte che, ai sensi del precedente articolo ha ottenuto il certificato di credito, può farlo valere come titolo esecutivo a norma di quanto è disposto dagli articoli 323 e 324 del Codice di commercio e 554 del Codice di procedura civile.

Il presidente del tribunale o il pretore possono esonerare l'opponente dall'obbligo della cauzione prescritta dal citato articolo 323 del Codice di commercio.

Art. 11.

Trascorsi tre giorni dalla notificazione del certificato di cui all'art. 10 all'inadempiente, senza che sia stato giustificato il pagamento delle differenze da parte dei debitori, il presidente del Sindacato deve trasmettere al presidente del tribunale la dichiarazione di questa sospensione di pagamenti, affinchè possa farsi luogo ai provvedimenti determinati dal libro III del Codice di commercio.

Il presidente del Sindacato, o chi ne fa le veci, che omettono di fare questa dichiarazione, sono puniti coll'ammen-

da da L. 200 a L. 1000, estensibile a L. 2000 in caso di recidiva.

E' applicabile anche al Sindacato dei mediatori il disposto dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 12.

I contratti soggetti alla tassa stabilita dalla presente legge, come pure il certificato di liquidazione di che all'articolo 9, sono esenti da registro, e le relative quietanze, se scritte sullo stesso foglietto bollato che racchiude il contratto, non vanno soggette a tassa particolare, e, se scritte su foglio separato, sono considerate, agli effetti delle leggi sulle tasse di registro e bollo, quali ricevute ordinarie.

Il certificato di liquidazione dovrà essere rilasciato sulla carta da bollo prescritta per gli atti giudiziari avanti al magistrato competente per ragione di somma.

Alle contravvenzioni a questa disposizione si applica la legge sulle tasse di bollo.

Titolo VI.

Obblighi degli operatori di borsa.

Art. 13.

Tutti coloro che, per professione abituale, operano in borsa, o fanno per professione abituale atti di commercio aventi per oggetto le cose indicate nell'art. 1, devono conservare per due anni, dalla conclusione dei contratti e per ordine di data, le matrici dei foglietti consegnati o spediti, e i foglietti ricevuti, come pure le ricevute rilasciate dalla posta nei casi previsti dall'art. 7.

Tutti gli operatori, indicati nel comma precedente, debbono permettere agli agenti finanziarii di esaminare i menzionati documenti, nonchè le note, le lettere e qualsiasi altra carta che si riferisca ai corrispondenti contratti, insieme ai libri, la cui tenuta è obbligatoria a norma del Codice di commercio.

Il rifiuto è accertato con le forme prescritte dalla legge sulle tasse di bollo.

E' considerato come rifiuto a presentare i libri prescritti dal Codice di commercio, e costituisce perciò contravvenzione, la dichiarazione della mancanza dei libri medesimi.

Per procedere alle ispezioni o verifiche indicate nel secondo e nel terzo comma del presente articolo, gli agenti finanziari dovranno essere muniti di una speciale e personale autorizzazione dell'intendente di finanza portante la designazione dell'individuo od istituto ai quali l'ispezione si riferisce e dovranno limitare le loro investigazioni a quegli atti e scritti che si riferiscono ad operazioni di data anteriore di almeno sei mesi al giorno delle ispezioni.

Titolo VII.

Carattere delle operazioni a termine su titoli di credito e valori.

Art. 14.

Le operazioni a termine sovra titoli di credito e valori sono reputate atti di commercio.

Titolo VIII.

Contratti di riporto, a termine od a premio, soggetti alla tassa sulle anticipazioni contro pegno.

Art. 15.

Ai contratti di riporto ed a termine, da chiunque fatti, contemplati negli articoli 1 e 2, ed alle relative rinnovazioni e proroghe, quando sono stipulati per un termine maggiore di quaranta giorni, non si applicano, nei rapporti della tassa, le disposizioni della presente legge, ma quelle delle leggi relative alla tassa sulle anticipazioni contro deposito o pegno.

Le parti contraenti sono solidariamente responsabili delle tasse e delle eventuali sopratasse.

Titolo IX.

Verifiche.

Art. 16.

I funzionari dei Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze, ai quali sieno demandate le ispezioni, di che alla presente legge, e gli altri funzionari che ne vengano a conoscere il risultato, devono serbare il segreto sulle notizie d'ogni natura, acquistate mediante tali ispezioni.

Gli agenti finanziari devono inoltre astenersi dal far uso di tali notizie nell'applicazione di tributi diversi dalle tasse stabilite con la presente legge, e dalla tassa sulle anticipazioni contro deposito o pegno.

Le infrazioni a queste disposizioni sono punite con l'ammenda da L. 100 a 200, salvo, quando ne sia il caso, l'applicazione delle maggiori pene comminate dal Codice penale per la violazione dei segreti d'ufficio, oltre al risarcimento dei danni.

Titolo X.

Disposizioni penali.

Art. 17.

Ogni contravvenzione agli articoli 2 a 9 incluso è punita coll'ammenda di L. 10.

Quest'ammenda, nei contratti stipulati direttamente tra i contraenti, è dovuta in solido da costoro e, nei contratti conchiusi a mezzo di persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale, è dovuta da queste, in solido col contraente che ha accettato, come prova del contratto, foglietti non bollati ai termini della presente legge.

Le persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale ed ogni altro contraente, compresi quelli che fanno commercio abituale delle cose di cui all'art. 1, quando abbiano da parte loro adempiuto alle prescrizioni della legge, ma non abbiano ottenuto dall'altro contraente lo scambio del foglietto bollato, sono esonerati dalla sanzione dell'ammenda, quando provino agli agenti dell'Amministrazione finanziaria di avere invitato l'altra parte all'adempimento.

E' parimente punita coll'ammenda di L. 10 la infrazione al disposto dell'art. 13, primo comma, per ogni matrice e per ogni foglietto che non sia stato conservato per un intero biennio.

Oltre l'ammenda, deve sempre pagarsi anche la tassa o il supplemento di essa, se non risulti soddisfatta.

Ogni volta che venga rifiutata l'ispezione di che all'articolo 13, è applicabile l'ammenda di L. 100.

Art. 18.

Coloro ai quali, in un periodo non maggiore di un anno siano state successivamente accertate più di tre delle contravvenzioni indicate nell'articolo precedente, sono inoltre puniti con la esclusione dalle borse del Regno per un tempo non minore di un mese e non maggiore di un anno.

Art. 19.

Non è ammessa alcuna azione in giudizio, nemmeno nei rapporti fra commissionario e committente, nè veruna liquidazione può eseguirsi dal Sindacato dei mediatori in dipendenza delle operazioni contemplate dalla presente legge se non viene previamente provato il soddisfacimento delle tasse ed ammende dovute, fermo sempre il disposto del precedente articolo 15.

Art. 20.

I funzionari giudiziari e le autorità di borsa che abbiano impartiti provvedimenti, in ordine a contratti in contravvenzione alla presente legge, incorrono, in proprio, per ciascuno di questi contratti, nell'ammenda di L. 10, oltre la responsabilità solidale, con le persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale e coi contraenti, per le tasse e le ammende ad essi applicabili.

In questi casi i funzionari e le autorità di borsa preindicati devono denunziare i contravventori all'ufficio di registro della sede della borsa, astenendosi da qualsiasi provvedimento fino a che sia stata presentata la quietanza delle tasse e ammende rilasciata dall'ufficio competente.

Art. 21.

Le contravvenzioni e controversie che si riferiscono alle disposizioni degli articoli 1 a 8 incluso, 13, 14, 17 e 20 sono decise a norma del Regio decreto legislativo 25 marzo 1923, n. 796.

L'azione penale per le contravvenzioni agli articoli citati nel precedente comma, si prescrive col decorso di due anni, dal giorno della commessa contravvenzione.

TITOLO XI.

Disposizioni generali.

Art. 22.

Le disposizioni che precedono sono applicabili anche nelle Provincie annesse, nelle quali le singole materie contemplate abbiano formato oggetto di provvedimento di estensione anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

A. DE' STEFANI.

LEGGE TRIBUTARIA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279).

Art. 1.

Le concessioni governative, le autorizzazioni, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti amministrativi designati nelle annesse tabelle *A* e *C* sono soggetti alle tasse in esse determinate.

Per gli atti in forma pubblica amministrativa stipulati nei Ministeri e nelle altre Amministrazioni dello Stato ed uffici dipendenti sono stabilite a favore dell'Erario, in conformità della tariffa notarile e sotto il nome di « diritti di segreteria », le tasse indicate nella tabella *B*.

Per l'applicazione e per la liquidazione delle tasse si osservano le norme stabilite nelle tabelle.

Art. 2.

La riscossione delle tasse determinate dalle tabelle *A* e *B* è fatta o in modo ordinario dall'ufficio del registro, nella cui circoscrizione sono rilasciati la concessione governativa, l'autorizzazione, il provvedimento o l'atto amministrativo, o è ricevuta la dichiarazione; o mediante speciali marche poste in vendita dall'Amministrazione finanziaria che debbono presentarsi dal contribuente all'autorità o all'ufficio che rilascia la concessione, l'autorizzazione, l'atto o il provvedimento o riceve la dichiarazione, e venire annullate nei modi prescritti dalla legge sul bollo.

Le tasse sui passaporti e sulle legalizzazioni, di che ai numeri 35, 36, 37, 38 e 39 della tabella *A*, sono riscosse mediante altre apposite marche.

La tassa per il permesso di porto di armi di cui al n. 16, lettere *a*, *b*, *c*, e *d* della tabella *A* deve essere riscossa, assieme a quella di bollo dovuta pel permesso, mediante uso di carta bollata speciale del corrispondente complessivo importo.

Art. 3.

Agli effetti dell'annuale rinnovazione della licenza, di che all'art. 54 della legge sulla pubblica sicurezza, gli esercenti, nel mese di dicembre di ciascun anno, debbono presentare la licenza all'autorità di pubblica sicurezza del circondario perchè sia munita del *visto* e debbono contemporaneamente pagare le tasse stabilite dalla tabella *C*; il tutto sotto la pena di decadere dall'esercizio.

Questa disposizione è, sotto la medesima pena, applicabile, quanto alla vidimazione annuale, contemplata ai numeri 27, 28 e 29 della tabella *A*, anche a coloro che esercitano l'industria di affittare camere od appartamenti mobiliati, o tengono agenzie pubbliche di prestiti sopra pegno, o agenzie pubbliche od uffici pubblici di collocamento o di impiego di donne.

Art. 4.

In uno stesso atto, certificato, copia od estratto fatto nello Stato, per valere nello Stato, non sono soggette a tassa più di due legalizzazioni di firme.

Art. 5.

E' efficace in tutto il Regno la legalizzazione di firme, fatta nella rispettiva competenza dai prefetti, dai presidenti e cancellieri dei Tribunali e dai rettori delle Regie università degli studi e dai capi degli istituti di studi superiori regolarmente approvati.

Art. 6.

La legalizzazione della firma dell'ufficiale che rilascia le copie degli atti dello stato civile e i certificati di stato civile a norma dell'art. 150 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile, può essere fatta, oltre che dal presidente del Tribunale, dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale la copia od il certificato provengono.

Il pretore può inoltre legalizzare gli altri atti pei quali è ora competente il presidente del Tribunale, sempre che essi siano formati o rilasciati nella propria circoscrizione.

La legalizzazione è valida per tutto il Regno.

Art. 7.

Le concessioni, le autorizzazioni, i provvedimenti, gli atti e le dichiarazioni contemplate nella presente legge e nelle tabelle non hanno effetto ove non consti del pagamento della tassa dovuta.

Art. 8.

Le autorità ed i funzionari che contravvengano alle disposizioni della presente legge e delle tabelle, oltre all'essere responsabili delle tasse dovute, salvo per queste il loro regresso verso le parti debitrici, incorrono in una pena pecunaria eguale al triplo della tassa ed, in ogni caso, non minore di L. 100.

Art. 9.

L'esercizio di atti o diritti contemplati dalla presente legge, senza il pagamento delle tasse relative, è punito con una pena pecuniaria eguale al triplo della tassa e, in ogni caso, non mai minore di L. 100, salvo le disposizioni speciali stabilite negli articoli seguenti e nelle tabelle, e senza pregiudizio delle penalità portate dal Codice penale in caso di reato in esso contemplato.

Art. 10.

Col decorso di cinque anni si prescrive l'azione per accertare le contravvenzioni alla presente legge e per riscuotere le tasse di che alle tabelle *A* e *B* e le pene pecuniarie relative.

Col decorso di tre anni dal giorno dell'effettuato pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie si prescrivono tanto l'azione della finanza per supplementi a causa di liquidazioni inesatte, quanto l'azione dei contribuenti per restituzione di somme indebitamente pagate.

Art. 11.

Le Intendenze di finanza sono competenti a decidere su tutte le controversie amministrative, senza limite di valore, relative alle tasse contemplate dalla presente legge. Contro le loro decisioni è ammesso il ricorso al Ministero delle finanze nei modi e termini stabiliti dalle disposizioni regolamentari, se l'ammontare controverso delle tasse e sopratasse superi le L. 10,000; se il detto ammontare non supera questo limite, le decisioni delle Intendenze, contro le quali non sia stato presentato ricorso in revocazione alle stesse Intendenze per errore di fatto o di calcolo o per ricupero di un documento decisivo, a' sensi dell'art. 7 del R. decreto 22 maggio 1910, n. 316, possono impugnarsi soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria, entro il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa, eseguita nelle forme prescritte dal regolamento.

Art. 12.

Coloro che senza licenza del Prefetto o del Sottoprefetto o senza il pagamento della tassa, di cui all'art. 50 della tabella A, eseguiscano, nei locali indicati nello stesso articolo, vendite od esposizioni temporanee di materie e articoli classificati di lusso a' sensi della legge della tassa sugli scambi sono passibili per ciascun caso di una penalità pari a venti volte la tassa dovuta. Tale penalità è indipendente dalle sanzioni portate dalla legge 20 marzo 1910, n. 121, e da quelle di cui alla legge per la imposta sulla ricchezza mobile, nonchè da quelle di cui alla legge ed al regolamento di pubblica sicurezza. La detta penalità è riducibile ad un quarto ove i contravventori dimostrino di trovarsi in regola, con riflesso al tempo anteriore alla contravvenzione, con la legge sulle Camere di commercio e con la legge sull'imposta di ricchezza mobile e sulla pubblica sicurezza.

Dette pene pecuniarie sono dovute in solido dal venditore od espositore e dall'esercente dell'albergo, locanda o pensione, o dal proprietario, o locatario, o usuario del locale in cui ha luogo la vendita o l'esposizione.

La merce risponde di ogni diritto erariale e può essere sequestrata.

Indipendentemente poi dall'applicazione delle anzidette disposizioni, qualsiasi vendita, ovunque fatta, per ragioni di lucro o per fine di commercio, di materie e articoli classificati di lusso da chi non è iscritto, per tali commerci e per l'esercizio in determinati locali o in determinate forme, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di bollo, di imposte dirette, di pubblica sicurezza e di commercio, è punita con la pena pecuniaria di L. 2000 e con la confisca delle merci e dei valori, compresi quelli portati sulla persona.

Art. 13.

La licenza di cui all'articolo precedente può essere rilasciata ad esercenti, ditte e società, italiani e stranieri, che si trovino in regola con le prescrizioni della legge 20 marzo 1910, n. 121, sul riordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno, e si trovino iscritti, per il commercio attinente alle vendite ed esposizioni, nei ruoli di imposta sulla ricchezza mobile.

Gli stranieri, persone fisiche, sono tenuti a dimostrare di trovarsi anche in regola con le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza relative alla entrata e al soggiorno degli stranieri nel Regno.

Le società straniere non possono ottenere la licenza se non dimostrino di aver adempiuto alle formalità prescritte dagli articoli 230 e seguenti del Codice di commercio e di trovarsi assoggettate alla tassa annua sul capitale. Le persone fisiche che agiscono per conto delle società straniere devono inoltre essere in regola con le anzidette disposizioni di pubblica sicurezza.

Art. 14.

Sono esenti dall'obbligo della licenza di cui agli articoli precedenti i viaggiatori ed i rappresentanti di commercio che, pure facendo esposizione di campionari di materie e articoli classificati di lusso, nei locali indicati all'art. 50

della tabella *A*, si limitano a ricevere commissioni da trasmettere alla casa madre, senza consegnare direttamente la merce ai clienti.

In tale caso i detti viaggiatori e rappresentanti dovranno essere muniti di un certificato della Camera di commercio, nel cui distretto si trova la casa madre, attestante che la loro attività si esplica esclusivamente nella esposizione di campionari, senza la vendita diretta al consumatore.

Per i viaggiatori e rappresentanti di case estere il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta alla quale appartengono, vistato dall'autorità consolare italiana.

Art. 15.

I fabbricanti, commercianti ed esercenti indicati nell'articolo 51, lett. *a*), della tabella *A*, all'atto della richiesta della licenza o patente di esercizio, devono dimostrare di essere iscritti, per l'industria od il commercio degli oggetti preziosi, nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile ed in quelle delle tasse di esercizio e rivendita.

Nel caso di fabbricanti, commercianti ed esercenti non iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, dovrà essere presentato un certificato dell'agenzia delle imposte, indicante il motivo per il quale il richiedente non trovasi inscritto nei ruoli.

I fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri indicati nell'art. 51, lettera *b*), che intendono esercitare nel Regno il commercio degli oggetti preziosi da essi importati, nonchè i loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti, all'atto della richiesta della licenza, dovranno provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta alla quale appartengono, vistato dall'autorità consolare italiana.

Chiunque eserciti l'industria od il commercio degli oggetti preziosi senza essere munito di patente è passibile della pena pecuniaria di lire 2000 e delle altre sanzioni stabilite dall'art. 12, ultimo comma, della presente legge.

Art. 16.

Per il rilascio della licenza o patente d'esercizio di che all'articolo precedente si applicano le disposizioni dell'articolo 53 del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª).

La revoca della licenza ha luogo nei casi previsti dall'ultimo comma del citato art. 53 della legge di pubblica sicurezza e dall'art. 3 del R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1670.

Art. 17.

Sono da prenotarsi a debito le tasse per gli atti occorrenti nei procedimenti interessanti l'Amministrazione dello Stato, le Amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quella dello Stato, l'Amministrazione del fondo per il culto e le persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio, salvo il recupero, ai termini del R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2627, e delle leggi 14 agosto 1879, n. 5035, e 19 luglio 1880, n. 5536.

Le tasse per gli atti giudiziari che occorressero in occasione ed in conseguenza del procedimento esecutivo tanto per imposte erariali, quanto per imposte provinciali o comunali, compiuti dagli esattori delle imposte dirette, ai sensi degli articoli 70 e 99 della legge (testo unico) 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette sono ridotte a metà e debbono essere prenotate a debito pel recupero in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l'esattore.

Eguale beneficio compete ai Consorzi, alle società ed Enti morali che, per disposizione di legge godono, per la riscossione dei loro crediti, dei privilegi ammessi dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 18.

Non sono soggette a tassa le autorizzazioni a portare armi rilasciate per ciascun individuo appartenente a quelle categorie di personale civile dipendente direttamente dallo Stato e addetto permanentemente ad un determinato servizio, per le quali nei regolamenti generali di amministrazione sia preveduto che esse, nell'interesse pubblico, vadano armate.

L'autorizzazione vale soltanto per l'uso dell'arma a scopo di difesa personale.

Non sono del pari soggette a tassa le autorizzazioni prefettizie per il porto d'armi agli appartenenti alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 19.

Il passaporto rilasciato tanto agli emigranti che si recano all'estero a scopo di lavoro quanto alle loro famiglie, è esente dalla tassa di che al numero 35 della tabella *A*.

Sono parimenti esenti dalla stessa tassa i passaporti rilasciati a coloro che, nei modi previsti dal regolamento, provino il loro stato di povertà all'autorità che deve rilasciarli.

Art. 20.

E' data facoltà al Governo del Re di accordare la esenzione dalle tasse di vidimazione e di passaporto ai sudditi di quegli Stati esteri coi quali sarà convenuta la reciprocità di tale esenzione.

Art. 21.

Non è dovuta la tassa di legalizzazione, di che ai numeri 38 e 39 della tabella, quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto in cui è apposta la firma da legalizzarsi.

Eguale beneficio, estensibile alla autenticazione di che al n. 40 della tabella, è concesso per gli atti di coloro che, nei modi previsti dal regolamento, provino il loro stato di povertà all'autorità che deve procedere alla legalizzazione.

Art. 22.

E' esente da tassa la legalizzazione delle copie degli atti dello Stato civile da prodursi per la liquidazione delle pensioni di guerra a' sensi del R. decreto 12 luglio 1923, numero 1491.

Art. 23.

E' esente da ogni legalizzazione la copia della domanda e dei relativi allegati che, ai termini della legge 6 aprile 1913, n. 285, approvante gli atti firmati tra l'Italia e vari Stati per la protezione della proprietà industriale e la registrazione dei marchi di fabbrica e di commercio, deve essere presentata per far valere la priorità di un deposito fatto in altro Stato.

Art. 24.

Tutti gli atti e contratti di qualunque natura ricevuti dai notai o da altri pubblici ufficiali del Regno o della Repubblica di San Marino sono esenti dalla tassa di legalizzazione delle firme di che al n. 38 della tabella *A*. Essi fanno piena fede ed hanno esecuzione nell'uno o nell'altro Stato, se ricevuti in Italia, colla sola legalizzazione del presidente del

competente Tribunale soggetta alla tassa stabilita da successivo n. 39, e, se ricevuti nella Repubblica di San Marino, colla sola legalizzazione del segretario di Stato per gli affari esteri di quello Stato.

Art. 25.

Sono esenti dalla tassa stabilita dal n. 80 della tabella *A*:

a) le ricevute dei titoli consolidati e dei debiti redimibili indicati nell'art. 67 della legge (testo unico) 17 luglio 1910, n. 536, pel Debito pubblico, e dei titoli relativi ai prestiti di guerra autorizzati coi Regi decreti 19 dicembre 1914, n. 1371; 17 giugno 1915, n. 859; 22 dicembre 1915, n. 1800; 2 gennaio 1917, n. 3; 6 dicembre 1917, n. 1860; 22 settembre 1918, n. 1300 e 24 novembre 1919, n. 2168, che si presentano all'Amministrazione del debito pubblico per le operazioni considerate nello stesso art. 67;

b) le ricevute dei titoli di Debito pubblico in cui sono investiti i capitali della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro e della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, rilasciate per il tramutamento dei titoli stessi;

c) le ricevute dei titoli del Debito pubblico appartenenti alle Casse ed ai Sindacati costituiti secondo le prescrizioni di che all'art. 19 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro, pure rilasciate per il tramutamento;

d) le ricevute per il deposito dei titoli di rendita nominativi da tramutarsi al portatore, quando il capitale nominale dei singoli titoli non superi L. 500.

Art. 26.

Le tasse sulle concessioni governative dovute in dipendenza dei mutui contratti giusta l'art. 27 della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646, e l'art. 3 di quella 22 dicembre 1905, n. 592, sul credito fondiario, l'articolo 95 della legge (testo unico) 28 aprile 1910, n. 204, sugli istituti di emissione e l'art. 11 della legge 16 luglio 1914, n. 665, a favore della Sardegna, vengono corrisposte collo speciale abbonamento dalle dette leggi consentito.

Sono parimenti comprese nello speciale abbonamento di cui al R. decreto 2 febbraio 1922, n. 119, le tasse sulle concessioni governative che sarebbero dovute dal Consorzio zolfifero siciliano o dai singoli consorziati per la produzione ed il commercio dello zolfo, ai sensi dell'art. 1 del citato Regio decreto.

Sono comprese nello speciale abbonamento di cui al Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, le tasse sulle concessioni governative che sarebbero dovute dal Consorzio di credito per le opere pubbliche e dai singoli consorziati.

Sono pure comprese nello speciale abbonamento di cui al Regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, le tasse sulle concessioni governative che sarebbero dovute dall'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

Art. 27.

Sono esenti da tassa tanto le società commerciali costituite quanto quelle che si costituiranno allo scopo di esercitare miniere di zolfo.

Così pure le società estere costituite per attuare in Italia il medesimo scopo godono per tutta la durata del loro esercizio di eguale esenzione relativamente agli atti necessari per il proprio riconoscimento nel Regno e per stabilire un'agenzia generale od una rappresentanza.

Art. 28.

Sono esenti dalle tasse, di cui alla tabella *B* (diritti di segreteria):

a) la stipulazione di atti di affrancazione di prestazioni annue inferiori a L. 100, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 gennaio 1880, n. 5253, e dell'art. 8 della legge 29 giugno 1893, n. 347, sull'affrancazione di canoni, censi ed altre prestazioni dovute al Demanio, al Fondo per il culto ed al Fondo speciale di beneficenza e di religione nella città di Roma;

b) la stipulazione di atti per far constare della concessione di eseguire lavori nelle zone di servitù militari;

c) tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali dell' « Opera nazionale Emanuele Filiberto di Savoia » per soccorso agli orfani dei militari morti nella campagna della Libia.

Art. 29.

Competono ai Comuni le tasse indicate nella tabella *C*, ferme le disposizioni della legge e dei regolamenti di pubblica sicurezza riguardanti gli esercizi pubblici ivi indicati.

Art. 30.

E' punito con la detenzione fino ad un anno chiunque scientemente fa uso o smercio di carta bollata o di marche precedentemente usate.

Art. 31.

La procedura per la definizione delle contravvenzioni contemplate dalla presente legge è regolata dal Regio decreto legislativo 25 marzo 1923, n. 796.

Art. 32.

Sono competenti per l'accertamento delle contravvenzioni alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del n. 16 della tabella *A*, anche gli agenti delle ferrovie, sia dello Stato che dell'industria privata, appartenenti al personale viaggiante, di ispezione e di controllo, ed a quello addetto alla vigilanza delle linee ferroviarie, cui spetta la quota di compartecipazione sulla pena pecuniaria pagata, a norma dell'articolo seguente.

Tale competenza non attribuisce agli agenti in parola la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e non li autorizza al porto d'armi senza licenza.

Art. 33.

Ai funzionari ed agli agenti accertatori delle contravvenzioni contemplate dalla presente legge compete sul prodotto netto della pena pecuniaria riscossa la compartecipazione nella misura stabilita dal R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1675, sotto l'osservanza delle modalità previste dal decreto stesso e dal R. decreto 11 marzo 1923, n. 758.

Il prodotto netto si ottiene detraendo le spese inerenti alla riscossione nella misura fissa del 10 per cento.

Art. 34.

I privilegi tributari della esenzione o riduzione delle tasse contemplate dalla presente legge per gli atti e contratti, concessi a favore di privati, società, enti morali ed istituti non di beneficenza senza determinazione di tempo, o per tempo superiore al decennio, cesseranno di diritto allo scadere del decennio dalla data della loro entrata in vigore.

I privilegi cesseranno di diritto anche prima del compimento del decennio, quando dai bilanci delle società e degli

enti privilegiati risultasse un utile netto di esercizio che superi l'interesse legale commisurato all'effettivo capitale versato o di fondazione. Non ha luogo la cessazione del privilegio qualora esso tragga origine da atto contrattuale con lo Stato, approvato per legge, o concerna atti direttamente interessanti la pubblica istruzione e la beneficenza.

In caso di rifiuto ad esibire il bilancio, si ha per provato l'estremo di fatto che giustifica la fine del privilegio.

Se il decennio di cui al primo comma del presente articolo fosse già scaduto entro il 31 dicembre 1923, o scadesse entro l'anno 1924, esso s'intende prorogato di diritto a tutto l'anno 1925.

In caso di controversia sulla natura o finalità dell'ente che domanda la permanenza del privilegio tributario, decide l'amministrazione finanziaria, udite le competenti Amministrazioni di Stato, ed esclusa ogni altra impugnativa in sede amministrativa e giudiziaria.

La durata dei privilegi di cui al presente articolo decorre sempre dalla costituzione o fondazione della società, ente od istituto, anche se questi siano sciolti e ricostituiti, oppure trasformati o comunque fatti rivivere sotto parvenze diverse.

Disposizione transitoria.

Art. 35.

Gli atti relativi alla costituzione di enti morali autonomi, creati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, per l'impianto ed esercizio di fiere campionarie, nonchè gli atti che venissero stipulati per operare il passaggio a favore degli enti medesimi di beni appartenenti a società per l'esercizio di fiere campionarie, sono esenti da tasse di concessione governativa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

A. DE' STEFANI

TABELLA *A*.

Concessioni governative, autorizzazioni, atti, dichiarazioni e provvedimenti amministrativi soggetti a tassa.

AVVERTENZE. — 1. La cifra indicata nella colonna 3 della presente tabella è comprensiva di ogni addizionale.

2. Allorchè la somma totale delle tasse, per qualsiasi titolo liquidate, presenti una frazione minore di una lira, questa frazione viene computata per una lira intera.

3. L'indicazione «ordinario», nella colonna 4, sta a significare il pagamento della tassa fatto direttamente all'ufficio del registro contro rilascio di bolletta.

Numero d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
	I. — *Cittadinanza e stato civile*			
1	Concessione di cittadinanza	360 —	ordinario	Sono esenti da questa tassa gli italiani non appartenenti al Regno d'Italia, e coloro che sono indicati nell'articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana.
2	Permesso preventivo da parte del Governo di riacquistare la cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel Regno, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza dello Stato a cui apparteneva per trasferirla in altro Stato estero, di cui non assuma la cittadinanza	90 —	id.	
3	Dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza italiana:			
	a) se il denunziante non trovasi inscritto nei ruoli delle imposte dirette	360 —	id.	

Numero d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
Segue 3	*b*) se trovasi inscritto nei suddetti ruoli. . .	—	ordinario	La tassa è eguale alla metà dello ammontare complessivo dell'imposta erariale fondiaria e di quella di ricchezza mobile, dovute nell'anno precedente e non può essere mai minore di L. 360.
4	Dispensa dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero per la perdita della cittadinanza, di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555 . .	600 —	id.	
5	Dichiarazione di aver fissato o di voler fissare la residenza nel Regno.	60 —	id.	Sono esenti da questa tassa gli italiani non appartenenti al Regno d'Italia e coloro che fanno le dichiarazioni per l'acquisto ed il riacquisto della cittadinanza a' termini degli art. 9, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555.
6	Decreto di dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio, o da impedimenti al matrimonio .	90 —	id.	I decreti sono rilasciati gratuitamente a coloro che nei modi previsti dal regolamento per la esecuzione della presente legge, provino il loro stato di povertà all'autorità che deve rilasciarli.
7	Vidimazione dei registri dello stato civile prescritta dall'art. 357 del codice civile, eseguita dal pretore, dal presidente del tribunale, o da un giudice del tribunale delegato dal presidente	6 —	con marche	La tassa è dovuta per ciascun volume vidimato. La marca è annullabile col bollo del Comune o della cancelleria del tribunale a cura del magistrato che eseguisce la vidimazione.
8	Decreto di autorizzazione a cambiamento od aggiunta di cognomi:			
	a) in esecuzione di disposizioni testamentarie	480 —	ordinario	Sono esenti dalla tassa i trovatelli. Pei figli legittimi dei trovatelli la tassa è ridotta ad un terzo.
	b) in ogni altro caso.	120 —	id.	Idem.
9	Decreto di autorizzazione a cambiamento od aggiunta di nomi . .	120 —	id.	Idem.
	II. — *Enti morali.*			
10	Decreto di costituzione o creazione in Ente morale o di autorizzazione di corpo morale già costituito, ad accettare			

Numero d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
Segue 10	eredità; legati o donazioni:			
	— per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire. .	2.40	ordinario	La tassa è pagata in ragione del valore dei beni con i quali è fondato l'Ente morale, o che formano oggetto dell'eredità, legato o donazione.
11	Decreto di autorizzazione a corpi morali ad acquistare beni a titolo oneroso	7.20	id.	
12	Autorizzazione per cambiamento od aggiunta di denominazione ad un Comune	100 —	id.	
	III. — *Titoli nobiliari, stemmi e onorificenze.*			
13	Decreto Reale per concessione di titoli e predicati nobiliari nazionali, o per autorizzazione a riceverli da Potenza estera, o per conferma di quelli ricevuti:			
	a) per il titolo di principe	72,000 —	id.	Qualora i titoli o predicati non siano trasmissibili agli eredi, la tassa è di tre quinti.
	b) per il titolo di duca.	60,000 —	id.	
	c) per il titolo di marchese	36,000 —	id.	
	d) per il titolo di conte.	30,000 —	id.	
	e) per il titolo di barone o visconte . . .	18,000 —	id.	
	f) per qualunque altro titolo o per l'aggiunta anche contemporanea di predicato .	9,600 —	id.	

Numero d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
Segue 13	*g*) per simili concessioni con decreto Reale *motu proprio* . . .	—	ordinario	La tassa è dovuta nella misura di un terzo di quella sopra indicata rispettivamente per ciascun corrispondente provvedimento.
	Decreto Reale per rinnovazione o riconoscimento dei titoli o predicati suddetti	—	id.	La tassa è applicata nella misura di tre quinti di quella rispettivamente stabilita per la concessione, autorizzazione o conferma
14	Decreto Reale per concessione od approvazione di stemmi a privati, società ed altri enti, o per conferma di stemmi conceduti da Potenze estere:			
	Per gli stemmi civici.	120 —	id.	
	Per gli altri stemmi:			
	se siano trasmissibili agli eredi	1 440 —	id.	
	se non siano trasmissibili agli eredi .	1,080 —	id.	
	Decreto Reale per rinnovazione o riconoscimento degli stemmi suddetti	—	id.	La tassa è applicata nella misura di tre quinti di quella rispettivamente stabilita per la concessione o approvazione.
	Decreti per ampliazione di stemmi, esclusi quelli civici	600 —	ordinario	

Numero d'ordine 1	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa 2	TASSA — Lire 3	MODO di pagamento 4	NOTE 5
15	Autorizzazione a far uso di decorazioni od onorificenze che facciano parte di ordini stranieri ritenuti cavallereschi secondo i concetti tradizionali:			La tassa è dovuta indipendentemente da quella portata dal numero 13 della presente tabella per il titolo ereditario. Le due tasse devono essere pagate contemporaneamente. La tassa è ridotta a metà per i pubblici funzionari e per i militari. Non sono comprese fra le onorificenze cavalleresche le onorificenze al merito o al valore conferite in segno di riconoscimento di speciali atti individuali di benemerenza; nè le medaglie ed altre decorazioni commemorative distribuite a chi ha preso parte ad un dato avvenimento indipendentemente dall'azione personale svoltavi.
	se sono ereditarie od importano un titolo ereditario	108 —	ordinario	
	in ogni altro caso, importino, o no, titolo ereditario	36 —	id.	
	IV. — *Armi, caccia e pesca.*			
16	Licenza annuale di portare armi non proibite, anche per uso di caccia:			
	a) per fucile:			
	1° per i cacciatori di mestiere	28.80	carta bollata speciale da completarsi col visto per bollo	Sono cacciatori di mestiere coloro che sono riconosciuti tali dall'autorità locale di pubblica sicurezza mediante

Numero d'ordine 1	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa 2	TASSA — Lire 3	MODO di pagamento 4	NOTE 5
Segue 16	2° per tutti gli altri cacciatori	60	carta bollata speciale da completarsi col visto per bollo	iscrizione in apposito registro e rilascio di relativo certificato, previo accertamento che il richiedente trae dall'esercizio della caccia la fonte unica e principale del suo sostentamento. L'iscrizione deve rinnovarsi ogni anno e può essere ricusata ai minori di anni 18 quando siano idonei ad altri mestieri ed alle persone pregiudicate o pericolose. La pena pecuniaria della contravvenzione per porto d'arme senza licenza è il sestuplo della tassa fissata per la corrispondente licenza, oltre la confisca delle armi e della cacciagione. Tale pena è commutabile in quella sussidiaria degli arresti in caso di mancato pagamento da parte dei contravventori. Rimangono ferme le penalità sanzionate da speciali disposizioni legislative per le trasgressioni al divieto di caccia con alcuni dei mezzi relativi.
	b) per pistola o rivoltella	60	id.	
	c) per pistola automatica	100 —	id.	
	d) per bastone animato	50 —	id.	
	Licenza di che alle lettere *a*), *b*) e *c*), per le guardie giurate, forestali e campestri, private e comunali . . .	12 —	ordinario	

Numero d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
17	Licenza annuale per i sotto indicati modi di caccia o di aucupio:			La licenza di che alle lettere *a*), *b*) e *c*) indica il numero delle armi per cui è rilasciata.
	Caccia vagante:			
	a) Spingarda su barche a motore, di calibro 4 o superiore, per una sola arma	500 —	ordinario	La licenza è personale; essa dinota il modo di caccia per il quale viene rilasciata, e, trattandosi di caccia fissa, il luogo di esercizio.
	per ogni arma in più .	300 —	id.	
	b) Spingarda su barche senza motore, di calibro 4 o superiore, per una sola arma	300 —	id.	Chi domanda la licenza per diversi modi di caccia, o per lo stesso modo da esercitarsi in diverse località, deve pagare la tassa intera per ogni modo di caccia, e rispettivamente per ogni luogo di esercizio.
	per ogni arma in più .	185 —	id.	
	c) Archibugi od altra arma da getto, a cavalletto o con appoggio fisso, per una sola arma.	96 —	id.	In questi casi la licenza è rilasciata in tanti esemplari quanti sono i modi e i luoghi di caccia.
	per ogni arma in più .	60 —	id.	
	d) Con fucile e con richiami vivi, esclusa la civetta, senza stabile preparazione di sito (oltre la tassa di cui al n. 16)	50 —	id.	Per qualunque altra specie di caccia non contemplata in questo numero si applica la tassa corrispondente al modo di caccia che più si accosti alla natura ed agli effetti di quello per il quale la licenza viene domandata.
	e) Reti, con o senza richiami	100 —	id.	
	f) Panie e panioni, con o senza richiami	100 —	id.	La pena pecuniaria delle contravvenzioni al presente numero è il triplo della tassa fissata per la corrispondente licenza, oltre la confisca degli ordigni di caccia e della cacciagione.
	Caccia fissa:			
	g) Paretai, copertoni e prodine, senza contrappesi	250 —	id.	
	h) Panie e panioni, con o senza richiami . . .	250 —	id.	
	i) Boschetti con panie senza richiami	250 —	id.	Le pene pecuniarie stesse sono commutabili nella sussidiaria degli arresti in caso di man-
	l) Roccoli, con o senza passate	400 —	id.	
	m) Bressanelle	400 —	id.	

Numero d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	2	4	5
Segue 17	*n*) Passate con fischio o spauracchio al volo (esclusi i valichi montani)	400 —	ordinario	cato pagamento da parte dei contravventori. Rimangono ferme le penalità sanzionate da disposizioni legislative e regolamentari, generali e speciali, per le trasgressioni al divieto di caccia con alcuno dei mezzi relativi.
	o) Paretai, copertoni e prodine con contrappesi	400 —	id.	
	p) Boschetti e tordere, con panie e con richiami (esclusi i valichi montani e la spiaggia del mare)	400 —	id.	
	q) Appostamenti stabili, con preparazione di sito, per caccia con armi da fuoco (anche per gruppi di capanni formanti unico sistema) oltre la tassa di cui al n. 16	250 —	id.	Sono appostamenti fissi di caccia quelli indicati dall'art. 35 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2448.
18	Licenza annuale permanente per la caccia e l'uccellazione nelle riserve di che agli art. 8 e 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, rilasciata dal proprietario delle medesime a terzi . . .	30 —	marca	La marca deve essere annullata dall'ufficio del registro prima che sulla licenza venga apposta la firma. Le contravvenzioni sono punite con le pene previste dalla presente legge, oltrechè con quelle stabilite dagli art. 30 e 31 della legge 24 giugno 1923, n. 1420.
19	Licenza da rilasciarsi dall'autorità di pubblica sicurezza:			
	a) per fabbricazione, vendita in apposito locale, o introduzione dall'estero, per farne commercio, di armi insidiose	300 —	ordinario	

Numero d'ordine 1	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa 2	TASSA — Lire 3	MODO di pagamento 4	NOTE 5
Segue 19	*b*) per vendita ambulante di coltelli acuminati per uso domestico od industriale . . .	60 —	ordinario	
	Vidimazione annuale della licenza:			
	di che alla lettera *a*)	30 —	id.	
	di che alla lettera *b*)	10 —	con marche	
20	Licenza per la pesca lacuale e fluviale rilasciata dalle Prefetture e dalle Sottoprefetture, a' sensi all'art. 20 della legge 24 marzo 1921, n. 312:			**La licenza di cui alle lettere *a*) e *b*) ha la durata dell'anno solare in qualunque momento essa venga rilasciata. Le marche devono applicarsi sugli appositi libretti stabiliti dalla legge controindicata. Chiunque venga trovato a pescare senza licenza incorrerà: *a*) se possessore della licenza, ma che non l'abbia con sè, nella sospensione di pescare per otto giorni; *b*) se pesca senza licenza, nella pena pecuniaria di L. 50 e, se recidivo entro l'anno, di L. 100.**
	a) a pescatori di mestiere	12 —	id.	
	b) a pescatori dilettanti	25 —	id.	
	c) per gli stranieri che risiedono provvisoriamente nel Regno .	6 —	id.	**La licenza di cui alla lettera *c*) ha la durata massima di un mese; non sussiste l'obbligo della fotografia. Le marche devono applicarsi sulla licenza. Per le penalità valgono le disposizioni di cui alle sopraindicate lettere *a*) e *b*).**
	V. — *Teatri e spettacoli pubblici.*			
21	Permesso di apertura di teatri:			La classificazione dei teatri è approvata con decreto del Ministro delle finanze, su proposta dei prefetti, sentiti gli intendenti di finanza.
	Per un corso di non più di 5 rappresentazioni o altri trattenimenti:			
	per i teatri di primo ordine	60 —	ordinario	

Numero d'ordine 1	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa 2	TASSA — Lire 3	MODO di pagamento 4	NOTE 5
Segue 21	per i teatri di second'ordine	36 —	ordinario	
	per i teatri di terzo ordine	18 —	id.	
	Per un corso da 6 a 19 rappresentazioni o altri trattenimenti:			
	per i teatri di primo ordine	144 —	id.	
	per i teatri di second'ordine	84 —	id.	
	per i teatri di terzo ordine	42 —	id.	
	Per un corso di 20 o più rappresentazioni o altri trattenimenti:			
	per i teatri di primo ordine	300 —	id.	
	per i teatri di second'ordine	180 —	id.	
	per i teatri di terzo ordine	96 —	id.	
22	Licenze di che agli articoli 37, 38 e 39 della legge sulla pubblica sicurezza per spettacoli e trattenimenti pubblici in luoghi diversi dai teatri, con o senza pagamento di un prestabilito prezzo di ingresso:			
	nei comuni aventi una popolazione non superiore a 10,000 abitanti	18 —	id.	Queste disposizioni sono applicabili anche ai cinematografi. Quando trattasi di spettacoli con marionette o

Numero d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
Segue 22	superiore a 10,000 abitanti e non a 50,000 . .	36 —	ordinario	burattini, per assistere ai quali non si richiede un prezzo superiore ai cent. 50 a persona, la tassa è ridotta al quinto e non è mai minore di L. 6.
	superiore a 50,000 abitanti	60 —	id.	
23	Licenza di che all'art. 39 della legge di pubblica sicurezza per balli, the danzanti, accademie di ballo ed altri analoghi trattenimenti di qualunque genere, con o senza pagamento di un prestabilito prezzo d'ingresso, anche se dati a scopo di beneficenza, rilasciata a norma dell'articolo 14 della legge 29 agosto 1922, n. 1254:			
	a) negli alberghi, locande e pensioni assegnati alla categoria di lusso:			
	per un periodo di un mese	3600 —	id.	Le tasse controindicate sostituiscono quelle di che al precedente articolo 22, e devono corrispondersi per ogni ballo o altro trattenimento, qualunque sia la popolazione del Comune ed indipendentemente dai diritti erariali dovuti a' termini di legge.
	per un periodo di 15 giorni	1800 —	id.	
	per un periodo inferiore a 15 giorni: per ogni giorno	360 —	id.	
	b) nei detti locali assegnati alla 1ª categoria:			
	per un periodo di un mese	1200 —	id.	
	per un periodo di 15 giorni	600 —	id.	
	per un periodo inferiore a 15 giorni: per ogni giorno	180 —	id.	

Numero d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
Segue 23	*c*) nei detti locali assegnati alla 2ª categoria:			
	per un periodo di un mese	420 —	ordinario	
	per un periodo di 15 giorni	210 —	id.	
	per un periodo inferiore a 15 giorni: per ogni giorno	96 —	id.	id.
	d) negli stessi locali delle altre categorie, come pure nei caffè, ristoranti, bars, sale, circoli e simili pubblici esercizi:			
	per un periodo di un mese	200 —	id.	
	per un periodo di 15 giorni	100 —	id.	
	per un periodo inferiore ai 15 giorni: per ogni giorno	36 —	id.	
24	Domanda di *nulla osta* per rappresentare al pubblico pellicole cinematografiche agli effetti della legge 25 giugno 1913, n. 785:			
	per ogni metro lineare	0.30	id.	
25	Revisione di copioni o scenari dei soggetti destinati ad essere tradotti in pellicole cinematografiche per la rappresentazione al pubblico:			
	per ogni copione . .	120 —	id.	
	VI. — *Sanità e pubblica sicurezza.*			
26	Autorizzazione del Prefetto ad aprire vendite di bevande alcooliche, di cui all'art. 1 della legge 19 giugno 1913, n. 632.			

Numero d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
Segue 26	Per gli esercizi pubblici:			
	a) in Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti	60 —	ordinario	
	b) negli altri Comuni ed in tutte le frazioni di Comune	25 —	con marche	
	per i rivenditori ambulanti	10 —	id.	
	Rinnovazione annuale delle licenze:			
	di che alla lettera a)	35 —	id.	
	» » b)	18 —	id.	
	di quelle rilasciate ai rivenditori ambulanti .	10 —	id.	
27	Dichiarazione di voler affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti somministrare alloggio per mercede, qualunque sia la durata dell'affitto o dell'alloggio, e relative vidimazioni annuali .			
	per ogni stanza abitabile	10 —	id.	
	per appartamenti: ognuno	35 —	id.	
28	Licenze per stabilire agenzie pubbliche di prestiti sopra pegno:			
	nei comuni aventi una popolazione:			
	non superiore a 20,000 abitanti	120 —	ordinario	

Numero d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
Segue 28	superiore a 20,000 e non a 50,000 abitanti .	240 —	ordinario	
	superiore a 50,000 e non a 100,000 abitanti .	600 —	id.	
	superiore a 100,000 abitanti	1,200 —	id.	
	Vidimazione annuale delle dette licenze:			
	nei comuni aventi una popolazione:			
	non superiore a 20,000 abitanti	25 —	con marche	
	superiore a 20,000 e non a 50,000 abitanti .	35 —	id.	
	superiore a 50,000 e non a 100,000 abitanti .	60 —	ordinario	
	superiore a 100,000 abitanti	120 —	id.	
29	Dichiarazione di voler aprire od esercitare altre agenzie pubbliche ed uffici pubblici di affari, e licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, a' sensi del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 1207, per l'apertura od esercizio di agenzie pubbliche od uffici pubblici di collocamento o di impiego di donne, all'interno o all'estero, per l'esercizio di qualsiasi arte, mestiere o professione:			
	nei comuni aventi una popolazione:			
	non superiore a 20,000 abitanti	60 —	id.	
	superiore a 20,000 e non a 50,000 abitanti .	120 —	id.	
	superiore a 50,000 e non a 100,000 abitanti .	240 —	id.	

Numero d'ordine 1	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa 2	TASSA — Lire 3	MODO di pagamento 4	NOTE 5
Segue 29	superiore a 100,000 abitanti	300 —	ordinario	
	Vidimazione annuale delle dette dichiarazioni e licenze:			
	nei comuni aventi una popolazione:			
	non superiore a 20,000 abitanti	12 —	con marche	
	superiore a 20,000 e non a 50,000 abitanti .	18 —	id.	
	superiore a 50,000 e non a 100,000 abitanti .	25 —	id.	
	superiore a 100,000 abitanti	30 —	id.	
30	Decreto del Prefetto emesso ai termini dello art. 1 del Regio decreto 4 giugno 1914, n. 563, per autorizzare istituti privati a provvedere alla vigilanza ed alla custodia della proprietà mobiliare ed immobiliare dei comuni, dei corpi morali e dei privati mediante guardie particolari	60 —	ordinario	
31	Decreto di approvazione di guardie particolari per la custodia delle proprietà dei Comuni, Enti morali e privati, giusta l'art. 44 della legge 31 agosto 1907, n. 690, sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza:			
	per Comuni ed Enti morali	18 —	id.	La tassa è dovuta per ogni guardia approvata.
	per privati	36 —	id.	

Numero d'ordine 1	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa 2	TASSA — Lire 3	MODO di pagamento 4	NOTE 5
32	Autorizzazione relativa al trasporto, tumulazione ed esumazione di cadaveri, concessa a richiesta di privati:			
	se rilasciata dal Ministero dell'interno, o dal Prefetto per delegazione del Ministero, a sensi dell'art. 197 della legge (T. U.) 1° agosto 1907, n. 636	540 —	ordinario	
	se rilasciata dal Prefetto nella propria competenza	180 —	id.	
33	Decreto per tumulazione di cadaveri in località differenti dal cimitero, rilasciati a norma dell'art. 197 della citata legge	360 —	id.	La tassa è dovuta indipendentemente dall'altra di che al precedente n. 32
34	Licenze, permessi ed autorizzazioni rilasciate dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Ministero dell'interno o dagli organi che ne dipendono ai sensi degli articoli 12, 21, 22, 24, 65 e 74 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, e degli articoli 13 e 24 del relativo regolamento 8 novembre 1889, n. 6517	10 —	con marche	
	VII. - *Passaporti e legalizzazioni.*			
35	Rilascio e rinnovazione dei passaporti per l'estero	30 —	id.	Per le esenzioni vedi gli art. 19 e 20 della legge.

Numero d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
Segue 35	Vidimazione dei passaporti esteri:			
	di 1ª classe . . .	12 —	con marche	
	di 2ª classe	3 —	id.	
36	Vidimazione da parte dell'autorità di P. S. dei passaporti rilasciati agli stranieri residenti o domiciliati nel Regno per ottenere il reingresso in Italia	10 —	id.	**La durata del visto è di tre mesi.**
37	**Passaporti speciali per la Libia di cui al regio decreto 3 aprile 1913, n. 313, e loro rinnovazione:**			
	per ogni passaporto.	6 —	id.	
38	Legalizzazione delle firme apposte sugli atti e documenti formati nello Stato per prodursi all'estero, oppure formati all'estero per valere nello Stato:			**La tassa è dovuta per ogni legalizzazione, senza riguardo al numero delle firme legalizzate.**
	se concernenti lo stato civile	6 —	id.	**Per le esenzioni vedi gli articoli 21, 23 e 24 della legge.**
	in ogni altro caso .	12 —	id.	
39	Legalizzazione delle firme, sia di privati, sia di funzionari o di pubblici ufficiali, apposte agli atti e documenti non contemplati nel precedente n. 38, richiesta nell'interesse di privati o di amministrazioni non governative.			
Segue 39	ai Ministeri, alle autorità civili e giudiziarie e ad ogni altro ufficio governativo, provinciale e comunale .	3 —	con marche	Per le esenzioni vedi gli articoli 21 e 22 della legge.
40	Autenticazione da parte del sindaco delle fotografie attaccate sul passaporto per l'interno, ai sensi dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, numero 1147	3 —	d.	Per le esenzioni vedi articolo 21 della legge. **Per la legalizzazione della firma del titolare non è dovuta altra tassa.**
	VIII. — *Commercio e industria.*			
41	Prima vidimazione del libro-giornale e del libro degli inventari, di che all'art. 23 del codice di commercio, e dei libri tenuti dagli amministratori delle società commerciali, a norma dell'art. 140 dello stesso codice:			
	a) quando i libri contengono un numero di pagine non superiore a 200	10 —	id.	La tassa è dovuta per ciascun volume vidimato.
	b) quando contengono un numero di pagine superiore a 200 e fino a 400	12 —	id.	
	c) quando contengono un numero di pagine maggiore di 400 . .	35 —	id.	

Numero d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
42	Vidimazione dei copialettere:			La tassa in ogni caso non può essere inferiore a L. 6.
	per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine	3 —	con marche	
43	Vidimazione annuale del libro-giornale prescritta dall'art. 23 del Codice di commercio ed ogni altra vidimazione degli altri libri di commercio, esclusi i copialettere:			La marca si annulla con bollo ad inchiostro grasso dell'autorità giudiziaria o del notaro che procedono alla vidimazione.
	a) quando contengono un numero di pagine non superiore a 200	6 —	id.	
	b) quando contengono un numero di pagine superiore a 200 e fino a 400	12 —	id.	
	c) quando contengono un numero di pagine maggiore di 400 .	35 —	id.	
44	Trascrizione nel registro prescritto dagli articoli 90 e 91 del codice di commercio e dagli articoli 2, 7 e 8 del regolamento 27 dicembre 1882, n. 1139, degli atti costitutivi e degli statuti delle società commerciali e degli atti portanti aumento di capi-			

Numero d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
Segue 44	tale sociale o proroga della durata del contratto sociale:			
	a) se trattasi di una società in nome collettivo ed in accomandita semplice:			
	fino a L. 50,000 di capitale	48 —	ordinario	
	con capitale superiore a L. 50,000 . . .	120 —	id.	
	b) se trattasi di una società in accomandita per azioni o di una società anonima:			
	fino a L. 250,000 di capitale	180 —	id.	
	oltre L. 250,000 e fino ad 1,000,000 . . .	360 —	id.	
	oltre L. 1,000,000 . .	600 —	id.	
45	Trascrizione degli atti traslativi o dichiarativi della proprietà delle navi, dei contratti di pegno delle medesime, di quelli di cambio marittimo e di costruzione di navi	24 —	id.	La tassa è dovuta per ciascun atto trascritto
46	Decreto Reale di autorizzazione per l'istituzione di borse di commercio.	840 —	id.	
47	Decreto Reale per autorizzazione delle borse e Camere di commercio a vendere effetti pubblici alle « grida » o merci all'incanto	840 —	id.	

Numero d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
48	Autorizzazione del Ministro del tesoro per l'impianto di sedi e succursali di banche straniere in Italia a norma del decreto Reale 4 settembre 1919, n. 1620:			
	se il capitale assegnato alla gestione nel territorio del Regno non supera L. 500,000 . . .	1,200 —	ordinario	Nel caso di aumento di capitale, su questo aumento è dovuta la differenza di tassa. L'approvazione delle eventuali modificazioni non importanti aumenti di capitale è soggetta al quinto della tassa controindicata.
	se supera L. 500,000 e non L. 1,000,000. . .	2,400 —	id.	
	per ogni L. 500,000 in più o frazione di Lire 500,000	1,200 —	id.	
49	Autorizzazione rilasciata a' sensi degli art. 18 e 31 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, dal Ministero per l'economia nazionale alle imprese nazionali ed estere che intendono esercitare l'industria delle assicurazioni o delle riassicurazioni sulla durata della vita umana e contro i danni, e alle imprese estere che, per l'esercizio della riassicurazione negli anzidetti rami, intendono istituire nel Regno la legale rappresentanza:			Nel caso di aumento di capitale, su questo aumento è dovuta la differenza di tassa. L'approvazione delle eventuali modificazioni non importanti aumento di capitale è soggetta al quinto della tassa controindicata. **La società a forma cooperativa e le associazioni di mutua assicurazione sono equiparate alle imprese assicuratrici per quanto concerne gli obblighi fiscali.**
	se il capitale delle imprese nazionali o quello assegnato alla gestione nel territorio del Regno delle imprese estere non supera le lire 500,000	1,200 —	id.	
	se supera L. 500,000 e non L. 1,000,000. .	2,400 —	id.	
Segue 49	per ogni L. 500.000 in più o frazione di L. 500.000	1,200 —	ordinario	
50	Licenze da rilasciarsi dal Prefetto o Sottoprefetto ai sensi degli art. 1 a 6 della legge 10 aprile 1921, n. 444, per le vendite ed esposizioni temporanee di materie e articoli classificati di lusso, giusta la legge della tassa sugli scambi			Le tasse controindicate sono dovute indipendentemente da ogni altra tassa, dazio od imposta riguardante le merci vendute od esposte e indipendentemente da ogni altra disposizione tributaria. **Per il rilascio della patente, per le sanzioni penali e per le esenzioni vedi articoli 12, 13 e 14 della legge.**
	a) in alberghi, locande e pensioni assegnati alla categoria di lusso ed alla prima categoria dovunque esistenti; in locali non aperti al pubblico ai quali però notoriamente si possa accedere in seguito ad avvisi inseriti nei giornali o distribuiti a mano o in seguito ad indicazione comunque resa manifesta, e nei circoli e clubs, esistenti in comuni di oltre 30 mila abitanti o nelle stazioni climatiche e balneari nelle quali sia in vigore la tassa di soggiorno:			
	per ogni periodo di 10 giorni o frazione di 10 giorni	120 —	id.	
	b) in alberghi, locande e pensioni, in locali non aperti al pubblico ai quali però notoriamente si possa accedere in seguito ad avvisi inseriti nei giornali o distribuiti a mano o in			

Numero d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
Segue 50	seguito ad indicazione comunque resa manifesta, e nei circoli e *clubs* esistenti in comuni diversi da quelli indicati alla lettera *a*):			
	per ogni periodo di 10 giorni o frazione di 10 giorni	25 —	con marche	
51	Patente rilasciata dalla autorità di P. S. a' sensi del Regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1670, e del decreto ministeriale 14 marzo 1923, n. 31581:			**La licenza è personale e dura un anno. Circa il rilascio e la revoca della patente e le sanzioni penali vedi gli art. 15 e 16 della presente legge.**
	a) ai fabbricanti, commercianti e mediatori di oggetti preziosi, ai cesellatori orafi, agli incassatori di pietre preziose ed affini residenti nel Regno	30 —	id.	
	b) ai fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nel Regno il commercio di oggetti preziosi da essi importati, nonchè ai loro agenti rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.	30 —	id.	
	Rinnovazione annuale della patente	12 —	id.	
52	Iscrizione dei mediatori nel ruolo delle Camere di commercio:			
	per ogni 100 lire della cauzione da essi prestata, siano, o no, agenti di cambio . . .	2.40	ordinario	Col minimo di L. 80 e col massimo di L. 1000.
53	Decreto che accredita gli agenti di cambio e i notai presso l'amministrazione del Debito			
Segue 53	pubblico a' sensi dello articolo 204 del regolamento generale del Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298:			
	se presso la Direzione Generale	180 —	ordinario	
	se presso le Intendenze di Finanza	60 —	id.	
54	Concessione di *aperiatur* di zolfare, giusta il rescritto Sovrano 26 aprile 1852 « per il diritto di regalia sulle zolfare nel Regno delle Due Sicilie »	180 —	id.	La tassa è da pagarsi una sola volta in ragione di ogni nuova miniera di zolfo e non già per ogni foce, prima di fare il saggio e di aprire la zolfara. Non è dovuta tassa per gli scavi diretti alla semplice esplorazione del minerale. Per le zolfare in cui si incominci la fusione delle prime cataste senza aver corrisposta la tassa di *aperiatur*, si incorre in una pena eguale al triplo della tassa medesima.
55	Deliberazione relativa a fiere e mercati, giusta la legge 17 maggio 1866, n. 2933:			
	a) per istituzione di fiere e mercati:			La tassa è dovuta per ciascuna nuova fiera o nuovo mercato.
	in comuni aventi una popolazione:			
	non superiore a 5000 abitanti	48 —	id.	
	superiore a 5000 e non a 10,000 abitanti . . .	96 —	id.	
	superiore a 10,000 e non a 30,000 abitanti .	192 —	id.	

Numero d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
Segue 55	superiore a 30,000 e non a 60,000 abitanti .	240 —	ordinario	
	superiore a 60,000 abitanti	360 —	id.	
	b) per il cambiamento in modo permanente di fiere e mercati:			La tassa è dovuta per ciascuna fiera o mercato, cui si riferisce il cambiamento in modo permanente.
	in comuni aventi una popolazione:			
	non superiore a 5000 abitanti	24 —	id.	
	superiore a 5000 e non a 10,000 abitanti . . .	48 —	id.	
	superiore a 10,000 e non a 30,000 abitanti .	96 —	id.	
	superiore a 30,000 e non a 60,000 abitanti .	120 —	id.	
	superiore a 60,000 abitanti	180 —	id.	
	IX. - *Proprietà industriale.*			
	Privative industriali:			
56	Tassa di domanda per attestato di privativa . .	100 —	ordinario	
	Tassa annuale:			Per il ritardato pagamento della tassa annuale sono dovute lire 25 in aggiunta alla tassa, per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
	per il primo anno .	50 —	id.	
	per gli anni successivi la tassa aumenta progressivamente di lire 50 ogni anno . . .	—	id.	

Numero d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
Segue 56	Tassa per attestato di modificazione o completivo, oltre la tassa di domanda di lire 100:			
	per ogni attestato addizionale	100 —	ordinario	
	Registrazione del trasferimento di privativa sui libri dell'ufficio della proprietà intellettuale	50 —	id.	
	Per ogni domanda di estratto dai registri dell'ufficio della proprietà intellettuale	15 —	id.	
	Per ogni certificazione di autenticità di copie di documenti relativi a privative industriali .	15 —	id.	
	Depositi per ricorsi contro il rifiuto o la sospensione del rilascio dell'attestato di privativa	100 —	id.	
	Lettere di incarico sottoscritte dall'inventore e controfirmate dall'incaricato, rilasciate ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2878, in sostituzione dell'atto di procura di cui alla legge 30 ottobre 1859, n. 3731.	30 —	id.	
	Marchi e distintivi:			
57	*a*) Attestato del deposito del marchio od altro segno distintivo dei prodotti di una industria o di un commercio o degli animali di una razza:			
	per ciascun segno o marchio distintivo . .	56 —	id.	La somma è da pagarsi a titolo di tassa e spese.

Numero d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
Segue 57	*b*) trascrizione della dichiarazione da parte dell'avente causa o del suo successore industriale o commerciale di voler conservare il marchio del loro autore	3 —	ordinario	
	c) registrazione internazionale di marchi di fabbrica o di commercio da operarsi col mezzo dell'ufficio speciale della proprietà industriale:			
	per ogni marchio . .	82.80	id.	
	per ogni marchio, oltre il primo, di cui sia richiesta la registrazione contemporaneamente dallo stesso titolare .	41.40	id.	
	Disegni e modelli di fabbrica:			
58	*a*) attestato di privativa per nuovi disegni e modelli:			
	per ogni attestato .	14 —	id.	
	b) trascrizione della dichiarazione emessa dai successori o aventi causa di voler conservare la privativa del loro autore, di che alla lettera *a*)	2 —	id.	
	c) copie dell'attestato:			
	per ogni copia oltre la prima	14 —	id.	La prima copia è gratuita.
	d) reclamo contro il rifiuto o la sospensione del provvedimento richiesto.	—	id.	A titolo di deposito deve versarsi la somma di L. 50, da restituirsi in caso di accoglimento del ricorso.

Numero d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
	X. — *Diritti di autore.*			
59	*a*) Dichiarazione di riserva di diritti d'autore sopra una determinata opera:			
	per ciascuna opera .	3 —	ordinario	
	Se la dichiarazione si riferisce alle opere periodiche ed alle raccolte indicate nella seconda parte dell'art. 24 della legge 19 settembre 1882, n. 1012	—	id.	Oltre la tassa di L. 3, all'atto in cui viene presentata la dichiarazione è da pagarsi altra eguale tassa in ciascuno degli anni successivi all'atto del deposito della parte pubblicata nel corso dell'anno, finchè la tassa per ogni opera non abbia raggiunto la somma di L. 14.
	b) Dichiarazione — emessa dall'autore di un'opera adatta a pubblico spettacolo, di un'azione coreografica e di qualunque composizione musicale o emessa dai suoi aventi causa — affinchè la rappresentazione o l'esecuzione del lavoro formante oggetto del suo diritto sia proibita a chiunque non rilasci alla Prefettura la prova scritta del suo consenso:			

Numero d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
Segue 59	per ciascun'opera o azione coreografica o composizione musicale	14 —	ordinario	Questa tassa è dovuta quand'anche la dichiarazione sia unita a quella di cui alla lettera *a*).
	c) Dichiarazione da parte di chi intende riprodurre o mettere in vendita, senza il consenso di chi abbia il diritto d'autore, un'opera riguardo alla quale sia incominciato il secondo periodo indicato nell'art. 9 della legge suindicata . . .	3 —	id.	
	d) Istanza alla Prefettura per far dare pubblica notizia di mutazioni relative a diritti di autore	—	id.	**E' dovuta per ogni istanza una tassa eguale a quella di cui alla lettera *a*), a titolo di refusione delle spese di pubblicazione.**
	e) Domanda di copie, estratti o notizie relative ai documenti custoditi dal Ministero dell'Economia nazionale, od alle registrazioni da esso tenute rispetto ai diritti d'autore . .	3 —	id.	A titolo di refusione di spese.
	XI. — *Opere pubbliche.*			
60	Dichiarazione che un'opera è di pubblica utilità:			
Segue 60	se la spesa complessiva dell'opera fu prevista in somma non maggiore di L. 10,000 . . .	18 —	ordinario	Non è dovuta tassa alcuna quando l'opera interessa esclusivamente lo Stato. I decreti di espropriazione e di occupazione dei fondi di cui agli articoli 30, 48 53 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono sottoposti alla registrazione col pagamento delle tasse stabilite dalla legge di registro, **prima che ne vengano eseguita la trascrizione e la voltura nel catasto o nei libri censuari.**
	se maggiore di 10,000 e non di 50,000	54 —	id.	
	se maggiore di 50,000 e non di 250,000 . . .	96 —	id.	
	se maggiore di 250,000 e non di 1,000,000 . . .	180 —	id.	
	se maggiore di un milione fino a qualunque somma . . .	240 —	id.	
61	Decreto di proroga di concessioni per espropriazioni di utilità pubblica	12 —	id.	
62	Decreto Reale che autorizza l'istituzione di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali . .	60 —	id.	
63	Decreto di proroga relativo alla concessione di che al numero precedente	12 —	id.	
64	Decreto di omologazione dei progetti per costruzione e modificazione di argini e per altre opere idrauliche, quando la spesa non sia ad esclusivo carico dello Stato. (Art. 57 della legge 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche)	36 —	id.	

Numero d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
65	Decreto di autorizzazione di rettilineamento e di nuove inalveazioni di fiumi e torrenti, rivi e scolatoi pubblici. (Articolo 60 della legge 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche) . . .	36 —	ordinario	
66	Autorizzazione per impianti di condutture elettriche (legge 7 giugno 1894, n. 232) . . .	120 —	id.	
	XII — *Acque pubbliche.*			
67	Concessione di derivare acque pubbliche e stabilire sulle medesime molini od altri opifici; di derivare acque da canali demaniali; di occupare tratti di spiaggia, di laghi ed altri simili provvedimenti:			
	se il canone annuo della concessione supera L. 2000	120 —	id.	La tassa è dovuta indipendentemente dall'annuo canone o dal prezzo di vendita da corrispondersi all'Erario.
	se supera L. 1000 e non 2000	90 —	id.	
	se supera L. 500 e non 1000	54 —	id.	
	se supera L. 200 e non 500	36 —	id.	
	se non supera L. 200	30 —	id.	
	Sono soggetti alle stesse tasse i decreti di variazione a preesistenti derivazioni.			
68	Decreto che concede la navigazione sui laghi, fiumi e canali:			
	con piroscafi . . .	180 —	ordinario	
	con motoscafi	24 —	id.	La tassa è dovuta indipendentemente dalla tassa di vidimazione annuale dei certificati di idoneità a condurre motoscafi, di cui all'articolo 84 della presente tabella.
69	Licenza per eseguire il trasporto di legnami (fluitazione):			
	a) in tronchi sciolti a galla:			
	sulle acque di torrenti e rivi	36 —	id.	
	su fiumi e laghi . .	54 —	id.	
	b) annodati in zattere	84 —	id.	
70	Licenza per l'impianto di funicolari aeree, o teleferiche, rilasciata ai termini dell'art. 7, primo comma, del regolamento approvato col regio decreto 25 agosto 1908, n. 829	60 —	id.	
71	Licenza di esercizio di una funicolare aerea o teleferica, rilasciata nel caso contemplato dal terzo comma dell'articolo 14 del regolamento 25 agosto 1908, numero 829	120 —	id.	La tassa stabilita dal presente numero è dovuta indipendentemente da quella per la licenza d'impianto della teleferica o funicolare aerea.

Numero d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
72	Permesso per la formazione di pennelli e chiuse nell'alveo dei fiumi e torrenti, per la formazione di ripari a difesa delle sponde, per dissodamenti di terreno laterale ai fiumi e torrenti, per escavazione di rena e ghiaia ed in genere per la esecuzione delle altre opere e per gli atti di che all'art. 97 della legge 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche . . .	24 —	ordinario	
73	Autorizzazione per la conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazione dai fiumi e torrenti in chiuse stabili; per le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali, di chiuse ed altre opere stabili per le derivazioni ed, in genere, per la esecuzione delle altre opere indicate nell'articolo 98 della suindicata legge sulle opere idrauliche	48 —	id.	
74	Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesci d'importanza economica, ai termini ed agli effetti dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698	40 —	id.	

Numero d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
	XIII. — *Spiaggie e lido del mare.*			
75	Concessione per occupazione di tratti di lido del mare, dei porti, dei seni e spiaggie marittime:			La tassa è dovuta indipendentemente dall'annuo canone o dal prezzo dell'occupazione dovuto all'Erario.
	per un tempo non maggiore di un anno .	30 —	ordinario	
	per un tempo maggiore di un anno e non di 5 anni	72 —	id.	
	per un tempo maggiore di 5 anni e non di 10 anni	180 —	id.	
	per un tempo maggiore di 10 anni e non di 20 anni	300 —	id.	
	per un tempo maggiore di anni 20 e per occupazione permanente	600 —	id.	
76	Licenza di scavare o estrarre arene, pietre, ghiaie e di fare qualunque altra escavazione lungo il lido o le spiaggie del mare o nel recinto dei porti, di che agli articoli 160 e 162 del Codice per la marina mercantile . . .	18 —	id.	La tassa non è dovuta per l'estrazione di sabbia e di ghiaia fatta nell'interesse diretto di un proprietario di fabbricati o di terreni per lavori murari od agricoli nei medesimi, sempre che la quantità asportata non ecceda i 50 metri cubi.

Numero d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
	XIV. — *Debito pubblico e Cassa depositi e prestiti.*			
77	Decreto di autorizzazione di prestiti alle Provincie, ai Comuni, ai loro consorzi ed a qualunque altro Ente o consorzio sulla Cassa dei depositi e prestiti:			
	per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire del prestito autorizzato	5 —	ordinario	
78	Domande di prestiti rivolte alla Cassa dei depositi e prestiti dagli Enti di che al precedente n. 77.			Le di contro indicate tasse sono dovute indipendentemente da quelle da corrispondersi sui decreti di autorizzazione dei prestiti. Non si farà luogo al rimborso delle tasse corrisposte sulle domande di prestito, nel caso in cui il prestito venga negato o venga accordato per somma inferiore a quella richiesta. Il funzionario che riceve una domanda non corredata della prova del pagamento della tassa dovuta, incorre in proprio nella pena pecuniaria di L. 100.
	per domande di prestito di somme fino a L. 20,000	50 —	id.	
	per domande di prestito di somme superiori a L. 20,000 ma non a L. 100,000	100 —	id.	
	per domande di prestito di somme superiori a L. 100,000	200 —	id.	
79	Decreto per trasformazione ed unificazione di debiti già contratti da Provincie, Comuni ed altri Enti	40 —	id.	
80	Ricevute di titoli di rendita presentati all'amministrazione del Debito pubblico per traslazione, tramutamento, annotazioni ed altre operazioni da eseguirsi presso la stessa amministrazione:			Trattandosi di depositi di titoli per essere annotati di vincolo o di ipoteca, mediante semplice dichiarazione nei registri del Debito pubblico, sono riscosse, oltre le tasse per le ricevute indicate nel presente numero, anche quelle stabilite dalla tariffa annessa alla legge di registro. Per le esenzioni vedi articolo 25 della legge.
	per ogni titolo di rendita depositato	4 —	con marche	
	XV. - *Exequatur e Placet.*			
81	Concessione di *exequatur* o Regio *placet* sulle richieste e nell'interesse dei privati in materia ecclesiastica:			I decreti sono rilasciati gratuitamente a coloro che, nei modi previsti dal regolamento, provino il loro stato di povertà all'autorità che deve rilasciarli.
	Exequatur	72 —	ordinario	
	Placet	24 —	id.	
	XVI. — *Professioni, arti e mestieri.*			
82	Autorizzazione per l'esercizio di professioni liberali nei casi in cui sia richiesta da leggi e regolamenti speciali	90 —	id.	La tassa non è dovuta quando, per effetto della presente legge, l'esercizio della professione liberale sia sottoposto ad altra tassa speciale. Da questa tassa sono eccettuati gli insegnanti.

Numero d'ordine 1	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa 2	TASSA — Lire 3	MODO di pagamento 4	NOTE 5
83	Autorizzazione all'apertura ed esercizio di una farmacia:			
	Nei comuni con popolazione:			
	non superiore a 5000 abitanti	144 —	ordinario	
	superiore a 5000 e non a 10,000 abitanti .	720 —	id.	
	superiore a 10,000 e non a 15,000 abitanti .	1,440 —	id.	
	superiore a 15,000 e non a 40,000 abitanti .	2,160 —	id.	
	superiore a 40,000 e non a 100,000 abitanti:			Il prodotto si imputa ad uno speciale capitolo amministrato dal Ministero dell'interno.
	a) entro la cinta daziaria	6,000 —	id.	
	b) fuori la cinta daziaria	3,000 —	id.	
	superiore a 100,000 abitanti:			
	a) entro la cinta daziaria	12,000 —	id.	
	b) fuori la cinta daziaria	6,000 —	id.	
	XVII. — *Circolazione stradale, marittima, fluviale, lacuale ed aerea.*			
84	Vidimazione annuale da parte delle Prefetture dei certificati di idoneità a condurre automobili, motoscafi e motocicli:			Le marche devono applicarsi sui certificati d'idoneità ed annullarsi col bollo a calendario a cura degli uffici del registro. La vidimazione deve richiedersi non oltre il febbraio dell'anno cui si riferisce.
	a) per autoveicoli, esclusi i motocicli. . .	18 —	con marche	
	b) per motoscafi e piroscafi	18 —	id.	
	c) per motocicli. . .	12 —	id.	
85	Permessi rilasciati a' sensi degli art. 4 e 5 del R. decreto legge 20 dicembre 1923, n. 2844, dall'Intendente di Finanza per il trasporto di persone su autocarri assoggettati alla tassa ridotta per il trasporto esclusivo delle merci, materiali ed attrezzi:			Il permesso non può avere una durata superiore a cinque giorni.
	per il primo giorno di validità di ciascun particolare permesso .	50 —	Marche	Le marche devono essere annullate dall' Intendenza col timbro d'ufficio.
	per ogni giorno di ulteriore validità . . .	25 —	id.	
86	Permessi rilasciati dal circolo ferroviario di ispezione ai sensi dell'articolo 6 del R. decreto legge 20 dicembre 1923, n. 2844, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con gli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici regolarmente concessi in via definitiva od autorizzati provvisoriamente con o senza l'onere del servizio postale:			Il permesso non può avere una durata superiore ai cinque giorni.
	per il primo giorno di validità di ciascun particolare permesso .	50 —	id.	Le marche devono essere annullate con timbro a data o a perforatore a cura del detto ufficio.
	per ogni giorno di ulteriore validità . . .	25 —	id.	

Numero d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
87	Concessione governativa del brevetto di pilota civile:			
	I. Di areoplano o di idrovolante:			
	a) valido per pilota di aeroplano od idrovolante	24 —	ordinario	
	b) valido per pilota aeronautica	12 —	id.	
	c) valido per pilota comandante di 2ª classe	30 —	id.	
	d) valido per pilota comandante di 1ª classe	48 —	id.	
	II. Di dirigibile:			
	a) valido per pilota di dirigibile	12 —	id.	
	b) valido per comandante di 3ª classe . .	24 —	id.	
	c) valido per comandante di 2ª classe . .	36 —	id.	
	d) valido per comandante di 1ª classe . .	48 —	id.	
	III. Di pallone sferico .	12 —	id.	
88	Concessione governativa della licenza d'esercizio di aeronavigazione per pilota di aeroplano, idrovolante, dirigibile e pallone sferico	35 —	con marche	
	Vidimazione annuale delle dette licenze . . .	12 —	id.	
89	**Concessione governativa del certificato di navigabilità per aeromobili.**	**48 —**	**con marche**	
	Vidimazione annuale di detti certificati	**25 —**	**id.**	
90	**Licenza pei conducenti di caldaie a vapore fisse o semifisse, di che al regolamento approvato con R. decreto 7 novembre 1920, n. 1691 .**	**12 —**	**id.**	
	XVIII. — ***Ammissione ai pubblici concorsi e revisione dei libri di testo nelle scuole.***			
91	**Tassa di ammissione ai concorsi come insegnanti di ruolo in ogni ordine e grado di scuole dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica:**			
	a) concorsi a posti di maestri elementari nei ruoli delle amministrazioni provinciali scolastiche	25 —	**ordinario**	Il provento si imputa al capitolo « Tasse di ammissione ai publici concorsi e per l'adozione dei libri di testo nelle scuole ».
	b). concorsi generali e speciali a cattedre delle Regie scuole medie e normali e delle scuole di tirocinio annesse agli istituti magistrali nelle nuove provincie	50 —	id.	

Numero d'ordine (1)	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa (2)	TASSA — Lire (3)	MODO di pagamento (4)	NOTE (5)
Segue 91	c) concorsi a posti nei ruoli delle accademie e degli istituti di belle arti, dei conservatorii ed istituti musicali e di arte drammatica . .	50 —	Ordinario	Il provento si imputa al capitolo « Tasse di ammissione ai pubblici concorsi e per l'adozione dei libri di testo nelle scuole ».
	d) concorsi a cattedre nelle Regie università, negli istituti superiori universitari e negli istituti superiori di magistero femminile	100 —	Id.	Id.
92	Tassa per richieste di supplenze nelle cattedre vacanti o di incarichi nelle classi aggiunte delle scuole medie e normali da parte di estranei ai ruoli del personale delle dette scuole:			
	per ciascuna domanda	10 —	Id.	Id.
93	Tassa di ammissione agli esami per il conseguimento del diploma di direttore didattico .	30 —	Id.	Id.
	Tassa di ammissione ai concorsi a posti di ispettore scolastico e di direttore didattico governativo	50 —	Id.	Id.
	Tassa di diploma di abilitazione alla direzione didattica conseguito per esame o per commutazione del diploma del corso di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali.	50 —	Id.	Id.

Numero d'ordine (1)	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa (2)	TASSA — Lire (3)	MODO di pagamento (4)	NOTE (5)
Segue 93	Tassa di ammissione ai concorsi per direttore governativo, a norma dell'art. 8 del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 589, da parte di persone non fornite del diploma di direttore didattico	30 —	ordinario	Il provento si imputa al capitolo « Tasse di ammissione ai pubblici concorsi e per l'adozione dei libri di testo nelle scuole ». I concorrenti di cui contro, riuscendo vincitori nel concorso ai posti di direttore didattico governativo, pagheranno contemporaneamente alla tassa di diploma una ulteriore tassa di L. 30.
94	Tassa per ammissione ai concorsi ad impieghi governativi, sia civili che militari, sia per titoli, che per esami:			
	a) per concorsi diretti ad ottenere l'ammissione ad impieghi per i quali è richiesto come titolo minimo la laurea	50 —	id.	Il provento si imputa al capitolo « Tasse di ammissione ai pubblici concorsi e per l'adozione dei libri di testo nelle scuole »
	b) in ogni altro caso	25 —	id.	
95	Tassa per ammissione ai concorsi come insegnanti di ruolo negli istituti nautici dipendenti dal Ministero della marina	50 —	id.	

Numero d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
96	Revisione di libri di testo destinati alle scuole elementari e popolari pubbliche e private:			Il provento si imputa al cap:tolo « Tasse di ammissione ai pubblici concorsi e per l'adozione dei libri di testo nelle scuole ».
	se destinati alle due prime classi elementari, per ogni volume. .	75 —	ordinario	
	se destinati alle altre classi, per ogni volume	100 —	id.	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze

A. DE' STEFANI.

TABELLA *B*.

Tasse che si riscuotono a titolo di diritti di segreteria.

Avvertenze. — La cifra indicata nelle colonne 3 e 4 della presente tabella è comprensiva di ogni addizionale.

Numero d'ordine	INDICAZIONE degli atti e delle operazioni pei quali i diritti sono dovuti	DIRITTI	NOTE
1	2	3	4
1	**Stipulazione di atti in forma pubblica amministrativa nei Ministeri e nelle altre Amministrazioni dello Stato o uffici dipendenti:**		
	a) quando l'oggetto della contrattazione consista in un valore determinabile:		
	se non eccede lire 500.	5 —	Per gli atti di permuta i diritti sono liquidati sulla parte di beni immobili o mobili permutata che ha maggiore valore. I diritti sono dovuti anche se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva; e per il contratto definitivo stipulato dopo verificatasi la condizione, sono ridotti al quarto. I diritti per gli atti di transazione sono dovuti sui valori che ne formano oggetto. Per i contratti di locazione i diritti sono ridotti alla metà e non possono essere minori di lire 5. Per i contratti di deposito di somme, valori od oggetti, di proroga al pagamento, di consenso per cessione di grado, riduzione o cancellazione d'ipoteca, di affrancamento di rendita, di ricognizione di dominio e di rinnovazione di titoli, a mente degli articoli 1563 e 2136 del Codice civile, i diritti sono ridotti al terzo col minimo di lire 5. Per gli atti di quietanza i diritti sono ridotti al terzo col minimo di lire 3.
	se eccede L. 500 ma non L. 1000.	8 —	
	Se eccede lire — **ma non lire**		
	1,000 — 5,000 (Oltre i precedenti diritti sono dovuti per ogni 100 lire in più.)	0.50	
	5,000 — 10,000	0.30	
	10,000 — 20,000	0.25	
	20,000 — 100,000	0.15	
	100,000 — 500,000	0.10	
	500,000 — 1,000,000	0.03	
	al disopra di un milione, oltre i precedenti diritti, sono dovuti ogni 100 lire in più del milione. . .	0.01	
	b) quando l'oggetto della contrattazione consista in un valore non determinabile.	5 —	
	c) per gli atti di ratifica	5 —	
	d) per i processi verbali relativi ad immissione in possesso, ad inventari, a conti, e per gli altri atti della specie di quelli per cui, a' termini dell'articolo 13 della Tariffa notarile, è dovuto l'onorario ad ore:		
	per le prime due ore o meno:		
	quando il valore non superi lire 1,000.	5 —	
	quando le superi	10 —	
	per ogni ora successiva, qualunque sia il valore.	5 —	

I diritti di che al n. 1 della presente tabella sono raddoppiati.

Segue TABELLA *B.*

Numero d'ordine	INDICAZIONE degli atti e delle operazioni pei quali i diritti sono dovuti	DIRITTI	NOTE
1	2	3	4
2	Spedizione di copie degli atti, di che al n. 1, quando non sia fatta per uso di Amministrazioni od uffici governativi:		
	a) in forma esecutiva:		
	quando il diritto per l'originale non superi L. 200.	1/4 del diritto stabilito per l'originale	Il diritto non può essere minore di lire 3 e si applica alla sola convenzione oggetto della richiesta di copia in forma esecutiva.
	quando il diritto per l'originale superi L. 200 . . .	1/5 del diritto stabilito per l'originale	
	b) per ogni altra copia	1/3 del diritto stabilito per l'originale	Il diritto non può essere minore di lire 3 nè maggiore di lire 20. Per le copie degli atti di valore indeterminabile il diritto è di lire 3 se quello per l'originale fu superiore a lire 5; di lire 3 se non eccedette tale somma. Per gli atti che si compongono di più verbali il diritto è dovuto per ogni verbale.
	c) per la copia da consegnarsi all'Ufficio del Registro	2 —	
3	Spedizione di estratti contenenti soltanto una parte degli atti di che al n. 1	3 —	Per gli estratti ed i certificati relativi ad atti che contengono più convenzioni distinte spetta, oltre il diritto di estratto o di certificato per una convenzione, il diritto di una lira per ciascuna delle altre convenzioni alle quali gli estratti od i certificati si riferiscono. Se l'estratto o il certificato si riferisca a tutto l'atto è dovuto lo stesso diritto che spetterebbe per la copia dell'atto.
	Spedizione di certificati relativi agli atti di che al n. 1:		
	se il certificato riguarda un solo atto	3 —	
	se riguarda più atti:		
	per il primo.	3 —	
	per ciascuno degli altri. . . .	1 —	
4	Ricerche negli archivi degli atti di che al n. 1:		
	se l'atto è stato indicato con data precisa.	0.50	
	se non è indicata la data precisa, ma soltanto l'anno	1 —	
	se sono indicati più anni:		
	per il primo.	1 —	
	per ciascun anno successivo, cui la ricerca si è estesa	1 —	

Segue TABELLA *B.*

Numero d'ordine	INDICAZIONE degli atti e delle operazioni pei quali i diritti sono dovuti	DIRITTI	NOTE
1	2	3	4
5	Per la ispezione e la lettura di un atto	1 —	Se il tempo impiegato eccede mezz'ora, il diritto di una lira è dovuto anche per ogni mezz'ora successiva.
6	Collazione della copia dell'atto coll'originale quando sia domandata dopo il rilascio della copia	1 —	Non è dovuto alcun diritto per la ispezione dell'atto quando se ne commetta pure la copia.
7	Scritturazione di originali, di copie, di estratti e di certificati relativi agli atti di che al n. 1:		Non si tiene conto della frazione quando non siano state scritte almeno cinque linee, non comprese la data e le sottoscrizioni.
	per due pagine o frazione di due pagine.	0.60	
8	Annotazioni al margine di un originale domandate ed ordinate a norma di legge nell'interesse dei privati:		
	per ogni annotazione.	1 —	

I diritti di che ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono aumentati del 150 per cento.

Avvertenze generali.

Se l'atto contiene più convenzioni distinte sono dovuti, così per la stipulazione dell'atto come per la spedizione di copie od estratti, tanti diritti quante sono le convenzioni.

Quando l'atto comprende più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, è considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo al diritto maggiore, quand'anche essa possa considerarsi come accessoria alle altre.

Non è dovuto alcun diritto, sia per la stipulazione dell'atto, sia per la spedizione di copie od estratti riguardo ai documenti ed alle altre carte che a qualunque titolo siano inserito negli atti od allegate ai medesimi.

Nei casi non indicati nella presente tabella si debbono liquidare i diritti stabiliti pei casi analoghi in essa contemplati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

A. DE' STEFANI.

TABELLA *C*.

Tasse sulle concessioni governative assegnate ai Comuni con la legge 11 agosto 1870, n. 5784 (alleg. O).

Avvertenza. — La cifra indicata nella colonna n. 3 della presente tabella è comprensiva di ogni addizionale.

N. d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TOTALE — Lire	NOTE
1	2	3	4
1	Licenze di aprire sale pubbliche di biliardo o altri giuochi leciti, stabilimenti sanitari e termali e bagni pubblici o alberghi, locande, e simili esercizi, nel solo caso che in essi non si vendano bevande alcooliche o vinose, sia sole che commiste ad altri generi: per ogni cento lire del prezzo annuo d'affitto	6 —	Ove l'esercente non tenga i locali in affitto, la tassa sarà pagata nella proporzione stessa sopra un'annata di canone presunto da determinarsi a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 6 della legge 26 gennaio 1865, n. 2126, per l'imposta sui fabbricati. La tassa in nessun caso può essere minore di lire 6, e le frazioni di lira sono computate per una lira.
2	Vidimazione annuale delle licenze suddette	—	La tassa è dovuta in ragione del decimo di quella stabilita per la licenza di esercizio, e la frazione di lira è computata per una lira.
3	Licenze di aprire alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè o altri stabilimenti ed esercizi in cui si vendano al minuto o si consumino vino, birra, liquori od altre bevande alcooliche.	—	La tassa annuale viene commisurata all'affitto effettivo o presunto dei locali di esercizio, anche quando questi siano adibiti alla vendita di altri generi. La tassa dev'essere applicata nella misura stabilita dagli articoli 2, 3 e 4 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1922, n. 1388, e dall'art. 21 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2538.
4	Licenze temporanee per gli esercizi indicati nei precedenti numeri 1 e 3, concesse a norma dell'art. 59 della legge sulla sicurezza pubblica	1.20	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

A. DE' STEFANI.

LEGGE SULLE TASSE IN SURROGAZIONE DEL BOLLO E DEL REGISTRO

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3280).

TITOLO I.

DELLA TASSA DI NEGOZIAZIONE.

Art. 1.

Per la negoziazione di cui possono essere suscettibili le cartelle, i certificati, le obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie o denominazione, da chiunque emessi, tanto provvisori che definitivi, sia nominativi che al portatore, e comunque la negoziazione di questi titoli non possa operarsi colla semplice tradizione, ovvero i titoli siano emessi a nome di società non peranco costituite, è dovuta una tassa annuale nella misura stabilita dall'annessa tariffa generale (Allegato *A*).

Alla stessa tassa sono soggette le quote o carature, comunque denominate, delle società in accomandita semplice, quando siano cedibili a terzi con effetto verso la società.

La tassa sulla negoziazione dei titoli sarà dovuta indipendentemente dalle tasse fisse e graduali di bollo, pagate all'epoca della loro emissione.

Art. 2.

La tassa stabilita dal precedente articolo non si applica alle azioni e alle obbligazioni delle società e associazioni estere, soggette alla tassa di cui al successivo titolo II.

Non si applica inoltre alle cartelle di credito fondiario italiano, per le quali la tassa di negoziazione è compenetrata in quella di abbonamento di che al testo unico della legge 16 luglio 1905, n. 646, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, e nemmeno alle cartelle agrarie, per le quali la tassa di negoziazione è compenetrata nella tassa di bollo.

Per le società commerciali che esercitano unicamente ed esclusivamente l'industria estrattiva dello zolfo la tassa di negoziazione sui loro titoli di azione e di obbligazione è compenetrata in quella di abbonamento di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 119.

Nella tariffa speciale (Allegato *B*) annessa alla presente legge sono indicati i titoli soggetti a tassa di negoziazione in misura ridotta e nella tabella (Allegato *C*) quelli esenti dall'anzidetta tassa.

Art. 3.

La tassa si liquida sul valore dei titoli al corso medio di borsa dell'anno precedente, o di quel minor tempo da cui dati l'emissione, detratte le somme, che di semestre in semestre si giustificheranno tuttora dovute per la liberazione dei titoli.

Quando si tratti di titoli non quotati alla borsa nell'anno precedente o nel minor tempo da cui dati la loro emissione, la liquidazione della tassa è fatta in base ad un certificato peritale rilasciato dal Sindacato dei pubblici mediatori della Borsa di commercio locale, e per le provincie in cui non funziona il detto Sindacato da quello della Borsa più prossima alla sede della ditta emittente.

Il Sindacato richiesto di rilasciare il certificato peritale, deve procedere per mezzo di uno dei propri componenti alle indagini reputate necessarie ed opportune, inteso il contribuente e l'ufficio finanziario nei modi stabiliti dal regolamento ove nella domanda ne sia stata fatta richiesta, e valuta le risultanze di tali indagini, prima di determinare definitivamente in una cifra concreta il valore medio del titolo.

Il certificato peritale dev'essere presentato dal contribuente entro l'anno successivo a quello cui si riferisce il pagamento della tassa senza che occorra alcuna intimazione da parte dell'ufficio del registro.

Qualora il contribuente non presenti il certificato peritale nel termine anzidetto, decade dal diritto di valersene.

Fino a quando il certificato peritale non venga presentato, la liquidazione della tassa deve farsi sul valore nominale dei titoli, salva la detrazione delle somme non versate.

Rimane però alla finanza il diritto di tassare entro il biennio dal pagamento di ciascuna rata semestrale il maggior valore che risultasse dal certificato peritale di cui essa avesse promosso di ufficio l'emissione, nonchè di servirsi in ogni

caso del certificato peritale richiesto, ma non prodotto dal contribuente. Anche nel caso di certificato richiesto d'ufficio, il Sindacato deve procedere giusta la disposizione del precedente comma terzo.

Quando il certificato peritale è domandato dal contribuente, i diritti spettanti al Sindacato di borsa sono a carico di lui; sono invece a carico dell'amministrazione finanziaria quelli dovuti pei certificati da essa richiesti.

La frazione di un migliaio che risultasse dall' addizione complessiva del valore dei singoli titoli, sarà considerata come un migliaio completo.

Art. 4.

La tassa annua di negoziazione deve essere pagata in due rate semestrali posticipate, computabili dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno.

Per i titoli emessi od estinti nel corso di un semestre, la rata di tassa sarà liquidata per l'intero semestre.

Il pagamento della tassa deve essere eseguito direttamente dalle società, istituti di credito, stabilimenti, provincie, comuni o altre amministrazioni che hanno fatta l'emissione dei titoli, salvo il loro regresso verso i proprietari o possessori.

Art. 5.

Le società, gli istituti, gli stabilimenti, le provincie, i comuni e le altre amministrazioni che emettono titoli negoziabili assoggettati alla tassa stabilita dall'articolo 1, devono denunziarli all'ufficio di registro del distretto nel quale hanno la sede principale, indicandone il numero ed il rispettivo valore nominale.

Questa denunzia dovrà farsi entro sessanta giorni dalla data di ciascuna emissione.

Eguale denunzia deve farsi per l'estinzione dei titoli, entro il semestre successivo a quello in cui ne è avvenuta la estinzione.

Art. 6.

Per l'omessa o ritardata denunzia dei titoli in corso o di nuova emissione, è dovuta una sopratassa uguale a sei decimi della tassa di un anno.

Per la denunzia infedele sarà parimente applicata una sopratassa uguale alla tassa dovuta sui titoli o valori occultati, accresciuta di un quinto.

L'omessa o ritardata denunzia dell'estinzione dei titoli toglierà il diritto alla esonerazione od al rimborso delle tasse per i semestri anteriori alla denunzia.

Il ritardo oltre 20 giorni dalla scadenza di ciascun semestre al pagamento delle rate semestrali di tassa dovute sui titoli, darà luogo ad una sopratassa eguale al dodici per cento della tassa di cui fu ritardato il pagamento oltre l'importo della tassa o rata di tassa dovuta.

Le sopratasse stabilite dal presente articolo saranno a carico esclusivo delle società, istituti, stabilimenti, provincie, comuni ed altre amministrazioni obbligate alla denunzia ed al pagamento della tassa.

Art. 7.

Le sopratasse di omessa o tardiva denunzia e di tardivo pagamento sono ridotte al decimo del loro ammontare, qualora la denunzia ed il pagamento abbiano luogo non oltre sessanta giorni dopo la scadenza dei rispettivi termini.

Questa disposizione non si applica alle sopratasse di infedele denunzia.

Art. 8.

L'azione al conseguimento od alla restituzione della tassa sulla negoziabilità, e delle sopratasse relative, si prescrive nel termine di cinque anni, computabili dalla scadenza di quello stabilito per il pagamento, o dal giorno in cui il pagamento fu eseguito.

Art. 9.

Per l'esazione coattiva della tassa sulla negoziabilità e delle relative sopratasse, e per la decisione delle controversie che insorgono sulle medesime, sono applicate le disposizioni della legge sulle tasse di registro.

TITOLO II.

DELLA TASSA SUL CAPITALE DELLE SOCIETÀ STRANIERE, COMPRESE QUELLE CHE FANNO OPERAZIONI DI ASSICURAZIONI E CONTRATTI VITALIZI.

Art. 10.

Le società ed associazioni di qualsiasi forma costituite all'estero, che fanno operazioni nel Regno comprese quelle che fanno operazioni di assicurazione e sui contratti vitalizi sono soggette alla tassa annuale sul capitale stabilita nell'annessa tariffa generale (Allegato *A*).

Tale tassa è dovuta anche quando le società in parola siano da considerarsi nazionali ai sensi dell'art. 230 del Codice di commercio.

La tassa deve essere commisurata sovra tutti i capitali complessivi *destinati* alle loro operazioni nello Stato, oppure sui capitali complessivi *impiegati* nello Stato ove questi siano superiori a quelli destinati.

Per le compagnie estere di assicurazione la tassa si applica anche al capitale destinato alle operazioni di riassicurazione.

Le disposizioni del presente articolo quanto alle società di mutua assicurazione costituite all'estero che fanno operazioni nel Regno entreranno in vigore col 1° gennaio 1925.

Per le società commerciali estere che esercitano unicamente ed esclusivamente l'industria estrattiva dello zolfo la tassa stabilita dal presente articolo è compenetrata in quella di abbonamento di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 119.

Art. 11.

Le società e associazioni indicate nel precedente art. 10, entro 30 giorni dalla data del provvedimento del Tribunale che ordina la trascrizione ed affissione degli atti sociali, o comunque dal giorno della prima operazione, se la società viene attivata in qualsiasi guisa prima del provvedimento del Tribunale, devono denunziare all'ufficio demaniale del luogo, ove hanno la principale loro sede d'esercizio:

1. La qualità delle operazioni che fanno;
2. L'ammontare complessivo dei capitali destinati o impiegati nelle loro operazioni nello Stato;
3. La sede principale e le filiali che la società ha nel Regno;
4. Il nome e cognome e domicilio dei gerenti, rappresentanti e firmatari responsabili nello Stato.

Gli aumenti nei capitali destinati o impiegati debbono denunziarsi, di volta in volta, entro 30 giorni decorribili da quello dell'avvenuta variazione.

Nello stesso termine debbono denunziarsi i cambiamenti nelle sedi e nei rappresentanti delle società.

Art. 12.

L'Amministrazione delle finanze, sentiti i rappresentanti delle società od associazioni determinerà in ciascun anno la somma dei capitali su cui la tassa dovrà essere liquidata, tenendo conto degli aumenti e delle reali diminuzioni verificatesi nei capitali dell'anno precedente.

Nella determinazione dell'imponibile, la frazione di migliaio sarà computata come migliaio intiero.

Art. 13.

Il pagamento della tassa dovuta a' termini del precedente articolo si eseguirà a trimestri maturati computabili dal 1° gennaio di ciascun anno.

Se la tassa dovuta dalla società di nuova costituzione non principiasse a decorrere col cominciare di un trimestre, la relativa rata di tassa sarà liquidata e pagata nei primi venti giorni del trimestre successivo.

Ove la società straniera cessasse intieramente per qualsivoglia motivo di fare operazioni nello Stato, deve pagarsi la tassa soltanto sino al compimento del trimestre entro il quale si proverà aver avuto luogo la cessazione.

Art. 14.

Decorso il termine per la denunzia di cui all'art. 11, le società ed associazioni ivi indicate non possono agire in giudizio nè presso gli uffici amministrativi, senza che abbiano dato la prova della fatta denunzia; e, nel caso che sia trascorso anche il termine per il pagamento della tassa, senza che abbiano comprovato di averla integralmente pagata.

Art. 15.

E' vietato ai giudici ed ai funzionari delle pubbliche amministrazioni di pronunziare sentenze o dare provvedimenti sopra richiesta delle società ed associazioni predette, per atti attinenti alle loro operazioni nel Regno, senza che esse abbiano provato di aver presentata la denuncia o di avere, occorrendo, pagata la tassa a norma dell'art. 10.

Ciascuna contravvenzione al detto divieto è punita con la pena pecuniaria di L. 12 a carico dei contravventori.

Art. 16.

Omettendosi di fare nei prescritti termini le denunzie imposte dal primo e secondo comma del precedente art. 11, si incorre in una sopratassa uguale a sei decimi della tassa dovuta per un anno; e per l'omissione o tardività delle denunzie prescritte dall'ultimo comma del suddetto art. 11, nella penalità di L. 600 per ciascuna omissione o tardività.

Per le denuncie infedeli sarà parimenti applicata una sopratassa uguale alla tassa dovuta sui capitali occultati accresciuta di un quinto.

L'omesso o ritardato pagamento delle tasse, oltre i venti giorni dalla scadenza del trimestre, dà luogo all'applicazione della sovratassa nella misura del trenta per cento, oltre l'importo della tassa o rata di tassa dovuta.

I rappresentanti, gerenti o firmatari sono solidariamente responsabili colle società che rappresentano, del pagamento delle tasse, sovratasse e delle penalità stabilite dal presente titolo.

Art. 17.

Alle sopratasse stabilite da questo titolo, esclusa quella per infedele denuncia, si applica la disposizione contenuta nel precedente art. 7.

Art. 18.

Le tasse e sopratasse stabilite in questo titolo, si prescrivono:

1. Dopo tre anni decorribili dal giorno del pagamento per la domanda di supplemento di tasse già determinate e per la domanda di restituzione di tasse già pagate;

2. Dopo dieci anni decorribili dal giorno in cui sarebbe esigibile la tassa, per la domanda di tasse dovute in tutti gli altri casi.

L'azione pel conseguimento delle sovratasse dovute per le omesse o tardive od infedeli denunzie e pel mancato pagamento si prescrive nei termini stessi nei quali si prescrive la domanda della tassa o del supplemento della medesima.

Art. 19.

Per l'esazione coattiva della tassa, sopratasse e penalità stabilite dal presente titolo e per la decisione delle relative controversie, si applicano le disposizioni della legge sulle tasse di registro.

TITOLO III.

DELLA TASSA SULLE ANTICIPAZIONI O SOVVENZIONI CONTRO DEPOSITO O PEGNO

CAPO I.

Anticipazioni fatte da Casse di risparmio, da Società e da Istituti.

Art. 20.

In luogo delle tasse di registro e bollo dovute sugli atti che si fanno dalle Casse di risparmio, dalle Società e da Istituti per le operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori, è stabilita una tassa, nella misura indicata nell'annessa tariffa generale (Allegato *A*), sull'importo di ciascuna operazione e per ogni giorno della sua durata effettiva e delle relative rinnovazioni e proroghe, ancorchè esse siano state convenute per un tempo determinato.

La detta tassa si applica anche ai contratti di riporto ed a termine da chiunque fatti, quando sono stipulati per un termine maggiore di quaranta giorni.

Il periodo di tempo della durata effettiva si calcola dal giorno dell'anticipazione o sovvenzione fino a quello in cui è stato eseguito il rimborso, oppure restituito od alienato il pegno od in qualunque altro modo esaurita l'operazione.

Per le anticipazioni fatte dagli Istituti di emissione sopra fedi di deposito di zolfi, la tassa stabilita dal presente articolo è compenetrata in quella di abbonamento di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, numero 119.

Art. 21.

Per quelle operazioni, fra le indicate nell'articolo precedente, che si svolgono sotto forma di conto corrente, siavi o no apertura di credito per somma determinata, la tassa è dovuta sulle varie somme che sono state effettivamente anticipate o sovvenute, ed in ragione della rispettiva durata dei corrispondenti addebitamenti, detraendo i rimborsi via via eseguiti, come se tali somme si riferissero a tante distinte anticipazioni o sovvenzioni.

Art. 22.

La tassa stabilita dai precedenti articoli 20 e 21 viene accertata per ogni semestre solare in ragione del numero dei giorni in cui le operazioni e le relative rinnovazioni o proroghe sono state in essere nel semestre precedente.

A tal uopo le casse di risparmio, le società, gli istituti ed altre ditte diverse devono, entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno, presentare all'ufficio del bollo o del registro del distretto nel quale hanno la sede principale nei modi prescritti dalle norme regolamentari la denunzia delle operazioni in essere al principio del semestre cui la denuncia si riferisce e di quelle poste in essere, rinnovate o prorogate (siano, oppure no, rimaste estinte) nel corso del semestre stesso.

La tassa deve essere pagata nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della denunzia.

CAPO II.

Anticipazioni fatte dai privati che tengono case di pegno.

Art. 23.

In luogo delle tasse di registro e bollo, dovute sugli atti che si fanno dai privati che tengono case di pegno, per le operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori, qualunque ne sia l'importo è stabilita una tassa nella misura indicata nell'annessa tariffa generale (Allegato *A*) sull'importo complessivo delle operazioni fatte nel semestre precedente.

Le anticipazioni o sovvenzioni, fatte per un tempo maggiore di sei mesi, si valutano per una somma doppia; e così sarà raddoppiata la somma, per ogni semestre di maggiore durata, dell'anticipazione o sovvenzione.

Le rinnovazioni o proroghe saranno considerate come nuove operazioni.

Art. 24.

I privati che tengono case di pegno devono, entro i primi 10 giorni dei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, presentare all'ufficio del bollo o del registro del distretto nel quale hanno la sede, la relativa denunzia nei modi prescritti dalle norme regolamentari.

La tassa dev'essere pagata nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della denunzia.

CAPO III.

Disposizioni comuni alle anticipazioni fatte dalle Casse di risparmio, dalle Società e dagli Istituti, nonchè dai privati che tengono case di pegno.

Art. 25.

L'applicazione della tassa di che nel presente titolo non esclude l'obbligo del bollo per gli assegni bancari e per gli altri titoli che fossero emessi per lo svolgimento delle operazioni indicate nei capi precedenti, nonchè per le cambiali che si emettessero a maggiore garanzia delle operazioni stesse.

Art. 26.

Sono esenti dalla tassa speciale le operazioni d'anticipazione o sovvenzione fatte dai monti di pietà per somme inferiori a lire 300.

I mutui e le sovvenzioni fatte dalle casse di risparmio, dagli Istituti, dalle Società e dai privati che tengono case di pegno, senza deposito o pegno, ovvero con costituzione d'ipoteca, e le relative quietanze, soggiaceranno al bollo e registro, come ogni altra convenzione della specie intervenuta fra particolari.

Art. 27.

Per l'omessa o ritardata denunzia, nei termini prescritti, delle operazioni di anticipazioni o sovvenzioni di cui al presente titolo, come pure per la denunzia infedele sono dovute le sopratasse stabilite dall'art. 6 di questa legge.

Per il ritardo nel pagamento, oltre i prescritti termini per ciascun semestre, delle relative tasse è dovuta la sopratassa stabilita dallo stesso art. 6.

Alle sopratasse di omessa o tardiva denunzia e di tardivo pagamento stabilite da questo titolo è applicabile la disposizione dell'art. 7.

Art. 28.

L'azione al conseguimento o alla restituzione delle tasse e sopratasse stabilite dal presente titolo si prescrive negli stessi termini stabiliti dal precedente art. 8.

Art. 29.

Per l'esazione coattiva delle tasse e sopratasse stabilite dal presente titolo e per la decisione delle relative controversie si applicano le disposizioni della legge di registro.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONE GENERALE.

Art. 30.

Le disposizioni che precedono sono applicabili anche nelle provincie annesse, nelle quali le singole materie contemplate abbiano formato oggetto di provvedimento di estensione anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

A. DE' STEFANI.

ALLEGATO *A*

Tariffa generale delle tasse in surrogazione del bollo e del registro

Numero d'ordine della tariffa 1	Indicazione dei titoli e valori e delle operazioni soggette a tassa 2	Misura delle tasse comprensive di ogni addizionale per ogni 100 lire 3	per ogni 1000 lire 4	Norme per la liquidazione delle tasse 5
		Lire	Lire	
	Tassa annuale di negoziazione.			
1	Cartelle, certificati, obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie o denominazione, emessi da provincie, comuni ed altri enti o persone diversi dalle società commerciali e dalle società civili considerate nell'articolo 229 del Codice di commercio:			
	al portatore e nominativi . . .	—	2.50	La tassa si liquida con le norme stabilite dall'art. 3 della legge.
2	Azioni, obbligazioni ed altri titoli delle società commerciali e delle società civili considerate nell'articolo 229 del Codice di commercio:			
	se al portatore	—	4.50	Id.
	se nominativi.	—	2.50	
3	Quote o carature, comunque denominate, delle società in accomandita semplice, quando siano cedibili a terzi con effetto verso le Società:			
	se al portatore	—	4.50	Id.
	se nominative	—	2.50	
	Tassa annuale sul capitale delle Società straniere.			
4	Capitali destinati o effettivamente impiegati nel regno, qualora questi siano superiori a quelli destinati, da società ed associazioni straniere, comprese le società ed associazioni che fanno operazioni di assicurazione	—	4.50	La tassa si liquida con le norme stabilite dagli art. 10 e 12 della legge.

Segue: ALLEGATO *A*

Segue: **Tariffa generale delle tasse in surrogazione del bollo e del registro**

Numero d'ordine della tariffa 1	Indicazione dei titoli e valori e delle operazioni soggette a tassa 2	Misura delle tasse comprensive di ogni addizionale per ogni 100 lire 3	per ogni 1000 lire 4	Norme per la liquidazione delle tasse 5
		Lire	Lire	
	Tassa sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito e pegno.			
5	a) Operazioni di anticipazione o sovvenzione sopra deposito o pegno di merci, titoli e valori fatte da casse di risparmio, da società o da istituti. — Rinnovazioni e proroghe delle dette operazioni . b) Contratti di riporto ed a termine da chiunque fatti, quando sono stipulati per un termine maggiore di quaranta giorni. — Rinnovazioni e proroghe delle dette operazioni	—	0.01 al giorno	La tassa si liquida con le norme stabilite dagli articoli 20, 21 e 22 della legge
	c) Se il deposito o pegno è costituito esclusivamente da titoli di Stato o garantiti dallo Stato . .	—	0.005 al giorno	Id.
6	Le stesse operazioni di cui al n. 5 fatte da privati che tengono case di pegno	—	2.35 (per semestre)	La tassa si liquida con le norme stabilite dall'art. 23 della legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

A. DE' STEFANI.

ALLEGATO *B*.

Tariffa speciale pei titoli e valori soggetti a tassa in surrogazione del bollo e registro in misura ridotta.

CATEGORIA dei titoli e valori	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEI TITOLI E VALORI	MISURE DELLE TASSE comprensive di ogni addizionale		NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
			per ogni 100 lire	per ogni 1000 lire	
1	2	3	4	5	6
Titoli di società ferroviarie e di navigazione interna.	1	Obbligazioni ferroviarie tre per cento create con la legge 27 aprile 1885, n. 3048; quelle delle società che ebbero concessioni di strade ferrate fino al 12 luglio 1888 e quelle emesse esclusivamente per la costruzione di nuove ferrovie concesse all'industria privata, in forza della legge 12 luglio 1908, n. 444, nonchè quelle emesse in virtù dell'art. 36 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959.	—	L. 1.60	La tassa si liquida con le norme stabilite dall'art. 3 della legge.
Azioni di società cooperative.	2	Azioni delle società cooperative legalmente costituite rette coi principî e con le discipline della mutualità, nel decennio dall'atto della loro costituzione o fondazione, anche se esse siano sciolte e ricostituite, oppure trasformate, o comunque fatte rivivere sotto parvenze diverse, quando le azioni abbiano individualmente un valore nominale superiore a lire cento e il capitale sociale superi lire cinquantamila. Se il decennio fosse già scaduto alla data di pubblicazione della presente legge o scadesse entro l'anno in corso, esso s'intende prorogato di diritto a tutto l'anno 1925.	L. 1.00	—	La tassa si applica sul valore nominale delle azioni che dai registri sociali risultano effettivamente trasmesse durante il semestre precedente al gennaio ed al luglio di ciascun anno. Per le azioni delle società cooperative soggette a tassa di negoziazione nella misura normale si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della tariffa generale, allegato *A* alla presente legge.
Azioni ed obbligazioni di società per il commercio degli agrumi.	3	Azioni ed obbligazioni di società per azioni fra agrumicoltori aventi per oggetto il commercio degli agrumi e la produzione ed il commercio dei loro derivati, comprese le obbligazioni delle società cooperative aventi lo stesso oggetto.	Un quarto della tassa ordinaria.		La riduzione di tassa si applica nel decennio dall'atto di costituzione, a norma delle disposizioni di che al precedente articolo 2. Per le azioni delle società a forma cooperativa, in quanto siano soggette a tassa di negoziazione si applicano le norme del precedente articolo 2.
Azioni delle casse agrarie e dei consorzi agrari.	4	Azioni delle casse agrarie costituite da società e da consorzi agrari per l'esercizio del credito agrario in Sicilia, nelle provincie meridionali e continentali e nella Sardegna.	Id.		Id.
	5	Azioni della cassa ademprivile, dei monti frumentari e nummari delle casse agrarie e dei consorzi agrarii della Sardegna.	Id.		Id.

Segue: ALLEGATO *B.*

Segue: **Tariffa speciale pei titoli e valori soggetti a tassa in surrogazione del bollo e registro in misura ridotta.**

CATEGORIA dei titoli e valori	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEI TITOLI E VALORI	MISURE DELLE TASSE comprensive di ogni addizionale		NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
			per ogni 100 lire	per ogni 1000 lire	
1	2	3	4	5	6
	6	Azioni dei consorzi agrari costituiti nelle Marche e nell'Umbria per l'esercizio del credito agrario.	La metà della tassa ordinaria.		La riduzione di tassa si applica nel decennio dall'atto di costituzione, a norma delle disposizioni di che al precedente art. 2. Per le azioni delle società a forma cooperativa in quanto siano soggette a tassa di negoziazione si applicano le norme del precedente art. 2.
	7	Azioni ed obbli azioni emesse da società anonime autorizzate mediante decreto Reale a compiere le segu nti operazioni, a' termini dell'art. 34 della legge 15 luglio 1906, n. 383, a favore delle provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna: *a*) acquisto di fondi rustici nel Regno per coltivarli, concederli in affitto o in enfiteusi e anche per rivenderli dopo averli migliorati o divisi; *b*) impianto ed esercizio di industrie agricole di qualsiasi genere; *c*) concorso e partecipazione alla costituzione di intraprese e società anonime che abbiano gli stessi scopi di cui alle lettere *a*) e *b*); *d*) concorso e partecipazione alla formazione di imprese, società e colonie agricole, come pure di cooperative ed associazioni tra produttori per lo smercio dei prodotti; *e*) anticipazioni a terzi per miglioramenti e divisioni di fondi rustici e per costruzione di case economiche, e anticipazioni agli enfiteuti per le spese di raccolta, di coltivazione, di sementi, di concimi, per migliorare i fondi e dotarli di scorte vive e morte, di attrezzi e di quant'altro occorre all'esercizio dell'agricoltura e per la costruzione di case coloniche; *f*) qualunque altra operazione direttamente connessa con gli scopi anzidetti.	Un quarto della tassa ordinaria.		Id.

Segue: ALLEGATO *B*.

Segue: **Tariffa speciale pei titoli e valori soggetti a tasse in surrogazione del bollo e registro in misura ridotta.**

CATEGORIA dei titoli e valori	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEI TITOLI E VALORI	MISURE DELLE TASSE comprensive di ogni addizionale		NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
			per ogni 100 lire	per ogni 1000 lire	
1	2	3	4	5	6
Azioni ed obbligazioni di società ed istituti per la costruzione di case popolari ed economiche.	8	Azioni ed obbligazioni di società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche; delle società cooperative di credito e delle società di mutuo soccorso che si uniformino alle disposizioni dell'articolo 7, n. 7, del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318; degli istituti autonomi per le case popolari; dei corpi morali legalmente riconosciuti che abbiano per fine esclusivo di compiere operazioni per case popolari e delle società di beneficenza che senza alcuna mira di lucro provvedono agli alloggi per ricoverare i poveri a fitti minimi.	Un quarto della tassa ordinaria		Per le azioni delle società a forma cooperativa in quanto siano soggette a tassa di negoziazione si applicano le norme del precedente articolo 2. La riduzione di tassa si applica nel decennio dall'atto di costituzione.
	9	Azioni dell'Istituto delle case per gli impiegati.	Id.		Id.
	10	Azioni delle società per la costruzione di case economiche per i ferrovieri.	Id.		Id.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:
A. DE' STEFANI.

ALLEGATO C.

Tabella dei titoli e valori esenti dalla tassa in surrogazione del bollo e registro.

CATEGORIA dei titoli e valori 1	Articolo della tariffa 2	INDICAZIONE DEI TITOLI E VALORI 3
Titoli dello Stato .	1	Titoli del debito pubblico dello Stato.
	2	Buoni del tesoro.
	3	Obbligazioni ferroviarie di Stato create con la legge 2 luglio 1890, n. 6930.
Titoli degli Istituti di credito.	4	Libretti o ricevute di conto corrente e di risparmio.
	5	Assegni bancari e assegni circolari.
	6	Buoni fruttiferi a scadenza fissa emessi da Istituti legalmente costituiti.
	7	Cambiali ed altri effetti o recapiti di commercio.
	8	Biglietti, buoni o altri simili titoli soggetti alla tassa di circolazione.
Titoli delle Banche popolari e delle Società cooperative.	9	Azioni nominative delle Banche popolari e delle Società cooperative nel decennio dall'atto della loro costituzione o fondazione, anche se esse siano sciolte e ricostituite oppure trasformate o comunque fatte rivivere sotto parvenze diverse, quando tali azioni abbiano individualmente un valore nominale non superiore a lire cento e finchè il capitale sociale non superi le lire cinquantamila. Se il decennio fosse già scaduto alla data di pubblicazione della presente legge o scadesse entro l'anno in corso, esso s'intende prorogato di diritto a tutto l'anno 1925. L'esenzione cesserà di diritto, anche prima del compimento del decennio, quando dai bilanci delle banche o delle società risultasse un utile netto di esercizio che superi l'interesse legale commisurato all'effettivo capitale versato o di fondazione. L'esenzione non sarà applicabile nel caso di banche popolari e di società cooperative che facciano operazioni non previste dai rispettivi statuti o concernano mera opera di mediazione o rivendita a terzi, come pure, nel caso di istituti che non tengano regolarmente i libri di commercio.

Segue: ALLEGATO C.

Segue: **Tabella dei titoli e valori esenti dalla tassa in surrogazione del bollo e registro.**

CATEGORIA dei titoli e valori 1	Articolo della tariffa 2	INDICAZIONE DEI TITOLI E VALORI 3
Cartelle ed obbligazioni fondiarie.	10	Cartelle emesse per le operazioni di mutuo fatte in esecuzione della legge 25 giugno 1906, n. 255, a favore della Calabria, dagli Istituti di credito menzionati nell'art. 18, ai danneggiati dal terremoto del 1905.
	11	Cartelle emesse dagli Istituti esercenti il credito fondiario e consegnate in pagamento delle rendite e prestazioni fondiarie da essi acquistate a' sensi della legge 15 luglio 1906, n. 441.
	12	Cartelle della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale emesse per prestiti a Provincie, Comuni o Consorzi.
	13	Obbligazioni emesse dagli Istituti autorizzati con l'art. 266 della legge 19 agosto 1917, n. 1339 (T. U.), a concedere mutui ipotecari per la costruzione, ricostruzione o riparazione di edifici nelle provincie di Reggio Calabria e Messina, in dipendenza dei terremoti del 1905, 1907 e 1908.
Obbligazioni del Consorzio di credito per le opere pubbliche.	14	Obbligazioni emesse in corrispondenza dei mutui concessi dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, creato col Regio decreto-legge 2 settembre 1918, n. 1627.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

A. DE' STEFANI.

LEGGE TRIBUTARIA SULLE ASSICURAZIONI

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3281).

TITOLO I.
DELLE TASSE SULLE ASSICURAZIONI.

CAPO I.
Disposizioni generali.

Art. 1.

Le assicurazioni fatte nello Stato da Società, da Compagnie e da imprese comunque costituite, sì nazionali che estere quanto da singoli individui e quelle eziandio fatte all'estero quando si debba farne uso nello Stato, o che concernano beni stabili o mobili esistenti nello Stato, o navi con patenti di nazionalità italiana, o merci trasportate dalle medesime, o, trattandosi di assicurazioni sulla vita riguardino persone aventi domicilio nel Regno, sono soggette alle tasse stabilite nella annessa tariffa generale (Allegato A).

Le tasse stesse si applicano anche alle assicurazioni marittime fatte all'estero per merci imbarcate su navi di bandiera estera quando la merce sia trasportata per conto di persone o ditte italiane, e l'assicurazione sia stata da esse assunta.

La tassa non è applicabile alle assicurazioni fatte nello Stato da Società di qualunque specie, sì nazionali, che estere o da singoli individui ed aventi per oggetto esclusivamente beni stabili o mobili esistenti all'estero. Cessa l'esenzione da tassa se dei contratti relativi alle dette assicurazioni occorra di fare uso nel regno.

Art. 2.

I contratti di riassicurazione non sono soggetti a nuova tassa se il contratto di assicurazione primitiva sia stato regolarmente registrato nel Regno. In caso contrario il contratto di riassicurazione va soggetto alle stesse tasse fissate nell'annessa tariffa generale (Allegato A).

Agli effetti dell'applicazione della tassa di che al precedente comma è sufficiente che la riassicurazione risulti dai libri e registri delle Società, Compagnie o Imprese di assicurazioni.

Le tasse stabilite dalla presente legge non si applicano alle assicurazioni concernenti unicamente ed esclusivamente l'industria estrattiva degli zolfi perchè compenetrate in quella di abbonamento di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 119.

Nella tariffa speciale (Allegato B) annessa alla presente legge sono indicate le assicurazioni soggette a tassa ridotta, e nella tabella (Allegato C) le operazioni esenti dalla tassa sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.

Art. 3.

Alle società in nome collettivo, in accomandita ed a garanzia limitata, ed alle persone singole è vietato l'esercizio delle assicurazioni, salvo i contratti vitalizi stipulati a norma degli articoli 1789 e seguenti del Codice civile.

Sono altresì vietate nel Regno le operazioni di assicurazione sulla vita a premio naturale, le associazioni tontinarie o di ripartizione.

Le società a forma cooperativa e le associazioni di mutua assicurazione sono equiparate alle altre imprese assicuratrici per quanto concerne gli obblighi fiscali.

Art. 4.

L'inosservanza del primo e secondo comma del precedente articolo 3, indipendentemente dai provvedimenti di cui al R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, è punita con una pena pecuniaria pari al doppio del premio o corrispettivo stabilito, e in ogni caso non inferiore a lire trecento per ogni contratto.

CAPO II.
Delle tasse sulle assicurazioni marittime.

Art. 5.

Le tasse sulle assicurazioni marittime sono applicate come segue:

I. Per le assicurazioni marittime a premio fisso e per le mutue, nelle quali il premio sia dichiarato, è dovuta per una volta tanto la tassa stabilita dall'art. 1 dell'annessa tariffa generale sullo ammontare del premio cumulato per la durata dell'assicurazione.

Per la determinazione dell'imponibile, la frazione di cento lire della somma assicurata è, per ciascuna operazione di assicurazione, elevata ad un centinaio intiero, ed il premio è ragguagliato alla somma così arrotondata.

II. Per le assicurazioni marittime mutue, nelle quali il premio non sia dichiarato, è dovuta per una volta tanto la tassa stabilita dall'art. 2 della anzidetta tariffa per ogni migliaio di somma assicurata.

La frazione di mille lire della somma assicurata è per ciascuna operazione di assicurazione considerata come un migliaio completo.

III. Anche le assicurazioni di trasporti promiscui per mare e per terra, fiumi o laghi sono soggette per l'intero ammontare del premio o per l'intero ammontare della somma assicurata, alle disposizioni di questo articolo, quando, in ragione del tratto di mare e di terra da percorrersi, prevalga in esse il rischio marittimo.

IV. E' dovuta una nuova tassa ad ogni rinnovazione o prolungamento dell'assicurazione.

Art. 6.

Le assicurazioni di ogni genere di che all'articolo 5, fatte da società, da compagnie, da imprese comunque costituite, devono essere registrate, entro il termine di cinque giorni dalla loro stipulazione, presso l'ufficio del registro incaricato di tale servizio facendo nelle relative polizze e scritture espressa menzione del nome dei contraenti, del destino del viaggio, del nome del bastimento e del capitano, del valore del carico assicurato, del premio di assicurazione.

Sono esenti dalle indicazioni dei nomi dei bastimenti e del capitano quelle assicurazioni che fossero stipulate colla clausola *in quovis* od altra equivalente.

Le assicurazioni stipulate all'estero devono essere registrate nel termine di due mesi dalla loro data se fatte in Europa, e di sei mesi se fuori di Europa.

Le relative polizze o scritture di assicurazioni debbono essere accompagnate da elenco descrittivo in doppio esemplare, munito della firma del rappresentante legale dell'assicuratore in cui dovranno figurare i dati prescritti per le polizze e scritture dal primo comma del presente articolo.

Uno di tali esemplari è dall'ufficio del registro restituito, con ricevuta della tassa complessiva, all'assicuratore.

Sulle polizze o scritture viene poi fatta menzione, dall'ufficio del registro, degli estremi di registrazione del rispettivo elenco e della tassa pagata per ciascuna di esse.

Art. 7.

La tassa, cui sono sottoposte dall'art. 5 le assicurazioni marittime poste in essere da Associazioni di mutua assicurazione, si applica per le assicurazioni nelle quali il premio non sia dichiarato, sull'intero valore che dalle perizie eseguite in occasione dell'assicurazione resulterà attribuito a ciascun bastimento assicurato ed ai rispettivi accessori; e per quelle nelle quali il premio sia dichiarato, sull'ammontare cumulativo di questo premio in ragione dell'intero valore anzidetto e della durata dell'assicurazione.

I certificati ed altri recapiti che si rilasciano dalla Società a ciascun associato, per constatare la sua partecipazione nella Società ed il valore rispettivamente assicurato, dovranno essere registrati entro cinque giorni dalla loro data a norma del precedente art. 6. Mancando i certificati o i recapiti sovraccennati, dovranno registrarsi le scritture di assicurazione che si fossero stipulate fra i soci.

In caso che i certificati od i recapiti rilasciati ai soci, ovvero le scritture summenzionate contenessero indicazioni reputate dall'amministrazione insufficienti, potrà l'amministrazione medesima richiedere i necessari maggiori schiarimenti o le giustificazioni che si credessero opportune, e potrà altresì farsi dare comunicazione delle eseguite perizie, come pure degli statuti e delle convenzioni tutte da cui cotali mutue assicurazioni si trovassero regolate.

Art. 8.

Le tasse dovute per le assicurazioni di che nell'art. 5 dovranno pagarsi contemporaneamente alla registrazione prescritta dagli articoli 6 e 7.

Art. 9.

Tutte le società, compagnie o imprese, così nazionali come estere, che fanno le operazioni accennate nell'art. 5 della presente legge, e, quanto alle società, compagnie o imprese estere, i loro rappresentanti, mandatari e corrispondenti nello Stato, devono tenere un repertorio nel quale registreranno, per ordine di data, sotto un numero progressivo ogni operazione soggetta a tassa.

Questo repertorio non è soggetto al bollo, e deve essere numerato in ogni pagina, visto e firmato da un giudice del Tribunale civile del circondario.

Entro i primi quindici giorni successivi al termine di ogni trimestre, tale repertorio deve essere presentato al competente ufficio del registro per l'esame e la vidimazione.

Art. 10.

Le imprese e le persone singole, autorizzate, ai sensi dell'art. 34 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, a collocare in assicurazioni rischi all'estero devono provvedere, nei termini e nei modi stabiliti dal precedente art. 6, alla registrazione delle assicurazioni e sono pure obbligate a tenere il repertorio delle assicurazioni collocate a loro mezzo e di presentarlo al competente ufficio del registro a norma del precedente art. 9.

Tale repertorio dev'essere tenuto distinto da quelli riferentesi ad altre operazioni assicurative compiute dalle stesse imprese o persone; non è soggetto al bollo e dev'essere vidimato nelle forme prescritte dallo stesso art. 9.

Art. 11.

Tutti gli agenti di cambio, i sensali e mediatori di assicurazioni di che nell'articolo 5 sono parimente obbligati a tenere un repertorio dei contratti da essi conchiusi, ed a presentarlo all'ufficio del registro incaricato dell'esazione della tassa, in conformità di quanto è prescritto nell'art. 9.

Questo speciale repertorio è esente dalla tassa di bollo.

Art. 12.

Indipendentemente dalla pena stabilita per la omissione della denunzia, a norma del successivo art. 33, è dovuta dalle Società ovvero dai particolari che fanno contratti di assicurazione previsti dall'art. 5 della presente legge per ogni contratto di assicurazione la sopratassa nella misura del triplo della tassa aumentato di un quinto del triplo stesso, qualora non venga pagata la tassa nei modi e termini stabiliti dalla presente legge.

Art. 13.

Omettendosi di tenere i repertori accennati dagli articoli 9, 10 e 11 si incorrerà in una pena di lire 120 per ogni atto che avrebbe dovuto essere inscritto sul repertorio. Ove non si potesse stabilire il numero degli atti, la pena sarà dalle L. 120 alle L. 1200.

È parimente punita colla multa di lire 120 la omessa presentazione in tempo utile dei detti repertori.

Art. 14.

Per ogni omissione che venisse a riconoscersi nei certificati, recapiti e repertori prescritti negli articoli 7, 9, 10 e 11, oltre alla sopratassa dovuta per mancato pagamento della tassa normale, si incorrerà nella pena di lire 120 per ogni atto non registrato.

La stessa pena di L. 120 sarà applicata ad ogni omissione od erroneità di taluna delle indicazioni prescritte dall'articolo 6.

Art. 15.

Le società, compagnie ed altri assicuratori che fanno operazioni di assicurazioni marittime, i loro agenti od incaricati, e gli agenti di cambio, i sensali e mediatori di assicurazioni marittime, nonchè le imprese e i privati di cui al precedente art. 10, hanno l'obbligo di esibire ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, ad ogni richiesta, il repertorio prescritto dai precedenti articoli 9, 10 e 11, e di permettere che ne facciano l'esame e lo pongano a riscontro coi rimanenti libri, con le polizze originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte dell'azienda di assicurazione.

Devono inoltre, ove richiesti, somministrare ai funzionari dell'amministrazione le indicazioni e gli elementi tutti necessari per accertare che il repertorio corrisponda alle scritture e agli atti anzidetti.

In caso di rifiuto all'adempimento, anche parziale, di queste disposizioni i funzionari ed agenti richiedono l'assistenza del pretore o del sindaco locale o di chi ne fa le veci, o dell'arma dei Reali carabinieri, per formare in loro presenza un processo verbale sul rifiuto.

Per tale contravvenzione le società, compagnie ed altri assicuratori, nonchè le imprese e i privati di cui al precedente art. 10, incorrono, ogni volta nella pena pecuniaria di L. 1000; i loro agenti od incaricati, gli agenti di cambio, sensali e mediatori di assicurazione, in quella di L. 500.

CAPO III.

Delle tasse sulle assicurazioni diverse da quelle marittime.

Art. 16.

Le tasse sulle assicurazioni diverse da quelle contemplate nell'art. 5 sono applicate come appresso:

I. Per le assicurazioni di trasporti sui fiumi e laghi e per terra, la tassa stabilita dall'art. 3 dell'annessa **tariffa**

generale è dovuta proporzionalmente per ogni lira dell'ammontare totale del premio pagato.

Le assicurazioni di trasporti promiscui per mare e per terra, fiumi o laghi saranno soggette per l'intero ammontare del premio a questa tassa, quando, in ragione del tratto di terra e di mare da percorrersi, prevalga in esse il rischio terrestre.

Per le assicurazioni di bagagli nei trasporti terrestri e promiscui per mare e per terra, quando non siano fatte con polizze, la tassa stabilita dall'art. 4 della anzidetta tariffa si applica con le stesse norme indicate in questo n. 1.

II. Per le assicurazioni contro le disgrazie accidentali e per tutte le altre assicurazioni sulla vita di qualunque specie, a premio fisso o mutue, la tassa stabilita dall'art. 5 della tariffa anzidetta è dovuta proporzionalmente per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio.

Con le stesse norme si applica la tassa stabilita dall'articolo 6 della anzidetta tariffa per le assicurazioni per la responsabilità civile verso i terzi.

III. Per le assicurazioni contro i danni della mortalità del bestiame e per quelle dei prodotti annuali del suolo contro i danni delle intemperie, la tassa stabilita dall'art. 7 della citata tariffa è dovuta proporzionalmente per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio.

Con le stesse norme si applica la tassa stabilita dall'articolo 8 dell'anzidetta tariffa per le assicurazioni per la rottura di vetri, cristalli e specchi.

IV. Per le assicurazioni contro i danni dell'incendio, e contro quelli ad essi parificati dalla legge, siavi o no convenzione contraria a questa parificazione; per le assicurazioni contro le conseguenze dei danni degli incendi ed in genere per qualunque altra assicurazione a premio fisso o mutua non contemplata in questo e nei precedenti numeri, la tassa stabilita dall'art. 9 della citata tariffa è dovuta proporzionalmente per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio.

V. Per le assicurazioni mutue è equiparato al premio nei riguardi dell'applicazione della presente legge, ogni versamento che, con qualsiasi denominazione, venga fatto dagli assicurati.

Art. 17.

Le tasse stabilite nell'art. 16, divengono applicabili a misura che, nel Regno od all'estero, sia pagato od altrimenti soddisfatto il premio, e non cessano di essere dovute, nè quando questo, per qualsiasi causa, venga in tutto od in parte restituito dallo assicuratore, nè in qualunque altro evento.

Nel determinare l'imponibile, il premio deve essere valutato nella sua integrità, con l'aggiunta dell'eventuale sopraprеmio, delle indennità, dei diritti di polizza, dei diritti di cancelleria come di ogni altro accessorio, e senza alcuna detrazione per spese di provvisione, per quota di compartecipazione agli utili che spetti all'assicurato o per qualsivoglia diverso titolo, in modo che nell'imponibile sia compreso qualsiasi importo corrisposto dall'assicurato, all'infuori soltanto della tassa che dal medesimo venga rifusa all'assicuratore.

Art. 18.

Nelle tasse stabilite dall'art. 16, s'intendono compenetrate, per tutte le specie di assicurazioni ivi indicate, fatte da società, da compagnie o imprese e altri assicuratori, le tasse di bollo dovute sulle polizze, quietanze, ricevute parziali di pagamenti ed altri atti qualsiasi staccati da registri a madre e figlia, o rilasciati sopra ogni altra sorta di carta anche stampata, di cui si servano le società, compagnie, imprese di assicurazioni ed altri assicuratori.

Rispetto alle assicurazioni di trasporti promiscui per mare e per terra, laghi o fiumi, quando, giusta l'art. 5, n. III della presente legge torni applicabile la tassa stabilita dall'articolo medesimo, saranno pur dovute le tasse di bollo attualmente in vigore per le assicurazioni marittime.

Art. 19.

Le quietanze che dagli assicurati o loro aventi causa vengono rilasciate agli assicuratori per il pagamento di somme assicurate in dipendenza dei contratti d'assicurazione contemplati dall'articolo 16, quando siano esenti dalla formalità del registro, giusta la legge del registro, sono soggette alla tassa stabilita dall'art. 10 dell'annessa tariffa generale, da liquidarsi per ogni cento lire della somma totale per la quale viene rilasciata quietanza, computando la frazione di centinaio come centinaio intero.

Tali quietanze debbono essere presentate, pel pagamento della anzidetta tassa, esclusivamente all'ufficio del registro del distretto nel quale la società, compagnia o impresa o altro assicuratore, ha la sede o la rappresentanza.

Per le società, compagnie, imprese ed altri assicuratori aventi più sedi o rappresentanze, tale presentazione è fatta all'ufficio della sede o rappresentanza principale; e ove le sedi o rappresentanze siano indipendenti nei rapporti contabili l'una dall'altra, ciascuna di esse presenta le proprie quietanze al rispettivo ufficio del registro.

La detta presentazione, col contemporaneo pagamento della tassa, deve avere luogo entro il trimestre successivo a quello in cui la quietanza è stata rilasciata, sia nel Regno, sia all'estero.

Le quietanze debbono essere accompagnate da elenco descrittivo in due esemplari muniti della firma del rappresentante legale della società, compagnia, impresa od altro assicuratore.

Uno di tali esemplari è dall'ufficio del registro restituito, con ricevuta della tassa complessiva, all'assicuratore.

Su ciascuna delle quietanze poi viene fatta dall'ufficio del registro menzione degli estremi di registrazione del rispettivo elenco e della tassa pagata per ciascuna quietanza.

L'obbligo della registrazione e del pagamento della tassa incombe esclusivamente all'assicuratore, il quale, in caso di contravvenzione, incorrerà in una sopratassa uguale al triplo della tassa.

Eguale obbligo incombe alle imprese e persone di cui al precedente art. 10, ed in caso di contravvenzione incorreranno anche esse in una sopratassa uguale al triplo della tassa.

Art. 20.

Tutte le compagnie, le società o imprese così nazionali come estere, che fanno le assicurazioni assoggettate alle tasse stabilite nell'articolo 16 e, quanto alle compagnie, società o imprese estere, i loro rappresentanti, mandatari e corrispondenti nello Stato, devono tenere, per ogni esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci, un registro nel quale, con le modalità e norme stabilite dal regolamento, registreranno tutte le somme state loro pagate od altrimenti soddisfatte nel regno od all'estero direttamente, od a mezzo di agenti incaricati, per premi ed accessori in dipendenza di dette assicurazioni.

La registrazione di ogni singolo pagamento sarà fatta partitamente per ogni polizza e per ciascuna delle categorie di assicurazione indicate in detto articolo, tenendo distinte le somme soggette a tassa da quelle relative a contratti di

riassicurazione, per i quali non sia dovuta la tassa ai termini dell'articolo 2.

Anche le imprese e persone di cui al precedente art. 10 sono obbligate a tenere il suaccennato registro.

Le società, compagnie o imprese, nonchè i rappresentanti delle società o compagnie o imprese estere possono iscrivere le partite riscosse a mezzo di loro agenti od incaricati, abbiano o no formale procura, anzichè per ogni polizza, cumulativamente per ogni rendiconto di ciascun agente od incaricato, e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nell'annessa tariffa, raggruppando le categorie soggette ad una identica aliquota di tassa e riportando le cifre totali dell'incasso risultante da ogni originale rendiconto, con riferimento al medesimo.

L'esercizio di questa facoltà è però subordinato alla condizione che i detti rendiconti:

1° Siano datati e firmati dagli agenti e incaricati;

2° Presentino la distinta delle partite riscosse, con tutte le indicazioni che sono prescritte per il registro dei premi;

3° Siano conservati per dieci anni dalle società, compagnie o imprese, così nazionali, come estere, presso le sedi o rappresentanze, ove deve essere pure conservato il registro dei premi.

Analoga facoltà è concessa a coloro che siano stati autorizzati, come sopra, a collocare in assicurazione rischi all'estero.

Agli effetti delle disposizioni contenute nei successivi articoli 24 e 25 i rendiconti, quando ne siano stati riportati i totali nel registro dei premi sono considerati come parte integrale del registro medesimo.

Eguali obblighi non sono imposti agli agenti od incaricati delle società o compagnie e degli altri assicuratori, rispetto alle somme per l'indicato titolo soddisfatte a loro mezzo.

Il registro di cui ai commi precedenti sarà esente da bollo, e prima di venire posto in uso, dovrà essere senza spesa numerato, firmato e vidimato secondo le disposizioni dell'articolo 23 del Codice di commercio.

Per le società, compagnie e imprese assicuratrici aventi più sedi o rappresentanze, il detto registro sarà tenuto presso la sede o la rappresentanza principale, o presso ciascuna delle sedi o rappresentanze che, nei rapporti contabili, siano indipendenti l'una dall'altra.

Il registro medesimo dovrà essere conservato per dieci anni, computabili dalla fine dell'esercizio cui si riferisce.

Del pari, le società, compagnie, imprese ed altri assicuratori sono tenuti a conservare per cinque anni dal giorno in cui hanno cessato di avere effetto, le polizze originali delle assicurazioni assoggettate a tassa con l'art. 16 e per cinque anni dalla data le quietanze di che nell'art. 19.

Art. 21.

Entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, le società, compagnie o imprese devono presentare all' ufficio demaniale del luogo ove hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di che nel precedente articolo, la denunzia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori su cui è dovuta la tassa, distinti per categorie, secondo le risultanze del registro medesimo per lo scaduto trimestre.

Le stesse società, compagnie ed imprese, entro tre mesi dal termine dell'esercizio annuale della loro gestione, sono pure tenute a presentare analoga denunzia complementare per lo importo dei premi stati pagati od altrimenti soddisfatti nel l'esercizio trascorso ed inscritti posteriormente in detto registro.

Il pagamento delle corrispondenti tasse dovrà essere fatto dalle società, compagnie ed imprese, rispettivamente nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine sopra stabilito per le denunzie.

Art. 22.

Le imprese e le persone singole, autorizzate, ai sensi dell'articolo 34 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, a collocare all'estero in riassicurazioni rischi diversi da quelli marittimi sono obbligate a presentare nel termine stabilito nel precedente articolo 21 e con le modalità ivi indicate, la denunzia trimestrale e quella annuale per le suaccennate operazioni.

Il pagamento delle corrispondenti tasse dovrà essere fatto dalle suindicate imprese e persone nello stesso termine prescritto dal precedente articolo 21.

Art. 23.

Per le assicurazioni diverse da quelle marittime, nelle quali concorrano gli estremi voluti per la loro tassabilità ai sensi dell'art. 1 della presente legge, quando siano fatte direttamente all'estero con società o ditte straniere, comprese quelle che hanno nel Regno il rappresentante, mandatario o corrispondente, la denunzia dell'ammontare del premio e degli accessori riscossi dall'assicuratore estero, ed il pagamento della corrispondente tassa, debbono essere eseguiti dall'assicurato all'ufficio del registro del distretto in cui egli ha il suo domicilio.

La denuncia è da presentarsi volta per volta che l'assicurato fa pagamenti di premi ed accessori all'assicuratore estero e nel termine di un mese dal giorno in cui questi pagamenti vengono effettuati; la tassa relativa deve pagarsi contemporaneamente alla denunzia.

In confronto dell'assicurato, solidamente con la società o ditta assicuratrice, sono applicabili, nel caso previsto dal presente articolo, le sopratasse stabilite dall'art. 26 della presente legge.

Art. 24.

Le società, compagnie ed imprese di assicurazione, nonchè le imprese e private persone contemplate dal precedente art. 22, hanno obbligo di esibire ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria, ad ogni richiesta, il registro dei premi prescritto dall'art. 20, e di permettere che ne facciano l'esame e lo pongano a riscontro coi rimanenti libri, colle polizze originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte dell'azienda d'assicurazione, oltrechè colle denunzie di cui negli articoli 21 e 22.

Dovranno inoltre, ove richiesti, somministrare ai funzionari verificatori le indicazioni e gli elementi tutti necessari per accertare, sia che il registro dei premi armonizzi colle scritture e con gli atti anzidetti, sia che, per ciascuna polizza, i premi soddisfatti figurino debitamente iscritti sul registro medesimo.

Anche gli agenti od incaricati delle dette società, compagnie, imprese e private persone, hanno l' obbligo di permettere, ad ogni richiesta dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, l'esame dei loro libri, atti e scritti e carte dell'azienda d'assicurazione.

In caso di rifiuto all'adempimento, anche solo parziale, di queste disposizioni sarà proceduto a norma del penultimo comma del precedente art. 15.

Per tale contravvenzione le società, compagnie ed imprese di assicurazione, nonchè le imprese e private persone, contemplate dal precedente art. 22, incorreranno, ogni volta nella pena di lire 1000, ed i loro agenti od incaricati in quella di lire 500.

Art. 25.

Le società o compagnie e imprese di assicurazione, nonchè le imprese e private persone indicate nel precedente art. 22, incorreranno nelle seguenti pene:

per l'omessa tenuta del registro dei premi preventivamente vidimato a norma dell'articolo 20, nella pena di lire 10 per ciascuna delle partite che avrebbe dovuto esservi iscritta. Ove non si possa stabilire il numero di queste partite, la pena sarà di lire 500, in ragione, sia di ogni categoria di assicurazioni per le quali non siasi tenuto il registro, sia di ogni mese di durata dell'omissione. Le stesse pene torneranno applicabili anche quando il registro venga tenuto nelle forme prescritte, ma non per tutte le categorie di assicurazioni;

per ogni partita soggetta a tassa ed omessa nel detto registro, in una pena uguale a venti volte la tassa relativa, e mai minore di lire 5;

per ogni partita, pure soggetta a tassa, iscritta bensì nel registro medesimo, ma con l'indicazione d'un imponibile inferiore al vero, oppure fatta figurare fra quelle esenti da tassa o fra quelle soggette a tassa minore, in una pena uguale a quaranta volte la tassa rispettivamente dovuta sulla somma occultata od esposta come non tassabile, o dovuta per la differenza tra la maggiore e minore aliquota; questa penale non potrà essere mai inferiore a lire 10;

per l'inadempimento dell'obbligo di conservare il suddetto registro giusta il penultimo capoverso dell'articolo 20, nella pena di lire 1000, in ragione di ogni categoria di assicurazioni e di ciascuno dei mesi per i quali il registro avrebbe dovuto essere ancora conservato;

per l'indicazione nella polizza d'assicurazione o nelle ricevute relative di una somma imponibile inferiore al vero, in una sopratassa, mai minore di lire 20, in ragione di cinquanta volte la tassa dovuta sulla somma occultata;

per l'inadempimento delle condizioni enunciate ai numeri 1 e 2 del quinto comma del precedente art. 20, tornerà applicabile la penale di lire 5, rispettivamente, per ogni rendiconto e per ciascuna partita, omissione od irregolarità;

per l'inosservanza dell'obbligo di conservare gli originali rendiconti giusta il n. 3 del quinto comma del precedente articolo 20 si renderà applicabile la pena di lire 10 per ogni rendiconto non conservato;

per ogni altra contravvenzione alle norme portate dal presente capo e dal relativo regolamento, che non sia espressamente contemplata, in una pena di lire 5 per ciascuna partita, omissione od irregolarità.

Tutte le anzidette pene saranno dovute indipendentemente dalle sopratasse di che nel successivo articolo 26.

Per l'infrazione al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 20, i contravventori andranno soggetti alla pena di lire 10 per ogni polizza o quietanza non conservata.

Art. 26.

Le società, compagnie ed imprese di assicurazione, nonchè le imprese e private persone contemplate dal precedente articolo 22 saranno sottoposte, per l'omessa presentazione nel termine utile delle denunzie prescritte dall'articolo 21, ad una sopratassa, mai minore di lire 10, corrispondente al triplo della tassa sulla somma non denunziata.

Per le denunzie infedeli incorreranno in una sopratassa uguale a sei volte la tassa dovuta sulle somme occultate, siano o no iscritte nel registro dei premi tenuto giusta l'articolo 20. Quest'altra sopratassa non potrà in verun caso essere minore di lire 20.

Indipendentemente dalle suindicate sopratasse, il ritardo al pagamento delle tasse oltre il termine prefisso dall'articolo 21, renderà applicabile a carico delle società, compagnie ed imprese ed altri assicuratori una sopratassa uguale al decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento.

Art. 27.

Salve le contrarie convenzioni, le società, compagnie e imprese di assicurazione ed altri assicuratori, hanno diritto di rivalersi sugli assicurati delle somme dovute per le tasse stabilite dal presente capo.

Agli effetti di questa rivalsa, potranno computarsi per un centesimo intero le frazioni non inferiori a mezzo centesimo, e non saranno invece affatto computate quelle inferiori a mezzo centesimo.

Quando abbia luogo detta rivalsa, nei contratti di assicurazione e nelle ricevute relative, deve essere, a cura dell'assicuratore o del suo agente od incaricato, indicata in modo distinto la somma precisa delle tasse fatte rifondere dall'assicurato, sotto pena di lire 5, a carico esclusivo dell'assicuratore, per ogni contratto o ricevuta in cui sia constatata la omissione.

Oltre a questa pena, l'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, incorrerà in altra pena di lire 5 per ogni contratto o ricevuta, nella quale siasi verificata l'indebita rifusione, oltre l'obbligo del rimborso all'assicurato della somma in più percetta.

Titolo II.

DELLA TASSA SUI CONTRATTI VITALIZI.

Art. 28.

I contratti vitalizi mediante una somma di denaro potranno farsi dalle società, compagnie ed imprese di assicurazione, sì nazionali che straniere, che abbiano adempiuto alle condizioni stabilite per essere legalmente costituite, o per potere operare nel Regno, anche sopra polizze private, purchè queste vengano staccate da un registro a madre e figlia e presentino tutte le cautele che siano prescritte.

Si pagherà per tali contratti, e per una volta tanto, la tassa stabilita dall'art. 11 dell'annessa tariffa generale, per ogni cento lire sulla somma capitale che forma il corrispettivo delle annualità vitalizie. La frazione di cento lire sarà computata per ciascun contratto di vitalizio come un centinaio intiero.

Le sopraddette polizze private dovranno, a cura delle parti contraenti ed entro cinque giorni dalla loro data, essere registrate presso l'ufficio incaricato della riscossione della tassa colle indicazioni stabilite dal Regolamento.

Saranno soggetti alla tassa di che nel presente articolo anche i contratti vitalizi stipulati all'estero per polizza privata, quando concernano persone che hanno domicilio nel Regno, e dovranno essere registrati entro gli stessi termini stabiliti dall'articolo 6 per la registrazione delle assicurazioni marittime stipulate all'estero.

Art. 29.

La tassa pei contratti vitalizi stabilita coll'articolo precedente, dovrà pagarsi contemporaneamente alla registrazione ivi prescritta, e questa formalità sarà annotata dall'ufficio che riscuote la tassa stessa sui contratti presentati.

Art. 30.

Per il mancato pagamento della tassa sui contratti vitalizi nei modi e termini stabiliti dai precedenti articoli 28 e 29 è applicabile la sopratassa comminata dall'art. 12 della presente legge nei riguardi dei contratti di assicurazioni marittime.

Art. 31.

Le disposizioni degli articoli 9 a 11 relative al repertorio per le assicurazioni marittime e le corrispondenti sanzioni penali di che nei successivi articoli 13 e 14, primo alinea, si applicano ai contratti vitalizi contemplati nel presente titolo. Però, le società, compagnie ed imprese che, oltre a questi contratti, facciano assicurazioni marittime, come pure gli agenti di cambio, i sensali ed i mediatori di assicurazioni marittime e di contratti vitalizi potranno iscrivere le une e le altre operazioni in uno stesso repertorio.

Ad ogni omissione od erroneità di taluna delle indicazioni prescritte dall'articolo 28 sarà applicata la pena di lire 120.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE TASSE SULLE ASSICURAZIONI E SUI CONTRATTI VITALIZI.

Art. 32.

Non sarà data forza esecutiva alle sentenze delle Autorità giudiziarie straniere relative a contestazioni derivanti dalle operazioni accennate negli articoli 1, 2 e 28, se non si esibirà il certificato legale di essersi pagata la tassa nel termine fissato nella presente legge.

Art. 33.

Le società, compagnie, o imprese che facciano operazioni di assicurazioni, compresi coloro che siano stati autorizzati a collocare in assicurazioni rischi all'estero, nonchè le società, compagnie ed imprese che facciano contratti vitalizi dovranno, entro trenta giorni decorribili da quello della prima operazione, denunziare per iscritto all'ufficio del bollo o del registro del luogo nel quale hanno la loro sede principale:

1° La qualità delle operazioni che fanno;

2° La sede principale e quelle filiali o succursali;

3° Il cognome, nome e domicilio dei gerenti, rappresentanti o firmatari responsabili.

Sono pure tenuti alla stessa denunzia all'ufficio del luogo ove hanno la loro residenza i rappresentanti, mandatari o corrispondenti di case o compagnie estere, sia per le operazioni da essi fatte nello Stato per conto dei loro committenti, sia per quelle fatte o datate dall'estero che abbiano i requisiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 per essere assoggettati a tassa.

Ove la prima operazione fosse fatta all'estero, la denunzia dovrà eseguirsi entro i termini stabiliti dall'articolo 6, per la registrazione delle assicurazioni marittime stipulate all'estero.

Omettendosi di fare nei prescritti termini la denunzia di che nel presente articolo, s'incorrerà nella pena di lire 120.

Art. 34.

I rappresentanti, gerenti, firmatari, mandatari o corrispondenti sono solidariamente responsabili colla società che rappresentano per il pagamento delle tasse, sopratasse ed altre penalità stabilite dalla presente legge.

Così pure i rappresentanti, mandatari o corrispondenti delle Case o commercianti esteri che facciano operazioni di che agli articoli 5, 7, 16, 28 della presente legge, sono solidariamente responsabili colle parti per il pagamento delle tasse, delle sopratasse e delle altre penalità dovute.

Salvo il disposto del precedente articolo 19, penultimo capoverso, gli assicuratori e gli assicurati sono tenuti solidariamente al pagamento delle tasse e delle sopratasse dovute.

Le stesse responsabilità di solidarietà sussistono per le imprese e private persone autorizzate, ai sensi dell'art. 34 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, a collocare all'estero rischi in assicurazioni, sia nei riguardi dell'assicuratore presso il quale è stato collocato il rischio in assicurazione, sia nei riguardi dell'assicurato.

Nelle Società mutue per assicurazioni marittime, quando non vi sia un rappresentante esclusivamente responsabile, sono solidariamente tenuti coll'assicurato tutti i compartecipanti alla Società.

Gli agenti di cambio, i sensali e mediatori sono parimente responsabili in solido cogli assicuratori e cogli assicurati pel pagamento delle tasse, sopratasse ed altre penalità incorse pei contratti di assicurazione di che nell'art. 5, stipulati colla loro mediazione.

Art. 35.

Le sopratasse di tardiva denunzia o registrazione e di tardivo pagamento per le tasse di assicurazione e sui contratti vitalizi sono ridotte al decimo del loro ammontare, qualora la denunzia, la registrazione ed il pagamento abbiano luogo non oltre sessanta giorni dopo la scadenza dei rispettivi termini.

Questa disposizione non si rende applicabile alle sopratasse per le occultazioni e per le denunzie infedeli, di cui ai precedenti art. 25, sesto comma, e 26, secondo comma.

Art. 36.

Salvo il disposto del precedente art. 19, saranno esenti dalla tassa di registro, secondo le norme stabilite dalla legge di registro, i contratti di assicurazione e i contratti vitalizi di che agli articoli 1 e 28 della presente legge e le relative quietanze o ricevute parziali di pagamento.

Art. 37.

Vi ha prescrizione:

1° Dopo tre anni decorribili dal giorno del pagamento, per la domanda di supplemento di tasse già determinate e per la domanda di restituzione di tasse già pagate;

2° Dopo dieci anni decorribili dal giorno in cui sarebbe esigibile la tassa per la domanda di tasse dovute in tutti gli altri casi.

Art. 38.

L'azione per il conseguimento della sopratassa dovuta pel mancato pagamento si prescrive nei termini stessi nei quali si prescrive la domanda della tassa o del supplemento della medesima.

Le altre pene si prescrivono entro il termine di cinque anni decorribili dalla commessa contravvenzione.

Art. 39.

Per la riscossione delle tasse e sovratasse stabilite dalla presente legge sono applicabili le disposizioni della legge sulle tasse di registro. Contro la domanda delle tasse e sovratasse medesime è libero il reclamo nella via amministrativa col mezzo di ricorso all'Intendenza di finanza. In questo caso dovrà l'amministrazione rilasciare al reclamante la ricevuta del ricorso da esso fatto.

Contro la decisione dell'Intendenza è ammesso nei modi e termini stabiliti dal regolamento, il ricorso al Ministero delle finanze, soltanto se l'ammontare delle tasse e sopratasse in contestazione superi le L. 10,000.

Facendosi luogo alla piena accoglienza della domanda in via amministrativa, dovrà restituirsi alle parti la tassa di bollo del relativo ricorso.

Art. 40.

Non acquietandosi la parte alla decisione amministrativa, la medesima può ricorrere all'autorità giudiziaria entro il termine di mesi sei dalla notificazione della decisione amministrativa, eseguita nelle forme prescritte dal regolamento.

Non potrà però l'Amministrazione essere condannata al rimborso delle spese di lite in favore della parte avversaria quando l'azione giudiziaria sia stata promossa senza prima presentare domanda in via amministrativa, e senza che siano trascorsi 40 giorni da questa presentazione.

Art. 41.

Per le trasgressioni alla presente legge per le quali siano comminate penalità non aventi carattere di sopratasse civili, si rendono applicabili le disposizioni del R. decreto legge 25 marzo 1923, n. 796.

Art. 42.

La decisione delle controversie riguardanti le tasse, le sopratasse e le pene pecuniarie stabilite dalla presente legge spetta al Tribunale civile del circondario nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio al quale è demandata l'esazione delle tasse, sopratasse e pene controverse.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 43.

Le tasse stabilite con le annesse tariffe, generale e speciale, sono dovute anche per le polizze in corso al 1° gennaio 1924, e ne verrà fatta applicazione sull'ammontare dei premi ed accessori che scadranno a cominciare dal 1° gennaio 1924.

Per le stesse polizze in corso al 1° gennaio 1924 le società, compagnie e imprese di assicurazione ed altri assicuratori, quando anche si fossero accollato il pagamento della relativa tassa nella misura vigente sino al 31 dicembre 1923, salvo il caso che avessero assunto a loro carico anche ogni aumento futuro di tassa, possono rivalersi verso gli assicurati con le norme e sotto le sanzioni stabilite dal precedente art. 27, della maggiore tassa che dipenda dalla differenza tra l'antica e la nuova aliquota.

TITOLO V.

DISPOSIZIONE FINALE.

Art. 44.

Le disposizioni che precedono sono applicabili anche nelle provincie annesse, nelle quali le singole materie contemplate abbiano formato oggetto di provvedimento di estensione anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

A. DE' STEFANI.

Tariffa generale delle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi. ALLEGATO *A*.

Ramo di assicurazioni	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEI CONTRATTI	Tassa proporzionale per ogni 100 lire (comprensiva di ogni addizionale)	Tassa proporzionale per ogni 1000 lire (comprensiva di ogni addizionale)	Norme per la liquidazione della tassa
Assicurazioni marittime	1	Assicurazioni marittime a premio fisso e mutue nelle quali il premio sia dichiarato, compresi i trasporti promiscui per mare e per terra, fiumi o laghi, quando in ragione del tratto di mare e di terra da percorrersi prevalga in esse il rischio marittimo. Assicurazioni di navi durante la costruzione. Rinnovazioni e prolungamenti delle dette assicurazioni.	2 —	—	La tassa deve essere liquidata una volta tanto sull'ammontare del premio accumulato per la durata dell'assicurazione. La tassa si applica con le norme stabilite dagli art. 5, nn. I e III, e 7 della legge.
	2	Assicurazioni marittime mutue nelle quali il premio non sia dichiarato. Rinnovazioni e prolungamenti delle dette assicurazioni.	—	2 —	La tassa deve essere liquidata per una volta tanto, sulla somma assicurata con le norme stabilite dagli art. 5, nn. II e III, e 7 della legge.
Assicurazioni diverse dalle marittime	3	Assicurazioni di trasporti sui fiumi e laghi e per terra, compresi i trasporti promiscui per mare e per terra, fiumi e laghi, quando in ragione del ratto di mare e di terra da percorrersi prevalga in esse i rischio terrestre.	20 —	—	La tassa deve essere liquidata sull'ammontare totale del premio pagato con le norme stabilite dagli articoli 16 n. I e V, e 17 della legge.
	4	Assicurazioni di bagagli nei trasporti promiscui terrestri e marittimi, quando non siano fatte con polizze.	10 —	—	Id.
	5	Assicurazioni contro le disgrazie accidentali e tutte le altre assicurazioni sulla vita di qualunque specie, a premio fisso o mutue.	2 —	—	La tassa deve essere liquidata sull'ammontare di ciascun pagamento del premio con le norme stabilite dagli art. 16 n. II e V, e 17 della legge.
	6	Assicurazioni per la responsabilità civile verso i terzi.	9 —	—	Id,
	7	Assicurazioni contro i danni della mortalità del bestiame e assicurazioni dei prodotti annuali del suolo contro i danni delle intemperie.	2 —	—	La tassa deve essere liquidata sull'ammontare di ciascun pagamento del premio con le norme stabilite dagli articoli 16, n. III e V, e 17 della legge.

Segue: Tariffa generale delle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi. *Segue*: ALLEGATO *A*.

Ramo di assicurazioni	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEI CONTRATTI	Tassa proporzionale per ogni 100 lire (comprensiva di ogni addizionale)	Tassa proporzionale per ogni 1000 lire (comprensiva di ogni addizionale)	Norme per la liquidazione della tassa
Segue: **Assicurazioni diverse dalle marittime.**	8	Assicurazioni per la rottura di vetri, cristalli e specchi.	9 —	—	La tassa deve essere liquidata sull'ammontare di ciascun pagamento del premio con le norme stabilite dagli articoli 16, n. III e V, e 17 della legge.
	9	Assicurazioni contro i danni dell'incendio e contro quelli ad essi parificati dalla legge, siavi o no convenzione contraria a questa parificazione; assicurazioni contro le conseguenze dei danni degli incendi, ed in genere, qualunque altra assicurazione a premio fisso o mutua non contemplata in questo e nei precedenti articoli 3 a 8.	18 —	—	La tassa deve essere liquidata sull'ammontare di ciascun pagamento del premio con le norme stabilite dagli articoli 16, n. IV e V, e 17 della legge.
	10	Quietanze rilasciate dagli assicurati o loro aventi causa agli assicuratori per il pagamento di somme assicurate in dipendenza di contratti di assicurazioni diverse dalle marittime, quando siano esenti dalle formalità del registro, giusta la legge del registro.	1 —	—	La tassa deve essere liquidata sulla somma totale per la quale viene rilasciata quietanza con le norme stabilite dall'art. 19, primo comma, della legge.
Contratti vitalizi . . .	11	Polizze private staccate da registri a madre e figlia per contratti vitalizi stipulati dalle compagnie di assicurazioni sì nazionali che estere, le quali abbiano adempiuto alle condizioni stabilite per essere legalmente costituite, o per potere operare nel Regno.	1 —	—	La tassa deve essere liquidata per una volta tanto sulla somma capitale che forma il corrispettivo delle annualità vitalizie, con le norme stabilite dall'art. 28, secondo comma, della legge.

Avvertenze. — Allorchè il totale delle tasse stabilite con gli articoli 3 a 9 della presente tariffa presenta una frazione minore di una lira, questa frazione è computata per una lira intera se raggiunga o superi i centesimi 50, ed è abbandonata se inferiore a centesimi 50.

Agli effetti dell'esercizio della rivalsa di che all'art. 27 della legge, le tasse stabilite dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente tariffa devono computarsi per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

A. DE' STEFANI

Allegato *B*.

Tariffa speciale per le assicurazioni soggette alla tassa in misura ridotta.

Natura delle assicurazioni	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI	Misura della tassa	Note
Case popolari e economiche.	1	Contratti di assicurazione sulla vita a garanzia della casa.	Un quarto delle tasse normali portato dalla tariffa, Alleg. A	La tassa si liquida con le norme indicate nell'articolo 5 della tariffa generale

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:
A. de' Stefani.

Allegato *C*.

Tabella delle assicurazioni e dei contratti vitalizi esenti da tassa.

Natura delle assicurazioni	Articolo della tabella	INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI	Note
Società di mutuo soccorso.	1	**Le assicurazioni fatte dalle società di mutuo soccorso, registrate in conformità della legge 15 aprile 1886, n. 3818, godono della esenzione della tassa sulle assicurazioni.**	—
Istituti di previdenza del personale ferroviario.	2	**Il nuovo istituto di previdenza e le attuali casse di pensioni e di mutuo soccorso sono esenti dalle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.**	—
Infortuni degli operai sul lavoro.	3	**I contratti di assicurazione stipulati ai termini della legge 31 gennaio 1904, n. 51, sono esenti dalle tasse sulle assicurazioni.**	—
Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai, ora Cassa Nazionale per le Assicurazioni sociali.	4	**Alle operazioni di trasformazione dei capitali in rendite vitalizie e di ogni altra specie di assicurazione sulla vita, fatte dalla Cassa nazionale di previdenza non si applicano le tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.**	—
Assicurazioni mutue del bestiame in Sardegna.	5	**Le operazioni delle assicurazioni mutue per l'assicurazione del bestiame in Sardegna sono esenti dalle tasse sulle assicurazioni.**	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:
A. de' Stefani.

LEGGE SUL GRATUITO PATROCINIO

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3282).

Art. 1.

Il patrocinio gratuito dei poveri è un ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e dei procuratori.

Art. 2.

L'ammissione al gratuito patrocinio ha luogo nei giudizi civili, commerciali o d'altra giurisdizione contenziosa, negli affari di volontaria giurisdizione e nei giudizi penali.

Il beneficio del gratuito patrocinio può essere concesso anche per le cause e per i ricorsi da trattarsi innanzi ai Tribunali o al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Art. 3.

Non sono ammesse al gratuito patrocinio le cause per cessioni di crediti e ragioni altrui, salvochè la cessione apparisca indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Art. 4.

Il gratuito patrocinio è posto sotto la sorveglianza immediata del procuratore generale nel distretto di ciascuna Corte d'appello, dell'avvocato generale nella circoscrizione della rispettiva sezione distaccata di Corte di appello e dei procuratori del Re nel circondario di ciascun tribunale e nel territorio delle preture dipendenti.

Essi vegliano perchè le cause dei poveri siano diligentemente trattate, possono farsi render conto delle medesime e, scorgendo qualche negligenza od altra mancanza, hanno altresì facoltà di promuovere i necessari provvedimenti.

Sulla loro richiesta le corti d'appello, le sezioni distaccate ed i tribunali civili e penali hanno rispettivamente il potere d'infliggere ai difensori negligenti, o che in altra guisa mancassero al loro ufficio, le pene disciplinari stabilite dal codice di procedura civile per i difensori che trasgrediscano i loro doveri, secondo le forme ivi prescritte, senza pregiudizio dell'azione di danni riservata alle parti interessate.

Per gli affari da trattarsi davanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa o ai tribunali o al tribunale superiore delle acque pubbliche, la sorveglianza sul gratuito patrocinio spetta al presidente della sezione giurisdizionale o del collegio, e i poteri di cui al precedente comma spettano alla sezione o al collegio, osservate, in quanto siano applicabili, le norme del detto codice di procedura civile.

Art. 5.

Presso ogni tribunale, ogni corte d'appello o sezione distaccata di corte di appello e la corte di cassazione del Regno, è istituita una Commissione per il gratuito patrocinio, composta:

1° di un membro del corpo giudicante del tribunale o della corte, ovvero d'un ex magistrato di pari grado, che è designato ogni anno dal primo presidente della corte di cassazione o della corte di appello o dal presidente della sezione distaccata di corte di appello, e tiene la presidenza della Commissione. Egli non può intervenire nei giudizi riguardanti gli affari da lui esaminati in qualità di membro della Commissione;

2° di un funzionario del Ministero pubblico, addetto alla corte od al tribunale, che è designato ogni anno dal procuratore generale, o dall'avvocato generale della sezione distaccata, ed esercita le funzioni di relatore. Queste possono, invece, essere affidate dal procuratore generale o dal detto avvocato generale ad un giudice o ad un giudice aggiunto, ovvero anche ad un uditore, il quale ultimo, però, non avrà voto deliberativo;

3° del presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, o, in sua assenza o mancanza, di un avvocato patrocinante da lui delegato, o nominato dal primo presidente della corte o dal presidente della sezione distaccata di corte di appello.

Un cancelliere o primo cancelliere della corte o del tribunale esercita le funzioni di segretario.

L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause di competenza dei conciliatori, le quali abbiano un valore superiore a lire 50, vien fatta dalla Commissione presso il tribunale nel cui circondario deve aver luogo il giudizio.

Nel procedimento fallimentare il giudice delegato, mediante decreto da emanarsi di volta in volta, dispone l'anticipazione delle spese giudiziarie occorrenti per la procedura, dalla sentenza dichiarativa di fallimento a quella che ne ordina la cessazione per mancanza di attivo.

Art. 6.

Presso il Consiglio di Stato è costituita una Commissione per il gratuito patrocinio per gli affari da trattarsi innanzi alle sezioni giurisdizionali, ed è composta:

1° di un consigliere di Stato, che la presiede;

2° di un referendario del Consiglio di Stato;

3° di un avvocato patrocinante presso la Corte di cassazione del Regno.

Il consigliere e il referendario sono designati, ogni anno, dal presidente del Consiglio di Stato tra i membri del Consiglio stesso che non facciano parte delle sezioni giurisdizionali, e possono scegliersi anche tra i funzionari dello Stato a riposo con grado corrispondente. L'avvocato patrocinante è designato, al principio di ogni anno, dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma.

Esercita le funzioni di segretario, il segretario di una delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, designato dal presidente del Consiglio stesso.

Per ciascuna categoria dei componenti la Commissione possono essere designati membri supplenti.

Art. 7.

Presso ogni prefettura è costituita una Commissione per il gratuito patrocinio per gli affari da trattarsi innanzi alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, ed è composta:

1° di un vice prefetto o del sotto prefetto del capoluogo della provincia o di un consigliere di prefettura che non faccia parte della Giunta, incaricato, al principio di ogni anno, dal prefetto, presidente;

2° di un giudice o di un giudice aggiunto, anche in funzioni di pretore, designato, al principio di ogni anno dal presidente del tribunale;

3° di un avvocato designato, al principio di ogni anno, dal presidente del Consiglio dell'ordine.

Il presidente e il magistrato possono anche essere scelti tra i funzionari dello Stato a riposo, con grado rispettivamente corrispondente a quelli indicati ai numeri 1° e 2°.

Esercita le funzioni di segretario, il segretario della Giunta provinciale amministrativa.

Per ciascuna categoria dei componenti la Commissione possono essere designati membri supplenti.

Art. 8.

L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause che debbono essere trattate avanti i pretori od i tribunali civili e penali, viene fatta dalla Commissione presso il tribunale, nel cui circondario dovrà aver luogo il giudizio, od avanti cui sarà per discutersi la causa; e per quelle da trattarsi innanzi le corti d'appello dalla Commissione esistente presso la corte stessa.

Art. 9.

Pei giudizi che debbono essere trattati avanti la Corte di cassazione l'ammissione suddetta è ordinata dalla Commissione istituita presso la Corte.

Nondimeno, nei casi urgenti essa può intanto, e salve le ulteriori determinazioni della Commissione istituita presso la Corte di cassazione, farsi con ordinanza della Commis-
Corte d'appello o la sezione distaccata di Corte di appello,
di appello, nella cui circoscrizione fu emanata la sentenza, che dà luogo al giudizio in cassazione.

Art. 10.

L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause che debbono essere trattate avanti altri tribunali od autorità per affari giudiziari, è concessa dalla Commissione presso la Corte d'appello o la sezione distaccata di Corte di appello, nel cui territorio trovansi le autorità suddette.

Ferma la competenza della detta Commissione per le cause di competenza dei tribunali delle acque pubbliche, è tuttavia devoluta alla decisione della Commissione istituita presso la Corte di cassazione del Regno l'ammissione al gratuito patrocinio per i ricorsi di competenza del tribunale superiore delle acque pubbliche.

Art. 11.

L'ammissione al gratuito patrocinio, tanto negli affari civili o di competenza delle giurisdizioni amministrative, quanto nei penali, produce i seguenti effetti:

1° la difesa gratuita per la causa o per l'affare a riguardo del quale ebbe luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata nelle spese nelle cause civili, e nelle cause penali dove siavi costituzione di parte civile;

2° l'annotazione a debito delle tasse di registro, e l'uso della carta non bollata a tenore delle vigenti leggi e dei regolamenti relativi;

3° gli atti giudiziari od amministrativi che sieno necessari per l'oggetto che diede luogo all'ammissione, sono fatti e ne è spedita copia senza percezione di diritti od altra spesa; e gli ufficiali pubblici, il cui ministero sia all'uopo richiesto, i notai ed i periti debbono prestare l'opera loro gratuitamente, salva la ripetizione dalla parte condannata nelle spese, od anche dalla stessa parte ammessa al gratuito patrocinio, qualora, per vittoria della causa, o per altre circostanze, venisse a cessare in essa lo stato di povertà;

4° sono anticipate dal pubblico erario, salvo il diritto di ripetizione come al numero precedente, le spese di viaggio e di soggiorno dei funzionari ed ufficiali pubblici, che occorressero per gli oggetti di cui sopra, e così pure le spese di viaggio e le altre effettivamente sostenute dai periti e quelle necessarie per l'audizione dei testimoni;

5° si fanno gratuitamente nei giornali incaricati delle pubblicazioni giudiziarie le inserzioni, delle quali abbiso-

gnasse la stampa, per gli oggetti suddetti. In tal caso l'inserzione ha luogo sulla presentazione di un ordine scritto del capo della corte, del tribunale, della pretura o dell'organo giurisdizionale, presso cui si tratta la causa o l'affare.

Art. 12.

Il gratuito patrocinio concesso per una determinata causa od affare, si ritiene esteso anche a tutti gli atti che vi si riferiscono, sieno essi di volontaria giurisdizione, amministrativi, o di altro genere.

Art. 13.

L'ammissione al gratuito patrocinio giova per tutti i gradi di giurisdizione.

Tuttavia la parte che l'ottenne, quando sia rimasta soccombente, non può giovarsene per proporre impugnazione, senza aver ottenuta nuova ammissione dalla Commissione competente per il collegio, cui deve deferirsi l'esame dell'impugnazione.

Art. 14.

Tutti coloro che si trovino nelle condizioni prescritte dall'articolo seguente, non esclusi gli stranieri, possono essere ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono ammesse di diritto al patrocinio gratuito, quando concorra a loro favore la condizione preveduta dal n. 2 dell'articolo seguente, e con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa può essere aggiunto al difensore officioso un altro difensore.

Art. 15.

Le condizioni per essere ammesso al gratuito patrocinio sono:

1° lo stato di povertà;

2° la probabilità dell'esito favorevole nella causa od affare.

Per i corpi morali che hanno a scopo la carità o l'istruzione per i poveri, supplisce alla prima condizione la ricognizione di questa loro qualità, da farsi a norma del successivo articolo 17.

Ogni altra persona deve esibire un certificato in carta libera comprovante l'ammontare dell'imposta fondiaria e della tassa di ricchezza mobile che paga nel luogo di sua abituale residenza o in quello del domicilio. L'agenzia delle imposte che rilascerà il detto certificato dovrà aggiungervi il suo parere sullo stato di povertà dei richiedenti.

A tal fine il cancelliere del tribunale, in luogo delle copie delle deliberazioni della Commissione competente e dei documenti relativi, comunica mensilmente alla intendenza di finanza un elenco nominativo delle persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, corredato dei certificati di rito.

Negli affari civili o attribuiti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, alla Giunta provinciale in sede contenziosa e ai tribunali o al tribunale superiore delle acque pubbliche l'esistenza di ambedue le dette condizioni è riconosciuta dalla competente Commissione pel gratuito patrocinio.

Nelle materie penali è richiesta soltanto la condizione di cui al n. 1°, e l'ammissione al gratuito patrocinio si fa dal capo della magistratura innanzi alla quale deve trattarsi la causa, o dal presidente della Corte d'assise.

Art. 16.

Sotto il nome di povertà non s'intende la nullatenenza, ma uno stato in cui il ricorrente non sia in grado di sopperire alle spese della lite.

La povertà viene attestata mediante certificati emessi dal sindaco del Comune dove il ricorrente ha il suo domicilio, e di quello eziandio della residenza, quando l'uno sia disgiunto dall'altra.

Quando si tratti di liti da intentarsi nell'interesse di minori occorrono anche i certificati di nullatenenza dei genitori; e per quelle nell'interesse di donne maritate occorre dimostrare anche la povertà del marito, ove non si tratti di coniugi separati, o di reato per cui si procede contro la moglie a querela del marito.

Nel procedimento fallimentare il gratuito patrocinio è concesso, se nel patrimonio del fallito non è disponibile il denaro necessario alle spese giudiziarie occorrenti per la procedura che la legge richiede.

Tuttavia le autorità, alle quali spetta di esaminare e provvedere in ordine all'ammissione al gratuito patrocinio, possono, ed, in caso di dubbio, devono richiedere le altre giustificazioni e praticare le indagini, che ravvisino opportune a meglio chiarire la condizione della povertà.

Art. 17.

Per gli effetti della ricognizione riguardante la qualità dei corpi morali, in ordine agli articoli 14 primo alinea e 15 primo alinea, gli amministratori dei medesimi sono obbligati ad indirizzare al presidente della Commissione pel gratuito patrocinio la relativa domanda, unendovi i documenti atti a giustificare la qualità suddetta.

La ricognizione si fa per decreto, con cui viene dichiarato essere il corpo morale nel novero di quelli che sono ammessi a godere del gratuito patrocinio.

Tale dichiarazione è valevole per qualunque causa che il corpo morale occorra d' intraprendere o sostenere davanti qualsiasi corte, tribunale, pretura od altra giurisdizione, salvo il parere di merito da emettersi in ciascun caso a norma dell'articolo 15.

Essa per altro non esime dall'obbligo, che alcuni corpi morali avessero per legge, di munirsi in ciascuna causa della preventiva autorizzazione amministrativa.

Art. 18.

La parte che vuole ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio, sia essa privata, o corpo morale, deve farne domanda con ricorso, in carta da lire sei, diretto al presidente della competente Commissione pel gratuito patrocinio.

Il ricorso conterrà una chiara e precisa esposizione sia dei fatti, che delle ragioni e dei mezzi legittimi di prova, sui quali la parte instante intenderà di fondare la sua domanda o la sua difesa.

Esso dovrà essere sottoscritto dalla parte, o da un avvocato o procuratore, e vi dovranno essere uniti i documenti giustificativi della povertà e quelli concernenti il merito.

Qualora il ricorso fosse sottoscritto soltanto dalla parte deve essere dalla medesima inviato al presidente della Commissione per mezzo del pretore, sempre che si tratti di affari di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 19.

Il ricorso coi relativi documenti viene dal presidente della Commissione comunicato al relatore.

Art. 20.

La Commissione, prima di provvedere sulla domanda del gratuito patrocinio, ne darà avviso alla parte avversa, la quale nel termine che le sarà assegnato potrà presentarsi sia per contestare la dedotta povertà, sia per dare delle spiegazioni sul merito della causa, od esporre le sue contestazioni per iscritto.

Se la parte avversa comparisce, la Commissione potrà anche fare un esperimento di conciliazione.

Di regola non potrà aver luogo l'ammissione al gratuito patrocinio dell'attore e del convenuto nello stesso giudizio.

Qualora sia impugnato l'atto o il provvedimento di una pubblica autorità, il presidente della Commissione, prima che questa provveda sulla domanda di gratuito patrocinio, ne dà, occorrendo, avviso all'autorità stessa, affinchè, entro il termine fissato dal presidente stesso, possa, se del caso, presentare le contestazioni opportune.

Art. 21.

In qualunque stadio della causa o del procedimento l'intendenza di finanza, qualora ritenga inesistente lo stato di povertà o mutata la condizione economica della persona ammessa al benefizio dei poveri, potrà, con ricorso motivato e notificato alla parte interessata, chiedere alla Commissione da cui emanò il decreto d'ammissione la revoca del benefizio stesso; potrà parimenti ricorrere per far dichiarare la cessazione del gratuito patrocinio all' autorità presso cui è istituita la Commissione, sia contro il decreto di rigetto della domanda sopraccennata, sia in ogni altro caso nel quale la stessa intendenza ritenga non apprezzata convenientemente dalla Commissione la condizione economica della persona ammessa al benefizio.

Il tribunale, la corte o sezione distaccata di corte di appello o la corte di cassazione, la sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, la Giunta provinciale amministrativa, i tribunali o il tribunale superiore delle acque pubbliche, provvederanno sul ricorso anzidetto in camera di consiglio.

Tale ricorso sarà sospensivo, ma potranno compiersi dalla parte ammessa al gratuito patrocinio gli atti d'urgenza

Art. 22.

Contro i provvedimenti dati dalle Commissioni presso i tribunali che ammettano, o neghino, o tolgano il beneficio dei poveri, si può ricorrere da qualunque parte interessata alla Commissione istituita presso la corte di appello, la quale provvederà, limitando le sue ispezioni alla probabilità dell'esito favorevole nella causa od affare.

Tale ricorso ha effetto sospensivo: potranno tuttavia in pendenza del ricorso compiersi nell'interesse del ricorrente, per mezzo degli avvocati e procuratori specialmente deputati, quegli atti d'urgenza, la cui omissione potesse recare a quello un irreparabile pregiudizio.

Art. 23.

La Commissione di cui al precedente art. 5, si aduna periodicamente nei giorni fissati rispettivamente dal primo presidente della corte di cassazione, da quello della Corte di appello e dal presidente della sezione distaccata, ed in caso di urgenza dietro invito del suo presidente.

Il relatore, completate ed istruite le domande in quanto occorra, ne fa rapporto alla Commissione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, e registrate in apposito verbale.

Art. 24.

Le Commissioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7, si adunano periodicamente, nei giorni fissati rispettivamente dal presidente del Consiglio di Stato e dal prefetto con decreto da emanarsi al principio di ogni anno, e, in caso di urgenza, dietro invito del loro presidente.

Il presidente, per ogni affare, designa il relatore.

Art. 25.

Nei casi d'urgenza il presidente della Commissione può concedere in via provvisoria alla parte citata l'ammissione al gratuito patrocinio, salvo a sottoporre l'affare alla Commissione nella prima adunanza.

La Commissione istituita presso la prefettura per gli affari da trattarsi dinanzi alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, sempre nei casi d'urgenza, può, salvo ulteriori determinazioni della Commissione presso il Consiglio di Stato, concedere l'ammissione al gratuito patrocinio per gli affari da trattarsi presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto però si impugnino atti o provvedimenti di autorità o corpi locali. In tale ipotesi è, a cura del presidente della Commissione istituita presso la prefettura, inviata copia del decreto alla Commissione presso il Consiglio di Stato.

Art. 26.

Qualora la Commissione non ratifichi il decreto d'ammissione provvisoria, il ricorrente è tenuto, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto definitivo della Commissione, a rettificare, nei rapporti del bollo, la citazione o il ricorso e gli atti prodotti, e ad effettuare il deposito della carta bollata prescritta. Il termine è di giorni dieci per i giudizi innanzi alla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 27.

Contro i provvedimenti delle Commissioni del gratuito patrocinio per gli affari da trattarsi davanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato o alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa non è ammesso ricorso.

Art. 28.

Nella segreteria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e delle Giunte provinciali amministrative è tenuto un registro, nel quale sono notati tutti i ricorsi riflettenti le persone e gli enti morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio. In tale registro sono notati il cognome, il nome, la paternità e la residenza della parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, e della controparte, nonchè l'autorità della quale viene impugnato l'atto o provvedimento; il numero progressivo, la data e la natura degli atti che danno luogo alla spesa, che deve annotarsi a debito; la distinzione delle spese occorse per anticipazioni fatte dall'erario, per tasse di bollo, per diritti di segreteria, di copia, di ufficiale giudiziario o messo comunale, e il loro importo totale per ciascun articolo; in essi si tiene altresì nota della data del decreto di ammissione, della decisione definitiva, della data e del numero di spedizione della nota di spese al ricevitore del registro.

I segretari sono responsabili delle omissioni delle suindicate annotazioni.

Art. 29.

Decretata l'ammissione al gratuito patrocinio, ha luogo la destinazione del difensore d'ufficio.

Nelle materie civili e, quando occorra, nelle materie amministrative, tale destinazione si fa dalla Commissione pel gratuito patrocinio.

Nelle materie penali essa vien fatta dall'autorità giudiziaria davanti alla quale la causa deve essere trattata, salve le disposizioni del Codice di procedura penale intorno alla difesa officiosa.

Art. 30.

La corrispondenza delle Commissioni per il gratuito patrocinio di cui ai precedenti articoli 5 e 10, e del difensore destinato, con tutti i pubblici ufficiali, i quali debbono rilasciare in carta libera copie, certificati e documenti di qualunque natura nell'interesse della causa od affare del povero, avrà luogo per mezzo del procuratore generale o dell'avvocato generale presso la sezione distaccata di corte di appello o del procuratore del Re, secondochè la causa o l'affare stesso penda avanti la corte o la sezione distaccata di corte di appello o il tribunale o una pretura o un ufficio di conciliazione del distretto o circondario.

Degli atti rilasciati non si potrà fare uso estraneo alla causa per la quale furono domandati, ed i medesimi porteranno notati il nome delle parti, l'autorità che ha fatta la richiesta e la data del decreto d'ammissione al gratuito patrocinio.

La corrispondenza delle Commissioni di cui agli articoli 6 e 7, e del difensore destinato, con tutti i pubblici ufficiali, ha luogo a mezzo del presidente.

Art. 31.

Gli avvocati e procuratori deputati alla difesa delle persone ammesse al gratuito patrocinio, non possono, sotto le pene disciplinari di cui all' articolo 4, ricusare l' incarico senza grave e giustificato motivo, riconosciuto tale dalla Commissione competente.

Art. 32.

L'avvocato ed il procuratore deputati all'officioso patrocinio devono trattare la causa secondo la propria scienza e coscienza.

Per l'effetto però della sorveglianza di cui all'art. 4, l'avvocato ed il procuratore, specialmente incaricati del patrocinio, sono tenuti a dare rispettivamente al procuratore generale, all'avvocato generale presso la sezione distaccata di Corte di appello, al procuratore del Re o al presidente della sezione giurisdizionale o del collegio di cui all'ultimo comma del detto articolo 4, ogni opportuno schiarimento che venisse loro richiesto su tutto ciò che abbia rapporto coll'andamento della causa, e di comunicargliene altresì gli atti se domandati, esclusa però questa comunicazione nel caso di opposizione d'interessi tra i rispettivi clienti.

Per gravi motivi il procuratore generale, l'avvocato generale presso la sezione distaccata di corte di appello, il procuratore del Re, o il presidente della sezione giurisdizionale o del collegio, secondo i casi, può provocare la destinazione d'un altro avvocato o procuratore in sostituzione di quelli già deputati all'officioso patrocinio.

La sostituzione di cui nel precedente alinea può eziandio aver luogo ove l'avvocato od il procuratore deputati al patrocinio giustifichino legittimi motivi per cui se ne debbano astenere, o ne possano essere dispensati.

Art. 33.

Gli avvocati ed i procuratori, deputati all'officioso patrocinio, notificheranno, rispettivamente, al procuratore generale, all'avvocato generale presso la sezione distaccata di corte di appello, al procuratore del Re, al presidente della sezione giurisdizionale o del collegio, le sentenze, le decisioni ed i provvedimenti definitivi nelle cause che loro erano affidate, accennando la data del decreto d'ammissione al gratuito patrocinio, il nome delle parti ed il dispositivo del giudicato; gli notificheranno del pari l'eventuale cessazione del patrocinio prima della sentenza o della decisione, indicandone il motivo, sotto pena di esser tenuti a pagare in proprio le spese prenotate a debito.

Art. 34.

Se nel corso della causa l'assunto della parte ammessa al gratuito patrocinio non apparisse più fondato in ragione, se essa si vale di un avvocato o procuratore diverso da quello deputato dalla Commissione, ovvero se, per essere cessate o risultate insussistenti le condizioni di povertà, la parte stessa non fosse più meritevole di continuare a goderne, o se finalmente per altri motivi risultasse evidente essere cessata ogni convenienza od obbligo di proseguire la causa, la parte contraria a quella ammessa al benefizio, gli avvocati e procuratori deputati al patrocinio, i collegi, il consiglio dell'ordine o di disciplina ed anche il pubblico ministero possono chiedere al presidente della Commissione da cui emanò il decreto di ammissione, la revoca del beneficio stesso. Per le cause pendenti dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, alla Giunta provinciale amministrativa, e ai tribunali o al tribunale superiore delle acque pubbliche, il presidente della sezione o del collegio può fare le opportune segnalazioni al presidente della competente Commissione ai fini della revoca del beneficio.

Il presidente comunica tali domande o segnalazioni alla Commissione, la quale provvede con decreto motivato, osservate le norme di cui negli articoli 23 e 24. Qualora dichiari la cessazione del gratuito patrocinio, il decreto stesso sarà dai collegi e dai Consigli sopra menzionati, o secondo i casi dall'avvocato o procuratore specialmente deputati al patrocinio, notificato con semplice atto al procuratore della parte contraria, o, secondo la natura del giudizio, all'avvocato, o direttamente alla parte stessa, la quale potrà provvedersi nel modo prescritto dalle norme di procedura.

In questi casi, ove la parte contraria venga alla sua volta ammessa al benefizio surriferito, questa sarà sostenuta da avvocati e procuratori diversi da quelli che assistettero la parte esclusa.

Art. 35.

La condanna nelle spese contro la parte avversa a quella ammessa al benefizio dei poveri, va a favore dell'erario dello Stato, che ne curerà direttamente il rimborso. Laddove però il medesimo non venga per questo modo rimborsato e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messa la parte difesa col benefizio del gratuito patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate per essa, questa sarà nel dovere di adempiere a tale rivalsa.

Nell'attribuzione delle spese all'erario dello Stato, menzionata di sopra, non entrano gli onorari dei difensori, i quali vanno a loro particolare benefizio.

Art. 36.

Ai fini del recupero delle spese nei giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato o della Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, una nota

delle spese annotate a debito, compilata dal segretario ed approvata dal presidente del collegio giurisdizionale, è trasmessa al ricevitore del registro, che procederà agli atti per il ricupero.

Art. 37.

L'azione di recupero, stabilita a carico della persona ammessa al gratuito patrocino dalle leggi sulle tasse di registro e bollo, potrà essere esercitata verso la persona stessa per tutte le tasse e i diritti ripetibili, quando per sentenza o transazione abbia conseguito almeno il sestuplo delle dette tasse e diritti.

Quanto alle spese anticipate dall'Erario, il povero sarà tenuto a rimborsarle in ogni caso con la somma o valore conseguito, qualunque esso sia.

Nelle cause interessanti persone od enti morali ammessi al gratuito patrocinio, definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, diritti e spese notate a debito, ed è vietato di accollarle alla parte o all'ente ammesso al gratuito patrocinio, malgrado ogni patto contrario, che è da considerare nullo.

Restano in ogni caso ferme le norme contenute nei precedenti commi per l'esercizio dell'azione di ricupero contro il povero.

Art. 38.

Nelle cause promosse contro le persone ammesse al patrocinio gratuito la parte attrice sarà obbligata al pagamento delle tasse, diritti e spese notate a debito, quando la istanza sia rimasta perenta o la lite venga abbandonata per espressa rinunzia.

Analogamente, nelle cause promosse da persone ammesse al gratuito patrocinio, quando la parte ricca, che nel corso della causa siasi resa attrice esperimentando uno dei mezzi d'impugnativa previsti dalle norme di procedura, lasci cadere in perenzione il giudizio o lo abbandoni con espressa rinunzia, sarà tenuta a pagare le tasse, i diritti e le spese notate a debito.

Nelle cause che interessano persone o enti morali ammessi al gratuito patrocinio, tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle tasse, diritti e spese notate a debito, quando l'istanza sia rimasta perenta, ovvero, nel caso di abbandono della lite per rinunzia, risulti che la rinunzia stessa sia stata determinata da accordi fra le parti, ancorchè tali accordi non siano stati concretati in un regolare atto di transazione.

Tuttavia per l'esercizio dell'azione di ricupero contro il povero si applicano, nel caso di rinunzia agli atti del giudizio, le norme contenute nei commi primo e secondo dell'articolo 37.

Art. 39.

Nei tre mesi dal giorno in cui sarà definitivamente ultimata la causa, nella quale siano state interessate le Amministrazioni dello Stato, il Fondo per il culto, persone o enti morali ammessi al benefizio dei poveri, si farà luogo alla esazione, verso le parti non ammesse alla gratuita clientela, delle tasse annotate a debito; e ciò in proporzione della condanna delle stesse parti nelle spese del giudizio.

L'Amministrazione del Fondo per il culto dovrà pagare le tasse e i diritti notati a debito quando non debba o non possa aversene il pagamento dalla controparte che abbia vinta la lite o che sia insolvente.

Indipendentemente dall'esercizio dell'azione di recupero a norma dell'articolo 37, e salva la disposizione del secondo comma di detto articolo, per quel che riguarda il rimborso delle spese anticipate, allorchè il povero, sia per sentenza, sia per transazione, sia per mezzo di procedimenti di volontaria giurisdizione, venisse a conseguire una somma o un valore uguale almeno al sestuplo di tutte le tasse e diritti repetibili, pagherà entro il termine di tre mesi dal giorno in cui la causa sarà definitivamente ultimata od in qualunque modo abbandonata, la tassa di bollo per gli atti fatti nel suo interesse, sotto pena, in caso di ritardo, di una sopratassa eguale al 12 per cento della somma da esso dovuta.

Per l'esecuzione delle precedenti disposizioni, i cancellieri, terminate le cause ed i procedimenti, faranno il computo dei fogli di carta libera impiegati, e ne trasmetteranno le note all'agente incaricato della riscossione, prima della scadenza del termine stabilito per il pagamento sotto la pena di L. 12 in caso di non fatta o ritardata trasmissione.

Nel caso di opposizione del povero all' azione di ricupero per non avveratosi conseguimento del sestuplo, l'Amministrazione finanziaria non potrà essere condannata nelle spese di lite, se la persona ammessa al gratuito patrocinio, prima di opporsi in giudizio, non avrà giustificato in via amministrativa di non aver conseguito un valore corrispondente al detto sestuplo.

Qualora la sentenza, che ha definita la causa di patrocinio gratuito, non sia stata notificata a cura delle parti contendenti, la notificazione potrà essere fatta a cura dell'Amministrazione finanziaria nella sola parte dispositiva, dopo trascorsi 180 giorni da quello della sua pubblicazione.

La notificazione anzidetta avrà il solo effetto di rendere esecutiva la sentenza per l'esazione delle tasse, diritti e spese notate a debito, nè gioverà o pregiudicherà ai diritti delle parti per l'appello o altro rapporto qualsiasi.

Art. 40.

Nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio, gli onorari e le indennità dovute al procuratore, all'avvocato o al patrocinatore nominato d'ufficio saranno, a sua domanda, iscritte nel registro delle spese a debito e riscosse nel modo stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite.

Art. 41.

Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti morali ammessi al gratuito patrocinio non può farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non sia citato il decreto di ammissione al gratuito patrocino, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione.

Nonostante l'ammissione al gratuito patrocinio, sono esclusi dal beneficio della prenotazione a debito delle tasse di bollo quei documenti che, all'inizio delle cause e dei procedimenti, già si trovino in qualunque modo in contravvenzione alle disposizioni della legge di bollo.

Art. 42.

Sono registrate a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle tasse dovute:

1° le sentenze e gli atti designati nella parte seconda della tariffa annessa al Regio decreto-legge 22 gennaio 1922, n. 107, e che occorrono nei procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale nei quali sieno interessate le persone o gli enti morali ammessi al beneficio dei poveri, quando vengono emessi d'ufficio o sono promossi ad istanza e nell'interesse delle dette amministrazioni, persone o enti morali.

Sono eccettuate le sentenze che portano trasmissione di immobili, ovvero di beni mobili diversi da rendite, crediti, ragioni ed azioni;

2° gli atti e documenti non soggetti a registrazione entro un termine fisso, giusta le disposizioni della legge di registro, e della tariffa suindicata, dei quali nell'interesse esclusivo delle persone o enti morali anzidetti, occorresse di fare la produzione in giudizio negli accennati procedimenti contenziosi;

3° gli atti anche soggetti alla registrazione entro un termine fisso, dei quali si rendesse necessaria la formazione o la stipulazione nell'interesse delle dette persone o enti morali, dopo iniziato il procedimento contenzioso e per l'ulteriore corso del medesimo o per la sua definizione;

4° gli originali degli atti che occorrono nei procedimenti di volontaria giurisdizione, ove siano della natura di quelli specificamente designati dalla citata tariffa per una tassa e non siano compresi nelle esenzioni stabilite dalla legge di registro suindicata e vengano promossi dalle persone o enti morali appositamente ammessi per tali atti al beneficio dei poveri;

5° gli atti relativi alla procedura di fallimento pei quali rimangono ferme le disposizioni dell'art. 914 del Codice di commercio.

Art. 43.

Le disposizioni della presente legge sostituiscono quelle contenute nel R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2627; nella legge 19 luglio 1880, n. 5536; nel R. decreto 17 agosto 1907, n. 640, e negli articoli 28 e 29 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2235.

Per le giurisdizioni speciali, alle quali la presente legge espressamente non si riferisce, continuano ad aver vigore le disposizioni rispettive sulla gratuità dell'esercizio dell'azione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

A. DE' STEFANI.

LEGGE SULLE TASSE CICLISTICHE E AUTOMOBILISTICHE

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283).

Art. 1.

La circolazione sulle aree pubbliche dei velocipedi e delle macchine ed apparecchi ad essi assimilabili è soggetta alle tasse annuali stabilite dalla seguente tariffa: tali tasse sono comprensive di ogni addizionale.

Articoli della tariffa	INDICAZIONE DEI VEICOLI	Tasse annuali	
		in misura fissa	in misura proporzionale
1	2	3	4
		Lire	Lire
	Velocipedi e macchine od apparecchi ad essi assimilabili:		
1	ad un posto	10 —	—
2	a più di un posto: per ogni posto.	—	10 —

Per i velocipedi e per le macchine ed apparecchi ad essi assimilabili, la tassa si riscuote mediante la vendita di speciali contrassegni, che viene fatta esclusivamente dai comuni secondo le modalità determinate dal regolamento.

I contrassegni debbono essere, a cura degli interessati, e sotto la loro responsabilità, fissati sul tubo anteriore del telaio del veicolo (tubo dello sterzo).

Essi sono validi per l'anno solare per il quale sono venduti e costituiscono la sola prova del pagamento della tassa.

Detti contrassegni metallici di tassa per i velocipedi sono venduti al pubblico senza congegno di chiusura.

Il possessore è tenuto ad applicare e mantenere a sua cura e responsabilità il contrassegno metallico al veicolo in circolazione su area pubblica, nel posto prescritto, con un proprio mezzo di chiusura che lasci completamente visibili tutti i distintivi impressi nel contrassegno stesso.

Art. 2.

E' fatto obbligo ai comuni, nell'atto in cui eseguono la vendita dei contrassegni di tassa per velocipedi, di provvedere al taglio del listello di alluminio che ostruisce il foro di una delle alette.

Gli acquirenti sono tenuti a rifiutare i contrassegni nei quali il taglio non sia stato eseguito.

La circolazione con contrassegno al quale non sia stato tolto il listello predetto è punita con la pena pecuniaria di L. 20 oltre la perdita del contrassegno.

Art. 3.

I velocipedi, anche se condotti a mano o portati a spalla o in altro modo, devono essere sempre muniti del contrassegno di tassa applicato nel posto prescritto.

E' ammessa eccezione all'obbligo del contrassegno di tassa soltanto per i velocipedi in corso di trasporto per regolare spedizione, risultante da corrispondente documento, a mezzo di ferrovia, di nave o di carro, o someggiati, quando si trovino imballati o ingabbiati e condizionati in modo da non poter essere usati per circolare.

Art. 4.

Ai Comuni compete la quota di compartecipazione di L. 3 sopra ciascun contrassegno esitato per velocipedi od apparecchi assimilabili ad un posto.

Per le macchine ed apparecchi a più posti competono ai Comuni tante quote di compartecipazione di L. 3, per quante sono le quote di tassa annuale versate dai contribuenti a norma dell'art. 1 della presente legge.

Art. 5.

La circolazione sulle aree pubbliche degli autoveicoli di ogni specie e la navigazione in acque pubbliche degli autoscafi sono soggette, in ragione della potenza normale dei motori, alle tasse stabilite dalle annesse tariffe, allegati *A*, *B*, *C* e alle norme contenute nel presente decreto.

La tassa è dovuta per l'intero anno solare quando il relativo pagamento viene eseguito nel primo trimestre dell'anno cui la tassa stessa si riferisce, mentre si fa luogo alla detrazione di $^2/_{12}$, $^5/_{12}$ e $^8/_{12}$ della tassa annuale quando il detto pagamento abbia luogo rispettivamente nel secondo, nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno solare.

Quando la tassa presenta una frazione minore di L. 1, questa frazione si computa per una lira intera.

Art. 6.

Nella licenza di circolazione deve essere indicata la potenza normale in cavalli e specificata la destinazione del veicolo.

La determinazione della potenza normale dei motori deve essere fatta esclusivamente a cura degli ingegneri dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, in occasione della visita di approvazione prescritta per l'autoveicolo o per il natante, sia ad uso privato che per servizio pubblico.

Per ottenere il certificato di visita e prova gli interessati devono produrre al competente circolo ferroviario d'ispezione regolare domanda su carta bollata corredata dei documenti prescritti, ed applicarvi inoltre marche da bollo a tassa fissa da lire 18 per le autovetture, gli autocarri, gli autoscafi ed i rimorchi destinati ad essere trainati da autoveicoli e da lire 12 per i motocicli e per le motocarrozzette, da annullarsi col bollo d'ufficio a data od a perforatore a cura del funzionario incaricato della visita e prova.

Le dette tasse sono comprensive dell'addizionale.

Art. 7.

Per la determinazione della potenza normale dei motori degli autoveicoli e degli autoscafi, agli effetti della liquidazione della tassa, gli uffici incaricati adottano le seguenti formule:

1° Per i motori a benzina a quattro tempi:

$$HP = 0{,}08782\ n\ V^{0{,}6541}$$

dove:

n = numero dei cilindri;
V = volume della cilindrata (area dello stantuffo moltiplicata per la corsa) espresso in centimetri cubici.

La formula stabilita per i motori a benzina a quattro tempi si intenderà che sia applicabile anche quando venga impiegato il petrolio, l'alcool ed altri combustibili purchè il regime del motore non sia diverso da quello col funzionamento a benzina;

2° Per i motori a benzina a due tempi i risultati della formula precedente dovranno essere moltiplicati per il coefficiente 1,4. Analogamente dicasi per i motori a due tempi che impiegano petrolio, alcool ed altri combustibili, purchè il regime del motore non sia diverso da quello a benzina.

3° Per i motori a vapore a doppio effetto:

a) se a semplice espansione:

$$HP = 2\ n\ P\ D^2\ C\ N$$

in cui:

n = numero dei cilindri;
P = pressione massima effettiva di lavoro della caldaia in Kg. per cm². Per le caldaie tipo Serpollet si assumerà $P = 50$;
D = diametro dello stantuffo in metri;
C = corsa dello stantuffo in metri;
N = numero dei giri del motore per minuto primo alla velocità di regime. Come semplice indicazione può ritenersi che vari da 250 a 300.

Per i motori a semplice effetto, la potenza è metà di quella risultante dalla formula;

b) se a duplice espansione:

$$HP = 2n_1\ (P - p)\ D^2\ C\ N + 2\ n_2\ p\ d^2\ C\ N$$

in cui:

n_1 = numero dei cilindri ad alta pressione;
p = pressione del vapore all'uscita del cilindro ad alta pressione in Kg. per cm²;
D = diametro dello stantuffo ad alta pressione in metri;
n_2 = numero dei cilindri a bassa pressione;
d = diametro dello stantuffo a bassa pressione in metri;
$P\ C\ N$ come alla lettera *a*).

Non vanno considerati come motori a duplice espansione quelli i cui cilindri, per dispositivi speciali, possono agire anche tutti ad alta pressione. In questo caso si applicherà la formula *a*) per ciascuno dei cilindri, e la potenza del motore sarà la somma delle potenze dei singoli cilindri.

4° Pei motori elettrici con eccitazione in serie:

$$HP = \frac{1{,}1}{1000}\ V\ A \quad \text{(per ciascun motore)}$$

in cui

V = tensione massima iniziale di scarica in volt, che permette di ottenere il combinatore (*controller*) mediante l'aggruppamento degli accumulatori;
A = intensità di corrente, in ampère, che circola nel motore quando il combinatore inserisce la resistenza minore e quando il motore gira alla velocità di regime: come semplice indicazione può ritenersi di 700 a 900 giri al minuto primo.

Come controllo, nel caso si tratti di un veicolo con accumulatori a piombo, di tipo comune, si potrà usare la formula:

$$HP = \frac{3{,}5}{1000}\ n\ S$$

in cui

n = numero totale delle piastre della batteria, qualunque sia l'aggruppamento di esse;
S = area in dm² della faccia di una piastra.

5° Per i motori di altro sistema — quali i Diesel, i motori di navigazione ad olio pesante a due o a quattro tempi, i motori a vapore di costruzione e tipo eccezionali, e quelli azionati ad alcool, petrolio ed altri combustibili, e non rientranti nel numero 1° — si provvederà mediante accertamento diretto alla determinazione della potenza agli effetti della liquidazione della tassa, in difetto di certificati di prove regolarmente eseguite, a cura del Ministero dei lavori pubblici (ispettorato generale delle ferrovie) e a spese degli interessati.

Per potenza normale sarà ritenuta quella di massimo rendimento termico-meccanico del motore.

Quando dalla applicazione delle formule indicate nel presente articolo o dagli accertamenti diretti risultano frazioni di cavallo, queste saranno omesse nella licenza di circolazione, e la tassa sarà applicata sul numero intero dei cavalli.

Allorchè i circoli ferroviari d'ispezione ritengano che siano incorsi errori nella determinazione della potenza dei motori degli autoveicoli e degli autoscafi collaudati ai sensi delle vigenti disposizioni, hanno facoltà d'invitare i possessori degli autoveicoli e degli autoscafi stessi a ripresentarli alla verifica. Coloro che non ottemperino all'invito nel termine di quindici giorni, incorrono nella pena pecuniaria di L. 100, 300 o 200, a seconda che trattisi di motociclo, automobile od autoscafo.

Art. 8.

Tutti gli autoveicoli e autoscafi messi in azione da motore elettrico di produzione e fabbricazione italiana sono esenti da ogni tassa di circolazione per il periodo di cinque anni.

I velocipedi muniti di piccoli motori ausiliari vanno considerati, agli effetti della circolazione e della tassa, come velocipedi, sempreché la potenza normale, accertata con la formula del precedente articolo, non superi i tre cavalli ed il peso complessivo del veicolo compreso il motore, a vuoto, non sia superiore ai 30 chilogrammi; lo stesso trattamento si applica ai pattini a motore.

Per i motori fuori bordo di potenza non superiore ai sei cavalli applicati a natanti non è dovuta alcuna tassa.

L'accertamento della potenza normale di tali motori ausiliari e fuori bordo viene fatta dai funzionari dell'ispettorato generale delle ferrovie ai quali competerà per questo una indennità di lire cinque. Il ciclista e il pilota sono tenuti ad esibire ad ogni richiesta degli agenti il certificato di accertamento loro rilasciato dal funzionario accertatore.

Art. 9.

Sulle domande per ottenere l'abilitazione a condurre autoveicoli ad uso privato o pubblico, ovvero autoscafi, devono applicarsi a cura dei richiedenti marche da bollo a tassa fissa da L. 18 per le autovetture, gli autocarri e gli autoscafi; e da L. 12 per i motocicli e le motocarrozzette, da annullarsi a cura del funzionario del circolo ferroviario d'ispezione incaricato dell'esame del conducente, col bollo d'ufficio a data o a perforatore.

Le dette tasse sono comprensive dell'addizionale.

Per i certificati d' idoneità a condurre automobili, autoscafi e motocicli è dovuta una tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione, in ragione di L. 18 per gli automobili ed altri semoventi senza guida di rotaie e per gli autoscafi e di L. 12 per i motocicli e le motocarrozzette.

Le dette tasse sono comprensive dell'addizionale e si riscuotono a mezzo di marche per concessioni governative, da applicarsi sui certificati d'idoneità e da annullarsi col bollo a calendario a cura degli uffici del registro.

La vidimazione annuale, da parte della prefettura, dei detti certificati deve aver luogo entro il febbraio dell'anno cui si riferisce.

Per i conducenti di autoveicoli in servizio pubblico da piazza e di autoscafi in servizio di posteggio in banchina è obbligatorio il successivo esame per la patente di 2° grado.

All'infuori di questo secondo esame per i conducenti anzidetti, nessun altro accertamento d'idoneità tecnica può essere richiesto da parte dei comuni.

Art. 10.

Per gli autoveicoli la tassa si paga, di regola, all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza del possessore, e per gli autoscafi all'ufficio del registro nella cui circoscrizione è inscritto il galleggiante.

Per giustificati motivi la tassa può essere pagata ad un ufficio diverso ed in tal caso il contabile deve tenere in evidenza la speciale riscossione per farne il rinvio all'ufficio competente.

L'ufficio, oltre che con la prescritta bolletta, fa constare dell'avvenuto pagamento mediante speciale annotazione sulla licenza di circolazione la quale dal conducente deve essere sempre tenuta a disposizione degli agenti della sorveglianza. Tale annotazione costituisce, agli effetti della circolazione, la sola prova dell'avvenuto pagamento della tassa.

Art. 11.

È vietato di far circolare alcuno dei veicoli indicati nelle tariffe, allegati *A*, *B*, *C*, senza il preventivo pagamento della tassa nella misura dovuta.

Per i velocipedi e per i veicoli ad essi assimilabili la tassa non s'intende pagata se si fanno circolare senza il prescritto contrassegno.

All'atto del pagamento della tassa sui motocicli, automobili ed autoscafi l'ufficio del registro consegna gratuitamente un contrassegno il quale costituisce il distintivo esterno dell'eseguito pagamento e deve essere, a cura degli interessati e sotto la loro responsabilità, applicato:

a) per i motocicli e motocarrozzette sul tubo anteriore del telaio (tubo dello sterzo);

b) per le autovetture e per gli autocarri, sull'albero dello sterzo o sul volante o dove altrimenti venga stabilito dal regolamento;

c) per gli autoscafi sulla ruota del timone.

Il contrassegno è valido soltanto per l'anno solare per il quale la tassa viene pagata.

Devono essere sempre muniti del contrassegno di tassa, applicato nel modo prescritto, gli autoveicoli e gli autoscafi circolanti o stazionanti su aree o su acque pubbliche.

E' ammessa eccezione all'obbligo del contrassegno di tassa nel caso che il veicolo non sia in stato di efficienza.

Art. 12.

L'autoveicolo o l'autoscafo, che nel corso dell'anno viene destinato ad un uso diverso da quello pel quale fu pagata la tassa, è soggetto al pagamento della differenza se il nuovo uso importi una tassa maggiore. All'atto del pagamento l'ufficio consegna gratuitamente il contrassegno corrispondente al nuovo uso e ritira l'altro.

Nessun rimborso di tassa è dovuto nel caso inverso.

Per la destinazione al trasporto di persone degli autoveicoli o degli autoscafi adibiti al trasporto esclusivo delle merci, materiali ed attrezzi, e come tali assoggettati a tassa, occorre un nuovo collaudo da parte del competente circolo ferroviario d'ispezione, sotto l'osservanza delle norme di cui all'art. 6.

Art. 13.

Per gli autoveicoli e per gli autoscafi è ammesso il cambio del contrassegno che siasi accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata.

Per ottenere il nuovo contrassegno deve presentarsi al competente ufficio del registro motivata istanza in carta bollata sottoscritta personalmente dal possessore del veicolo e deve esibirsi la licenza di circolazione, eseguendo il pagamento di un diritto fisso di L. 15.

Art. 14.

Sono esenti dal pagamento delle tasse stabilite dalla presente legge:

a) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei corpi armati dello Stato, purchè siano condotti da militari o da agenti, sia in divisa, sia muniti di un distintivo facilmente riconoscibile;

b) gli autoveicoli e gli autoscafi che in base a regolari accordi intervenuti col Ministero delle poste effettuino il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici o dal Ministero della marina;

c) gli autocarri e gli autoscafi esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi;

d) gli autoscafi esclusivamente destinati all'industria della pesca marittima ed al servizio dei piloti;

e) gli autoveicoli esclusivamente destinati da Enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza a norma del regolamento;

f) i velocipedi e le macchine od apparecchi ad essi assimilabili usati personalmente da infermi poveri provvisti di apposita licenza, a norma del regolamento;

Sono mantenute, per le dette tasse, le esenzioni stabilite dai numeri 1 e 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3022, e dall'art. 37 del regolamento 3 febbraio 1867, n. 3612, per l'applicazione delle tasse sulle vetture.

I veicoli, per i quali è concessa l'esenzione da tassa, devono essere muniti di uno speciale contrassegno gratuitamente somministrato dallo Stato da applicarsi nei modi prescritti dagli articoli 1 e 11.

Tale contrassegno gratuito è valido per tutta la durata della concessione.

Art. 15.

Compete franchigia da tassa per tre mesi ai velocipedi, motocicli ed alle autovetture ad uso privato, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti all'estero. Tale franchigia decorre dal giorno della temporanea importazione.

Le autovetture estere ad uso privato possono circolare nel Regno anche per altri tre mesi, contro pagamento di un dodicesimo della tassa annuale per ciascun mese di soggiorno oltre il terzo e sino al sesto mese: il pagamento può essere eseguito presso qualsiasi ufficio del registro.

L'autovettura estera non riesportata alla scadenza dei sei mesi si considera nazionalizzata, e non può circolare nel Regno senza il pagamento della tassa in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che restano a decorrere sino al termine dell'anno solare, computando per un mese intiero la frazione del mese nel quale si verifichi la scadenza.

Le precedenti disposizioni stabilite per le auto-vetture si applicano agli autoscafi esteri ad uso privato temporaneamente importati.

Il trattamento tributario stabilito dal presente articolo è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento da parte del paese estero nel quale risiede il possessore del veicolo temporaneamente importato.

Art. 16.

Per la riscossione di supplementi di tassa si applicano le disposizioni della legge di registro.

Art. 17.

Sul prodotto delle tasse sugli autoveicoli ed autoscafi compete ai Comuni il 9 per cento, da ripartirsi in ragione del numero dei veicoli tassati per ciascun Comune.

Sul prodotto delle tasse sulle autovetture ed autocarri compete alle Provincie l'8 per cento, da ripartirsi per metà in ragione del numero degli automobili tassati in ogni Provincia secondo la residenza dei possessori e per metà in ragione del numero dei chilometri di strade provinciali di ciascuna Provincia accertati alla data del 30 giugno 1921.

La quota spettante come sopra ai Comuni e alle Provincie viene accertata alla fine di ogni esercizio finanziario a cura dello Stato e con decorrenza dal 1° luglio 1921.

Art. 18.

È vietato ai Comuni di imporre alcuna tassa sui veicoli contemplati nella presente legge.

Art. 19.

La concessione delle targhe speciali di prova e dei relativi contrassegni a tassa ridotta viene fatta annualmente dai Prefetti, e compete solamente alle fabbriche costruttrici di autoveicoli e di carrozzerie ed ai loro rappresentanti, in numero da determinarsi annualmente a cura dei circoli ferroviari d'ispezione.

La stessa concessione può essere fatta alle officine che riparano autoveicoli e che ne dimostrino la necessità ai circoli predetti.

La tassa sulla circolazione di prova è fissata in lire 2000 per gli autocarri e per le autovetture, e in lire 200 per i motocicli, le moto carrozzette e gli autoscafi: l'esazione di tali tasse deve essere fatta a cura degli uffici del registro i quali ne appongono annotazione in calce al decreto del prefetto.

Le fabbriche nazionali di autoveicoli e di autoscafi fruiscono di una riduzione del sessanta per cento sulle tasse sopraindicate.

Restano abolite tutte le restrizioni anche comunali relative alla circolazione di prova.

Art. 20.

I contravventori alle disposizioni della presente legge incorrono nelle seguenti pene pecuniarie:

1° Circolazione con velocipede od apparecchio assimilabile:

a) senza il contrassegno di tassa . .	Il doppio della tassa dovuta.
b) a più posti, portante un contrassegno di tassa inferiore a quella dovuta	Il doppio della tassa dovuta e la perdita del contrassegno.

2° Circolazione con autoveicolo o navigazione con autoscafo, quando:

a) non sia stata pagata la tassa . . .	Il doppio della tassa dovuta.
b) del veicolo si faccia un uso per il quale sia dovuta una tassa maggiore	Il doppio della differenza fra la tassa pagata e quella maggiore dovuta.
c) il veicolo esentato dalla tassa, perchè destinato al trasporto degli effetti postali, esegua corse fuori della linea senza autorizzazione . . .	L. 500
d) il veicolo non porti il contrassegno prescritto sebbene la tassa risulti pagata	L. 20
e) il veicolo non sia accompagnato dalla licenza di circolazione sebbene la tassa sia stata pagata	L. 40
f) il veicolo adibito al servizio pubblico di piazza o su linea regolarmente concessa o autorizzata non porti la speciale targa con la dicitura: « servizio pubblico »	L. 200

g) il contrassegno non sia applicato nel modo e posto prescritto . . . . L. 15
h) non porti il prescritto contrassegno di esenzione . . . . L. 20
i) con l'autoveicolo venga esercitata una linea automobilistica senza la dovuta concessione o autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici . . L. 1000.

3° Circolazione di prova con autoveicolo, o navigazione di prova con autoscafo, quando:

a) sia provato che il veicolo sia usato per fini diversi dalla prova . . . . Il doppio della tassa dovuta per l'uso privato.
b) non porti lo speciale contrassegno mobile o la speciale targa . . . . L. 150

Per ogni altra contravvenzione alle disposizioni regolamentari è dovuta una pena pecuniaria di L. 15.

Il conducente ed il proprietario dei veicoli sono obbligati solidalmente al pagamento delle ammende dipendenti dalle contravvenzioni contemplate nella presente legge.

Art. 21.

I velocipedi o macchine ed apparecchi ad essi assimilabili che siano trovati fermi o circolanti anche a mano sulle aree pubbliche, senza il prescritto contrassegno, sono sequestrati, a meno che i contravventori, nelle forme stabilite dal regolamento, versino l'ammenda dovuta o depositino la somma corrispondente a titolo di cauzione.

Per le contravvenzioni previste ai numeri 2 e 3 del precedente articolo si procede al sequestro del veicolo solo quando l'agente che accerta la contravvenzione non possa identificarne il possessore e il conducente.

Non può in alcun caso essere sequestrata la targa di riconoscimento.

Nel caso dell'effettuazione di un servizio automobilistico pubblico non regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici, il proprietario dell'autoveicolo sarà passibile del ritiro del certificato di circolazione e al conducente sarà ritirato il certificato di idoneità.

Art. 22.

È punito con la pena pecuniaria da L. 100 a L. 500 chiunque vende o pone in vendita contrassegni senza regolare licenza a norma del regolamento, chiunque li acquista da persone non autorizzate a venderne, o li cede anche temporaneamente mediante corrispettivo.

La stessa pena è applicabile per la vendita dei contrassegni ad un prezzo inferiore a quello stabilito.

Le disposizioni del libro 2°, titolo 6°, capo 2°, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nella presente legge, compresi quelli gratuiti, allo sciente uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione.

Art. 23.

La procedura per la definizione delle contravvenzioni contemplate dalla presente legge è regolata dal R. decreto 25 marzo 1923, n. 796.

Art. 24.

Le intendenze di finanza sono competenti a decidere su tutte le controversie amministrative, senza limite di valore, relative alle tasse contemplate nella presente legge.

Contro le loro decisioni è ammesso il ricorso al ministero delle finanze nei modi e termini stabiliti dalle disposizioni regolamentari, se l'ammontare controverso delle tasse superi L. 10,000; se il detto ammontare non supera questo limite, le decisioni delle intendenze, contro le quali non sia stato presentato ricorso in rivocazione alle stesse intendenze per errore di fatto o di calcolo o per ricupero di un documento decisivo, possono impugnarsi soltanto dinanzi all' autorità giudiziaria entro il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa eseguita nelle forme prescritte dalle disposizioni regolamentari.

Le controversie in sede giudiziaria relative all'applicazione ed alla riscossione delle tasse stabilite dalla presente legge sono di competenza del tribunale civile.

L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive col decorso di 5 anni.

Art. 25.

Definito il procedimento in sede amministrativa o giudiziaria, qualora non vengano pagate le pene pecuniarie e le spese dovute, i veicoli sequestrati sono venduti.

La somma ricavata dalla vendita, prelevato l'importo delle spese e delle pene pecuniarie, viene restituita al proprietario.

Ove la somma ricavata dalla vendita non sia sufficiente a coprire l'importo delle spese e delle pene pecuniarie, il contravventore è tenuto a soddisfare la differenza.

Art. 26.

Sono competenti per l'accertamento delle contravvenzioni gli ufficiali, sottufficiali, militari ed agenti appartenenti:
al corpo delle Regie guardie di finanza;
all'arma dei Reali carabinieri;
al personale delle capitanerie di porto;
al corpo delle Regie guardie forestali.

Sono parimenti competenti i funzionari:
degli uffici del demanio e delle tasse e delle dogane;
degli uffici di questura e di altri uffici dell'amministrazione di pubblica sicurezza;
degli uffici dipendenti dall'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;
degli uffici del Genio civile;
delle amministrazioni provinciali;
delle amministrazioni comunali.

Sono pure competenti:
le guardie di polizia urbana (guardie municipali);
le guardie campestri e le altre guardie o agenti giurati dei Comuni e delle Provincie;
le guardie daziarie;
i cantonieri delle strade nazionali;
i cantonieri ferroviari;
le guardie dei Regi tratturi;
i cantonieri delle strade provinciali;
i cantonieri delle strade comunali.

A chiunque, fra le persone su indicate, ha accertato la contravvenzione, compete sul prodotto netto della pena pecuniaria riscossa la compartecipazione nella misura stabi-

lita dal R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1675, sotto l'osservanza delle modalità previste dal decreto stesso e dal R. decreto 11 marzo 1923, n. 758.

Il prodotto netto si ottiene detraendo le spese inerenti alla riscossione nella misura fissa del 10 per cento.

Art. 27.

Per scopi d'istruzione, igiene, beneficenza o per altri consimili motivi di pubblico interesse, o per congressi, riunioni ed altre manifestazioni consentite, e per gite di società atletiche e sportive — specie ove difettino gli ordinari mezzi di locomozione — è conferita alle intendenze di finanza l'eccezionale facoltà di rilasciare, a seguito di regolare domanda degli interessati, speciali permessi di durata non superiore a cinque giorni per il trasporto di persone su autocarri assoggettati alla tassa ridotta prevista per il trasporto esclusivo delle merci, materiali ed attrezzi.

Art. 28.

Il rilascio dei permessi di cui all'articolo precedente è in ogni caso subordinato all'assenso scritto preventivo dell'autorità politica, ai fini dell'ordine pubblico, nonchè al *nulla osta* del circolo d'ispezione ferroviaria competente nella circoscrizione, il quale provvede anche ad accertare l'efficienza dell'autocarro a trasportare senza pericolo persone sull'itinerario indicato nella domanda.

I possessori di autocarri che fruiscono di detta concessione sono tenuti al pagamento di una tassa fissa di L. 50, comprensiva dell'addizionale, per il primo giorno di validità di ciascun particolare permesso ed al pagamento di L. 25, comprensive dell'addizionale, per ogni giorno di ulteriore validità.

Tale tassa viene riscossa con l'applicazione di marche per concessioni governative: le intendenze di finanza provvedono ad annullare le marche col timbro d'ufficio.

Per gli accertamenti di cui al primo comma del presente articolo spetta agli ingegneri dei circoli d'ispezione ferroviaria l'indennità di L. 20 a carico dei richiedenti.

Art. 29.

Le domande per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con gli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici regolarmente concessi in via definitiva od autorizzati in via provvisoria, con o senza l'onere del servizio postale, vanno inoltrate al circolo ferroviario d'ispezione competente nella circoscrizione, munite del preventivo assenso scritto dell'autorità politica, ai fini indicati nell'articolo precedente per gli autocarri.

Qualora il circolo ferroviario d'ispezione ravvisi l'opportunità di accogliere la richiesta, rilascia alla ditta interessata il permesso di durata non superiore a cinque giorni, che deve essere assoggettato alle stesse tasse di concessione di cui all'articolo precedente, mediante marche da annullarsi con timbro a data o a perforatore a cura del circolo d'ispezione medesimo.

Art. 30.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli, nonchè le tariffe allegate alla presente legge, sono applicabili anche nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, fatta eccezione per quelli dei comuni di Zara e Lagosta.

Art. 31.

Con regolamento verranno emanate, udito il Consiglio di Stato, le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze

A. DE' STEFANI.

ALLEGATO A.

Tariffa delle tasse sui motocicli e sulle motocarrozzette.

Potenza in cavalli (HP)	TASSE ANNUALI				ANNOTAZIONI
	Motocicli a sè stanti per (uso privato)	Motocarrozzette per (uso privato)	Motocarrozzette adibite al servizio pubblico di piazza		
			in città con popolazione fino a 200.000 abitanti	in città con popolazione superiore al 200.000 abitanti	
1	2	3	4	5	6
	Lire	Lire	Lire	Lire	
1	54	76	35	21	Per i motofurgoncini si applica la tassa di cui alla colonna 2. Le tasse di cui alle colonne 4 e 5 sono applicabili in quanto il servizio pubblico delle motocarrozzette da piazza venga esercitato in base a regolare concessione dell'autorità municipale e con tariffe debitamente approvate. Per i motocicli e le motocarrozzette di potenza superiore ai 20 cavalli si applicano le tasse di cui alla tabella allegato *B*.
2	59	83	38	23	
3	67	94	43	26	
4	78	110	48	30	
5	90	126	55	34	
6	106	149	63	36	
7	123	173	71	44	
8	143	201	81	50	
9	166	233	92	57	
10	190	266	104	64	
11	218	306	117	74	
12	247	346	131	81	
13	279	391	146	90	
14	314	440	163	100	
15	350	490	180	111	
16	390	546	199	122	
17	431	604	218	134	
18	475	665	238	147	
19	522	730	260	160	
20	570	798	283	174	

ALLEGATO *B*.

Tariffa delle tasse sulle autovetture e sugli autocarri.

Potenza in cavalli (HP)	TASSE ANNUALI							
	Autovetture adibite al trasporto di persone		Autovetture adibite al servizio pubblico da piazza con tassametro		Automobili adibiti al servizio pubblico su linea regolare non postale (autobus)		Autocarri adibiti al trasporto di merci, attrezzi e trasporti affini	
	ad uso privato	per noleggio di rimessa	in città con popolazione fino a 200,000 abitanti	in città con popolazione superiore al 200,000 abitanti	senza pneumatici	con pneumatici	senza pneumatici	con pneumatici
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	97	78	35	21	77	54	191	134
2	106	85	38	23	79	56	192	135
3	119	96	43	26	81	57	195	137
4	134	108	48	30	83	59	198	139
5	153	123	55	34	85	60	203	143
6	174	140	63	36	87	61	208	146
7	199	170	71	44	89	63	215	151
8	226	181	81	50	91	64	222	156
9	257	206	92	57	93	66	231	162
10	290	232	104	64	110	77	240	168
11	327	262	117	74	112	79	251	176
12	366	293	131	81	114	80	262	184
13	409	328	146	90	162	114	275	193
14	454	354	163	100	166	117	288	202
15	503	403	180	111	170	119	303	212
16	554	444	199	122	174	122	318	223
17	609	488	218	134	193	136	335	235
18	666	533	238	147	197	138	352	247
19	727	582	260	160	201	141	371	260
20	790	632	283	174	205	144	390	273
21	857	686	307	189	209	147	411	288
22	926	741	331	204	213	150	432	303
23	999	800	357	220	217	152	455	319
24	1,074	860	384	236	221	155	478	335
25	1,153	923	412	412	275	193	503	353

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze.
A. DE' STEFANI.

Potenza in cavalli (HP)	TASSE ANNUALI							
	Autovetture adibite al trasporto di persone		Autovetture adibite al servizio pubblico da piazza con tassametro		Automobili adibiti al servizio pubblico su linea regolare non postale (autobus)		Autocarri adibiti al trasporto di merci, attrezzi e trasporti affini	
	ad uso privato	per noleggio di rimessa	in città con popolazione fino a 200,000 abitanti	in città con popolazione superiore ai 200,000 abitanti	senza pneumatici	con pneumatici	senza pneumatici	con pneumatici
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	1,234	988	Per le potenze superiori ai 25 cavalli si applica indistintamente la tassa corrispondente a 25 cavalli aumentata di lire 30 per ogni cavallo in più dei 25.		281	197	528	370
27	1,319	1,056			287	201	555	388
28	1,406	1,125			293	206	582	408
29	1,497	1,197			299	210	611	428
30	1,590	1,272			305	214	640	448
31	1,687	1,340			311	218	671	470
32	1,786	1,429			317	222	702	492
33	1,889	1,502			323	227	735	515
34	1,994	1,596			329	231	768	538
35	2,103	1,688			335	235	803	563
36	2,214	1,772			341	239	838	587
37	2,329	1,864			347	243	875	613
38	2,446	1,957			353	248	912	639
39	2,567	2,054			359	252	951	666
40	2,690	2,152			365	256	990	693
41	2,817	2,254			371	260	1,031	722
42	2,946	2,357			377	264	1,072	751
43	3,079	2,464			383	269	1,115	781
44	3,214	2,572			389	273	1,158	811
45	3,353	2,683			395	277	1,203	843
46	3,494	2,796			401	281	1,248	874
47	3,639	2,912			407	285	1,295	907
48	3,786	3,029			413	290	1,342	940
49	3,937	3,150			419	294	1,391	974
50	4,090	3,272			425	298	1,440	1,008
51	4,247	3,398			533	374	1,491	1,044
52	4,406	3,525			541	379	1,542	1,080

Potenza in cavalli (HP)	TASSE ANNUALI							
	Autovetture adibite al trasporto di persone		Autovetture adibite al servizio pubblico da piazza con tassametro		Automobili adibiti al servizio pubblico su linea regolare non postale (autobus)		Autocarri adibiti al trasporto di merci, attrezzi e trasporti affini	
	ad uso privato	per noleggio di rimessa	in città con popolazione fino a 200,000 abitanti	in città con popolazione superiore ai 200,000 abitanti	senza pneumatici	con pneumatici	senza pneumatici	con pneumatici
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	4,569	3,656			549	385	1,595	1,117
54	4,734	3,788			557	390	1,648	1,154
55	4,903	3,923			565	396	1,703	1,193
56	5,074	4,060			573	402	1,758	1,231
57	5,249	4,200			581	407	1,815	1,271
58	5,426	4,341			589	413	1,872	1,311
59	5,607	4,486			597	418	1,931	1,352
60	5,790	4,632			605	424	1,990	1,393
61	5,977	4,782			713	500	2,051	1,436
62	6,166	4,933			721	505	2,112	1,479
63	6,359	5,088			729	511	2,175	1,523
64	6,554	5,244			737	516	2,238	1,567
65	6,753	5,403			745	522	2,303	1,613
66	6,954	5,564			753	528	2 368	1,658
67	7,159	5,728			761	533	2,435	1,705
68	7,366	5,893			769	539	2,502	1,752
69	7,577	6,062			777	544	2,571	1,800
70	7,790	6,232			785	550	2,640	1,848
71	8,007	6,406			793	556	2,711	1,898
72	8,226	6,581			801	561	2,782	1,948
73	8,449	6,760			809	567	2,855	1,990
74	8,674	6,940			817	572	2,928	2,050
75	8,903	7,123			825	578	3,003	2,103
76	9,134	7,308			833	584	3,078	2,155
77	9,369	7,496			841	589	3,155	2,209
78	9,606	7,685			849	595	3,232	2,263
79	9,847	7,878			857	600	3,311	2,318

Potenza in cavalli (HP)	TASSE ANNUALI							
	Autovetture adibite al trasporto di persone		Autovetture adibite al servizio pubblico da piazza con tassametro		Automobili adibiti al servizio pubblico su linea regolare non postale (autobus)		Autocarri adibiti al trasporto di merci, attrezzi e trasporti affini	
	ad uso privato	per noleggio di rimessa	in città con popolazione fino a 200,000 abitanti	in città con popolazione superiore al 200,000 abitanti	senza pneumatici	con pneumatici	senza pneumatici	con pneumatici
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	10,090	8,072			865	606	3,390	2,373
81	10,337	8,270			873	612	3,471	2,430
82	10,586	8,469			881	617	3,552	2,487
83	10,839	8,672			889	623	3,635	2,545
84	11,094	8,876			897	628	3,718	2,603
85	11,353	9,083			905	634	3,803	2,663
86	11,614	9,292			913	640	3,888	2,722
87	11,879	9,504			921	645	3,975	2,783
88	12,146	9,717			929	651	4,062	2,844
89	12,417	9,934			937	656	4,151	2,906
90	12,690	10,152			945	662	4,240	2,968
91	12,967	10,374			953	668	4,331	3,032
92	13,246	10,597			961	673	4,420	3,094
93	13,529	10,824			969	679	4,515	3,161
94	13,814	11,052			977	684	4,608	3,226
95	14,103	11,283			985	690	4,703	3,293
96	14,394	11,516			993	696	4,798	3,359
97	14,689	11,752			1,001	701	4,895	3,427
98	14,986	11,989			1,009	707	4,992	3,495
99	15,287	12,230			1,017	712	5,091	3,564
100	15,590	12,472			1,025	718	5,190	3,633
	Per le potenze superiori, tassa fissa lire 16,500.				(1)	(2)	(3)	(4)

(1) Per le potenze superiori tassa fissa L. 1500
(2) Id. id. » 1000.
(3) Id. id. » 6000.
(4) Id. id. » 4500.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze.

A. DE' STEFANI.

AVVERTENZE

1. — I noleggiatori, per godere della riduzione di tassa, di cui alla colonna 3 della presente tariffa, devono produrre alla Prefettura un certificato in carta libera della Camera di commercio attestante la loro iscrizione come noleggiatori, il *nulla osta* da parte del circolo ferroviario di ispezione, nonchè il certificato d'iscrizione nei registri della ricchezza mobile per il noleggio di rimessa.

La Prefettura appone sulla licenza di circolazione la dichiarazione « Autovettura per noleggio di rimessa ».

A decorrere dal 1° marzo 1924 le autovetture di cui alla colonna 3 della presente tariffa devono portare, oltre alla prescritta targa di riconoscimento, una speciale targa piombata con la dicitura « Noleggio di rimessa ».

La mancanza o la rimozione di detta targa fa perdere ai possessori delle autovetture di rimessa il diritto di fruire della riduzione di tassa e li rende passibili delle sanzioni vigenti per l'uso di autoveicoli diverso da quello per il quale è stata pagata la tassa.

2. — Il riconoscimento delle condizioni necessarie per l'applicazione delle tasse minori di cui alle colonne 3 a 9 della presente tariffa, compete all'ufficio del registro, il quale ha diritto di esigere le prove occorrenti, quando queste non risultino dalla licenza di circolazione.

3. — Per le autovetture assoggettate alla tassa stabilita per il servizio pubblico da piazza con tassametro, sono applicabili le sanzioni vigenti per l'uso di autoveicoli diverso da quello pel quale la tassa è stata pagata, quando manchi l'osservanza dell'obbligo dello stazionare permanentemente in piazza.

4. — E' fatto divieto ai Municipi di rilasciare nuove licenze per esercizio di piazza con autovetture di forza superiore a 25 cavalli. In caso di inosservanza di tale divieto si applicano le tasse per le autovetture adibite a noleggio di rimessa.

Le Prefetture sono tenute ad indicare nelle licenze di circolazione delle predette automobili la data della licenza rilasciata dai Municipi.

Le autovetture di potenza superiore a 25 cavalli, per le quali sia stata rilasciata regolare licenza per l'esercizio di piazza anteriormente al 1° gennaio 1923, sono assoggettate ad una tassa corrispondente a 25 cavalli secondo l'allegata tariffa, aumentata di lire 30 per ogni cavallo in più dei 25.

5. — Con decreto del Ministro per le finanze la tassa stabilita alla colonna 5 può essere resa applicabile anche in città con popolazione inferiore ai 200,000 abitanti, quando in tali città venga istituito un regolare servizio automobilistico di piazza con tassametro in base a regolare concessione dell'autorità municipale e con tariffa debitamente approvata.

6. — I veicoli di cui alle colonne 4 a 7 della presente tariffa devono portare, oltre alla prescritta targa di riconoscimento, una speciale targa con la dicitura « Servizio pubblico ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze.

A. DE' STEFANI.

ALLEGATO *C*.

Tariffa delle tasse sugli autoscafi.

Potenza in cavalli (H P)	TASSE ANNUALI			*Annotazioni*
	Autoscafi ad uso privato (trasporto di persone)	Autoscafi destinati a servizio pubblico autorizzato e a trasporto di merci, attrezzi e trasporti affini	Autoscafi destinati al servizio di posteggio	
1	2	3	4	5
	Lire	Lire	Lire	
1	25	24	25	Tutti i natanti a propulsione meccanica destinati a navigare sui laghi, fiumi e canali, nonchè quelli destinati alla navigazione in acque soggette a giurisdizione marittima, ma esenti dall'obbligo del ruolo di equipaggio, sono soggetti alle norme ed alle tasse stabilite dalla presente tariffa. Le tasse di cui alla colonna 4 sono applicabili in quanto il servizio di posteggio dei natanti a propulsione meccanica venga esercitato permanentemente alle banchine di approdo nei laghi, fiumi e canali o nei porti marittimi, dietro regolare concessione delle autorità locali competenti e con l'obbligo di osservare apposita tariffa.
2	27	24	27	
3	30	25	30	
4	34	25	34	
5	39	26	39	
6	41	26	41	
7	50	27	50	
8	57	28	57	
9	65	29	58	
10	73	30	60	
11	85	32	64	
12	92	34	68	
13	103	35	70	
14	114	36	72	
15	126	38	76	
16	139	40	80	
17	153	42	84	
18	167	44	88	
19	182	47	94	
20	198	49	98	
21	215	52	104	
22	232	54	108	
23	250	57	114	
24	269	60	120	

Potenza in cavalli (H P)	TASSE ANNUALI			*Annotazioni*
	Autoscafi ad uso privato (trasporto di persone)	Autoscafi destinati a servizio pubblico autorizzato e a trasporto di merci, attrezzi e trasporti affini	Autoscafi destinati al servizio di posteggio	
1	2	3	4	5
	Lire	Lire	Lire	
25	289	63	126	
26	309	66	132	
27	330	70	140	
28	352	73	146	
29	374	77	154	
30	398	80	160	
31	422	84	168	
32	447	88	176	
33	473	92	184	
34	499	96	192	
35	526	101	202	
36	554	105	210	
37	583	110	220	
38	604	114	228	
39	642	119	238	
40	673	124	248	
41	705	129	258	
42	737	134	268	
43	783	140	280	
44	804	145	290	
45	839	151	302	
46	874	156	312	
47	910	162	324	
48	947	168	336	
49	985	174	348	
50	1,023	180	360	

Potenza in cavalli (H P)	TASSE ANNUALI			Annotazioni
	Autoscafi ad uso privato (trasporto di persone)	Autoscafi destinati a servizio pubblico autorizzato e a trasporto di merci, attrezzi e trasporti affini	Autoscafi destinati al servizio di posteggio	
1	2	3	4	5
	Lire	Lire	Lire	
51	1,062	187	374	
52	1,102	193	386	
53	1,143	200	400	
54	1,184	206	412	
55	1,226	213	426	
56	1,269	220	440	
57	1,313	227	454	
58	1,357	234	468	
59	1,402	242	484	
60	1,448	249	498	
61	1,495	257	514	
62	1,542	264	528	
63	1,586	272	544	
64	1,639	280	560	
65	1,689	288	576	
66	1,739	296	592	
67	1,790	305	610	
68	1,842	313	626	
69	1,895	322	644	
70	1,948	330	660	
71	2,002	339	678	
72	2,057	348	696	
73	2,113	357	714	
74	2,169	366	732	
75	2,226	376	752	
76	2,284	385	770	

Potenza in cavalli (H P)	TASSE ANNUALI			Annotazioni
	Autoscafi ad uso privato (trasporto di persone)	Autoscafi destinati a servizio pubblico autorizzato e a trasporto di merci, attrezzi e trasporti affini	Autoscafi destinati al servizio di posteggio	
1	2	3	4	5
	Lire	Lire	Lire	
77	395	2,343	790	
78	404	2,402	808	
79	414	2,462	828	
80	424	2,523	848	
81	434	2,585	868	
82	444	2,647	888	
83	455	2,710	910	
84	465	2,774	930	
85	476	2,839	952	
86	486	2,904	972	
87	497	2,970	994	
88	508	3,037	1,016	
89	519	3,105	1,038	
90	530	3,173	1,060	
91	542	3,242	1,084	
92	553	3,312	1,106	
93	565	3,383	1,130	
94	576	3,454	1,152	
95	588	3,526	1,176	
96	600	3,599	1,200	
97	612	3,673	1,224	
98	624	3,747	1,248	
99	637	3,822	1,274	
100	649	3,898	1,298	
	Per le potenze superiori ai 100 cavalli, tassa fissa lire 4000.	Per le potenze superiori ai 100 cavalli, tassa fissa lire 800.	Per le potenze superiori ai 100 cavalli, tassa fissa lire 1600.	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze.
A. DE' STEFANI.